

Tuir - Dpr 22/12/1986, n. 917**INDICE****Titolo I****IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE****Capo I - Disposizioni generali**

- Art. 1 Presupposto dell'imposta
- Art. 2 Soggetti passivi
- Art. 3 Base imponibile
- Art. 4 Coniugi e figli minori
- Art. 5 Redditi prodotti in forma associata
- Art. 6 Classificazione dei redditi
- Art. 7 Periodo d'imposta
- Art. 8 Determinazione reddito complessivo
- Art. 9 Determinazione redditi e perdite
- Art. 10 Oneri deducibili
- Art. 10-bis Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione
- Art. 11 Determinazione dell'imposta
- Art. 12 Detrazioni per carichi di famiglia
- Art. 13 Altre detrazioni
- Art. 13-bis Detrazioni per oneri
- Art. 13-ter Detrazioni per canone di locazione
- Art. 14 Credito d'imposta per utili distribuiti da società ed enti
- Art. 15 Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero
- Art. 16 Tassazione separata
- Art. 16-bis Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
- Art. 17 Indennità di fine rapporto
- Art. 17-bis Prestazioni pensionistiche complementari
- Art. 18 Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente
- Art. 19 Scomputo degli acconti
- Art. 20 Applicazione dell'imposta ai non residenti
- Art. 20-bis Trasferimento di sede all'estero
- Art. 21 Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti

Capo II - Redditi fondiari

- Art. 22 Redditi fondiari
- Art. 23 Imputazione dei redditi fondiari
- Art. 24 Reddito dominicale dei terreni
- Art. 25 Determinazione del reddito dominicale
- Art. 26 Variazioni del reddito dominicale
- Art. 27 Denuncia e decorrenza delle variazioni
- Art. 28 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
- Art. 29 Reddito agrario
- Art. 30 Imputazione del reddito agrario
- Art. 31 Determinazione del reddito agrario
- Art. 32 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
- Art. 33 Reddito dei fabbricati

- Art. 34 Determinazione reddito dei fabbricati
- Art. 35 Variazioni reddito dei fabbricati
- Art. 36 Decorrenza delle variazioni
- Art. 37 Fabbricati di nuova costruzione
- Art. 38 Unità immobiliari non locate
- Art. 39 Costruzioni rurali
- Art. 40 Immobili non produttivi di reddito fondiario

Capo III - Redditi di capitale

- Art. 41 Redditi di capitale
- Art. 42 Determinazione del reddito di capitale
- Art. 43 Versamento dei soci
- Art. 44 Utili da partecipazione in società ed enti
- Art. 45 Redditi imponibili ad altro titolo

Capo IV - Redditi di lavoro dipendente

- Art. 46 Redditi di lavoro dipendente
- Art. 47 Redditi assimilati a quelli di lavoro dip.
- Art. 48 Determinazione reddito di lavoro dip.
- Art. 48-bis Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Capo V - Redditi di lavoro autonomo

- Art. 49 Redditi di lavoro autonomo
- Art. 50 Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Capo VI - Redditi d'impresa

- Art. 51 Redditi d'impresa
- Art. 52 Determinazione del reddito d'impresa
- Art. 53 Ricavi
- Art. 54 Plusvalenze patrimoniali
- Art. 55 Sopravvenienze attive
- Art. 56 Dividendi e interessi
- Art. 57 Proventi immobiliari
- Art. 58 Proventi non computabili nella determinazione del reddito
- Art. 59 Variazioni delle rimanenze
- Art. 60 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
- Art. 61 Valutazione dei titoli
- Art. 62 Spese per prestazioni di lavoro
- Art. 63 Interessi passivi
- Art. 64 Oneri fiscali e contributivi
- Art. 65 Oneri di utilità sociale
- Art. 66 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
- Art. 67 Ammortamento dei beni materiali
- Art. 68 Ammortamento dei beni immateriali
- Art. 69 Ammortamento finanziario dei beni

T.U. 22.12.1986, N. 917

- Art. 70 gratuitamente devolvibili
Art. 71 Accantonamento di quiescenza e previdenza
Art. 72 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
Art. 73 Accantonamenti per rischi di cambio
Art. 74 Altri accantonamenti
Art. 75 Spese relative a più esercizi
Art. 76 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
Art. 77 Norme generali sulle valutazioni
Art. 78 Beni relativi all'impresa
Art. 79 Imprese di allevamento
Art. 80 Imprese minori
Art. 81 Imprese minime (abrogato)

Capo VII - Redditi diversi

- Art. 81 Redditi diversi
Art. 82 Plusvalenze
Art. 83 Premi, vincite e indennità
Art. 84 Redditi di natura fondiaria
Art. 85 Altri redditi

Titolo II IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 86 Presupposto dell'imposta
Art. 87 Soggetti passivi
Art. 88 Stato ed enti pubblici
Art. 89 Base imponibile
Art. 90 Periodo d'imposta
Art. 91 Aliquota dell'imposta
Art. 91-bis Detrazione d'imposta per oneri
Art. 92 Crediti d'imposta
Art. 93 Scomputo degli acconti
Art. 94 Riporto o rimborso delle eccedenze

Capo II - Società ed enti commerciali

- Art. 95 Reddito complessivo
Art. 96 Dividendi esteri
Art. 96-bis Dividendi distribuiti da società non residenti
Art. 97 Soprapprezzi di emissione e interessi di conguaglio
Art. 98 Prestiti obbligazionari
Art. 99 Annullamento di azioni proprie
Art. 100 Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
Art. 101 Oneri fiscali (abrogato)
Art. 102 Riporto delle perdite
Art. 103 Imprese di assicurazioni
Art. 103-bis Enti creditizi e finanziari
Art. 104 Banca d'Italia e Ufficio italiano cambi
Art. 105 Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti
Art. 105-bis Versamenti integrativi
Art. 106 Credito d'imposta relativo alla distribuzione di utili fruenti di agevolazioni territoriali
Art. 106-bis Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo

- Art. 107 Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio
Capo III - Enti non commerciali

- Art. 108 Reddito complessivo
Art. 109 Determinazione dei redditi
Art. 109-bis Regime forfettario degli enti commerciali
Art. 110 Oneri deducibili
Art. 110-bis Detrazioni d'imposta per oneri
Art. 111 Enti di tipo associativo
Art. 111-bis Perdita della qualifica di ente non commerciale
Art. 111-ter Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus

Capo IV - Società ed enti non residenti

- Art. 112 Reddito complessivo
Art. 113 Società ed enti commerciali
Art. 114 Enti non commerciali

Titolo III (IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI) (*)

- Art. 115 Presupposto dell'imposta (abolito)
Art. 116 Soggetti passivi (abolito)
Art. 117 Redditi prodotti nel territorio dello stato (abolito)
Art. 118 Base imponibile (abolito)
Art. 119 Periodo d'imposta (abolito)
Art. 120 Deduzioni (abolito)
Art. 121 Aliquota dell'imposta (abolito)

Titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 121-bis Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni
Art. 122 Trasformazione della società
Art. 123 Fusione di società
Art. 123-bis Scissione di società
Art. 124 Liquidazione ordinaria
Art. 125 Fallimento e liquidazione coatta
Art. 126 Applicazione analogica
Art. 127 Divieto della doppia imposizione
Art. 127-bis Disposizioni in materia di imprese estere partecipate
Art. 128 Accordi internazionali

Titolo V DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

- Art. 129 Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
Art. 130 Società civili
Art. 131 Eredità giacente
Art. 132 Campione d'Italia
Art. 133 Riferimenti legislativi a imposte abolite
Art. 134 Redditi dei fabbricati
Art. 135 Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie
Art. 136 Entrata in vigore

(*) L'Ilor è stata abolita, a decorrere dal 1998, dall'art. 36, comma 1, lettera b), dlgs 15/12/1997, n. 446

TUTTE LE NORME CAMBIATE NEL 2002

Articoli del T.u. 917/1986 modificati	Disposizioni che hanno modificato gli articoli del T.u. 917/1986 nel corso del 2002
Art. 3, comma 1	legge 27/12/2002, n. 289, art. 2, comma 1, lett. a)
Art. 10-bis	legge 27/12/2002, n. 289, art. 2, comma 1, lett. b)
Art. 11, comma 1	legge 27/12/2002, n. 289, art. 2, comma 1, lett. c), n. 1
Art. 11, comma 1-bis	legge 27/12/2002, n. 289, art. 2, comma 1, lett. c), n. 2
Art. 13,	legge 27/12/2002, n. 289, art. 2, comma 1, lett. d),
Art. 13-bis, comma 1, lett. i-ter)	legge 27/12/2002, n. 289, art. 90, lett. a)
Art. 14 comma 1	legge 27/12/2002, n. 289, art. 4, comma 1, lett. a)
Art. 48, comma 4	legge 27/12/2002, n. 289, art. 75, comma 6
Art. 55, comma 3, lett. b)	legge 27/12/2002, n. 289, art. 80, comma 26
Art. 62, comma 1-quater	legge 27/12/2002, n. 289, art. 21, comma 11
Art. 65, comma 2, lett. c-octies	legge 27/12/2002, n. 289, art. 90, comma 9, lett. b)
Art. 81, comma 1, lett. m)	legge 27/12/2002, n. 289, art. 90, comma 3, lett. a)
Art. 83, comma 2	legge 27/12/2002, n. 289, art. 90, comma 3, lett. b)
Art. 91, comma 1	legge 27/12/2002, n. 289, art. 4, comma 1, lett. b)
Art. 104, comma 1, lett. b)	legge 27/12/2002, n. 289, art. 65, comma 4
Art. 105, comma 4	legge 27/12/2002, n. 289, art. 4, comma 1, lett. c)
Art. 105, comma 5	legge 27/12/2002, n. 289, art. 4, comma 1, lett. c)
Art. 111-bis, comma 4	legge 27/12/2002, n. 289, art. 90, comma 11
Art. 132, comma 1	legge 27/2/2002, n. 16, di conv. del dl 28/12/2001, n. 452, art. 15-quater, comma 1, lett. a)
Art. 132, comma 2	legge 27/2/2002, n. 16, di conv. del dl 28/12/2001, n. 452, art. 15-quater, comma 1, lett. b)

Nota: Le novità recate dalla «Finanziaria 2003», nonché dalle altre disposizioni normative emanate alla fine del 2002, che non hanno comportato modifiche agli artt. del T.u. n. 917/1986 sono riportate negli «Aggiornamenti» in corso di pubblicazione nel 2003. Si avverte che le novità in argomento possono rappresentare, in taluni casi, il superamento della normativa e della prassi amministrativa presenti tuttora nelle «Note di aggiornamento» poste in calce ai singoli articoli del Testo unico.

«Note di aggiornamento» dell'anno 2002

Si avvisano i lettori che le «Note di aggiornamento» relative all'anno 2002 non sono state indicate in calce ai vari articoli di questo T.U. 917/1986 aggiornato all'1/1/2003.

Ciò in quanto esse sono, come è noto agli stessi nostri lettori, già riportate in fascicoli degli «Aggiornamenti» che sono stati pubblicati nel corso dell'anno 2002.

Gli argomenti proposti ed esaminati nei precitati «Aggiornamenti» periodici sono quelli elencati nell'indice analitico-alfabetico pubblicato su ItaliaOggi del 28/12/2002 che, per comodità di consultazione, viene ora riproposto in calce al presente volume.

ItaliaOggi

Direttore ed editore: Paolo Panerai - Condirettore: Claudio Mori

Registrazione del tribunale di Milano n. 602 del 31/7/91 - Direttore responsabile Paolo Panerai
ItaliaOggi - Erinne srl - 20122 Milano, Via Marco Burigozzo, 5 - tel. 02/58219.1 - fax 58317598
Sped. ab. post. 45% art. 2 comma 20/b legge 662/96 - CMP Roserio - MI - Distribuzione Erinne srl
Stampa Lito 3 Arti Grafiche srl - Pioltello - MI

TITOLO I

IRPEF

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Art. 14, comma 4, legge 24/12/93, n. 537, integrato dall'art. 2, comma 8 della legge 27/12/2002, n. 289

Proventi illeciti-Tassabilità

«4-Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria».

«4-bis- Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico n. 917/1986, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti»

2- dl 31/12/1996, n. 669 - art. 6, comma 1, conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30:

Importi versati a risarcimento del danno erariale nell'ambito del procedimento penale - Loro scomputo ai fini delle imposte accertate

«Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario.

Con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con i ministri di Grazia e giustizia e del Tesoro, sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalità del versamento».

3-Art. 7, comma 3, dlgs 8/10/1997, n.358:

Interposizione di persona-Rimborso delle imposte pagate dalla persona interposta

«Le persone interposte che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma 3, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso.

L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento».

(nuovo comma 4, art. 37dpr 29/9/1973, n. 600)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Interposizione di persona - Ruling - Legge 30.12.1991, n. 413 - art 21, comma 2 (Agg. 1/1992)

2 - Splitting familiare - Legittimità costituzionale della sua inammissibilità - Corte Costituzionale - ord. 19 del 12.1.1993, dep. 29.1.1993 (Agg. 3/1993)

3 - Proventi di un reato - Tassabilità solo in assenza della confisca - Corte di Cassazione - sent. n. 3028 del 4.5.1992, dep. 13.3.1993 (Agg. 8/1993)

4 - Possesso ingiustificato di valori - Confisca - DI 17/9/93, n. 369, convertito in legge 15/11/93, n. 461; art. 2 (agg. n. 1/94)

5 - Proventi di un reato - Tassabili solo quando la confisca è facoltativa e non viene esercitata - Corte di cassazione SS.UU. - sent. n. 2798 del 12/11/93, dep. 7/3/94 (Agg. 4/94).

6 - Redditi percepiti per interposta persona - Intassabilità in capo all'effettivo destinatario del reddito onde evitare una doppia tassazione - Corte di cassazione - sent. n. 2739 del 20/5/93, dep. 22/3/94 (Agg. 7/94)

7 - Proventi derivanti da attività illecite - Imponibilità - Criteri - Min. finanze - Circ. n. 150/E del 10/8/94 (Agg. 11/94)

8 - Proventi derivanti da attività illecite - Imponibilità retroattiva - Corte di

cassazione - sent. n. 4381 dell'8/2/1995, dep. 19/4/1995 (Agg. 9/1995).

9 - Proventi derivanti da attività illecite-Imponibilità retroattiva-Legittimità - Corte di cassazione, sent. n. 12782 del 14/6/1995, dep. 13/12/1995 (Agg. n. 6/1996)

10-Proventi illeciti-Carattere interpretativo e non innovativo dell'art. 14, co.4, legge n. 537/1993-Corte di Cassazione, sent. n. 220 del 24/1/1997, dep. 3/3/1997 (Agg.n.6/1997)

11-Proventi derivanti da attività illecite-Imponibilità retroattiva-Legittimità - Corte di Cassazione, sent. n. 3259 del 5/5/1995, dep. 16/4/1997 (Agg. 12/1997)

12 - Proventi da attività illecite («Tangentopoli») e dichiarazione dei redditi congiunta - Intassabilità in capo al coniuge codichiarante - Comm. trib. provinciale di Milano, sent. n. 22 del 14/1/1997, dep. 26/3/1997 (Agg. 11/1998)

13 - Proventi illeciti derivanti da corruzione o concussione - Inammissibilità della tassazione in capo all'erogante e della classificazione delle somme tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Legittimità della tassazione in capo al percipiente - Comm. trib. provinciale di Milano, sent. n. 39 del 19/2/1998 (Agg. 19/1998)

14 - Finanziamento illecito ai partiti politici - Somme percepite da un «intermediario» per conto di un partito - Criterio di imponibilità - Comm. trib. provinciale di Milano, sent. n. 442 del 2/7/1998 (Agg. 20/1998)

15 - Proventi illeciti - Somme sottratte alla banca dal suo direttore e versate ai complici per tacitarli - Imponibilità solo in capo a chi ha commesso il reato - Corte di Cassazione, sent. n. 11301 dell'1/7/1998, dep. 10/11/1998 (Agg. 4/1999)

16 - Proventi illeciti - Rilevanza degli atti del processo penale - Tassabilità in capo soltanto agli effettivi percettori dei proventi - Precisazioni - Comm. trib. provinciale di Pescara, sent. n. 57 del 26/10/1998, dep. 9/11/1998 (Agg. 7/1999)

17 - Redditi derivanti dai beni sequestrati - Tassazione - Compete - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 156/E del 7/8/2000 (Agg. 15/2000)

18 - Proventi illeciti - La condanna alla restituzione successiva al conseguimento dei proventi non impedisce la loro tassabilità - Motivi - Corte di cassazione, sez. trib., sent. 7/5/11 del 23/2/2000, dep. 5/6/2000 (Agg. 17/2000)

19 - Fatture fittizie - La loro emissione costituisce reato, il loro utilizzo no - Effetti del dlgs 10/3/2000, n. 74 - Corte di cassazione, S. III sent. n. 1808 del 2/5/2000, dep. 19/6/2000 (Agg. 1/2001)

20 - Fatture fittizie - La depenalizzazione del loro utilizzo e l'ipotesi criminosa della loro emissione - Il giudizio delle sezioni unite della Cassazione - Sintesi - Corte di cassazione ss. uu. sent. n. 27 del 7/11/2000 (Agg. 1/2001)

21 - Proventi derivanti da peculato - Imponibilità solo se le somme risultano entrate nella effettiva disponibilità dell'autore del reato - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 13180 del 4/10/2000 (Agg. 11/2001)

22 - Concussione - Indeducibilità delle somme pagate a concussori per evitare ispezioni fiscali vessatorie - Inapplicabilità dell'art. 75 T.u. 917/86 - Motivi - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 5796 del 24/1/2001, dep. 19/4/2001 (Agg. 11/2001)

23 - Somme erogate al dipendente per prestazioni lavorative eccedenti i limiti dell'orario massimo di lavoro - Natura risarcitoria - Intassabili ai fini Irpef - Motivi - Corte di cassazione sez. trib. sent. n. 9111 dell'8/4/2002, dep. 21/6/2002 (Agg. 18/2002)

24 - Interposizione fittizia di persona - Configurabilità nel caso di società di capitali costituita per fornire prestazioni accessorie all'attività propria di un professionista - Motivi - Min. finanze rm n. 305/E del 17/9/2002 (Agg. 20/2002)

Art. 2. - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il

domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. (1)

(1) Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Redditi derivanti dai beni di un patrimonio sequestrato - Soggetto passivo d'imposta è il proprietario dei beni e non l'amministratore giudiziario - Dir. regionale entrate per la Sicilia - ris. n. 94/80446/Lvrd del 20/1/1995 (Agg. 10/1995)

2 - Trasferimento all'estero del domicilio fiscale - Ha effetto dal 60° giorno successivo alla cancellazione anagrafica da parte del Comune italiano di ultima residenza - Comm. trib. centrale, dec. n. 2428 del 10/2/1995, dep. 13/6/1995 (agg. n. 15/1995)

3 - Italiani residenti all'estero-Irreperibilità-Condizioni-Ministero dell'Interno, circ. 7/95 del 19/5/1995 (Agg. n. 2/1996)

4 - «183 giorni» che formano la «maggior parte del periodo d'imposta» - Metodo di calcolo-Criteri di tassazione per il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero-Minfinanze, circ. n. 201/E del 17/8/1996 (Agg. n. 13/1996)

5 - Lavoratori dipendenti non residenti utilizzati in Italia da una impresa italiana-Regime fiscale delle retribuzioni-Dir. AA.GG.e Cont.Trib., nota n. 5-1437 del 17/7/1996 (Agg. 3/1997)

6 - Residenza fiscale in Italia - Analisi degli elementi che la determinano - Dir. Centrale per l'Accertamento e la Programmazione, Circ. n. 304/E/12/705 del 2/12/1997 (Agg. n. 5/1998)

7 - Stati e territori aventi regime fiscale privilegiato - Loro individuazione ai fini del comma 2-bis, art. 2, T.u. n. 917/86 - Dm 4/5/1999, in G.U. n. 107 del 10/5/1999 (Agg. 9/1999)

8 - Persone fisiche residenti in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato - Presunzione di residenza in Italia salvo prova contraria da fornire con qualsiasi mezzo probatorio da parte dei soggetti interessati - Precisazione - Minfinanze, circ. n. 140/E del 24/6/1999 (Agg. 12/1999)

9 - Contributo straordinario 1996 conseguente al Trattato di Maastricht - Soggettività passiva delle persone fisiche - Legge 23/12/1996, art. 3, comma 195 (testo integrale in calce all'art. 11 del «T.U. 917/86 aggiornato all'1/1/1999»)

10 - Contributo straordinario conseguente al Trattato di Maastricht - Rimborso del 60% dell'importo versato per l'anno 1996 - Legge 23/12/1998, n. 448 art. 1 (testo integrale in calce all'art. 11 del «T.u. 917/86 aggiornato all'1/1/1999»)

Art. 3. - Base imponibile

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis. (4)

2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'art. 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:

a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;

b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

[c] i redditi derivanti da lavoro dipendente presta-

to all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto]; (abrogata) (1)

d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge. (2)

d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'art. 1 della legge 29/12/1988, n. 544. (3)

(1) La lett. c) è stata abrogata dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, del dlgs 2/9/1997, n. 314, tuttavia ha continuato ad avere effetto sino al 31/12/2000 in forza dell'art. 38, comma 3, della legge 8/5/1998, n. 146. Successivamente l'art. 3, comma 2, della legge 23/12/2000, n. 388 ha disposto, per l'anno 2001, che «i redditi derivanti dal lavoro dipendente, prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile». Quest'ultima disposizione - analoga a quella originaria dell'art. 3, comma 3, lett. c), T.u. 917/1986 - ha continuato poi ad avere effetto sino al 31/12/2000 in virtù della modifica recata al comma 2 dell'art. 3, della legge 388/2000, dall'art. 9, comma 23, della legge 28/12/2001, n. 448.

(2) La lett. d) è stata integralmente sostituita, con effetto dal 1/1/1998, dall'art. 5, co. 1, lett. a), n. 2, dlgs 2/9/1997, n. 314

(3) La lett. d-bis) è stata inserita dall'art. 3, co. 1, lett. a), della legge 23/12/1998, n. 449, con effetto dall'1/1/1999.

(4) Le parole da «nonché» a «aricolo. 10-bis», sono state aggiunte con effetto dal 1/1/2003 dall'art. 2, comma 1, lett. a, della legge 27/12/2002 n. 289.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dpr 4/2/1988, n. 42 - art. 3, comma 1

Assegni a coniuge e figli

Ai fini degli artt. 3, terzo comma, lettera b) e 10, primo comma, lettera h), del Testo Unico, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare se dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione.

2 - Legge 23/12/1996, n. 662-art. 3, comma 1:

Assegno del Presidente della Repubblica-Criterio di imponibilità

«1. L'articolo 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato a far data dal 1° gennaio 1997. Da tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si applica lo stesso trattamento riservato all'indennità parlamentare».

3 - Legge 27/12/2002, n. 289, art. 2, comma 11:

Frontalieri - Criterio di tassazione del reddito di lavoro dipendente per il 2003

«11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro».

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Esclusione dall'imponibile delle «pensioni privilegiate ordinarie in funzione di quelle di guerra» - Dir. Gen. II.DD. - Circolare n. 31/11/1068 dell'11.12.1991 (Agg. 3/1992)

2 - Onorari ai membri dei seggi elettorali in occasione della elezione di rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo - Costituiscono rimborso spese intassabile - D.P.R. 6.12.1991 - art. 3-in G.U. n. 57 del 9.3.1992 (Agg. 5/1992)

3 - Esclusione dall'imponibile delle elargizioni a favore dei cittadini vittime di incidenti verificatisi nel corso delle attività operative ed addestrative delle Forze Armate - D.L. 30.12.1992, n. 551 reiterato da: D.L. 2.3.1993, n. 46; D.L. 28.4.1993, n. 129; D.L. 28.6.1993, n. 210; D.L. 27.8.1993, n. 325 conv. in legge 27.10.1993, n. 424 (Agg. 2/1993)

4 - Esclusione dall'imponibile dei proventi derivanti dalla partecipazione ai «fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo chiuso» - Legge 14.8.1993, n. 344, art. 11, comma 4, prima parte (Agg. 11/1993)

5 - Reddito metro - Determinazione sintetica dell'imponibile 1992 - D.M. 10.9.1992, in G.U. n. 218 del 16.9.1992, e D.M. 19.11.1992, in G.U. n. 278 del 25.11.1992 (Agg. 12-16/1992)

6 - Reddito metro - Donazione attuata formalmente mediante un atto di compravendita - Irrilevanza ai fini della capacità di spesa del

donatario - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 1231 del 20.11.1992 dep. 15.3.1993 (Agg. 8/1993)

7 - Reddito metro '93 - Nuova regolamentazione - DI 6/12/93, n. 503, reiterato da: dl 4/2/94, n. 90; dl 31/3/94, n. 222; dl 31/5/94, n. 330, convertito in legge 27/7/94, n. 473 - art. 1, comma 1, lett. b) e q) - (Agg. 1/94)

8 - Accertamento sintetico basato su una rilevante capacità di spesa - Legittimità - Corte di cassazione - sent. n. 8392 del 7/7/92, dep. 27/7/93 (Agg. 1/94)

9 - Reddito metro - Presunzione di distribuzione ai soci delle somme relative a fatture false contabilizzate da una società di capitali - Illegittimità - Comm. trib. centrale - dec. n. 3714 del 16/12/93, dep. 22/12/93 (Agg. 4/94)

10 - Proventi delle partecipazioni ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi non assunte nell'esercizio d'impresa commerciale - Esclusione dalla base imponibile - Legge 25/1/94, n. 86 - art. 15, comma 5 - (Agg. 5/94 e n. 12/1995)

11 - Acquisto di un credito effettuato da un privato in modo saltuario e non professionale - Esclusione dall'imponibile della maggior somma incassata alla scadenza - Ass. dottori commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 122/94 (Agg. 10/94)

12 - Elargizioni alle famiglie dei marittimi uccisi in Algeria nel '94 - Non imponibilità delle somme - Legge 9/11/94, n. 628 - art. 1 - (Agg. 16/94)

13 - Reddito metro - Illegittimità dell'accertamento sintetico basato sul solo fatto che il contribuente si mantiene comunque in vita - Comm. trib. centrale, dec. n. 3019, del 7/6/1994, dep. 13/9/1994 (Agg. 1/1995)

14 - Reddito metro - Il ricorso al reddito metro esclude l'applicazione di criteri aggiuntivi quali gli indici Istat e altri - Comm. trib. centrale, dec. n. 3001 dell'11/2/1994, dep. 7/9/1994 (Agg. 7/1995)

15 - Proventi delle partecipazioni ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi non assunte nell'esercizio di impresa commerciale - Esclusione dalla base imponibile - Legge 25/1/1994, n. 86 art. 15, c. 6, nel testo rinnovato dall'art. 2, c. 1, lett. c) del dl 31/7/1995, n. 318 reiterato dal dl 26/9/1995, n. 406 (Agg. 12/1995)

16 - Lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto - Sua esclusione dalla base imponibile - Precisioni - Dir. Aa.GG. e Cont. trib. - ris. n. 5-1885 del 3/3/1995 (Agg. 13/1995)

17 - Reddito metro - Attribuzione ai soci, su base presuntiva, del maggior reddito accertato a una società di capitali - Legittimità - Condizioni - Comm. trib. centrale, dec. n. 2403 del 9/5/1995, dep. 12/6/1995 (Agg. 14/1995)

18 - Reddito metro - Inapplicabilità dell'accertamento sintetico quando il reddito fondiario effettivo è congruo - Corte costituzionale sent. n. 377 del 13/7/1995, dep. 25/7/1995 (Agg. 15/1995)

19 - Reddito metro - Attribuzione ai soci del maggior reddito accertato a una società di capitali a ristretta base azionaria - Legittimità-Condizioni-Corte di cassazione-sent. n. 6225 del 26/1/1995, dep. 2/6/1995 (Agg. n. 16/1995)

20 - Reddito metro-Inapplicabilità in caso di «definizione con adesione» dell'accertamento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo per i periodi 1994 e successivi - Legge 28/12/1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 185 (Agg. n. 1/1996)

21 - Reddito metro - «Fido» non utilizzato presso una casa da gioco-Non legittima l'accertamento sintetico - Precisioni - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 3015 del 7/3/1994, dep. 5/9/1995 (Agg. n. 2/1996)

22 - Reddito metro-Utilizzo «eccezionale» dei beni indice di capacità contributiva-Quantificazione del reddito in misura superiore a quella risultante dal reddito metro - Legittimità - Corte di cassazione, sent. n. 656 del 5/5/1995, dep. 29/1/1996 (Agg. n. 4/1996)

23 - Reddito metro-Dimostrazione della inesistenza del reddito presunto - Legittimità - Corte di Cassazione, sent. n. 33 del 5/5/1995, dep. 5/1/1996 - (Agg. n. 5/1996)

24 - Reddito metro - Le presunzioni poste a base dell'accertamento sintetico sono relative e non assolute - Precisioni - Corte di cassazione, sent. n. 12842 del 5/5/1995, dep. 15/12/1995 - (Agg. n. 5/1996)

25 - Reddito metro - Inapplicabile per il 1994 l'«accertamento sintetico in capo ai soggetti (imprenditori e professionisti) che si sono avvalsi per il 1994 dell'«accertamento con adesione» - art. 3, D.L. 28/2/1996, n. 93 reiterato dai DD.LL. n. 230 del 29/4/1996; n. 342 del 29/6/1996 e n. 449 del 30/8/1996, successivamente sostituito dal D.L. 23/10/1996, n. 547, non convertito e riproposto dall'art. 2, comma 139, legge 23/12/1996, n. 662 - (Agg. n. 5/1996)

26 - Proventi di obbligazioni emesse da banche, SpA quotate, enti pubblici ed enti territoriali, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali e assoggettati dal 1° gennaio 1997 a imposta sostitutiva - Loro concorrenza alla formazione del reddito d'impresa in deroga all'art. 3, c. 3, T.U. n. 917/1986 - Scomputo dell'imposta sostitutiva - Compete - D.L.g.s. 1/4/1996, n. 239 - art. 5, c. 1 (Agg. 8/1996)

27 - Imputazione ai soci, su base presuntiva, del maggior reddito accertato a carico di società di capitali a ristretta base azionaria - Illegittimità se il reddito non risulta effettivamente percepito Comm. Trib. Centrale-dec. n. 1239 dell'11/12/1995, dep. 19/3/1996 - (Agg. n. 14/1996)

28-Reddito metro-Tenore di vita del contribuente-Utilizzabilità per l'accertamento ma non collegabile automaticamente a presunzioni di reddito-Minfinanze, comunicato stampa del 9/6/1997 (Agg.n.11/1997)

29- Reddito di lavoro dipendente prestato all'estero-Sua intassabilità in Italia-Condizioni-Comm.Trib. Provinciale di Milano, sent. n. 97 del 30/5/97, dep. 19/6/97 (Agg. n. 15/97).

30-Reddito di lavoro dipendente prestato all'estero-Esenzione da Irpef e da «tassa sulla salute»-Condizioni-Comm.Trib.l°gr. di Sanremo, dec. n. 256 del 21/3/1996, dep. 22/3/1996 (Agg. n.15/1997)

31 - Lavoro all'estero in via continuativa - Precisioni - Minfinanze, c.m. n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.7 - (Agg. 3/1998)

32 - Principio del «reddito mondiale» - Precisioni - Dir. Centrale per l'accertamento e la programmazione, circolare n. 304/E/12/705 del 2/12/1997 (Agg. 5/1998)

33 - Imputazione ai soci, su base presuntiva, del maggior reddito accertato a carico di società di capitali - Quando è legittimamente consentito - Comm. trib. provinciale di Reggio Emilia, sent. n. 284 del 20/11/1997, dep. 1/12/1997 (Agg. 11/1998)

34 - Contributo straordinario 1996 conseguente al Trattato di Maastricht - Base imponibile - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, comma 165 (testo integrale in calce all'art. 11 del «T.u. n. 917/86 aggiornato all'1/1/1999)

35 - Contributo straordinario conseguente al Trattato di Maastricht - Rimborso del 60% dell'importo versato per il 1996 - Legge 23/12/1998, n. 448, art. 1 (testo integrale in calce all'art. 11 del T.u. n. 917/86 aggiornato all'1/1/1999»)

36 - Elargizioni a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - Non imponibilità ai fini Irpef - Legge 23/11/1998, n. 407, art. da 1 a 5 (Agg. 3/1999)

37 - Elargizioni in denaro a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive e dall'usura - È esente da Irpef e Irpeg - Possibile anche l'esenzione Irap - Legge 23/2/1999, n. 44, art. 1, 2, 9 (Agg. 7/1999)

38 - Reddito metro - Legittimità dell'accertamento sintetico in caso di mancata esibizione di atti o documenti, mancata restituzione di questionari compilati e mancata comparizione di persona - Nuovo art. 38, u.c., dpr n. 600/1973 - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 25, comma 2 (Agg. 8/1999)

39 - Reddito metro - Istruzioni per la ragionevole utilizzazione dell'accertamento sintetico del reddito complessivo - Direz. centrale accertamento e programmazione, circ. n. 101/E del 30/4/1999 (Agg. 9/1999)

40 - Reddito metro - Indici e coefficienti presuntivi di reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva - Periodi d'imposta 1994/1995 e 1996/1997 - Notizia - Decreto dir. gen. 29/4/1999 in G.U. n. 115, serie speciale, del 19/5/1999 (Agg. 10/1999)

41 - Reddito metro - Indici e coefficienti presuntivi di reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva - Periodi d'imposta 1998/1999 - Importi relativi al 1999 espressi in lire e in euro - Notizia - Decreto dir. gen. 21/9/1999 in G.U. n. 237 dell'8/10/1999 (Agg. 18/1999)

42 - Tfr corrisposto a un dipendente di impresa italiana che ha prestato in via continuativa servizio all'estero - Imponibilità in Italia - Motivo - Corte di Cassazione, sent. n. 519 del 21/1/1999 (Agg. 19/1999)

43 - Elargizioni alle vittime del disastro aereo di Verona del 13/12/1995 - Esenzione da Irpef - Tra i destinatari delle elargizioni sono compresi i «conviventi» delle vittime anche se non parenti né coniugi delle medesime - Legge 18/11/1999, n. 436, art. 1 (Agg. 1/2000).

44 - Elargizione a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - Esenzione Irpef - Regolamento attuativo - Dpr 28/7/1999, n. 510, art. 16, in G.U. n. 4 del 7/1/2000 (Agg. 5/2000).

45 - Imposta lorda, calcolata sull'importo di rigo RN1, eccedente lire 20 mila - Conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi anche se, per effetto della deduzione per abitazione principale, l'importo da versare a saldo è pari o inferiore a lire 20 mila - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 95/E, punti 6.2.1 e 6.2.2, del 12/5/2000 (Agg. 14/2000).

46 - Redditi di lavoro dei frontalieri - Loro esclusione dalla base imponibile per l'anno 2001 - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 3, comma 2; Minfinanze, cm n. 1/E del 3/1/2001, punto 1.2.2; Minfinanze, comunicato stampa del 23/12/2000 (Agg. 3/2001)

47 - Indennizzi a cittadini e imprese operanti nei territori della ex Iugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana - Esenzione da Irpef e Irpeg - Legge 29/3/2001, n. 137 - art. 4 (Agg. 12/2001)

48 - Reddito metro - Attribuzione ai soci del maggior reddito accertato a una società di capitali - Insufficienza del solo elemento della ristretta base azionaria e/o familiare - Necessità di altri elementi gravi, precisi e concordan-

ti - Comm. trib. prov.-Roma-S. LI-sent. n. 48 del 19/2/1999 - (Agg. 16/2001)

49 - Somme erogate a studenti e docenti non residenti nel quadro di uno scambio culturale tra Italia e paesi esteri - Non sono imponibili ai fini Irpef - Condizioni - Minfinanze - rm n. 59/E, del 7/5/2001 (Agg. 22/2001)

50 - Proventi delle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento immobiliare. Esclusione dall'imponibile - Compete - DI n. 25/9/2001, n. 351, art. 7, comma 1, 1° periodo, conv. dalla legge 23/11/2001, n. 410 (Agg. n. 28/2001)

51 - Frontalieri - Esclusione della base imponibile del loro reddito di lavoro dipendente sino al 31/12/2002 - Legge 28/12/2001, n. 488, art. 9, comma 23; min. finanze cm n. 15/E, punto 13 del 4/2/2002 (Agg. 7/2002)

52 - Incarico depauperativo al dipendente - Intassabilità del rimborso spese in quanto somma «risarcitoria» - Corte di cassazione sez. trib. sent. n. 9107 del 18/10/2001, dep. 21/6/2002 (Agg. 15/2002)

53 - Lavoro dipendente prestato in Italia e all'estero con contratti separati - Credito d'imposta - Chiarimenti - Minfinanze rm 281/E del 13/8/2002 (Agg. 19/2002)

Art. 4. - Coniugi e figli minori

1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 dello stesso codice. I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;

b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'art. 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;

c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Reddito derivante dal possesso di una quota di «s.a.s.» acquistata in regime di comunione da uno dei coniugi - Compete a entrambi i coniugi per metà del suo ammontare - Comm. Trib. Centrale, dec. 4049 del 12.6.1992 e dec. n. 4101 del 19.6.1992 (Agg. 10/1992)

2 - Azienda coniugale - Reddito ripartito fra i coniugi solo se questi dimostrano l'esistenza di un'attività cointeressata da entrambi - Comm. trib. centrale - dec. n. 56 dell'8/1/93 (Agg. 1/94)

3 - Redditi dei figli minori - Imputazione a metà per ciascuno dei genitori - Legittimità - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 2623 dell'1/3/1995, dep. 3/7/1995 - (Agg. n. 2/1996)

4 - Coniuge deceduto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi - Impossibilità della dichiarazione congiunta - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 3355 del 12/10/1995, dep. 18/10/1995 (Agg. n. 9/1996)

5 - Reddito derivante dal possesso di partecipazioni societarie acquisite in regime di comunione da uno dei coniugi - Compete a entrambi i coniugi per metà del suo ammontare - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 2736 del 24/2/2001 - (Agg. 15/2001)

Art. 5. - Redditi prodotti

in forma associata

1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio

dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 23/12/1996, n. 662-art. 3, commi da 37 a 45

Società «di comodo» in nome collettivo e in accomandita semplice

- **Trattamento fiscale - Scioglimento agevolato**

(*Testo in calce all'art. 87 di questo T.U. n. 917/1986*)

2 - Legge 23/12/1996, n. 662-art. 2, commi da 210 a 214

Iniziativa produttiva intrapresa, a decorrere dall'1/1/1997, in forma associata o dalle aziende coniugali non gestite in forma societaria - Agevolazioni - Credito d'imposta

(*testo in calce all'art. 79 di questo T.U. n. 917/1986*)

3 - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 2, commi da 8 a 12, modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e), della legge 21/11/2000, n. 342, e dagli artt. 6, comma 5, lett. a) e b) e 8, comma 4, della legge

Superditi - Tassazione, con aliquota del 19%, della parte di reddito complessivo netto dichiarato per i periodi d'imposta 1999, 2000 e 2001 corrispondenti al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva operati nei periodi medesimi

(*testo in calce all'art. 91 di questo T.U. n. 917/1986*)

4 - Legge 21/11/2000, n. 342, artt. da 10 a 16:

Rivalutazione dei beni dell'impresa

(*testo in calce all'art. 54 di questo T.U. n. 917/1986*)

5 - Legge 23/12/2000, n. 388 - Art. 9, commi da 1 a 12:

Reddito d'impresa in regime ordinario degli imprenditori individuali, delle imprese familiari e delle società di persone - Tassazione con aliquota proporzionale - Facoltà concessa a decorrere dal 2002

(*testo in calce all'art. 52 di questo T.U. n. 917/1986*)

6 - Legge 23/12/2000, n. 388 - Art. 13, commi da 1 a 9:

Nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo intraprese da persone fisiche - Regime fiscale agevolato per i primi tre periodi di attività - Imposta sostitutiva del 10% se i compensi di lavoro autonomo non superano 60 milioni di lire e i ricavi d'impresa non superano 60 o 120 milioni di lire a seconda che l'impresa abbia per oggetto la prestazione di servizi o altre attività

(*testo in calce all'art. 79 di questo T.U. n. 917/1986*)

7 - Legge 23/12/2000, n. 388 - Art. 14, commi da 1 a 11:

Attività marginali di lavoro autonomo e di impresa esercitate da persone fisiche e soggette agli «studi di settore» con compensi o ricavi comunque non superiori a 50 milioni di lire - Imposta sostitutiva del 15% - Configurazione generale del regime agevolato

(*testo in calce all'art. 79 di questo T.U. n. 917/1986*)

8 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 3, comma 5 (coordinato con l'art. 3, commi da 68 a 74 della legge 23/12/1996, n. 662):

Società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31/7/2000 - Loro possibile regolarizzazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice entro il 28/2/2001 - Testo normativo coordinato

- «comma 68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31/7/2000 possono essere regolarizzate, entro il 28/2/2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74».

- «comma 69. L'atto di regolarizzazione della società può essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'art. 2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle società di fatto, gli onorari notarili sono ridotti a un quarto. Il comune dove ha sede la società da regolarizzare può applicare uno specifico tributo, nella misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i 30 giorni successivi presso il competente ufficio del registro; verifica altresì che il tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i 30 giorni successivi alla tesoreria comunale».

- «comma 70. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, a un'imposta sostitutiva, qualora il contribuente faccia contestuale richiesta, dovuta nelle seguenti misure:

a) dalle società irregolari costituite con atto scritto registrato, nonché dalle società di fatto denunciate agli effetti dell'imposta di registro e già assoggettate a detto tributo, in lire 500 mila per l'atto di regolarizzazione e per la variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei beni immobili strumentali di proprietà della società ovvero di quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per conto della società;

b) dalle società di fatto, in lire 1 milione; se nell'atto di regolarizzazione figurano beni, già utilizzati dalla società, di proprietà del socio e che vengono conferiti alla società stessa, l'imposta è dovuta nella misura di lire 1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri e nella

misura di lire 3 milioni quando ha per oggetto beni immobili strumentali».

- «comma 71. Entro 30 giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli amministratori della società richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese».

- «comma 72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell'intestazione, a favore della società regolarizzata, di tutti gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati, alla data della regolarizzazione, alla società preesistente, ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti».

- «comma 73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli adempimenti disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per l'attività esercitata dalla società anteriormente alla regolarizzazione, si considerano effettuati dalla società regolarizzata».

- «comma 74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della presente legge».

(omissis)

9 - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 8

Investimenti in aree svantaggiate effettuati dal 2000 al 2006 - Credito d'imposta e sua rilevanza ai fini del rapporto dell'art. 63 T.u. 917/86 - Esclusione dall'agevolazione per gli enti non commerciali - Normativa

Art. 8, legge 23/12/2000, n. 388:

«comma 1 - Ai soggetti titolari di redditi d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatari degli aiuti a finalità regionali di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano a oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta».

«comma 2 - Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del T.u. 22/12/1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con dm 31/12/1988 (in S.O. alla G.U. n. 27 del 2/2/1989), concernente i «coefficienti di ammortamento» destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relative a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25% del complesso degli altri investimenti agevolati».

«comma 3 - Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90%. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee».

«comma 4 - (omissis)

«comma 5 - Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del T.u. 22/12/1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del d.lgs 9/7/1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi».

«comma 6 - Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato procede all'invio alla commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria».

«comma 7 - Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate».

«comma 8 - (omissis).

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Impresa familiare - Trasformazione agevolata in società di persone (s.n.c., s.a.s.) Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 29 (Agg. 1 e 11/1992)

2 - Impresa familiare - Trasformazione agevolata in società di persone (s.n.c. o s.a.s.) in base all'art. 29 della legge 30.12.1991, n. 413 - Proroga al 31.3.1993 - D.L. 24.11.1992, n. 455 - art. 3, comma 9, reiterato dal dl 23/1/93, n. 16, convertito in legge 24/3/93, n. 75 (Agg. 16/1992)

3 - Impresa familiare - Trasformazione agevolata in società di persone (s.n.c. o s.a.s.) in base all'art. 29 della legge 30.12.1991, n. 413 - Proroga ulteriore al 30.9.1993 ed estensione della agevolazione alle imprese familiari costituite alla data del 31.12.1991 - Legge 24.3.1993, n. 75 - art. 4, comma 1, lett. b-bis (Agg. 5/1993)

4 - Impresa familiare - Trasformazione agevolata in società di persone (s.n.c., s.a.s.) - Precisazioni ministeriali - Dir. Gen. II.DD. - Circolare n. 21/9/707 del 12.8.1992 (Agg. 11/1992)

5 - Associazione tra professionisti - Scritture contabili tenute dai singoli professionisti e non dall'associazione - Legittimità dell'accertamento induttivo nei confronti della associazione - Corte di Cassazione, sent. n. 12021 del 18.3.1992, dep. 6.11.1992 (Agg. 1/1993)

6 - Reddito prodotto in forma associata - Attribuzione pro quota ai soci - Principio inderogabile anche per il maggior reddito accertato in capo alla società di persone - Corte di Cassazione SS.UU. - sent. n. 125 dell'8.10.1992 dep. 8.1.1993 (Agg. 2/1993)

7 - Professionisti - Svolgimento in comune di un solo incarico professionale - Insufficiente a configurare una società di fatto - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 6202, dep. 14.6.1992 dep. 14.11.1992 (Agg. 2/1993)

8 - Impresa familiare - Rettifica del reddito dichiarato - Per il collaboratore inapplicabilità della pena pecuniaria - Comm. trib. centrale - dec. n. 2653 del 28/6/93, dep. 1/10/93 (Agg. 3/94)

9 - Impresa familiare - Il maggior reddito accertato è attribuibile unicamente al titolare - Comm. trib. centrale - dec. n. 3017 del 27/93, dep. 4/11/93 (Agg. 4/94)

10 - Società di persone, imprese familiari e aziende coniugali - Utilizzazione del credito d'imposta («premio assunzione, legge n. 489/94») - Precisazioni - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94, punto 2.9 (Agg. 14/94)

11 - Redditi prodotti in forma associata - Obbligo, sanzionato in caso di inottemperanza, per il socio di dichiarare la parte di reddito di sua spettanza - Corte di cassazione - sent. n. 7549 del 21/2/94, dep. 27/8/94 - (Agg. 15/94)

12 - Società di persone - Imputazione del reddito ai soli soci che risultano tali a fine esercizio - Corte di cassazione, sent. n. 8423 del 15/10/94 (Agg. 16/94)

13 - Associazione tra professionisti - Recesso del professionista associato - Tassazione separata della somma liquidatagli senza scomputo delle ritenute d'acconto operate in corso d'anno nei confronti dell'associazione - Motivi - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. 127/E/III-5-693 del 24/5/1995 (Agg. 10/1995)

14 - Concordato di massa (accertamento con adesione) per gli anni 1993 e precedenti - Redditi prodotti in forma associata - Applicabilità - Limiti - dpr 13/4/1995, n. 177, art. 1, c. 1 (Agg. 11/1995)

15 - Società di persone - La quota di reddito spettante al socio è un reddito proprio del socio in capo al quale, in sede di accertamento di un maggior reddito della società, trova applicazione la pena pecuniaria per infedeltà di dichiarazione ai fini Irpef - Corte di cassazione sent. n. 3890 del 16/12/1994, dep. 3/4/1995 (Agg. 13/1995)

16 - Società di persone - Estinzione senza la preventiva procedura di li-

quidazione - Legittimità - Dichiarazione dei redditi entro 4 mesi dall'estinzione - Obbligo - Comm. Trib. 1° gr. di Treviso-dec. n. 423 del 3/11/1994, dep. 4/3/1995 (Agg. n. 16/1995)

17 - Associazione tra professionisti - Attività individuale svolta dai professionisti negli stessi locali della associazione cui partecipano - Situazione legittima se vi sono contabilità separate e se le spese risultano correttamente imputate - Precisazioni - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 2744 del 23/6/1995, dep. 6/7/1995 - (Agg. n. 2/1996)

18 - Ricavometro - Società di persone e associazioni tra professionisti - I «parametri contabili» per la determinazione dei ricavi e compensi di riferimento da valere per l'accertamento induttivo 1995 - Loro configurazione essenziale - D.P.C.M. 29/1/1996 e allegata nota tecnica (Agg. n. 3/1996)

19 - Società di persone - Registro delle imprese - Attivazione presso le Camere di commercio - Notizia - D.P.R. 7/12/1995, n. 581 (Agg. n. 4/1996)

20 - «Concordato 1994» (accertamento con adesione) - Sua configurazione essenziale - Art. 3, D.L. 28/2/1996, n. 93 reiterato dal D.L. n. 230 del 29/4/1996; n. 342 del 29/6/1996 e n. 449 del 30/8/1996, successivamente sostituito dal D.L. 23/10/1996, n. 547 non convertito e ripetuto dalla legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, commi da 137 a 140 (Agg. n. 5/1996)

21 - «Concordato a regime» (accertamento con adesione) - Sua configurazione essenziale - Società di persone D.P.R. 30/4/1996, n. 316, art. da 1 a 7 regolamento attuativo dell'art. 2-bis, dl 30/9/1994, n. 564, convertito dalla legge 30/11/1994, n. 656 (Agg. n. 12/1996)

22 - Società di fatto tra figlio minore e i suoi genitori - Illegittimità dell'accertamento in capo al minore - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 4462 del 13/10/1995, dep. 21/12/1995 (Agg. n. 13/1996)

23 - Società «agricole» in nome collettivo e in accomandita semplice - Determinazione analitica e non catastale del reddito-Regime contabile semplificato per il 1997-Minfinanze, Telefisco 1997 del 28/1/1997 (Agg. n. 2/1997)

24 - Società «di comodo» - Scioglimento agevolato - Indicazioni ministeriali - Dir. AA.GG. e Cont. Trib. Circolare n. 48/E/III-6-159, punto 6, del 26/2/1997 (Agg. n. 5/1997)

25 - Società «di comodo» - Non sono tali le società con un numero di soci non inferiore a 100 - Legge 9/5/1997, n. 122 di conversione del D.L. 11/3/1997, n. 50, art. 4, comma 1-ter (Agg. 6/1997)

26 - Società di fatto e comunioni tacite familiari - Trasformazione agevolata in imprese agricole individuali - Legge 28/5/1997, n. 140 di conversione del D.L. 28/3/1997, n. 79, art. 9-bis, comma 2 - nuovo comma 75-bis dell'art. 3, legge n. 662/1996 (Agg. n. 8/1997)

27 - Società artigiana in accomandita semplice - Legittimità - Legge 20/5/1997, n. 133, art. 1, comma 2, lett. a) (Agg. n. 9/1997)

28 - Concordato a regime (accertamento con adesione) e conciliazione giudiziale - Applicabilità alle società di persone - dlgs 19/6/1997, n. 218, art. da 1 a 17 (Agg. n. 10/1997)

29 - Società tra professionisti in qualsiasi forma costituite - Legittimità - Legge 7/8/97, n. 266, art. 24 (Agg. 11/1997)

30 - Società semplici agricole - Concetto - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., circolare n. 147/E/IV-8-277, punto 1/3, del 29/5/1997 (Agg. n. 11/1997)

31 - Indennità di maternità erogata dall'INPS direttamente alla socia di una s.d.f. - Costituisce provento sostitutivo del reddito d'impresa prodotto in forma associata e va indicata nel mod. 740/H-Dir. AA.GG. e Cont. Trib., nota n. 984/E del 17/7/1997 (Agg. n. 12/1997)

32 - Società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate - Dichiarazione dei redditi - Contenuto e «unificazione» - dlgs 9/7/1997, n. 241, artt. 3, 7, 12 (Agg. n. 12/1997)

33 - Plusvalenza da cessione di azienda preposseduta da almeno tre anni da una società di persone - Imposta sostitutiva del 27% in alternativa al regime ordinario di tassazione - Precisazioni in merito agli artt. 1, commi 1, 2, 4 e 2 del dlgs 8/10/97, n. 358 - Min. finanze, cm n. 320/E del 19/12/97, punti 1.2 e 1.4 (Agg. 1/1998)

34 - Plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento iscritte come tali negli ultimi tre bilanci di una società di persone in contabilità ordinaria tra le immobilizzazioni finanziarie - Imposta sostitutiva del 27% (aliquota ridotta al 19%, in unica soluzione, dall'art. 6, comma 1, legge 21/11/2000, n. 342) in alternativa al regime ordinario di tassazione - Art. 1, commi 3 e 4, e 2, dlgs 8/10/97, n. 358 (Agg. 1/1998)

35 - Società di persone - Assegnazione agevolata, entro l'1/9/98, di beni immobili e mobili registrati non strumentali, nonché di quote partecipative, ai soci - Legge 27/12/97, n. 449, art. 29, commi da 1 e 6 (Agg. 6/1998)

36 - Trasformazione agevolata in società semplice, entro l'1/9/98, di società per la gestione di beni immobili non strumentali, di beni mobili registrati e di quote partecipative - Caratteristiche - Legge 27/12/97, n. 449, art. 29, commi da 1 a 6 (Agg. 6/1998)

37 - Auto aziendali possedute da società di persone - Regime fiscale a partire dal '97 - Min. finanze, cm n. 48/E del 10/2/98 (Agg. 7/1998)

38 - Autoveicoli di artisti e professionisti - Regime fiscale a partire dal '97 - Min. finanze, cm n. 48/E del 10/2/98 (Agg. 7/1998)

39 - Plusvalenza da conferimento d'azienda - Imposta sostitutiva del 27% (aliquota ridotta al 19%, in unica soluzione, dall'art. 6, comma 1, legge

21/11/2000, n. 342) in alternativa al regime ordinario di tassazione-Ambito applicativo e configurazione generale-Art. 3, commi 1 e 2, dlgs 8/10/97, n. 358-Società di persone-Min. finanze, cm n. 320/E del 19/12/97, punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 (Agg. 8/1998)

40-Plusvalenza da conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento-imposta sostitutiva del 27% (aliquota ridotta al 19%, in unica soluzione, dall'art. 6, comma 1, legge 21/11/2000, n. 342) in alternativa al regime ordinario di tassazione-Ambito applicativo e configurazione generale-Art. 3, commi 1 e 2, dlgs 8/10/97, n. 358-Società di persone-Min. finanze, cm n. 320/E del 19/12/97, punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 (Agg. 8/1998)

41-Conferimento dell'unica azienda dell'impresa familiare-Liquidazione dei diritti di credito ai collaboratori familiari-Precisazioni in merito all'art. 3, comma 3, dlgs 8/10/97, n. 358 (Agg. 8/1998)

42-Associazione tra artisti e professionisti-Cessione di partecipazioni al capitale e al patrimonio dell'associazione-Sua esclusione dal regime del «capital gain»-Somme attribuite in caso di recesso all'associato-Loro imponibilità fuori dall'ambito del «capital gain»-Min. finanze, cm n. 165/E del 24/6/98, punto 2.2.2 (Agg. 17/1998)

43-Costituzione di società con contestuale conferimento di azienda da parte dell'imprenditore individuale-Legge 8/5/98, n. 146, art. 25 (Agg. 17/1998)

44 - Società di fatto o irregolari esistenti alla data del 19/2/1996, e società semplici che svolgono attività agricola ugualmente esistenti alla data del 19/2/1996 - Loro possibile regolarizzazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice, entro il 30/6/1997 per le società di fatto irregolari ed entro l'1/12/1998 per le società semplici agricole - Regolamentazione - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, commi da 68 a 76 (ndr: il comma 75 è stato integrato dall'art. 1-bis del dl 27/6/1997, n. 185, convertito dalla legge 31/7/1997, n. 259, e dall'art. 56, comma 3, della legge 27/12/1997, n. 449) (testo integrale in calce all'art. 5 del «T.U. 917/86 aggiornato all'1/1/1999»)

45 - Società di persone - Assegnazione agevolata, e cessione onerosa, di beni immobili e mobili registrati non strumentali nonché di quote partecipative ai soci - Proroga al 30/6/1999 dell'art. 29 della legge 27/12/1997, n. 449 e sua nuova configurazione normativa - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 13 (Agg. 5/1999)

46 - Società di persone - Imputazione del maggior reddito accertato in capo anche ai soci che non hanno partecipato alla gestione e non hanno percepito utili - Legittimità - Corte di cassazione, sent. n. 903 del 2/10/1998, dep. 3/2/1999 (Agg. 9/1999)

47 - Assegnazione agevolata, e cessione onerosa, di beni immobili e mobili registrati non strumentali nonché di quote partecipative ai soci - Proroga al 30/6/1999 dell'art. 29, legge n. 449/1997 modificata dalla legge n. 28/1999 - Chiarimenti ministeriali - Minfinanze, circ. n. 112/E, cap. I e II, del 21/5/1999 (Agg. 14/1999)

48 - Trasformazione agevolata in società semplice di società per la gestione di beni immobili non strumentali, di beni mobili registrati e di quote partecipative - Proroga al 30/6/1999 dell'art. 29, legge n. 449/97 modificato dall'art. 13, legge n. 28/1999 - Chiarimenti ministeriali - Minfinanze, circ. n. 112/E, cap. III, del 21/5/1999 (Agg. 14/1999)

49 - Magazzino - Adeguamento rimanenze iniziali 1999 - Facoltà concessa alle imprese soggette agli «studi di settore» o ai «parametri» - Sua configurazione normativa - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 7, commi da 9 a 14 (Agg. 2/2000)

50 - Superdit - Società di persone - Sono soggetti destinatari dell'agevolazione - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 51/E del 20/3/2000 (art. 2, commi da 8 a 12, legge 13/5/1999, n. 133) (Agg. 7/2000)

51 - Impresa familiare - Soggetto che diventa collaboratore familiare in corso d'anno e soggetto che lo è sin dall'inizio attività - I due diversi effetti fiscali - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 1.5.3, 17/5/2000 (Agg. 12/2000)

52 - Associazione tra professionisti - Acconto di utili all'associato in seguito receduto - Irrilevanza dell'acconto, deducibilità dell'indennità di recesso per l'associazione e relativa tassazione separata od ordinaria dell'indennità in capo all'associato receduto a seconda che il rapporto sia superiore o inferiore a 5 anni - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 1.5.7, del 17/5/2000 (Agg. 12/2000)

53 - Impresa familiare - Periodo d'imposta a partire dal quale il reddito può essere parzialmente imputato al collaboratore familiare - Le diverse ipotesi dell'impresa di nuova costituzione e dell'impresa già costituita che diventa «familiare» in corso d'anno - Minfinanze, cm n. 101/E, punto 4.3, del 19/5/2000 (Agg. 14/2000)

54 - Associazione fra professionisti - Scioglimento - Crediti professionali pregressi percepiti dagli ex soci - Trattamento fiscale - Chiarimenti - Minfinanze - rm n. 45090 del 19/7/2000 - Dre Emilia Romagna (Agg. 2/2001)

55 - Società di persone e soggetti a esse equiparati - Credito d'imposta riconosciuto a tutte le categorie di datori di lavoro che assumono dipendenti nel periodo dall'1/10/2000 al 31/12/2003 - Caratteristiche es-

senziali-Estinzione anticipata al 31/12/2000 del credito d'imposta di cui all'art. 4, legge 23/12/1998, n. 448 - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 7; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 5, del 3/1/2001 (Agg. 6/2001)

56 - Nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex art. 13 e attività marginali ex art. 14 della legge 23/12/2000, n. 388 - Regime fiscale agevolato - Chiarimenti - Ag. entrate - Cm n. 23/E del 9/3/2001 (Agg. n. 12/2001)

57 - Imprenditore agricolo a titolo principale - Attribuzione della qualifica alle società di persone, alle cooperative e alle società di capitali - Condizioni - Dlgs 18/5/2001, n. 228 - art. 10 (nuovo ultimo comma dell'art. 12, legge 9/5/1975, n. 153) (Agg. 22/2001)

58 - Imprenditore agricolo a titolo principale - Agevolazioni tributarie ai soci di società di persone in possesso di tale qualifica - Dlgs 18/5/2001, n. 228 - art. 9 (Agg. 22/2001)

59 - Contabilità semplificata per le imprese minori con ricavi non superiori a 600 milioni di lire (prestazioni di servizi) o a 1 miliardo di lire (altre attività) - Opzione ammessa per il regime ordinario - Altre precisazioni - Dpr 12/4/2001, n. 222 - art. 1 (nuovo art. 18, dpr n. 600/1973) (Agg. 23/2001)

60 - Società di persone - Indennità percepita per la cessazione dei rapporti di agenzia - Loro concorrenza alla formazione del reddito d'impresa - Inapplicabilità della ritenuta d'acconto - Motivi - Minfinanze - rm n. 132/E del 18/9/2001 (Agg. 26/2001)

61 - Attività finanziarie e non finanziarie, (immobili e altre) detenute all'estero da persone fisiche, società semplici ed equiparate e da enti non commerciali - «Rimpatrio» e/o «regolarizzazione» - Codice tributo - DI 25/9/2001, n. 350 - artt. da 11 a 21; Minfinanze - cm n. 85/E dell'1/10/2001; Minfinanze - rm n. 143/E dell'1/10/2001 (Agg. 27/2001)

62 - Reddito d'impresa - Detassazione «Tremonti-bis» per nuovi investimenti - Schema essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 4 e 5; Minfinanze, cm n. 90/E, punti da 1 a 6, del 17/10/2001 (Agg. 28/2001)

63 - Emersione del lavoro «nero» - Sua configurazione essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 1: legge 23/11/2001, n. 409, art. 21; legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15; cm n. 88/E dell'11/10/2001 (Agg. 1/2002) - *Si avvisa che le disposizioni originarie sono state ampiamente modificate dall'art. 3 del dl 22/2/2002, n. 12, convertito dalla legge 23/4/2002, n. 73 e dal dl 25/9/2002, n. 210, convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266, cui pertanto si rinvia.*

64 - Dichiarazione di emersione del lavoro «nero» - Approvazione del modello ufficiale - Notizie - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15; dm 15/11/2001 in G.U. n. 273 del 23/11/2001 (Agg. 2/2002)

65 - Società di persone - Assegnazione agevolata entro il 30/9/2002 di beni immobili e mobili registrati non strumentali nonché di quote partecipative, ai soci - Sua configurazione - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 12 - (Agg. 3/2002) - *N.B.: L'art. 4, comma 3-bis, della legge 22/11/2002, n. 265, di conversione del dl 24/9/2002, n. 209, ha sostituito alle parole «30/9/2002» e «16/9/2002» rispettivamente le parole «30/11/2002» e «16/12/2002».*

66 - Attività finanziarie e non finanziarie detenute all'estero - «Rimpatrio» e/o «regolarizzazione» - Proroga al 15/5/2002 per la presentazione della «dichiarazione riservata» - Notizie - DI 22/2/2002, n. 12, convertito dalla legge 23/4/2002, n. 73, art. 1 (Agg. 7/2002)

67 - Società di persone - Impossibilità di proseguire l'attività in forma societaria per mancanza della pluralità dei soci - Conseguenze fiscali in capo al socio superstite e ai soci uscenti - Minfinanze cm 54/E, punto 5 del 19/6/2002 (Agg. 13/2002)

68 - Società semplice agricola - Attività svolta su terreni di proprietà dei soci - Criterio d'imputazione del reddito agrario e dominicale - Minfinanze cm n. 50/E, punto 11 del 12/6/2002 (Agg. 13/2002)

69 - Trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa - Retrodatazione degli effetti della trasformazione - Inammissibilità - Conseguenze - Minfinanze rm n. 203/E del 20/6/2002 (Agg. 13/2002)

70 - Regime fiscale agevolato, ex art. 13 della legge n. 388/2000 - Ricavi e compensi del primo periodo d'imposta non vanno ragguagliati ad anno - Precisazioni - Minfinanze cm n. 55/E, punto 10 del 20/6/2002 (Agg. 15/2002)

71 - Recesso del socio di società di persone - Omessa o tardiva iscrizione nel registro delle imprese e omessa comunicazione all'amministrazione finanziaria - Inopponibilità del recesso ai fini Irpef - Corte di cassazione sez. 5^a, sent. n. 2812 del 26/2/2002 (Agg. 17/2002)

72 - Azienda trasferita per successione o donazione a familiari o a non familiari - Quando il trasferimento comporta il realizzo di plusvalenze - Società di fatto tra i familiari del donante e successiva trasformazione in società regolari - Minfinanze rm 237/E del 18/7/2002 (Agg. 18/2002)

Art. 6. - Classificazione dei redditi

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: *a)* redditi fondiari; *b)* redditi di capitale; *c)* redditi di lavoro dipendente; *d)* redditi di lavoro autonomo; *e)* redditi di impresa; *f)* redditi diversi.

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessioni dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Art. 14, comma 4, legge 24/12/93, n. 537

Proventi illeciti - Tassabilità

(Testo in calce all'art. 1 di questo T.u. 917/86)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Somme erogate a seguito di transazioni di cause di lavoro - Natura reddituale - Imponibili in quanto proventi sostitutivi di reddito di lavoro subordinato o parasubordinato, o di indennità a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di reddito già maturato o maturando - SECIT - Relazione sull'attività svolta nel 1991 - par. 4.1.1. (Agg. 14/1992)

2 - Somme erogate a seguito di transazioni giudiziali di cause di lavoro - Natura risarcitoria - Non imponibilità - Comm. trib. centrale - dec. n. 2702 del 30/4/93, dep. 7/10/93 (Agg. 3/94)

3 - Indennità a soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile - Carattere risarcitorio - Non imponibilità - Dir. AA.GG. e Cont. trib. - ris. n. III-5-393 del 15/4/94 (Agg. 9/94)

4 - Recesso del socio di società di persone - Quota liquidata al socio receduto prima che siano trascorsi cinque anni dalla costituzione della società - È reddito di partecipazione soggetto a tassazione ordinaria da indicare al quadro H del mod. 740 - Unione commercio, Turismo e Servizi di Milano - circ. n. 799/504 del 29/11/1994 (Agg. 2/1995)

5 - Integrazioni salariali, indennità di mobilità e simili - Sono redditi sostitutivi del reddito di lavoro dipendente - Precisazioni - Minfinanze, circ. n. 108/E-punto 1.1 - del 3/5/1996 (Agg. n. 7/1996)

6 - Proventi illeciti - Carattere interpretativo e non innovativo dell'art. 14, comma 4, legge n. 537/1993 - Corte di Cassazione, sent. n. 220 del 24/1/1997, dep. 3/3/1997 (Agg. n. 6/1997)

7 - Reddito di lavoro dipendente simulato - Applicabilità dell'art. 14, comma 4, legge 24/12/93, n. 537 - Min. finanze, cm n. 326/E del 23/12/97, punto 1.6 (Agg. 2/1998)

8 - Assegno di maternità per donna non lavoratrice per il 1999 - Intassabile in quanto non inquadrabile nelle categorie reddituali dell'art. 6 T.U. 917/1986 - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 6.4.2, del 12/5/2000 (Agg. 13/2000)

9 - Redditi derivanti da beni sequestrati - Tassazione - Compete - Chiariamenti - Minfinanze, cm n. 156/E del 7/8/2000 (Agg. 15/2000)

10 - Proventi illeciti - La condanna alla restituzione successiva al conseguimento dei proventi non impedisce la loro tassabilità - Motivi - Corte di cassazione, sez. trib., sent. n. 7511 del 23/2/2000, dep. il 5/6/2000 (Agg. 17/2000)

11 - Trattamento assistenziale Inail ai titolari di reddito agrario - È reddito sostitutivo di quello agrario determinato catastalmente - Detraibilità dall'Irpef delle eventuali ritenute subite - Minfinanze - Rm n. 50/E del 18/4/2001 - (Agg. 15/2001)

12 - Indennità supplementare per ingiustificato licenziamento - Intassabile in quanto avente natura risarcitoria - Comm. trib. prov. Roma sent. n. 33/43 del 19/1/2001, dep. 8/3/2001 (Agg. 18/2001)

13 - Somme erogate al dipendente per prestazioni lavorative eccedenti i limiti dell'orario massimo di lavoro - Natura risarcitoria - Intassabilità ai fini Irpef - Motivi - Corte di cassazione, sez. trib. sent. n. 9111 dell'8/4/2002, dep. 21/6/2002 (Agg. 18/2002)

Art. 7. - Periodo di imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 11.

2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.

3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell'art. 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Onorari del professionista deceduto - Criterio di tassazione - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 4124 del 27.5.1992, dep. 19.6.1992 (Agg. 14/1992)

2 - Eredi del professionista deceduto - Onorari riscossi post mortem - Trattamento fiscale - Ritenuta d'acconto - È dovuta - Dir. AA.GG. e Cont. trib. - ris. n. III-5-1001 del 3/1/94 (Agg. 2/94)

3 - Eredi del professionista deceduto - Onorari riscossi post mortem - Costituiscono reddito di lavoro autonomo in capo all'erede - Ritenuta d'acconto - Precisazioni - Comm. trib. centrale, dec. n. 2987 del 28/3/1994, dep. 5/9/1994 (Agg. 2/1995)

4 - Eredi del contribuente - Intrasmissibilità delle sanzioni amministrative a carico del de cuius - Corte di Cassazione, sent. n. 10823 del 4/12/1996 (Agg. n. 7/1997)

5 - Eredi del contribuente deceduto - Indennità sostitutiva di preavviso corrisposta a loro - Trattamento fiscale - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., nota n. III/5-306 del 18/3/1997 (Agg. n. 14/1997)

6 - Spese mediche parzialmente rimborsate nell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute - Imputazione dell'importo rimasto a carico all'anno del parziale rimborso - Inammissibilità per violazione dell'art. 7 T.U. 917/86 - Corte di cassazione, sent. n. 5816 del 12/6/1999 (Agg. 19/1999)

Art. 8. - Determinazione**del reddito complessivo**

1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni (1).

2. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi

redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'art. 79. Si applicano le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 102 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del citato articolo 102.(2)

(1) - Comma così sostituito dall'art. 29, c. 1, lett. a), dl 23/2/1995, n. 41, conv. in legge 22/3/1995, n. 85.

(2) Comma sostituito dall'art. 29, comma 1, lett. b) dl 23/2/1995, n. 41 conv. dalla legge 22/3/1995, n. 85, e successivamente integrato dall'art. 8, comma 1, lett. a), dlgs 8/10/1997, n. 358.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Riporto perdite pregresse - Inammissibilità in caso di trasformazione sia da società di capitali in società di persone, sia da società di persone in società di capitali - Dir. regionale entrate del Veneto - Ris. n. 44130/S1/I del 19/12/1994 (Agg. 8/1995)

2 - Concordato di massa (accertamento con adesione) per gli anni 1993 e precedenti - Irrilevanza delle perdite dichiarate - dpr 13/4/1995, n. 177, art. 8, c. 3 (Agg. 11/1995)

3 - Perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta - Sono illimitatamente riportabili - Applicabilità dell'art. 102, comma 1-bis, T.u. n. 917/86-Precisazioni-Min. finanze, cm n. 320/E del 19/12/97, punto 7.2 (Agg. 9/1998)

4 - Norma antielusiva in materia di riporto delle perdite di snc e di sas - Applicabilità dell'art. 102, comma 1-ter, T.u. n. 917/86-Precisazioni-Min. finanze, cm n. 320/E del 19/12/97, punto 7.3 (Agg. 9/1998)

5 - Navi iscritte nel registro internazionale - Dal '98 solo il 20% del reddito derivante dalla loro utilizzazione concorre a formare il reddito complessivo Irpef - Irpeg-Legge 27/2/98, n. 30, di conversione del dl 30/12/97, n. 457, art. 4, comma 2 (Agg. 22/1998)

6 - Utili 1998 e 1999, o riserve di utili 1997, distribuiti da imprese costituite nel Mezzogiorno per la realizzazione di nuove attività produttive - Loro esclusione dalla formazione del reddito d'impresa se portati in riduzione o annullamento di perdite rilevanti ai fini degli artt. 8, comma 3, e 102 del T.u. 917/86 - Notizia - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 2, comma 7 (Agg. 18/1999)

7 - Imposta lorda, calcolata sull'importo del rigo RN1, eccedente lire 20 mila - Conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi anche se, per effetto della deduzione per abitazione principale, l'importo da versare a saldo è pari o inferiore a lire 20 mila - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 95/E, punti 6.2.1 e 6.2.2, del 15/5/2000 (Agg. 14/2000)

8 - Società in accomandita semplice - Deducibilità delle perdite eccedenti il capitale sociale da parte degli accomandatari - Analisi del comma 2, art. 8, T.u. 917/1986 - Minfinanze rm 152/E del 4/10/2001 (Agg. 2/2002)

Art. 9. - Determinazione

dei redditi e delle perdite

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.

2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in società o in altri enti si

considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri (1).

3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

4. Il valore normale è determinato:

a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; (2)

b) per le altre azioni, le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto delle società o ente ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;

c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo (3).

5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

(1) Il secondo periodo del comma 2 è stato integralmente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), legge 8.8.1994, n. 503.

(2) La lettera a) è stata integralmente sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), legge 8.8.1994, n. 503.

(3) La lettera c) è stata integralmente sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge 8.8.1994, n. 503.

NOTE DI AGGIORNAMENTO

1 - Valore normale dei titoli non negoziati nei mercati regolamentati, ricevuti in caso di conferimento - Istruzioni per la compilazione del mod. 760/1995 per l'anno 1994 (Agg. 6/1995)

2 - Fringe benefit - Rilevanza del «valore normale» e non del «costo specifico» a partire dal '98 - Precisazioni - Min. finanze, cm n. 326/E del 23/12/97, punto 2.3.1 (Agg. 6/1998)

3 - Valore normale - «Transfer pricing» interno tra società residenti - Criterio di applicabilità del valore normale - Comm. trib. provinciale di Milano, sent. n. 577/1/97 del 18/3/1998 (Agg. 4/1999)

4 - Royalties - Valore normale - Criterio di determinazione inteso a evitare il trasferimento di reddito a società controllante residente in un paese estero a bassa fiscalità - Comm. trib. provinciale di Ravenna, sent. n. 387 dell'11/6/1998, dep. 19/6/1998 (Agg. 7/1999)

5 - Valore normale di azioni, obbligazioni e altri titoli - Significato di prezzi rilevati «nell'ultimo mese» - Minfinanze, Telefisco 2000 e cm n. 98/5, punto 5.1.3, del 17/5/2000 (Agg. 6/2000)

6 - Price intercompany - Prezzi eccessivi praticati dalla controllante alla controllata entrambe residenti - Disconoscimento fiscale dello scostamento dal valore normale - Motivi - Corte di cassazione sez. trib. sent.

n. 10802 del 23/4/2002, dep. 24/7/2002 (Agg. 18/2002)

7 - Azioni proprie acquistate con somme prese a prestito - Deducibilità degli interessi passivi dei limiti corrispondenti al valore normale delle azioni e non al costo effettivamente sostenuto - Corte di cassazione sez. trib. sent. n. 12379 del 17/1/2002, dep. 22/8/2002 (Agg. 20/2002)

Art. 10 - Oneri deducibili

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [per la parte che eccede lire 500.000]. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; (1)

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nelle misure in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; (3)

e) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del dlgs 16 settembre 1996, n. 565 (2). I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore a euro 5.164,57 (lire 10 milioni). Se alla formazione del

reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di tfr destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, entro i predetti limiti del 12% del reddito complessivo e di euro 5.164,57 (10 milioni di lire). La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 (lire 10 milioni) si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di tfr alle forme pensionistiche complementari; (3)

e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a euro 1.032,91 (lire 2 milioni) per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in euro 1.549,37 (lire 3 milioni), aumentato a euro 1.807,60 (lire 3.500.000) per gli anni 2005 e 2006 e a euro 2.065,83 (lire 4 milioni) a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito; (4)

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del dpr 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91 (2 milioni di lire), a favore dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.

29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517 e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

l-bis) il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4/5/1983, n. 184. (4)

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche. (8)

2. Le spese di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera *e*) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di euro 1.549,37 (lire 3 milioni), i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera *e-bis*) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito. (5)

3. Gli oneri di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del dpr 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.

3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze (6), rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione e in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle a uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. (7)

(1) - Le parole «per la parte che eccede lire 500 mila» sono state sopresse, dal 1996, dall'art. 3, comma 2, lett. a), della legge 23/12/1996, n. 662.

(2) - Nella lett. *e*) le parole da «nonché quelli versati» a «decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565» sono state inserite dall'art. 13, comma 1, lett. a), n. 1 del dlgs 18/2/2000, n. 47, con applicazione per i contratti stipulati a decorrere dall'1/1/2000.

(3) - La lett. *e-bis*) è stata integralmente sostituita all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, del dlgs 18/2/2000, n. 47, con effetto a decorrere dall'1/1/2001. Nel 3° periodo, le parole da «e se le forme» a «dopo due anni» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, dlgs 12/4/2001, n. 168.

(4) - La lett. *l-ter*) è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), del dlgs 18/2/2000, n. 41.

(5) - Il comma 2 è stato integralmente sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342. In forza dell'art. 30, comma 2, della medesima legge n. 342/2000, la disposizione di cui al terzo periodo del nuovo comma 2, art. 10, T.U. 917/86, si applica a partire dai contributi versati nel periodo d'imposta 2000.

(6) - Nel primo periodo del comma 3-bis), le parole da «fino all'ammontare» a «pertinenze» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 23/12/2000, n. 388, in sostituzione delle precedenti «fino a lire 1.800.000», a decorrere dall'1/1/2000.

(7) - L'ultimo periodo del comma 3-bis è stato integralmente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 23/12/2000, n. 388, a decorrere dal periodo d'imposta 2001.

(8) - La lett. *l-ter*) è stata inserita dall'art. 19, comma 1, lett. a), della legge 29/3/2001, n. 134.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dpr 4/2/88, n. 42 - art. 3, comma 1

«Assegni al coniuge separato anche per il mantenimento dei figli»

«1. - Ai fini degli artt. 3, comma 3, lett. b) e 10, comma 1, lett. h) (ora lett. c, ndr), del Testo Unico, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare se dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione».

2 - Dpr 4/2/1988, n. 42, art. 20, comma 2

Imposte arretrate - Criterio di deducibilità

2. Le imposte già deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare, dovute per gli anni anteriori al 1974, si deducono per metà del loro ammontare dal reddito complessivo a norma dell'art. 10 del Testo unico, nel periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte (omissis)

3 - Legge 5/2/1992, n. 104, art. 3

Portatori di handicap - Soggetti di cui alla lett. b), comma 1, art. 10, T.u. 917/86

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione. (omissis)

4 - Legge 6/12/1991, n. 394, art. 37, comma 2

Controvalore dei beni immobili vincolati donati allo stato o a soggetti (enti pubblici, associazioni, fondazioni) che svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale - Criterio di deducibilità

2. È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25% del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo stato e ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'art. 114 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29/6/1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo dell'inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e al d. 27/6/1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8/8/1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

5 - Legge 22/11/1988, n. 516, art. 29, comma 2

Erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno - Criterio di deducibilità

2. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito del-

le persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fin all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto o di evangelizzazione.

6 - Legge 22/11/1988, n. 517, art. 21, comma 1

Erogazioni liberali in denaro a favore dell'ente morale Assemblee di Dio in Italia (Adi) - Criterio di deducibilità

1. Premesso che a norma dell'art. 26 dello statuto delle Adi le Chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'ente morale Adi di cui all'art. 13 per il sostentamento dei ministri di culto delle Adi e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.

7 - Legge 5/10/1993, n. 409, art. 2, comma 2

Erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese - Criterio di deducibilità

2. (omissis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.

8 - Legge 12/4/1995, n. 116, art. 16, comma 2

Erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione cristiana evangelica Battista d'Italia (Ucebi) - Criterio di deducibilità

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'Ucebi per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Ucebi.

9 - Legge 29/11/1995, n. 520, art. 26, comma 2

Erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa evangelica luterana in Italia (Celi) - Criterio di deducibilità

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore della Celi e delle Comunità a essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto di cui all'art. 4 e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione. Le relative modalità sono determinate con decreto del ministro delle finanze.

10 - Legge 08/03/1989, n. 101, art. 30, commi 2 e 3, modificato dall'art. 4 della legge 20/12/1996, n. 638:

Contributi annuali ed erogazioni liberali in denaro alle Comunità ebraiche

«2. - A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 06/11/1996, integrativa dell'intesa del 27/02/1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti dell'Irpef, i predetti contributi annuali versati alle comunità stesse, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore dell'Unione delle comunità ebraiche italiane ovvero delle comunità di cui all'art. 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire 2 milioni».

«3. - Le modalità relative sono stabilite con decreto del ministro delle finanze».

11 - Legge 27/10/2001, n. 448, art. 70, comma 6; dm 17/5/2002, art. 1, comma 1:

Spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sostenute dai genitori per gli anni 2002, 2003 e 2004

Legge 27/10/2001, n. 448, art. 70, comma 6:

«6 - Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (omissis)»

Dm 17/5/2002, art. 1, comma 1:

«1 - Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro, sostenute dai genitori, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio

ospitato negli stessi».

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Comunicazione dati all'anagrafe tributaria per Istituti di credito fondiario, Compagnie di Assicurazione ed Enti previdenziali - Obbligo dal 1993 - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 78, comma 25 (Agg. 1/1992) - D.M. 18.6.1993 (Agg. 9/1993)

2 - Spese mediche e di assistenza specifica in casi di grave e permanente invalidità - Criteri di deduzione - Legge 5.2.1992, n. 104 - art. 32 (Agg. 4/1992)

3 - Contributo soggettivo dovuto da ragionieri e periti commerciali - Deducibilità - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 11 (Agg. 4/1992)

4 - Deducibilità parziale del valore nominale delle azioni risultanti dalla conversione delle obbligazioni emesse da alcuni enti pubblici trasformati in S.p.A. - D.L. 11.7.1992, n. 333 conv. in legge 8.8.1992, n. 359 - art. 16, commi da 1 a 5 (Agg. 10/1992)

5 - I.C.I. - Imposta comunale immobiliare - Indeducibilità - Legge 23.10.1992, n. 421 - art. 4, comma 1, lett. a), n. 19 (Agg. 15/1992)

6 - Assegno «una tantum» al coniuge divorziato - Deducibilità - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 3478 del 18.2.1992, dep. 13.5.1992 (Agg. 15/1992)

7 - Oneri in natura - Deducibilità - Prova della loro esistenza e quantificazione - Precisazioni - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 4580 del 15.5.1992, dep. 15.7.1992 (Agg. 16/1992)

8 - Contributi previdenziali e assistenziali versati dagli artigiani - Indeducibili dal reddito d'impresa, deducibili dal reddito complessivo Irpef - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 4362 del 9.3.1992, dep. 8.7.1992 (Agg. 3/1993)

9 - Contributi a consorzi obbligatori di bonifica - Deducibilità - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 6351 del 13.11.1992, dep. 23.11.1992 (Agg. 4/1993) - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 971 del 27.11.1992, dep. 12.2.1993 (Agg. 8/1993)

10 - Contributi versati obbligatoriamente a un consorzio volontario - Indeducibilità - Dir. Gen. II.DD. - ris. n. 8/420 dell'8.1.1993 (Agg. 4/1993)

11 - Quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base - Deducibilità - D.M. 25.6.1993 (Agg. 8/1993) - D.M. 10.8.1993 (Agg. 11/1993)

13 - Assegno «una tantum» al coniuge separato - Indeducibile dal reddito del coniuge erogante in quanto, per il coniuge percipiente, si configura come restituzione e risarcimento di quanto apportato da quest'ultimo al nucleo familiare durante il matrimonio - Comm. trib. centrale, sez. XII, dec. n. 150 del 24/11/93, dep. 14/1/94 (Agg. 4/94)

13 - Contributo per l'assistenza medica di base - art. 6, legge 14/11/92, n. 438 - Criterio di deducibilità - Min. finanze, circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 1.2.2 - (Agg. 7/94)

14 - Spese per anziani non autosufficienti - Criterio di deducibilità - Min. finanze, circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 1.3.1 - (Agg. 7/94)

15 - Contributi versati a seguito di condono previdenziale - Deducibilità - Min. finanze, circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.37 - (Agg. 7/94)

16 - Prestazioni mediche fornite da soggetti in «regime fiscale sostitutivo» di cui al dl n. 10/6/94, n. 357, convertito dalla legge 8/8/94, n. 489 - Deducibilità della relativa spesa - Compete - Risposta ministeriale del 20/6/94 relativa al dl n. 357/94 (Agg. 9/94)

17 - Tosap - Indeducibilità dal reddito complessivo - Motivi - Comm. trib. centrale, dec. n. 656 del 9/2/94, dep. 11/3/94 - (Agg. 9/94)

18 - Spese di assistenza per portatori di handicap - Indeducibili se non documentabili - Dir. AA.GG. e Cont. trib. - ris. n. III-5-652 del 29/10/94 - (Agg. 16/94)

19 - Consorzio obbligatorio per la realizzazione e conseguente gestione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria scaturenti da una convenzione urbanistica - Deducibilità dei contributi consorziali dal reddito complessivo - Compete - Dir. AA.GG. e Cont. trib. ris. III-5-1112 del 17/11/1994 (Agg. 1/1995)

20 - Contributi, donazioni ed erogazioni liberali a favore di organismi internazionali - Indeducibilità - Dir. AA.GG. e Cont. trib. ris. III-5-1620 del 16/12/1994 (Agg. 2/1995)

21 - Imposta di successione - Onere indeducibile - Motivi - Corte di cassazione sent. n. 11228 del 20/6/1994, dep. 28/12/1994 (Agg. 6/1995)

22 - Spese di psicoanalisi e psicoterapia sostenute ante 1989 - Indeducibilità - Deducibili se sostenute a partire dal 1989 - Motivo - Corte costituzionale ord. n. 74 del 22/2/1995, dep. 1/3/1995 (Agg. 6/1995)

23 - Canone di derivazione di acque demaniali - Deducibilità dal reddito complessivo del proprietario del fondo - Comm. trib. I gr. di Belluno dec. n. 58 del 14/4/1994, dep. 17/12/1994 (Agg. 9/1995)

24 - Contributi obbligatori ad apposita gestione separata Inps, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo dichiarato, ed eventualmente accertato, dovuti dal 1996 - Deducibilità della quota addebitata al lavoratore autonomo - Legge 8/8/1995, n. 335 art. 2, commi da 26 a 32 (Agg. 11/1995)

25 - Contributi economici ad associazioni di servizi socio assistenziali per handicappati - Indeducibilità - dir. Aa.Gg e Cont. trib. ris. 204/E-III-5-735 del 15/7/1995 (Agg. 14/1995)

26 - Contributi o sussidi assistenziali corrisposti da un ente ai propri iscritti - Costituiscono ipotesi di rimborso di spese sanitarie - Necessità dell'annotazione sui documenti di spesa - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. 222/E-III-5-427 del 20/7/1995 (Agg. 15/1995)

27 - Oneri deducibili - Obbligo di prova e documentazione - Spetta al contribuente e non all'Ufficio II.DD. - Corte di Cassazione, sent. n. 3904 dell'11/1/1995, dep. 3/4/1995 - (Agg. n. 3/1996)

28 - Assegni periodici per l'acquisto di quote di una società di capitali - Indeducibilità rilevabile in sede di liquidazione ex art. 36-bis dpr 600/1973 - Comm. Trib. Centrale. dec. n. 3182 del 22/6/1995, dep. 3/10/1995 - (Agg. n. 3/1996)

29 - Imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili - Indeducibilità - Art. 4, co. 5, penultimo periodo, dl 28/2/1996, n. 93 reiterato dai DD.LL. n. 230 del 29/4/1996, n. 342 del 29/6/1996 e n. 449 del 30/8/1996, successivamente sostituito dal dl 23/10/1996, n. 547 non convertito e riproposto dall'art. 2, commi da 141 a 148 della legge 23/12/96, n. 662 - (Agg. n. 5/1996)

30 - Contributo al S.S.N. (tassa salute) pagato nelle polizze R.C. auto - Onere deducibile - È tale - Minfinanze, circ. n. 108/E - punto 2.1.1. - del 3/5/1996 - (Agg. n. 7/1996)

31 - Erogazioni liberali a favore della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova - Indeducibilità - Precisazioni - Corte costituzionale, sent. n. 178 del 27/5/1996, dep. 31/5/1996 - (Agg. n. 9/1996)

32 - Contributo previdenziale «10% Inps» ex art. 2, co. 26, legge n. 335/1995 versato dai professionisti non iscritti ad apposite casse di previdenza - È un onere deducibile - Precisazioni - Minfinanze, circ. n. 109/E dell'11/7/1996 - (Agg. n. 10/1996)

33 - Quota annuale di iscrizione agli Ordini professionali - Elenchi dell'Albo giornalisti - Indeducibilità - Dir. Regionale Entrate per la Lombardia, ris. n. 36733 del 13/6/1996 - (Agg. 11/1996)

34 - Contributo «10% Inps», legge n. 335/1995 - Deducibile in quanto contributo obbligatorio - Istruzioni al mod. 730/1996, punto 19 - (Agg. n. 17/1996)

35 - Assegno al coniuge separato: deducibilità - Contributo alle spese condominiali e alle spese di servizio relative all'appartamento occupato dal coniuge separato: indeducibilità - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 1296 del 8/3/1996, dep. 20/3/1996 (Agg. n. 1/1997)

36 - Spese di assistenza specifica in caso di grave e permanente invalidità o menomazione - Importo delle spese di vitto e alloggio indicate indistintamente assieme a quelle di assistenza nella retta dell'istituto di ricovero - Integrale deducibilità - Compete - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 4589 del 29/3/1996 dep. 25/9/96 (Agg. n. 3/1997)

37 - Erogazioni liberali in denaro e contributi annuali a favore dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane - Deducibili fino a 2 milioni di lire dal 1996 - Legge 20/12/1996, n. 638, art. 4 (Agg. n. 3/1997)

38 - Contributo straordinario 1996 conseguente al Trattato di Maastricht - Indeducibilità - Istruzioni al mod. 740/1997 per l'anno 1996 (Agg. n. 4/1997)

39 - Contributo alla «Gestione separata Inps» ex legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 - Massimale contributivo elevato a L. 137.148.000 per l'anno 1997 - INPS, circolare n. 83 del 28/3/1997 (Agg. n. 5/1997)

40 - Oneri deducibili non indicati in dichiarazione - Non compete il rimborso per la maggiore Irpef versata. Sussiste però la possibilità di avvalersi del «ravvedimento operoso» - Corte di Cassazione, sent. n. 2855 del 4/12/1996, dep. 2/4/1997 (Agg. n. 5/1997)

41 - Contributi previdenziali volontari versati per ottenere la pensione «integrale» - Deducibili dal reddito e non detraibili dall'imposta - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 5364 del 22/10/1996, dep. 29/10/1996 (Agg. n. 7/1997)

42 - Contributi agricoli unificati (CAU) versati dall'agricoltore per costituire la propria posizione previdenziale: deducibili - Versati per i lavoratori dipendenti: indeducibili - Dir. AA. GG. e Cont. Trib., circolare n. 137/E, punto 4.2.1. del 15/5/1997 (Agg. n. 7/1997)

43 - Plusvalenza da cessione di azienda preposseduta da almeno tre anni da una società di persone - Imposta sostitutiva del 27% (aliquota ridotta al 19%, in unica soluzione, dell'art. 6, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342) in alternativa al regime ordinario di tassazione - Precisazioni in merito agli artt. 1, commi 1, 2, e 4, e 2 del dlgs 8/10/97, n. 358 - Indeducibilità - Min. finanze, cm n. 320/E del 19/12/97, punto 1.5 (Agg. 1/1998)

44 - Contributi alla «Gestione separata Inps», ex legge n. 335/95, art. 2, comma 26 - Massimale contributivo elevato a L. 139.480.000 per l'anno '98 - Notizia e precisazioni - Legge 27/12/97, n. 449, art. 59, comma 16, e Inps, circolare n. 21 del 30/1/98 (Agg. 4/1998)

45 - Addizionale regionale all'Irpef dal '98 - Indeducibilità - Min. finanze,

cm n. 3/E del 9/1/98, punto 5.1 (Agg. 4/1998)

46 - Contributo Inail dell'imprenditore - Onere deducibile e non componente negativo del reddito d'impresa - Istruzioni per la compilazione dell'«Unico '98» (Agg. 13/1998)

47 - Contributi per i paesi in via di sviluppo (per «la fame nel mondo») - Incumulabilità con le erogazioni liberali in denaro alle Onlus - Min. finanze, cm n. 168/E del 26/6/98, punto 4.1 (Agg. 15/1998)

48 - Somme restituite all'ente erogatore e che hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti - Deducibilità - Min. finanze, cm n. 326/E del 23/12/97, punto 8.2 (Agg. 16/1998)

49 - Contributi versati da lavoratori autonomi alle forme pensionistiche complementari di cui al dlgs n. 124/93 - Loro determinazione sulla base del reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente e loro deducibilità dal reddito complessivo dell'anno del versamento - Dir. Aa.Gg. e cont. trib. - ris. n. 205/E dell'8/10/97 (Agg. 19/1998)

50 - Somme versate al coniuge separato in base all'ordinanza giudiziale di cui all'art. 708 cpc - Deducibilità - Comm. trib. provinciale di Pesaro - Sent. n. 932 del 22/12/97 (Agg. 19/1998)

51 - Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore - Deducibilità dal reddito complessivo Irpef e non dal reddito complessivo Irpeg degli enti non commerciali, ex art. 110 T.u. n. 917/86 - Legittimità costituzionale della disparità di trattamento - Corte costituzionale, sent. n. 227 dell'1/6/98, dep. 19/6/98 (Agg. 22/1998)

52 - Autocertificazione dei portatori di handicap finalizzata alla deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica - Legge 23/12/1998, n. 448, art. 39 (Agg. 2/1999)

53 - Contributo alla «Gestione separata Inps» ex legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 - Massimale contributivo elevato a L. 141.991.000 per l'anno 1999 - Notizia e precisazioni - Inps, circ. n. 15 del 29/1/1999, punto 8 (Agg. 3/1999)

54 - Spese mediche per il figlio minore a carico cui risulta intestata la documentazione - Deducibilità integrale da parte di uno solo dei genitori - Comm. trib. provinciale di Trento, sent. n. 145 del 6/11/1998, dep. 17/11/1998 (Agg. 6/1999)

55 - Oneri deducibili erroneamente non indicati nella dichiarazione dei redditi - Legittimità della successiva richiesta di rimborso della maggiore Irpef versata - Comm. trib. regionale della Toscana, sent. n. 218 del 21/1/1999 (Agg. 11/1999)

56 - Contributi ai fondi pensione degli autonomi - Criteri di deducibilità - Chiarimenti - Minfinanze, circ. n. 189/E, punto 4.3, del 21/9/1999 (Agg. 17/1999)

57 - Oneri deducibili - Spese mediche parzialmente rimborsate nell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute - Imputazione dell'importo rimasto a carico all'anno del parziale rimborso - Inammissibilità - Corte di Cassazione, sent. n. 5816 del 12/6/1999 (Agg. 19/1999)

58 - Casalinghe - Assicurazione obbligatoria a tutela del rischio infortunistico derivante dal lavoro domestico - Premio assicurativo fissato in lire 25 mila - Deducibilità - Legge 3/12/1999, n. 493, artt. 6, 7, 8 - (Agg. 2/2000)

59 - Contributo alla «Gestione separata Inps» ex legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 - Misura del contributo elevata al 13% per il biennio 2000/2001 per i soggetti non iscritti a un fondo obbligatorio - Notizia e sintesi storica - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 51, comma 1 - (Agg. n. 3/2000)

60 - Imposta sostitutiva conseguente all'adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino 1999 - Indeducibilità - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 7, comma 14 (Agg. 4/2000)

61 - Oneri deducibili - Versamenti effettuati il 3/1/2000 anziché il 31/12/1999 - Deducibilità dal reddito complessivo Irpef in virtù di proroga di diritto - Notizia - Legge 13/12/1999, n. 466, art. 1 - (Agg. 4/2000)

62 - Contributo alla «Gestione separata Inps» ex legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 - Massimale contributivo elevato a lire 144.263.000 (euro 74.505,62) per l'anno 2000 - Notizia e precisazione - Inps, circ. n. 17, punto 8, del 28/1/2000 - (Agg. 5/2000)

63 - Contributo al Ssn pagato nella polizza Rc auto che assicura tutte le vetture del nucleo familiare - Deducibilità - Compete - Motivi - Minfinanze, cm n. 101/E, punto 8.5, del 19/5/2000 - (Agg. 12/2000)

64 - Adozione internazionale - Spese deducibili sostenute per le relative procedure - Elencazione - Minfinanze cm n. 101/E, punto 8/3, del 19/5/2000 e Minfinanze, cm n. 55/E dell'8/5/2000 - (Agg. 12/2000)

65 - Assegno alimentare e assegno di mantenimento - I diversi criteri di deducibilità - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.5.2, del 17/5/2000 - (Agg. 12/2000)

66 - Adozioni «a distanza» - Indeducibilità delle somme erogate per queste finalità - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.5.4, del 12/5/2000 - (Agg. 12/2000)

67 - Deducibilità dei contributi per la previdenza complementare versati

per sé o per familiari a carico - Chiarimenti in ordine all'applicazione della lett. e-bis), comma 1, art. 10 T.u. 917/86 - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 4.2.1, del 17/5/2000 - (Agg. 13/2000)

68 - Contributi previdenziali pagati per gli addetti ai servizi domestici (colf, baby-sitter, assistenti per anziani ecc.) - Chiarimenti - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 30; Minfinanze, cm n. 207/E, del 16/11/2000, punto 1.5.1 (Agg. 4/2001)

69 - Deducibilità dei contributi versati, dall'1/1/2000 al 31/12/2005, dai soggetti iscritti al 28/4/1993 alle forme di previdenza complementare istituite alla data di entrata in vigore della legge 23/10/1992, n. 421 - Nuova lett. e-bis), comma 1, art. 10, T.u. 917/1986 - D. dir. gen. entrate 13/12/2000 (G.U. n. 301 del 28/12/2000) (Agg. 4/2001)

70 - Contributi versati per il riscatto dagli anni di università-Deducibilità-Compete-Motivi - Minfinanze, cm n. 7/E, punto 1.1, del 26/1/2001 (Agg. 6/2001)

71 - Contributo alla «Gestione separata Inps» ex legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 - Massimale contributivo elevato a L. 148.014.000 (euro 76.442,85) per l'anno 2001 - Notizia e precisazioni - Inps - Circolare n. 32 del 7/2/2001, punti 2 e 3 (Agg. 7/2001)

72 - Notai - Contributi alla Cassa nazionale del notariato - Indeducibili dal reddito complessivo, deducibili dal reddito di lavoro autonomo - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 2781 del 26/2/2001 (Agg. 11/2001)

73 - Deducibilità dei contributi versati, dall'1/1/2000 al 31/12/2005, dai soggetti iscritti al 28/4/1993 alle forme di previdenza complementare istituite alla data di entrata in vigore della legge 23/10/1992, n. 421 - Nuova lett. e-bis), comma 1, art. 10, T.u. 917/1986 - D. dir. gen. entrate 13/12/2000 (G.U. n. 301 del 28/12/2000) (Agg. 4/2001)

74 - Contributi versati alle forme pensionistiche complementari - Analisi della lett. e-bis), comma 1, art. 10, T.u. n. 917/1986 nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, dlgs 18/2/2000, n. 47, così come modificato all'art. 1, comma 1, dlgs 12/4/2001, n. 168 - Minfinanze - Cm n. 29/E, punti 2.1-2.3, del 20/3/2001 (Agg. 14/2001)

75 - Contributi versati alle forme pensionistiche complementari dai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Applicabilità dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis), T.u. n. 917/86 - Minfinanze - Cm n. 29/E, punto 2.4, del 20/3/2001 - (Agg. 15/2001)

76 - Somme versate alle forme di previdenza per le persone fiscalmente a carico - Criterio di deducibilità - Minfinanze-cm n. 29/E, punto 2.7 del 20/3/2001 - (Agg. 16/2001)

77 - Contributi al Ssn pagati nella polizza Rc per i mezzi agricoli - Deducibilità - Compete - Motivi - Minfinanze-cm n. 55/E punto 1.1.2, del 14/6/2001 - (Agg. 16/2001)

78 - Contributi Inail dei collaboratori coordinati e continuativi - Deducibilità - Compete per la quota a carico del collaboratore - Chiarimenti - Minfinanze-cm n. 55/E punto 1.1.3, del 14/6/2001 - (Agg. 16/2001)

79 - Spese farmaceutiche sostenute da un portatore di handicap - Deducibilità - Motivi - Minfinanze-cm n. 55/E punto 1.2.1, del 14/6/2001 - (Agg. 16/2001)

80 - Adozioni internazionali - Procedure iniziate sino al 16 novembre 2000 e dal 16 novembre 2000 - Chiarimenti - Minfinanze - Cm n. 55/E, punto 1.6.1, del 14/6/2001 - (Agg. 17/2001)

81 - Contributi previdenziali della lett. e), comma 1, art. 10, T.u. 917/86, per il riscatto anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi e per il «fondo per le casalinghe». Precisazioni - Minfinanze - Cm n. 29/E, cap. III, punto 5.2, del 20/3/2001 (Agg. 19/2001)

82 - Contributo alla «Gestione separata Inps 10/13%» ex legge n. 335/1995 - Ultrasessantacinquenni che iniziano a svolgere l'attività o che al compimento del 65° anno di età non hanno chiesto la cancellazione - Obbligo di iscrizione e versamento contributi alla «Gestione» - Compete - Chiarimenti - Inps circolare n. 104 del 16/5/2001 (Agg. 19/2001)

83 - Contributi previdenziali versati in favore di persone fiscalmente a carico - Ampia libertà nella scelta del criterio di deduzione - Minfinanze - cm n. 29/E - cap. III - punto 5.3, del 20/3/2001 (Agg. 20/2001)

84 - Contributi per migliori recate a opere di miglioramento già esistenti - Deducibilità - L'opposta tesi della indeducibilità - Comm. trib. centrale - s. II - dec. n. 772 del 12/1/2001, dep. 1/2/2001 (Agg. 21/2001)

85 - Contributi versati alla forma pensionistica complementare - Deduzione riconosciuta dal datore di lavoro - Precisazioni - Minfinanze - cm n. 78/E, cap. I, punto 1, del 6/8/2001 (Agg. n. 26/2001)

86 - Somma versata, pari al 2,50% delle attività finanziarie e non finanziarie detenute all'estero e «rimpatriate» o «regolarizzate» - Indeducibilità - DI 25/9/2001, n. 350 - art. 12, comma 1, conv. dalla legge 23/11/2001, n. 409 (Agg. n. 27/2001)

87 - Assegno «una tantum» al coniuge separato - La sua indeducibi-

lità è costituzionalmente legittima - Motivi - Corte costituzionale - ord. n. 383 del 22/11/2001, dep. 6/12/2001 (Agg. 1/2002)

88 - Contributo alla «Gestione separata Inps» - Contributo elevato al 14% per il biennio 2002/2003 - Notizia - Legge 8/8/1995, n. 335, art. 2, comma 26 e normativa complementare successiva (Agg. 5/2002)

89 - Contributo alla «Gestione separata Inps» ex legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 - Massimale contributivo elevato a euro 78.507,00 (lire 152.010.749) per l'anno 2002 - Notizia - Inps circ. n. 36 dell'8/2/2002, punto 5 (Agg. 5/2002)

90 - Somme restituite all'inquilino per canoni riscossi in eccesso - Deducibilità - Condizioni - Minfinanze rm 184/E del 14/11/2001 (Agg. 6/2002)

91 - Contributi previdenziali obbligatori versati dai Notai alla Cassa nazionale notariato - Sono, oneri deducibili, dal reddito complessivo e non sono configurabili come spese deducibili dal reddito professionale - Minfinanze rm 79/E dell'8/3/2002 (Agg. 7/2002)

92 - Tassa di «smaltimento rifiuti» e tassa di «passo carraio» - Non sono «oneri deducibili» dal reddito complessivo Irpef - Precisazioni - Corte di cassazione sez. trib. sent. n. 2054 del 14/2/2002 (Agg. 7/2002)

93 - Spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e nidi nei luoghi di lavoro sostenute negli anni 2002, 2003 e 2004 - Deducibilità dal reddito complessivo dei genitori - Dm 17/5/2002, art. 1, commi 1 e 3 in G.U. n. 122 del 27/5/2002 (Agg. 11/2002)

94 - Assegni al coniuge - Pagamento delle rate del mutuo in sostituzione dell'assegno di mantenimento al coniuge - Indeducibilità del relativo importo - Chiarimenti - Minfinanze cm 50/E, punto 3.2, del 12/6/2002 (Agg. 11/2002)

95 - Contributi agricoli unificati (Cau) versati per familiari a carico - Deducibilità - Compete - Minfinanze cm 50/E, punto 3.2, del 12/6/2002 (Agg. 12/2002)

96 - Contributo al Ssn riferito alla polizza Rc auto pagata dal genitore per il figlio fiscalmente a carico - Deducibilità - Compete - Minfinanze cm 50/E, punto 3.4, del 12/6/2002 (Agg. 12/2002)

97 - Interessi corrisposti all'usufruttuario di un fondo sulle somme impiegate dal nudo proprietario per costruzioni o piantagioni - Indeducibilità - Motivi - Minfinanze cm 54/E, punto 3.5, del 12/6/2002 (Agg. 12/2002)

98 - Interessi su mutuo ipotecario stipulato ante 2001 per l'acquisto dell'abitazione di un figlio - Detraibilità - Compete - Corte di cassazione sez. trib. sent. n. 6052 del 26/4/2002 (Agg. 12/2002)

99 - Contributi Fasi - Rilevanza fiscale per i dirigenti in servizio e irrillevanza per i dirigenti in pensione - Minfinanze cm 54/E, punto 8, del 19/6/2002 (Agg. 13/2002)

100 - Casalinghe - Assicurazione obbligatoria a tutela del rischio infortunistico derivante dal lavoro domestico - Premio assicurativo (euro 12,91 = lire 25.000) deducibile anche se sostenuto per familiari a carico - Chiarimenti - Minfinanze cm 48/E, punto 1.7 del 7/6/2002 (Agg. 16/2002)

101 - Contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonscita - Deducibilità integrale identica a quelli pagati ai fini della pensione - Minfinanze rm 298/E del 12/9/2002 (Agg. 19/2002)

102 - Erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche - Deducibilità se effettuate nei primi quattro mesi del 2003 - Legge 27/12/2002, n. 289 - art. 59 (Agg. 2/2003)

Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro (968.135 lire), effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della legge n. 289/2002 (cioè alla data del 1° gennaio 2003) svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del T.u. 917/86.

Art. 10-bis. Deduzione per assicurare

la progressività dell'imposizione (1)

1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è au-

mentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.

(1) L'art. 10-bis è stato inserito nel T.U. 917/86, con effetto dell'1/1/2003, dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 27/12/2002, n. 289.

Avvertenza: Si segnala che l'art. 2, comma 3, della legge 27/12/2002, n. 289 ha disposto che:

"3-Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del T.U. n. 917/1986, e successive modificazioni, in vigore al 31/12/2002, se più favorevoli."

NORME COMPLEMENTARI:

1- legge 27/12/2002, n. 289, art. 2, comma 4:

Irrilevanza della deduzione dell'art. 10-bis T.U. 917/86 ai fini della determinazione dell'imponibile delle "addizionali" Irpef

"4- la deduzione di cui all'art. 10-bis del T.U. 917/1986, e successive modificazioni, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'Irpef, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'art. 50, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, e dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360."

Art. 11. - Determinazione dell'imposta

(Testo in vigore dall'1/1/2003) (1)

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'art. 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre i 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
- c) oltre i 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
- d) oltre i 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
- e) oltre i 70.000 euro, 45 per cento.

1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiore

ri a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.

2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli artt. 12, 13 e 13-bis.

3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli artt. 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. (2)

3-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato in detrazione fino alla concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

3-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.

(1) Testo in vigore al seguito delle modifiche recate al comma 1 e all'inserimento del comma 1-bis da parte dell'art. 2 comma 1 lett. c), nn. 1 e 2, della legge 27/12/2002 n. 289, con effetto dall'1/1/2003.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 27/12/2002 n. 289, art. 2, comma 4:

Irrilevanza della deduzione dell'art. 10-bis T.U. 917/86 ai fini della determinazione dell'imponibile delle "addizionali" Irpef

(testo in calce all'art. 10-bis di questo T.u. n. 917/1986)

2 - Legge 27/12/2002, n. 289, art. 1, comma 10:

Aliquote e scaglioni utilizzabili per la tassazione degli emolumenti arretrati

"10. La revisione delle aliquote degli scaglioni di reddito previste nel comma 1, lett. c), del presente articolo (si tratta del nuovo art. 11 T.u. 917/86); ha effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31/12/2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'art. 16, comma 1, lett. b), del T.u. 917/86, e successive modificazioni."

Avvertenza: poichè il comma 3, art. 2, della legge 27/12/2002 n. 289 dispone che

"3 - Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del T.U. n. 917/1986, e successive modificazioni, in vigore al 31/12/2002,

se più favorevoli."

si riporta, qui di seguito e per opportuna memoria, il testo integrale dell'art. 11 T.U. 917/86 in vigore al 31/12/2002.

Art. 11. - Determinazione dell'imposta

(Testo in vigore al 31/12/2002)

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a euro 10.329,14 (lire 20 mln)18%
- b) oltre euro 10.329,14 (lire 20 mln) e fino a euro 15.493,71 (lire 30 mln)24%, per l'anno 2001, 23%, per l'anno 2002, e 22%, a decorrere dall'anno 2003;
- c) oltre euro 15.493,71 (lire 30 mln) e fino a euro 30.987,41 (lire 60 mln)32% a decorrere dall'anno 2001;
- d) oltre euro 30.987,41 (lire 60 mln) e fino a euro 69.721,68 (lire 135 mln)39% per l'anno 2001, 38,5%, per l'anno 2002, e 38% a decorrere dall'anno 2003;
- e) oltre euro 69.721,68 (lire 135 mln)45%, per l'anno 2001, 44,5%, per l'anno 2002, e 44%, a decorrere dall'anno 2003. (1)

2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli artt. 12, 13 e 13-bis.

3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli artt. 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. (2)

3-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato in detrazione fino alla concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

3-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.

(1) Gli scaglioni e le aliquote sono quelli disposti all'art. 2, comma 1, lett. c), numeri da 1 a 5, della legge 23/12/2000, n. 388. Poiché l'applicazione di quest'ultima norma è stata sospesa per l'anno 2002 dall'art. 2, comma 6, della legge 28/12/2002, n. 448, per l'anno 2002 tornano applicabili gli scaglioni e le aliquote già previsti per il 2001.

(2) Il testo del comma 3 è quello integrato dall'art. 2, co. 1, n. 1, dlgs 18/12/1997, n. 467.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Art. 50, commi da 1 a 8, dlgs 15/12/1997, n. 446, modificato dall'art. 3, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 56:

Istituzione dell'addizionale Irpef regionale dal 1998

1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli artt. 14 e 15 del citato Testo unico, risulta dovuta.

3. L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata tra lo 0,9 e 1,4%, da ciascuna regione con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale è trattenuta dai sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 7, comma 1, lett. d) ed f), del dlgs 2 settembre 1997, n. 314, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. L'importo trattenuto è indicato nella certificazione unica di cui all'art. 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973 come sostituito dal citato art. 7, comma 1, lett. b), dello stesso dlgs n. 314 del 1997 che i sostituti sono obbligati a consegnare al sostituto.

5. L'addizionale regionale di cui al comma 1 è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisito gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7. (omissis)

8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5% su tutto il territorio nazionale.

2 - Dlgs 28/9/98, n. 360, art. 1, modificato dall'art. 12, comma 1, lett. d), legge 13/5/1999, n. 133; e dall'art. 6, comma 12, legge 23/12/1999, n. 488 e dall'art. 28, comma 1, legge 21/11/2000, n. 342 e dall'art. 11, legge 18/10/2001, n. 383:

Istituzione dell'addizionale Irpef comunale e provinciale dal 1999

Art. 1

«1. È istituita, a decorrere dall'1/1/1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata l'equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dpr 22/12/1986, n. 917. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quelle relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti a esse trasferiti.

3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il ministro della giustizia e con il ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubbli-

cazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli artt. 14 e 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917.

5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti d'imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50, comma 4, del dlgs 15/12/1997, n. 446.

6. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituto ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno.

7. La ripartizione tra le province e i comuni delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'art. 2, dal ministro dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati forniti dal ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'addizionale. Entro l'anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento, il ministro dell'interno provvede a effettuare il conguaglio, mediante compensazione con le somme spettanti, a titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno cui si riferisce l'addizionale. Con decreto del ministro dell'interno, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono essere stabilite ulteriori modalità per effettuare la ripartizione. Per le province e per i comuni l'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni annuali del ministero dell'interno delle somme spettanti. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'addizionale comunale di cui al comma 3 è ripartito entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, a titolo di acconto per l'intero importo versato, sulla base dei dati forniti dal ministero delle finanze, concernenti il numero dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi imponibili medi quali risultanti dalle più recenti statistiche generali pubblicate dal ministero delle finanze.

8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 del dpr 29/9/1973, n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le province e i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province e i comuni provvedono, altresì, agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del dlgs 28/8/1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche».

(omissis)

3 - D.L. 31/12/1996, n. 669 - art. 6, comma 1, conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30:

Importi versati a risarcimento del danno erariale nell'ambito del procedimento penale - Loro computo ai fini delle imposte accertate

(testo in calce all'art. 1 di questo T.U. n. 917/1986)

4 - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 2, commi da 8 a 12 e comma 36, integrata dalla legge 21/11/2000, n. 342, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e modificata dalla legge 23/12/2000, n. 388:

SUPERDIT - Tassazione, con aliquota del 19%, della parte di reddito complessivo netto dichiarato per i periodi d'imposta 1999 e 2000 corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva operati nei periodi medesimi.

(testo in calce all'art. 91 di questo T.u. n. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Destinazione 8‰ Irpef ai Testimoni di Geova - Esclusione - T.A.R. Piemonte - sez. 1^a - dec. del 16.1.1992 (Agg. 1/1993)

2 - Destinazione 8‰ Irpef - Scelta consentita dal 1993 per la Chiesa Evangelica Valdese - Legge 5.10.1993, n. 409 - art. 4 (Agg. 13/1993)

3 - Imposta determinata, su richiesta del lavoratore dipendente o pensionato, in base a un'aliquota superiore a quella tabellare - Condizioni di ammissibilità - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. III-5-439 del 10/4/1995 (Agg. 8/1995)

4 - Eccedenza d'imposta non chiesta a rimborso né computata in detrazione nel periodo d'imposta successivo - Rimborso - Compete entro il termine di prescrizione decennale - Precisazioni - Dir. regionale entrate per il Veneto - nota n. 20116 del 28/4/1995 (Agg. 9/1995)

5 - Destinazione 8‰ Irpef - Scelta consentita dal 1995 per la Chiesa Evangelica Luterana in Italia - Celi - Legge 29/11/1995, n. 520 (Agg. n. 2/1996)

6 - Eccedenza d'imposta chiesta a rimborso - Inammissibilità della successiva richiesta di riportarla a credito - Precisazioni - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 3852 del 20/6/1995, dep. 20/11/1995 - (Agg. n. 5/1996)

7 - Eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione - Precisazioni - Istruzioni per la compilazione del 740/1996 - (Agg. n. 6/1996)

8 - Destinazione del 4 per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici - Legge 2/1/1997, n.2, artt. da 1 a 4 (Agg. n.3/1997)

9 - Destinazione 8 per mille Irpef-Scelta consentita dal 1996 per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane - Legge 20/12/1996, n. 638, art.2 (Agg. n.3/1997)

10 - Destinazione 8 per mille Irpef-Scelta consentita per l'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno - Modifiche in vigore dal 1997 - Legge 20/12/1996, n.637, art.2 (Agg. n.7/1997)

11 - Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione - Riconoscimento automatico in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi - Dir. Centrale Servizi Generali, Personale e Organizzazioni, circolare n.145/E/14/974968 del 27/5/1997 (Agg. n.9/1997)

12 - Rimborso del credito Irpef, in caso di separazione legale o divorzio, con precedente dichiarazione congiunta - dlgs 9/7/1997, n.241, art.30 (Agg. n.12/1997)

13 - Versamento unitario e compensazione tra imposte e contributi previdenziali - Criterio a regime per i soggetti IVA - Decorrenza dal 1998 per le persone fisiche, dal 1999 per le società di persone e dal 2000 per i soggetti Irpeg - dlgs 9/7/1997, n.241, artt.17, 25, 28 (Agg. n.12/1997) - Successiva anticipazione all'anno 1999 della decorrenza per i soggetti Irpeg - Dpcm 7/1/1999 in G.U. n. 6 del 9/1/1999 (Agg. 3/1999)

14 - Detrazione d'imposta ai fini Irpef pari al 41% delle spese sostenute negli anni '98 e '99 per il recupero del patrimonio edilizio - Sua configurazione essenziale - Legge 27/12/97, n. 449, art. 1, commi da 1 a 8 (Agg. 2/1998)

15 - Addizionale regionale all'Irpef - Soggetti obbligati e criteri di calcolo - Precisazioni - Min. finanze, cm n. 3/E del 9/1/98, punti 5.2, 5.3 e 5.6 (Agg. 4/1998)

16 - Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Il termine dell'art. 36-bis del dpr n. 600/73 è «ordinatorio» - Interpretazione autentica della norma - Legge 27/12/97, n. 449, art. 28 (Agg. 4/1998)

17 - Imposte pagate ma non dovute per successiva sopravvenuta inesistenza dell'obbligazione tributaria - Ai fini del rimborso vale l'ordinario termine decennale - Inapplicabilità dell'art. 38 del dpr n. 602/73 - Comm. trib. centrale, dec. n. 3284 del 10/6/97, dep. 13/6/97 (Agg. 14/1998)

18 - Mod. RAD - Cessazione dal '98 della loro validità - Obbligo dell'«apposita comunicazione» di cui al comma 7 dell'art. 105, T.u. n. 917/86, nella dichiarazione del sostituto d'imposta - Nuovo schema di certificazione, da lasciare al percettore per l'attestazione degli utili corrisposti dall'1/1/98 - Dlgs 21/11/97, n. 461, art. 12, comma 13; dm 4/2/98 (G.U. n. 35 del 12/2/98); min. finanze, cm n. 123/E del 12/5/98; min. finanze, cm n. 165/E del 24/6/98, punto 5.1; min. finanze, cm n. 26/E del 22/1/98, punto 5.2 (Agg. 20/1998).

19 - Dividendi - Credito d'imposta «ordinario» e credito d'imposta «limitato» - Aspetti generali - Min. finanze, cm n. 26/E del 22/1/98, punto 1.3 (Agg. 21/1998)

20 - Dividendi - Credito d'imposta «limitato» - Sua applicazione - Esempificazioni - Min. finanze, cm n. 26/E del 22/1/98, punto 3.2 (Agg. 27/1998)

21 - Contributo straordinario 1996 conseguente al Trattato di Maastricht - Sua configurazione generale - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, commi da 194 a 203 (testo integrale in calce all'art. 11 in «T.u. n. 917/86 aggiornato all'1/1/1999»)

22 - Contributo straordinario conseguente al Trattato di Maastricht - Rimborso del 60% dell'importo versato per il 1996 - Legge 23/12/1998, n. 448, art. 1 (testo integrale in calce all'art. 11 in «T.u. n. 917/86 aggiornato

all'1/1/1999»)

23 - Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Legittimità costituzionale dell'art. 28, legge 27/12/1997, n. 449, che ha considerato, in via interpretativa, «ordinario» il termine dell'art. 36-bis, dpr 600/73 - Corte costituzionale, sent. n. 229 del 7/6/1999, dep. 11/6/1999 (Agg. 12/1999)

24 - SUPERDIT - Persone fisiche esercenti attività commerciale anche se gestita in forma di impresa familiare comprese le aziende coniugali - Sono soggetti destinatari dell'agevolazione - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 51/E del 20/3/2000 - (Agg. 7/2000)

25 - Addizionale comunale Irpef - Determinazione dell'aliquota in sede di prima applicazione del tributo - Minfinanze, dir. centr. fiscalità locale, ris. n. 36/E/FC del 16/3/2000 - (Agg. 10/2000)

26 - Compensi ai giudici tributari - Quando compete l'assoggettamento a tassazione ordinaria e quando a tassazione separata - Chiarimenti - Minfinanze, rm n. 90/E del 22/6/2000 - (Agg. 15/2000)

27 - Persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo - Credito d'imposta riconosciuto a tutte le categorie di datori di lavoro che assumono dipendenti nel periodo dall'1/10/2000 al 31/12/2003 - Caratteristiche essenziali - Estinzione anticipata al 31/12/2000 del credito d'imposta di cui all'art. 4, legge 23/12/1998, n. 448 - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 7; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 5, del 3/1/2001 (Agg. 6/2001)

28 - Nozione di «familiare» riferita alla detraibilità degli interessi sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 7/E, punto 2.2, del 26/1/2001

29 - Addizionale Irpef comunale - Pubblicazione su «sito informatico» delle delibere di variazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale - Nuovo comma 3, art. 1, dlgs 28/9/1998, n. 360 - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 11 (Agg. n. 28/2001)

30 - Irpef - Scaglioni e aliquote in vigore per il 2002 - Conversione in euro degli importi indicati nel comma 1, art. 11, T.u. 917/86 - Minfinanze - cm n. 106/E, punto 2.1.1, del 21/12/2001 (Agg. n. 2/2002)

31 - Addizionali Irpef - Sospensione degli aumenti - Notizia - Legge 27/12/2002, n. 289 - art. 3, comma 1, lett. a) (Agg. 2/2003)

Si segnala che la «Finanziaria 2003» ha stabilito che: «In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 16, comma 3, del dlgs 15/12/1997, n. 446, deliberati successivamente al 29/9/2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del dlgs 28/8/1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. (omissis)».

Art. 12. - Detrazioni per carichi di famiglia

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

a) - per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

1) euro 546,18 (lire 1.057.552), se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 (lire 30 mln);

2) euro 496,60 (lire 961.552), se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 (lire 30 mln) ma non a euro 30.987,41 (lire 60 mln);

3) euro 459,42 (lire 889.552), se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41 (lire 60 mln) ma non a euro 51.645,69 (lire 100 mln);

4) euro 422,23 (lire 817.552), se il reddito complessivo è superiore a euro 51.645,69 (lire 100 mln);

b) - per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente euro 210,71 (L. 408.000) per l'anno

2000, euro 266,49 (L. 516.000) per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dall'1/1/2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di euro 123,95 (L. 240.000) per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di euro 266,49 (L. 516.000) è aumentato a euro 285,08 (L. 552.000), ovvero a euro 318,14 (L. 616.000) quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi euro 51.645,69 (L. 100.000.000). A decorrere dall'1/1/2002, l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5/02/1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 774,69 euro. (1)

2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b). (2)

3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51 (lire 5.500.000), al lordo degli oneri deducibili.

4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

(1) Il testo della lett. b) è quello integralmente sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 28/12/2001, n. 448, in vigore dall'1/1/2002. Per espressa previsione del comma 2, art. 2, della medesima legge n. 448/2001, le modalità di applicazione e i criteri identificativi dei soggetti per i quali spetta la detrazione restano gli stessi previsti dall'art. 12 di questo T.u. n. 917/1986.

(2) Le parole «, se più conveniente,» sono state inserite nel comma 2 dell'art. 12, T.u. n. 917/1986 dall'art. 2, comma 3, della legge 28/12/2001, n.

448, in vigore dall'1/1/2002.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 28/3/2001, n. 149, art. 38:

Applicazione dell'art. 12, T.u. n. 917/1986 anche agli «affidatari di minori» - Nuovo art. 80 della legge 4/5/1983, n. 184

1. L'art. 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 80 - 1. Il giudice, se del caso e anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'art. 12 del Tuir, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, all'art. 6 della legge 9/12/1977, n. 903, e alla legge 8/3/2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1».

(omissis)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Detrazione per i figli in mancanza dell'altro coniuge - D.L. 30.12.1991, n. 417 conv. in legge 6.12.1992, n. 66 - art. 2, comma 4 - D.M. 17.1.1992, art. 2. (Agg. 2/1992).

2 - Concetto di «mancanza del coniuge» - Effetti di tale «mancanza» - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 4275 del 9.3.1992, dep. 4.7.1992 (Agg. 14/1992).

3 - Convivenza «more uxorio» - Rilevanza ai fini parafiscali - Notizia - Dm 30/6/94 - Min. lavoro e min. tesoro - (Agg. 10/94)

4 - Familiari fiscalmente «a carico» - Dal '93 occorre riferirsi solo al «reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili» posseduto dai familiari - Ininfluenza dei redditi esenti, soggetti a ritenuta secca o a imposta sostitutiva - Dir. centrale - Accertamento e programmazione - Div. V - ris. n. III-5-0113 del 2/6/94 (Agg. 12/94)

5 - Detrazioni per familiari a carico - Chiarimenti - Dir. AA.Gg. e Cont. trib. - ris. III-5-2358 del 29/12/1994 (agg. n. 1/1995)

6 - Detrazioni spettanti ai genitori per il figlio militare di leva nell'ipotesi che questi sia, oppure non, dedito agli studi - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., circolare n. 137/E, punto 3.3.1. del 15/5/1997 (Agg. n. 7/1997)

7 - Figlio ultraventisenne, disoccupato, che vive con la madre percependo dal padre assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., circolare n. 137/E, punto 3.3.2. del 15/5/1997 (Agg. n. 8/1997)

8 - Contribuente legalmente ed effettivamente separato, non risposato, che non riceve dall'ex coniuge alcuna somma per il mantenimento dei figli - Detrazione d'imposta per il primo figlio nella misura prevista per il coniuge a carico e in misura doppia per gli altri figli - Non compete - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., circolare n. 137/E, punto 3.3.3. del 15/5/1997 (Agg. n. 8/1997)

9 - Familiare fiscalmente a carico - Limite entro il quale è considerato tale - Precisazioni - Min. finanze, cm n. 3/E del 9/1/98, punto 2.2 (Agg. 4/1998)

10 - Coniuge fiscalmente a carico - Individuazione della detrazione spettante - Regola in vigore dal '98 - Min. finanze, cm n. 3/E del 9/1/98, punto 2.3 (Agg. 5/1998)

11 - Figli e altri familiari a carico - Quando, come e in che misura sorge il diritto alla detrazione - Regole in vigore dal '98 - Min. finanze, cm n. 3/E del 9/1/98, punto 2.4 (Agg. 5/1998)

12 - Detrazione per figli a carico - L'esiguità dell'importo fiscalmente ammesso è incensurabile costituzionalmente - Corte costituzionale, ord. n. 6 del 26/1/98, dep. 29/1/98 (Agg. 14/1998)

13 - Contributo straordinario 1996 conseguente al Trattato di Maastricht - Detrazione per familiari a carico - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, comma 196 (testo integrale in calce all'art. 11 del «T.u. 917/86 aggiornato all'1/1/1999»)

14 - Contributo straordinario conseguente al Trattato di Maastricht - Rimborso del 60% dell'importo versato per l'anno 1996 - Sua configurazione normativa - Legge 23/12/1998, n. 448, art. 1 (testo integrale in calce all'art. 11 del «T.u. 917/86 aggiornato all'1/1/1999»).

15 - Reddito da pensione AVS (Svizzera) - Irrelevante ai fini del limite per essere considerati fiscalmente a carico - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 3.1.2, del 12/5/2000 - (Agg. 11/2000)

16 - Familiari a carico non conviventi - Documentazione necessaria per fruire della detrazione - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 3.1.3, del 12/5/2000 - (Agg. 11/2000)

17 - Detrazione per figlio, nuora e nipote non conviventi con il contribuente - Quando spetta - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 3.1.4, del 12/5/2000 (Agg. 11/2000)

18 - Familiare che diventa «a carico» in corso d'anno - Riflessi sulla

detraibilità delle spese mediche sostenute per quel familiare - Minfinanze - cm n. 55/E punto 1.2.4, del 14/6/2001 (Agg. 16/2001)

19 - Detrazione per figlio a carico «in mancanza del genitore» - Non è consentita se l'altro genitore è in vita - Minfinanze - Cm n. 55/E, punto 2.1, del 14/6/2001 - Minfinanze - Cm n. 55/E, punto 2.1, del 14/6/2001 (Agg. 17/2001)

20 - Irpef - Detrazioni per carichi di famiglia in vigore per il 2002 - Conversione in euro delle detrazioni per il coniuge a carico indicate nella lett. a), comma 1, art. 12, T.u. 917/86 - Minfinanze - cm n. 106/E, punto 2.1.2, del 21/12/2001 (Agg. n. 2/2002)

21 - Familiari a carico - Vanno individuati sulla base dei soli loro redditi che confluiscono nel quadro RN dell'Unico persone fisiche - Irrilevanza di eventuali redditi a tassazione separata - Minfinanze cm 55/E, punto 1, del 20/6/2002 (Agg. 13/2002)

Art. 13. - Altre detrazioni

Testo in vigore dall'1/1/2003 (1)

1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusioni di quelli indicati nel comma 2, lett. a), e 47, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'art. 46, comma 2, lett. a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivi concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;

b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;

c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui i commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro.

(1). Testo integralmente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), della legge 27/12/2002 n. 289, con effetto dall'1/1/2003

Avvertenza: poichè il comma 3, art. 2, della legge 27/12/2002 n. 289 dispone che

"3 - Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del T.U. n. 917/1986, e successive modificazioni, in vigore al 31/12/2002, se più favorevoli."

si riporta, qui di seguito e per opportuna memoria, il testo integrale dell'art. 13 T.U. 917/86 in vigore al 31/12/2002.

Art. 13. - Altre detrazioni

Testo in vigore al 31/12/2002

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

a) euro 1.146,53 (lire 2.220.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera euro 6.197,48 (lire 12.000.000);

b) euro 1.084,56 (lire 2.100.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 6.197,48 (lire 12.000.000) ma non a euro 6.352,42 (lire 12.300.000);

c) euro 1.032,91 (lire 2.000.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 6.352,42 (lire 12.300.000) ma non a euro 6.507,36 (lire 12.600.000);

d) euro 981,27 (lire 1.900.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 6.507,36 (lire 12.600.000) ma non a euro 7.746,85 (lire 15.000.000);

e) euro 903,80 (lire 1.750.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 7.746,85 (lire 15.000.000) ma non a euro 7.901,79 (lire 15.300.000);

f) euro 826,33 (lire 1.600.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 7.901,79 (lire 15.300.000) ma non a euro 8.056,73 (lire 15.600.000);

g) euro 748,86 (lire 1.450.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 8.056,73 (lire 15.600.000) ma non a euro 8.211,66 (lire 15.900.000);

h) euro 686,89 (lire 1.330.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 8.211,66 (lire 15.900.000) ma non a euro 8.263,31 (lire 16.000.000);

i) euro 650,74 (lire 1.260.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 8.263,31 (lire 16.000.000) ma non a euro 8.779,77 (lire 17.000.000);

l) euro 614,58 (lire 1.190.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 8.779,77 (lire 17.000.000) ma non a euro 9.296,22 (lire 18.000.000);

m) euro 578,43 (lire 1.120.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 9.296,22 (lire 18.000.000) ma non a euro 9.812,68 (lire 19.000.000);

n) euro 542,28 (lire 1.050.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 9.812,68 (lire 19.000.000) ma non a eu-

ro 15.493,71 (lire 30.000.000);

o) euro 490,63 (lire 950.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 15.493,71 (lire 30.000.000) ma non a euro 20.658,28 (lire 40.000.000);

p) euro 438,99 (lire 850.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 20.658,28 (lire 40.000.000) ma non a euro 25.822,84 (lire 50.000.000);

q) euro 387,34 (lire 750.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 25.822,84 (lire 50.000.000) ma non a euro 30.987,41 (lire 60.000.000);

r) euro 335,70 (lire 650.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 30.987,41 (lire 60.000.000) ma non a euro 31.142,35 (lire 60.300.000);

s) euro 284,05 (lire 550.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 31.142,35 (lire 60.300.000) ma non a euro 36.151,98 (lire 70.000.000);

t) euro 232,41 (lire 450.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 36.151,98 (lire 70.000.000) ma non a euro 41.316,55 (lire 80.000.000);

u) euro 180,76 (lire 350.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 41.316,55 (lire 80.000.000) ma non a euro 46.481,12 (lire 90.000.000);

v) euro 129,11 (lire 250.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 46.481,12 (lire 90.000.000) ma non a euro 46.687,70 (lire 90.400.000);

z) euro 77,47 (lire 150.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 46.687,70 (lire 90.400.000) ma non a euro 51.645,69 (lire 100.000.000);

aa) euro 51,65 (lire 100.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 51.645,69 (lire 100.000.000).

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione, redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92 (lire 360.000) e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta un'ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) euro 98,13 (lire 190.000), per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera euro 4.854,69 (lire 9.400.000) ma non euro 9.296,22 (lire 18.000.000);

b) euro 61,97 (lire 120.000), per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 4.854,69 (lire 9.400.000);

c) euro 222,08 (lire 430.000), per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera euro 4.854,69 (lire 9.400.000);

d) euro 185,92 (lire 360.000), per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera 4.854,69 (lire

9.400.000) ma non euro 9.296,22 (lire 18.000.000);

e) euro 92,96 (lire 180.000), per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 9.296,22 (lire 18.000.000) ma non euro 9.554,45 (lire 18.500.000);

f) euro 46,48 (lire 90.000), per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 9.554,45 (lire 18.500.000) ma non euro 9.812,68 (lire 19.000.000). (2)

2-bis. La detrazione di cui alle lett. c), d), e) ed f), del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il 75° anno di età. (3)

2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) euro 154,94 (lire 300.000), se l'ammontare del reddito complessivo non supera euro 4.699,76 (lire 9.100.000);

b) euro 103,29 (lire 200.000), se l'ammontare del reddito complessivo supera euro 4.699,76 (lire 9.100.000) ma non euro 4.803,05 (lire 9.300.000);

c) euro 51,65 (lire 100.000), se l'ammontare del reddito complessivo supera euro 4.803,05 (lire 9.300.000) ma non euro 4.957,99 (lire 9.600.000). (4)

2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto di tempo determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) euro 206,58 (lire 400.000) se l'ammontare del reddito complessivo non supera euro 4.699,76 (lire 9.100.000);

b) euro 154,94 (lire 300.000) se l'ammontare del reddito complessivo supera euro 4.699,76 (lire 9.100.000) ma non euro 5.164,57 (lire 10.000.000);

c) euro 103,29 (lire 200.000) se l'ammontare del reddito complessivo supera euro 5.164,57 (lire 10.000.000) ma non euro 5.681,03 (lire 11.000.000);

d) euro 51,65 (lire 100.000) se l'ammontare del reddito complessivo supera euro 5.681,03 (lire 11.000.000) ma non euro 6.197,48 (lire 12.000.000). (5)

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:

a) euro 573,27 (lire 1.110.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera euro 4.699,76 (lire 9.100.000);

b) euro 516,46 (lire 1.000.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 4.699,76 (lire 9.100.000) ma non a euro 4.803,05 (lire 9.300.000);

c) euro 464,81 (lire 900.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 4.803,05 (lire 9.300.000) ma non a euro 4.957,99 (lire 9.600.000);

d) euro 413,17 (lire 800.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 4.957,99 (lire 9.600.000) ma non a euro 5.112,92 (lire 9.900.000);

e) euro 361,52 (lire 700.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 5.112,92 (lire 9.900.000) ma non a euro 7.746,85 (lire 15.000.000);

f) euro 309,87 (lire 600.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 7.746,85 (lire 15.000.000) ma non a euro 7.901,79 (lire 15.300.000);

g) euro 247,90 (lire 480.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 7.901,79 (lire 15.300.000) ma non a euro 8.263,31 (lire 16.000.000);

h) euro 211,75 (lire 410.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 8.263,31 (lire 16.000.000) ma non a euro 8.779,77 (lire 17.000.000);

i) euro 175,60 (lire 340.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 8.779,77 (lire 17.000.000) ma non a euro 9.296,22 (lire 18.000.000);

l) euro 139,44 (lire 270.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 9.296,22 (lire 18.000.000) ma non a euro 9.812,68 (lire 19.000.000);

m) euro 103,29 (lire 200.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 9.812,68 (lire 19.000.000) ma non a euro 15.493,71 (lire 30.000.000);

n) euro 51,65 (lire 100.000) se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a euro 15.493,71 (lire 30.000.000) ma non a euro 30.987,41 (lire 60.000.000). (6)

(1) Gli importi delle detrazioni di cui alle lett. da a) ad aa) del comma 1, sono quelli stabiliti per il 2000, dall'art. 1, comma 2, lett. a), del dl. 30/9/2000, n. 268, conv. dalla legge 23/11/2000, n. 354, confermati successivamente, a decorrere dal 2001, dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 1, della legge 23/12/2000, n. 388.

(2) Il testo del comma 2 è quello sostituito, con effetto dal 2000, dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 2, della legge 23/12/1999, n. 488. Le parole da «redditi dei terreni» a «lire 360.000» sono state inserite, con effetto dal 2000, dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2 della legge 23/12/2000, n. 388.

(3) Il comma 2-bis è stato inserito, con effetto dal 2000, dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 2, della legge 23/12/1999, n. 488.

(4) Il comma 2-ter è stato inserito, con effetto dal 1999, dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 3, della legge 23/12/1999, n. 488 e, successivamente, è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 3, della legge 23/12/2000, n. 388.

(5) Il comma 2-quater è stato inserito, con effetto dal 2001, dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 4, della legge 23/12/2000, n. 388.

(6) Gli importi delle detrazioni, di cui alle lett. da a) a n) del comma 3, so-

no quelli stabiliti, per l'anno 2000, dall'art. 1, comma 2, lett. b), del dl 30/9/2000, n. 268, conv. dalla legge 23/11/2000, n. 354, confermati successivamente, con decorrenza dal 2001, dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 5, della legge 23/12/2000, n. 388.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - La ritenuta, erronea, sugli utili di società di persone non vale come «acconto d'imposta» - Comm. trib. centrale - dec. n. 2322 del 14/1/94, dep. 22/6/94 - (Agg. 13/94)

2 - Detrazioni per lavoro dipendente e per indennità erogate dall'Inps o da altri enti (Cig, mobilità ecc.) - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. circ. 226/E punto 2.3 del 29/12/1994 (Agg. 2/1995)

3 - Borse di studio - Detrazione d'imposta spettante - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. circ. 226/E - punto 2.3 del 29/12/1994 (Agg. 2/1995)

4 - Lavoratori stagionali - Calcolo delle detrazioni spettanti - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. III-5-069 del 1/3/1995 (Agg. 6/1995)

5 - Costo sostenuto per l'acquisto di libri da parte di docenti - Indetraibilità sia dal reddito di lavoro dipendente che dal reddito di collaborazione coordinata e continuativa - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. III-5-1763 del 30/9/1994 (Agg. 7/1995)

6 - Lavoratori stagionali-Spese inerenti alla produzione del reddito-Ragguaglio al periodo di lavoro svolto nell'anno-Comm.Trib.Centrale, dec.n.112 del 22/11/1995, dep.18/1/1996 (Agg.n.1/1997)

7 - Detrazioni riferite alla indennità di disoccupazione-Calcolo dei giorni di spettanza-Dir.AA.GG.e Cont.Trib., circ.n.137/E, punto 3.2.1. del 15/5/1997 (Agg.n.8/1997)

8 - Detrazioni per reddito di lavoro dipendente, per trattamenti pensionistici, per lavoro «a giornata» e per «borse di studio» - Precisazioni - Min. finanze, cm n. 3/E del 9/1/98, punto 3.1 (Agg. 9/1998)

9 - Contributo straordinario 1996 conseguente al Trattato di Maastricht - Sua configurazione generale - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, commi da 194 a 203 (testo integrale in calce all'art. 11 in «T.u. 917/86 aggiornato all'1/1/1999»)

10 - Contributo straordinario conseguente al Trattato di Maastricht - Rimborso del 60% dell'importo versato per il 1996 - Legge 23/12/1996, n. 448, art. 1 (testo integrale in calce all'art. 11 in «T.u. 917/86 aggiornato all'1/1/1999»)

11 - Detrazione per redditi di lavoro dipendente relativi a un rapporto di durata inferiore all'anno e di ammontare non superiore a 9.600.000 lire - Chiarimenti in merito al comma 2-ter, art. 13, T.U. 917/86 - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 4.3.1, del 17/5/2000 (Agg. 14/2000)

12 - Detrazione per redditi di lavoro autonomo e d'impresa «negativi» - Compete - Motivi - Minfinanze, cm n. 101/E, punto 9.1, del 19/5/2000 (Agg. 14/2000)

13 - Detrazione per figlio a carico «in mancanza del genitore» - Non è consentita se l'altro genitore è in vita - Minfinanze - Cm n. 55/E, punto 2.1, del 14/6/2001 - (Agg. 17/2001)

14 - Irpef - Detrazioni per lavoro dipendente - Criterio di conversione in euro degli importi espressi in lire nell'art. 13 T.u. n. 917/1986

Minfinanze - cm n. 106/E, punto 2.1.2, del 21/12/2001 (Agg. n. 2/2002)

Art. 13-bis - Detrazione di imposta per oneri (1)

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 (2) per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della

Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a euro 3.615,20. L'acquisto dell'unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale: non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di euro 3.615,20 è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote; (11)

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'arti-

colo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di euro 18.075,99 o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di euro 18.075,99 da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di euro 15.493,71 annui (12). Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarli. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta (3);

c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di euro 387,34, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Con decreto del ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese; (4)

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; (15)

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a euro 1.549,37 (5) per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a

quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 1.291,14. Con decreto del ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (Isvap) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; (6)

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del dpr 30/9/1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del presidente della repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni

altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale, anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera *h*);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello stato;

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e se-

condo ulteriori modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; (7)

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis*); (13)

1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti e movimenti politici per importi compresi tra euro 51,65 e 10.3291,38 effettuate mediante versamento bancario o postale. (8)

1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28 degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello stato o di uno stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di euro 513,46, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento del cane guida. (14)

2. Per gli oneri indicati alle lettere *c*), *e*) ed *f*), del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *f*), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di euro 6.197,48. (9)

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. (10)

(1) - L'art. 13-bis è stato inserito nel Testo unico dall'art. 3, comma 1, lett. e) del dl 6/12/93, n. 503, convertito, dopo ripetute reiterazioni, dalla legge 27/7/94, n. 473.

(2) La percentuale di detrazione, che nella stesura originaria dell'art. 13-bis era prevista nella misura del 27%, è stata ridotta al 22% dal 1995 dall'art. 18, comma 1, D.L. 23/2/1995, n. 41, convertito dalla legge 22/3/1995, n. 85, ed è stata ulteriormente ridotta al 19% dal 1998 dall'art. 49, comma 1, dlgs 15/12/1997, n. 446.

(3) Il testo della lett. c) è stato ampiamente modificato dall'art. 8, comma 1, legge 27/12/1997, n. 449. Il 6° e 7° periodo sono stati inseriti, con effetto dal 2000, dall'art. 6, comma 1, lett. e), della legge 23/12/1999, n. 488. Sempre con effetto dal 2000 sono state inserite nel 2° periodo, dalla legge 21/11/2000, n. 342, art. 31, comma 1, le parole «e di assistenza specifica».

(4) La lett. c-bis) è stata inserita dall'art. 32, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342, con effetto dal 2000.

(5) L'importo fiscalmente rilevante delle spese funebri è stato elevato da 1 a 3 milioni (euro 1549,37), con effetto dal 1999, dall'art. 6, comma 1, lett. f), della legge 23/12/1999, n. 488.

(6) La lett. f) è stata integralmente sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. b), n. 1, dlgs 18/2/2000, n. 47. Le parole «non inferiore al 5%» sono state inserite in sostituzione delle precedenti «superiore al 5%» dall'art. 10, comma 1, dlgs 12/4/2001, n. 168.

(7) La lett. i-ter), inserita originariamente dall'art. 25, comma 5, della legge 13/5/1999, n. 133, è stata successivamente sostituita integralmente dall'art. 37, comma 1, lett. a), della legge 21/11/2000, n. 342, con effetto dall'anno 2000; e poi dall'art. 90, comma 9, lett. a); della legge 27/12/2002 n. 289.

(8) L'elevazione da 500.000 e 50.000.000 di lire a 100.000 e 200.000.000 di lire (51,65 e 103291,38 euro) è dovuta all'art. 4, della 3/6/1999, n. 157.

(9) L'ultimo periodo del comma 2 è stato aggiunto dall'art. 31, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 342 con applicazione agli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2000.

(10) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 2, comma 10, lett. c), della legge 8/10/1997 n. 352; dall'art. 13, comma 1, lett. a), n. 2, del dlgs 4/12/1997, n. 460; e dall'art. 22, comma 1, lett. a), n. 2, della legge 7/12/2000, n. 383.

(11) La lett. b) del comma 1, è stata ampiamente modificata e integrata, con effetto dal 2001, dall'art. 2, comma 1, lett. f), numeri da 1 a 5-bis, della legge 23/12/2000, n. 388.

(12) Nella lett. c) del comma 1, il decimo periodo è stato aggiunto, con effetto dal 2001, dall'art. 2, comma 1, lett. g), della legge 23/12/2000, n. 388, e il quarto periodo è stato modificato dall'art. 81, comma 3, della medesima legge n. 388 del 2000.

(13) La lett. i-quater) è stata inserita dall'art. 22, comma 1, lett. a), n. 1 della legge 7/12/2000, n. 383.

(14) Il comma 1-quater) è stato inserito dall'art. 6, comma 1, lett. g) della legge 23/12/1999, n. 488 con effetto dal 2000.

(15) La lettera c-ter) è stata inserita dall'art. 2, comma 3, della legge 28/12/2001, n. 448, in vigore dall'1/1/2002.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - DI 31/5/1994, n. 330, conv. in legge 27/7/1994, n. 473 art. 3, comma 7, seconda parte.

Interessi passivi su mutui stipulati dal 1993

«Art. 3, c. 7. La disposizione di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1, lettera e), del presente articolo, si applica ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione è commisurata a un ammontare di interessi passivi non superiore a 4 milioni di lire, elevato a 7 milioni per i mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati nel corso dell'anno 1993 il termine di sei mesi entro il quale l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data dell'8 dicembre 1994».

2 - DI 31/12/1996, n. 669 - art. 1, comma 4, conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30:

Interessi passivi su mutui stipulati nel 1997 per interventi di recupe-

ro nel settore dell'edilizia residenziale

«4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, la lettera b) dell'articolo 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del ministro delle Finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma».

3 - Legge 5/2/1992, n. 104 - art. 3

Portatori di handicap - Definizione

(testo in calce all'art. 10 di questo T.u. n. 917/1986)

4 - Dlgs 29/6/1996, n. 367 - art. 25, modificato dall'art. 6, comma 1, lett. h) del dlgs 23/4/1998, n. 134:

Erogazioni liberali in denaro e somme versate al patrimonio o come contributo alla gestione delle «fondazioni» derivanti dalla trasformazione di enti lirici o che operano comunque nel settore musicale

1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di cui all'art. 8, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto; fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

5. Legge 18/2/1999, n. 28 - art. 1:

Erogazioni liberali in denaro a favore della società di cultura «La Biennale di Venezia»

1. Si applicano, per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e con il ministro per i beni e le attività culturali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34% e al 37% delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto Testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6 - Legge 23/12/1999, n. 488 - art. 6, comma 16:

Interessi passivi su mutui per la sicurezza statica degli edifici stipulati nel 2000 - Criteri di detraibilità

«16 - Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello stato o di uno stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lett. b), dell'art. 13-bis del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917. Con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma».

7 - Legge 23/12/2000, n. 388 - Art. 138, comma 14:

Erogazioni liberali in denaro alla popolazione colpita da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri stati - Sono oneri della lett. i-bis), comma 1, art. 13-bis, T.u. n. 917/1986

«14 - Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis, del T.U. delle imposte sui redditi approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del presidente del consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella G.U. n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente».

8 - Legge 21/11/2000, n. 342 - Art. 66, comma 2:

Interessi passivi su mutuo ipotecario per l'acquisto o la costruzione di un immobile da parte del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia - Detraibili anche in mancanza del requisito della «dimora abituale»

«2 - La detrazione prevista dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 13-bis del T.u.i.r., approvato con decreto del presidente della repubblica 22/12/86, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, è sempre concessa al personale di servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di Polizia a ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale».

9 - Dlgs 18/2/2000, n. 47, art. 13, comma 2

Contratti assicurativi per la copertura di più rischi - Evidenziazione in polizza del premio afferente ciascun rischio

2. Ai fini dell'applicazione degli artt. 10, comma 1, lett. e-bis) e 13-bis, comma 1, lett. f), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22/12/1986, n. 917, per i contratti di as-

sicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio.

10 - Dm 6/6/2001, n. 289 - art. 1, commi 1 e 2 (G.U. n. 164 del 17/7/2001)

Spese veterinarie - Tipologia di animali per i quali compete la detrazione d'imposta per le loro cure

«comma 1 - La detrazione d'imposta prevista, nella misura del 19%, dall'art. 13-bis, comma 1, lettera c-bis, del Testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, compete in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva».

«comma 2 - La detrazione d'imposta di cui al comma 1 non compete, in ogni caso, per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla produzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite».

(N.B. Il decreto sopra riportato è quello previsto dall'art. 13-bis, comma 1, lett. c-bis, T.u. 917/86)

11 - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 1, modificato da: legge 23/12/1999, n. 488, art. 6, comma 15; legge 23/12/2000, n. 388, art. 2, comma 2:

Detrazione d'imposta pari al 41% (anni 1998/1999) e al 36% (anni 2000/2001) delle spese non superiori a 150 milioni di lire per il recupero del patrimonio edilizio

«comma 1 - Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino a un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 31, della legge 5/8/1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1, del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 31, della legge 518/1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Fra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5/3/1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6/12/1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5/2/1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablaggio degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali e all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50%».

«comma 1-bis - La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione».

«comma 2 - La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in 10 quote annuali costanti e di pari importo». «com-

ma 3 - (omissis).

«comma 4 - (omissis).

«comma 5 - (omissis).

«comma 6 - La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data dell'1/1/1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41% delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 36%».

«comma 7 - In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi d'imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare».

12 - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, commi 1 e 2, modificate dall'art. 2 comma 6 della legge 27/12/2002, n. 289:

Detrazione d'imposta pari al 36% delle spese per il recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 1 della legge n. 449/1997, sostenute nel 2002 - Nuove ipotesi di interventi agevolati

«comma 1 - La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni, compete per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36% degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente all'1/1/1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni».

«comma 2 - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'art. 1 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, 1° comma, lett. c) e d), della legge 5/8/1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31/12/2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30/6/2004. In questo caso, la detrazione dell'Irpef relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante dall'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo art. 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997».

13 - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 6, prorogata dalla legge 27/12/2002, n. 289, art. 19, comma 31:

Detrazione d'imposta del 36% delle spese sostenute nel 2002 e nel 2003 per la manutenzione e salvaguardia dei boschi

«comma 6 - Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1, della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma».

Il successivo art. 19, comma 3, della legge 28/12/2002 ha disposto che:

«Il beneficio fiscale di cui all'art. 9, comma 6, della legge 28/12/2001 n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31/12/2003.

(Avvertenza: le norme di attuazione dell'art. 9, comma 6, della legge n. 448/2001, sono contenute nel Dm 19/4/2002, n. 124 in G.U. n. 148 del 26/6/2002).

14 - Legge 27/12/2002, n. 289, art. 2 comma 5:

Detrazione d'imposta pari al 36% delle spese per il recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 1 della legge n. 449/1997, sostenute sino al 30 settembre 2003 - Sue caratteristiche - Gli interventi di bonifica dall'amianto

«comma 5 - La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36% degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi

di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni, si aspettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo».

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Interessi passivi su mutuo ipotecario per acquisto immobile cadente da ristrutturare e da adibire a propria abitazione - Condizioni di deducibilità - Ministero delle finanze - Teleconferenza 8.5.1992 (Agg. 7/1992).

2 - Interessi passivi su mutuo ipotecario per l'acquisto di un terreno su cui edificare la propria abitazione - Indeducibilità Ministero delle finanze - Teleconferenza 8.5.1992 (Agg. 7/1992).

3 - Premi assicurativi pagati indistintamente per malattia e infortuni - Deducibilità parziale Comm. Trib. Centrale - dec. n. 1376 del 18.2.1992 (Agg. 7/1992).

4 - Spese funebri - Deducibilità dal reddito di chi ha effettivamente sostenuto la spesa - Comm. Trib. Centrale - dec. 7248 del 3.10.1991, dep. 4.11.1991 (Agg. 7/1992).

5 - Contributi previdenziali volontari versati ad ente assicurativo straniero per il coniuge a carico - Deducibilità Comm. Trib. 1° grado - Milano - dec. n. 556 del 16.5.1991 (Agg. 7/1992).

6 - Interessi passivi su mutuo ipotecario intestato ad un solo coniuge ma gravante su un immobile intestato ad entrambi - Deducibilità in ragione del 50% dell'importo per entrambi i coniugi - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 3458 del 30.4.1992, dep. 12.5.1992 (Agg. 8/1992).

7 - Quote mensili corrisposte a programma previdenziale - Deducibilità - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 3283 del 26.3.1992, dep. 5.5.1992 (Agg. 10/1992).

8 - Interessi passivi su mutuo garantito da ipoteca su immobili altrui - Deducibilità - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 3253 del 13.2.1992, dep. 5.5.1992 (Agg. 11/1992).

9 - Contributi assistenziali non obbligatori - Indeducibilità Comm. Trib. Centrale, dec. n. 6029 del 20.10.1992, dep. 10.11.1992 (Agg. 8/1993).

10 - Interessi passivi su mutui ipotecari stipulati ante 1993 - Regime di deducibilità - D. L. 6.12.1993, n. 503 - art. 3, comma 7 (Agg. 15-16/1993).

11 - Interessi per rateizzazione prezzo alloggi corrisposti dagli assegnatari alle cooperative o all'impresa - Indeducibilità - Dir. Gen. II. DD. - Ris. n. 8/386 dell'8.1.1993 (Agg. 4/1993).

12 - Mutui ipotecari in ECU - Deducibilità delle differenze cambio in quanto «oneri accessori» - Dir. Gen. II. DD. - C. M. n. 7 del 10.6.1993 - punto 12.8 (Agg. 7/1993).

13 - Quote versate alla COFINA - Indeducibilità - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 2170 del 14.6.1993, dep. 17.6.1993 (Agg. n.14/1993) - Comm. trib. centrale - dec. n. 2677 del 14/6/93, dep. 7/10/93 (Agg. 3/94).

14 - Spese funebri - Deducibilità dal reddito di chi le sostiene - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 2124 del 2.11.1992, dep. 12.6.1993 (Agg. 13/1993).

15 - Spese per la frequenza a corsi universitari di specializzazione presso Università statali - Deducibilità integrale - Dir. Gen. II. DD. - C. M. n. 7 del 10.6.1993 - punto 12.8 (Agg. n.7/1993).

16 - Spese per protesi dentarie - Deducibile la fattura dell'odontotecnico solo se c'è la prescrizione medica - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 511 del 19.10.1992, dep. 21.1.1993 (Agg. 6/1993).

17 - Spese per sedute di psicoterapia - Deducibilità - Istruzioni al mod. 740/P del 1993 per il 1992 (Agg. 5/1993).

18 - Spese funebri - La detrazione d'imposta compete al soggetto che sostiene le spese anche se non è intestatario della fattura - Comm. trib. centrale - dec. n. 2083 del 9/6/93 (Agg. 3/94).

19 - Interessi passivi su mutui contratti con banche residenti in uno stato estero della Comunità europea - Indetraibili se ante '93, detraibili dal '93 - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 1.1.2 - (Agg. 7/94).

20 - Interessi su mutui ipotecari stipulati nel '93 - Condizioni di detraibilità - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 1.1.3 - (Agg. 7/94).

21 - Prestazioni mediche fornite da soggetti in «regime fiscale sostitutivo»

di cui al dl 10/6/94, n. 357, convertito, dalla legge 8/8/94, n. 489 - Detraibilità della relativa spesa - Compete - Risposta ministeriale del 20/6/94 relativa al dl n. 357/94, convertito in legge n. 489/94 - (Agg. 9/94)

22 - Spese mediche sostenute dal coniuge nei mesi precedenti la separazione - Rilevanza per il coniuge erogante - Corte di cassazione, sent. n. 5499 del 26/1/94, dep. 7/6/94 (Agg. 10/94)

23 - Condoni edilizi - oblazione per la definizione delle violazioni edilizie - Indetraibilità delle somme versate (Agg. 12/94)

24 - Contributi, donazioni ed erogazioni liberali a favore di organismi internazionali - Indetraibilità dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. III-5-1620 del 16/12/94 (Agg. 2/95)

25 - Interessi passivi su mutui ipotecari parzialmente finanziati dalla regione - Detraibilità limitata alla parte rimasta effettivamente a carico del mutuatario - Precisazioni - dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. III-5-1827 del 17/11/1994 (Agg. 3/1995)

26 - Interessi passivi su finanziamenti, diversi dal mutuo ipotecario, per l'acquisto della prima casa - Indetraibilità - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. - ris. III-5-005 del 29/7/1994 (Agg. 5/1995)

27 - Interessi passivi su mutui stipulati in Ecu o in altra valuta - Le differenze cambio sono «oneri accessori» - Minfinanze, Comunicato stampa del 20/4/1995 (Agg. 7/1995)

28 - Spese per «protesi dentarie» - Prescrizione medica - Non necessità - Comm. trib. centrale, dec. n. 3272 del 6/7/94, dep. 6/10/94 (Agg. 8/95)

29 - Oneri sostenuti dai genitori per i figli a carico - Criterio della detraibilità in base alla documentazione in possesso - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. circ. n. 154/E del 30/5/1995 punto 2.1 (Agg. 9/1995)

30 - Dentisti - Necessaria nelle fatture l'indicazione analitica delle prestazioni eseguite - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. 111/E-VI-12-3600 del 3/5/1995 (Agg. 12/1995)

31 - Contributi previdenziali non obbligatori versati per prosecuzione assicurativa Inps, riscatto anni di laurea e/o servizio militare e per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi - Detraibilità - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. 205/E-III-5-640 del 15/7/1995 (Agg. 14/1995)

32 - Contributi o sussidi assistenziali - Costituiscono ipotesi di rimborso di spese sanitarie - Necessità dell'annotazione sui documenti di spesa - Dir. Aa.Gg. e cont. trib. ris. 222/E-III-5-427 del 20/7/1995 (Agg. 15/1995)

33 - Erogazioni liberali a enti di assistenza sanitaria - Indetraibili dall'Irpef dovuta - Precisazioni - Dir. Aa.GG. e Cont. Trib., ris. n. 276/E-VI-6-952 del 2/12/1995 - (Agg. n. 4/1996)

34 - Interessi su mutuo ipotecario cointestato ai coniugi - Detraibilità nei limiti della quota attribuibile a ciascuno di essi - Irrilevanza del pagamento effettuato da uno solo dei coniugi - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 3576 dell'11/5/1995, dep. 3/11/1995 - (Agg. n. 5/1996)

35 - Interessi passivi su mutuo ipotecario su immobile adibito ad abitazione principale - Detraibilità per il «nudo proprietario» - Indetraibilità per l'«usufruttuario» - Precisazioni - Minfinanze, circ. n. 108/E-punto 2.3.1 - del 3/5/1996 - (Agg. n. 7/1996)

36 - Interessi passivi e oneri accessori - Obbligo, per le banche mutuanti, di comunicare i relativi importi all'Anagrafe Tributaria - Precisazioni - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., nota n. 5056 del 16/8/1996 (Agg. n. 16/1996)

37 - Interessi passivi su mutuo ipotecario parzialmente finanziato dalla Regione - Detraibilità per la parte rimasta a carico del mutuatario - Precisazioni - Minfinanze, circ. n. 108/E-punto 2.3.2 - del 3/5/1996 - (Agg. n. 7/1996)

38 - Interessi passivi su mutuo ipotecario stipulato ante 1993 relativo a un immobile per il quale è variata la destinazione - Criterio di detraibilità - Minfinanze, circ. n. 108/E-punto 2.3.3 - del 3/5/1996 - (Agg. n. 7/1996)

39 - Interessi passivi su mutuo ipotecario stipulato dall'1/1/1993 relativo a un immobile per il quale è variata la destinazione - Criterio di detraibilità - Minfinanze, circ. n. 108/E-punto 2.3.3 - del 3/5/1996 - (Agg. n. 7/1996)

40 - Interessi passivi su mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto autonomo di una pertinenza (box, cantina ecc.) dell'abitazione principale - Indetraibilità - Minfinanze, circ. n. 108/E-punto 2.3.4 - del 3/5/1996 - (Agg. n. 7/1996)

41 - Mutuo stipulato in ecu prima del 1993 - Rinegoziazione del mutuo nel 1993 cambiando banca - Indetraibilità degli interessi passivi - Minfinanze, circ. n. 108/E-punto 2.3.5 - del 3/5/1996 - (Agg. n. 7/1996)

42 - Spese mediche - Spese per il trasporto in autoambulanza - Indetraibilità - Minfinanze, circ. n. 108/E - punto 2.4.1 - del 3/5/1996 - (Agg. n. 7/1996)

43 - Spese per visite specialistiche effettuate da un medico legale o da un ortopedico ai fini di un risarcimento danni - Detraibilità - Compete - Minfinanze, circ. n. 108/E - punto 2.4.2 - del 3/5/1996 - (Agg. n. 7/1996)

44 - Spese per anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi e indagini prenatali - Detraibilità - Compete - Minfinanze,

circ. n. 108/E-punto 2.4.3 - del 3/5/1996 - (Agg. n. 7/1996)

45 - Spese mediche - Liquidi per lenti a contatto - Detraibilità - Minfinanze, circ. n. 108/E - punto 2.4.5 - del 3/5/1996 - (Agg. n. 7/1996)

46 - Contributi versati al «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari» - Detraibilità - Dlgs 16/9/1996, n.565, art. 2, comma 5 - (Agg.n.1/1997)

47 - Spese per medicinali e protesi-Documentazione-Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o in alternativa alla prescrizione medica-Idoneità-Istruzioni al mod.740/1997 per l'anno 1996 - (Agg.n.4/1997)

48 - Protesi sanitarie-Spese sostenute per l'acquisto di pile da installare su protesi acustica-Detraibilità-Dir.Reg.entrare per l'Emilia Romagna, ris.n.42955 del 18/10/1996 - (Agg.n.4/1997)

49 - Contributo straordinario 1996 conseguente al Trattato di Maastricht-Indetraibilità-Istruzioni al mod. 740/1997 per l'anno 1996 - (Agg.n.4/1997)

50 - Interessi passivi s/mutuo contratto nel 1997 per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili-Detraibilità nella misura del 22% (ridotta al 19% dal 1998) su un importo massimo di 5 milioni di lire-Elencazione degli interventi interessati alla detrazione-D.M. 22/3/1997 in G.U. n.79 del 5/4/1997 - (Agg.n.5/1997)

51 - Coniuge separato, cointestatario di mutuo stipulato post 1/1/1993, costretto a seguito di sentenza a lasciare l'abitazione-Indetraibilità degli interessi passivi-Motivo-Dir.AA.GG.e Cont.Trib., circolare n.137/E, punto 2.2.1, del 15/5/1997 - (Agg.n.7/1997)

52 - Interessi passivi s/mutuo ipotecario per l'acquisto dell'immobile che, per motivi di lavoro, non può essere adibito ad abitazione principale nel termine di sei mesi dall'acquisto-Detrazione d'imposta-Compete-Dir.AA.GG.e Cont.Trib., circolare n.137/E, punto 2/2/2, del 15/5/1997(Agg.n.8/1997)

53 - Contributi previdenziali volontari e premi assicurativi vita e infortuni versati all'estero-Detrazione-Compete-Dir.AA.GG.e Cont.Trib., circolare n.137/E, punto 2.3.1., del 15/5/1997 - (Agg.n. 8/1997)

54 - Spese per la manutenzione, protezione e restauro delle «cose» vincolate-Detrazione d'imposta-Compete solo quando la certificazione della Soprintendenza e dell'UTE risulta rilasciata-Dir.AA.GG.e Cont.Trib., circolare n.137/E, punto 2.4.1., del 15/5/1997 - (Agg.n.8/1997)

55 - Interessi passivi su mutui stipulati nel 1997 per interventi di recupero nel settore dell'edilizia residenziale-Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione-Elencazione degli interventi agevolati-Documentazione-Ambito temporale di applicazione della agevolazione-Dir.AA.GG.e Cont.Trib., circolare n.167/E/III-5-731 del 13/6/1997 - (Agg.n.9/1997)

56 - Tasse universitarie versate per il figlio studente «fuori corso»-Detraibilità-Compete-Dir.AA.GG.e Cont.Trib., nota n.984/E del 17/7/1997 - (Agg.n.12/1997)

57 - Spese mediche sostenute dal dichiarante per il coniuge a carico-Detraibilità dal dichiarante anche se la documentazione è intestata al coniuge a carico-Dir.AA.GG.e Cont.Trib., nota n.984/E del 17/7/1997 - (Agg.n.12/1997)

58 - Polizza vita sottoscritta dal marito(contraente) in cui risulta indicata come «assicurata» la moglie-Indetraibilità assoluta dei premi-Motivo-Dir.AA.GG.e Cont.Trib., nota n.984/E del 17/7/1997 - (Agg.n.12/1997)

59 - Malato in attesa di trapianto o futuro dializzato-Spesa per la dieta alimentare prescritta dal medico-Indetraibilità-Motivo-Dir.AA.GG.e Cont.Trib., nota n.984/E del 17/7/1997 - (Agg.n.12/1997)

60 - Detrazione d'imposta pari al 41% delle spese non superiori a 150 mln di lire sostenute negli anni '98/99 per il recupero del patrimonio edilizio - Sua configurazione essenziale - L. 27/12/97, n. 449, art. 1, commi da 1 a 8 (Agg. 2/98)

61 - Detrazione d'imposta pari al 41% delle spese non superiori a 150 milioni di lire sostenute anche negli anni '96 e '97 per interventi a seguito di eventi sismici del '96 in Emilia Romagna e Calabria - Sua configurazione - Legge 27/12/97, n. 449, art. 13, comma 3 - (Agg. 6/1998)

62 - Detrazione d'imposta ai fini Irpef pari al 41% delle spese non superiori a 150 milioni di lire sostenute negli anni '98/99 per il recupero del patrimonio edilizio - Precisazioni ministeriali - Min. finanze, cm n. 57/E del 24/2/98 - (Agg. 10/1998)

63 - Spese per la manutenzione, protezione, restauro degli immobili «vincolati», ex art. 13-bis, lett. g), T.u. n. 917/86 - Riduzione al 50% se cumulate con le spese per il recupero del patrimonio edilizio, ex art. 1, legge n. 449/97 - Min. finanze, cm n. 57/E del 24/1/98, punto 5 - (Agg. 10/1998)

64 - Spese per la deambulazione, locomozione e sollevamento dei portatori di handicap, ex art. 13-bis, lett. c), T.u. n. 917/86 - Sono cumulabili con le spese sostenute nel '98 e '99 per il recupero del patrimonio edilizio, ex art. 1, legge n. 449/97 - Min. finanze, cm n. 57/E del 24/1/98, punto 5 - (Agg. 10/1998)

65 - Interessi s/mutuo ipotecario cointestato - Decesso di uno dei cointestatari - Criterio di detraibilità applicabile al cointestatario (familiare) superstiti-

te - Precisazioni - Corte di cassazione, sent. n. 7669 del 18/4/97, dep. 18/8/97 - (Agg. 11/1998)

66 - Erogazioni liberali in denaro alle Onlus - Detraibilità nei limiti di 4 milioni di lire - Incumulabilità con i contributi per i paesi in via di sviluppo (per «la fame nel mondo») - Precisazioni - Min. finanze, cm n. 168/E del 26/6/98, punto 4.1 - (Agg. 15/1998)

67 - Detrazione d'imposta pari al 41% delle spese non superiori a 150 milioni di lire sostenute per la ristrutturazione dei fabbricati rurali utilizzati da col-diretti o imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni - Compete nella misura del 36% anche per le spese sostenute nell'anno 2000 - Legge 15/12/1998, n. 441, art. 13 (Agg. 2/1999)

68 - Autocertificazione dei portatori di handicap finalizzata alla detraibilità delle spese di cui all'art. 13-bis, comma 1, lett. c), T.u. n. 917/86 - Legge 23/12/1998, n. 448, art. 39 (Agg. 2/1999)

69 - Interessi passivi su mutuo cointestato ai coniugi - In caso di separazione legale, se gli interessi sono stati interamente posti a carico di uno solo dei coniugi, sono interamente deducibili da quest'ultimo - Comm. trib. provinciale di Pisa, sent. n. 73 dell'11/2/1998, dep. 7/4/1998 (Agg. 3/1999)

70 - Spese sanitarie relative a ricoveri per degenze non collegate a interventi chirurgici - Spese per differenza di classe imputabili al numero di letti in camera e/o alla presenza del bagno in camera - Sono detraibili - Minfinanze, circ. n. 122/E dell'1/6/1999 (Agg. 15/1999)

71 - Autocertificazione attestante che la ricevuta che, per motivi di riservatezza, non reca l'intestazione del paziente per il quale è stata sostenuta la spesa, è relativa all'acquisto di farmaci o ad altre spese mediche necessarie per lo stesso contribuente o per un suo familiare a carico - Sua inidoneità fiscale - Minfinanze, circ. n. 122/E dell'1/6/1999 (Agg. 15/1999)

72 - Spese mediche pagate dagli eredi dopo il decesso del «de cuius» - Detraibilità - Compete - Motivi - Minfinanze, circ. n. 122/E dell'1/6/1999 (Agg. 15/1999)

73 - Spese per affitto o acquisto di apparecchiature sanitarie (macchina per aerosol o per la misurazione della pressione) - Detraibilità - Compete - Minfinanze, circ. n. 122/E dell'1/6/1999 (Agg. 15/1999)

74 - Spesa per il trasporto di organi da trapianto - Detraibilità se la fattura è intestata al contribuente - Minfinanze, circ. n. 122/E dell'1/6/1999 (Agg. 15/1999)

75 - Spese funebri per il decesso di uno zio - Indetraibilità - Minfinanze, circ. n. 122/E dell'1/6/1999 (Agg. 15/1999)

76 - Interessi passivi su mutui ipotecari stipulati per la costruzione dell'abitazione principale e per interventi di ristrutturazione - Regolamento di attuazione della disposizione dell'art. 13-bis, comma 1-ter, T.u. 917/86 - Dm 30/7/1999, n. 311, art. 1, 2, 3 (Agg. 16/1999)

77 - Spese per l'acquisto di un'autovettura adattata per un figlio portatore di handicap - Precisazioni - Minfinanze, circ. n. 122/E dell'1/6/1999, punto 1.1.7 (Agg. 16/1999)

78 - Interessi passivi su mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale intestati al deceduto e pagati dal coniuge superstite - Condizioni di detraibilità - Minfinanze, circ. n. 122/E dell'1/6/1999, n. 1.2.1 (Agg. 16/1999)

79 - Detrazione d'imposta pari al 36% delle spese non superiori a 150 milioni di lire sostenute nel 2000 per ristrutturazioni edilizie - Modifiche recate all'art. 1 della legge 27/12/1997, n. 449 - Disposizione normativa e chiarimenti ministeriali - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 6, comma 15 - Minfinanze, cm n. 247/E punto 1.6, del 29/12/1999 - (Agg. 1/2000)

80 - Interessi passivi su mutui stipulati nel 2000 per interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici - Criteri di detraibilità - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 6, comma 16 - (Agg. 1/2000)

81 - Erogazioni a favore delle società sportive dilettantistiche - Criterio applicativo della lett. i-ter) dell'art. 13-bis, comma 1, T.U. 917/86 - dm 26/11/1999, n. 473, art. 3 - (Agg. 2/2000)

82 - Detrazione d'imposta per oneri - Versamenti effettuati il 3/1/2000 anziché il 31/12/1999 - Detraibilità dall'Irpef 1999 in virtù di proroga di diritto - Notizia - Legge 13/12/1999, n. 466, art. 1 - (Agg. 4/2000)

83 - Box «pertinenziali» - Detrazione del 41% del loro costo d'acquisto - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 166/E del 20/12/1999 - (Agg. 5/2000)

84 - Handicap - Detrazione per autoveicoli destinati a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 74/E del 12/4/2000 - (Agg. 10/2000)

85 - Contributi per assistenza sanitaria versati da un pensionato successivamente al suo pensionamento - Condizioni di detraibilità delle spese sanitarie - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.1, del 12/5/2000 - (Agg. 11/2000)

86 - Spese di manutenzione della pedana di sollevamento per portatori di handicap - Detraibilità - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.1.2, del 12/5/2000 - (Agg. 11/2000)

87 - Spese mediche per il coniuge non fiscalmente a carico - Indetraibilità - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.1.3, del 12/5/2000 - (Agg. 11/2000)

88 - Spese mediche per perizie medico-legali - Detraibilità - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.1.4, del 12/5/2000 - (Agg. 11/2000)

89 - Prestazioni di fisioterapia senza prescrizione medica - Indetraibilità della spesa - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.1.5, del 12/5/2000 - (Agg. 11/2000)

90 - Siringhe e aghi per iniezioni - Detraibilità della spesa - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.1.6, del 12/5/2000 - (Agg. 11/2000)

91 - Occhiali da vista - Condizioni di detraibilità della spesa sostenuta per il loro acquisto - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.1.7, del 12/5/2000 - (Agg. 11/2000)

92 - Portatore di handicap - Spese per il suo ricovero presso istituti - Limiti di detraibilità - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.1.8, del 12/5/2000 - (Agg. 11/2000)

93 - Assicurazioni infortuni per il conducente dell'auto compresa nella polizza rc auto - Detraibilità del premio - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.4.1, del 12/5/2000 - (Agg. 12/2000)

94 - Spese per la frequenza di istituti o università straniere - Detrazione nei limiti della spesa prevista per la frequenza di corsi similari presso l'università italiana più vicina al domicilio del contribuente - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.5.1, del 12/5/2000 - (Agg. 12/2000)

95 - Erogazioni liberali a favore della «Missione Arcobaleno» e dell'Alto commissariato per i rifugiati dell'Onu - Loro indetraibilità dall'Irpef - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.5.3, del 12/5/2000 - (Agg. 12/2000)

96 - Adozioni «a distanza» - Indetraibilità delle somme erogate per queste finalità - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.5.4, del 12/5/2000 - (Agg. 12/2000)

97 - Interessi passivi su mutuo - Oneri accessori detraibili - Spese notari e imposta sostitutiva sul capitale prestato - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.2.3, del 12/5/2000 - (Agg. 13/2000)

98 - Coniuge separato - Quota di mutuo su immobile assegnato all'altro coniuge - Indetraibilità - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.2.8, del 12/5/2000 - (Agg. 13/2000)

99 - Interessi passivi su mutuo per la costruzione o ristrutturazione di fabbricato rurale adibito ad abitazione principale di coltivatore diretto - Detraibilità - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 1.3.2, del 12/5/2000 - (Agg. 13/2000)

100 - Spese per la frequenza di «master» universitari - Condizioni di detraibilità - Minfinanze, cm n. 101/E, punto 8.2, del 19/5/2000 - (Agg. 13/2000)

101 - Quota fissa individuale per l'assistenza medica di base - Restituzione dell'80% di quanto versato nel 1993 e intassabilità dell'importo restituito - Precisazioni - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 33, commi da 1 a 3 (Agg. 1/2001)

102 - Non vedenti - Spese per l'acquisto e il mantenimento del cane guida - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 238/E del 22/12/2000, punto 1.3 (Agg. 3/2001)

103 - Premi assicurativi per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana - Detrazione del 19% su un importo massimo di 2,5 milioni di lire per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001 - D. dir. gen. entrate del 22/12/2000 - artt. 1, 3, 4 (Agg. 3/2001)

104 - Detrazione d'imposta rateizzabile per spese sanitarie eccedenti lire 30 milioni nell'anno - Chiarimenti - Legge del 23/12/2000, n. 388, art. 2, comma 1, lett. g); Minfinanze, cm n. 1/E del 3/1/2001, punto 1.1, lett. G (Agg. 3/2001)

105 - Erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche - Chiarimenti - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 37, comma 1, lett. a); Minfinanze, cm n. 207/E del 16/11/2000 (Agg. 3/2001)

106 - Spese di assistenza specifica - Detraibilità - Chiarimenti - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 31; Minfinanze, cm n. 207/E, del 16/11/2000, punto 1.5.2 (Agg. 4/2001)

107 - Spese veterinarie - Detraibilità - Chiarimenti - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 32; Minfinanze, cm n. 207/E, punto 1.5.3, del 16/11/2000 (Agg. 4/2001)

108 - Detrazione d'imposta pari al 36% delle spese non superiori a 150 milioni di lire sostenute nel 2001 per ristrutturazioni edilizie - Proroga ed estensione applicativa delle disposizioni recate dalla legge n. 449/97, già modificata dalla legge n. 488/99 - Chiarimenti - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 2, comma 2; Minfinanze - cm n. 1/3, punto 1.1.2, del 3/1/2001 (Agg. 5/2001)

109 - Agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle forze armate e delle forze di polizia - Disposizione normativa e chiarimenti - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 66, comma 2; Minfinanze - cm n. 207/E, punto 2.2.7, del 16/11/2000 (Agg. 5/2001)

110 - Nozione di «familiare» riferita alla detraibilità degli interessi sui

mutui per l'acquisto dell'abitazione principale-Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 7/E, punto 2.2, del 26/1/2001 (Agg. 6/2001)

111 - Mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico-Criterio di detraibilità degli interessi passivi - Minfinanze, cm n. 7/E, punto 2.1, del 26/1/2001 (Agg. 6/2001)

112 - Detrazione per interessi su mutuo ipotecario-Ipoteca iscritta su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale-Ammissibilità-Motivi - Minfinanze, cm n. 7/E, punto 2.4, del 26/1/2001 (Agg. 6/2001)

113 - Erogazioni liberali in denaro a favore di popolazioni colpite da calamità straordinarie o da altri eventi straordinari (es. Kosovo-missione Arcobaleno)-Ai fini della detrazione si cumulano con le erogazioni liberali alle Onlus-Chiarimenti per le erogazioni 1999 - Minfinanze, cm n. 7/E, punto 4.1, del 26/1/2001 (Agg. 6/2001)

114 - Interessi passivi s/mutuo ipotecario - Il periodo di un anno tra la stipula del mutuo e l'acquisto dell'immobile equivale, dal 2001, a 12 mesi - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 7/E, punto 2.6, del 26/1/2001 (Agg. 7/2001)

115 - Interessi passivi su mutuo ipotecario per l'acquisto di immobile locato - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 7/E, punto 2.7, del 26/1/2001 (Agg. 7/2001)

116 - Interessi su mutui contratti per l'acquisto di un'unità immobiliare da parte di un familiare - indetraibilità - Motivi - Minfinanze - Cm n. 7/E, punto 2.5, del 26/1/2001 (Agg. 8/2001)

117 - Mutui contratti per l'acquisto di immobile da ristrutturare - Condizioni di detraibilità degli interessi - Minfinanze - Cm n. 7/E, punto 2.9, del 26/1/2001 (Agg. 8/2001)

118 - Detrazione d'imposta pari al 36% delle spese per ristrutturazioni edilizie legge n. 449/1997 - Escluse dal beneficio fiscale le spese per telefono a viva voce, schermi a tocco, computer e tastiere espanse, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali l'art. 13-bis, comma 1, lett. c), T.u. 917/86 prevede la detrazione del 19% - Minfinanze - Cm n. 13/E del 6/2/2001 (Agg. 9/2001)

119 - Spese sostenute per i mezzi necessari alla deambulazione di chi ha difficoltà motorie - Incumulabilità delle detrazioni del 36% (legge n. 449/1997) e del 19% (art. 13-bis, comma 1, lett. c, T.u. 917/86) - Minfinanze - Cm n. 13/E del 6/2/2001 (Agg. 9/2001)

120 - Detrazione del 36% (legge n. 449/1997 e art. 2, comma 2, lett. a, legge 23/12/2000, n. 388) per le spese conseguenti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Significato di «atti illeciti» e individuazione delle misure di prevenzione - Minfinanze - Cm n. 13/E del 6/2/2001 (Agg. 9/2001)

121 - Detrazione del 36% (legge n. 449/1997 e art. 2, comma 2, lett. a, legge 23/12/2000, n. 388) per le spese relative all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici - Chiarimenti - Minfinanze - Cm n. 13/E del 6/2/2001 (Agg. 9/2001)

122 - Donazioni all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo - Detraibilità dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30% dell'imposta lorda dovuta - Legge 6/3/2001, n. 52 - art. 8, commi 3 e 4 (Agg. 10/2001)

123 - Spese per i veicoli necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e locomozione di portatori di gravi handicap psichici o mentali e di invalidi con gravi limitazioni (affetti da pluriamputazioni) - Adattamento del veicolo ai fini della detraibilità - Non necessaria - Minfinanze - Cm n. 46/E dell'11/5/2001 - 1ª parte (Agg. 14/2001)

124 - Spese per l'acquisto di autocaravan da utilizzare per soggetti con handicap psichici o mentali o per invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione (compresi i pluriamputati) - Detraibilità - Compete - Chiarimenti - Minfinanze - Cm n. 46/E dell'11/5/2001 - 2ª parte - (Agg. 15/2001)

125 - Familiare che diventa «a carico» in corso d'anno - Riflessi sulla detraibilità delle spese mediche sostenute per quel familiare - Minfinanze-cm n. 55/E punto 1.2.4, del 14/6/2001 - (Agg. 16/2001)

126 - Interessi su mutuo ipotecario indetraibili dall'anno successivo a quello in cui l'immobile cessa di essere l'abitazione principale, detraibili dal momento in cui l'immobile torna a essere l'abitazione principale - Minfinanze-cm n. 55/E punto 1.3.1, del 14/6/2001 - (Agg. 16/2001)

127 - Detrazione per medicine veterinarie oltre che per onorari al veterinario - Rilevanza fiscale della spesa anche se sostenuta per animali non di proprietà - Minfinanze-cm n. 55/E punto 1.4.2, del 14/6/2001 - (Agg. 16/2001)

128 - Interessi su mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale ora assegnata al coniuge separato (non divorziato) - Detraibilità - Compete - Minfinanze-cm n. 55/E punto 1.3.3, del 14/6/2001 - (Agg. 16/2001)

129 - Adozioni a distanza - Spesa detraibile se a favore di una onlus che si occupa di questo problema - Minfinanze - Cm n. 55/E, punto 1.6.2, del 14/6/2001 - (Agg. 16/2001)

130 - Portatore di handicap - Abbonamento al servizio che consente l'invio di una richiesta rapida di soccorso attraverso la linea telefonica - Spesa detraibile - Minfinanze - Cm n. 55/E, punto 1.2.5, del 14/6/2001 - (Agg. 17/2001)

131 - Interessi passivi su mutuo stipulato nel 1997 per interventi di ristrutturazione edilizia - Rinegoiazione del mutuo in anno successivo al 1997 - Perdita del diritto alla detrazione - Motivi - Minfinanze cm n. 55-E, punto 1.3.4, del 14/6/2001 (Agg. 18/2001)

132 - Cessione dell'immobile oggetto di ristrutturazione - Il diritto alla detrazione delle spese compete solo all'acquirente - Precisazioni - Minfinanze - cm n. 55/E, punti 1.5.1 - 1.5.2, del 14/6/2001 (Agg. 20/2001)

133 - Costruzione di «box pertinenziale» - Detraibilità del costo - Condizioni - Minfinanze - cm n. 55/E, punto 1.5.4, del 14/6/2001 (Agg. 20/2001)

134 - Assicurazione vita per familiari a carico - Detraibilità dei premi in deroga al principio secondo cui il soggetto contraente e l'assicurato devono coincidere - Minfinanze - cm n. 55/E, punto 1.6.3, del 14/6/2001 (Agg. 20/2001)

135 - Spese veterinarie - Tipologia di animali per i quali compete la detrazione d'imposta per le loro cure - Dm 6/6/2001, n. 289 - art. 1 (G.U. n. 164 del 17/7/2001) (Agg. 21/2001)

Dm 6/6/2001, n. 289 - art. 1, commi 1 e 2:

«comma 1 - La detrazione d'imposta prevista, nella misura del 19%, dall'art. 13-bis, comma 1, lettera c-bis, del Testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, compete in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva».

«comma 2 - La detrazione d'imposta di cui al comma 1 non compete, in ogni caso, per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla produzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite».

N.B. Il decreto sopra riportato è quello previsto dall'art. 13-bis, comma 1, lett. c-bis, T.u. 917/86)

136 - Contributo Fasi (Fondo assistenza sanitaria integrativa - Indetraibile in quanto contributo assistenziale non obbligatorio per legge - Comm. trib. centrale - s. II - dec. n. 772 del 12/1/2001, dep. 1/2/2001 (Agg. 21/2001)

137 - Erogazioni liberali dirette alle «aziende pubbliche di servizi alla persona» - Applicabilità del regime fiscale previsto per le erogazioni liberali dirette alle onlus - Notizia - Dlgs 4/5/2001, n. 207 - art. 4, comma 7, e 5, comma 1 (Agg. 23/2001)

138 - Premi versati per contratti di assicurazione sulla vita, stipulati o rinnovati dall'1/1/2001, aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente o di non autosufficienza - Analisi della lett. f), comma 1. art. 13-bis T.u. n. 917/1986 - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. III, punti 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5, del 20/3/2001 (Agg. n. 24/2001)

139 - Premi versati per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati ante 2001 e contemporaneo versamento di premi per contratti di assicurazione sulla vita, aventi per oggetto il rischio, stipulati dal 2001 - Criterio di detraibilità - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. III - punto 1.6, del 20/3/2001 (Agg. n. 24/2001)

140 - «Non vedenti» ai quali compete la detrazione d'imposta per l'acquisto di autoveicoli - Minfinanze - cm n. 72/E del 30/7/2001 (Agg. n. 25/2001)

141 - «Sordomuti» ai quali compete la detrazione d'imposta per l'acquisto di autoveicoli - Minfinanze - cm n. 72/E del 30/7/2001 (Agg. n. 25/2001)

142 - Detrazione d'imposta pari al 36% delle spese non superiori a 150 milioni di lire (euro 77.468,53) sostenute nel 2002 per ristrutturazioni edilizie Proroga ed estensione applicativa della legge n. 449/1997 Legge 28/12/2001, n. 448 - art. 9, commi 1 e 2 (Agg. n. 4/2002)

143 - Detrazione d'imposta ex legge n. 449/1997 per la manutenzione e la salvaguardia dei boschi

144 - Detrazione d'imposta pari al 36% delle spese non superiori a 150 milioni di lire (euro 77.468,53) per ristrutturazioni edili - Proroga al 2002 e particolarità - L'art. 9, comma 1, legge n. 448/2001 - Minfinanze - cm n. 15/E, punto 4, del 4/2/2002 (Agg. 6/2002)

145 - Detrazione d'imposta per l'acquisto di immobili ristrutturati - Chiarimenti - L'art. 9, comma 2, legge n. 448/2001 - Minfinanze - cm n. 15/E, punto 5, del 4/2/2002 (Agg. 6/2002)

146 - Detrazione per «servizi di interpretariato» - Soggetti sordomuti

- Precisazioni - Minfinanze - cm n. 15/E, punto 2, dell'1/2/2002 (Agg. 7/2002)

147 - Autovettura non adattata acquistata da un disabile «grave» - Installazione successiva di una pedana sollevatrice - ulteriore detraibilità della relativa spesa - Minfinanze - rm n. 113/E del 9/4/2002 (Agg. 9/2002)

148 - Detrazione «41/36%» per ristrutturazioni di immobili - Compete esclusivamente ai contribuenti che risultano legittimati all'inizio lavori - Minfinanze - rm n. 136/E del 6/5/2002 (Agg. 10/2002)

149 - Interessi su mutui ipotecari per l'acquisto di due unità immobiliari - La detrazione compete per uno solo degli acquisti - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 4.2, del 12/6/2002 (Agg. 12/2002)

150 - Interessi su mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi - Detrazione per il coniuge che ha fiscalmente a carico l'altro coniuge - Compete per l'intero importo solo per contratti stipulati a partire dall'1/1/1993 - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 4.4, del 12/6/2002 (Agg. 12/2002)

151 - Detrazione d'imposta per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi ex art. 9, comma 6, legge 28/12/2001, n. 448 - Regolamento di attuazione - Sintesi - Dm 19/4/2002, n. 124 (G.U. n. 148 del 26/6/2002) (Agg. 13/2002)

152 - Detrazione del 36% (legge n. 449/1997) delle spese di recupero edilizio sostenute dal familiare convivente del possessore dell'immobile - Compete - Precisazioni - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 5, del 12/6/2002; Minfinanze - rm n. 184/E del 12/6/2002 (Agg. 14/2002)

153 - Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a casse o enti aventi esclusivamente fine assistenziale - Detraibilità delle spese mediche non rimborsate dall'ente o cassa - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 6.1, del 12/6/2002 (Agg. 14/2002)

154 - Disposizioni per le associazioni sportive dilettantistiche recate dall'art. 6 del d.l. n. 138/2002, soppresso dalla legge di conversione n. 178/2002 - Notizia - DI 8/7/2002, n. 138, art. 6 (articolo soppresso dalla legge di conversione 8/8/2002, n. 178) (Agg. 17/2002)

155 - Auto per portatori di handicap gravi - Certificazione dell'esistenza di una grave limitazione permanente della capacità di deambulazione - Obbligatoria ai fini della detraibilità della spesa - Chiarimenti - Minfinanze - Rm n. 284/E del 16/8/2002 (Agg. 19/2002)

156 - Veicoli per portatori di handicap - Le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria vanno ricondotte nel limite massimo di euro 18.075,99 (lire 35 milioni) usufruibili in quattro anni - Precisazioni - Minfinanze - Rm n. 306/E del 17/9/2002 (Agg. 1/2003)

Per quanto riguarda la possibilità di fruire della detrazione d'imposta prevista ai fini Ipef dall'art. 13-bis, comma 1, lett. c), per le spese di riparazione dei veicoli adattati alle esigenze dei soggetti con ridotte capacità motorie, Minfinanze ha rappresentato quanto segue. L'ampia formulazione utilizzata dal richiamato art. 13-bis, lett. c), T.u. 917/86 consente di ritenere che la detrazione dall'imposta possa riguardare, oltre le spese sostenute per l'acquisto, anche altre spese riguardanti i veicoli in questione. La stessa norma dispone, peraltro, che la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvi i casi in cui il veicolo risulti rubato e non ritrovato o rottamato, e con riferimento a un solo mezzo, nei limiti della spesa di euro 18.075,99 (lire 35.000.000). Minfinanze ha avuto modo di chiarire più volte che le altre spese che danno diritto alla detrazione sono esclusivamente quelle che non rientrano nella ordinaria manutenzione del veicolo, con esclusione, quindi, dei normali costi di esercizio (quali, per esempio, il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici, e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo). Dalla formulazione della disposizione si evince, inoltre, che le spese sostenute per le manutenzioni straordinarie sono da ricondurre nel limite massimo di euro 18.075,99 (lire 35 milioni) usufruibili in quattro anni. Da quanto finora esposto deriva che è possibile fruire della detrazione d'imposta in questione, ove ne ricorrano i presupposti, fino al limite di spesa di euro 18.075,99 (lire 35 milioni) nel quadriennio considerando sia il costo di acquisto del veicolo sia le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria che nel tempo si sono resi necessari sul veicolo stesso. Da precisare, infine, che si ha manutenzione straordinaria in relazione alle prestazioni rese dalle officine per l'adattamento del veicolo e alle cessioni di parti staccate comunque utilizzate per l'adattamento stesso.

157 - Detrazione d'imposta del 36% (legge n. 449/97) per la costruzione di una rete fognaria - La spesa per i lavori è tra quelle detraibili - Motivi - Minfinanze - Rm n. 350/E dell'11/11/2002 (Agg. 1/2003)

È stato chiesto a Minfinanze di far conoscere se spetta la detrazione del 36% Ipef relativamente ai lavori per la costruzione di una rete fognaria all'interno di una villetta per potersi allacciare alla rete pubblica. Al riguardo Minfinanze si è così espresso. Rientrano negli interventi che danno diritto alla detrazione del 36% delle spese, per un importo mas-

simo di euro 77.468,53, quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 31, lett. b), c), d), della legge n. 457 del 5/8/1978, realizzati su singole unità abitative o sulle parti comuni degli edifici residenziali, nonché quelli di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) del citato art. 31, realizzati sulle parti comuni degli edifici residenziali, come definite dall'art. 1117 cc - La richiamata lett. b) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 indica tra gli interventi di manutenzione straordinaria la realizzazione e l'integrazione dei servizi igienico-sanitari. Si ritiene che in tale tipologia di lavori possano essere compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne, in quanto si tratta di lavori che presentano le caratteristiche proprie degli interventi di manutenzione straordinaria. Nella cm n. 57/E del 1998 è stato precisato, infatti, che la manutenzione straordinaria si riferisce agli «...interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia e impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza e adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso. I lavori consistenti nella realizzazione dei tronchi di collegamento tra la singola abitazione e la rete pubblica possono pertanto essere compresi tra i lavori per i quali spetta la detrazione d'imposta ai sensi della richiamata legge n. 449/1997 poiché sono finalizzati a integrare i servizi igienico-sanitari, come sopra precisato, attraverso opere effettuate sulla singola unità abitativa.

Avvertenza: le note di aggiornamento dal n. 1 al n. 17 indicano le risposte fornite, prima del '94, dalla normativa, dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa, in merito alla «deducibilità» o «indeducibilità» degli «oneri» per i quali dal '93 occorre invece parlare di «detraibilità» o «indetraibilità» dall'imposta.

Art. 13-ter - Detrazioni per canone

di locazione (1)

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9/12/1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) euro 495,80 (lire 960.000) (2), se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 (lire 30.000.000);

b) euro 247,90 (lire 480.000) (3), se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 (lire 30.000.000) ma non euro 30.987,41 (lire 60.000.000).

1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) euro 991,60 (lire 1.920.000), se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 (lire 30.000.000);

b) euro 495,80 (lire 960.000), se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 (lire 30.000.000) ma non euro 30.987,41 (lire 60.000.000). (4)

(1) L'art. 13-ter è stato inserito, con effetto dal 1999, dall'art. 6, comma 1, lett. h), della legge 23/12/1999, n. 488.

(2) La detrazione, che per il 1999 è stata di 640.000 lire, a decorrere dal 2000 è stata elevata a lire 960.000 (euro 495,80) dall'art. 2, comma 1, lett. h),

n. 1, della legge 23/12/2000, n. 388.

(3) La detrazione, che per il 1999 è stata di 320.000 lire, a decorrere dal 2000 è stata elevata a lire 480.000 (euro 247,90) dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 2, della legge 23/12/2000, n. 388.

(4) Il comma 1-bis è stato inserito, con effetto dal 2001, dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 3, della legge 23/12/2000, n. 388.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Canoni di locazione per contratti antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 431/1998 - Indetraibilità - Motivi - Minfinanze cm n. 55-E, punto 2.3.1, del 14/6/2001 (Agg. 18/2001)

2 - Detrazione d'imposta agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale e detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro - Alternatività e possibile coesistenza delle detrazioni - Minfinanze - rm n. 44/E del 14/2/2002 (Agg. 8/2002)

3 - Detrazione d'imposta ai dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro - Esclusione per i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 6.2, del 12/6/2002 (Agg. 14/2002)

Art. 14. - Credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al contribuente è attribuito un credito di imposta pari al 56,25%, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 51,51%, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003 dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 105. (1)

1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. (2)

2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento.

3. Relativamente agli utili percepiti dalle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.

4. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo.

5. La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumen-

to del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16; in questo caso il suo ammontare è computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'art. 18.

6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (Sicav) di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del presente Testo Unico.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della società o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, né per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 41.

7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

(1) In concomitanza alla riduzione dell'aliquota Irpeg dal 35 al 34% a decorrere dal 2003, il credito d'imposta per le distribuzioni di utili deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'1/1/2003 è stata ridotta dal 53,85% (rapporto tra 35 e 65) al 51,51% (rapporto tra 34 e 66) dall'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 27/12/2002 n. 289.

(2) Il comma 1-bis, introdotto dall'art. 29, comma 1, della legge 21/1/2000, n. 342, è stato integralmente sostituito con effetto dall'1/1/2002 dall'art. 27, comma 18, della legge 28/12/2001, n. 448.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 23/12/1996, n. 662 - art. 2, commi da 210 a 214

Iniziativa produttive intraprese, a decorrere dall'1/1/1997, in forma associata o dalle aziende coniugali non gestite in forma societaria - Agevolazioni - Credito d'imposta

(testo in calce all'art. 79 di questo T.U. n. 917/1986)

2-D.Lgs 8/10/1997, n. 358, art. 7, modificato dal dlgs 16/6/1998, n. 201, art. 7, comma 3, lett. b):

Norma contro l'elusione

(testo in calce all'art. 123 di questo T.U. n. 917/1986)

2 - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 8

Investimenti in aree svantaggiate effettuati dal 2000 al 2006 - Credito d'imposta e sua rilevanza ai fini del rapporto dell'art. 63 T.u. 917/86 - Esclusione dall'agevolazione per gli enti non commerciali - Normativa Art. 8, legge 23/12/2000, n. 388:

«comma 1 - Ai soggetti titolari di redditi d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatari degli aiuti a finalità regionali di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal

Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano a oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta».

«comma 2 - Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del T.u. 22/12/1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con dm 31/12/1988 (in S.O. alla G.U. n. 27 del 2/2/1989), concernenti i «coefficienti di ammortamento» destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relative a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25% del complesso degli altri investimenti agevolati».

«comma 3 - Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90%. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee».

«comma 4 - (omissis)

«comma 5 - Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del T.u. 22/12/1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del dlgs 9/7/1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi».

«comma 6 - Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato procede all'invio alla commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria».

«comma 7 - Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate».

«comma 8 - (omissis).

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Rivalutazione obbligatoria - Credito d'imposta in caso di distribuzione del saldo - Legge 30.12.1991, n. 413, art. 25, comma 5 (Agg. 1/1992)

2 - Rivalutazione obbligatoria - Credito d'imposta nel caso di cessione, o assegnazione, di immobili prima dell'inizio del terzo anno successivo a quello della rivalutazione - Legge 30/12/1991, n. 413 - art. 25, comma 8 (Agg.

1/1992)

3 - Piccole imprese - Innovazione sviluppo - Utilizzazione anche in sede di acconto del credito d'imposta per il triennio 1991/1993 - Legge 6/2/1992, n. 66 di conv. del D.L. 30/12/1991, n. 417 - art. 2, comma 7 (Agg. 3/1992)

4 - Imprenditoria femminile - Crediti d'imposta - Legge 25/2/1992, n. 215 (Agg. 4/1992)

5 - Credito d'imposta sui dividendi - Non compete se non viene indicato in dichiarazione - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 363 del 22/1/1992 (Agg. 13/1992)

6 - Dividend washing - Impossibilità di fruire del credito d'imposta su utili deliberati prima dell'acquisto dei titoli presso fondi comuni e Sicav - Legge 5.11.1992, n. 429 di conv. del D.L. 9/9/1992, n. 372 - art. 7-bis, comma 1, lett. a) (Agg. 15/1992)

7 - Credito d'imposta, per i periodi 1992/1996, per investimenti effettuati dalle imprese minerarie e da altri soggetti che, in sostituzione dell'attività mineraria cessata o sospesa, intraprendono un'altra attività - Legge 24/3/1993, n. 75 - art. 8 comma 6-bis (Agg. 5/1993)

8 - Operazioni di «dividend washing», «coupon washing» e «coupon stripping» - Imputazione dei redditi all'effettivo possessore - Effetto antielusivo del comma 6-bis, art. 14, T.U. 917/1986 - SECIT - Delibera n. 49 del 16/4/1993 (Agg. 9/1993)

9 - Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per «investimenti innovativi», «servizi reali» e «spese di ricerca» in base alla legge 5/10/1991, n. 317 - Definizione comunitaria di «piccola» e «media» impresa in vigore dall'1/7/1993 - D.M. 1/6/1993 e Circ. 24.6.1993, n. 0168325 del Min. Industria, Comm. e Artigianato (Agg. 10/1993)

10 - Credito d'imposta per gli utili percepiti su azioni dell'usufruttuario non residente - Compete a partire dagli utili percepiti dal 10/11/1992 - Dir. Gen. AA.GG. e Cont. Trib., n. III/5-022 del 6/7/1993 (Agg. 11/1993)

11 - Soggetti che esercitano attività commerciale - Proventi di ogni specie derivanti dalla partecipazione, di durata non inferiore a un triennio, a fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo «chiuso» - Credito d'imposta pari al 25% dei proventi stessi - Limiti - Documentazione - Legge 14/8/1993, n. 344 - art. 11, commi 4 e 6 (Agg. 11/1993)

12 - Registratori di cassa - Credito d'imposta - Limiti - Legge 24/12/93, n. 537 - art. 14, comma 15 - (Agg. 1/94) - Min. finanze - circ. n. 150/E del 10/8/94 - punto 1.2 - (Agg. 11/94)

13 - Taxi - Credito d'imposta pari alla riduzione di accisa sui carburanti - Decorrenza '94 - Dm 29/3/94 - (Agg. 5/94)

14 - Credito d'imposta - «Premio assunzione» - Anni '94/96 - DI 10/6/94, n. 357, convertito in legge 8/8/94, n. 489 - art. 2 - (Agg. 8/94) - Disposizioni integrative - (Agg. 11/94) - Ulteriori disposizioni integrative - DI 17/9/94, n. 538, reiterato dal 16/11/1994, n. 630, art. 10, comma 2; reiterato dai ddll 13/1/1995, n. 8; 17/3/1995, n. 78; 19/5/1995, n. 178; 13/7/1995, n. 286; 18/9/1995, n. 382; 18/11/1995, n. 488; 16/1/1996, n. 19; 19/3/1996, n. 129; 17/5/1996, n. 266 non riproposto - (Agg. n. 12/1994)

15 - Credito d'imposta «Premio assunzione - legge n. 489/94» - Utilizzazione da parte delle società di persone, delle imprese familiari e delle aziende coniugali - Precisazioni - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 2.9 - (Agg. 14/94)

16 - Credito d'imposta «Premio assunzione - legge n. 489/94» - Mancata utilizzazione del credito - Conseguenze - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 2.10 (Agg. 14/94)

17 - Credito d'imposta «Premio assunzione - legge n. 489/94» - Modalità di utilizzo - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 2.5 - (Agg. 15/94)

18 - Credito d'imposta sui dividendi distribuiti da società esente, in tutto o in parte, dell'Irpeg - Compete integralmente - Dir. AA.GG. e Cont. trib. ris. III-6-038 del 17/11/1994 (Agg. 2/1995)

19 - Premio assunzione dl n. 357/1994, legge n. 489/1994 - Apprendisti e lavoratori a tempo indeterminato privi dei requisiti per beneficiare del premio assunzione - Condizioni per fruire del credito d'imposta - Precisazioni - Dir. AA.GG. e Cont. trib. ris. II-6-1062 dell'11/1/1995 (Agg. 3/1995)

20 - Taxi - Credito d'imposta pari alla riduzione di accisa sui carburanti - Utilizzazione anche in sede di versamento delle ritenute - Precisazioni - Art. 45, dl 23/2/1995, n. 41 conv. in legge 22/3/1995, n. 85 (Agg. 4/1995)

21 - Credito d'imposta ridotto al 25% in caso di distribuzione di riserve, fondi in sospensione d'imposta e saldi attivi di rivalutazione assoggettati a imposta sostitutiva ex art. 20, commi 1 e 2, dl n. 41/1995 (legge n. 85/1995) - Periodo in cui opera la riduzione - Art. 22, comma 6, dl 23/2/1995, n. 41 conv. in legge 22/3/1995, n. 85 (Agg. 4/1995)

22 - Azioni o quote da conferimento agevolato sul cui maggior valore è stata applicata l'imposta sostitutiva del 20% ex art. 22, c. 4, dl n. 41/1995 (legge n. 85/1995) - Successiva cessione a titolo oneroso o assegnazione ai soci entro il secondo periodo successivo al 24/2/1995 - Attribuzione all'impresa cedente di un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva versata -

art. 22, c. 7, dl 23/2/1995, n. 41 conv. in legge 22/3/1995, n. 85 (Agg. 4/1995)

23 - Enti creditizi - Credito d'imposta ridotto al 25% in caso di distribuzione di riserve o fondi assoggettati a imposta sostitutiva ex dl n. 41/1995 (legge n. 85/1995) - Periodi in cui opera la riduzione - Art. 25, c. 2, dl 23/2/1995, n. 41 conv. in legge 22/3/1995, n. 85 (Agg. 5/1995)

24 - Cessione crediti d'imposta Irpeg/Ilor - Ammissibilità - Precisazioni - Secit, relazione all'attività svolta nel 1994, punto 6.2 (Agg. 9/1995)

25 - Dividendi e relativo credito d'imposta imputati erroneamente a un periodo d'imposta diverso da quello di competenza - Imputazione dei dividendi al periodo di competenza effettuato dall'ufficio - Riconoscimento al periodo di competenza anche del credito d'imposta relativo - Legittimità - Comm. trib. I gr. di Belluno - dec. n. 15 del 2/3/1995, dep. 13/3/1995 (Agg. 9/1995)

26 - Proventi delle partecipazioni ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi assunte nell'esercizio di imprese commerciali - Compete il credito d'imposta del 20% - Art. 15, comma 6, legge 25/1/1994, n. 86 nella versione integralmente sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. c), del dl 31/7/1995, n. 318 reiterato dal dl 26/9/1995, n. 406, conv. dalla legge 29/9/1995, n. 503 - (Agg. 12/1995)

27 - Cessione a terzi dei crediti d'imposta (Irpef, Irpeg, Ilor) chiesti a rimborso - Precisazioni - Art. 3, commi 94 e 95, legge 28/12/1995, n. 549 - (Agg. n. 1/1996)

28 - Credito d'imposta sui dividendi non dichiarati - Non compete - Precisazioni - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 1276 dell'11/3/1996, dep. 20/3/1996 - (Agg. n. 15/1996)

29 - Acquisto di strumenti per la pesatura - Credito d'imposta - Legge 25/3/1997, n. 77, art. 1 - (Agg. n. 5/1997)

30 - Iniziative produttive intraprese dall'1/1/1997 in zone geograficamente svantaggiate o nel Mezzogiorno - Credito d'imposta - Caratteristiche essenziali - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, commi da 210 a 214 - (Agg. n. 5/1997) - Successiva abrogazione del medesimo credito d'imposta a opera dell'art. 3, comma 11, legge 23/12/1998, n. 448 (Agg. 4/1999)

31 - Credito d'imposta per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo delle imprese - Legge 28/5/1997, n. 140, di conversione del D.L. 28/3/1997, n. 79, art. 13 - (Agg. n. 8/1997)

32 - Cessione a terzi dei crediti d'imposta chiesti a rimborso - Regolamento attuativo della legge n. 549/1995-D.M. 30/9/1997, n. 384 in G.U. n. 258 del 5/11/1997 - (Agg. n. 16/1997)

33 - Cessione infragruppo dei crediti d'imposta - Regolamento attuativo della legge n. 549/1995-D.M. 30/9/1997, n. 384, art. 2 - (Agg. n. 16/1997)

34 - Cessione di eccedenza d'imposta nell'ambito di un comportamento elusivo - Conseguenze - Dlgs 8/10/1997, n. 358, art. 7, comma 1, nuovo art. 37-bis, commi 1, 2 e 3, lett. d), DPR n. 600/1973 - (Agg. n. 16/1997)

35 - Credito d'imposta alle piccole e medie imprese operanti in particolari aree svantaggiate e che nel periodo 1/10/1997-31/12/2000 assumono nuovi dipendenti - Sua configurazione essenziale - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 4, commi da 1 a 12 (Agg. n. 4/1998)

36 - Incentivi per la ricerca scientifica - Credito d'imposta per nuove assunzioni di ricercatori qualificati pari a 15 milioni ad assunzione - Sua configurazione essenziale - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 5, commi 1, 2, 6 (Agg. n. 5/1998)

37 - Incentivi per la ricerca scientifica - Credito d'imposta pari al 60% degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e istituti di ricerca nonché degli impegni presi per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 5, commi 1, 3, 4, 6 (Agg. n. 5/1998)

38 - Credito d'imposta per la «rottamazione» di veicoli riconosciuto alle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi - Dl 31/12/1996, n. 669 conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30, art. 29, comma 4; dl 25/9/1997, n. 234, conv. dalla legge 25/11/1997, n. 403, art. 1, comma 1; legge 7/8/1997, n. 266, art. 22, comma 5; legge 27/12/1997, n. 449, art. 17, comma 34 (Agg. 7/1998)

39 - Mod. Rad - Cessazione dal 1998 della loro validità - Obbligo dell'«apposita comunicazione» di cui al comma 7 dell'art. 105 T.u. n. 917/1986 nella dichiarazione dei sostituti d'imposta - Nuovo schema di certificazione, da rilasciare al percettore, per l'attestazione degli utili corrisposti dall'1/1/1998 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 12, comma 13; dm 4/2/1998 (G.U. n. 35 del 12/2/1998); Minfinanze, cm n. 123/E del 12/5/1998; Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 5.1; Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 5.2 (Agg. n. 20/1998)

40 - Credito d'imposta alle imprese costruttrici o importatrici di auto nuove a metano o a gpl, e agli installatori di impianti di alimentazione a metano o gpl su auto, pari al contributo rispettivamente di L. 800.000 e di L. 600.000 riconosciuto ai clienti - Caratteristiche e latitudine applicativa - Dm 17/7/1998, n. 256 (G.U. n. 178 dell'1/8/1998 - min.ind.); dl 25/9/1997, n.

234, art. 1, convertito dalla legge 25/11/1997, n. 403 (Agg. n. 21/1998)

41 - Credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e alle imprese turistiche, che a partire dall'1/1/1998 acquistano beni strumentali - Caratteristiche e latitudine applicativa - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 11; cm 19/3/1998, n. 915190, min. industria; dm 21/4/1998 (min. ind.); cm 28/5/1998, n. 902294 (min. ind.) (Agg. n. 21/1998)

42 - Dividendi - Credito d'imposta «ordinario» e credito d'imposta «limitato» - Aspetti generali minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 1.3 (Agg. n. 21/1998)

43 - Credito d'imposta ai soggetti che utilizzano navi iscritte nel registro internazionale - Sua configurazione essenziale - Dl 30/12/1997, n. 457, conv. dalla legge 27/2/1998, n. 30, art. 4, comma 1 (Agg. n. 22/1998)

44 - Credito d'imposta per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo - Regolamento attuativo - Dm 27/3/1998, n. 235 (min. ind.); cm n. 900290 del 10/7/1998 (min. ind.) (Agg. n. 23/1998)

45 - Credito d'imposta di L. 200.000 per la vendita scontata, da effettuarsi entro il 31/12/1998, di attrezzatura informatica (pc, modem e software) a università e istituzioni scolastiche - Sue caratteristiche essenziali - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 6 (Agg. 24/1998) - Proroga al 31/10/1999 del termine utile per effettuare la vendita scontata che dà luogo al credito d'imposta - Legge 13/5/1999, n. 133 (Agg. 9/1999)

46 - Credito d'imposta alle piccole e medie imprese operanti in particolari aree svantaggiate e che nel periodo 1/10/1997-31/12/2000 assumono nuovi dipendenti - Regole attuative dell'art. 4, legge 27/12/1997, n. 449; dm 3/8/1998, n. 311; decreto direttore gen. entrate 27/8/1998, n. 210; minfinanze, cm n. 219/E del 18/9/1998 (Agg. n. 25/1998)

47 - Dividendi - Credito d'imposta «limitato» - Sua applicazione - Esempificazione - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 3.2 (Agg. 27/1998)

48 - Credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e turistiche, che, a partire dall'1/1/1998 e in forza dell'art. 11 della legge n. 449/1997, acquistano beni strumentali - Sua estensione all'acquisto di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica - Legge 23/12/1998, n. 448 (Agg. 2/1999)

49 - Credito d'imposta a coloro che, entro un anno dalla vendita dell'abitazione acquistata fruendo della tassazione (registro o Iva) ridotta, ne acquistano un'altra in regime agevolato (prima casa) - Caratteristiche - Legge 23/12/1998 n. 448, art. 7, commi 1 e 2 (Agg. 5/1999)

50 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa - Precisazioni - Istruzioni per l'Unico 99 e il mod. 730/1999 (Agg. 8/1999)

51 - Credito d'imposta di lire 200.000 per la vendita scontata, da effettuarsi entro il 31/10/1999 (anziché entro il 31/12/1998), di attrezzatura informatica (pc, modem e software) a università e istituzioni scolastiche, ex art. 6, legge 27/12/1997, n. 449 - Notizia della proroga - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 5 (Agg. 9/1999)

52 - Crediti d'imposta sui dividendi - Loro contabilizzazione - Principi contabili, bilanci chiusi post 31/3/1999 - Cons. naz. dott. commercialisti e cons. naz. ragionieri commercialisti (Agg. 11/1999)

53 - Credito d'imposta di lire 200.000 per la vendita scontata di attrezzatura informatica (pc, modem, software) a università e istituzioni scolastiche - Proroga al 31/10/1999 del precedente termine del 31/12/1998 - Chiarimenti ministeriali - Minfinanze, circ. n. 155/E del 14/7/1999 (Agg. 13/1999)

54 - Credito d'imposta per l'acquisto della «prima casa» - Criteri da adottare per la sua integrale utilizzazione - Minfinanze, circ. n. 189/E, punto 4.4, del 21/9/1999 (Agg. 19/1999)

55 - Credito d'imposta alle piccole e medie imprese operanti in particolari aree a elevato tasso di disoccupazione e che nel periodo 1/1/1999-31/12/2001 assumono nuovi dipendenti - Modificazioni alla legge n. 448/1998 - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 50, comma 1 - (Agg. 1/2000)

56 - Credito d'imposta per nuove assunzioni effettuate dall'1/1/2000 al 31/12/2002 con concessione di un fabbricato ai nuovi assunti - Sua configurazione essenziale e sua influenza ai fini del rapporto di cui all'art. 63, T.U. 917/86 - (Agg. 2/2000)

57 - Autotrasportatori - Credito d'imposta finalizzato a compensare la «carbon tax» con effetto dal 16/1/1999 - Notizia - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 7, commi 15 e 16 (nuova lett. e), comma 10, art. 8, legge 23/12/1998, n. 448) - (Agg. 3/2000)

58 - Credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che, a partire dall'1/1/1998, acquistano beni strumentali - Agevolazione estesa alle rivendite di generi di monopolio e a beni per prevenzione crimini - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 7, comma 17 - (Agg. 3/2000)

59 - Abrogazione, con effetto dal 2001, dell'esenzione Irpef di cui alla lett.

c), comma 3, art. 3, T.U. 917/86 - Contemporanea attivazione di un credito d'imposta per il datore di lavoro - Sua configurazione normativa e sua irrilevanza ai fini del rapporto dell'art. 63, T.U. 917/86 - Dlgs 23/12/1999, n. 505, art. 15 - (Agg. 3/2000)

60 - Credito d'imposta agli autotrasportatori sui consumi di gasolio dal 16/1/1999 - Sua non concorrenza alla formazione del reddito imponibile e del «rapporto» di cui all'art. 63, T.U. 917/86 - Dpr 9/6/2000, n. 277, artt. 1 e 2 - (Agg. 17/2000)

61 - Credito d'imposta per nuove assunzioni effettuate dall'1/1/2000 al 31/12/2002 con concessione di un fabbricato ai nuovi assunti - Sua abrogazione - Legge 23/12/2000, n. 386, art. 2, comma 7; Minfinanze, cm n. 1 punto 1.1.6, del 3/1/2001 (Agg. 2/2001)

62 - Credito d'imposta sui dividendi - Modifiche recate dalla riduzione dell'aliquota Irpeg - Formazione e utilizzo dei «canestri» - Precisazioni - Gli effetti di Dit e Superdit - Minfinanze cm n. 1/E, punto 1.3, del 3/1/2001

63 - Credito d'imposta riconosciuto a tutte le categorie di datori di lavoro che assumono dipendenti nel periodo dall'1/10/2000 al 31/12/2003 - Caratteristiche essenziali - Estinzione anticipata al 31/12/2000 del credito d'imposta di cui all'art. 4, legge 23/12/1998, n. 448 - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 7; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 5, del 3/1/2001 (Agg. 6/2001)

64 - Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interni e lagunari - Speciale credito d'imposta sui compensi al personale di bordo - Applicabilità per anni 2001, 2002, 2003 - Chiarimenti - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 11; Minfinanze - Cm n. 1/E, punto 1.8, del 3/1/2001 (Agg. 8/2001)

65 - Credito d'imposta alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti entro il 31/12/2004 - Notizia - Legge 7/3/2001, n. 62 - art. 8 (Agg. 10/2001)

66 - Dividendi - Inapplicabilità della ritenuta d'imposta ai soggetti «esclusi» dall'Irpeg - Il credito d'imposta relativo ai dividendi percepiti dai comuni e distribuiti dalle ex municipalizzate trasformate in società di capitali - Precisazioni - Minfinanze - rm n. 117/E del 12/7/2001 (Agg. n. 24/2001)

67 - Credito d'imposta sui proventi da partecipazione ai fondi comuni d'investimento immobiliare - DI 25/9/2001, n. 351 - art. 7, 2° periodo (Agg. n. 27/2001)

68 - Autotrasportatori - Credito d'imposta per i periodi compresi tra settembre 2000 e giugno 2002 - Sua esclusione dall'imponibile e dal rapporto dell'art. 63 T.u. 917/86 - Minfinanze - cm n. 36/E del 30/4/2002 (Agg. 10/2002)

69 - Credito mensile d'imposta alle imprese che a partire dal 28/7/2000 assumono lavoratori detenuti - Non concorrenza del credito alla formazione del rapporto di deducibilità degli artt. 63 e 75 T.u. 917/1986 - Dm 25/2/2002, n. 87 - artt. da 1 a 5 (G.U. n. 107 del 9/5/2002) (Agg. 11/2002)

70 - Investimenti nelle aree svantaggiate effettuati sino al 31/12/2006 - Credito d'imposta e sua irrilevanza ai fini del rapporto dell'art. 63 T.u. 917/86 - Sintesi normativa dell'agevolazione - I soggetti interessati - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 8, modificato dall'art. 60 della legge 28/12/2001, n. 448 e dall'art. 10 della legge 8/8/2002, n. 178, di conv. del dl 8/7/2002, n. 138 (Agg. 15/2002)

71 - Credito d'imposta alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti di cui all'art. 8, comma 2, legge 7/3/2001, n. 62 - Regolamento attuativo - Dpcm 6/6/2002, n. 143 (G.U. n. 169 del 20/7/2002) (Agg. 15/2002)

72 - Cessione del credito per dividendi deliberati - Beneficiario del credito d'imposta rimane il socio che ha ceduto il proprio credito sui dividendi e non il cessionario non socio - Minfinanze - Rm n. 260/E del 2/8/2002 (Agg. 1/2003)

Il caso che ha dato luogo alla pronuncia ministeriale è il seguente: la srl «KK», in virtù di un contratto di cessione del credito, ha acquistato dai signori Tizio e Caio un credito per dividendi, deliberati ma non distribuiti, della srl «WW». Contestualmente la srl «KK» ha utilizzato in compensazione tale credito (ex art. 1241 e segg. del cod. civ.) a parziale copertura di un debito sorto nei confronti della stessa srl «WW» per acquisto di ramo d'azienda. Ciò premesso, la srl «KK» ha chiesto a quale soggetto spetti l'eventuale credito d'imposta sui dividendi. Al riguardo Minfinanze ha innanzitutto fatto presente che lo strumento del credito d'imposta è, in linea di principio, volto a impedire il fenomeno della doppia imposizione di un medesimo elemento reddituale in applicazione di quanto disposto dall'art. 127 T.u. 917/1986. In particolare, il credito d'imposta mira a evitare la doppia imposizione economica sul medesimo reddito in occasione della distribuzione di dividendi ai soci, allorché si verifica l'ulteriore assoggettamento a imposizione di somme che hanno già scontato la tassazione quali utili realizzati dalla società distributrice. Con tale meccanismo, infatti, l'imposta pagata dalla società è riconosciuta

come imposta anticipata per conto del socio sui dividendi da quest'ultimo percepiti. L'art. 14, comma 1, T.u. 917/86 prevede a tal fine che il credito d'imposta sia attribuito per gli utili distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87. Sotto il profilo dei soggetti beneficiari, coerentemente con la «ratio» sopra esposta dello strumento del credito d'imposta, e come evidenziato dalla cm 16/5/1978, n. 122, tale beneficio non è accordato a coloro che, pur partecipando alla ripartizione degli utili, non rivestono la qualifica di soci. Nel caso qui esaminato, oggetto della cessione non è una quota di partecipazione, che come tale incorpora lo status di socio, bensì un mero diritto di credito relativo a utili deliberati, ma non distribuiti. La srl «KK», quindi, acquisisce questi ultimi non in qualità di socio, ma in veste di cessionario per effetto di un contratto di cessione del credito ex artt. 1260 e segg. del cod. civ. - Pertanto la srl «KK» non potrà considerare tale diritto di credito quale dividendo né al momento dell'acquisto dai soci, né al momento dell'utilizzo in compensazione (nella fattispecie, contestuale) con il debito verso la società distributrice. Ne consegue che la società «KK» non potrà fruire del relativo credito d'imposta. Unici beneficiari del credito per le imposte pagate dalla società distributrice rimangono i soci cedenti i quali provvederanno a chiedere la relativa detrazione «...a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti...» ai sensi dell'art. 14, comma 5, T.u. 917/86. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, in effetti, il rapporto intercorrente tra i soci cedenti e la società cessionaria è influente, ed è parimenti irrilevante la circostanza per cui il corrispettivo versato dal cessionario sia di uguale o diverso importo rispetto ai dividendi il cui diritto all'incasso è oggetto di cessione. La cessione del diritto di credito per utili deliberati ma non distribuiti da parte dei soci cedenti, infatti, non comporta un mutamento della natura del rapporto con la società partecipata e non incide sulla natura reddituale del dividendo che tali soggetti dovranno, secondo le ordinarie regole di tassazione, far concorrere alla determinazione del proprio reddito imponibile al momento della sua distribuzione (coincidente, nel caso in esame, con la descritta compensazione). Da tanto consegue che i dividendi distribuiti dal debitore ceduto (la società) continueranno a essere assistiti dal credito d'imposta che dovrà essere fatto valere dai soci cedenti.

Art. 15. - Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

2. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.

4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiara-

zione presentata.

5. Per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.

NORME COMPLEMENTARI:

- Dpr 4 febbraio 1988, n. 42 - art. 5:

Credito d'imposta per imposte pagate all'estero - Criterio di determinazione

«1. - La quota fino a concorrenza della quale, a norma dell'art. 15, primo comma, del Testo Unico, sono ammesse in detrazione le imposte pagate all'estero è determinata con riferimento all'imposta italiana corrispondente al reddito complessivo netto, senza tener conto delle perdite di precedenti esercizi, alla cui formazione hanno concorso i redditi prodotti all'estero».

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Credito d'imposta per imposte pagate all'estero - Criterio di calcolo - Precisazioni - Istruzioni per la compilazione del mod. 760/1995 per l'anno 1994 (Agg. 6/1995)

2 - Credito d'imposta su utili distribuiti da una collegata estera - Criterio di calcolo - Dir.Reg. Entrate per Emilia Romagna, circ. n. 24656 del 28/5/1996 - (Agg.n.1/1997)

3 - Credito d'imposta su dividendi esteri corrisposti a persone fisiche residenti - Criterio di determinazione delle imposte dovute in Italia - Minfinanze - rm n. 104/E del 3/7/2001 (Agg. n. 26/2001)

4 - Credito d'imposta per imposte pagate all'estero - Analisi dell'art. 15, comma 1, T.u. n. 917/1986 - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 4.6, del 12/6/2002 - Minfinanze - rm n. 163/E del 31/5/2002 - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 5781 del 4/10/2001, dep. 20/4/2002 (Agg. 12/2002)

5 - Lavoro dipendente prestato in Italia e all'estero con contratti separati - Credito d'imposta - Chiarimenti - Minfinanze rm 281/E del 13/8/2002 (Agg. 19/2002)

42

Art. 16. - Tassazione separata

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese le indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile, nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro (1);

a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma di capitale, a esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del dlgs 21/4/1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (7);

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di senten-

ze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 (2);

c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (3);

c-bis) indennità di mobilità di cui all'art. 7, c. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e trattamento d'integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del dl 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente (4);

d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone (8);

e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;

f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel

valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lett. c), quinto e sesto periodo (5).

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente (6).

(1) Le parole da «nonché» sino a fine lettera sono state inserite dall'art. 32, c. 1, lett. a), dl 23/2/1995, n. 41, conv. in legge 22/3/1995, n. 85, e sono applicabili alle somme e ai valori percepiti a decorrere dal 24/2/1995.

(2) La lettera b), già interamente sostituita dall'art. 3, comma 82, lett. a), n. 1, legge 28/12/1995, n. 549, è stata ulteriormente modificata, con effetto dall'1/1/1998, dall'art. 5, co. 1, lett. c) del dlgs 2/9/1997, n. 314.

(3) Le parole da «nonché» sino a fine lettera sono state inserite dall'art. 32, c. 1, lett. b), dl 23/2/1995, n. 41, conv. in legge 22/3/1995, n. 85, e sono applicabili alle somme e ai valori percepiti a decorrere dal 24/2/1995.

(4) La lettera c-bis) è stata aggiunta dall'art. 3, c. 82, lett. a), n. 2, dell'art. 28/12/1995, n. 549.

(5) La lettera n-bis) è stata aggiunta dall'art. 1, c. 2, lett. a), legge 27/7/1994, n. 473, e successivamente è stata modificata dall'art. 3, comma 2, lettera c) della legge 23/12/1996, n. 662.

(6) Il comma 3 è stato interamente sostituito dall'art. 1, c. 2, lett. b), legge 27/7/1994, n. 473, e successivamente aggiornato dall'art. 3, c. 82, lett. a), n. 3, legge 28/12/1995, n. 549.

(7) La lett. a-bis) è stata inserita nel comma 1 dall'art. 10, comma 1, lett.

a), del dlgs 18/2/2000, n. 47, e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, dlgs 12/4/2001, n. 168.

(8) Le parole «e delle società di persone» sono state aggiunte dall'art. 6, comma 1, della legge 23/12/2000, n. 388.

NORMATIVA COMPLEMENTARE:

1 - Dpr 4 febbraio 1988, n. 42 - art. 6:

Redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi - Criterio di determinazione

«1. - Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'art. 16, primo comma, lettera l), del Testo Unico, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 44 dello stesso Testo Unico».

2 - D.L. 31/12/1996, n. 669 - art. 1, comma 3, conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30:

Acconto del 20% sui redditi a tassazione separata non soggetti a ritenuta alla fonte

«3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento a titolo di acconto, nella misura del 20%. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di sopratasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.»

3 - Dlgs 8/10/1997, n. 358, art. 7 modificato dall'art. 7, comma 3, lett. b) del dlgs 16/6/1998, n. 201:

Norma contro l'elusione

(testo in calce al successivo art. 123)

4 - Legge 27/12/2002, n. 289 art. 1, comma 10:

Aliquote e scaglioni utilizzabili per la tassazione degli emolumenti arretrati

«10. La revisione delle aliquote degli scaglioni di reddito previste nel comma 1, lett. c), del presente articolo, ha effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31/12/2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'art. 16, comma 1, lett. b), del T.u. 917/86, e successive modificazioni.»

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Indennità di buonuscita calcolata sugli anni di laurea riscattati - Tassabilità - Corte di Cassazione - sent. n. 10730 del 28.2.1992, dep. 19.9.1992 (Agg. 14/1992)

2 - Fringe benefit - Premio incentivante - Non costituisce emolumento arretrato - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 8/505 del 5.4.1993 (Agg. 11/1993)

3 - Impresa individuale - Cessazione attività - Destinazione dei beni alla sfera personale - Tassazione separata delle plusvalenze - Quando è consentita - Precisazioni - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., n. III-6-046 del 15.9.1993 (Agg. 13/1993)

4 - Compensi a membri di commissioni tributarie liquidati in periodi d'imposta successivi a quelli di maturazione - Tassazione separata se lavoratori dipendenti - Dipartimento entrate - ris. n. III-5-1509 del 12/9/94 - (Agg. 15/94)

5 - Recesso del socio di società di persone - Quota liquidata al socio receduto dopo che sono trascorsi cinque anni dalla costituzione della società - Tassazione separata - Composizione della quota da assoggettare a tassazione - Unione commercio, turismo e servizi di Milano circ. n. 799/504 del 29/11/1994 (Agg. 2/1995)

6 - Indennità ferie non godute riconosciuta al dipendente che lascia il servizio senza avere goduto il periodo di congedo ordinario a esso spettante - Tassazione separata (od ordinaria) a seconda del momento della percezione - Precisazioni - Dir. AA.GG. e cont. trib. circ. n. 5/2191 del 12/1/1995 (Agg. 3/1995)

7 - Associazione tra professionisti - Recesso del professionista associato - Tassazione separata della somma liquidatagli, senza scomputo delle ritenute d'acconto operate in corso d'anno nei confronti dell'associazione - Motivi - Dir. AA.GG. e Cont. trib. ris. n. 127/E -III-5-693 del 24/5/1995 (Agg. 10/1995)

8 - Emolumenti conseguenti al rinnovo del contratto di lavoro corrisposti nell'anno successivo a quello del raggiungimento dell'intera - Tassazione separata - Non compete - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. III-5-600 del 5/7/1995 - (Agg. n. 4/1996)

9 - Indennità di disoccupazione - Illegittimità costituzionale dell'art. 16,

lett. b) T.U. n. 917/1986 nella parte in cui, non rinviando alla lett. e) dell'art. 47 dello stesso T.U., non ricomprende l'indennità in discorso tra i redditi a tassazione separata - Corte costituzionale sent. n. 287 dell'art. 11/7/1996, dep. 22/7/1996 - (Agg. n. 16/1996)

10 - Premio di congedamento al personale militare cessato dal servizio - Assoggettamento a tassazione separata - Compete - Dir. AA. GG. e Cont. Trib., ris. n. 267/E/III-5-1582 del 24/12/1996 - (Agg. 3/1997)

11 - Arretrati a medici ospedalieri per compartecipazione sui proventi di visite specialistiche - Tassazione separata - Compete - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 5671 del 19/4/1996, dep. 14/11/1996 - (Agg. 6/1997)

12 - Emolumenti arretrati - Concetto - Dir. AA. GG. e Cont. Trib., circolare n. 23/E/5-040 del 5/2/1997-9 (Agg. 6/1997)

13 - Premio fedeltà a un solo dipendente - Tassazione separata - Compete - Comm. Trib. Regionale Piemonte, sent. n. 1714 dell'8/10/1996 - (Agg. 8/1997)

14 - Prestazioni di lavoro straordinario retribuite sulla base di un provvedimento adottato nell'anno successivo a quello di riferimento - Tassazione separata - Legittimità - Dir. AA. GG. e Cont. Trib., ris. n. 50/E/III-5-441 del 26/3/1997 - (Agg. 9/1997)

15 - Indennità di mobilità relativa ad anni precedenti erogata dall'INPS - Tassazione separata solo se corrisposta agli eredi o in anni successivi a quello di competenza per una delle cause previste dalla legge (a seguito di sentenza, atto amministrativo ecc.) - Dir. AA. GG. e Cont. Trib., nota n. 984/E del 17/7/1997 - (Agg. 12/1997)

16 - Arretrati degli assegni alimentari all'ex coniuge - Sono soggetti a tassazione ordinaria e non a tassazione separata - Motivi - Dir. AA. GG. e Cont. Trib., nota n. 984/E del 17/7/1997 - (Agg. 12/1997)

17 - Indennità di mobilità corrisposta in via anticipata - L'acconto d'imposta del 20% è dovuto se il soggetto che la eroga non è obbligato ad effettuare la ritenuta - Precisazioni - Dir. AA. GG. e Cont. Trib., nota n. 984/E del 17/7/1997 - (Agg. 14/1997)

18 - Eredi del dipendente deceduto - Indennità di preavviso corrisposta a loro - Trattamento fiscale - Dir. AA. GG. e Cont. Trib., nota n. III-5-306 del 18/3/1997 (Agg. 14/1997)

19 - Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale - Successiva cessione, anche gratuita, delle partecipazioni ricevute - Quando compete la tassazione separata - dlgs 8/10/1997, n. 358, art. 3, comma 3 (Agg. 16/1997)

20 - Imposta sostitutiva del 27% (aliquota ridotta al 19%, in unica soluzione, dall'art. 6, comma 1, della legge 21/1/2000, n. 342) sulle plusvalenze da cessione di aziende prepossedute da almeno tre anni ex art. 1, commi 1, 2, 4 e art. 2, dlgs n. 358/1997 - Indeducibilità - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punto 1.5 (Agg. n. 1/1998)

21 - Indennità, somme e valori sostitutivi di reddito di lavoro dipendente percepiti in un periodo d'imposta successivo - Tassazione separata - Compete - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.5 (Agg. 2/1998)

22 - Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale - Successiva cessione delle partecipazioni ricevute - Condizione prevista dall'art. 3, comma 3, dlgs 8/10/1997, n. 358 per l'applicazione della tassazione separata - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punto 2.7 (Agg. n. 8/1998)

23 - Autotrasporto - Criterio della tassazione separata del contributo per la cessazione nel 1998 della attività di trasporto c/terzi - Legge 23/12/1997, n. 454, art. 3, commi da 1 a 6 (Agg. n. 9/1998)

24 - Contributi e sovvenzioni per interventi di recupero edilizio di cui all'art. 1, legge n. 449/1997, erogati in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione del «41%» - Tassazione separata - Compete - Minfinanze, cm n. 57/E del 24/1/1998, punto 5 (Agg. n. 10/1998)

25 - Autotrasporto - Contributo per la cessazione nel 1998 dell'attività di trasporto c/terzi dell'autotrasportatore «monoveicolare» di cui alla legge n. 454/1997 - Tassazione separata - Compete - Precisazioni - Dm 10/6/1998, min. trasporti (Agg. n. 14/1998)

26 - Compensi ai giudici tributari - Costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente - Criteri da adottare per la loro tassazione ordinaria e tassazione separata - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 191/E del 23/7/1998 (Agg. n. 28/1998)

27 - Contributo per la «rottamazione licenze» ai sensi dell'art. 25, comma 7, dlgs 31/3/1998, n. 114 - Presumibile trattamento fiscale - Min. industria, circ. n. 9034884 del 4/8/1999; dm 23/6/1999, n. 252 (Agg. 18/1999)

28 - Canoni non percepiti per morosità del locatario - Loro non concorrenza alla formazione del reddito - Riscossione dei predetti canoni in un successivo periodo d'imposta - Loro tassazione separata - Compete - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 4.1.2, del 12/5/2000 (Agg. 11/2000)

29 - Associazione tra professionisti - Acconti di utili all'associato in seguito receduto - Irrelevanza dell'acconto, deducibilità dell'indennità di recesso per l'associazione e relativa tassazione separata o ordinaria delle indennità

in capo all'associato receduto a seconda che il rapporto sia superiore o inferiore a 5 anni - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 1.5.7, del 17/5/2000 (Agg. 12/2000)

30 - Addizionale Irpef regionale e comunale - Inapplicabilità ai redditi soggetti a tassazione separata - Minfinanze, rm n. 90/E del 22/6/2000 (Agg. 15/2000)

31 - Compensi ai giudici tributari - Quando compete l'assoggettamento a tassazione ordinaria e quando a tassazione separata - Chiarimenti - Minfinanze, rm n. 90/E, del 22/6/2000 (Agg. 15/2000)

32 - Autotrasporto - Contributi per la cessazione dell'attività di autotrasporto c/terzi dell'autotrasportatore «monoveicolare» di cui alla legge n. 454/1997 - Tassazione separata - Compete - Ritenuta d'acconto del 4% - Applicabilità - Minfinanze, rm n. 95/E del 26/6/2000 (Agg. 16/2000)

33 - Quota fissa individuale per l'assistenza medica di base - Restituzione dell'80% di quanto versato nel 1993 e intassabilità dell'importo restituito - Inapplicabilità dell'art. 16, comma 1, lett. n-bis), T.u. 917/1986 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 33, commi da 1 a 3 (Agg. 1/2001)

34 - Associazione fra professionisti - Scioglimento - Crediti professionali pregressi percepiti dagli ex soci - Trattamento fiscale - Chiarimenti - Minfinanze - rm n. 45090 del 15/7/2000 - Dre Emilia Romagna (Agg. 2/2001)

35 - La nuova disciplina delle prestazioni pensionistiche - Sintesi dei diversi regimi tributari - Minfinanze - Cm n. 29/E, punto 4.1, del 20/3/2001 - (Agg. 17/2001)

36 - Contributo per la «rottamazione» delle licenze commerciali - Tassazione separata ex art. 16, comma 1, lett. i), del T.u. n. 917/1986 - Compete - Minfinanze - rm n. 83/E, del 7/6/2001 (Agg. 22/2001)

37 - Anticipazioni e acconti delle altre «indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), T.u. n. 917/1986 - Criterio di tassazione a decorrere dall'1/1/2001 - Minfinanze - cm n. 29/E - cap. II, punto 1.2.2, del 20/3/2001 (Agg. 22/2001)

38 - Società di persone - Indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia - Loro concorrenza alla formazione del reddito d'impresa - Inapplicabilità della ritenuta d'acconto - Motivi - Minfinanze - rm n. 132/E del 18/9/2001 (Agg. n. 26/2001)

39 - Erogazione corrisposta in aggiunta al tfr in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro - Criterio di imponibilità - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 2817 del 29/11/2001, dep. 26/2/2002 (Agg. 10/2002)

40 - Indennità per la cessazione del rapporto di agenzia spettante alla società di persone - Il problema dello sordinamento tra gli artt. 16 e 58 T.u. 917/86 - L'opzione per la tassazione separata in capo ai soci e i relativi aspetti contabili - L'inapplicabilità della ritenuta d'acconto dell'art. 25 dpr 600/73 - Minfinanze - Cm n. 48/E, punto 2.4, del 7/6/2002 - Minfinanze - Rm n. 217/E, del 5/7/2002 (Agg. 16/2002)

41 - Recesso del socio di società di persone - Omessa o tardiva iscrizione nel registro delle imprese e omessa comunicazione all'amministrazione finanziaria - Inopponibilità del recesso ai fini Irpef - Corte di cassazione sez. 5ª, sent. n. 2812 del 26/2/2002 (Agg. 17/2002)

42 - Compensi ai dipendenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati corrisposti nell'anno successivo a quello a cui si riferiscono - Tassazione ordinaria - Compete - Esclusione della tassazione separata - Motivi - Agenzia delle entrate - Ris. n. 379/E del 3/12/2002 (Agg. 2/2003)

La situazione portata all'esame dell'Agenzia delle entrate è la seguente: un ente pubblico assume dipendenti con contratti di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni. Tali contratti prevedono con apposita clausola il diritto per il lavoratore a percepire un compenso correlato al raggiungimento di obiettivi predeterminati, corrisposto a seguito di giudizio e determinazione del direttore generale dell'ente, su proposta del responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza. In questo contesto è stato chiesto all'Agenzia delle entrate se è corretto assoggettare tali compensi a tassazione ordinaria (artt. 46 e 48 del T.u. 917/86) oppure se debbono essere assoggettati a tassazione separata (artt. 16 e 18 del medesimo T.u. 917/86). L'Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato i chiarimenti già forniti dalla circolare n. 23/E del 5/2/1997, ha precisato che l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. Per quanto riguarda gli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti nell'anno successivo in cui gli obiettivi sono raggiunti, va rilevato che è la stessa natura degli emolumenti in questione a comportare l'erogazione nell'anno successivo di riferimento. Infatti, poiché la valutazione dei risultati può essere effettuata solo dopo la fine dell'anno, è evidente che gli emolumenti con-

nessi al risultato verranno erogati nel periodo d'imposta successivo e pertanto non possono essere considerati come arretrati. È appena il caso di precisare che la circostanza che gli emolumenti siano riferiti al periodo d'imposta precedente non rileva in alcun modo ai fini dell'imputazione del reddito di lavoro dipendente dato che questo viene determinato, per espressa previsione legislativa, come sopra detto, secondo il criterio di cassa. Conclusivamente, pertanto, l'Agenzia delle entrate ritiene che gli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predefiniti, corrisposti nell'anno successivo a quello cui si riferiscono le somme, concorrono alla formazione del reddito complessivo e devono essere assoggettati a tassazione ordinaria nell'anno in cui sono percepiti.

Art. 16-bis - Imposizione sostitutiva

dei redditi di capitale di fonte estera (1)

1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del dlgs 1° aprile 1996, n. 239 (2), sono soggetti a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

(1) L'art. 16-bis, inserito dall'art. 21, comma 1, legge 27/12/1997, n. 449, si applica ai redditi di capitale percepiti dal periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/1997 in forza del comma 2, art. 21, della stessa legge n. 449/1997.

(2) Le parole da «o l'imposta sostitutiva» a «n. 239» sono state inserite dall'art. 1 del dlgs 23/12/1999, n. 505.

NOTE DI AGGIORNAMENTO

1 - Polizza vita con rendimento minimo garantito («unit linked») stipulata all'estero - Regime fiscale e segnalazione nel quadro RW del mod. Unico - Minfinanze - Rm n. 215/E del 4/7/2002 (Agg. 18/2002)

Art. 17. - Indennità di fine rapporto

1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al netto delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per 12. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. (1)

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. (1)

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a euro 61,97 (lire 120.000) per ciascun anno; per i periodi inferiori a un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. (1)

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione a un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 (lire 600.000) per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per 12. L'ammontare netto delle indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. (1)

3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.

4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al dl 21 aprile 1993, n. 124. (2)

4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 se uomini, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16.

5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.

6. Con decreti del ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

(1) In sostituzione dei precedenti commi 1 e 2 dell'art. 17, sono stati introdotti i nuovi commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis dall'art. 11, comma 1, lett. a), n. 1, del dlgs 18/2/2000, n. 47 a decorrere dall'1/1/2001. Da tenere presente che il nuovo comma 1 è stato successivamente integrato dall'art. 8, comma 1, lett. a) del dlgs 12/4/2001, n. 168, mentre l'ultimo periodo del nuovo comma 1-ter è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b), del medesimo dlgs n. 168/2001. Le disposizioni dei predetti nuovi commi si applicano a decorrere dall'1/1/2001 in forza dell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 47/2000, così come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), del dlgs n. 168/2001. Si riporta, qui di seguito, i commi 1 e 2 dell'art. 17 nel testo in vigore ante-decreti nn. 47/2000 e 168/2001, le cui disposizioni sono applicabili al trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni e le altre indennità in somme maturate sino al 31/12/2000:

Art. 17 - (Testo in vigore sino al 31/12/2000)

«1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore in-

fiorire a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per 12. L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante. Tuttavia le medesime indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1.»

(2) Il primo periodo del comma 4 è stato integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, del dlgs 18/2/2000, n. 47, mentre il secondo periodo dello stesso art. 4 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), dello stesso dlgs n. 47/2000 con effetto dal 1° gennaio 2001. Il precedente testo del comma 4 dell'art. 17 T.U. 917/1986, in vigore sino al 31 dicembre 2000, era il seguente:

«4. Sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, l'imposta si applica, rispettivamente, a norma dei commi 1 e 2, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva.»

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 18/2/2000, n. 47 - Art. 11, commi 3, 4, 5, modificato dall'art. 8, comma 2, dlgs 12/4/2001, n. 168

Rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto - Criterio di tassazione

«3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%».

«4. I soggetti indicati negli artt. 23 e 29 del dpr 29/9/1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l'anno 2001, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. L'acconto può essere commisurato al 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto. L'acconto è versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del capo III del dlgs 9/7/1997, n. 241».

«4-bis. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è utilizzabile anche il credito d'imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'art. 3, comma 213, della legge 23/12/1996, n. 662 e successive modificazioni».

«5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dall'1/1/2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31/12/2005, si detrae, anche in sede di applicazione delle ritenute d'acconto, un importo pari a lire 120 mila per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale

importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta».

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Indennità fine rapporto - Diritto incondizionato alla ripetibilità delle ritenute eccedenti - Comm. trib. centrale, dec. n. 2109 del 10.6.1993 - (Agg. 13/1993)

2 - Tfr costituito con contratto assicurativo - Assoggettamento delle somme erogate dall'assicurazione al dipendente dimissionario al regime fiscale previsto per l'indennità di fine rapporto - Legittimità - Comm. trib. centrale, dec. n. 3279 del 28/9/1994, dep. 6/10/1994 - (Agg. 8/1995)

3 - Esclusione dall'imponibile della quota di accantonamento annuale del Tfr destinato a forme pensionistiche complementari - Art. 13, c. 1, dlgs 21/4/1993, n. 124 del Testo sostituito dall'art. 11, c. 1, legge 8/8/1995, n. 335 - (Agg. 11/1995)

4 - Premio di congedamento al personale militare cessato dal servizio - Tassazione separata - Compete - Dir.AA.GG.e Cont.Trib., ris.n. 267/E/III-5-1582 del 24/12/1996 - (Agg. n.3/1997)

5 - T.F.R. - Anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto maturati al 31/12/1996 e al 31/12/1997 - Base imponibile - Criteri di versamento - Credito d'imposta - Legge 28/5/1997, n. 140, art. 2, di conversione del D.L. 28/3/1997, n. 79, sostitutiva dei commi 211, 212 e 213 dell'art. 3 della legge 23/12/1996, n. 662 - (Agg. 7/1997)

6 - T.F.R. - Anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto maturati al 31/12/1996 e al 31/12/1997 - Istruzioni ministeriali - Dir.AA.GG.e Cont.Trib., circolare n. 196/E/III-5-1060 dell'8/7/1997 - (Agg. 11/1997)

7 - Indennità sostitutiva di preavviso in caso di morte del lavoratore corrisposta ai suoi beneficiari (coniuge e figli) - Dir.AA.GG.e Cont.Trib., nota n. 984/E del 17/7/1997 - (Agg. 12/1997)

8 - T.F.R. del «de cuius» percepito dagli eredi - Quando va indicato nel mod.740/M - Precisazioni - Dir.AA.GG.e Cont.Trib., nota n.984/E del 17/7/1997 - (Agg. 12/1997)

9 - Eredi del dipendente deceduto - Indennità di preavviso corrisposta a loro - Trattamento fiscale - Dir.AA.GG.e Cont.Trib., n. III/5-306 del 18/3/1997 - (Agg. 14/1997)

10 - Indennità di previdenza corrisposte ai medici dall'Enpam - Imponibilità ex art. 17, comma 2, T.u. 917/86 - Motivi - Corte di cassazione, sent. n. 4290 del 28/4/1999 (Agg. 18/1999)

11 - Esodo di lavoratori dipendenti - Concetto di «esodo» - Corte di cassazione, sent. n. 4811 del 18/5/1999 (Agg. 6/2000)

12 - La nuova disciplina delle prestazioni pensionistiche - Sintesi dei diversi regimi tributari - Minfinanze - Cm n. 29/E, punto 4.1, del 20/3/2001 - (Agg. 17/2001)

13 - Trattamento di fine rapporto - Indennità corrisposta dall'Enpam ai medici ambulatoriali formata da contributi previdenziali a totale carico del dipendente - Intassabilità - Comm. trib. reg. Milano - sent. n. 78 del 21/3/2001 - (Agg. 17/2001)

14 - Tfr - Base imponibile e aliquota applicabile per le quote maturate a decorrere dall'1/1/2001 - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. II - punti 1.1.3 - 1.6, del 20/3/2001 (Agg. 21/2001)

15 - Tfr - Anticipazioni e acconti - La disciplina recata dal nuovo comma 4, art. 17, T.u. 917/1986 con effetto dall'1/1/2001 - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. II - punto 1.1.5, del 20/3/2001 (Agg. 21/2001)

16 - Anticipazioni e acconti delle altre «indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), T.u. n. 917/1986 - Criterio di tassazione a decorrere dall'1/1/2001 - Minfinanze - cm n. 29/E - cap. II, punto 1.2.2, del 20/3/2001 (Agg. 22/2001)

17 - Altre indennità e somme di cui al comma 2 dell'art. 17, T.u. 917/86 - Base imponibile e aliquota applicabile - Minfinanze - cm n. 29/E - cap. II, punto 1.2 e 1.2.1, del 20/3/2001 (Agg. 22/2001)

18 - Tfr relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato «di durata effettiva non superiore a due anni» - Detrazione d'imposta - Analisi del comma 1-ter dell'art. 17, T.u. n. 917/86 - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. II, punto 1.1.4, del 20/3/2001 (Agg. 23/2001)

19 - Tfr - Anticipazioni - Analisi del comma 4 dell'art. 17, T.u. 917/1986 - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. II, punti 5 e 4, del 6/8/2001 (Agg. n. 26/2001)

Articolo 17-bis. Prestazioni

pensionistiche complementari (1)

1. Le prestazioni di cui alla lettera *a-bis*) del comma 1 dell'articolo 16 sono soggette a imposta me-

dante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati a imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1-bis.

2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati a imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette a imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.

(1) L'art. 17-bis è stato inserito nel T.u. n. 917/1986, con effetto dall'1/1/2001, dall'art. 10, comma 1, lett. a), del dlgs 18/2/2000, n. 47, e successivamente è stato modificato e integrato dall'art. 7, comma 2, lett. a), b), c) del dlgs 12/4/2001, n. 168. Si precisa che, in forza dell'art. 12, comma 1, del dlgs n. 47/2000, così come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) del dlgs 168/2001, per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data dell'1/1/2001, le disposizioni dell'art. 17-bis T.u. n. 917/1986, si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dall'1/1/2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale - Criterio applicativo dell'art. 17-bis, T.u. n. 917/1986 - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. I - punto 4.3.2, del 20/3/2001 (Agg. 20/2001)

Art. 18. - Determinazione dell'imposta

per gli altri redditi tassati separatamente

1. Per gli altri redditi tassati separatamente, a esclusione di quelli di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera *l)* del medesimo comma 1 dell'art. 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito

l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicate rispettivamente nelle lettere *b)*, *c-bis*) e *n-bis*) del comma 1 dell'art. 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera *l)* del medesimo comma 1 dell'art. 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'art. 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera *n-bis*) del comma 1 dell'art. 16 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27% (1).

2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.

3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito.

4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.

5. Per i redditi indicati alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c), legge 27/7/94, n. 473, e successivamente aggiornato dall'art. 3, c. 82, lett. b), della legge 28/12/1995, n. 549. L'aliquota del 27% non è stata ancora modificata nonostante la detrazione dell'art. 13-bis di questo Testo unico sia stata ridotta al 19% dal 1998.

Art. 19. - Scomputo degli acconti

1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano: *a)* i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; *b)* le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, ante-

riormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.

2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'art. 11.

Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dpr 4 febbraio 1988, n. 42 - art. 4:

Acconti d'imposta versati in eccedenza - Regolamentazione

«1 - Il diritto di scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, previsto negli artt. 11, terzo comma; 19, secondo comma; 94, primo comma, e 107, terzo comma, del T.U., deve essere esercitato nella dichiarazione dei redditi per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

2 - In caso di riporto l'eccedenza è computata in diminuzione anche in sede di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta successivo.

3 - La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nell'imposta dovuta per il periodo d'imposta successivo costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto e il rimborso.

4 - Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiederne il rimborso presentando istanza all'intendente di finanza del suo domicilio fiscale a norma dell'art. 38 del dpr 29 settembre 1973, n. 602.

5 - Sull'eccedenza computata in diminuzione dell'imposta non competono interessi. Se è richiesto il rimborso a norma del terzo e del quarto comma competono gli interessi di cui all'art. 44 del dpr 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o a quella di presentazione dell'istanza».

1 - D.L. 31/12/1996, n. 669 - art. 6, comma 1, conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30:

Importi versati a risarcimento del danno erariale nell'ambito del procedimento penale - Loro scomputo ai fini delle imposte accertate
(testo in calce all'art. 1 di questo T.u. n. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Ritenuta d'acconto - Scomputabile nello stesso esercizio in cui viene dichiarato il relativo reddito - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 4805 del 20.3.1992, dep. 10.9.1992 - (Agg. 15/1992)

2 - Ritenuta erroneamente effettuata sugli utili di società di persone - Non scomputabile dall'Irpef dei soci in quanto non ha valore di «acconto d'imposta» - Comm. trib. centrale, dec. n. 2322 del 14/1/94, dep. 22/6/94 (Agg. 14/94)

3 - Acconti d'imposta dei coniugi - Versamenti congrui sulla base della dichiarazione congiunta ma carenti in caso di successiva dichiarazione dei redditi separata - Casi non sanzionabili - Art. 5, c. 4, dl 10/6/1995, n. 226, reiterato da: ddl n. 324 del 3/8/1995 e n. 415 del 2/10/1995, convertito dalla legge 29/11/1995, n. 507 (Agg. 10/1995)

4 - Associazione tra professionisti - Recesso del professionista associato - Tassazione separata della somma liquidatagli, senza scomputo delle ritenute d'acconto operate in corso d'anno nei confronti dell'associazione - Motivi - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. 127/E-III-5-693 del 24/5/1995 (Agg. 10/1995)

5 - Acconti d'imposta - Omesso versamento della prima rata e versamento della seconda rata in misura inferiore all'acconto complessivamente dovuto - Criterio di applicazione della soprattassa - Comm. Trib. 1° gr. di Reggio Emilia, dec. n. 322 del 9/11/1995, dep. 14/11/1995 (Agg. n. 5/1996)

6 - Eccedenza d'imposta chiesta a rimborso - Inammissibilità della successiva richiesta di riportarla a credito - Precisazioni - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 3852 del 20/6/1995, dep. 20/11/1995 - (Agg. n. 5/1996)

7 - Imposta sostitutiva del 12,50% applicata dall'1/1/1997 ai proventi di obbligazioni emesse da banche, SpA quotate, enti pubblici ed enti territoriali - Scomputabile dall'Irpef se i proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente - Art. 5, comma 1, D.Lgs. 1/4/1996, n. 239 (Agg. n. 8/1996)

8 - Mod. Rad. - Cessazione dal 1998 della loro validità - Obbligo dell'«apposita comunicazione» di cui al comma 7 dell'art. 105 T.U. 917/86 nella dichiarazione dei sostituti d'imposta ed estensione dell'obbligo anche agli utili assoggettati a ritenuta d'imposta ed estensione dell'obbligo anche agli utili assoggettati a ritenuta d'imposta corrisposti a non residenti - Nuovo schema di certificazione, da rilasciare al percettore, per l'attestazione degli utili corrisposti dall'1/1/1998 con o senza attribuzione del credito d'imposta - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 12, comma 13; dm 4/2/1998 del 12/2/1998; Minfinanze, cm n. 123/E del 22/1/1998, punto 5.2 (Agg. 20/1998)

9 - Provvigioni - Ritenuta d'acconto Irpef - Aliquota pari al 19% per il 1998 e al 18,50% per il 1999 - Notizia - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 21, comma 11, lett. c) (nuovo comma 1, art. 25-bis, dpr 900/73) (Agg. 6/1999)

10 - Irpef, acconto ridotto dal 98% al 95% per il 2001 - Notizia - Dlgs 18/2/2000, n. 56, art. 3, comma 3 (Agg. 9/2000)

11 - Acconto Irpef 2000, riduzione dal 92% all'87% - Notizia - DI 30/9/2000, n. 268, art. 1, comma 4 conv. dalla legge 23/11/2000, n. 354 (Agg. 16/2000)

Art. 20. - Applicazione dell'imposta ai non residenti

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

a) i redditi fondiari;

b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; (1)

c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 47;

d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;

e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mer-

cati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati; (2)

g) i redditi di cui all'art. 5 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), ed f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

a) le pensioni, gli assegni a esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 16;

b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) ed l) del comma 1 dell'art. 47; (3)

c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;

d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

(1) Le parole da «con esclusione» a «postali» sono state inserite, con effetto dall'1/1/1999, dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1, del dlgs 21/7/1999, n. 259.

(2) Il testo della lett. f) è quello integralmente sostituito, con effetto dall'1/1/1999, dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, del dlgs 21/7/1999, n. 259. Il testo originario della lett. f), nonché il testo invigore dall'1/7/1998 al 31/12/1998 della medesima lett. f) riformulato dall'art. 1, comma 1, dlgs 21/11/1997, n. 461, sono riportati nel «Testo unico aggiornato all'1/1/1999».

(3) La lett. b) del comma 2 è stata sostituita dall'articolo 34, comma 1, lett. a), della legge 21/11/2000, n. 342.

NORME COMPLEMENTAR

1 - Dlgs 21/11/1997, n. 461 - art. 9, commi da 1 a 5; modificato dagli art. 2, comma 2 e 8, comma 1, lett. c), nn. 1 e 2 del dlgs 16/6/98, n. 201, e dall'art. 26, comma 4 della legge 21/11/2000, n. 342.

Soggetti non residenti che hanno conseguito proventi da una Oicvm assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'art. 8, dlgs n. 461/1997 - Trattamento fiscale

(testo in calce all'art. 41 di questo T.u. 917/1986)

2 - Legge 21/11/2000, n. 342, artt. da 10 a 16:

Rivalutazione dei beni delle imprese - Applicabilità alle società, enti e persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nello Stato mediante stabili organizzazioni

(testo in calce all'art. 54 di questo T.u. n. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO

1 - Rivalutazione obbligatoria - Soggetti non residenti -

Legge 30/12/1991, n. 413 - art. 26, comma 7 («Agg. 1/1992»)

2 - Stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente - Precisazione - Dir. Gen. II.DD. - risoluzione n. 501504 del 7/12/1991 (Agg. 5/1992)

3 - Imposta 7,5 per mille sul patrimonio netto delle imprese - Indeducibilità dal reddito dei non residenti - D.L. 30/9/1992 n. 394 - art. 3, comma 1 - conv. in legge 26/11/1992, n. 461 (Agg. 13/1992)

4 - Borse di studio a non residenti - Ritenuta d'acconto del 10% - Non è dovuta - Precisazioni - Dir. Aa.Gg e Cont. trib. ris. n. III-5-871 del 17/11/1994 (Agg. 1/1995)

5 - Stabile organizzazione in Italia di società estera - È tale il possesso in Italia di rotaie e stazioni ferroviarie - Dir. AA.GG. e Cont. Trib. - ris. n. 282/E - VII - 14 - 1184 dell'11/12/1995 (Agg. n. 3/1996)

6 - Non residenti extracomunitari - Attribuzione codice fiscale - Criteri - Dir. Centrale Accertamento e Programmazione, circ. n. 80/E - II - 4 - 166 del 28/3/1996 (Agg. n. 6/1996)

7 - Interessi e altri frutti di obbligazioni emesse da banche, SpA quotate, enti pubblici ed enti territoriali - Intassabili se percepiti da non residenti - Condizioni - Art. 6, commi 1 e 2, D.Lgs. 1/4/1996, n. 239 (Agg. n. 8/1996)

8 - Non residenti - Attività d'impresa svolta in Italia - Tassazione solo se esiste la «stabile organizzazione» - Corte di cassazione, sent. n. 2229 del 28/11/1995, dep. 16/3/1996 (Agg. n. 9/1996)

9 - I «183 giorni» che formano la «maggior parte del periodo d'imposta» utile al fine di stabilire la «residenza» per la tassazione del reddito di lavoro dipendente - Minfinanze, circ. n. 201/E del 17/8/1996 (Agg. n. 13/1996)

10 - Non residenti ai quali non è applicabile l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche e private (Bot, ecc.) - Elencazione - D.M. 4/9/1996 (Agg. n. 15/1996)

11 - Imprese non residenti - Stabile organizzazione in Italia-Requisiti-Comm.Trib. I gr. di Verona, dec. n.64 del 28/2/1996, dep.28/2/1996 (Agg. 4/1997)

12 - Rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di stato-Nuovo regime fiscale dei CTZ - Legge 24/4/1997, n. 114, artt. 1, 2, 3 (Agg. 9/1997)

13 - Principio del reddito prodotto «alla fonte» per i non residenti - Precisazioni - Dir. centrale per l'Accertamento e la programmazione, circ. n. 304/E/12/705 del 2/12/1997 (Agg. n. 5/1998)

14 - Non residenti - Interessi su buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche - Esenzione fiscale - Compete - Condizioni - Dm 5/12/1997, n. 494 (in G.U. n. 19 del 24/1/1998) (Agg. n. 6/1998)

15 - Stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente - L'elemento caratterizzante è l'esistenza di una «struttura dei costi» - Insufficiente il semplice conseguimento di ricavi (es.: di royalties) - Precisazioni (Agg. n. 11/1998)

16 - Utili distribuiti da società ed enti residenti, di cui alle lettere a) e b), comma 1, art. 87, T.u. n. 917/1986, a soggetti non residenti - Minfinanze, cm n. 165/E del 3/6/1998, punto 4.9 (Agg. n. 23/1998)

17 - Contributo straordinario 1996 conseguente al Trattato di Maastricht - Soggettività passiva delle persone fisiche non residenti - (Testo integrale in calce all'art. 11 del «T.u. 917/86 aggiornato all'1/1/1999» su *ItaliaOggi* del 16/1/1999)

18 - Contributo straordinario conseguente al Trattato di Maastricht - Rimborso del 60% dell'importo versato per l'anno 1996 - Sua configurazione normativa (testo integrale in calce all'art. 11 del «T.u. 917/86 aggiornato all'1/1/1999» su *ItaliaOggi* del 16/1/1999)

19 - Convenzione italo-francese - Le pensioni di natura pubblica pagate dallo stato italiano a un soggetto con la sola nazionalità svizzera sono tassate in Svizzera - Minfinanze, ris. n. 181/E del 14/12/1998 (Agg. 3/1999)

20 - Convenzione italo-svizzera - Le pensioni di natura pubblica pagate dallo stato italiano a un soggetto con la sola nazionalità francese sono tassate in Francia - Minfinanze, ris. n. 136/E dell'8/9/1998 (Agg. 3/1999)

21 - Istanza di rimborso delle ritenute e/o del credito d'imposta sui dividendi pagati da società italiane a non residenti - Competenza, dall'1/1/1998, dei centri di servizio o, in mancanza, delle Direzioni regionali delle entrate - Notizia - Minfinanze, circ. n. 105/E del 7/5/1999 (Agg. 13/1999)

22 - Redditi di capitale imputabili ai non residenti - Nuovo regime fiscale conseguente alle correzioni apportate dal dlgs 21/7/1999, n. 259 alla preesistente disciplina - Minfinanze, circ. n. 207/E del 26/10/1999, punto 1.2 (Agg. 19/1999)

23 - Non residenti - Capital gain - L'esclusione da imposizione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati - L'art. 20, comma 1, lett. f), n. 1, del T.u. 917/86 - Minfinanze, circ. n. 207/E del 26/10/1999, punto 1.3 (Agg. 19/1999)

24 - Documentazione della qualifica di «non residente» - Criterio della «autocertificazione» - I residenti in paesi a regime fiscale privilegiato - L'eventualità della perdita della qualifica di «non residente» - Minfinanze, circ. n. 207/E del 26/10/1999, punto 1.4 (Agg. 19/1999)

25 - Superditi; persone fisiche non residenti con stabile organizzazione nello stato italiano, sono soggetti destinatari dell'agevolazione, Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 51/E del 20/3/2000 (Agg. 7/2000)

26 - Collaboratori coordinati e continuativi non residenti - Compensi e rimborsi spese - Trattamento fiscale - Minfinanze, rm n. 20/E del 25/2/2000 (Agg. 6/2000)

27 - Collaborazione coordinata e continuativa - I redditi che ne derivano rientrano, dal 2001, tra «i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» - Gli effetti che ne conseguono - Chiarimenti - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 34;

Minfinanze, cm n. 207/E, punto 1.5.5, del 16/11/2000 (Agg. 4/2001)

28 - Collaborazione coordinata e continuativa - Prestazioni rese all'estero da soggetti non residenti - Non assoggettabili a ritenuta - Motivi - Minfinanze, cm n. 7/E, punto 5.12, del 26/1/2001 (Agg. 7/2001)

29 - Compensi per la collaborazione coordinata e continuativa corrisposti a un non residente per prestazioni rese fuori ed entro i confini nazionali - Trattamento fiscale - Minfinanze - Cm n. 58/E, punto 1.10, del 18/6/2001 (Agg. 19/2001)

30 - Somme erogate a studenti e docenti non residenti nel quadro di uno scambio culturale tra Italia e paesi esteri - Non sono imponibili ai fini Irpef - Condizioni - Minfinanze - rm n. 59/E, del 7/5/2001 (Agg. 22/2001)

31 - Interessi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, che maturano dall'1/1/2002 - Nuovo art. 6, dlgs 1/4/1996, n. 239 - Non residenti - DI 25/9/2001, n. 350 - art. 10, comma 1, lett. a) e b) (Agg. n. 26/2001)

32 - Reddito d'impresa - Detassazione «Tremonti-bis» per nuovi investimenti - Schema essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, artt. 4 e 5 - Minfinanze, cm n. 90/E, punti da 1 a 6, del 17/10/2001 (Agg. n. 28/2001)

33 - Rivalutazione dei beni dell'impresa ex legge n. 342/2000 - Riapertura dei termini e modifiche - Sua configurazione normativa Legge 28/12/2001, n. 448, art. 3, commi 1, 2, 3 (Agg. n. 3/2002)

34 - Non residenti - Esonero dall'imposta sostitutiva per interessi, premi e altri frutti di obbligazioni, per altri redditi di capitale e taluni redditi diversi di natura finanziaria - Ambito soggettivo e «autocertificazione» - Minfinanze - cm n. 23/E, punto 1, dell'1/3/2002; dl 25/9/2001, n. 350, conv. dalla legge 23/11/2001, n. 409, art. 10 (Agg. 8/2002)

Art. 20-bis. - Trasferimento di sede all'estero (1)

1. Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali si applica l'art. 16, c. 1, lett. g).

2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostruiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.

(1) L'art. 20-bis è stato inserito nel T.u. 917/1986 dall'art. 30, c. 1, del dl 23/2/1995, n. 41, conv. in legge 22/3/1995, n. 85.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Trasferimento della sede dell'impresa all'estero - Costituisce realizzo del complesso aziendale - Trattamento fiscale dei fondi in sospensione d'imposta - Precisazione - Istruzioni per la compilazione del 740/1996 (Agg. n. 6/1996)

2 - Stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente - Criteri per la sua individuazione - Principi di diritto - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 7682 del 20/12/2001, dep. 25/5/2002 (Agg. 17/2002)

Art. 21. - Determinazione dell'imposta

dovuta dai non residenti

1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.

2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere *a), g), h), i)* ed *l)* del comma 1 dell'art. 10. (1)

3. Le detrazioni di cui all'art. 13-bis spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere *a), b), g), h), h-bis)* e *i)* dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono (2).

(1) Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), legge 27/7/94, n. 473

(2) Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f), legge 27/7/94, n. 473 e successivamente integrato dall'art. 2, comma 10, lett. c), legge 8/10/1997, n. 352.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Lavoro autonomo prestato da non residenti - Ritenuta d'imposta elevata al 30% dal 1998 - Modifica recata all'art. 25 del dpr n. 600/1973 - Notizia - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 21, comma 11, lett. b), n. 2 (Agg. n. 3/1998)

CAPO II - REDDITI FONDIARI

Art. 22. - Redditi fondiari

1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio.

2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 74:

Attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati - Disposizioni in vigore dal 2000 e disposizioni applicabili alle attribuzioni e modificazioni di rendite adottate entro il 31/12/1999

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'Ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovute sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31/12/99, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

4. All'art. 5, comma 4, del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 23

gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (Invim).

6. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (Ici).

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Legittimità della costituzione di diritti di garanzia (accensione di mutui) su immobili non indicati nella dichiarazione dei redditi - D.L. 31.12.1991, n. 417 conv. in legge 6.2.1992, n. 66 - art. 2, comma 6 («Agg. 2/1992»)

2 - Redditi fondiari di enti non commerciali e di enti non residenti - Criterio di compilazione della dichiarazione dei redditi - Dir. Aa.Gg e Cont. trib. circ. n. 154/E-III-6-542 del 30/5/1995, punto 6.1 (Agg. 12/1995)

Art. 23. - Imputazione

dei redditi fondiari

1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare (1).

2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto (2).

3. Se il possesso dell'immobile è stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso (3).

(1) Gli ultimi due periodi del comma 1 sono stati inseriti dall'art. 8, comma 5, legge 9/12/1998, n. 431, con effetto dal 1999.

(2) L'ultimo periodo del comma 2 (il quale disponeva che «Ciascun contitolare deve indicare nella dichiarazione dei redditi le generalità degli altri.») è stato soppresso dall'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, legge 27/7/94, n. 473.

(3) L'ultimo periodo del comma 3 (il quale disponeva che «Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è cessato il possesso devono essere indicati il nuovo possessore e il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione.») è stato soppresso dall'art. 4, comma 1, lett. a), n. 2, legge 27/7/94, n. 473.

NOTE DI AGGIORNAMENTO

1 - Reddito fabbricati - Imputazione del reddito al proprietario e non al terzo cui viene conferito l'incarico (il mandato) di amministrare senza la resa dei conti - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 7/2206 del 9.11.1991 (Agg. 5/1992)

2 - Imputazione reddito fabbricati - Cessione pro soluto e pro solvendo - La soggettività tributaria passiva è in capo al cedente - Corte di cassazione, sent. n. 12216 dell'11/12/93 (Agg. 6/94)

3 - Trasferimento di immobile con scrittura privata - Conseguenze per il venditore e l'acquirente nel caso in cui l'atto sia idoneo a trasferire il diritto di proprietà e nel caso in cui abbia solo effetto obbligatorio - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 2.3.1 (Agg. 7/94)

4 - Partecipanza agraria - Imputazione agli assegnatari, e non alla partecipanza, dei redditi dominicale e agrario - Comm. Trib. Centrale, dec. n.

3833 del 30/1/1996, dep. 16/7/1996 (Agg. n. 15/1996)

5 - Reddito fabbricati - Canoni esclusi da tassazione in quanto non percepiti - Imponibilità della rendita catastale - Compete - Istruzioni Unico 99 (Agg. 10/1999)

6 - Redditi fondiari - Imponibilità, indipendentemente dall'effettiva percezione, in quanto rappresentativi di capacità contributiva - Motivi - Minfinanze, circ. n. 150/E del 7/7/1999 (Agg. 16/1999)

7 - Canoni di locazione di immobili a uso abitativo non percepiti - Credito d'imposta pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti - Imponibilità della rendita catastale - Precisazioni - Minfinanze, circ. n. 150/E del 7/7/1999 (Agg. 16/1999)

8 - Canoni non percepiti per morosità del locatario - Loro non concorrente alla formazione del reddito - Riscossione dei predetti canoni in un successivo periodo d'imposta - Loro tassazione separata - Compete - Minfinanze, cm n. 95/E del 12/5/2000, punto 4.1.2 (Agg. 11/2000)

9 - Canoni di locazione di immobili a uso commerciale non percepiti - Imponibilità - Compete - Motivi - Minfinanze, cm n. 101/E, punto 5.2 del 19/5/2000 (Agg. 14/2000)

Art. 24. - Reddito dominicale dei terreni

1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29.

2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito d'impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 51.

52

NOTE DI AGGIORNAMENTO

1 - Società semplice agricola - Attività svolta su terreni di proprietà dei soci - Criterio di imputazione del reddito agrario e dominicale - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 11, del 12/6/2002 (Agg. 13/2002)

Art. 25. - Determinazione

del reddito dominicale

1. Il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.

2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni.

3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.

4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del nuovo prospetto delle tariffe d'estimo.

4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 23/12/1994, n. 724 - art. 31, commi 1 e 2

Rivalutazione delle rendite dei terreni per gli anni dal '94 al '96

1. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali sono rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/95, del 55%, e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 45%.

2. Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/94, le percentuali di cui al comma 1 sono rispettivamente ridotte al 37 e al 32%.

3. Le norme in materia di tassazione del reddito d'impresa si applicano in caso di coltivazione industriale di vegetali.

2 - Legge 23/12/1996 n. 662 - art. 3, commi 50, 51, 52

Rivalutazione delle rendite dei terreni dall'1/1/1997

50 - Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70%.

L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, numero 724.

51 - Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati del 25%. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:

a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996;

b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Art. 26. - Variazioni

del reddito dominicale

1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.

2. Danno luogo a variazioni di reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.

3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.

4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge catastale.

5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tem-

po disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione di quelle esistenti.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 74:

Attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati - Disposizioni in vigore dal 2000 e disposizioni applicabili alle attribuzioni e modificazioni di rendite adottate entro il 31/12/1999

(testo in calce all'art. 22 di questo T.u. 917/86)

Art. 27. - Denuncia e decorrenza - Variazioni

1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'art. 26 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.

2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 26 e hanno effetto da tale anno.

3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'art. 26 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.

4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'art. 26 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 74:

Attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati - Disposizioni in vigore dal 2000 e disposizioni applicabili alle attribuzioni o modificazioni di rendite adottate entro il 31/12/1999

(testo in calce all'articolo 22 di questo T.u. 917/86)

Art. 28. - Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

1. Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30% di quello determinato a norma dei precedenti articoli.

2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del rac-

colto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.

3. Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.

4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - «Set aside» - Messa a riposo dei terreni in base al Regolamento CEE n. 797/1985 del 12.3.1985 (attuato dall'Italia con D.M. 19.2.1991, n. 63) - Riduzione al 30% del reddito dominicale - Istruzioni al 740/A, 750/B e 760/E («Agg. 8/1992»)

2 - Perdita del prodotto agrario per eventi naturali - Il conseguente beneficio della non tassazione del reddito dominicale non compete se il fondo è stato concesso in affitto - Comm. trib. I gr. di Treviso, dec. n. 301 del 16/9/1994, dep. 8/11/1994 (Agg. 8/1995)

3 - Terreni - Perdite per eventi naturali - Soggetti legittimati a richiedere la delimitazione delle zone danneggiate sono i sindaci dei comuni interessati e non i singoli contribuenti - Analisi del comma 3, art. 28, T.u. n. 917/1986 - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 11228 del 30/7/2002 (Agg. 18/2002)

Art. 29. - Reddito agrario

1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; (1)

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; (2)

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,

è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b*) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggiere occorrenti a seconda della specie allevata.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.

(1) Il riferimento all'attività di «funghicoltura» è stato eliminato, a partire dal 1997, dall'art. 3, comma 4, lett. a), n. 1, della legge 23/12/1996, n. 662.

(2) La lettera *b*) del comma 2 è stata integralmente sostituita, a partire dal 1997, dall'art. 3, comma 4, lett. a), n. 2, della legge 23/12/1996, n. 662.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 23/12/1994, n. 724 - art. 31, commi 1, 2 e 3, primo periodo:

Rivalutazione delle rendite dei terreni - Colture di vegetali produttive di reddito d'impresa

«1. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali sono rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/95, del 55%, e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 45%.

2. Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/94, le percentuali di cui al comma 1 sono rispettivamente ridotte al 37 e al 32%.

3. Le norme in materia di tassazione del reddito d'impresa si applicano in caso di coltivazione industriale di vegetali».

2 - Legge 23/12/1996 n. 662 - art. 3, commi 50, 51, 52

Rivalutazione delle rendite dei terreni dall'1/1/1997

(testo in calce all'art. 25 di questo T.u. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Acquacoltura - Concetto - Quando è attività agricola - Legge 5.2.1992, n. 102 - artt. 1 e 2 (Agg. 4/1992)

2 - Allevamento di cincillà - È produttivo di reddito agrario - Dm 26.1.1993 (Agg. 3/1993).

3 - Il reddito agrario è quello determinato catastalmente - Irrilevanza del conseguimento di un reddito agrario superiore a quello catastale - Comm. trib. centrale, dec. n. 497 del 12/2/94 (Agg. 14/94)

4 - Allevamento di animali - Numero dei capi che rientrano nel reddito agrario - Determinazione per il biennio 1994/95 - Dm 14/2/1995, art. 1 (Agg. 5/1995)

5 - Macellazione del bestiame di grosso taglio - Attività agricola - È tale se in diretto collegamento strumentale con il terreno destinato all'allevamento del bestiame da macellazione - Precisazioni - Comm. trib. centrale dec. n. 3258 dell'8/7/1994, dep. 5/10/1994 (Agg. 6/1995)

6 - Attività di macellazione, manipolazione e vendita di bestiame svolta da una cooperativa quando l'attività di allevamento di animali da cortile o da stalla è svolta dai suoi soci - Attività agricola - È tale - Comm. trib. centrale, dec. n. 435 del 10/6/1994, dep. 8/2/1995 (Agg. 8/1995)

7 - Attività di produzione, vendita e messa a dimora di piante prodotte nei terreni coltivati a vivai - Attività agricola - È tale - Comm. trib. centrale, dec. n. 813 del 10/1/1995, dep. 1/3/1995 (Agg. 8/1995)

8 - Società di persone che esercitano attività agricola - Modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. 123/E-III-6-431 del 16/5/1995 (Agg. 10/1995)

9 - Attività ortovivaistica - Limiti entro cui è produttiva di reddito agrario - Precisazioni - Comm. trib. centrale, dec. n. 813 del 10/1/1995, dep. 1/3/1995 (Agg. 13/1995)

10 - Contributi a fondo perduto corrisposti a soggetti non costituenti «imprese» che esercitano attività agricole - Ritenuta del 4%, ex art. 28, dpr n. 600/1973 - Non obbligatorietà - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. 150/E-V-5-2019 del 5/6/1995 (Agg. 13/1995)

11 - Attività agricola esercitata da società di persone - Criterio di compilazione della dichiarazione dei redditi - Minfinanze, circ. n. 108/E del 3/5/1996 - punto 6.13 (Agg. n. 8/1996)

12 - Coltivazione in serra di piante e fiori - Trattamento fiscale - Corte di cassazione sent. n. 6662 del 23/2/1996, dep. 24/7/1996 (Agg. n. 16/1996)

13 - Società «agricole» in nome collettivo e in accomandita semplice - Determinazione analitica e non catastale del reddito - Regime contabile semplificato per il 1997 con facoltà di optare per il regime ordinario - Minfinanze, telefisco 1997 del 28/1/1997 (Agg. n. 2/1997)

14 - Funghicoltura - Quando può essere considerata attività agricola - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., circ. n. 137/E, punto 15.7, del 15/5/1997 (Agg. 7/1997)

15 - Produzioni agricole in serre - Calcolo della superficie di produzione ai

fini della determinazione del reddito - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., circ. n. 137/E, punto 15.8, del 15/5/1997 (Agg. n. 7/1997)

16 - Produzione di «humus» inoculato di micelio di fungo - Attività agricola - È tale - Condizioni e precisazioni - Dir. Aa.Gg. e cont. trib., ris. n. 15/E/III/6/27937 dell'11/3/1998 (Agg. 11/1998)

17 - Reddito agrario - Ai fini del confronto con il reddito «effettivo» derivante da attività artigianale (d'impresa), vale il reddito «effettivo» derivante dall'attività agricola e non il reddito determinato catastalmente - Pretura di Mantova, sent. n. 104 del 10/6/1998, dep. 27/10/1998 (Agg. 7/1999)

18 - Funghicoltura - Produzione svolta su più di due ripiani o bancali - Attività industriale e non agraria - È tale - Inapplicabilità dell'art. 29 T.u. n. 917/1986 - Motivi - Minfinanze, rm n. 148/E del 26/9/2000 (Agg. 17/2000)

19 - Trattamento assistenziale Inail ai titolari di reddito agrario - È reddito sostitutivo di quello agrario determinato catastalmente - Detraibilità dall'Irpef delle eventuali ritenute subite - Minfinanze - Rm n. 50/E del 18/4/2001 - (Agg. 15/2001)

20 - Imprenditore agricolo a titolo principale - Attribuzione della qualifica alle società di persone, alle cooperative e alle società di capitali - Condizioni - Dlgs 18/5/2001, n. 228 - art. 10 (nuovo ultimo comma dell'art. 12, legge 9/5/1975, n. 153) (Agg. 22/2001)

21 - Imprenditore agricolo - Definizione - Dlgs 18/5/2001, n. 228 - art. 1 (nuovo art. 2135 cod. civ.) (Agg. 22/2001)

22 - Coltivazione di fiori e piante in serra e loro commercializzazione - Natura agraria dell'attività - Quando è tale - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 2 (1ª parte), del 12/6/2002 (Agg. 12/2002)

23 - Società semplice agricola - Attività svolta su terreni di proprietà dei soci - Criterio di imputazione del reddito agrario e dominicale - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 11, del 12/6/2002 (Agg. 13/2002)

Art. 30. - Imputazione del reddito agrario

1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Partecipanza agraria - Imputazione agli assegnatari, e non alla partecipazione, dei redditi agrario e dominicale - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 3833 del 30/1/1996, dep. 16/7/1996 (Agg. n. 15/1996)

Art. 31. - Determinazione

del reddito agrario

1. Il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.

2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'articolo 25. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.

3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 27 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.

4. Per la determinazione del reddito agrario delle

superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'art. 25.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 74:

Attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati - Disposizioni in vigore dal 2000 e disposizioni applicabili alle attribuzioni e modificazioni di rendita adottate entro il 31/12/1999

(testo in calce all'art. 22 di questo T.u. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Cessione da parte dell'agricoltore di terreno divenuto edificabile - Il ricavato non è assorbito dalla tassazione del reddito agrario ma rientra nella previsione dell'art. 81 T.u. 917/1986 - Minfinanze - rm n. 137/E del 7/5/2002 (Agg. 13/2002)

Art. 32. - Perdite per mancata

coltivazione e per eventi naturali

1. Nelle ipotesi previste dall'art. 28 il reddito agrario si considera inesistente.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - «Set aside» - Messa a riposo dei terreni in base al Regolamento CEE numero 797/83 del 12 marzo 1985 (attuato dall'Italia con decreto ministeriale 19 febbraio 1991, numero 63) - Inesistenza del reddito agrario - Istruzioni al modello 740/A, modello 750/B e modello 760/E (Agg. 8/1992)

Art. 33. - Reddito dei fabbricati

1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana.

2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari.

3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata (1).

3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'art. 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila (2).

(1) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, legge 27/7/94, n. 473. Le parole «compresi i monasteri di clausura» sono state inserite dall'art. 6 della legge 18/2/1999, n. 28.

(2) Il comma 3-bis è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 2, legge 27/7/94, n. 473.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Immobili - Quadro generale delle categorie catastali - Integrazioni e modificazioni - Dir. Gen. Catasto - Circ. n. 5/3/1100 del 14.3.1992 (Agg. 5/1992)

2 - Residence - Strumentalità dei miniappartamenti - Reddito d'impresa e non reddito fondiario - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 3379 del 29.10.1991, dep. 7.5.1992 (Agg. 10/1992)

3 - Castelli e palazzi vincolati ex legge n. 1089/1939 - Classificazione unitaria in cat. A/9 - Comm. Trib. 1° grado - Piacenza - dec. del 20.1.1992 (Agg. 10/1992)

4 - I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - Caratteristiche del tributo istituito a partire dal 1993 - Dlgs 30.12.1992, n. 504 (Agg. 3/1993)

5 - La «multiproprietà immobiliare» - Regolamentazione - Dlgs 9/11/1998, n. 427, art. da 1 a 13 (Agg. 3/1999)

6 - Concessione edilizia per demolizione e ricostruzione di immobile - Effetti ai fini Irpef - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 4.1.1, del 12/5/2000 (Agg. 11/2000)

7 - Canoni non percepiti per morosità del locatario - Loro non concorrenza alla formazione del reddito - Riscossione dei predetti canoni in un successivo periodo d'imposta - Loro tassazione separata - Compete - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 4.1.2, del 12/5/2000 (Agg. 11/2000)

8 - Attività finanziarie e non finanziarie immobili e altre detenute all'estero da persone fisiche, società semplici ed equiparate e da enti non commerciali - «Rimpatrio» e/o «regolarizzazione» - Codice tributo - DI 25/9/2001, n. 350 - artt. da 11 a 21; Minfinanze - cm n. 85/E dell'1/10/2001 - Minfinanze - rm n. 143/E dell'1/10/2001 (Agg. n. 27/2001)

9 - Attività finanziarie e non finanziarie detenute all'estero - «Rimpatrio» e/o «regolarizzazione» - Proroga al 15/5/2002 per la presentazione della «dichiarazione riservata» - Notizia - DI 22/2/2002, n. 12 - art. 1 (Agg. 7/2002)

10 - Penale per ritardato rilascio dell'immobile concesso in locazione - Intassabilità - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 2 (1ª parte), del 12/6/2002 (Agg. 12/2002)

Art. 34. - Determinazione

reddito dei fabbricati

1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.

2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedere gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.

3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o la notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.

4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato comparativamente a quello delle unità similari già iscritte.

4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 15% sia su-

periore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25% (1).

4-ter. (Abrogato). (2)

4-quater (abrogato) (3).

(1) Il comma 4-bis è stato interamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), legge 27/7/94, n. 473.

(2) Il comma 4-ter è stato abrogato dall'art. 4, comma 3 legge 27/7/94, n. 473.

(3) Il comma 4-quater è stato abrogato dall'art. 18, comma 4, della legge 13/5/1999, n. 133.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 30/12/1991, n. 413 - art. 11, c. 2:

Reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

«2. - In ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato».

2 - Legge 23/12/1996, n. 662 - art. 3, commi 48, 50, 51 e 52:

Rivalutazione del 5% delle rendite dei fabbricati e rivalutazione dei redditi dominicali dall'1/1/1997

«48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.

50 - Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80% e del 70%. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati del 25%. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:

a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996;

b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 1997».

3 - Legge 9/12/1998, n. 431-art. 8, commi da 1 a 3:

Fabbricati ubicati in capoluoghi di provincia e in comuni ad alta tensione abitativa - Ulteriore riduzione del 30% del reddito derivante da locazioni - Condizioni di applicabilità - I «contratti transitori».

«1. - Nei comuni di cui all'art. 1 del 30/12/88, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/2/89, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo art. 4, determinato ai sensi dell'art. 34 del Tuir, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30%. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro, è assunto nella misura minima del 70%».

«2. - Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI».

«3. - Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2, art. 5 (ndr: si tratta dei contratti di locazione stipulati per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari) e per i contratti di cui al comma 3 dell'art. 1 (ndr: si tratta dei contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esi-

genze abitative di carattere transitorio)».

(omissis)

4 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 74:

Attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati - Disposizioni in vigore dal 2000 e disposizioni applicabili alle attribuzioni e modificazioni di rendite adottate entro il 31/12/1999

(testo in calce all'art. 22 di questo T.u. 917/86)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Locazione fabbricati - Comunicazione al conduttore del codice fiscale e dei dati identificativi dell'immobile - Obbligo a regime - D.L. 11.7.1992, n. 333 conv. in legge 8.8.1992, n. 359 - art. 8, comma 3, 2° periodo (Agg. 11/1992)

2 - Fabbricati inagibili o inabitabili e fabbricati agibili ma non più utilizzati - Trattamento fiscale - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 7/2186 del 30.10.1992 (Agg. 6/1993)

3 - Determinazione del reddito di un immobile storico vincolato ai sensi della legge n. 1089/1939 - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 7 del 10.6.1993 - punto 5.28 (Agg. 7/1993)

4 - Reddito di fabbricati - Spese di manutenzione forfetarie e documentate - Criteri di deduzione - Opinione ministeriale - Risposta ministeriale alla interrogazione parlamentare n. 5-01451 del 16.7.1993 (Agg. 13/1993)

5 - Determinazione del reddito dei fabbricati - Interpretazione autentica del comma 4-bis dell'art. 34 T.u. 917/1986 in vigore prima dell'1/1/1993 - D.L. 6.12.1993, n. 503, reiterato da: dl 4/2/94, n. 90; dl 31/3/94, n. 222; dl 31/5/94, n. 330, convertito in legge 27/7/94, n. 473 - art. 4, comma 2 (Agg. 15-16/1993)

6 - Abitazione principale - Trattamento tributario - Precisazioni - Min. finanze - circ. n. 150/E del 10/8/94 - punto 2.1 (Agg. 11/94)

7 - Immobile non strumentale - Interessi passivi su mutuo per l'acquisto di tale immobile - Precisazioni - Corte di cassazione, sent. n. 5501 del 3/2/94, dep. 7/6/94 (Agg. 13/94)

8 - Immobili non strumentali delle cooperative - Riduzione Irpeg-Ilor - Compete - Comm. trib. centrale, dec. n. 3744 del 29/4/1994, dep. 9/11/1994 (Agg. 7/1995)

9 - Reddito degli immobili di interesse storico - Criterio di determinazione - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. circ. n. 154/E punto 1.1 del 30/5/1995 (Agg. 9/1995)

10 - Immobili inagibili - Trattamento fiscale - Istruzioni per la compilazione del 740/1996 (Agg. n. 6/1996)

11 - Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione - Vale il reddito effettivo e non quello previsto dall'art. 11, comma 2, legge n. 413/1991 - Comm. trib. regionale di Firenze, sent. n. 5 del 10/1/1997 (Agg. n. 8/1997)

12 - Reddito fabbricati - Applicabilità del concordato a regime (accertamento con adesione) e della conciliazione giudiziale - Dlgs 19/6/1997, n. 218, artt. da 1 a 17 (Agg. n. 10/1997)

13 - Detrazione d'imposta ai fini Irpef pari al 41% delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999 per il recupero del patrimonio edilizio - Sua configurazione essenziale - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 1, commi da 1 a 8 (Agg. n. 2/1998)

14 - Condominio - Sostituto d'imposta sui compensi corrisposti all'amministratore - È tale - Precisazione - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 21, comma 11, lettere a) e b), n. 1 (Agg. n. 3/1998)

15 - Immobile di interesse storico o artistico concesso in locazione - Vale il reddito indicato dall'art. 11, comma 2, legge n. 413/1991 e non quello effettivo - Comm. trib. regionale di Milano, sent. n. 135 dell'11/6/1998 (Agg. 3/1999)

16 - Ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile derivante da locazioni in base ad «accordo controllato» - Sua configurazione - Criteri di calcolo della riduzione complessiva derivante dall'applicazione al canone sia della riduzione ordinaria che dell'ulteriore riduzione - Legge 9/12/1998, n. 431, art. 8, commi da 1 a 4 (Agg. 4/1999)

17 - Immobile di interesse storico o artistico concesso in locazione - Vale il reddito indicato dall'art. 11, comma 2, legge n. 413/1991 e non quello effettivo - Corte di cassazione, sent. n. 2442 del 18/3/1999 (Agg. 15/1999)

18 - Canoni di locazione di immobili a uso abitativo, posseduti dall'impresa, non percepiti - Credito d'imposta pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti - Imponibilità della rendita catastale - Precisazioni - Minfinanze, circ. n. 150/E del 7/7/1999 (Agg. 16/1999)

19 - Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione - Va-

le il reddito effettivo e non la rendita catastale - Motivi - Minfinanze, nota del 20 aprile 2000 e Istruzioni per la compilazione del mod. 730 e dell'Unico 2000 (Agg. 10/2000)

20 - Canoni di locazione di immobile a uso commerciale non percepiti - Imponibilità - Compete - Motivi - Minfinanze, cm n. 101/E, punto 5.2, del 19/5/2000 (Agg. 14/2000)

21 - Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione - Vale il reddito effettivo in conseguenza della sopravvenuta disciplina delle locazioni di cui alla legge 9/12/1998, n. 431 - Minfinanze - Cm n. 22/E del 6/3/2001 (Agg. 9/2001)

22 - Contratti di locazione transitori per soddisfare le esigenze di studenti universitari - Requisiti per fruire dell'agevolazione di cui all'art. 8, legge n. 431/1998 - Minfinanze cm n. 55-E, punto 3.3, del 14/6/2001 (Agg. 18/2001)

23 - Immobili di interesse storico-artistico concessi in locazione - Per il contribuente legittimo determinare l'imponibile in base alle tariffe d'estimo - Per l'amministrazione finanziaria possibilità di emettere apposito avviso di accertamento - Modifica alle istruzioni del mod. 730/2001 - Consiglio di stato - Ordinanza n. 2741 dell'8/5/2001, dep. 9/5/2001 (Agg. 14/2001)

24 - Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione - Vale il reddito indicato dall'art. 11, comma 2, legge n. 413/1991 e non quello effettivo - Comm. trib. prov. Treviso, sent. n. 137 del 14/11/2000; Comm. trib. prov. Bologna, sent. n. 158 del 19/2/2001; Comm. trib. prov. Piacenza, sent. n. 21 del 27/3/2001 (Agg. n. 25/2001)

25 - Immobile di interesse storico o artistico concesso in locazione - Vale il reddito indicato dall'art. 11, comma 2, legge n. 413/1991 e non quello effettivo - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 12790 del 15/5/2001 dep. 19/10/2001 (Agg. 1/2002)

26 - Fabbricati - Revisione della rendita catastale - Effetti Analisi del comma 3, art. 34. T.u. 917 - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 11211 del 30/7/2002 (Agg. 18/2002)

Art. 35. - Variazioni del reddito dei fabbricati

1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50% di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita.

Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente a canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati vicini.

2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 74:

Attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati - Disposizioni in vigore dal 2000 e disposizioni applicabili alle attribuzioni e modificazioni di rendite adottate entro il 31/12/1999

(testo in calce all'art. 22 di questo T.u. 917/86)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Immobili inagibili - Variazione del reddito catastale - Procedura - Istruzioni per la compilazione del 740/1996 (Agg. n. 6/1996)

2 - Tariffe d'estimo - Revisione generale e assunzione del «metro qua-

dro» come parametro di consistenza degli immobili - Applicazione dei nuovi estimi dall'1/1/2000 - Dpr 23/3/1998, n. 138, artt. 3, 5, 13 (Agg. n. 13/1998)

Art. 36. - Decorrenza delle variazioni

1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'art. 35 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 74:

Attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati - Disposizioni in vigore dal 2000 e disposizioni applicabili alle attribuzioni e modificazioni di rendite adottate entro il 31/12/1999

(testo in calce all'art. 22 di questo T.u. 917/1986)

Art. 37. - Fabbricati di nuova costruzione

1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Nuove costruzioni - Assegnazione di seconde case a favore dei soci di cooperative - Abolizione agevolazioni - DI 30/9/94, n. 564, convertito, in legge 30/11/94, n. 656 - art. 2 comma 6 (Agg. 14/94)

Art. 38. - Unità immobiliari non locate (1)

1. Se le unità immobiliari a uso di abitazione, posedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.

(1) Il testo dell'art. 38 è stato interamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), legge 27/7/94, n. 473.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Fabbricati «sfitti», «a disposizione» e «inagibili» - Reddito - Criteri di determinazione - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 2.2.2 (Agg. 7/94)

2 - Immobile inutilizzato per mancanza di allacciamenti alle reti di erogazione di energia elettrica, acqua e gas - Inapplicabilità della maggiorazione di 1/3 - Precisazioni - Doir. Aa.Gg. e Cont. trib., nota n. 984/E del 17/7/1997 (Agg. n. 12/1997)

3 - Immobile concesso in comodato - Tassabilità del reddito catastale aumentato di un terzo - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 2 (2ª parte), del 12/6/2002 (Agg. 12/2002)

Art. 39. - Costruzioni rurali (1)

1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:

a) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;

b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 29.

(1) L'art. 39, T.u. 917/86, deve intendersi abrogato tacitamente dall'art. 9, commi 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito dalla legge 26/2/1994, n. 133 e successivamente modificato e integrato dall'art. 2 del dpr 23/3/1998, n. 139, riguardante l'«istituzione del catasto fabbricati». Tale art. 9, ai commi 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dispone, infatti, quanto segue:

«3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati a edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunta nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10 mila metri quadrati a essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore a un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'Iva si presume pari al limite massimo previsto per l'esone dall'articolo 34 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati a uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari a uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità a uso abitativo da parte di com-

ponenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 mq per un abitante e di un vano catastale o, comunque, di 20 mq per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lett. a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.»

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 31/1/1994, n. 97-art. 17, comma 3:

Costruzioni rurali destinate all'agriturismo in territori montani - Regime fiscale

«3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 5/12/1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'art. 39 T.u. 917/1986 e successive modificazioni.»

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Costruzioni rurali - Non sono tali se destinate ad abitazione - Dir. Gen. Catasto - Circ. n. 4 dell'11.3.1992 (Agg. 6/1992)

2 - Costruzioni rurali su terreni dati in uso a terzi - Sono produttive di reddito di fabbricati - Corte di cassazione - sent. 2870 del 18.2.1991, dep. 10.3.1992 (Agg. 15/1992)

3 - Costruzioni rurali sottratte all'uso agricolo - Sono produttive di reddito di fabbricati - Comm. Trib. Centrale dec. n. 4776 del 5.9.1992 (Agg. 9/1993)

4 - Fabbricati destinati alla «protezione» delle piante - Sono costruzioni rurali - Dipartimento del territorio - Circ. n. 3 del 9.9.1993 (Agg. 13/1993)

5 - Costruzioni destinate all'attività agrituristica - Assimilazione alle costruzioni rurali - Legge 31/1/94, n. 97 - art. 17, comma 3 (Agg. 3/94)

6 - Fabbricati rurali che non presentano più i requisiti della ruralità - Accatastamento - Determinazione della rendita presunta - Criteri - Dir. gen. catasto - Circ. UDG/257 del 17/3/94 (Agg. 6/94)

7 - Fabbricati rurali - La presenza di familiari non a carico non esclude la ruralità - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 2.1.1 (Agg. 10/94)

8 - Limiti di superficie per i fabbricati rurali - Precisazioni - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 2.1.2 (Agg. 10/94)

9 - Fabbricati rurali - Accatastamento - Precisazioni - Dipartimento del territorio - Dir. catasto - circ. n. 192/T/II/C2 del 13/7/1995 (Agg. 13/1995)

10 - Detrazione d'imposta ai fini Irpef pari al 41% delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999 per il recupero del patrimonio edilizio, comprese le unità immobiliari rurali - Sua configurazione essenziale - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 1, comma da 1 a 8 (Agg. 2/1998)

11 - Fabbricati rurali utilizzati da coldiretti o imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni - Detrazione d'imposta pari al 41% delle spese non superiori a 150 milioni di lire sostenute per la loro ristrutturazione - Compete sia per le spese sostenute negli anni 1998 e 1999 che nell'anno 2000 - Legge 15/12/1998, n. 441, art. 13 (Agg. 2/1999)

12 - Fabbricati rurali - L'accatastamento e il riconoscimento della ruralità devono precedere la stipula dell'atto notarile di vendita o la presentazione della denuncia di successione - Minfinanze, ris. n. 87/T del 31/5/1999 (Agg. 15/1999)

13 - Termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali - Proroga al 31/12/2000 - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 7, comma 5 (Agg. 1/2000)

14 - Fabbricati già rurali - Variazioni delle iscrizioni in catasto prorogate al 31/12/2001 - Notizia - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 64, comma 4 (Agg. 5/2001)

Art. 40. - Immobili non produttivi

di reddito fondiario

1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.

2. Ai fini delle imposte sul reddito si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'art. 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato (1).

(1) L'ultimo periodo del comma 2 è stato aggiunto dall'art. 145, comma 99, della legge 23/12/2000, n. 388.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Immobili non produttivi di reddito fondiario - Abitazione in uso ai dipendenti addetti agli impianti - È tale - Comm. trib. centrale, dec. n. 761 del 22/10/93, dep. 18/3/94 (Agg. 9/94)

2 - Attività d'impresa in immobile posseduto in comproprietà tra un imprenditore e un non imprenditore - Intassabilità ai fini Irpef della quota attribuibile all'imprenditore - Comm. trib. centrale, dec. n. 3951 del 20/10/1994, dep. 19/11/1994 (Agg. 14/1995)

3 - Immobili appartenenti a società in nome collettivo e in accomandita semplice - Per presunzione assoluta sono beni relativi all'impresa e non sono produttivi di reddito fondiario - Corte di cassazione, sent. n. 12393 dell'1/4/1998, dep. 9/12/1998 (Agg. 6/1999)

CAPO III - REDDITI DI CAPITALE

Art. 41. - Redditi di capitale (1)

1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fidejussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'art. 49;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'art. 49;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo, di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti

delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; (5)

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi di un evento incerto (2).

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari alle obbligazioni:

a) (soppressa) (3)

b) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del rdl 15 marzo 1927 n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;

c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi né di controllo sulla gestione stessa. (4)

(1) Testo in vigore dall'1/7/1998 in forza dell'art. 16, comma 3, dlgs 21/11/1997, n. 461.

(2) Il comma 1 è stato integralmente sostituito dall'art. 1, comma 3, dlgs 21/11/1997, n. 461.

(3) La lett. a) del comma 2 è stata soppressa, con effetto dal 20/6/1996, dall'art. 7, comma 11, dl 20/6/1996, n. 323, conv. dalla legge 8/8/1996, n. 425.

(4) La lett. c) del comma 2 è stata integralmente sostituita dall'art. 1, comma 4, dlgs 21/11/1997, n. 461.

(5) La lett. g-quinquies) del comma 1 è stata inserita, con effetto dal 1/1/2001, dall'art. 10, comma 1, lett. c), del dlgs 18/2/2000, n. 47.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 2, comma 2:

Proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito

«2. Nel caso dei rapporti di cui alla lett. g-ter) del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, come sostituito dall'art. 1, comma 3 del presente decreto, qualora la garanzia sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi delle somme di denaro o dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo dell'efficacia del contratto, il creditore pignorazione non compia sulle somme o sui beni atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione l'immissione delle somme in conti o depositi vincolati intestati al creditore pignorazione, né la costituzione in garanzia delle somme o dei beni da parte del creditore pignorazione che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia è costituita non compiano su dette somme e beni atti di disposizione.»

2 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 2, comma 3:

Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute

«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lett. g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'art. 41 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, come sostituito dall'art. 1, comma 3 del presente decreto, il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti.»

3 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 5, modificato dall'art. 4, comma 2, dlgs 16/6/1998, n. 201 e dall'art. 4, comma 1, lett. a), dlgs 21/7/1999, n. 259:

«Capital gain» e altre plusvalenze e redditi ex art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), T.u. n. 917/1986 - Regime della «dichiarazione»

(vedasi testo in calce all'art. 81 di questo T.u. 917/86)

4 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 6, modificato dagli artt. 2, comma 1, 7,

comma 1, lett. b) e 8, comma 1, lett. a), del dlgs 16/6/1998, n. 201; dall'art. 4, comma 1, lett. b) del dlgs 21/7/1999, n. 259; dall'art. 5, comma 1, lett. a), dlgs 23/12/1999, n. 505:

«Capital gain» e altre plusvalenze e redditi ex art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), T.u. n. 917/1986 - Regime del «risparmio amministrato»

(vedasi testo in calce all'art. 81 di questo T.u. 917/1986)

5 - Dm 22/5/1998, artt. 1 e 2:

Modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione per il regime del «risparmio amministrato» di cui all'art. 6, dlgs n. 461/1997 modificato dal dlgs n. 201/1998

(vedasi testo in calce all'art. 81 di questo T.u. 917/86)

6 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 7, modificato dagli artt. 7, comma 1, lett. c) e 8, comma 1, lett. b) del dlgs 16/6/1998, n. 201; dall'art. 4, comma 1, lett. c) del dlgs 21/7/1999, n. 259; dall'art. 5, comma 1, lett. b) e c), e dall'art. 7, comma 1, dlgs 23/12/1999, n. 505:

«Capital gain», redditi di capitale e altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), T.u. 917/1986 - Regime del «risparmio gestito»

(vedasi testo in calce all'art. 81 di questo T.u. 917/86)

7 - Dm 22/5/1998, artt. 1 e 2, successivamente sostituito dai decreti dir. gen. entrate del 31/3/1999 e del 12/11/1999:

Modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione per il regime del «risparmio gestito» di cui all'art. 7, dlgs n. 461/1997 modificato dal dlgs n. 201/1998

(vedasi testo in calce all'art. 81 di questo T.u. 917/86)

8 - Legge 23/3/1983, n. 77, art. 9, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 1, dlgs 21/11/1997, n. 461 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 2, dlgs 21/7/1999, n. 259; dall'art. 7, comma 2, dlgs 23/12/1999, n. 505; dall'art. 2, comma 1, del dlgs 19/7/2000, n. 221 e dall'art. 26, comma 1, legge 21/11/2000, n. 342:

Fondi comuni nazionali - Imposta sostitutiva sul risultato maturato

«1. I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del dpr del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50% previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della presente legge.

«2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,5% del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventuali distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti a imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno deve essere desunto dai prospetti di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di 11 rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del dl 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

«2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione del risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

«2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 2-bis, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

dpr 22/12/1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli artt. 6 e 7 del dlgs 21/11/1997, n. 461, intestati al partecipante e per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del predetto decreto n. 461 del 1997. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato».

«3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16, comma 8, del 26 maggio 1997, n. 173. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art. 42 del Testo unico delle imposte sui redditi.

«4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da esse gestito, indicando altresì i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione deve essere resa su apposito modulo approvato con decreto del ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/86, n. 917.»

9. Dlgs 25/1/1992, n. 84, art. 14, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 2, dlgs 21/11/1997, n. 461:

Sicav - Società d'investimento a capitale variabile - Trattamento fiscale

«1. La Sicav non è soggetta alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi, sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del dpr del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50% previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

«2. La Sicav presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito, indicando altresì i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 2 a 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché quelle di cui all'art. 7 della tabella allegata al dpr 26 aprile 1986, n. 131, concernente fondi comuni di investimento di natura contrattuale.

«3. Ai proventi distribuiti dalla Sicav non si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, né le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis e 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.»

10 - Legge 14/8/1993, n. 344, art. 11, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 3, dlgs 21/11/1997, n. 461 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 3, dlgs 21/7/1999, n. 259; dagli artt. 4, comma 2, e 7, comma 3, del dlgs 23/12/1999, n. 505; dall'art. 2, comma 2, del dlgs 19/7/2000, n. 221, e dall'art. 26, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 342:

Fondi comuni di investimento mobiliare chiusi - Imposta sostitutiva sul risultato maturato

«1. I fondi di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50% previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

«2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,5% del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventuali distribuiti nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti a imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio

zio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di 11 rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del dl 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

«3. Il risultato negativo della gestione di un periodo di imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione del risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo di imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.»

«3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 3, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli artt. 6 e 7 del dlgs 21/11/1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.»

«4. I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16, comma 8, del dl 26 maggio 1997, n. 173. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art. 42 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/86, n. 917.

«5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri, la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione deve essere resa su apposito modulo approvato con decreto del ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

11 - DL 30/9/1983, n. 512, conv. dalla legge 25/11/1983, n. 649, art. 11-bis, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 4, dlgs 21/11/1997, n. 461 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 4, dlgs 21/7/1999, n. 259; dagli artt. 4, comma 3, e 7, comma 2, dlgs 23/12/1999, n. 505; dall'art. 2, comma 3, del dlgs 19/7/2000, n. 221 e dall'art. 26, comma 3, della legge 21/11/2000, n. 342.

Fondi comuni esteri di investimento mobiliare - Imposta sostitutiva sul risultato maturato

«1. I fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello stato ai sensi del dl 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del DPR del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell'attivo medio gestito nonché le ritenute del 12,50% previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

«2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello stato, il soggetto incaricato del collocamento è tenuto a versare un ammontare pari al 12,5% del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato

dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti a imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello stato in un numero massimo di 11 rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del dl 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

«3. Il risultato negativo della gestione di un periodo di imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione del risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo di imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

«3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile ai sensi del comma 3, il soggetto incaricato del collocamento in Italia rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli artt. 6 e 7 del dlgs 21/11/1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.

«4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16, comma 8, del dl 26 maggio 1997, n. 173. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art. 42 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/86, n. 917.

«5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri, il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello stato presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione deve essere resa su apposito modulo approvato con decreto del ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

«6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dagli artt. 7 e 9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello stato e alle operazioni ivi effettuate.»

12 - Legge 23/3/1983, n. 77, art. 10-ter, commi da 1 a 6, nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, dlgs 16/6/98, n. 201; successivamente sostituito dall'art. 8, comma 5, dlgs 21/11/1997, n. 461 e modificato dall'art. 9, comma 1, lett. c), dl 25/09/2001, n. 350, conv. dalla legge 23/11/2001, n. 409.

Oicvm - Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero - Regime fiscale

«1. Sui proventi di cui all'art. 41, comma 1, lett. g), del Tuir, approvato con DPR 22/12/86, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli stati membri dell'Ue, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investi-

mento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

«2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'art. 82 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del ministro delle finanze. (Comma abrogato, con effetto dal 04/08/2001, dall'art. 9, comma 1, lett. e), dl n. 350/2001)

«3. La ritenuta del comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del Tuir, approvato con dpr 22/12/86, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello stato delle società e degli enti di cui alla lett. d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'Irpeg, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

«4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.

«5. I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lett. g) del Tuir, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

«6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma precedente sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o delle negoziazioni delle quote o delle azioni, tali soggetti devono operare una ritenuta del 12,50% a titolo d'acconto delle imposte sui redditi».

13 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 9, commi da 1 a 5, modificato dagli artt. 2, comma 2, e 8, comma 1, lett. c), nn. 1 e 2, dlgs 16/6/1998, n. 201 e dall'art. 26, comma 4, della legge 21/11/2000, n. 342:

Soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da Oicvm assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'art. 8 del dlgs n. 461/1997- Trattamento fiscale

«1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui al precedente art. 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è percepito, alla società di gestione del fondo comune, alla Sicav ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15% dei proventi erogati. Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento non può essere richiesto all'amministrazione finanziaria.

«2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 è provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell'organismo nonché la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di investimento collettivo di cui al citato art. 8, relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

«3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti in stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentono all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali soggetti non risiedano negli stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del ministro delle finanze ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni.

«4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui

quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprietà delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero situati negli stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello stato, di cui all'art. 10-ter della citata legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta è applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria è tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento.

«5. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

14 - Dlgs 18/2/2000, n. 47, art. 14, modificato dall'art. 11 del dlgs 12/4/2001, n. 168 (nuovo art. 26-ter, del dpr n. 600/1973)

Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies), T.u. n. 917/86 - Nuovo art. 26-ter, dpr n. 600/73

«Art. 26-ter (dpr 600/73) - 1. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g-quater), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del dlgs 21/11/1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato Testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 applicano un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del dlgs 21/11/1997, n. 461.

3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi».

comma 1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 26-ter, comma 1, del dpr 29/9/1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore a 12 mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di stato, nonché della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva è versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata».

comma 2. (abrogato)

15 - Dlgs 12/4/2001, n. 168, art. 10, comma 3 (nuovo comma 2-bis, art. 13, dlgs 18/2/2000, n. 47)

Trattamento tributario dei contratti di assicurazione aventi finalità previdenziali - Tassazione delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale

«2-bis. Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del dlgs 21/11/1997, n. 461, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le disposizioni dell'art. 14-bis, commi 2 e 2-bis, del dlgs 21/4/1993, n. 124. Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazioni operanti nel territorio dello stato in regime di libertà di prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva è applicata dal contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di cui all'articolo 41, comma 4, lettera g-quater), del T.u. delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917; ed è versata con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi».

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Reddito di capitale - Attribuibile all'azionista quasi unico di una S.p.A. il maggior reddito dichiarato da quest'ultima ai fini del condono fiscale - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 3232 del 23.3.1992, dep. 4.5.1992 (Agg. 13/1992)

2 - Cambiali finanziarie - Natura e regime fiscale dei proventi da esse derivanti - Legge 13/1/94, n. 43 - artt. 1, 3, 4 (Agg. 3/94) - Caratteristiche - Dm 7/10/94 (Agg. 16/94)

3 - Dividendi distribuiti da società quotate - Cedolare secca - Facoltà per le persone fisiche azioniste - Dl 10/6/94, n. 357, convertito in legge 8/8/94, n. 489 - art. 4 (Agg. 8/94)

4 - Acquisto di un credito effettuato da un privato in modo saltuario e non professionale - La maggior somma successivamente percepita non è reddito di capitale - Assoc. dott. commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 123/94 (Agg. 10/94)

5 - Redditi di capitale percepiti da soggetti in «regime fiscale sostitutivo - legge n. 489/94» - Sono soggetti alla ritenuta alla fonte - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 1.10 (Agg. 14/94)

6 - Dividendi distribuiti da società quotate - Cedolare secca legge n. 489/94 - Soggetti esclusi dalla facoltà di avvalersi della ritenuta a titolo d'imposta - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 4.3 (Agg. 15/94)

7 - Utili ammessi a fruire del regime opzionale di cui alla legge n. 489/94 - Precisazioni - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 4.4 (Agg. 15/94)

8 - Dividendi distribuiti da società non residenti le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati italiani - Opzione per la cedolare secca, di cui alla legge n. 489/94, e suoi limiti applicativi - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 4.5 (Agg. 15/94)

9 - Utili attribuiti alle azioni di risparmio e alle azioni delle banche popolari cooperative - Ritenuta ridotta dal 15 al 12,50% - Legge 23/12/1994, n. 725, art. 5, c. 2 (Agg. 1/1995)

10 - Interessi su depositi, conti correnti, obbligazioni e titoli similari corrisposti a cooperative esenti Irpeg - Ritenuta a titolo d'imposta - È tale - Motivazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. circ. n. 150/E del 20/5/1995 (Agg. 10/1995)

11 - Prestito obbligazionario indicizzato - Somme riconosciute agli obbligazionisti a titolo di rivalutazione monetaria - Costituiscono reddito di capitale soggetto a ritenuta ex art. 26 dpr n. 600/1973 - Retroattività della tassazione a periodi ante T.u. n. 917/1986 - Condizioni - Comm. trib. centrale dec. n. 2336 del 16/1/1995, dep. 2/6/1995 (Agg. 14/1995)

12 - Capitali percepiti in dipendenza di contratti assicurativi nell'esercizio di attività commerciali - Ritenuta a titolo d'acconto e non d'imposta del 12,50% - art. 3, comma 113, legge 28/12/1995, n. 549 (Agg. 1/1996)

13 - Obbligazioni emesse da SpA non quotate - Ritenuta del 12,50% - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze - art. 3, commi 114, 115, 116, legge 28/12/1995, n. 549 - nuovo comma 1, art. 5, legge 23/12/1994, n. 725 (Agg. 1/1996)

14 - Interessi presuntivamente distribuiti ai soci - Ritenuta dell'art. 26 DPR n. 600/1973 - Inapplicabilità - Corte di Cassazione, sent. n. 13153 del 29/12/1995 (Agg. n. 7/1996)

15 - Interessi e altri frutti di obbligazioni emesse da banche, SpA quotate, enti pubblici ed enti territoriali - Soppressione della ritenuta alla fonte del 12,50% - Assoggettamento dall'1/1/1997 a imposta sostitutiva - Regolamentazione - Artt. 1, 2, 12, D.Lgs. 1/4/1996, n. 239 (Agg. n. 8/1996)

16 - Differenza di emissione o di rimborso in caso di riapertura delle sottoscrizioni di obbligazioni e titoli similari - Criterio di calcolo - art. 11, comma 2, D.Lgs. 1/4/1996, n. 239 (Agg. n. 8/1996)

17 - Triangolazioni bancarie - Proventi maturati dall'1/7/1996 - Assoggettamento al prelievo di una somma pari al 20% ultronea rispetto ad altri tipi di prelievo già in vigore - Art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 13, D.L. 20/6/1996, n. 323 conv. in legge 8/8/1996, n. 425 (Agg. n. 9/1996)

18 - Ritenuta del 27%, applicabile dal 20/6/1996, sugli interessi dei depositi e dei certificati di deposito - art. 7, commi 6, 7, 8, D.L. 20/6/1996, n. 323 conv. in legge 8/8/1996, n. 425 (Agg. n. 9/1996)

19 - Interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari emessi da società ed enti - Ritenuta del 12,50% o del 27% secondo che la scadenza dei titoli sia superiore o inferiore a 18 mesi - Somma pari al 20% degli interessi, premi e altri frutti in caso di rimborso anticipato entro 18 mesi dalla emissione - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 160, lett. a) (Agg. n. 13/1996)

20 - Interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti - Trattamento fiscale - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 160, lett. b) (Agg. n. 13/1996)

21 - Ritenuta del 15% a titolo d'imposta sugli interessi relativi a operazioni di «credito passante» - Nuova disposizione - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 158 (Agg. n. 13/1996)

22 - Interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari - Somma pari al 20% dovuta in caso di rimborso anticipato entro 18 mesi dalla emissione - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 161 (Agg. n. 13/1996)

23 - Inapplicabilità della imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti di obbligazioni pubbliche e private (Bot, ecc.) ai residenti di alcuni Paesi esteri - Elencazione - D.M. 4/9/1996 (Agg. 15/1996)

24 - Proventi sui depositi a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti - Assoggettamento al prelievo del 20% - Precisazioni e codice tributo - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., circ. n. 269/E/III - 6-875 del 5/11/1996 (Agg. n. 17/1996)

25 - Facoltà concessa al ministro del tesoro di trasformare i titoli del debito pubblico - Notizia - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 165 (Agg. n. 1/1997)

26 - Redditi di capitale - Rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di stato - Nuovo regime fiscale dei Ctz - Legge 24/4/1997, n. 114, artt. 1, 2, 3 (Agg. n. 9/1997)

27 - Acquisto di azioni con obbligo per l'acquirente di retrocedere al venditore i dividendi - Criterio fiscale di imputazione dei dividendi stessi - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., nota n. 984/E del 17/7/1997 (Agg. n. 12/1997)

28 - Società di persone - Assegnazione agevolata, entro l'1/9/1998, di beni immobili e mobili registrati non strumentali nonché di quote partecipative ai soci - Sua configurazione normativa - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 29, commi da 1 a 6 - Non costituisce ripartizione di utili ma riduce il costo fiscale delle partecipazioni - La stessa regola è estensibile alle assegnazioni da parte di società di capitali (Agg. 6/1998)

29 - Interessi spettanti a non residenti su buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche - Esenzione fiscale - Compete - Condizioni - Dm 5/12/1997, n. 494 (in G.U. n. 19 del 24/1/1998) (Agg. 6/1998)

30 - Proventi derivanti da riporto, da operazioni di pronti contro termine e da mutuo di titoli garantiti - Costituiscono redditi di capitale e non redditi «diversi» - Minfinanze, Cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 2.2.1 (Agg. 18/1998)

31 - Utili distribuiti, dall'1/7/1998, da società ed enti, di cui alle lett. a) e b), comma 1, art. 87, T.u. 917/86, a soggetti residenti - Soppressione della ritenuta d'acconto e contemporanea introduzione della ritenuta d'imposta sugli utili corrisposti ad alcune categorie di percettori - Precisazioni - Minfinanze, Cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 4.8 (Agg. n. 23/1998)

32 - Utili distribuiti, dall'1/7/1998, da società ed enti, di cui alle lett. a) e b), comma 1, art. 87, T.u. 917/86, a soggetti non residenti - Regime fiscale - Minfinanze, Cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 4.9 (Agg. 23/1998)

33 - Utili distribuiti, dall'1/7/1998, da società ed enti non residenti a soggetti residenti - Regime fiscale - Minfinanze, Cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 4.10 (Agg. 23/1998)

34 - Assegnazione agevolata di beni immobili e mobili registrati non strumentali nonché di quote partecipative da parte di società di capitali e di persone ai propri soci - Non costituisce ripartizione di utili ma riduce il costo fiscale delle partecipazioni - Proroga al 30/6/1999 dell'art. 29 della legge 27/12/1997, n. 449 - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 13 (Agg. 5/1999)

35 - Interessi e redditi di capitale - Ritenuta d'imposta nei confronti anche dei soggetti «esclusi» dall'Irpeg - Interpretazione autentica dell'art. 26, comma 4, 3° periodo, dpr 600/73 - Notizia - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 14 (Agg. 6/1999)

36 - Interessi anatocistici - Le più recenti opinioni della Corte di cassazione - Corte di cassazione, sentenze n. 2374 del 20/5/1998, dep. 16/3/1999; n. 552 del 9/10/1998, dep. 22/1/1999 (Agg. 10/1999)

37 - Istanza di rimborso delle ritenute e/o del credito d'imposta sui dividendi pagati da società italiane a non residenti - Competenza, dall'1/1/1998, dei centri di servizio o, in mancanza, delle dir. reg. entrate - Notizia - Minfinanze, circ. n. 105/E del 7/5/1999 (Agg. 13/1999)

38 - Assegnazione di beni ai soci ai sensi dell'art. 29 legge n. 449/1997, modificato dall'art. 13 legge n. 28/1999, attuata nell'ambito di una distribuzione di utili o riserve di utili - Precisazioni ministeriali - Minfinanze, circ. n. 112/E, punto 4.1.1.1, del 21/5/1999 (Agg. 14/1999)

39 - Dividendi distribuiti da spa costituite in base alla legge n. 142/1990 - Inapplicabilità della ritenuta di cui all'art. 27, dpr n. 600/1973 nel periodo di moratoria fiscale - Dir. reg. entrate per la Lombardia, ris. n. 18969/99 del 7/5/1999 (Agg. 1/2000)

40 - Dividendi percepiti tramite fiduciaria che detiene partecipazioni non qualificate per conto di persone fisiche residenti - La ritenuta va effettuata dall'emittente e non dalla fiduciaria - Chiarimenti - Minfinanze, rm n. 153/E dell'8/10/1999 (Agg. 1/2000)

41 - Dividendi - Regime fiscale delle ritenute - Minfinanze - cm n. 213/E, punto 3, del 24/11/2000 (Agg. 2/2001)

42 - Dividendi - Inapplicabilità della ritenuta d'imposta ai soggetti «esclusi» dall'Irpeg - Il credito d'imposta relativo ai dividendi percepiti dai comuni e distribuiti dalle ex municipalizzate trasformate in società di capitali - Precisazioni - Minfinanze - rm n. 117/E del 12/7/2001 (Agg. n. 24/2001)

43 - Proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione - Regime fiscale dall'1/1/2001 - La lett. g-quater), comma 1, art. 41 e il comma 4, art. 42, del T.u. n. 917/1986 - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. III - punti 2.1 e 2.4, del 20/3/2001 (Agg. n. 25/2001)

44 - Proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati da soggetti esercenti attività d'impresa - La lett.

g-quater), comma 1, art. 41, e il comma 1, art. 45, T.u. 917/1986 - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. III - punti 2.3 e 2.4, del 20/3/2001 (Agg. n. 25/2001)

45 - Passaggio dalla lira all'euro dall'1/1/2002 - Notizia - DI 25/9/2001, n. 350 - artt. da 1 a 8 (Agg. n. 27/2001)

46 - Non residenti - Esonero dall'imposta sostitutiva per interessi, premi e altri frutti di obbligazioni, per altri redditi di capitale e taluni redditi diversi di natura finanziaria - Ambito soggettivo e «autocertificazione» - Minfinanze - cm n. 23/E, punto 1, dell'1/3/2002; dl 25/9/2001, n. 350, conv. dalla legge 23/11/2001, n. 409, art. 10 (Agg. 8/2002)

47 - Interessi corrisposti dalle cooperative ai soci che erogano prestiti - Sono soggetti a ritenuta d'imposta - DI 15/4/2002, n. 63 - art. 6, comma 3 (Agg. 9/2002)

48 - Associato in partecipazione che apporta capitale e/o lavoro - I due diversi regimi fiscali - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 1.1, del 12/6/2002 (Agg. 13/2002)

49 - Associazione in partecipazione - Le condizioni che attribuiscono rilevanza fiscale al contratto associativo - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 1.2, del 12/6/2002 (Agg. 14/2002)

50 - Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a casse o enti aventi esclusivamente fine assistenziale - Detraibilità delle spese mediche non rimborsate dall'ente o cassa - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 6.1, del 12/6/2002 (Agg. 14/2002)

51 - Sovrapprezzo azioni - Distribuzione della riserva di sovrapprezzo e problemi fiscali connessi - Ass. dott. comm. di Milano - Norma di comportamento n. 149 (Agg. 16/2002)

52 - Polizza vita con rendimento minimo garantito («unit linked») stipulata all'estero - Regime fiscale e segnalazione nel quadro RW del mod. Unico - Minfinanze - Rm n. 215/E del 4/7/2002 (Agg. 18/2002)

Art. 42. - Determinazione del reddito

di capitale (1)

64

1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lett. a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'art. 41 sia determinabile in tutto o in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lett. g-bis) del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rap-

presentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. Nei proventi di cui alla lett. g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto. (2)

2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione (4)

La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del dlgs 21/4/1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

4-bis. Le somme o il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari soggetti a imposta sostitutiva sul risultato di gestione, nonché le somme o il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione. (3)

4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. (5)

(1) Testo in vigore dall'1/7/1998 in forza dell'art. 16, comma 3, dlgs 21/11/1997, n. 461.

(2) Il primo comma, che nella versione in vigore sino al 30/6/1998 era formato solo dall'attuale primo periodo, è stato integrato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del dlgs 21/11/1997, n. 461 (in vigore dall'1/7/1998) e, successivamente, è stato ulteriormente integrato e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) e comma 3 del dlgs 21/7/1999, n. 259. Il terzo periodo, applicabile a decorrere dai redditi di capitale divenuti esigibili a decorrere dall'1/7/2000, è stato inserito dall'art. 9, comma 1, dlgs 23/12/1999, n. 505.

(3) Il comma 4-bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), dlgs 21/11/97, n. 461. Successivamente è stato modificato dall'art. 1, comma 1, dlgs 16/6/1998, n. 201.

(4) L'attuale versione del comma 4 è quella risultante dalle modifiche recate sia dall'art. 13, comma 1, lett. c), del dlgs 18/2/2000, n. 47, che succes-

sivamente dall'art. 10, comma 2, del dlgs 12/4/2001, n. 168. Le disposizioni in esso contenute si applicano ai contratti stipulati o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dall'1/1/2001, in forza dell'art. 16, comma 1, del dlgs 47/2000 così come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), del dlgs 12/4/2001, n. 168.

(5) Il comma 4-ter è stato inserito dall'art. 10, comma 1, lett. d), dlgs 18/2/2000, n. 47, con effetto dall'1/1/2001 e, successivamente, è stato sostituito, sempre con identica decorrenza, dall'art. 7, comma 4, del dlgs 12/4/2001, n. 168.

Avvertenza: come è stato precisato, i primi tre periodi del comma 4 dell'art. 42 T.U. 917/86 sono stati inseriti, in sostituzione del precedente primo periodo, dall'art. 13, comma 1, lett. c), del dlgs 18/2/2000, n. 47, e si applicano ai contratti stipulati dall'1/1/2001. Per opportuna conoscenza, e poiché è da ritenere che continui ad applicarsi ai contratti stipulati sino al 31/12/2000, si riporta qui di seguito il testo del precedente primo periodo del comma 4 dell'art. 42 T.U. 917/86, il quale dispone che: «Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto».

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 28/2/1997, n. 30, di conversione del dl 31/12/1996, n. 669, art. 1, comma 5.

Norma interpretativa dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 42, T.u. n. 917/1986

«5. La disposizione contenuta nell'art. 13, comma 9, del dlgs 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'art. 42, comma 4, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'art. 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato dlgs n. 124 del 1993

2 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 2, comma 2:

Proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito

(testo in calce all'art. 41, T.u. 917/1986)

3 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 2, comma 3:

Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute
(testo in calce all'art. 41, T.u. 917/1986)

4 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 5, modificato dall'art. 4, comma 2, dlgs 16/6/1998, n. 201 e dall'art. 4, comma 1, lett. a), dlgs 21/7/1999, n. 259:

«Capital gain» e altre plusvalenze e redditi ex art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), T.u. n. 917/1986 - Regime della «dichiarazione»

(vedasi testo in calce all'art. 81 di questo T.u. 917/86)

5 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 6, modificato dagli artt. 2, comma 1, 7, comma 1, lett. b) e 8, comma 1, lett. a), dlgs 16/6/1998, n. 201; dall'art. 4, comma 1, lett. b) del dlgs 21/7/1999, n. 259 e dall'art. 5, comma 1, lett. a), dlgs 23/12/1999, n. 505:

«Capital gain» e altre plusvalenze e redditi ex art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), T.u. n. 917/86 - Regime del «risparmio amministrato»

(vedasi testo in calce all'art. 81 di questo T.u. n. 917/86)

6 - Dm 22/5/1998, artt. 1 e 2:

Modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione per il regime del «risparmio amministrato» di cui all'art. 6, dlgs n. 461/1997 modificato dal dlgs n. 201/1998

(vedasi testo in calce all'art. 81 di questo T.u. 917/86)

7 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 7, modificato dagli artt. 7, comma 1, lett. c) e 8, comma 1, lett. b) dlgs 16/6/1998, n. 201; dall'art. 4, comma 1, lett. c), dlgs 21/7/1999, n. 259; dagli artt. 5, comma 1, lett. b) e c), e 7, comma 1, dlgs 23/12/1999, n. 505; dall'art. 2, comma 1, del dlgs 19/7/2000, n. 221 e dall'art. 26, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342:

«Capital gain», redditi di capitale e altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), T.u. 917/86 - Regime del «risparmio gestito»

(vedasi testo in calce all'art. 81 di questo T.u. 917/86)

8 - Dm 22/5/1998, artt. 1 e 2, successivamente sostituito dai decreti dirigenziali del 31/3/1999 e del 12/11/1999:

Modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione per il regime del «risparmio gestito» di cui all'art. 7, dlgs n. 461/1997 modificato dal dlgs n. 201/1998

(vedasi testo in calce all'art. 81 di questo T.u. 917/86)

9 - Legge 23/3/1983, n. 77, art. 9, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 1,

dlgs 21/11/1997, n. 461; successivamente modificato dall'art. 4, comma 2, dlgs 21/7/1999, n. 259 e dagli artt. 4, comma 1, e 7, comma 2, dlgs 23/12/1999, n. 505; dall'art. 2, comma 1, del dlgs 19/7/2000, n. 221 e dall'art. 26, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342:

Fondi comuni nazionali - Imposta sostitutiva sul risultato maturato
(testo in calce all'art. 41, T.u. 917/1986)

10 - Dlgs 25/1/1992, n. 84, art. 14, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 2, dlgs 21/11/1997, n. 461:

Sicav - Società d'investimento a capitale variabile - Trattamento fiscale

(testo in calce all'art. 41, T.u. 917/1986)

11 - Legge 14/8/1993, n. 344, art. 11, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 3, dlgs 21/11/1997, n. 461; successivamente modificato dall'art. 4, comma 3, dlgs 21/7/1999, n. 259; dagli artt. 4, comma 2 e 7, comma 3, dlgs 23/12/1999, n. 505; dall'art. 2, comma 2, del dlgs 19/7/2000, n. 221, e dall'art. 26, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 342:

Fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi - Imposta sostitutiva sul risultato maturato

(testo in calce all'art. 41, T.u. 917/1986)

12 - Dl 30/9/1983, n. 512, conv. dalla legge 25/11/1983, n. 649, art. 11-bis, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 4, dlgs 21/11/1997, n. 461; successivamente modificato dall'art. 4, comma 4, dlgs 21/7/1999, n. 259; dagli artt. 4, comma 3, e 7, comma 2, dlgs 23/12/1999, n. 505; dall'art. 2, comma 3, del dlgs 19/7/2000, n. 221 e dall'art. 26, comma 3, della legge 21/11/2000, n. 342:

Fondi comuni esteri di investimento mobiliare - Imposta sostitutiva sul risultato maturato

(testo in calce all'art. 41, T.u. 917/1986)

13 - Legge 23/3/1983, n. 77, art. 10-ter, commi da 1 a 6, nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, dlgs 16/6/98, n. 201 e successivamente sostituito dall'art. 8, comma 5, dlgs 21/11/1997, n. 461:

Oicvm - Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero - Regime fiscale

(testo in calce all'art. 41, T.u. 917/1986)

14 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 9, modificato dagli artt. 2, comma 2, e 8, comma 1, lett. c), nn. 1 e 2, dlgs 16/6/1998, n. 201, e dall'art. 26, comma 4, della legge 21/11/2000, n. 342:

Soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da Oicvm assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'art. 8 del dlgs 461/1997 - Trattamento fiscale

(testo in calce all'art. 41, T.u. 917/1986)

15 - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 185:

Saggio degli interessi legali pari al 5% dal 1997

185. Il primo comma dell'articolo 1284 del Codice civile è sostituito del seguente:

«Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo».

16 - Dm 10/12/1998 (G.U. n. 289 dell'11/12/1998)

Saggio degli interessi legali pari al 2,5% dal 1999

«Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23/12/1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5% il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 cc, demanda al ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la facoltà di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso d'inflazione registrato nell'anno;

Visti il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di stato e il tasso d'inflazione annuo registrato;

Visto il dlgs 1/9/1995, n. 385, Testo unico della legge in materia bancaria e creditizia;

Decreta:

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 cc è fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dall'1/1/1999».

17 - Dm 11/12/2000 (G.U. n. 292 del 15/12/2000)

Saggio degli interessi legali pari al 3,5% dal 2001

«Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: visto l'art. 2, comma 185, della legge 23/12/1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5% il saggio

degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile, domanda al ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la facoltà di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso d'inflazione registrato nell'anno;

visto il proprio decreto ministeriale 10/12/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11/12/1998 con il quale la misura del cennato saggio d'interesse è stato fissato al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza 1° gennaio 1999;

visto il dlgs 1/9/1995, n. 385, Testo unico della legge in materia bancaria e creditizia;

visto il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di stato e il tasso d'inflazione annuo registrato;

Decreta:

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2001».

18 - Dm 11/12/2001 (G.U. n. 290 del 14/12/2001)

Saggio degli interessi legali pari al 3%, dal 2002

«Il ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23/12/1996, n. 662 recante «misura di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5% il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile, domanda al ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto ministeriale 11/12/2000, pubblicato nella G.U. n. 292 del 15/12/2000 con il quale la misura del cennato saggio di interesse è stata fissata al 3,5% in ragione d'anno, con decorrenza 1/1/2001;

Visto il decreto legislativo 1/9/1995, n. 385, Testo unico, della legge in materia bancaria e creditizia;

Visti il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di stato e il tasso di inflazione annuo registrato;

Decreta:

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3% in ragione d'anno, con decorrenza 1/1/2002».

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Monitoraggio fiscale - Investimenti esteri 1995 - Controvalore in lire - D.M. 13/2/1996 (Agg. n. 3/1996)

2 - Monitoraggio fiscale e valutario - Insussistenza dell'obbligo di indicare al quadro «V» le operazioni di «prestito titoli» - Istruzioni per la compilazione del 740/1996 (Agg. n. 6/1996)

3 - Imputazione ai soci, su base presuntiva, del maggior reddito accertato a carico di società di capitali a ristretta base azionaria - Illegittimità se il reddito non risulta effettivamente percepito - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 1239 dall'11/12/1995, dep. 19/3/1996 (Agg. n. 14/1996)

4 - Monitoraggio fiscale - Investimenti esteri 1996 - Controvalore in lire - Dm 10/2/1997 - (Agg. n. 2/1997)

5 - Redditi di capitale - Applicabilità del concordato a regime (accertamento con adesione) e della conciliazione giudiziale - Dlgs 19/6/1997, n. 218, artt. da 1 a 17 (Agg. n. 10/1997)

6 - Monitoraggio fiscale - Investimenti esteri 1997 - Controvalore in lire - Dm 27/1/1998 (Agg. 3/1998)

7 - Monitoraggio fiscale - Investimenti esteri 1998 - Controvalore in lire - Dm 8/2/1999 (Agg. 4/1999)

8 - Monitoraggio fiscale - Investimenti esteri 1999 - Paesi extra Ue - Controvalore in euro e in lire - Dm 2/2/2000 (Agg. 4/2000)

9 - Monitoraggio fiscale e valutario - Quadro «RW» - Regime sanzionatorio - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 9.2.5, del 17/5/2000 (Agg. 6/2000)

10 - Monitoraggio fiscale investimenti esteri 2000 - Provvedimento n. 16145 del dir. ag. entrate dell'1/2/2001 (G.U. n. 47 del 26/2/2001)

11 - Monitoraggio fiscale e valutario - Flussi di denaro e accreditamenti di reddito da segnalare nel quadro «RW» - Precisazioni - Effetti del «risparmio amministrato» - Minfinanze - Cm n. 29/E, punto 4.1, del 20/3/2001 - (Agg. 17/2001)

12 - Proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione - Regime fiscale dall'1/1/2001 - La lett. g-quater), comma 1, art. 41 e il comma 4, art. 42, del T.u. n. 917/1986 - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. III - punti 2.1 e 2.4, del 20/3/2001 (Agg. n. 25/2001)

13 - Attività finanziarie e non finanziarie immobili e altre detenute all'estero da persone fisiche, società semplici ed equiparate e da enti non commerciali - «Rimpatrio» e/o «regolarizzazione» - Codice tributo -

DI 25/9/2001, n. 350 - artt. da 11 a 21; Minfinanze - cm n. 85/E dell'1/10/2001; Minfinanze - rm n. 143/E dell'1/10/2001 (Agg. n. 27/2001)

14 - Monitoraggio fiscale investimenti esteri 2001 - Provvedimento 20/2/2002 - dir. Ag. entrate (G.U. n. 51 dell'1/3/2002) (Agg. 6/2002)

15 - Attività finanziarie e non finanziarie detenute all'estero - «Rimpatrio» e/o «regolarizzazione» - Proroga al 15/5/2002 per la presentazione della «dichiarazione riservata» - Notizia - DI 22/2/2002, n. 12 - art. 1 (Agg. 7/2002)

16 - Contratti sulla vita e di capitalizzazione stipulati ante 1/1/2001 e rinnovati a decorrere da tale data - Trattamento fiscale - Chiarimenti - Minfinanze - Rm n. 229/E del 12/7/2002 (Agg. 16/2002)

17 - Dividendi deliberati dalla società e rinunciati dal socio - Dal 1993 non costituiscono sopravvenienza attiva per la società - Conseguenze - Corte di cassazione - Sez. V sent. n. 2710 del 25/2/2002 (Agg. 19/2002)

Art. 43. - Versamenti dei soci

1. Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Interessi presuntivamente distribuiti ai soci - Ritenuta dell'art. 26 dpr n. 600/1973 - Applicabilità - Comm. trib. centrale, dec. n. 3084 del 10/5/1994, dep. 28/9/1994 (Agg. 1/1995)

2 - Interessi presuntivamente distribuiti ai soci - Ritenuta dell'art. 26 Dpr n. 600/1973 - Inapplicabilità - Corte di Cassazione, sent. n. 13153 del 29/12/1995 (Agg. n. 7/1996) - e sent. n. 3155 del 13/12/1995, dep. 4/4/1996 (Agg. n. 14/1996)

3 - Interessi presuntivamente distribuiti ai soci - Ritenuta dell'art. 26 dpr n. 600/1973 - Applicabilità - Comm. trib. centrale, dec. n. 4019 del 27/5/1996, dep. 25/7/1996 (Agg. n. 8/1997)

4 - Finanziamento gratuito a società controllata - Illegittimità della presunzione di interessi - Precisazioni - Comm. trib. provinciale di Reggio Emilia, sent. n. 55 del 13/2/1997, dep. 17/3/1997 (Agg. n. 9/1997)

Art. 44. - Utili da partecipazione

in società ed enti

1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore nominale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a parti-

re dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito d'imposta di cui all'art. 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.

4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

NORME COMPLEMENTARI:

1- Legge 23/12/1996, n. 662 - art. 3, comma 40:

Società di comodo-Scioglimento agevolato - Beni assegnati ai soci - concetto di valore normale

(testo in calce all'art. 87 di questo T.U. n. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Cooperative e loro consorzi - Non imponibilità degli utili destinati ad aumento gratuito del capitale sociale - Imponibilità in capo ai soci in caso di successivo rimborso del capitale - Legge 31.1.1992, n. 59 - art. 7 (Agg. 4/1992)

2 - Saldi attivi di rivalutazione monetaria imputati a capitale subito dopo la delibera di riduzione del capitale stesso - Tassazione delle somme attribuite ai soci mediante la riduzione del capitale anteriori alla immediata imputazione del medesimo ai saldi attivi di rivalutazione - Legittimità - Motivi - Comm. trib. centrale, dec. n. 1198 del 13/1/1995, dep. 22/3/1995 (agg. 13/1995)

3 - Scioglimento agevolato delle «società di comodo» - Somme percepite dai soci in sede di liquidazione - Trattamento fiscale - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., circ. n. 48/E/III-6-159, punto 6, del 26/2/1997 (Agg. n. 5/1997)

4 - Rimborso di partecipazioni a seguito del recesso o esclusione del socio o della liquidazione della società - I redditi compresi nel rimborso sono di capitale e non «diversi» - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 2.2.1 (Agg. 18/1998)

5 - Conversione del capitale sociale in euro - Problemi connessi agli «arrotondamenti» per eccesso e per difetto - Soluzioni e conseguenze fiscali - Minfinanze, circ. n. 291/E, punti 5, 5.1, 5.2, del 23/12/1998 (Agg. 2/1999)

6 - Assegnazione di beni ai soci ex art. 29, legge n. 449/97, modificato dall'art. 13, legge n. 28/99, mediante restituzione di riserve di capitale - Chiarimenti ministeriali - Minfinanze, circ. n. 112/E, punto 4.1.1.2, del 21/5/1999 (Agg. 14/1999)

7 - Assegnazione dei beni ai soci ex art. 29, legge n. 449/97, modificato dall'art. 13, legge n. 28/1999, nelle ipotesi dell'art. 44, comma 3, T.u. 917/86 (recesso, riduzione del capitale, liquidazione della società) - Chiarimenti ministeriali - Minfinanze, circ. n. 112/E, punto 4.1.1.3, del 21/5/1999 (Agg. 14/1999)

8 - Dividendi derivanti da partecipazioni in società non residenti - Sono sempre soggetti alla ritenuta d'acconto del 12,50% e debbono sempre venire indicati nella dichiarazione dei redditi - Minfinanze, cm n. 95/E, punto 6.4.3, del 12/5/2000 (Agg. 11/2000)

9 - Interessi corrisposti dalle cooperative ai soci persone fisiche per finanziamenti ricevuti - Agevolazione della ritenuta secca del 12,50% - spetta sia ai soci ordinari che ai soci sovventori - Precitazioni - Minfinanze rm n. 62/E, del 10/5/2001 (Agg. 18/2001)

10 - Restituzione ai soci dei versamenti pregressi in conto capitale effettuata contestualmente all'accantonamento di utili provenienti da dividendi - illegittimità della presunzione di distribuzione di utili - Inesistenza di un ordine di priorità nella distribuzione delle riserve - Motivi e analisi storica - Minfinanze rm n. 79/E del 31/5/2001 (Agg. 18/2001)

11 - Saldi attivi di rivalutazione - Irrilevanza dell'Irap in caso di distribuzione - Chiarimenti - Minfinanze - Cm n. 57/E, punto 1.5 (1ª parte), del 18/6/2001 (Agg. 19/2001)

12 - Assegnazione agevolata, entro il 30/9/2002, di beni immobili, mobili registrati e quote partecipative da parte di società di persone e di capitali ai propri soci - Non costituisce ripartizione di utili precisazioni Legge 28/12/2001, n. 448, art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 12 (Agg. n. 3/2002)

13 - Società di persone - Impossibilità di proseguire l'attività in forma societaria per mancanza della pluralità dei soci - Conseguenze fiscali in capo al socio superstite e ai soci uscenti - Minfinanze - cm n. 54/E, punto 5, del 19/6/2002 (Agg. 13/2002)

14 - Sovrapprezzo azioni - Distribuzione della riserva di sovrapprezzo e problemi fiscali connessi - Ass. dott. comm. di Milano - Norma di comportamento n. 149 (Agg. 16/2002)

Art. 45. - Redditi imponibili ad altro titolo

1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.

2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Prestiti ai soci - Presunzione di interessi in capo alla società - Legittimità - Corte di Cassazione, sent. n. 2672 del 13/12/1995, dep. 26/3/1996 (Agg. n. 15/1996)

2 - Proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati da soggetti esercenti attività d'impresa - La lett. g-quater, comma 1, art. 41, e il comma 1, art. 45, T.u. 917/1986 - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. III - punti 2.3 e 2.4, del 20/3/2001 (Agg. n. 25/2001)

CAPO IV - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Art. 46. - Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

a) le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati;

b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile. (1)

(1) Il comma 2 è stato integralmente sostituito, con effetto dall'1/1/1998, dall'art. 1, comma 1, dlgs 2/9/1997, n. 314. Si rammenta che l'ultimo comma dell'art. 429 cpc dispone quanto segue: «Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto».

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Pensioni svizzere corrisposte in Italia - Trattamento fiscale Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 76 (Agg. 2/1992) - D.M. 5.2.1992, art. 1 (Agg. 4/1992)

2 - Pensione di reversibilità a figlio minorenne - Autonomia rilevanza fiscale e autonoma soggettivazione passiva - Comm. Trib. 2º grado - Matera - dec. n. 1337 dell'1.2.1992 (Agg. 7/1992)

3 - Indennità di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia di cui alla legge 6.8.1975, n. 42 - Natura reddituale e non di semplice sus-

sidio - Tassabilità - Comm. Trib. 1° grado - Belluno - dec. n. 1814 del 20.2.1991 (Agg. 8/1992)

4 - Somme erogate a seguito di transazione di cause di lavoro - Natura reddituale - Imponibilità - SECIT - Relazione sull'attività svolta nel 1991 - par. 4.1.1. (Agg. 14/1992)

5 - Pensioni privilegiate ordinarie - Tassabilità - Corte di Cassazione - sent. n. 3584 del 22.9.1992, dep. 25.3.1993 (Agg. 6/1993)

6 - Indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro corrisposta dalle Casse Marittime - Carattere retributivo e non risarcitorio - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 8/625 del 19.3.1993 (Agg. 8/1993)

7 - Medici, biologi, paramedici, tecnici della riabilitazione - Rapporti con laboratori di analisi, istituti e poliambulatori - Quando sono di «lavoro dipendente» - INPS - Circolare n. 159 del 12.7.1993 (Agg. 9/1993).

8 - Pensioni privilegiate ordinarie a seguito di infermità o lesioni per causa di servizio - Imponibilità - Corte di cassazione, sent. n. 6613 del 7/3/94, dep. 14/7/94 (Agg. 12/94)

9 - Assegni corrisposti ai ministri dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (Ucebi) - Equiparazione fiscale ai redditi di lavoro dipendente - Legge 12/4/1995, n. 116, art. 20 (Agg. 8/1995)

10 - Lavoro dipendente - Imposta determinata, su richiesta del lavoratore, in base a un'aliquota superiore a quella tabellare - Condizioni di ammissibilità - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. III-5-439 del 10/4/1995 (Agg. 8/1995)

11 - Indennizzo, pari al trattamento pensionistico, minimo ai commercianti al minuto di età compresa tra i 62 e i 65 anni se uomini, e tra i 57 e i 60 anni se donne, che cessano l'attività - Schema programmatico - Art. 2, commi 43, 44, 45, legge 28/12/1995, n. 549 (Agg. n. 2/1996)

12 - Assegni corrisposti ai ministri della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (Celi) - Equiparazione fiscale ai redditi di lavoro dipendente - Art. 29, legge 29/11/1995, n. 520 (Agg. n. 2/1996)

13 - Integrazioni salariali, indennità di mobilità e simili - Sono redditi sostitutivi del reddito di lavoro dipendente - Precisazioni - Minfinanze, circ. n. 108/E - punto 1.1 - del 3/5/1996 (Agg. n. 7/1996)

14 - Pensione di reversibilità spettante al figlio minore - Autonomia tassazione in capo al minore stesso in quanto costituisce «provento di attività lavorativa riferibile al minore» - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 3758 del 20/4/1995, dep. 14/11/1995 (Agg. n. 9/1996)

15 - Indennità e somme erogate a cittadini colpiti dalla tubercolosi - Imponibilità - Motivazioni - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 76/E/VI-13-045 del 24/5/1996 (Agg. n. 10/1996)

16 - Indennizzo agli invalidi che rinunciano alla loro assunzione - Non costituisce reddito di lavoro dipendente ma è un «reddito diverso» - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 150/E del 22/7/1996 (Agg. n. 13/1996)

17 - I «183 giorni» che formano la «maggior parte del periodo d'imposta» utile ai fini di stabilire la «residenza» per la tassazione del reddito di lavoro dipendente - Minfinanze, circ. n. 201/E del 17/8/1996 (Agg. n. 13/1996)

18 - Indennità integrativa speciale dei pubblici dipendenti - È un componente del loro reddito di lavoro - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 3558 del 22/9/1995, dep. 2/11/1995 (Agg. n. 14/1996)

19 - Emolumenti percepiti dai biologi ambulatoriali - Sono reddito di lavoro dipendente - Dir. AA.GG. e Cont. Trib. ris. n. 234/E/III - 5 - 656 del 18/10/1996 (Agg. n. 17/1996)

20 - Pensioni privilegiate ordinarie corrisposte per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato come guardia ausiliaria nella Polizia penitenziaria (ex Corpo Agenti di Custodia) - Esenzione Irpef - Compete - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., circ. n. 260/E/VI-13-734 del 28/10/1996 (Agg. n. 17/1996)

21 - Pensione di guerra percepita dal coniuge superstite divorziato - Tassabilità - Motivi - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., circ. n. 173/E/VI-13-355 del 19/6/1997 (Agg. N. 9/1997)

22 - Emolumenti percepiti dagli psicologi ambulatoriali - Sono redditi di lavoro dipendente - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 121/E/III-5-475 del 19/5/1997 (Agg. n. 11/1997)

23 - Lavoro dipendente - Sue caratteristiche essenziali ai fini fiscali - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.2 (Agg. 1/1998)

24 - Lavoro a domicilio - Quando è considerato lavoro dipendente e quando costituisce attività d'impresa - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.3 (Agg. n. 1/1998)

25 - Pensioni di reversibilità al coniuge superstite e ai figli minori conviventi - Sono pensioni tra loro distinte - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.4 (Agg. 1/1998)

26 - Interessi su crediti di lavoro dipendente e rivalutazione monetaria - Assoggettamento a tassazione - Compete sempre - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.4 (Agg. 2/1998)

27 - Indennità, somme e valori sostitutivi di reddito di lavoro dipendente - Tassazione ordinaria o, se percepiti in un periodo d'imposta suc-

cessivo, tassazione separata - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.5 (Agg. 2/1998)

28 - Reddito di lavoro dipendente simulato - Applicabilità dell'art. 14, comma 4, legge n. 537/1993 - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.6 (Agg. 2/1998)

29 - Indennità per inabilità temporanea assoluta - Tassabilità - Intassabilità delle rendite per inabilità permanente, degli assegni per l'assistenza personale continuativa, delle rendite in caso di morte, degli assegni funerari e delle rendite di passaggio - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.7 (Agg. 2/1998)

30 - Equo indennizzo per menomazioni dell'integrità fisica derivanti da attività di servizio - Intassabilità - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.7 (Agg. 2/1998)

31 - Carcerati - Emolumenti per lavoro penitenziario - È reddito di lavoro dipendente - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.7 (Agg. 2/1998)

32 - Artisti lirici - Non sono lavoratori dipendenti ma autonomi - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.7 (Agg. 3/1998)

33 - Lavoratori marittimi - Indennità per fermo navi e di temporanea inabilità al lavoro - Imponibili in quanto sostitutive del reddito di lavoro dipendente - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.7 (Agg. 3/1998)

34 - Università - Compensi ai docenti con incarico annuale - Sono reddito di lavoro dipendente - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.7 (Agg. 3/1998)

35 - Magistrati e funzionari statali docenti presso scuole superiori - I compensi sono reddito di lavoro dipendente - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.7 (Agg. 3/1998)

36 - Indennità di uniforme agli agenti della polizia municipale - Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente - Motivi - Pretura di Parma, ordinanza del 16/12/1997 (Agg. 11/1998)

37 - Pensioni privilegiate ordinarie di reversibilità - Imponibilità - Motivazione - Corte di cassazione, sent. n. 10646 del 28/5/1997, dep. 29/10/1997, (Agg. 11/1998)

38 - Indennità di disoccupazione - Imponibilità in quanto sostitutiva di reddito di lavoro dipendente - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 5.1.a (Agg. 15/1998)

39 - Reddito minimo di inserimento finalizzato a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale - Sperimentazione in talune aree per gli anni 1998/1999/2000 - Sua equiparazione, ai fini fiscali, alla pensione sociale - Dlgs 18/6/1998, n. 237, da 1 a 15 (Agg. 24/1998)

40 - Contributo straordinario 1996 conseguente al Trattato di Maastricht - Prelievo sui redditi di lavoro dipendente - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, comma 199 (testo integrale in calce all'art. 11 del «Testo unico aggiornato all'1/1/1999»)

41 - Contributo straordinario conseguente al Trattato di Maastricht - Rimborso del 60% dell'importo versato per l'anno 1996 - Legge 23/12/1998, n. 448, art. 1 (testo integrale in calce all'art. 11 del «T.u. 917/86 aggiornato all'1/1/1999»)

42 - Emolumenti corrisposti dalle Aa.ss.II. ai medici addetti alle attività della «medicina dei servizi», alla «continuità assistenziale» e all'«emergenza sanitaria territoriale» - Costituiscono reddito di lavoro dipendente - Minfinanze, ris. n. 14/E del 5/2/1999 (Agg. 5/1999)

43 - Indennità integrativa speciale (IIS) dei pubblici dipendenti - Componente effettiva della retribuzione - È tale - Imponibilità ai fini Irpef - Compete - Corte costituzionale, ord. n. 403 del 10/12/1998, dep. 12/12/1998 (Agg. 5/1999)

44 - Europol (Ufficio europeo di polizia) - Speciale trattamento fiscale del personale dipendente - Notizia - Legge 7/6/1999, n. 182, art. 8 e 10 (Agg. 15/1999)

45 - Tfr corrisposto a un dipendente di impresa italiana che ha prestato in via continuativa servizio all'estero - Imponibilità in Italia - Motivo - Corte di cassazione, sent. n. 519 del 21/1/1999 (Agg. 19/1999)

46 - Pensioni erogate dall'Onu a soggetti residenti in Italia - Imponibilità - Compete - Motivi - Minfinanze, ris. n. 11/E del 10/2/2000 (Agg. 5/2000)

47 - Pensioni di fonte estera percepite da un residente proveniente dai seguenti paesi: Argentina, Australia, Belgio, Canada, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Venezuela - Istruzioni per la compilazione del mod. 730/2000 per l'anno 1999 (Agg. 6/2000)

48 - Pensioni privilegiate ordinarie per infermità contratte in servizio sostitutivo di quello di leva - Esenzione Irpef - Compete - Corte di cassazione, sent. n. 14307 del 14/5/1999, dep. 20/12/1999 (Agg. 10/2000)

49 - Indennità supplementare per ingiustificato licenziamento - Intassabile in quanto avente natura risarcitoria - Comm. trib. prov. Roma sent. n. 33/43 del 19/1/2001, dep. 8/3/2001 (Agg. 18/2001)

50 - Somme erogate al dipendente per prestazioni lavorative eccedenti i limiti dell'orario massimo di lavoro - Natura risarcitoria - Intassabili ai fini Irpef - Motivi - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 9111 dell'8/4/2002, dep. 21/6/2002 (Agg. 18/2002)

Art. 47. - Redditi assimilati

a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; (1)

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l'attività libero-professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del dpr 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle

commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, a esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo stato;

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del parlamento nazionale e del parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni l'assegno del presidente della repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (Isvap) a operare nel territorio dello stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione; (2)

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al dl 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate; (3)

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41;

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 13.

(1) La lett. c-bis) è stata inserita dall'art. 34, comma 1, lett. b), della legge 21/11/2000, n. 342, e si applica a partire dall'1/1/2001.

(2) La lett. h) è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. d), dlgs 18/2/2000, n. 47 e si applica per i contratti stipulati a decorrere dall'1/1/2001.

(3) La lett. h-bis) è stata sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. e), dlgs 18/2/2000, n. 47, con effetto dall'1/1/2001.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 62:

Reddito dei soci delle cooperative di autotrasporto - Applicazione all'art. 47, comma 1, lett. a), dell'art. 62, comma 1-quater T.U. 917/1986

1. La disposizione di cui all'articolo 62, comma 1-quater, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), del medesimo Testo unico, se la società cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo ivi previsto, né della dedu-

zione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

- 1 - Indennità al segretario di un consorzio pubblico - Qualificazione fiscale - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 8/1079 dell'8.11.1991 (Agg. 5/1992)
- 2 - Onorari ai membri dei seggi elettorali in occasione delle elezioni di rappresentanti dell'Italia al parlamento Europeo - Costituiscono rimborso spese intassabile - dpr 6.12.1991 - art. 3 (Agg. 5/1992)
- 3 - Redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente - Precisazione - SE-CIT - Relazione sull'attività svolta nel 1991 - par. 4.1.3 (Agg. 14/1992)
- 4 - Amministratori Comunità montane - Le indennità sono redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 8/496 dell'8.1.1993 (Agg. 2/1993)
- 5 - Indennità corrisposte a dipendente della pubblica amministrazione per la partecipazione a commissioni tecniche ministeriali - Sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Precisazioni - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 8/899 del 6.3.1993 (Agg. 11/1993)
- 6 - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Ritenuta alla fonte in base all'aliquota marginale applicata al reddito di lavoro dipendente del percipiente anziché in base all'aliquota del 15% prevista dall'art. 24 del DPR n. 600/1973 - Facoltà - Dipartimento delle Entrate - Ris. n. III-5-162 del 23.7.1993 (Agg. 13/1993)
- 7 - Soci di cooperative - Compensi attribuiti per inesistenti indennità di trasferta - Sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Corte di cassazione, sent. n. 1885 del 17/12/93, dep. 16/2/94 (Agg. 4/94)
- 8 - Assegno «una tantum» al coniuge separato - Non costituisce reddito per il coniuge percipiente in quanto si configura come restituzione e risarcimento di quanto apportato da quest'ultimo al nucleo familiare durante il matrimonio - Comm. trib. centrale, dec. n. 150 del 24/11/93, dep. 14/1/94 (Agg. 4/94)
- 9 - Vitalizi derivanti da cariche elettive - Imponibilità dell'intero importo anche per gli anni ante '94 in quanto non equiparabili alle «rendite vitalizie» - Corte costituzionale, sent. n. 289 del 4/7/94, dep. 13/7/94 (Agg. 12/94)
- 10 - Compensi corrisposti a membri degli organi statutari di un istituto pubblico - Sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se si tratta di membri designati dalle amministrazioni di appartenenza - Sono redditi di collaborazione coordinata e continuativa se si tratta invece di membri elettivi - Dipartimento delle entrate - Ris. n. III-5-635 del 2/7/94 (Agg. 15/94)
- 11 - Borse di studio a non residenti - Ritenuta d'acconto del 10% - Non è dovuta - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. III-5-871 del 17/11/1994 (Agg. 1/1995)
- 12 - Borse di studio esenti - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. circ. n. 109/E del 6/4/1995 (agg. 7/1995)
- 13 - Compensi ai membri di commissioni tributarie che rivestono la qualifica di dipendenti pubblici - Sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Criterio di tassazione - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. circ. n. 183/E-III-5-969 del 28/6/1995 (Agg. 12/1995)
- 14 - Borse di studio estranee alla previsione normativa dell'art. 6, legge n. 398/1989 - Esenzione - Non compete - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. 140/E-VI-13-0325 del 5/5/1995 (Agg. 13/1995)
- 15 - Assegni temporanei integrativi - Costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. 222/E-III-5-427 del 20/7/1995 (Agg. 15/1995)
- 16 - Assegno alimentare al coniuge separato avente carattere risarcitorio per quanto apportato da quest'ultimo al nucleo familiare durante il matrimonio - Non costituisce reddito per il percipiente - Comm. Trib. I gr. Torino, dec. n. 592 del 6/11/1995, dep. 15/11/1995 (Agg. n. 5/1996)
- 17 - Compensi corrisposti a dipendenti pubblici in qualità di collaboratori esterni - Quando sono classificabili fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o a quello di lavoro autonomo abituale (collaborazione coordinata e continuativa) od occasionale - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 56/E-III-5-229 del 17/4/1996 (Agg. n. 9/1996)
- 18 - Gettoni e rimborsi spese ai membri delle Commissioni provinciali assegnazione alloggi - Quando sono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e quando sono reddito di lavoro autonomo - Precisazioni - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 220/E-III-5-976 del 17/9/1996 (Agg. n. 15/1996)
- 19 - Cessione di azienda con costituzione di rendita vitalizia indicizzata a favore del cedente - Problemi fiscali connessi - Dir. reg. entrate per il Lazio - Nota n. 13212 del 6/7/1996 (Agg. n. 1/1997)
- 20 - Onorari ai membri dei seggi elettorali - Sono rimborsi spese intassabili - Dpr 10/3/1997, art. 3 (Agg. n. 7/1997)
- 21 - Arretrati degli assegni alimentari all'ex coniuge - Sono soggetti a tassazione ordinaria e non a tassazione separata - Motivi - Dir. Aa.Gg. e Cont.

trib., nota n. 984/E del 17/7/1997 (Agg. n. 12/1997)

22 - Compensi percepiti dai giudici di pace - Sono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., nota n. 984/E del 17/7/1997 (Agg. n. 12/1997)

23 - Compensi ai membri di commissioni tributarie - Sono sempre redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indipendentemente dall'appartenenza o meno dei giudici tributari alla pubblica amministrazione - Inapplicabilità della c.m. n. 183/E del 28/6/1995 - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., circ. n. 212/E-5-1200 del 25/7/1997 (Agg. n. 14/1997)

24 - Compensi ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza - Sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., circ. n. 212/E-5-1200 del 25/7/1997 (Agg. n. 14/1997)

25 - Notai - Assegno integrativo per sede disagiata - È reddito assimilato a quello di lavoro dipendente - Minfinanze, Cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 5.11 (Agg. 3/1998)

26 - Borse di studio - Quando vanno comprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quando costituiscono reddito di lavoro dipendente e quando sono escluse dalla tassazione - Casistica - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 5.4 (Agg. 4/1998)

27 - Remunerazioni e congrue dei sacerdoti - Redditi percepiti dai ministri di culto e dai missionari di altre confessioni religiose - Sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 5.5 (Agg. 10/1998)

28 - Cessione d'azienda con costituzione di rendita vitalizia - Problemi fiscali connessi - Direzione regionale entrate della Campania, ris. n. 5792 del 29/7/1997 (Agg. 11/1998)

29 - Indennità e compensi percepiti dai lavoratori a carico di terzi - Quando sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quando sono redditi di collaborazione coordinata e continuativa e quando, infine, sono redditi di lavoro autonomo occasionale - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 5.3 (Agg. 12/1998)

30 - Attività libero professionale intramuraria del personale del Ssn - I compensi sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 5.6 (Agg. 13/1998)

31 - Indennità corrisposte per cariche elettive - Sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Elencazione - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 5.8 (Agg. 18/1998)

32 - Rendite vitalizie e rendite a tempo determinato - Trattamento fiscale - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 5.9 (Agg. 18/1998)

33 - Lavori socialmente utili - Nuovo ambito oggettivo a partire dall'1/1/1998 - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 5.12 (Agg. 18/1998)

34 - Somme percepite in via provvisoria dal coniuge separato in base all'ordinanza giudiziale di cui all'art. 708 cpc - Costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente - Comm. trib. provinciale di Pesaro, sent. n. 944 del 22/12/1997 (Agg. 19/1998)

35 - Compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione di lavoro, di servizi, agricole e della piccola pesca - Condizioni per l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente - Detrazioni di cui all'art. 13 T.u. 917/86 - Competono - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 5.2 (Agg. 19/1998)

36 - Prestazioni erogate dai fondi pensione «vecchi» e «nuovi» - Costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente - Detrazioni di cui all'art. 13 T.u. 917/86 - Competono (Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 5.10 (Agg. 19/1998)

37 - Compensi ai giudici tributari - Costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente - Criteri da adottare per la loro tassazione ordinaria e tassazione separata - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 191/E del 23/7/1997 (Agg. 28/1998)

38 - Contributo straordinario 1996 conseguente al Trattato di Maastricht - Prelievo sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, comma 1999 (testo integrale in calce all'art. 11 del «T.u. 917/86 aggiornato all'1/1/1999»)

39 - Contributo straordinario conseguente al Trattato di Maastricht - Rimborso del 60% dell'importo versato per il 1996 - Legge 23/12/1996, n. 448, art. 1 (testo integrale in calce all'art. 11 del «T.u. 917/86 aggiornato all'1/1/1999»)

40 - Attività libero professionale intramuraria - Nuovo problema connesso alla qualificazione del reddito prodotto - Legge 23/12/1996, n. 448, art. 72, comma 16 (Agg. 3/1999)

41 - Attività libero professionale intramuraria - I compensi percepiti dai medici e da altre figure professionali sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Minfinanze, circ. n. 69/E, punto 2, del 25/3/1999 (Agg. 6/1999)

42 - Onorari ai componenti dei seggi elettorali da istituirsi all'estero per le elezioni al parlamento europeo - Sono rimborsi spese intassabili - Minfinanze

ze, ris. n. 51/E del 23/3/1999 (Agg. 9/1999)

43 - Compensi ai giudici di pace - Intassabili per la Cassazione SS.UU. e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per l'amministrazione finanziaria - Corte di cassazione SS.UU., sent. n. 11272, dell'11/10/1998, dep. 9/11/1998; Istruzioni Unico 99 e mod. 730/1999 (Agg. 9/1999)

44 - I compensi e i «gettoni» corrisposti da stato ed enti pubblici ai «commissari» costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente - Istruzioni Unico 99 (Agg. 10/1999)

45 - Proventi delle prestazioni di ricerca e consulenza percepiti dal personale docente e non docente universitario - Sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Minfinanze, ris. n. 67/E del 20/4/1998 (Agg. 15/1999)

46 - Borse di studio postlaurea a medici specializzandi - Esenzione Irpef - Compete - Motivi - Minfinanze, ris. n. 151/E del 29/9/1999 (Agg. 18/1999)

47 - Borse di studio erogate con fondi comunitari nell'ambito del programma di azione comunitaria «Socrates» - Esenzione Irpef - Non compete - Motivi - Minfinanze, ris. n. 152/E del 29/9/1999 (Agg. 18/1999)

48 - Borse di studio «Programma Socrates» e somme aggiuntive corrisposte dalle università - Esenti dal 2000 se l'importo complessivo non è superiore a 15 milioni di lire - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 6, comma 13 - Minfinanze, cm n. 247/E, punto 1.11, del 29/12/1999 (Agg. 2/2000)

49 - Assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione - Intassabilità per il coniuge percipiente - Corte di cassazione, sent. n. 11437 del 24/3/1999, dep. 12/10/1999 (Agg. 1/2000)

50 - Giudici di pace - I loro compensi sono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 48/E del 12/4/2000 (Agg. 11/2000)

51 - Assegno di maternità per donna non lavoratrice per il 1999 - Intassabile in quanto non inquadrabile nelle categorie reddituali dell'art. 6 T.U. n. 917/1986 - Motivi (Agg. 13/2000)

52 - Collaborazione coordinata e continuativa - I redditi che ne derivano rientrano, dal 2001, tra «i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» - Gli effetti che ne conseguono - Chiarimenti - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 34; Minfinanze, cm n. 207/E, punto 1.5.5, del 16/11/2000 (Agg. 4/2001)

53 - Reddito dei soci delle cooperative di autotrasporto - Applicazione all'art. 47, comma 1, lett. a), dell'art. 62, comma 1-quater, T.u. 917/86 - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 207/E, punto 2.2.5, del 16/11/2000 (Agg. 5/2001)

54 - Collaborazioni coordinate e continuative - Caratteri distintivi dal 2001 - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 7/E, punto 5.7, del 26/1/2001 (Agg. 7/2001)

55 - Indennità giornaliera di funzione ai giudici onorari di tribunale (già v. Pretori onorari) e ai viceprocuratori onorari - Costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente - Minfinanze - Rm n. 51/E del 18/4/2001 - (Agg. 15/2001)

56 - Prestazioni erogate dalle forme pensionistiche - Sintesi dei diversi regimi tributari - Minfinanze - Cm n. 29/E, punto 4.1, del 20/3/2001 - (Agg. 17/2001)

57 - Nuove collaborazioni coordinate e continuative - Effettuazione delle ritenute sulla base delle aliquote comunicate dal sostituto - Ammissibilità dal 2001 - Minfinanze cm. 58/E, punto 1.5, del 18/6/2001 (Agg. 18/2001)

58 - Indennità supplementare per ingiustificato licenziamento - Intassabile in quanto avente natura risarcitoria - Comm. trib. prov. Roma sent. n. 33/43 del 19/1/2001, dep. 8/3/2001 (Agg. 18/2001)

59 - Compensi per la collaborazione coordinata e continuativa corrisposti a un non residente per prestazioni rese fuori ed entro i confini nazionali - Trattamento fiscale - Minfinanze - Cm n. 58/E, punto 1.10, del 18/6/2001 (Agg. 19/2001)

60 - Amministratore che riceve compensi in natura (uso dell'auto aziendale) e compensi in denaro che riversa al datore di lavoro - Regime fiscale - Minfinanze - Cm n. 58/E, punto 1.11, del 18/6/2001 (Agg. 19/2001)

61 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - La loro qualificazione dall'1/1/2001 - Gli elementi distintivi rispetto al lavoro dipendente e al lavoro autonomo - La posizione dell'amministratore in società - Minfinanze - cm n. 67/E, punto 2, del 6/7/2001 (Agg. 23/2001)

62 - Rendite vitalizie aventi funzione previdenziale - Disciplina recata dagli art. 47, comma 1, lett. h), e 48-bis, comma 1, lett. c), T.u. n. 917/1986 - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. III, punti 4.2 - 4.3, del 20/3/2001 (Agg. n. 27/2001)

63 - Compensi corrisposti dalla società ai soci per «prestazioni accessorie» - Per i soci costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Per la società sono costi deducibili ex art. 75 T.u. 917/86 - Minfinanze - rm n. 81/E dell'11/3/2002 (Agg. 9/2002)

64 - Lavoro interinale - Definizione - Qualifica di sostituto d'imposta in capo all'impresa fornitrice - Precisazioni - Minfinanze - rm n. 121/E del 19/4/2002 (Agg. 10/2002)

65 - Contratti sulla vita e di capitalizzazione stipulati ante 1/1/2001 e

rinnovati a decorrere da tale data - Trattamento fiscale - Chiarimenti - Minfinanze - Rm n. 229/E del 12/7/2002 (Agg. 16/2002)

Art. 48. - Determinazione

del reddito di lavoro dipendente

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20 (lire 7.000.000) fino all'anno 2002 e a euro 3.098,74 (lire 6.000.000) per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di euro 258,23 (lire 500.000) annue fino a euro 1807,60 (lire 3.500.000). Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra euro 3.356,97 (lire 6.500.000) e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del dl 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; *li contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al dlgs 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del citato dlgs n. 124 del 1993; i contributi, diversi dalle quote del tfr destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del tfr e comunque a lire 2.500.000, a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 del citato dlgs 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del tfr almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato, salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del medesimo dlgs 21 aprile 1993, n. 124. La suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori; i contributi versati dal lavoratore dipendente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal dlgs 14 dicembre 1995, n. 579;* (1)

b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a eu-

ro 258,23 (lire 500.000), nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del dl 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,28 (lire 10.240), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; (2)

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti di servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lett. b) ed f) del comma 1 dell'art. 47;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12; (3)

f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari; (3)

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 2.065,85 (lire 4 milioni), a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; (4)

g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito; (4)

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lett. b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere atte-

stati dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.

2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. (5)

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o ai familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lett. a), c) e m), del dlgs 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al ministero delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza fra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi, concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del dl 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; (6)

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita cata-

stale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmene trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno e ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. (8)

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 (lire 90.000) al giorno, elevate a euro 77,47 (lire 150.000) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio sia di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico per le spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,49 (lire 30.000), elevate a euro 25,82 (lire 50.000) per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonché le indennità di cui all'art. 133 del dpr 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a euro 1.549,37 (lire 3.000.000) per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e euro 4.648,11 (lire 9.000.000) per quelli fuori del territorio nazionale o a destinazione di quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese degli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di un'indennità base e di maggiorazioni a esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5.

8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con dpcm, previa deliberazione del consiglio dei ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

(1) Le parole successive a «lire 7.000.000» e fino a «ai sensi dell'art. 9 del dl 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. b), del dlgs 18/2/2000, n. 41. Le parole da «i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al dl 21 aprile 1993, n. 124» fino alla fine della lettera sono sopresse, con effetto dall'1/1/2001, dall'art. 1, comma 1, lett. c), del dlgs 18/2/2000, n. 47.

(2) Le parole da «corrisposte agli addetti» a «servizi di ristorazione» sono state aggiunte dall'art. 4, dlgs 23/3/1998, n. 56, con effetto dall'1/1/1998.

(3) La lett. f) è stata sostituita integralmente, e la lett. f-bis) è stata inserita, con effetto dall'1/1/2000, dall'art. 13, comma 1, lett. b), n. 1, del dlgs 23/12/1999, n. 505.

(4) La lett. g) è stata sostituita integralmente, e la lett. g-bis) è stata inserita, con effetto dall'1/1/2000, dall'art. 13, comma 1, lett. b), n. 2, del dlgs 23/12/1999, n. 505. Da tenere presente che, in forza dell'art. 13, comma 2, del medesimo dlgs n. 505/1999, le disposizioni delle lettere g) e g-bis) non si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data dell'1/1/2000, nonché a quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dall'1/1/1998 fino alla data di entrata in vigore del dlgs n. 505/1999.

(5) Il comma 2-bis è stato inserito, con effetto dall'1/1/2000, dall'art. 13, comma 1, lett. b), n. 3, del dlgs 23/12/1999, n. 505. Da tenere presente che, in forza dell'art. 13, comma 2, del medesimo dlgs n. 505/1999, le disposizioni del comma 2-bis non si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data dell'1/1/2000, nonché a quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dall'1/1/1998 fino alla data di entrata in vigore del dlgs n. 505/1999.

(6) La lett. b) del comma 4 è stata modificata, con effetto dall'1/1/2000, dall'art. 13, comma 1, lett. b), n. 4, del dlgs 23/12/1999, n. 505.

(7) Il comma 8-bis è stato inserito, con effetto dall'1/1/2001, dall'art. 36, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342.

(8) La lett. c-bis) è stata inserita dall'art. 75, comma 6, della legge 27/12/2002 n. 289, con effetto dall'1/1/2003.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 23/12/1994, n. 724 - art. 26, comma 1:

Regimi fiscali soppressi

«1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti:

a) le indennità percepite dai membri del parlamento e del governo nazionale, del parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali;

b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali».

2 - Legge 8/8/1995, n. 349, art. 5-bis:

Criterio applicativo dell'art. 26, comma 1, legge n. 724/94

«1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 26, comma 1, della legge 23/12/1994, n. 724, la quota parte di cui alla lettera b) è determinata, per i membri del parlamento nazionale, in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi; tale rapporto si considera in ogni caso non superiore ai due quinti».

3 - Legge 23/12/1996, n. 662 - art. 3, comma 1:

Assegno del presidente della repubblica - Criterio di imponibilità

«1. L'articolo 1 del dpr 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato a far data dal 1° gennaio 1997. Da tale data, all'assegno del presidente della repubblica si applica lo stesso trattamento riservato all'indennità parlamentare».

4 - Legge 16/3/2001, n. 88-art. 5

Lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera - Applicazione del comma 8-bis. art. 48, T.u. 917/1986 - Norma interpretativa

«comma 5 - Il comma 8-bis dell'articolo 48 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, deve intendersi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 3, del dl 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua a essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo

all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Erogazioni liberali di «modico valore» che non costituiscono redditi di lavoro dipendente - Concetto - Unione commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Milano - circ. n. 5 del 13/1/1992 (Agg. 8/1992)

2 - Indennità per ferie non godute - Carattere retributivo - Imponibilità ai fini dell'IRPEF - Consiglio di stato - sez. III - Parere n. 340 del 14.4.1992 (Agg. 11/1992) - Dir. Gen. II.DD. - Circolare n. 31/8/822 del 30.10.1992 (Agg. 15/1992)

3 - Fringe benefits - Prodotti dell'azienda non commerciabili perché alterati o contenuti in confezioni danneggiate distribuiti ai dipendenti - Non sono compensi in natura - Corte di Cassazione - sez. Lavoro - sent. n. 905 del 29.1.1992 (Agg. 15/1992)

4 - Fringe benefits - Indennità di «comando» - Tassabile integralmente in via ordinaria in quanto non equiparabile alla «indennità di trasferta» - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 4865 del 13.4.1992, dep. 22.9.1992 (Agg. 1/1993)

5 - Pensioni privilegiate ordinarie - Imponibilità - Corte di Cassazione - sent. n. 12092 del 24.3.1992, dep. 10.11.1992 (Agg. 2/1993)

6 - Retribuzioni - Acconti al netto delle ritenute - Obbligo - Corte di Cassazione - sent. n. 10317 del 25.9.1992, dep. 27.10.1992 (Agg. 2/1993)

7 - Compenso «una tantum» incentivante al personale in mobilità - Natura retributiva - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 8/481 dell'8.1.1993 (Agg. 4/1993)

8 - Indennità chilometrica - Concetto di «ambito del territorio comunale» - Comprende le «frazioni» - Precisazione - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 8/855 dell'8.1.1993 (Agg. 5/1993)

9 - Indennità chilometrica per l'uso della propria vettura da parte del dipendente a causa della inesistenza di mezzi pubblici - Tassabilità - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 8/785 dell'8.1.1993 (Agg. 6/1993)

10 - Cumulabilità della quota di pensione del minore con il reddito del genitore superstite - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 8/621 dell'8.1.1993 (Agg. 6/1993)

11 - Trasferte fuori dall'ambito comunale e nell'ambito comunale - Legittimità costituzionale del differente trattamento fiscale - Corte Costituzionale - sent. n. 239 del 3.5.1993, dep. 13.5.1993 (Agg. 7/1993)

12 - Parlamentari europei - Contributi tenuti a calcolo per la determinazione dell'imponibile IRPEF - Precisazione - D.L. 30.6.1993, n. 213 reiterato dal D.L. 30.8.1993, n. 331 conv. in legge 29.10.1993, n. 427 - art. 62, comma 22 (Agg. 8/1993)

13 - Personale in servizio all'estero - Emolumenti tassabili nella misura del 70% a partire dall'1.1.1994 - Legge 19.7.1993, n. 243 - art. 6, comma 4 (Agg. 10/1993)

14 - Reddito di lavoro dipendente - Prestazioni di attività lavorativa per una sola parte dell'anno - Criterio di effettuazione delle ritenute - D.L. 6.12.1993, n. 503 - art. 3, comma 2, reiterato dai dl n. 90 del 4/2/1994, n. 222 del 31/3/1994, n. 330 del 31/5/1994, conv. dalla legge 27/7/1994, n. 473 (Agg. 15-16/1993)

15 - Indennità sostitutiva di trasferta - Criterio impositivo - Corte di cassazione, sent. 9601 del 2/4/93, dep. 18/9/93 (Agg. 2/94)

16 - Pensione rimborsata all'ente erogante in quanto riscossa in misura eccedente - Deduzione della somma rimborsata - Legittimità - Periodo di competenza - Comm. trib. centrale, dec. n. 1930 del 20/5/93 (Agg. 4/94)

17 - Redditi di lavoro dipendente - Recupero somme indebitamente corrisposte - Scomputo delle ritenute - Criterio da adottare - Dir. AA.GG. e cont. trib. - ris. n. III-5-174 del 13/1/94 (Agg. 6/94)

18 - Restituzione di pensioni all'ente previdenziale - Trattamento fiscale - Precisazioni - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 7.2 (Agg. 7/94)

19 - Mance ai croupier - Imponibilità nella misura del 75% - Legittimità retroattiva - Conseguenze derivanti dai decreti legge caducati che ne avevano previsto la tassazione al 100% - Precisazioni - Dir. AA.GG. e cont. trib. - ris. n. III-5-1567 del 25/5/94 (Agg. 8/94)

20 - Fringe benefit - Indennità pasto o «panatica convenzionale» ai marittimi - Integrale assoggettamento a Irpef - Precisazioni - Dir. AA.GG. e cont. trib. - ris. n. III-5-191 del 29/3/94 (Agg. 8/94)

21 - Vitalizi - Precisazioni - Min. finanze - circ. n. 150/E del 10/8/94 - punto 3.1 (Agg. 11/94)

22 - Indennità di missione continuativa - Precisazioni - Min. finanze - circ. n. 150/E del 10/8/94 - punto 3.2 (Agg. 11/94)

23 - Premio corrisposto alla generalità dei dipendenti in occasione del compimento del decimo anno di attività - Tassabilità - Dir. AA.GG. e cont. trib. - ris. n. III-5-914 dell'11/8/94 (Agg. 13/94)

24 - Fringe benefit - Contributo al dipendente, trasferito non per sua volontà ad altra sede di lavoro, per le maggiori spese di locazione - Natura ritorsoria - Intassabilità - Comm. trib. 2° gr. Pavia, dec. n. 56 del 14/4/94 (Agg. 12/94)

25 - Interessi legali erogati sui crediti di lavoro dipendente - Intassabilità - Avvocatura di stato - parere del 3/5/94 (Agg. 14/94)

26 - Fringe benefit - Contributo al dipendente, trasferito non per sua volontà ad altra sede di lavoro, per le maggiori spese di locazione - Non ha natura risarcitoria - Comm. trib. I° gr. Livorno; dec. n. 255 del 2/6/94 (Agg. 16/94)

27 - Indennità sostitutiva di ferie non godute - Natura retributiva - Imponibilità ai fini Irpef - Corte di cassazione, sent. n. 7868 del 2/5/1994, dep. 26/9/1994 (Agg. 1/1995)

28 - Indennità chilometrica - Trattamento fiscale - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. III-5-518 del 12/8/1994 (Agg. 3/1995)

29 - Indennità chilometrica nel territorio comunale - Imponibilità - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. III-5-879 del 10/8/1994 (Agg. 6/1995)

30 - Premio fedeltà ai dipendenti - Imponibilità - Motivi - Comm. trib. centrale, dec. n. 861 del 30/6/1994, dep. 1/3/1995 (Agg. 10/1995)

31 - Parlamentari - Quota imponibile dei vitalizi - Criterio di determinazione - Legge 8/8/1995, n. 349 - art. 5-bis (Agg. 12/1995)

32 - Rimborso spese viaggi (indennità chilometrica) nell'ambito del territorio comunale - Tassabilità anche se gli spostamenti sono necessitati dal tipo di attività svolta - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. III-5-765 del 7/7/1995 (Agg. 13/1995)

33 - Indennità ferie non godute - Natura retributiva - Imponibilità - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 3676 del 16/10/1995, dep. 8/11/1995 (Agg. n. 5/1996)

34 - Indennità di trasferta e rimborso spese ad arbitri e guardalinee dilettanti - Trattamento fiscale - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 65/E/III-5-118 del 4/5/1996 (Agg. n. 9/1996)

35 - Indennità e somme erogate a cittadini colpiti dalla tubercolosi - Imponibilità - Motivazioni - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 76/E/VI-13-045 del 24/5/1996 (Agg. n. 10/1996)

36 - Quota annuale di iscrizione agli Ordini professionali - Albo giornalisti - Irrilevanza dell'importo versato se dall'esercizio dell'attività deriva un reddito di lavoro dipendente - Dir. Regionale Entrate per la Lombardia, ris. n. 36733 del 13/6/1996 (Agg. n. 11/1996)

37 - Reddito di lavoro dipendente - Comprende anche gli interessi sui crediti di lavoro - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., nota n. 5+666 del 16/5/1996 (Agg. 12/1996)

38 - Buoni pasto («ticket restaurant») - Utilizzo per l'acquisto di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato - Legittimità - Legge 25/3/1997, n. 77, art. 4 (Agg. n. 6/1997)

39 - Fringe benefit - Addebito al dipendente dell'uso dell'auto aziendale - È al lordo Iva - Esempificazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., circ. n. 137/E, punto 1.2, del 15/5/1997 (Agg. n. 7/1997)

40 - Fringe benefit - Somministrazione alimenti e bevande ai dipendenti in pubblici esercizi - Applicabilità del limite giornaliero di non imponibilità di L. 10.000 - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., circ. n. 137/E, punto 1.1., del 15/5/1997 (Agg. n. 7/1997)

41 - Pensioni di fonte estera non dichiarata - Sanatoria speciale - Criterio attuativo - Legge 28/5/1997, n. 140, di conversione del dl 28/3/1997, n. 79, art. 9-bis, comma 1 (Agg. n. 8/1997)

42 - Indennità di trasferta di durata inferiore a 24 ore - Sua assimilazione all'indennità di trasferta superiore a 24 ore ai fini della franchigia di L. 90.000 giornaliero, elevata a L. 150.000 per trasferte estere - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 151/E/III-5-2148 del 2/7/1997 (Agg. n. 8/1997)

43 - Rimborso delle spese di viaggio sostenute dal lavoratore per raggiungere il posto di lavoro e indennità di mensa - Imponibilità - Motivi - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 5/1924/96 del 8/1/1997 (Agg. n. 11/1997)

44 - Indennità di mobilità relativa ad anni precedenti erogata dall'Inps - Sua normale concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente - Le distinte ipotesi di tassazione separata - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., nota n. 984/E del 17/7/1997 (Agg. n. 12/1997)

45 - Indennità di disoccupazione agricola - Quando è soggetta a tassazione ordinaria e quando a tassazione separata - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., nota n. 984/E del 17/7/1997 (Agg. n. 12/1997)

46 - Premio fedeltà ai dipendenti che nell'anno compiono 25 anni di servizio continuativo - Imponibilità - Comm. trib. centrale, dec. n. 4878 del 8/7/1996, dep. 3/10/1996 (Agg. n. 12/1997)

47 - Titolari di più pensioni - Nuovo regime fiscale - Dlgs 2/9/1997, n. 314, art. 8 (Agg. n. 14/1997)

48 - Contributi erogati dai datori di lavoro ai dipendenti a titolo di partecipazione al pagamento degli interessi su mutui edilizi per l'acquisto della casa di abitazione concessi ante 1/1/1997 - Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente - Precisazioni - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 14, comma 17 (Agg. 1/1997)

49 - Somme erogate ai dipendenti per le finalità dell'art. 65, comma 1, T.u.

917/86, escluse le finalità sociali e sanitarie - Loro esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1998, punto 2.2.6 (Agg. 6/1998)

50 - Fringe benefit - Rilevanza del «valore normale» e non del «costo specifico» a partire dal 1998 - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.3.1 (Agg. 6/1998)

51 - Erogazioni liberali ai dipendenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente - Casistica essenziale - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997 punto 2.2.2 (Agg. n. 3/1998)

52 - Sussidi occasionali ai dipendenti esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente - Loro connotazione e casistica essenziale - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.2.2 (Agg. 3/1998)

53 - Mense aziendali e prestazioni sostitutive - Regime fiscale delle diverse configurazioni oggi esistenti - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.2.3 (Agg. 3/1998)

54 - Prestazioni di servizi di trasporto collettivo di dipendenti - Regime fiscale - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.2.4 (Agg. n. 4/1998)

55 - Azioni di nuova emissione offerte ai dipendenti - Regime fiscale - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, n. 2.2.7 (Agg. 4/1998)

56 - Borse di studio - Quando vanno comprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quando costituiscono reddito di lavoro dipendente e quando sono escluse dalla tassazione - Casistica - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 5.4 (Agg. 4/1998)

57 - Fabbriati in uso ai dipendenti - Regime fiscale - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.3.2.3 (Agg. 5/1998)

58 - Sportivi dilettanti - Rimborso spese per trasferte - Regime fiscale - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.7 (Agg. 5/1998)

59 - Indennità integrativa speciale ai pubblici dipendenti - Tassabilità - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.7 (Agg. 5/1998)

60 - Indennità ferie non godute - Tassabilità - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.7 (Agg. 5/1998)

61 - Indicizzazione degli importi che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente - Regola generale - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.6 (Agg. 19/1998)

62 - Indennità di comando agli statali dei ruoli centrali che prestano servizio fuori Roma - Non è equiparabile all'indennità di trasferta - Precisazione - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.7 (Agg. 19/1998)

63 - Marittimi imbarcati su navi abitualmente fuori del territorio nazionale - Intassabilità delle retribuzioni - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.7 (Agg. 19/1998)

64 - Prestiti ai dipendenti concessi dal datore di lavoro o da terzi - Prestiti in valuta estera e a tasso zero - Casistica e trattamento fiscale - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.3.2.2 (Agg. 10/1998)

65 - Pensioni di fonte estera non dichiarata - Sanatoria speciale - Proroga dei termini - Dichiarazione integrativa - Modalità - Legge 8/5/1998, n. 146, art. 38, commi 1 e 2 (Agg. 19/1998)

66 - Contributo al dipendente per «differenza canone d'affitto» - Rappresenta un rimborso spese intassabile se il maggior costo del dipendente risulta provato nell'«an» e nel «quantum», altrimenti costituisce un'indennità tassabile - Comm. trib. regionale di Milano, sent. n. 1 del 13/1/1998, dep. 3.2. 1998 (Agg. 11/1998)

67 - I «trasferisti» - Loro configurazione essenziale e relativo trattamento fiscale - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.4.2 (Agg. 13/1998)

68 - Indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti - Trattamento fiscale - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.4.4 (Agg. 14/1998)

69 - Indennità di trasferta al lavoratore dipendente - Trasferta nell'ambito del comune dove si trova la sede di lavoro - Regime fiscale - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.4.1 (Agg. 15/1998)

70 - Mance ai croupiers - Dal 1998 costituiscono reddito di lavoro dipendente e non assimilato al reddito di lavoro dipendente - Motivazione - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punti 2.2.9 e 5.1 (Agg. 16/1998)

71 - Indennità di trasferta al lavoratore dipendente - Trasferte fuori del territorio comunale - Regime fiscale - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.4.1 (Agg. 16/1998)

72 - Compensi reversibili - Non costituiscono reddito di lavoro dipendente - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.2.5 (Agg. 17/1998)

73 - Indennità di navigazione e di volo - Regime fiscale - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.4.3 (Agg. 17/1998)

74 - Indennità ai messi notificatori - Trattamento fiscale - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.4.3 (Agg. 17/1998)

75 - Assegni di sede e indennità per servizi prestati all'estero - Minfinanze, Cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.5 (Agg. 17/1998)

76 - Assegni di sede e altre indennità per servizi prestati all'estero - Ambito applicativo del comma 8 dell'art. 48, T.u. 917/86, sino al 31/12/2000 e successivo a tale data - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 2.5 (Agg. 18/1998)

77 - Contributo straordinario 1996 conseguente al Trattato di Maastricht - Criterio di applicazione sui redditi di lavoro dipendente - Legge 23/12/1996, art. 3, commi da 194 a 203 (testo integrale in calce all'art. 11 del «T.u. 917/86 aggiornato all'1/1/1999»)

78 - Contributo straordinario conseguente al Trattato di Maastricht - Rimborso del 60% dell'importo versato per il 1996 - Legge 23/12/1996, n. 448, art. 1 (testo integrale in calce all'art. 11 del «T.u. 917/86 aggiornato all'1/1/1999»)

79 - Tabella nazionale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Automobile club d'Italia da utilizzare per il 1999 ai fini dell'art. 48, comma 4, lett. a), T.u. 917/86 - Notizia - Minfinanze, circ. n. 14/E del 8/1/1999 (Agg. 3/1999)

80 - Azioni emesse da società cooperativa e sottoscritte dai soci lavoratori della stessa - Il loro valore non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente se si tratta di partecipazioni di nuova emissione - Minfinanze, ris. n. 159/E del 28/10/1998 (Agg. 4/1999)

81 - Indennità chilometrica per l'utilizzo di automezzo proprio per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro - Imponibilità - Compete - Minfinanze, ris. n. 54/E del 23/3/1999 (Agg. 7/1999)

82 - Contributi versati alla Cassa edile per ottenere prestazioni di tipo assistenziale, oppure di tipo sanitario, oppure ancora per la fornitura di indumenti di lavoro e per la formazione professionale - I diversi regimi fiscali - Somme accantonate per il pagamento dell'Ape (Anzianità professionale edile) ordinaria e straordinaria - Precisazioni - Minfinanze, circ. n. 55/E, punto 3, del 4/3/1999 (Agg. 8/1999)

83 - Somme corrisposte al dipendente a titolo di rimborso dei costi da lui sostenuti nel caso in cui cessando dal servizio dichiara al datore di lavoro l'intenzione di trasferirsi dall'ultima residenza di lavoro ad altra località del territorio nazionale - Trattamento fiscale - Minfinanze, ris. n. 82/E del 14/5/1999 (Agg. 12/1999)

84 - Premio fedeltà - Integrale imponibilità della somma - Franchigia di L. 500.000 - Non compete - Motivi - Corte di cassazione, sent. n. 248 del 23/9/1998, dep. 12/1/1999 (Agg. 13/1999), sentt. n. 681 del 26/1/1999 e n. 5795 del 12/6/1999 (Agg. 13/1999)

85 - Premio fedeltà al lavoratore dipendente - Imponibilità ai fini Irpef - Compete - Motivi - Corte di cassazione, sentt. n. 681 del 26/1/1999 e n. 5795 del 12/6/1999 (Agg. 19/1999)

86 - Indennità per ferie non godute dal lavoratore dipendente - Imponibilità ai fini Irpef - Compete - Motivi - Corte di cassazione, sentt. n. 4134 del 26/4/1999 e n. 4834 del 19/5/1999 (Agg. 19/1999)

87 - Rimborsi spese forfettari - Intassabili se hanno natura semplicemente risarcitoria - Motivi - Corte di cassazione, sent. n. 5081 del 26/5/1999 (Agg. 19/1999)

88 - Tabella nazionale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Automobile club d'Italia da utilizzare per il 2000 ai fini dell'art. 48, comma 4, lett. a), T.u. 917/86 - Notizia - Minfinanze, comunicato in s.o. n. 214 alla G.U. n. 288 del 9/12/1999 (Agg. 2/2000)

89 - Le «stock options» - Il «costo» delle azioni della società presso cui presta la propria opera il dipendente che le ha acquisite - Il criterio in vigore dall'1/1/2000 e l'analisi delle lett. g) e g-bis), comma 2, art. 48, T.u. n. 917/86 - Il regime transitorio nel passaggio dal criterio ante 1/1/2000 al criterio dall'1/1/2000 - Le regole in vigore per le cessioni entro il 31/12/1999 - Dlgs. 23/12/1999, n. 505, artt. 10 e 13 e relazione governativa (Agg. 4/2000)

90 - Prestiti ai dipendenti - Nuova regolamentazione dal 2000 - Chiarimenti ministeriali - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 5.2.1, del 17/5/2000 (Agg. 5/2000)

91 - Stock options - Determinazione del «valore» delle azioni e dei «diritti d'opzione» assegnate ai lavoratori dipendenti - Successiva cessione delle azioni ricevute - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 30/E del 25/2/2000 (Agg. 5/2000)

92 - Contributi di assistenza sanitaria che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente - Integrazione del testo della lett. a), comma 2, art. 48, T.u. 917/86 - Dlgs 18/2/2000, n. 41, art. 1, comma 1, lett. b) (Agg. 6/2000)

93 - Assegnazione di un diritto d'opzione «cedibile» - È reddito di lavoro dipendente - Valore normale dell'opzione - Chiarimenti - Minfinanze, Telefisco 2000 cm n. 98/E, punto 5.1.4, del 17/5/2000 (Agg. 6/2000)

94 - Premi agli ufficiali piloti delle Forze armate e della G.d.f. finalizzati a disincentivare l'esodo - Costituiscono reddito di lavoro dipendente in misura pari al 50% del loro ammontare - Sintesi normativa - Legge 28/2/2000, n.

42, artt. 1, 3, 4 (Agg. 6/2000)

95 - Stock options - Il valore delle azioni alla «data dell'offerta» è quello alla «data della delibera» - Minfinanze, Telefisco 2000 e cm n. 98/E, punto 5.1.6, del 17/5/2000 (Agg. 6/2000)

96 - Stock options - Controllante che assegna ai dipendenti azioni della controllata - Chiarimenti ed esemplificazioni - Minfinanze, Telefisco 2000 e cm n. 98/E, punto 5.1.1, del 17/5/2000 (Agg. 6/2000)

97 - Indennità di mensa - Esclusione dal reddito di lavoro dipendente dell'importo fino a lire 10.240 - Condizioni - Interpretazione della lett. c), comma 2, art. 48, T.U. 917/1986 - Minfinanze, rm n. 41/E, del 30/3/2000 (Agg. 7/2000)

98 - Biglietti aerei a tariffe agevolate («concessioni di viaggio») ai propri dipendenti - Criterio di tassazione - Minfinanze, rm n. 35/E del 16/3/2000 (Agg. 11/2000)

99 - Rimborsi spese taxi per recarsi alla propria abitazione - Loro concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente - Minfinanze, cm n. 101/E, punto 7.3, del 19/5/2000 (Agg. 12/2000)

100 - Spese mediche rimborsate per malattie dipendenti da cause di lavoro - Loro carattere risarcitorio e loro non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente - Minfinanze, cm n. 101/E, punto 7.4, del 19/5/2000 (Agg. 12/2000)

101 - Irrilevanza dei dividendi nella disciplina delle «stock options» - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 5.1.2, del 17/5/2000 (Agg. 13/2000)

102 - Imponibilità delle «stock options» - Esemplificazione - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 5.1.5, del 17/5/2000 (Agg. 13/2000)

103 - Stock options - Riduzione dell'agevolazione quando il valore delle azioni al momento dell'assegnazione è superiore al valore al momento dell'offerta - Esempio - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 5.1.7, del 17/5/2000 (Agg. 13/2000)

104 - Stock options - Diritti cedibili e non cedibili - Regime fiscale - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 5.1.8, del 17/5/2000 (Agg. 13/2000)

105 - Medici specialisti ambulatoriali - Somme corrisposte a titolo di «rimborso per spese di accesso» e di «indennità di disagio massima sede» - Integrale imponibilità - Compete - Motivi - Minfinanze, rm n. 107/E del 11/7/2000 (Agg. 16/2000)

106 - Rimborso forfettario spese per effettuazione notifiche ex art. 3, legge 19/4/1982, n. 165 - Imponibilità - Motivi - Minfinanze, rm n. 146/E del 22/9/2000 (Agg. 1/2001)

107 - Cessioni gratuite di dotazioni informatiche ai dipendenti - Per il 2000 non costituiscono compensi in natura per i dipendenti - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 54, comma 2; Minfinanze, cm n. 207/E, punto 2.1.14, del 16/11/2000 (Agg. 4/2001)

108 - Tabella nazionale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Automobile Club d'Italia da utilizzare per il 2001 ai fini dell'art. 48, comma 4, lettera a), T.u. 917/86 - Notizia - Minfinanze - Comunicato in S.o. n. 217 alla G.U. n. 301 del 28/12/2000 (Agg. 6/2001)

109 - Indennità di trasferta e rimborso spese ai collaboratori coordinati e continuativi (amministratori) - Trattamento fiscale - Minfinanze, cm n. 7/E, punto 5.3, del 26/1/2001 (Agg. 7/2001)

110 - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Codice di comportamento - Notizia - Dm 28/11/2000 (G.U. n. 84 del 10/4/2001) (Agg. 11/2001)

111 - Stock option - Significato dell'espressione «valore delle azioni alla data dell'offerta» contenuta nella lettera g-bis), comma 2, art. 48 T.u. 917/86, quando oggetto dell'assegnazione sono azioni quotate - Agenzia entrate - Rm n. 29/E del 20/3/2001 (Agg. 12/2001)

112 - Stock option - Significato dell'espressione «valore delle azioni alla data dell'offerta» contenuta nella lettera g-bis), comma 2, art. 48 T.u. 917/86, quando oggetto dell'assegnazione sono azioni quotate in paesi extra Ue - Agenzia entrate - Rm n. 29/E del 20/3/2001 (Agg. 12/2001)

113 - Nuove collaborazioni coordinate e continuative - Rimborsi delle spese di trasferta - Trattamento fiscale - Minfinanze cm. 58/E, punto 1.2, del 18/6/2001 (Agg. 18/2001)

114 - Amministratore che riceve compensi in natura (uso dell'auto aziendale) e compensi in denaro che riversa al datore di lavoro - Regime fiscale - Minfinanze - Cm n. 58/E, punto 1.11, del 18/6/2001 (Agg. 19/2001)

115 - Contributi versati alle forme pensionistiche complementari - Riconoscimento della loro deduzione da parte del datore di lavoro - L'art. 48, comma 1, lett. h), T.u. 917/1986 - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. I - punto 2.5, del 20/3/2001 (Agg. 21/2001)

116 - Emersione del lavoro «nero» - Sua configurazione essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 1; Legge 23/11/2001, n. 409, art. 21; Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15; Cm n. 88/E del 11/10/2001 (Agg. 1/2002)

117 - Tabella nazionale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Ac in lire e in euro da utilizzare per il '02 ai fini dell'art. 48, comma 4, lett. a), T.u. 917/86 - Notizia Dm 1/12/2001 (in S.O. n. 284 alla G.U. n. 300 del 28/12/2001) (Agg. n. 2/2002)

118 - Compensi ai dipendenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati corrisposti nell'anno successivo a quello a cui si riferiscono - Tassazione ordinaria - Compete - Esclusione della tassazione separata - Motivi - Agenzia delle entrate - Ris. n. 379/E del 3/12/2002 (Agg. 2/2003)

La situazione portata all'esame dell'Agenzia delle entrate è la seguente: un ente pubblico assume dipendenti con contratti di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni. Tali contratti prevedono con apposita clausola il diritto per il lavoratore a percepire un compenso correlato al raggiungimento di obiettivi predeterminati, corrisposto a seguito di giudizio e determinazione del direttore generale dell'ente, su proposta del responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza. In questo contesto è stato chiesto all'Agenzia delle entrate se è corretto assoggettare tali compensi a tassazione ordinaria (artt. 46 e 48 del T.u. 917/86) oppure se debbono essere assoggettati a tassazione separata (artt. 16 e 18 del medesimo T.u. 917/86). L'Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato i chiarimenti già forniti dalla circolare n. 23/E del 5/2/1997, ha precisato che l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. Per quanto riguarda gli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti nell'anno successivo in cui gli obiettivi sono raggiunti, va rilevato che è la stessa natura degli emolumenti in questione a comportare l'erogazione nell'anno successivo di riferimento. Infatti, poiché la valutazione dei risultati può essere effettuata solo dopo la fine dell'anno, è evidente che gli emolumenti connessi al risultato verranno erogati nel periodo d'imposta successivo e pertanto non possono essere considerati come arretrati. È appena il caso di precisare che la circostanza che gli emolumenti siano riferiti al periodo d'imposta precedente non rileva in alcun modo ai fini dell'imputazione del reddito di lavoro dipendente dato che questo viene determinato, per espressa previsione legislativa, come sopra detto, secondo il criterio di cassa. Conclusivamente, pertanto, l'Agenzia delle entrate ritiene che gli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati, corrisposti nell'anno successivo a quello cui si riferiscono le somme, concorrono alla formazione del reddito complessivo e devono essere assoggettati a tassazione ordinaria nell'anno in cui sono percepiti.

Art. 48-bis - Determinazione dei redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente (1)

1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 48 salvo quanto di seguito specificato:

a) (soppresso) (2);

a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento; (3)

b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vita-

lizi di cui alla predetta lett. g) del comma 1 dell'art. 47 sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;

c) per le rendite e gli assegni indicati alle lett. h) e i) del comma 1 dell'art. 47 non si applicano le disposizioni del predetto art. 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. (4)

d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41, se determinabili; (5)

d-bis) i compensi di cui alla lett. l) del comma 1 dell'art. 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74 (lire 6 milioni). (6)

d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 erogate in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto dei redditi già assoggettati a imposta se determinabili. (7)

(1) L'art. 48-bis è stato inserito nel T.u. n. 917/1986, con effetto dall'1/1/1998, dall'art. 4 del dlgs 2/9/1997, n. 314.

(2) La lettera a) è stata soppressa, con effetto dall'1/1/01, dall'art. 1, comma 1, lett. e), del dlgs 18/2/00, n. 47. Il testo in vigore sino al 31/12/2000 è stato il seguente: «a) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 47, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal dlgs 21 aprile 1993, n. 124, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro non concorrono a formare il reddito fino a un importo non superiore al 6% e comunque a 5 milioni di lire, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria».

(3) Con effetto dal periodo d'imposta 2001, la precedente percentuale del 90% è stata ridotta al 75% dall'art. 2, comma 1, lett. i), della legge 23/12/2000, n. 388.

(4) L'ultimo periodo della lett. c) è stato soppresso dall'art. 13, comma 1, lett. e), del dlgs 18/2/2000, n. 47. Il testo soppresso era il seguente: «Le rendite costituiscono reddito per il 60% dell'ammontare lordo percepito nel pe-

riodo d'imposta».

(5) La lett. d) è stata integralmente sostituita con effetto dall'1/1/2001, dall'art. 10, comma 1, lett. f), del dlgs 18/2/2000, n. 47.

(6) L'attuale lett. d-bis) è stata inserita con effetto dall'1/1/2000, dall'art. 13, comma 1, lett. c) del dlgs 23/12/1999, n. 505.

(7) L'attuale lett. d-ter) dell'art. 48-bis, T.u. n. 917/1986, era stata inserita come seconda lett. d-bis) dell'art. 10, comma 1, lett. f) del dlgs 18/2/2000, n. 47. A fare ordine ha provveduto l'art. 7, comma 3 del dlgs 12/4/2001, n. 168, il quale ha rinominato «d-ter» la lettera in discorso e, inoltre, ha inserito, dopo le parole «del decreto legislativo 21/4/1993, n. 124», la frase che va da «diverso da quello» a «dalla volontà delle parti». Le disposizioni della lett. d-ter) hanno effetto dall'1/1/2001.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Indennità corrisposte per cariche elettive e assegni vitalizi in dipendenza delle suddette cariche - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1998, punto 6.3 (Agg. 18/1998)

2 - Rendite vitalizie o a tempo determinato - Assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro - Trattamento fiscale - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 6.4 (Agg. 18/1998)

3 - Compensi ai giudici tributari - Costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente - Criteri da adottare per la loro tassazione ordinaria e tassazione separata - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 191/E del 23/7/1998 (Agg. 28/1998)

4 - Compensi ai giudici tributari - Quando compete l'assoggettamento a tassazione ordinaria e quando a tassazione separata - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 50/E del 22/6/2000 (Agg. 15/2000)

5 - Attività libero professionale intramuraria del personale del Ssn - Compensi imponibili nella misura del 75% - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 1/E, punto 1.1.1, del 3/1/2001 (Agg. 2/2001)

6 - Collaborazione coordinata e continuativa - I redditi che ne derivano rientrano, dal 2001, tra «i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» - Gli effetti che ne conseguono - Chiarimenti - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 34; Minfinanze, cm n. 207/E, punto 1.5.5, del 16/11/2000 (Agg. 4/2001)

7 - Contributo alla «gestione separata Inps» ex legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 - Massimale contributivo elevato a lire 148.014.000 (euro 76.442,85) per l'anno 2001 - Notizia e precisazioni - Inps - Circolare n. 32 del 7/2/2001 punti 2 e 3 (Agg. 7/2001)

8 - Collaboratori coordinati e continuativi - Non concorrenza alla formazione del loro reddito di un terzo del premio Inail rimasto a loro carico - Chiarimenti - Minfinanze - Cm n. 7/E, punto 5.8, del 26/1/2001 (Agg. 8/2001)

9 - Indennità giornaliera di funzione ai giudici onorari di tribunale (già v. Pretori onorari) e ai viceprocuratori onorari - Costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente - Minfinanze - Rm n. 51/E del 18/4/2001 - (Agg. 15/2001)

10 - I lavori socialmente utili - Trattamento agevolato del relativo reddito - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 55/E punto 4.1, del 14/6/2001 - (Agg. 16/2001)

11 - Prestazioni erogate dalle forme pensionistiche - Sintesi dei diversi regimi tributari - Minfinanze - Cm n. 29/E, punto 4.1, del 20/3/2001 - (Agg. 17/2001)

12 - Prestazioni erogate in forma periodica - Determinazione dell'importo tassabile - Analisi della lettera d), comma 1, art. 48-bis, T.u. n. 917/1986 - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. I - punto 4.2.2, del 20/3/2001 (Agg. 20/2001)

13 - Somme erogate a studenti e docenti non residenti nel quadro di uno scambio culturale tra Italia e paesi esteri - Non sono imponibili ai fini Irpef - Condizioni - Minfinanze - rm n. 59/E, del 7/5/2001 (Agg. 22/2001)

14 - Rendite vitalizie aventi funzione previdenziale - Disciplina recata dagli art. 47, comma 1, lett. h), e 48-bis, comma 1, lett. c), T.u. n. 917/1986 - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. III, punti 4.2 - 4.3, del 20/3/2001 (Agg. n. 27/2001)

15 - Emersione del lavoro «nero» - Sua configurazione essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 1; Legge 23/11/2001, n. 409, art. 21; Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15; Cm n. 88/E dell'11/10/2001 (Agg. 1/2002)

16 - Dichiarazione di emersione del lavoro «nero» - Termine di presentazione prorogato al 30/6/2002 - Approvazione del modello ufficiale - Notizia

17 - Contributo alla «Gestione separata Inps» - Contributo elevato al 14% per il biennio 2002/2003 - Notizia - Legge 8/8/1995, n. 335 - art. 2, comma 26 e normativa complementare successiva - (Agg. 5/2002)

18 - Contributo alla «Gestione separata Inps» ex legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 - Massimale contributivo elevato a euro 78.507,00 (lire 152.010.749) per l'anno 2002 - Notizia - Inps - circolare n. 36 dell'8/2/2002 -

punto 5 (Agg. 5/2002)

19 - Contratti sulla vita e di capitalizzazione stipulati ante 1/1/2001 e rinnovati a decorrere da tale data - Trattamento fiscale - Chiarimenti - Minfinanze - Rm n. 229/E del 12/7/2002 (Agg. 16/2002)

20 - Somme erogate al dipendente per prestazioni lavorative eccedenti i limiti dell'orario massimo di lavoro - Natura risarcitoria - Intassabili ai fini Irpef - Motivi - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 9111 dell'8/4/2002, dep. 21/6/2002 (Agg. 18/2002)

CAPO V - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 49. - Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) (abrogata) (1)

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;

f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.

3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 81, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lett. a) del comma 2.

(1) La lett. a) è stata abrogata, con effetto dall'1/1/2001, dall'art. 34, comma 1, lett. d), della legge 21/11/2000, n. 342. Il testo in vigore sino al 31/12/2000 è stato il seguente:

«a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del co 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita».

In forza dell'art. 34, comma 3, della stessa legge n. 342 del 21/11/2000, tutti i riferimenti all'art. 49, comma 2, lett. a), del T.U. n. 917/1986, concernente redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente all'1/1/2001 devono intendersi come effettuati all'art. 47, comma 1, lett. c-bis), del medesimo T.U. n. 917/1986, concernente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

NOTE COMPLEMENTARI:

1 - Legge 23/12/2000, n. 388 - Art. 13, commi da 1 a 9:

Nuove iniziative di lavoro autonomo e imprenditoriale, di cui agli artt. 49 e 51 del T.U. n. 917/1986, intraprese da persone fisiche - Regi-

me agevolato per i primi tre periodi di attività - Imposta sostitutiva del 10% se i compensi di lavoro autonomo non superano 60 milioni di lire e i ricavi d'impresa non superano 60 o 120 milioni di lire a seconda che l'impresa abbia per oggetto la prestazione di servizi o altre attività
(testo in calce all'art. 79 di questo T.U. n. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

- 1 - Collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università - Prestazione esente - Legge 2.12.1991, n. 390 - art. 13 (Agg. 2/1992)
- 2 - Chiromanzia - È attività di lavoro autonomo - Corte di Cassazione - sez. III penale - sent. n. 11695 del 30.10.1991, dep. 16.11.1991 (Agg. 5/1992)
- 3 - Radiologo - È un professionista a tutti gli effetti fiscali - Comm. Trib. Centrale - sez. IX - dec. n. 5319 del 10.7.1991 (Agg. 7/1992)
- 4 - Redditi di collaborazione coordinata e continuativa - Quando sono redditi di lavoro autonomo - Precisazione SECIT - Relazione sull'attività svolta nel 1991 - par. 4.1.3 (Agg. 14/1992)
- 5 - Amministratore di condominio - È attività di collaborazione coordinata e continuativa - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 4991 dell'11.6.1992, dep. 29.9.1992 (Agg. 1/1993)
- 6 - Revisori enti locali - I compensi sono di lavoro autonomo - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 8/073 dell'8.1.1993 (Agg. 1/1993)
- 7 - Indennità per progetti di utilità collettiva corrisposte a giovani in base al comma 7, art. 23, legge n. 67 dell'11.3.1988 - Costituisce reddito di collaborazione coordinata e continuativa - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 8/1224 dell'8.1.1993 (Agg. 5/1993)
- 8 - Medici, biologi, paramedici, tecnici della riabilitazione - Rapporti con laboratori di analisi, istituti e poliambulatori - Quando sono di «lavoro autonomo» - INPS - Circolare n. 159 del 12.7.1993 (Agg. 9/1993)
- 9 - Indennità corrisposte a soggetti estranei alla pubblica amministrazione per la partecipazione a commissioni tecniche ministeriali - Sono reddito di collaborazione coordinata e continuativa - Precisazioni - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 8/899 del 6.3.1993 (Agg. 11/1993)
- 10 - Indennità per progetti di utilità collettiva corrisposte a giovani in base al comma 7, art. 23, legge n. 67 dell'11/3/88 - Costituisce reddito di collaborazione coordinata e continuativa - Risposta ministeriale del 12/11/93 all'interrogazione parlamentare del 31/3/93, n. 4-12714 (Agg. 1/94)
- 11 - Redazione di testi da esporre in video - È attività di lavoro autonomo continuativa e occasionale - Dir. Aa.Gg. e cont. trib. - ris. n. III-7-060 del 14/12/93 (Agg. 2/94)
- 12 - Attività di dialoghista adattatore - È attività creativa - I compensi rappresentano diritti d'autore - Dir. Aa.Gg. e cont. trib. - ris. n. III-7-126 del 14/12/93 (Agg. 2/94)
- 13 - Compensi al presidente di un'azienda nominato dal consiglio comunale - Reddito di collaborazione coordinata e continuativa - È tale - Dipartimento entrate - ris. n. III-5-517 dell'11/8/94 (Agg. 15/94)
- 14 - Compensi corrisposti a membri degli organi statutori di un istituto pubblico - Sono redditi di collaborazione coordinata e continuativa se si tratta di membri elettivi - Sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se invece i membri sono designati dalle amministrazioni di appartenenza - Dipartimento entrate - ris. n. III-5-635 del 2/7/94 (Agg. 15/94)
- 15 - Compensi derivanti dalla levata dei protesti - Costituiscono reddito di lavoro autonomo assoggettato alla ritenuta d'acconto del 19% per notai e segretari comunali - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib. ris. n. V-5-1070 del 4/4/1995 (Agg. 7/1995)
- 16 - Professionisti, artisti, collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio - Speciale contribuzione, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo, ad apposita gestione separata Inps a partire dal 1996 - Legge 8/8/1995, n. 335, art. 2, commi da 26 a 32 (Agg. 11/1995)
- 17 - Diritti d'autore - Cessioni di opere di giornalisti e di grafici - Precisazioni - Dir. Regionale Entrate Regione Lombardia, ris. n. 68/1996 del 14/2/1996 (Agg. 5/1996)
- 18 - Giornalisti - Compensi pagati per la stesura di articoli - Linea di demarcazione tra diritto d'autore e collaborazione a giornali e riviste - Minfinanze, circ. n. 108/E-punto 7.1 - del 3/5/1996 (Agg. 8/1996)
- 19 - Revisore contabile - Nuova figura professionale - Non è tale - Precisazioni - Minfinanze, circ. n. 108/E punto 7.2 - del 3/5/1996 (Agg. n. 8/1996)
- 20 - Compensi corrisposti a dipendenti pubblici in qualità di collaboratori esterni - Quando sono classificabili fra i redditi di lavoro autonomo abituale (collaborazione coordinata e continuativa) od occasionale oppure fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. 56/E/III-5-229 del 17/4/1996 (Agg. n. 9/1996)
- 21 - Onorari a membri di collegi arbitrali - Redditi di lavoro autonomo -

Sono tali anche se percepiti da pubblici dipendenti - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 1641 del 20/10/1995, dep. 12/4/1996 (Agg. n. 10/1996)

22 - Fotografo - Quando l'attività è di lavoro autonomo e quando è attività d'impresa - Precisazioni - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 129/E/VI-1050-95 del 17/7/1996 (Agg. n. 14/1996)

23 - Gettoni e rimborsi spese ai membri delle Commissioni provinciali assegnazioni alloggi - Quando sono reddito di lavoro autonomo e quando sono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente - Precisazioni - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 220/E/III-5-976 del 17/9/1996 (Agg. n. 15/96)

24 - Associazione tra professionisti dotata di una rilevante struttura organizzativa - Reddito d'impresa e non di lavoro autonomo - Precisazioni - Comm. trib. provinciale di Reggio Emilia, sent. n. 134 del 5/12/1996, dep. 8/1/1997 (Agg. n. 2/1997)

25 - Scritture contabili di artisti e professionisti - Semplificazioni contabili - Dpr 9/12/1996, n. 695, artt. 3 e 4 (Agg. n. 2/1997)

26 - Iniziative produttive intraprese dall'1/1/1997, in forma individuale o in forma associata, in zone geografiche svantaggiate del Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali - Caratteristiche essenziali - Legge 23/12/1996, n. 662, commi da 210 a 214 (Agg. 5/1997)

27 - Diritti d'autore - Proroga dei termini di protezione da valere dal 15/6/97 - Sintesi - Dlgs 26/5/97, n. 154, artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 (Agg. 10/97)

28 - Equo compenso ad autori cinematografici, dialoghisti, interpreti ed esecutori - Notizia - Dlgs 26/5/97, n. 154, artt. 1, 6, 11 e 12 (Agg. n. 10/97)

29 - Compensi ai membri di commissioni tributarie - Sono sempre redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indipendentemente dall'attività professionale abituale dei giudici tributari - Inapplicabilità della circ. n. 212/E/5-1200 del 25/7/1997 (Agg. n. 14/1997)

30 - Artisti lirici - Non sono lavoratori dipendenti ma autonomi - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.7 (Agg. 3/1998)

31 - Attività libero professionale intramuraria - Nuovo problema connesso alla qualificazione del reddito prodotto - Legge 23/12/1998, n. 448, art. 72, comma 16 (Agg. 3/1999)

32 - Attività libero professionale intramuraria - I compensi percepiti dai medici e da altre figure professionali sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non costituiscono redditi di lavoro autonomo - Minfinanze, circ. n. 69/E, punto 2, del 25/3/1999 (Agg. 6/1999)

33 - Giocatori di calcio - Premi loro corrisposti dalla Figc - Sono reddito di lavoro autonomo e non subordinato - Corte di cassazione, sent. n. 5866 del 14/6/1999 (Agg. 2/2000)

34 - Collaborazione coordinata e continuativa - I redditi che ne derivano rientrano, dal 2001, tra «i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» - Gli effetti che ne conseguono - Chiarimenti - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 34; Minfinanze, cm n. 207/E, punto 1.5.5, del 16/11/2000 (Agg. 4/2001)

35 - Nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex art. 13 e attività marginali ex art. 14 della legge 23/12/2000, n. 388 - Regime fiscale agevolato - Chiarimenti - Ag. entrate - Cm n. 23/E del 9/3/2001 (Agg. 12/2001)

36 - Associato in partecipazione che apporta capitale e/o lavoro - I due diversi regimi fiscali - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 1.1, del 12/6/2002 (Agg. 13/2002)

37 - Associazione in partecipazione - Le condizioni che attribuiscono rilevanza fiscale al contratto associativo - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 1.2, del 12/6/2002 (Agg. 14/2002)

Art. 50. - Determinazione del reddito

di lavoro autonomo

1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammor-

tamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del ministro delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,46 (1.000.000 di lire). La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammortamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi. (1)

3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili o deducibili se il costo unitario non è superiore a euro 516,46 (1.000.000 di lire), nella misura del 50%; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50% del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili, nonché quelle relative all'ammortamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati. (2)

3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al dpr 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50%.

4. (abrogato) (5)

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se

utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare. (3)

6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis, anche le quote delle indennità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 16 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art. 62. (4)

6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. (6)

7. (abrogato).

8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'art. 49 (7) sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfettaria delle spese. (8)

8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del ministero degli affari esteri di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. (9)

(1) Il comma 2 è stato integrato, con effetto dal periodo d'imposta 95, dall'art. 31, comma 1, lett. a), dl 23/2/95, n. 41 conv. in legge 22/3/95, n. 85.

(2) Il comma 3 è stato integrato, con effetto dal periodo d'imposta 95, dall'art. 31, comma 1, lett. b), dl 23/2/95, n. 41 conv. in legge 22/3/95, n. 85.

(3) Il comma 5 è stato modificato, con effetto dal periodo d'imposta 95, dall'art. 31, comma 1, lett. c), dl 23/2/95, n. 41 conv. in legge 22/3/95, n. 85.

(4) Il comma 6 è stato integrato dall'art. 33, comma 2, dl 23/2/1995, n. 41 conv. in legge 22/3/1995, n. 85 e successivamente, con effetto dal 1996 modificato dall'art. 3, comma 21, lett. b), legge 23/12/1996, n. 662.

(5) Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lett. a) della legge 27/12/1997, n. 449, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31/12/1997 in forza del comma 3, art. 17, della stessa legge n. 449/1997. Per quanto ri-

guarda autovetture, ciclomotori e motocicli, occorre ora riferirsi al regime fiscale disposto dal nuovo art. 121-bis di questo T.u. n. 917/1986

(6) Il comma 6-bis è stato inserito dall'art. 3, comma 21, lett. c), legge 23/12/1996, n. 662.

(7) Le parole «del comma 2 dell'art. 49» sono state inserite dall'art. 34, comma 1, lett. f), della legge 21/11/2000, n. 342, in sostituzione delle precedenti «dello stesso comma» con effetto dall'1/1/2001.

(8) Il primo periodo del comma 8 dell'art. 50 è stato, sino al 31/12/2000, il seguente:

«Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 49 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 5% a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione è pari al 6% se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire 40 milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; la riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di 100 milioni di lire e alle indennità percepite per la cessazione del rapporto».

Tale primo periodo è stato soppresso, con effetto dall'1/1/2001, dall'art. 34, comma 1, lett. e), della legge 21/11/2000, n. 342. Pertanto i tre precedenti periodi del comma 8 dell'art. 50, in vigore sino al 31/12/2000, a partire dall'1/1/2001 sono ridotti a due.

(9) Il comma 8-bis è stato aggiunto, con effetto dall'1/1/2002, dall'art. 9, comma 5 della legge 28/12/2001, n. 448.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 23/12/1996, n. 662 - art. 3, commi da 171 a 185:

Artisti e professionisti «minimi» con volume d'affari non superiore a 20 milioni di lire, beni strumentali di costo non superiore a 20 milioni di lire al netto degli ammortamenti e compensi a terzi non superiori al 70% del volume d'affari - Determinazione forfettaria del reddito di lavoro autonomo a decorrere dall'1/1/1997 - Percentuale di reddito applicabile

(testo in calce all'art. 80 di questo T.U. n. 917/1986)

2 - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, commi da 165 a 170:

Artisti e professionisti in regime contabile «semplice» con volume d'affari non superiore a 30 milioni di lire, acquisti non superiori a 20 milioni di lire, beni strumentali di costo non superiore a 50 milioni di lire al netto degli ammortamenti e compensi a terzi non superiori al 70% del volume d'affari - Semplificazioni contabili dall'1/1/1997 - Criteri

(testo in calce all'art. 80 di questo T.U. n. 917/86)

3 - Legge 23/12/2000, n. 388 - art. 13, commi da 1 a 9:

Nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo intraprese da persone fisiche - Regime fiscale agevolato per i primi tre periodi di attività - Imposta sostitutiva del 10% se i compensi di lavoro autonomo non superano 60 milioni di lire e i ricavi d'impresa non superano 60 o 120 milioni di lire a seconda che l'impresa abbia per oggetto la prestazione di servizi o altre attività

(testo in calce all'art. 79 di questo T.U. 917/86)

4 - Legge 23/12/2000, n. 388 - art. 14, commi da 1 a 11:

Attività marginali di lavoro autonomo e d'impresa esercitate da persone fisiche e soggette agli «studi di settore» con compensi o ricavi comunque non superiori a 50 milioni di lire - Imposta sostitutiva del 15% - Configurazione generale del regime agevolato

(testo in calce all'art. 79 di questo T.U. 917/86)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Somme elargite ad artisti e professionisti dal Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive - Esenzione ai fini IRPEF - D.L. 31.12.1991, n. 419 conv. in legge 18.2.1992, n. 172 - art. 1 e 2 (Agg. 2/1992)

2 - Professionisti - Autoconsumo beni già utilizzati per l'esercizio della professione - Irrilevanza ai fini I.I.D.D. e rilevanza ai fini IVA - D.L. 30.12.1991, n. 417 conv. in legge 6.2.1992, n. 66 - art. 1, (Agg. 3/1992)

3 - Compensi non annotati - Reinserimento, facoltativo e senza applicazione di pene pecuniarie, tra i compensi di lavoro autonomo - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 4, comma 1, lett. d) (Agg. 3/1992)

4 - Maggiorazione percentuale sui corrispettivi delle prestazioni professionali di ragionieri e periti commerciali a titolo di contributo integrativo - In-tassabilità - Legge 30.12.1991, n. 414 - art. 12 (Agg. 4/1992)

5 - Compensi soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti dalle Amministrazioni dello stato - Trasmissione dati alla Anagrafe Tributaria - D.M. 27.6.1992

(Agg. 10/1992)

6 - Minimum tax - Lavoro autonomo - Criteri generali - D.L. 19.9.1992, n. 384 conv. in legge 14.11.1992, n. 438 - art. 11 (Agg. 13/1992)

7 - Ammortamento - Coefficiente applicabile alle apparecchiature del radiologo - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 7576 del 12.11.1991 (Agg. 15/1992)

8 - I.C.I. - Imposta Comunale Immobiliare - Indeducibilità dal reddito di lavoro autonomo - Legge 23.10.1992, n. 421 - art. 4, comma 1, lett. a), n. 19 (Agg. 15/1992)

9 - Compensi di lavoro autonomo - Determinazione induttiva sulla base dei coefficienti presuntivi - Criterio generale - D.L. 19.9.1992, n. 384 conv. in legge 14.11.1992, n. 438 - art. 11, comma 3 (Agg. 16/1992)

10 - Lavoro autonomo - Spesa indicata al quadro «P» anziché al quadro «E» del mod. 740 - Irrilevanza - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 4880 del 26.6.1992, dep. 23.9.1992 (Agg. 1/1993)

11 - Minimum tax - Importo del «contributo diretto lavorativo» base per artisti e professionisti in regime naturale semplificato - D.P.C.M. 18.12.1992; D.P.C.M. 23.12.1992; Minfinanze C.M. n. 7446/M/7/Uff/I° del gennaio 1993 (Agg. 1/1993)

12 - Versamento facoltativo trimestrale IVA - Interessi dell'1,50% - Indeducibilità - D.L. 31.12.1992, n. 513 reiterato da: D.L. 2.3.1993, n. 47; D.L. 28.4.1993, n. 131; D.L. 30.6.1993, n. 213; D.L. 30.8.1993, n. 331 conv. in legge 29.10.1993, n. 427 - art. 66, commi 6 e 7 (Agg. 1/1993)

13 - Minimum tax - Maggiori compensi indicati nella dichiarazione dei redditi 1993 per l'adeguamento alla minimum tax e ai coefficienti presuntivi di reddito - Escluso il pagamento del 5% per la mancata annotazione nelle scritture contabili - D.L. 31.12.1992, n. 513 reiterato da: D.L. 2.3.1993, n. 47; D.L. 28.4.1993, n. 131; D.L. 30.6.1993, n. 213; D.L. 30.8.1993, n. 331 conv. in legge 29.10.1993, n. 427 - art. 62, comma 12 (Agg. 1/1993)

14 - Minimum tax - Professioni per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo - D.M. 18.2.1993 (Agg. 4/1993)

15 - Minimum tax - Compensi indicati solo in dichiarazione per adeguamento al contributo diretto lavorativo - Non sanzionabili - Legge 24.3.1993 n. 75 - art. 9, comma 9, primo periodo (Agg. 5/1993)

16 - Compensi dichiarati in misura maggiore, rispetto a quelli annotati sulle scritture per evitare l'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi - Esonero dal versamento del «ventesimo» dei ricavi - Legge 24.3.1993, n. 75 - art. 9, comma 9, secondo periodo (Agg. 5/1993)

17 - Medici - Rimborsi spese riconosciuti dall'INPS per l'acquisto di materiale d'uso - Costituisce provento tassabile - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 159 del 3.10.1991, dep. 14.1.1993 (Agg. 7/1993)

18 - Assegni rilasciati dall'impresa cliente al professionista - Insufficienza ai fini della presunzione di maggiori compensi professionali corrisposti - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 1818 dell'11.2.1993, dep. 11.5.1993 (Agg. 10/1993)

19 - Ammortamento - Coefficiente applicabile alle apparecchiature di un radiologo - Comm. trib. centrale - dec. n. 2246 del 28/5/93, dep. 8/7/93 (Agg. 1/94)

20 - Lavoro autonomo - Semplificazioni contabili - Soppressione di: repertorio clientela, elenco clienti e fornitori, conti individuali - DI 10/6/94, n. 357, convertito in legge 8/8/94, n. 489 - art. 6 (Agg. 8/94)

21 - Azioni cedute sottocosto all'amministratore - Sono compensi in natura - Tassabilità - Corte di cassazione, sent. n. 4802 del 30/3/94, dep. 26/4/94 (Agg. 9/94)

22 - Rimborsi spese agli amministratori - Somme addebitate dall'agenzia viaggi direttamente alla società - Non costituiscono reddito di lavoro autonomo - Comm. trib. centrale - dec. n. 785 del 27/1/94, dep. 21/3/94 (Agg. 9/94)

23 - Lavoratori autonomi in «regime fiscale sostitutivo» - Ammortamento dei beni strumentali posseduti - Precisazione - DI n. 357/94, convertito in legge n. 489/94 e risposta ministeriale del luglio '94 (Agg. 10/94)

24 - Curatore fallimentare - Compensi - Insussistenza dell'obbligo di assoggettarli a ritenuta - Precisazioni - Comm. trib. centrale, dec. n. 899 del 10/3/94, dep. 25/3/94 (Agg. 10/94)

25 - Reddito professionale - Indeducibilità dei costi registrati ma non documentati - Comm. trib. centrale, dec. n. 1067 del 25/2/94, dep. 13/4/94 (Agg. 10/94)

26 - Reddito di lavoro autonomo - Accertamento con adesione, definizione reddito accertato, conciliazione giudiziale - DI 17/9/94, n. 538, disposizioni trasferite nella legge 30/11/94, n. 656 - artt. 2-bis, 2-ter, 2-quinquies, 2-sexies - (Agg. 13/94)

27 - Reddito di lavoro autonomo - Accertamento con adesione del contribuente - DI 30/9/94, n. 564, convertito in legge 30/11/94, n. 656 - art. 2-bis (Agg. 13/94)

28 - Lavoro autonomo in «regime fiscale sostitutivo» - legge n. 489/94 - Inapplicabilità della ritenuta alla fonte sui compensi - Applicabilità della ritenuta

nuta alla fonte sui redditi di capitale - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 1.10 - (Agg. 14/94)

29 - Reddito professionale inferiore a quello del precedente lavoro dipendente - È legittimo l'accertamento induttivo del reddito professionale - Comm. trib. centrale, dec. n. 2419 del 22/3/94, dep. 5/7/94 - (Agg. 16/94)

30 - Avvocati - Trattamento fiscale dell'onorario riconosciuto al difensore della parte vittoriosa in giudizio - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. - ris. n. III-7-1260 del 6/12/1994 - (agg. n. 1/1995)

31 - Costo sostenuto per l'acquisto di libri da parte di docenti - Indetraibilità sia dal reddito di collaborazione coordinata e continuativa sia dal reddito di lavoro dipendente - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. - ris. n. III-5-1763 del 30/9/1994 - (agg. n. 7/1995)

32 - Associazione tra professionisti - Recesso del professionista associato - Tassazione separata della somma liquidatagli, senza scomputo delle ritenute d'acconto operate in corso d'anno nei confronti dell'associazione - Motivi - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib. - ris. n. 127/E-III-5-693 del 24/5/1995 (Agg. n. 10/1995)

33 - Laboratorio di analisi - Attività professionale svolta con una struttura organizzativa tale che il reddito deriva maggiormente dalla struttura stessa - Assoggettamento a Ilor del relativo reddito - Legittimità - Corte di cassazione, sent. n. 3901 dell'8/2/1995, dep. 3/4/1995 - (agg. n. 10/1995)

34 - Concordato di massa (accertamento con adesione) per gli anni 1993 e precedenti - Redditi di lavoro autonomo - Applicabilità - Limiti - Legge 13/4/1995, n. 177, art. 1, comma 1 - (agg. n. 11/1995)

35 - Dentisti - Necessaria nelle fatture emesse l'indicazione analitica delle prestazioni eseguite - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. - ris. n. 111/E-VI-12-3600 del 3/5/1995 - (agg. n. 12/1995)

36 - Associazione tra professionisti - Attività individuale svolta dai professionisti negli stessi locali dell'associazione cui partecipano - Situazione legittima se vi sono contabilità separate e se le spese risultano correttamente imputate - Precisazioni - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 2744 del 23/6/1995, dep. 6/7/1995 (Agg. n. 2/1996)

37 - Coefficienti presuntivi di reddito - Abrogazione a partire dal 1995 - Applicabilità di speciali «parametri contabili» per il 1995 - Validità dal 1996 degli «studi di settore» - Art. 3, commi da 179 a 189, legge 28/12/1995, n. 549 (Agg. 2/1996)

38 - Ricavometro - Professionisti - I «parametri contabili» per la determinazione dei compensi di riferimento da valere per l'accertamento induttivo 1995 - Loro configurazione essenziale - D.P.C.M. 29/1/1996 e allegata nota tecnica (Agg. n. 3/1996)

39 - Professionisti - Spese viaggi e soggiorni rimborsate - Deducibili dal reddito d'impresa del committente se previste contrattualmente - Precisazioni - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 2606 del 7/6/1995, dep. 3/7/1995 (Agg. n. 3/1996)

40 - «Concordato 1994» (accertamento con adesione) per professionisti e associazioni tra professionisti - D.L. 28/2/1996, n. 93, art. 3, reiterato dai DD.LL. 29/4/1996, n. 230; 29/6/1996, n. 342; 30/8/1996, n. 449, sostituito dal D.L. 23/10/1996, n. 547, ulteriormente sostituito dalla legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, commi da 137 a 164 (Agg. n. 5/1996)

41 - Contributo del 4% sui compensi lordi addebitato in fattura ai clienti dei professionisti non iscritti ad apposite casse previdenziali - Costituisce parte integrante dei compensi ai fini Irpef e Iva - Minfinanze, ris. n. 109/E dell'11/7/1996 (Agg. n. 10/1996)

42 - Quota annuale di iscrizione agli Ordini professionali - Albo giornalisti - Rilevanza, quale componente negativo di reddito, dell'importo versato se l'iscritto esercita attività libero professionale - Dir. Reg. Entrate per la Lombardia, ris. n. 36733 del 13/6/1996 (Agg. n. 11/1996)

43 - Quota annuale di iscrizione agli Ordini professionali - Albo giornalisti - Irrilevanza dell'importo versato se dall'esercizio dell'attività deriva un reddito di collaborazione coordinata e continuativa - Dir. Regionale Entrate per la Lombardia, ris. n. 36733 del 13/6/1996 (Agg. n. 11/1996)

44 - Concordato «a regime» (accertamento con adesione) - Sua configurazione essenziale - Lavoro autonomo - Art. da 1 a 7, Dpr 30/4/1996, n. 316 (Agg. n. 12/1996)

45 - Professionisti e artisti in regime ordinario - Contabilità inattendibile - Concetto - Art. 2 e 3, Dpr 16/9/1996, n. 570 (Agg. n. 17/1996)

46 - Professionisti minori in «regime contabile semplice» di cui all'art. 3, commi da 165 a 170 della legge 23/12/1996, n. 662, Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., circ. n. 10/E-VI-12-065 del 17/1/1997 (Agg. n. 3/1997)

47 - Professionisti - Il regime contabile «naturale» è sempre il regime «semplificato», fatta salva l'opzione per l'«ordinario» - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., circ. n. 45/E-VI-12-543 del 19/2/1997 (Agg. n. 3/1997)

48 - Lavoratori autonomi - Compensi pagati ai familiari - Indeducibilità - Precisazioni - Minfinanze, telesempio 1997, risposte del 28/1/1997 (Agg. n. 3/1997)

49 - Indeducibilità dei compensi corrisposti dal professionista al coniuge e ai familiari - Precisazioni - Minfinanze, circ. n. 25/E, punto 2.3, del 6/2/1997 (Agg. n. 4/1997)

50 - Contributo alla «Gestione separata Inps» ex legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 - Versamenti effettuati da professionisti privi di cassa previdenziale - Massimale contributivo elevato a L. 137.148.000 per l'anno 1997 - Notizia - Inps, circ. n. 83 del 28/3/1997 (Agg. n. 5/1997)

51 - Compenso liquidato al professionista ma riscosso fraudolentemente da altri - Mancata dimostrazione del raggio subito - Concorrenza dei compensi alla formazione del reddito professionale - Legittimità - Comm. trib. centrale, dec. n. 564 del 4/11/1996, dep. 21/2/1997 (Agg. n. 7/1997)

52 - Reddito di lavoro autonomo - Applicabilità del concordato a regime (accertamento con adesione) e della conciliazione giudiziale - Dlgs 19/6/1997, n. 218, artt. da 1 a 17 (Agg. n. 10/1997)

53 - Compensi per prestazioni professionali - Obbligato alla ritenuta d'acconto è chi effettua il pagamento dei compensi anche se le prestazioni non sono state effettuate nei suoi confronti - Corte di cassazione Ss.Uu., sent. n. 9332 del 25/10/1996 (Agg. n. 12/1997)

54 - Prestazioni coordinate e continuative e lavoro autonomo occasionale - Differenze - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., nota n. 984/E del 17/7/1997 (Agg. n. 12/1997)

55 - Professionisti che acquistano un'auto nuova consegnando per la rottamazione un veicolo ultradecennale - Contributo statale per la rottamazione - Trattamento fiscale - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 175/E/III-6/308 dell'1/8/1997 (Agg. n. 15/1997)

56 - Parametri contabili («ricavometro») - Proroga al 1996 e al 1997 - Rinvio degli «studi di settore» al 1998 - Notizia e precisazioni - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, commi da 124 a 126 e dpcm 27/3/1997 (Agg. 5/1997)

57 - Lavoro autonomo - Ritenuta d'acconto elevata al 20% sui compensi percepiti da soggetti residenti - Modifiche recate all'art. 25 dpr n. 600/73 - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 21, comma 11, lett. b), n. 1 (Agg. 2/1998)

58 - Amministratori di condominio - Obblighi fiscali inerenti all'attività e ritenuta sui compensi percepiti dall'1/1/1998 - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 21, comma 14 (Agg. 2/1998)

59 - Lavoro autonomo prestato da non residenti - Ritenuta d'imposta elevata al 30% dal 1998 - Modifica recata all'art. 25 dpr n. 600/73 - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 21, comma 11, lett. b), n. 2 (Agg. 3/1998)

60 - Contributi alla «Gestione separata Inps» ex legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 - Versamenti effettuati da professionisti privi di cassa previdenziale - Massimale contributivo elevato a lire 139.480.000 per l'anno 1998 - Notizia - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 59, comma 16 - Inps, circ. n. 21 del 30/1/1998 (Agg. 4/1998)

61 - Autoveicoli di artisti e professionisti - Regime fiscale a partire dal 1997 - Minfinanze, cm n. 48/E del 10/2/1998 (Agg. 7/1998)

62 - Professionisti che acquistano un veicolo nuovo consegnando per la rottamazione un veicolo vetusto - Contributo statale per la rottamazione - Trattamento fiscale - DI 31/12/1996, n. 669, convertito dalla legge 28/2/1997, n. 30, art. 29 - DI 25/9/1997, n. 234, convertito dalla legge 25/11/1997, n. 403, art. 1 - Legge 7/8/1997, n. 226, art. 22 (Agg. 7/1998)

63 - Associazione tra artisti e professionisti - Cessione di partecipazione al capitale o al patrimonio dell'associazione - Sua esclusione dal regime del «capital gain» - Somme attribuite in caso di recesso all'associato - Loro imponibilità fuori dell'ambito del «capital gain» - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 2.2.2 (Agg. 17/1998)

64 - Autovettura in leasing - Durata minima fiscalmente utile del contratto di locazione finanziaria - Il calcolo va effettuato esclusivamente in base al coefficiente d'ammortamento tabellare senza tener conto della riduzione a metà del coefficiente per il primo esercizio - Minfinanze, cm n. 188/E del 16/7/1998, punto 6/A (Agg. 18/1998)

65 - Contributo alla «Gestione separata Inps» ex legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 - Massimale contributivo elevato a L. 141.991.000 per l'anno 1999 - Notizia e precisazioni - Inps, circ. n. 15, punto 8, del 29/1/1999 (Agg. 3/1999)

66 - Reddito di lavoro autonomo (artisti e professionisti) - Legittimità dell'accertamento induttivo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, o di mancata restituzione di questionari compilati e firmati - Nuova lett. d-bis), comma 2, art. 39 dpr 600/73 - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 25, comma 3 (Agg. 8/1999)

67 - Studi di settore - Loro configurazione generale - Precisazioni - Istruzioni per l'Unico 99 (Agg. 8/1999)

68 - Contributo alla «Gestione separata Inps» ex legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 - Misura del contributo elevata al 13% per il biennio 2000/2001 per i soggetti non iscritti a un fondo obbligatorio - Notizia e sintesi storica - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 51, comma 1 (Agg. 3/2000)

69 - Collaboratori coordinati e continuativi non residenti - Compensi e rimborsi spese - Trattamento fiscale - Minfinanze, rm n. 20/E del 25/2/2000 (Agg. 6/2000)

70 - Contributo alla «Gestione separata Inps» ex legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 - Massimale contributivo elevato a lire 144.263.000 (euro 74.505,62) per l'anno 2000 - Notizia e precisazioni - Inps, circolare n. 17, punto 8, del 28/1/2000 (Agg. 6/2000)

71 - Associazione fra professionisti - Scioglimento - Crediti professionali pregressi percepiti dagli ex soci - Trattamento fiscale - Chiarimenti - Minfinanze - rm n. 45090 del 19/7/2000 - Dre Emilia Romagna (Agg. 2/2001)

72 - Artisti e professionisti - Credito d'imposta per l'assunzione di dipendenti nel periodo 1/10/2000-31/12/2003 - Caratteristiche essenziali - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 7; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 5, del 3/1/2001 (Agg. 6/2001)

73 - Professionisti - Scritture contabili formalmente regolari - Accertamento induttivo del reddito di lavoro autonomo basato su presunzioni - Legittimità - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 14292 del 17/2/2000, dep. 30/10/2000 (Agg. 6/2001)

74 - Notai - Contributi alla Cassa nazionale del notariato - Indeducibili dal reddito complessivo, deducibili dal reddito di lavoro autonomo - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 2781 del 26/2/2001 (Agg. 11/2001)

75 - Nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex art. 13 e attività marginali ex art. 14 della legge 23/12/2000, n. 388 - Regime fiscale agevolato - Chiarimenti - Ag. entrate - Cm n. 23/E del 9/3/2001 (Agg. 12/2001)

76 - Ripartizione spese comuni tra professionisti - Le spese raddoppiate vanno a diminuire i costi sostenuti dal professionista intestatario delle utenze - Minfinanze - Cm n. 58/E, punto 2.3, del 18/6/2001 - (Agg. 17/2001)

77 - Professionisti - Ammortamento dei beni inferiore al 50% della misura massima tabellare - La differenza tra la quota del 50% e il minore ammortamento effettuato è deducibile negli esercizi successivi - Minfinanze - Cm n. 58/E, punto 2.4, del 18/6/2001 - (Agg. 17/2001)

78 - Irap - Attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione - Inapplicabilità del tributo - Corte costituzionale - sent. n. 156 del 10/5/2001, dep. 21/5/2001 (Agg. 21/2001)

79 - Lavoro autonomo - I contributi previdenziali e assistenziali a carico del professionista o dell'artista costituiscono parte integrante dei compensi soggetti a ritenuta - Precisazioni - Minfinanze - rm n. 118/E del 12/7/2001 (Agg. n. 25/2001)

80 - Lavoro autonomo - Registri contabili - Soppressione dell'obbligo della bollatura - Notizia - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 8; Minfinanze, cm n. 92/E, punto 2, del 22/10/2001 (Agg. n. 28/2001)

81 - Reddito di lavoro autonomo - Detassazione «Tremonti-bis» per nuovi investimenti 2001/2002 - Configurazione essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 4; Minfinanze, cm n. 90/E, punto 7, del 17/10/2001 (Agg. n. 28/2001)

82 - Ammortamento dei beni strumentali in caso di pagamento non ancora avvenuto in tutto o in parte - I beni di costo unitario non superiore a lire 1.000.000 (euro 516,46) - Associazione dottori commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 146/2001 (Agg. 1/2002)

83 - Emersione del lavoro «nero» - Sua configurazione essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 1; Legge 23/11/2001, n. 409, art. 21; Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15; Cm n. 88/E dell'11/10/2001 (Agg. 1/2002)

84 - Dichiarazione di emersione del lavoro «nero» - Termine di presentazione prorogato al 30/6/2002 - Approvazione del modello ufficiale - Notizia Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15 - Dm 15/11/2001 (G.U. n. 273 del 23/11/2001) (Agg. 2/2002)

85 - Contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale notariato - Sono «oneri deducibili» dal reddito complessivo e non sono configurabili come spese deducibili dal reddito professionale - Minfinanze - rm n. 79/E dell'8/3/2002 (Agg. 7/2002)

86 - Cessione dell'attività professionale - L'importo percepito dal professionista cedente non è un «compenso» dell'art. 50 ma un «reddito di-verso» dell'art. 81 T.u. 917/86 - Per il professionista subentrante l'importo pagato è un costo deducibile - Minfinanze - rm n. 108/E del 29/3/2002 (Agg. 8/2002)

87 - Tirocinanti e stagisti - Regime tributario dei rimborsi spese loro corrisposti dal professionista ospitante - Minfinanze - rm n. 95/E dell'21/3/2002 (Agg. 9/2002)

88 - Spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e nidi sostenute dal datore di lavoro negli anni 2002, 2003 e 2004 - Deducibilità dal suo reddito di lavoro autonomo - Dm 17/5/2002 - art. 1, commi 2 e 3 (G.U. n. 122 del 27/5/2002) (Agg. 11/2002)

89 - Compensi corrisposti dal professionista ai propri dipendenti - Deducibilità con il criterio di «cassa puro» e non di «cassa allargata» - Precisazione - Minfinanze - cm n. 54/E, punto 9, del 19/6/2002 (Agg. 13/2002)

90 - Associato in partecipazione che apporta capitale e/o lavoro - I due diversi regimi fiscali - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 1.1, del 12/6/2002 (Agg. 13/2002)

91 - Professionista che acquista una enciclopedia o un dizionario - Deducibilità del costo - Condizioni - Minfinanze - cm n. 54/E, punto 11, del 19/6/2002 (Agg. 14/2002)

92 - Professionista che assume come dipendente il proprio figlio - Deducibilità del costo - Condizioni - Minfinanze - cm n. 55/E, punto 5.1, del 20/6/2002 (Agg. 14/2002)

93 - Sanzione pecuniaria irrogata a un professionista - Indeducibilità del relativo costo - Motivi - Minfinanze - cm n. 55/E, punto 5.2, del 20/6/2002 (Agg. 14/2002)

94 - Regime fiscale agevolato, ex art. 13 della legge n. 388/2000 - Ricavi e compensi del primo periodo d'imposta non vanno ragguagliati ad anno - Precisazione - Minfinanze - cm n. 55/E, punto 10, del 20/6/2002 (Agg. 15/2002)

95 - Interposizione fittizia di persona - Configurabilità nel caso di società di capitali costituita per fornire prestazioni accessorie all'attività propria di un professionista - Motivi - Min. finanze rm n. 305/E del 17/9/2002 (Agg. 20/2002)

96 - Reddito di lavoro autonomo dichiarato erroneamente per «competenza» e non per «cassa» - Illegittimità dell'accertamento per «cassa» dello stesso reddito se ciò comporta una doppia tassazione - Comm. trib. regionale del Piemonte - s. XXXI - sent. n. 22 del 12/6/2001 (Agg. 20/2002)

97 - Autocarro acquistato da un professionista Per svolgere la propria attività - Inammissibilità delle deduzioni Irpef per mancanza di inerenza del veicolo - Precisazioni - Minfinanze - Rm n. 244/E del 23/7/2002 (Agg. 1/2003)

È stato chiesto da un professionista (notaio) a Minfinanze se sono deducibili i costi di acquisto e di utilizzo di un «autocarro» (veicolo della lett. d), art. 54, dlgs 30/4/1992, n. 285), dovendo egli trasportare con notevole frequenza documenti da e verso uffici pubblici e da e verso privati e dovendo inoltre trasportare forniture necessarie alla propria attività. A questa richiesta Minfinanze ha così risposto. La disciplina contenuta nell'art. 121-bis del T.u. 917/86 trova applicazione esclusivamente nei riguardi di taluni mezzi di trasporto a motore individuati dalla norma stessa. In particolare, con riferimento agli autoveicoli, la norma in commento individua dei limiti di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, solo per le autovetture e gli autocaravan, di cui alle lett. a) e m) dell'art. 54 del dlgs n. 285/1992 (nuovo codice della strada). Per gli altri autoveicoli, non espressamente individuati dalla norma, è, invece, consentita l'integrale deducibilità nella determinazione del reddito sempre che risulti soddisfatto il principio generale dell'inerenza, che, per quanto riguarda i professionisti, è ricavabile dall'art. 50, comma 1, del T.u. 917/86, il quale richiede che «i beni di cui si tratta siano impiegati nell'esercizio dell'arte o della professione». Deve, pertanto, sussistere un rapporto di diretta inerenza tra l'utilizzo del veicolo e l'esercizio dell'attività professionale (vedi anche: cm n. 48/E del 10/2/1998). Dalla lettura della normativa specifica si ricava che, poiché le limitazioni alla deduzione Irpef e alla detrazione Iva previste, rispettivamente, dall'art. 121-bis T.u. 917/86 e dall'art. 19-bis1 del dpr 633/1972 (letto in connessione con l'art. 30 della legge 23/12/2000, n. 388) non operano in relazione ai veicoli di cui alla lett. d), dell'art. 54 del codice della strada, la spettanza o meno delle predette deduzioni Irpef e detrazioni Iva, nel caso in esame va valutata esclusivamente in relazione alla sussistenza o meno del requisito dell'inerenza. Affinché il professionista possa dedurre integralmente dal reddito la spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo e gli altri componenti negativi di reddito a esso correlati, è necessario che vi sia un rapporto di stretta inerenza tra l'attività professionale (notaio) dallo stesso esercitata e l'utilizzo del veicolo immatricolato quale «autocarro». Al riguardo Minfinanze ritiene, in linea generale, che non sia possibile riscontrare un nesso di diretta strumentalità tra l'utilizzo di un autocarro e lo svolgimento di un'attività professionale (quale quella notarile) che si caratterizza logicamente per il fatto di fondarsi sull'applicazione di energie intellettuali da parte del prestatore del servizio e che viene normalmente esplicata in ambienti organizzati in ufficio. Per quanto riguarda la necessità di trasportare frequentemente documenti, Minfinanze ha fatto presente che, a parte il fatto che l'introduzione di procedure telematiche per la registrazione degli atti sta riducendo il movimento dei supporti cartacei, risulta francamente difficile ipotizzare che la quantità dei fascicoli da trasportare richieda addirittura l'utilizzo di veicoli attrezzati per il trasporto professionale di merci. Poiché sulla base degli elementi di fatto esistenti non è individuabile uno stretto rapporto di strumentalità tra l'esercizio dell'attività professionale (notaio) e l'utilizzo del bene, deve ritenersi

esclusa la possibilità di fruire, anche parzialmente, delle deduzioni Irpef (e delle detrazioni Iva) relativamente all'acquisto e all'uso del veicolo immatricolato quale autotreno.

CAPO VI - REDDITI D'IMPRESA

Art. 51. - Redditi d'impresa

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di imprese dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. (1)

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

(1) Il riferimento anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice è stato inserito, a partire dal 1997, dall'art. 3, comma 4, lett. b) della legge 23/12/1996, n. 662.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 23/12/1996, n. 662 - art. 2, commi da 210 a 214

Iniziativa produttiva intrapresa, a decorrere dall'1/1/1997, in forma individuale o associata - Agevolazioni fiscali - Credito d'imposta
(testo in calce all'art. 79 di questo T.u. n. 917/1986)

2 - Legge 23/12/2000, n. 388 - art. 13, commi da 1 a 9:

Nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui agli artt. 51 e 49 T.u. n. 917/1986, intraprese da persone fisiche - Regime fiscale agevolato per i primi tre periodi di attività - Imposta sostitutiva del 10% se i compensi di lavoro autonomo non superano 60 milioni di lire e i ricavi d'impresa non superano 60 o 120 milioni di lire a seconda che l'impresa abbia per oggetto la prestazione di servizi o altre attività
(testo in calce all'art. 79 di questo T.u. n. 917/86)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - «Set aside» - Messa a riposo dei terreni in base al Regolamento CEE n. 797/85 del 12.3.1985 (attuato dall'Italia con D.M. 19.2.1991, n. 63) - Società agricole - Imponibilità del contributo percepito a titolo di aiuto comunitario - Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (Agg. 8/1992)

2 - Associazioni per il recupero di tossicodipendenti - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi - Costituiscono reddito d'impresa tassabile ai fini IRPEG e ILOR - Corte di cassazione - sez. III penale - sent. n. 3857 dell'11.3.1992, dep. 3.4.1992 (Agg. 9/1992)

3 - Utile reinvestiti dalle imprese minerarie e da altri soggetti che, in sostituzione dell'attività mineraria cessata o sospesa, intraprendono un'altra attività - Esenzione ai fini Irpef, Irpeg e Ilor per i periodi d'imposta 1992/1996 - Legge 24.3.1993, n. 75 - art. 8, comma 6 (Agg. 5/1993)

4 - Locazione di «video giochi» collocati presso pubblici esercizi - Attività d'impresa - Quando è tale - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 9/490 del 22.6.1992

(Agg. 7/1993)

5 - Attività commerciale - Inizio, o trasferimento a terzi, della gestione - Nuovi adempimenti dal 1993 - Legge 12.8.1993, n. 310 - art. 8 (Agg. 10/1993)

6 - Reddito d'impresa - Semplificazioni contabili - Soppressione di: elenchi clienti e fornitori, conti individuali, registro dei codici - Irrilevanza fiscale della vidimazione annuale del libro giornale e del libro inventari - Conservazione per immagini di scritture e documenti fiscalmente rilevanti - DI 10/6/94, n. 357, convertito in legge 8/8/94, n. 489 - artt. 6 e 7 - (Agg. 8/94)

7 - Reddito d'impresa - «Regime fiscale sostitutivo '94/96» - Sintesi delle regole - DI 10/6/94, n. 357, convertito in legge 8/8/94, n. 489 - art. 1 - (Agg. 8/94)

8 - Attività di acquisto crediti e successivi incassi da parte di un privato svolta con i caratteri dell'abitudine e professionalità - E attività d'impresa - Assoc. dott. commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 123/94 - (Agg. 10/94)

9 - Reddito d'impresa in regime ordinario - Vidimazione annuale libro giornale e inventari - Obbligo soppresso con efficacia retroattiva a tutti i fini fiscali e civilistici - Legge 8/8/94, n. 489 - artt. 7-bis e 7-ter - (Agg. 12/94)

10 - Reddito d'impresa in «regime fiscale sostitutivo» - legge n. 489/94 - Inapplicabilità delle ritenute alla fonte su provvigioni e altri proventi - Applicabilità delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 1.10 (Agg. 14/94)

11 - Contributi a fondo perduto corrisposti a «imprese agricole» - Ritenute del 4% ex art. 28, dpr 600/1973 - Obbligatorietà - Dir. Aa.agg. e Cont. trib. ris. n. 150/E-V-5-2019 del 5/6/1995 (Agg. 13/1995)

12 - Incaricati alla vendita a domicilio - Ritenuta d'imposta sulle provvigioni e conseguente esonero dall'obbligo delle scritture contabili e della dichiarazione dei redditi sia quando l'attività è svolta in modo «abituale» che «occasionale» - Precisazioni - Dir. Aa.agg. e Cont. trib. ris. n. 180/E-III-5/1578 del 12/7/1995 (Agg. 13/1995)

13 - Promotore finanziario - Attività d'impresa - È tale - Precisazioni - Min. finanze, circ. n. 108/E - punto 6.6 - del 3/5/1996 (Agg. n. 8/1996)

14 - Imprese orafe - Contratto di «prestito d'uso di oro greggio» - Natura e riflessi fiscali - Dir. Aa.agg. e Cont. Trib., ris. n. 293/E del 9/11/1995 e ris. n. 127/E del 15/5/1996 (Agg. n. 10/1996)

15 - Reddito d'impresa viziato dalla contabilizzazione di operazioni inesistenti (fatture fittizie) - Successiva ritrattazione della dichiarazione dei redditi - Inammissibilità - Comm. Trib., Centrale, dec. n. 105 dell'8/11/1995, dep. 18/1/1996 (Agg. n. 14/1996)

16 - Fotografo - Quando l'attività è d'impresa e quando è di lavoro autonomo - Precisazioni - Dir. Aa.agg. e Cont. Trib. ris. n. 129/E - VI-1050-95 del 17/7/1996 (Agg. n. 14/1996)

17 - Associazione tra professionisti dotata di una rilevante struttura organizzativa - Reddito d'impresa e non di lavoro autonomo - Precisazioni - Comm. trib. provinciale di Reggio Emilia, sent. n. 134 del 5/12/1996, dep. 8/1/1997 (Agg. n. 2/1997)

18 - Società «agricole» in nome collettivo e in accomandita semplice - Determinazione analitica e non catastale del reddito - Regime contabile semplificato per il 1997 con facoltà di optare per il regime ordinario - Minfinanze, Telegrafo 1997 del 28/1/1997 (agg. n. 2/1997)

19 - Iniziative produttive intraprese dall'1/1/1997 in zone geografiche svantaggiate o nel Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali - Caratteristiche essenziali - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, commi da 210 a 214 (Agg. n. 5/1997)

20 - Imprese industriali - Credito d'imposta per l'attività di ricerca e di sviluppo - Notizia - Legge 28/5/1997, n. 140 di conversione del dl 28/3/1997, n. 79, art. 13 (Agg. n. 8/1997)

21 - Società artigiana in accomandita semplice o a responsabilità limitata con socio unico - Legittimità - Legge 20/5/1997, n. 133, art. 1, comma 2, lettere a) e b) (Agg. n. 9/1997)

22 - Imprese individuali in regime contabile ordinario - Soppressione dell'obbligo di allegare il bilancio alla dichiarazione dei redditi - Dlgs 9/7/1997, n. 241, art. 1 (Agg. n. 12/1997)

23 - Lavoro a domicilio - Quando costituisce attività d'impresa e quando è considerato lavoro dipendente - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.3 (Agg. 1/1998)

24 - Piccole e medie imprese - Loro individuazione ai fini della concessione di agevolazioni e aiuti alla loro attività produttiva - Dm 18/9/1997 del ministero industria (Agg. 3/1998)

25 - Piccole e medie imprese del commercio, dei servizi e del turismo - Loro individuazione ai fini della concessione di aiuti di stato alla loro attività commerciale - Dm 23/12/1997 del ministero industria (Agg. 22/1998)

26 - Provvigioni agli agenti assicurativi - Sono componenti del reddito d'impresa - La contabilizzazione delle provvigioni «precontate» - Precisazio-

ni - Minfinanze, ris. n. 161/E del 29/10/1998 (Agg. 3/1999)

27 - Nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex art. 13 e attività marginali ex art. 14 della legge 23/12/2000, n. 388 - Regime fiscale agevolato - Chiarimenti - Ag. entrate - Cm n. 23/E del 9/3/2001 (Agg. 12/2001)

28 - Srl «artigiane» pluripersonali - Legittimità della loro costituzione - Notizia - Legge 5/3/2001, n. 57 - Art. 13, comma 2 (Agg. 14/2001)

29 - Imprenditore agricolo a titolo principale - Attribuzione della qualifica alle società di persone, alle cooperative e alle società di capitali - Condizioni - Dlgs 18/5/2001, n. 228 - art. 10 (nuovo ultimo comma dell'art. 12, legge 9/5/1975, n. 153) (Agg. 22/2001)

30 - Imprenditore agricolo - Definizione - Dlgs 18/5/2001, n. 228 - art. 1 (nuovo art. 2135 cod. civ.) (Agg. 22/2001)

31 - Attività agrituristiche - Definizione - Dlgs 18/5/2001 n. 228 - art. 3 (Agg. 22/2001)

32 - Reddito d'impresa in regime ordinario - Bollatura e vidimazione libro giornale e libro inventari - Obbligo soppresso - Ulteriori semplificazioni contabili - Notizia - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 8; Minfinanze, cm n. 92/E, punto 2, del 22/10/2001 (Agg. n. 28/2001)

33 - Abitualità e occasionalità dell'esercizio dell'impresa - Tassabilità del reddito derivante da un singolo affare - Chiarimenti - Minfinanze - rm n. 204/E del 20/6/2002 (Agg. 14/2002)

34 - Comitato che ogni anno organizza una "mostra mercato" - Attività d'impresa - È tale - Irrelevanza delle finalità socio-culturali perseguite dall'ente - Motivi - Minfinanze - Rm n. 148/E del 20/5/2002 (Agg. 17/2002)

35 - Incaricati delle vendite a domicilio - Criterio di tassazione delle provvigioni a partire dal 2003 - Nuovo comma 6, art. 25-bis, dpr 600/1973 - Legge 27/12/2002, n. 289 - art. 2, comma 12 (Agg. 2/2003)

A seguito della sostituzione del primo periodo del comma 6 dell'art. 25-bis del dpr 600/73 operata dalla legge n. 289/2002, il criterio di tassazione per gli incaricati delle vendite a domicilio è diventato il seguente: «Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del dlgs 31/3/1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotte del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito». Resta confermato il secondo periodo del medesimo comma 6 dell'art. 25-bis, in base al quale «Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono». La predetta riduzione forfettaria del 22% è da mettere in relazione alle nuove aliquote disposte, dal 2003, dall'art. 11 del T.u. 917/86, e in particolare a quella applicabile al primo scaglione di reddito che è diventata del 23%, mentre sino al 2002 è stata del 18%.

Art. 52. - Determinazione del reddito di impresa

1. Il reddito di impresa, salvo quanto disposto nell'art. 79, è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente Testo unico. (1)

2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'art. 8. (2)

(1) Il comma 1 è stato integralmente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), legge 8/8/94, n. 503.

(2) Il comma 2 è stato integralmente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), legge 26/2/94, n. 133.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 21, comma 10:

Cooperative e loro consorzi - Le imposte riferibili alle «variazioni in aumento» non concorrono a formare l'imponibile se ciò determina un utile da destinare alla «riserva indivisibile» di cui all'art. 12, legge n. 904/1977

«10. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge 16/12/1977, n. 904,

non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 52 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/1997».

2 - Legge 23/12/2000, n. 388 - art. 9, commi da 1 a 12:

Reddito d'impresa in regime ordinario degli imprenditori individuali, delle imprese familiari e delle società di persone - Tassazione con aliquota proporzionale - Facoltà concessa a decorrere dal 2002

«1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'articolo 52 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del medesimo Testo unico e assoggettato separatamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.

2. L'imposta è commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge; si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, come modificato dalla presente legge, e dell'articolo 91-bis del citato Testo unico.

3. L'imposta è versata, anche a titolo d'acconto con le modalità e nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato Testo unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'articolo 102 del citato Testo unico delle imposte sui redditi.

5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

6. Ai fini dell'accertamento si applica l'articolo 40, primo comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono per l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato Testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d'imposta secondo i criteri dell'articolo 14 di detto Testo unico, come modificato dalla presente legge, si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso Testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.

8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.

9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.

10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano al titolare dell'impresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del citato Testo unico delle imposte sui redditi.

11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione, anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette società sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato Testo unico delle imposte sui redditi e a esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.

12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001».

3 - Legge 23/12/2000, n. 388 - art. 6, commi da 13 a 19:

Reddito destinato a «investimenti ambientali» - Sua non concorrenza alla formazione dell'imponibile

«13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15 non concorre a formare il red-

dito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del Codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'apporto incrementale.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

17. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati.

18. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.

19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti».

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Agriturismo - Determinazione del reddito - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 5, commi 1, 2, 3 (Agg. 1/1992)

2 - Condono fiscale 1992 - Regolarizzazioni contabili - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 33, commi 5, 6, 7, 8 (Agg. 1/1992)

3 - Determinazione agevolata del reddito d'impresa, per i periodi 1993/1995, delle aziende che, in presenza di utili crescenti, effettuano in Italia investimenti innovativi - Caratteristiche delle agevolazioni e condizioni per fruizione - Schema esemplificativo - D.L. 11.7.1992, n. 333 conv. in legge 8.8.1992, n. 359 - art. 12, commi 1 e 2 (Agg. 9/1992)

4 - Reddito d'impresa - Regime ordinario - Bilancio CEE - Imprese individuali e società di persone - Esonero - Ministero Grazia e Giustizia - nota prot. 1624 del 19.3.1993 (Agg. 5/1993)

5 - Reddito d'impresa reinvestito - Detassazione - Criteri - DI 10/6/94, n. 357, convertito in legge 8/8/94, n. 489 - Art. 3 (Agg. 8/94)

6 - Investimenti innovativi - Detassazione - Periodi d'imposta '93/95 - Art. 12, dl 11/7/92, n. 333, convertito in legge 8/8/92, n. 359 - Precisazioni - Dir. AA.GG. e cont. trib. - circ. n. 64/E-311 del 21/5/94 (Agg. 9/94)

7 - Reddito d'impresa reinvestito - Detassazione - Disposizioni integrative - Legge 8/8/94, n. 489, di conversione del dl 10/6/94, n. 357 - art. 3 (Agg. 11/94)

8 - Riporto delle perdite - Nuovo criterio di determinazione a partire dal '93 - Precisazioni - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.11 (Agg. 12/94)

9 - Reddito d'impresa - Criteri speciali di determinazione: accertamento con adesione, definizione reddito accertato, conciliazione giudiziale - DI 17/9/94, n. 538; dl 30/9/94, n. 564; e successiva legge, di raccolta delle disposizioni di entrambi i decreti legge, del 30/11/94, n. 656 - art. 2-bis, 2-ter, 2-quinquies, 2-sexies (Agg. 13/94)

10 - Reddito d'impresa - Regime ordinario - Bilancio Ue - Eliminazione delle voci 23, 24, 25 - Nota integrativa - Modificazioni - Legge 8/8/94, n. 503, art. 2-bis (Agg. 13/94)

11 - Reddito d'impresa reinvestito - Detassazione in base all'art. 3, legge n. 489/94 - Sua configurazione e suoi effetti - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 3.4 (Agg. 14/94)

12 - Agriturismo - Reddito d'impresa reinvestito - Condizione per fruizione della detassazione di cui alla legge n. 489/94 - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 3.3 (Agg. 14/94)

13 - Azioni e quote da conferimento agevolato (leggi n. 576/1975 e n. 904/1977) - Adeguamento del costo del versamento dell'imposta sostitutiva ex art. 22, c. 4, di n. 41/1995 (legge n. 85/1995) - Successive cessione onerosa entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 24/3/1995 - Ai fini del reddito d'impresa va tenuto a calcolo il costo ante adeguamento - dl 23/2/1995, n. 41 conv. in legge 22/3/1995, n. 85, art. 22, c. 7 (Agg. 4/1995)

14 - Determinazione del reddito d'impresa - Criterio induttivo basato sulle

presunte ore lavorative - Illegittimità - Comm. trib. centrale dec; n. 126 del 15/12/1994, dep. 13/1/1995 (Agg. 8/1995)

15 - Determinazione del reddito d'impresa in base a studi del settore - Legittimità della rettifica fiscale anche in presenza di contabilità formalmente ineccepibile - Comm. trib. centrale, dec. n. 4027 del 24/6/1994, dep. 22/11/1994 (Agg. 8/1995)

16 - Reddito d'impresa minimo delle società di comodo - Dir. AA.GG. e Cont. trib. circ. n. 140/E-III-6-499 del 15/5/1995 (Agg. 11/1995)

17 - Determinazione induttiva del reddito d'impresa (accertamento induttivo) - Occorre che le irregolarità riscontrate siano «gravi» - Irrilevanza della tardiva vidimazione dei libri sociali e contabili e della mancata documentazione di spese marginali - Comm. trib. centrale, dec. n. 2416 del 12/4/1995, dep. 12/6/1995 (Agg. 15/1995)

18 - Reddito d'impresa reinvestito - Detassazione - Proroga al 1996 - Cossidetta «Tremonti-bis» - Sua configurazione - Art. 3, commi da 85 a 92, legge 28/12/1995, n. 549 (Agg. n. 2/1996)

19 - Regolarizzazione scritture contabili - Sua configurazione essenziale - D.L. 28/1/1996, n. 93, art. 4, reiterato dai DD.LL. 29/4/1996, n. 230; 29/6/1996, n. 342; 30/8/1996, n. 449, sostituito dal D.L. 23/10/1996, n. 547 (Agg. n. 4/1996) e, successivamente, sostituito in via definitiva dall'art. 2, commi da 141 a 164, della legge 23/12/1996, n. 662

20 - Reddito d'impresa accertato induttivamente - Maggiori costi corrispondenti ai maggiori ricavi accertati - Rilevanza anche se non imputati al conto economico - Corte di cassazione, sent. n. 3317 del 31/1/1996, dep. 10/4/1996 (Agg. n. 15/1996)

21 - Reddito determinato utilizzando in via presuntiva i dati bancari - Importanza del contraddittorio con il contribuente da parte dell'ufficio imposte - Insufficienza del contraddittorio tra contribuente e G.d.F. - Motivazione - Comm. Trib. I gr. Monza, dec. n. 1392 del 19/3/1996, dep. 20/5/1996 (Agg. n. 16/1996)

22 - Imprese in regime ordinario - Contabilità inattendibile - Concetto - Art. 1 e 3, Dpr 16/9/1996, n. 570 (Agg. n. 17/1996)

23 - Reddito d'impresa - Applicabilità del concordato a regime (accertamento con adesione) e della conciliazione giudiziale - Dlgs 19/6/1997, n. 218, art. da 1 a 17 (Agg. n. 10/1997)

24 - Reddito di un ristorante determinato in via presuntiva utilizzando il numero dei tovaglioli lavati - Legittimità - Motivi - Corte di cassazione, sent. n. 12482 del 21/9/1998, dep. 11/12/1998 (Agg. 6/1999)

25 - Reddito d'impresa - Legittimità dell'accertamento induttivo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, o di mancata restituzione di questionari compilati e firmati - Nuova lett. d-bis), comma 2, dpr 600/73 - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 25, comma 3 (Agg. 8/1999)

26 - Erogazioni liberali in denaro e cessione gratuita di beni aziendali a popolazioni vittime di calamità pubbliche ed eventi straordinari anche se avvenuti in altri stati (es. Kosovo) - Deducibilità dal reddito d'impresa - Condizioni - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 27, commi da 1 a 4 (Agg. 12/1999)

27 - Cooperative che accantonano l'utile a «riserva indivisibile» - Assoggettamento a Irpeg della «variazione aumentativa» dovuta all'Irap - Compete - Chiarimenti - Minfinanze, circ. n. 189/E, punto 2.5, del 21/9/1999 (Agg. 17/1999)

28 - Attività d'impresa-Credito d'imposta per l'assunzione di dipendenti nel periodo 1/10/2000-31/12/2003-Caratteristiche essenziali-Estinzione anticipata al 31/12/2000 del credito d'imposta di cui all'art. 4, legge 23/12/1998 n.448 - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 7; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 5, del 3/1/2001 (Agg. 6/2001)

29 - Imprese-Scritture contabili formalmente regolari-Accertamento induttivo sulla base delle materie prime consumate - Legittimità - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 12212 del 19/4/2000, dep. 15/9/2000 (Agg. 6/2001)

30 - Società cooperative - Somme ammesse in deduzione del reddito - Somme ripartite tra i soci in forma di restituzione di parte del prezzo dei beni e servizi acquistati - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 6, comma 23; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 1.4.7, del 3/1/2001 (Agg. 7/2001)

31 - Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari - Speciale credito d'imposta sui compensi al personale di bordo - Applicabilità per anni 2001, 2002, 2003 - Chiarimenti - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 11; Minfinanze - Cm n. 1/E, punto 1.8, del 3/1/2001 (Agg. 8/2001)

32 - Reddito d'impresa - La rettifica induttiva dei ricavi deve tener conto anche dei correlati maggiori costi - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 640 del 19/10/2000, dep. 17/1/2001 (Agg. 9/2001)

33 - Comportamento antieconomico del contribuente - Accertamento induttivo del reddito d'impresa - Legittimità - Motivi - Corte di cassazione - S. Trib. sent. n. 1821 del 9/2/2001 (Agg. 10/2001)

34 - Concussione - Indeducibilità delle somme pagate a concussori per

evitare ispezioni fiscali vessatorie - Inapplicabilità dell'art. 75 T.u. 917/86 - Motivi - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 5796 del 24/1/2001, dep. 19/4/2001 (Agg. 11/2001)

35 - Indennizzi a cittadini e imprese operanti nei territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana - Esenzione da Irpef e Irpeg - Legge 29/3/2001, n. 137 - art. 4 (Agg. 12/2001)

36 - Saldo attivo di rivalutazione legge n. 342/2000 - Effetti fiscali nel passaggio dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata e viceversa - Minfinanze - Cm n. 57/E, punto 1.5 (2ª parte), del 18/6/2001 (Agg. 19/2001)

37 - Reddito d'impresa - Detassazione «Tremonti-bis» per nuovi investimenti - Schema essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, artt. 4 e 5 - Minfinanze, cm n. 90/E, punti da 1 a 6, del 17/10/2001 (Agg. n. 28/2001)

38 - Emersione del lavoro «nero» - Sua configurazione essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 1; Legge 23/11/2001, n. 409, art. 21; Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15; Cm n. 88/E dell'11/10/2001 (Agg. 1/2002)

39 - Dichiarazione di emersione del lavoro «nero» - Termine di presentazione prorogato al 30/6/2002 - Approvazione del modello ufficiale - Notizia Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15 - Dm 15/11/2001 (G.U. n. 273 del 23/11/2001) (Agg. n. 2/2002)

40 - Credito d'imposta alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti di cui all'art. 8, comma 2, legge 7/3/2001, n. 62 - Regolamento attuativo - Dpcm 6/6/2002, n. 143 (G.U. n. 169 del 20/7/2002) (Agg. 15/2002)

41 - Investimenti nelle aree svantaggiate effettuati sino al 31/12/200 - Credito d'imposta e sua irrilevanza ai fini del rapporto dell'art. 63 T.u. 917/86 - Sintesi normativa dell'agevolazione

42 - Price intercompany - Prezzi eccessivi praticati dalla controllante alla controllata entrambe residenti - Disconoscimento fiscale dello scostamento dal valore normale - Motivi - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 10802 del 23/4/2002, dep. 24/7/2002 (Agg. 18/2002)

Art. 53. - Ricavi

1. Sono considerati ricavi:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (1);

d) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. (3)

2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio (2).

(1) La lettera c) è stata integralmente sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. d), legge 8/8/94, n. 503.

(2) Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e) legge 8/8/94, n. 503.

(3) La lettera f) è stata integralmente sostituita dall'art. 3, c. 103, lett. a) legge 28/12/1995, n. 549.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Imprenditoria femminile e imprese ed enti che promuovono l'imprenditoria femminile - Contributi in conto esercizio - Legge. 25.2.1992, n. 215 - artt. 2, 3, 4 (Agg. 4/1992)

2 - Imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno - Contributi in conto esercizio - D.M. 17.1.1992, n. 224 (Ministero per il Mezzogiorno) (Agg. 5/1992)

3 - Premio di fermo temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca - Contributo in conto esercizio soggetto a ritenuta d'acconto - Precisazioni - D.M. 29.5.1992 (Ministero Marina Mercantile) (Agg. 9/1992)

4 - Vendita immobili - Vale il prezzo di fattura e non la valutazione dell'UTE - Comm. Trib. Centrale - sez. XIX - dec. n. 3257 del 13.2.1992, dep. 5.5.1992 (Agg. 10/1992)

5 - Contributi soggetti a ritenuta d'acconto erogati dalle amministrazioni dello Stato - Trasmissione dati all'Anagrafe Tributaria - D.M. 27.6.1992 in G.U. n. 170 del 21.7.1992 (Agg. 10/1992)

6 - Contributi statali e di enti pubblici agli Enti lirici - Sono ricavi tassabili - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 11/202 del 23.10.1992 (Agg. 1/1993)

7 - Minimum tax - Ricavi indicati solo in dichiarazione per adeguamento al contributo diretto lavorativo - Non sanzionabili - Legge 24.3.1993, n. 75 - art. 9, comma 9, primo periodo (Agg. 5/1993)

8 - Ricavi dichiarati in misura maggiore, rispetto a quanto annotato nelle scritture, per evitare l'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi - Esonero del versamento del «ventesimo» dei ricavi - Legge 24.3.1993, n. 75 - art. 9, comma 9, secondo periodo (Agg. 5/1993)

9 - Vendita di immobili - Inattendibilità dei prezzi dichiarati - Legittimo l'accertamento induttivo del reddito d'impresa - Corte di Cassazione - sent. n. 7957 del 12.1.1993, dep. 17.7.1993 (Agg. 10/1993)

10 - Contributi CEE a copertura di spese di esercizio - Sono considerati «ricavi» - Dipartimento delle Entrate - Ris. n. III-6-023 del 22.7.1993 (Agg. 13/1993)

11 - Ricavo - È tale il «valore normale» dell'uso di un immobile della società da parte di un socio - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 2577 del 22.6.1993, dep. 22.9.1993 (Agg. 14/1993)

12 - Rivenditori giornali e riviste (edicolanti) - Il ricavo è l'aggio sulle vendite e non l'incasso lordo - Comm. trib. centrale, dec. n. 432 del 16/12/93, dep. 3/2/94 (Agg. 6/94)

13 - Partecipazioni iscritte in bilancio nell'attivo circolante - La cessione dà luogo a ricavi anche se nei bilanci precedenti erano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.14 (Agg. 7/94)

14 - Ricavi presunti sulla base di differenze inventariali - Legittimità - Comm. trib. centrale, dec. n. 1157 del 14/12/93, dep. 19/4/94 (Agg. 10/94)

15 - Cessione di immobili - Congruità del valore catastale «automatico» ai fini Iva - Osservazioni ai fini II.dd. legge 22/3/1995, n. 85, art. 15 (Agg. 6/1995)

16 - Contributi in conto canoni leasing - Sono contributi in conto esercizio - Sono configurabili come ricavi - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. III-6-260 del 28/12/1994 (Agg. 6/1995)

17 - Somme incassate per conto di altri e integralmente rimesse a questi ultimi - Non danno luogo a ricavi ma solo a partite di giro - Comm. trib. centrale, dec. n. 3730 dell'8/4/1994, dep. 9/11/1994 (Agg. 8/1995)

18 - Provvigioni degli agenti di commercio - Si intendono conseguite solo quando l'affare è andato a buon fine - Motivi - Comm. trib. centrale, dec. n. 395 del 23/11/1994, dep. 2/2/1995 (Agg. 14/1995)

19 - Credito d'imposta «premio assunzione» legge n. 489/1994 - Sua configurabilità come «contributo in conto esercizio» - Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa - Precisazioni - Minfinanze circ. n. 181/E punto 2.11 del 27/10/1994 (Agg. 14/1994)

20 - Edicolanti: il ricavo è l'aggio sulle vendite - Editori: il ricavo è il prezzo delle pubblicazioni - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 2379 del 13/12/1994, dep. 12/6/1995 (Agg. n. 16/1995)

21 - Maggiori corrispettivi accertati - L'Iva incorporata costituisce una rendita fiscale e concorre alla determinazione del reddito - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 3015 del 7/3/1994, dep. 5/9/1995 (Agg. n. 2/1996)

22 - Benzinai - Riduzione forfettaria dei ricavi per i periodi 1995/1997 - Limiti e finalità - Art. 1, DI 30/12/1995, n. 566 conv. in legge 10/2/1996, n. 58 (Agg. n. 2/1996)

23 - Ricavometro - I «parametri contabili» per la determinazione dei ricavi

vi e compensi di riferimento da valere per l'accertamento induttivo 1995 - Loro configurazione essenziale - D.P.C.M. 29/1/1996 e allegata nota tecnica (Agg. n. 3/1996)

24 - Contributi in c/esercizio erogati ante legge n. 549/1995 da soggetti diversi dallo stato e da altri Enti pubblici - Non costituiscono ricavi bensì sopravvenienze - Istruzioni alla dichiarazione dei redditi 1996 per l'anno 1995 (Agg. n. 5/1996)

25 - Fondazioni che operano nel settore musicale - Corrispettivi delle sponsorizzazioni, erogazioni liberali, proventi - Esclusione dalle imposte sui redditi - Condizioni - Art. 25, commi 3, 4, 5, D.Lgs. 29/6/1996, n. 367 (Agg. n. 11/1996)

26 - «Parametri contabili» (Ricavometro) - Proroga al 1996 e al 1997 - Rinvio degli «studi di settore» al 1998 - Notizia e precisazioni - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, commi da 124 a 126 e dpcm 27/3/1997 (Agg. n. 5/1997)

27 - Contributi erogati dai comuni alla società concessionaria per la distribuzione canalizzata del gas e contributi erogati dagli utenti alla stessa concessionaria per gli allacciamenti - Trattamento fiscale - Dir. Aa. Gg. e Cont. trib., ris. n. 181/E/III-6/371 dell'8/8/1997 (Agg. n. 14/1997)

28 - Cessione gratuita alle onlus di derrate alimentari, prodotti farmaceutici e beni di altra natura - Non si considera destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa - Dlgs 4/12/1997, n. 460, art. 13, commi 2, 3, 4 (Agg. 15/1998)

29 - Credito d'imposta alle piccole e medie imprese operanti in particolari aree svantaggiate e che nel periodo 1/10/1997-31/12/2000 assumono nuovi dipendenti - Non concorre alla determinazione del reddito complessivo pur configurandosi quale contributo in c/esercizio - Dm 3/8/1998, n. 311: D. Dir. Gen. entrate 27/8/1998, n. 210; Minfinanze, cm n. 219/E del 18/9/1998 (Agg. 28/1998)

30 - Distributori di carburante - Riduzione forfettaria dei ricavi per i periodi d'imposta 1998/2000 - Finalità e limiti - Legge 23/12/1998, n. 448, art. 21, commi 1 e 2 (Agg. 2/1999)

31 - Studi di settore - Loro configurazione generale - Le categorie economiche interessate già dal periodo d'imposta 1998 (dichiarazione 1999) - Istruzioni per l'Unico 99, dd.mm. 30/3/1999 (S.O. n. 61 e n. 62 alla G.U. n. 75 del 31/3/1999) (Agg. 8/1999)

32 - Ricavi - Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti gratuitamente a popolazioni vittime di calamità pubbliche ed eventi straordinari anche se avvenuti in altri stati - Condizioni - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 27, commi da 1 a 4 (Agg. 12/1999)

33 - Contributi pubblici in conto esercizio - Integrano i ricavi con il criterio della competenza e non influenzano la valutazione delle rimanenze - Chiarimenti - Dir. reg. entrate Piemonte, ris. n. 9962377 del 5/5/1999 (Agg. 17/1999)

34 - Sconti ai clienti - Rilevanza reddituale anche se successivi alle vendite - Corte di cassazione, sent. n. 5225 del 28/5/1999 (Agg. 19/1999)

35 - Stock options - Società controllante che assegna gratuitamente proprie azioni ai dipendenti della controllata - È una destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa - Minfinanze, Telefisco 2000 e cm n. 98/E del 17/5/2000 (Agg. 6/2000)

36 - Contributi a favore dei titolari di farmacia privata - Sono contributi in conto esercizio soggetti a ritenuta d'acconto del 4% - Minfinanze, rm n. 96/E del 26/6/2000 (Agg. 16/2000)

37 - Distributori di carburante - Riduzione forfettaria dei ricavi per i periodi d'imposta 2001/2003 - Proroga dell'agevolazione recata dall'art. 21, comma 1, legge 23/12/1998, n. 446 - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 6, comma 3; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 1.4.2, del 3/1/2001 (Agg. 2/2001)

38 - Donazioni di opere librerie e di dotazioni informatiche a enti locali, a istituti di prevenzione e pena, a istituzioni scolastiche, a orfanotrofi ed enti religiosi - Non danno luogo a ricavi e plusvalenze per l'impresa donante - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 54, comma 1; Minfinanze, cm n. 207/E, punto 2.1.14, del 16/11/2000 (Agg. 4/2001)

39 - Ricavi-Credito d'imposta per l'assunzione di dipendenti nel periodo 1/10/2000-31/12/2003 - Caratteristiche essenziali - Sua non concorrenza alla determinazione del reddito complessivo anche se è configurabile come contributo in c/esercizio di cui alla lett. f), comma 1, art. 53 T.u. n. 917/1986 - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 7; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 5, del 3/1/2001 (Agg. 6/2001)

40 - Acquisto di partecipazioni - Loro patrimonializzazione o destinazione a beni merce - Osservazioni generali - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 11240 del 30/7/2002 (Agg. 19/2002)

Art. 54. - Plusvalenze patrimoniali

1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, di-

versi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) (abrogata) (1);

d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (2).

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (3). Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente (4).

5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. (5)

5-bis (abrogato) (6)

6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

(1) La lettera c), che prevedeva la concorrenza alla formazione del reddito d'impresa delle plusvalenze «se sono iscritte nello stato patrimoniale», è stata abrogata dall'art. 21, comma 3, della legge 27/12/1997, n. 449, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31/12/1997 in forza del comma 5, art. 21, della stessa legge n. 449/1997.

(2) Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2, legge 8/8/94, n. 503.

(3) Il comma 4 (escluso l'ultimo periodo) è stato sostituito dall'art. 14, comma 3, lett. c), legge 24/12/93, n. 537. Le parole «o a un anno per le società sportive professionistiche» sono state aggiunte dall'art. 9, comma 21, della legge 28/12/2001, n. 488, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2001.

(4) L'ultimo periodo del comma 4 è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, legge 8/8/94, n. 503.

(5) Gli ultimi due periodi del comma 5 sono stati inseriti dall'art. 3, comma 25, lett. a), legge 23/12/1996, n. 662.

(6) Il comma 5-bis è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lett. a) della legge 27/12/1997, n. 449, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31/12/1997 in forza del comma 3, art. 17, della stessa legge n. 449/1997.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dpr 4 febbraio 1988, n. 42 - art. 8:

Rateizzazione plusvalenze ammortizzabili - Scelta espressa

«1. - La scelta prevista nell'art. 54, quarto comma, del Testo Unico deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è stata presentata la plusvalenza concorre per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata».

«2. - Per le plusvalenze realizzate dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato la scelta deve essere fatta, con effetto anche per i soci, nella dichiarazione dei redditi della società».

2 - Legge 28/12/1995, n. 549 - art. 3:

Immobilizzazioni finanziarie realizzate - Quando sono ammortizzabili

«106. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4 dell'art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal dl 9/4/1991, n. 127, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità».

3 - Dlgs 8/10/1997, n. 358, art. 7, comma 1, modificato dall'art. 7, comma 3, lett. b), dlgs 16/6/1998, n. 201 (nuovo art. 37-bis, dpr 600/1973):

Norme contro l'elusione - Operazioni di conferimento in società (testo in calce all'art. 123 di questo T.u. n. 917/1986)

4 - Dlgs 8/10/1997, n. 358, art. 1, 2, modificati dall'art. 6, comma 1, lett. a), b), c) e d), della legge 21/11/2000, n. 342:

Art. 1 - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo e collegamento

«1. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall'art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1996, n. 917, possono essere assoggettate a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 19%. La presente disposizione non si applica alle plusvalenze realizzate nei casi previsti dall'art. 125 del medesimo Testo unico, recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle imprese fallite o in liquidazione coatta».

«2. L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate: se in un periodo d'imposta sono poste in essere più operazioni, l'opzione può riguardare anche le plusvalenze derivanti da singole operazioni».

«3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, che risultano iscritte come tali nel-

le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per le sollecitazioni all'investimento, effettuate ai sensi della parte IV, titolo II, capo I, del dl 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta. L'imposta sostitutiva è applicata con l'aliquota del 19% sulle plusvalenze determinate secondo le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917.»

«4. Qualora le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano realizzate dalle società di cui all'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva è dovuta dalle società stesse, che esercitano l'opzione nella dichiarazione dei redditi indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al versamento.»

Art. 2 - Disciplina dell'imposta sostitutiva

«1. L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione. Gli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati con i crediti di imposta ovvero con le eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative a periodi di imposta precedenti o da quelle entro il cui termine di presentazione devono essere effettuati i versamenti dei predetti importi. Il pagamento dell'imposta sostitutiva non dà diritto al rimborso delle imposte sui redditi eventualmente già assolte.»

«2. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.»

«3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.»

Avvertenza: le modifiche recate agli artt. 1 e 2 del dlgs n. 358/1997 (nb: il testo dei predetti articoli ante modifiche è riportato in calce all'art. 54 nel «Testo unico delle imposte sui redditi aggiornato all'1/1/2000» pubblicato nella guida di ItaliaOggi, serie speciale n. 3 dell'1/2/2000), si applicano alle cessioni, alle permuta e ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342 del 21/11/2000 e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-decies del Codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta.

5 - Dlgs 8/10/1997, n. 358, art. 3, commi 1 e 2:

Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento

«1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi e di quelle indicate nell'art. 1, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati fra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.»

«2. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso.»

6 - Dlgs 8/10/1997, n. 358, art. 3, comma 3, modificato dall'art. 7, comma 4, lett. a), dlgs 16/6/1998, n. 201:

Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale

«3. Qualora il conferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la cessione, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, ed è fatta salva l'applicazione dell'art. 16, comma 1, lett. g), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di complessi aziendali, qualora ne sussistano i presupposti, con riferimento alla data del conferimento; la cessione delle partecipazioni, effettuata oltre i tre anni dal conferimento, è disciplinata dagli artt. 81, comma 1, lett. c) e c-bis), e 82, del predetto T.u., assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo.»

7 - Dlgs 8/10/1997, n. 358, art. 4:

Conferimento di azienda tra soggetti Irpeg - Regime fiscale neutro - Condizioni e configurazione generale

«1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre

anni, effettuati tra soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dall'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.».

«2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917, e degli artt. 1 e 3 del presente decreto.

L'opzione può essere esercitata anche per i conferimenti di cui all'art. 1 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni.».

«3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma 2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario a seguito del conferimento si considera formato con gli utili di cui all'art. 41, comma 1, lett. e), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione degli utili derivante dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.».

8 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 6, comma 4:

Aziende acquisite in dipendenza di conferimenti ex art. 4, comma 1, d.lgs 8/10/1997, n. 358 e partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti o le operazioni di cui all'art. 1 del d.lgs 30/12/1992, n. 544 - Regime fiscale

«4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui all'art. 4, comma 1, del dl 8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'art. 1 del dl 30 dicembre 1992, n. 544, in regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio».

9 - D.lgs 8/10/1997, n. 358, art. 5:

Scambi di partecipazioni

«1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917, acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente.».

«2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.».

10 - Legge 21/11/2000, n. 342, artt. da 10 a 16:

Rivalutazione dei beni delle imprese

Art. 10. Ambito di applicazione della rivalutazione

1. I soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'art. 2426 del Codice civile e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999».

Art. 11. Modalità di effettuazione della rivalutazione

«1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.».

Art. 12 - Imposta sostitutiva

«1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 11, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.».

Art. 13 - Contabilizzazione della rivalutazione

«1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del Codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del Codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentale dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.».

Art. 14. Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio

«1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10.

2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11.»

Art. 15. Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni

«1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.»

Art. 16. Modalità attuative della rivalutazione

«1. Con decreto del ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.»

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Rivalutazione obbligatoria immobili - Cessione prima del terzo esercizio successivo all'avvenuta rivalutazione - Plusvalenza - Criterio di determinazione - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 25, comma 8 (Agg. 1/1992)

2 - Plusvalenze iscritte - Giudizio di non conformità all'art. 2425 c.c. della CONSOB - CONSOB - Circolare n. SCC/RM/92000699 del 7.2.1992 (Agg. 8/1992)

3 - Cessione del «marchio» - Plusvalenza - Criterio di determinazione e rateizzazione - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 9/611 del 10.8.1991 (Agg. 6/1993)

4 - Cessione di esercizi commerciali - Nuovi criteri e adempimenti dal 1993 - Legge 12.8.1993, n. 310 - art. 6 e 7 (Agg. 10/1993)

5 - Cessione d'azienda pervenuta per successione - Plusvalenza - È tale la differenza tra valore ai fini dell'imposta di successione e prezzo realizzato alla vendita - Corte di Cassazione - sent. n. 8592 del 24.6.1993, dep. 21.9.1993 (Agg. 14/1993)

6 - Società di fatto - Cessione dell'attività - Retrocessione degli immobili strumentali ai soci - Plusvalenza - Non sussiste - Precisazioni - Comm. trib. centrale dec. n. 2720 del 7/10/93 (Agg. 6/94)

7 - Plusvalenze iscritte - Tassabilità - Precisazioni - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.13 (Agg. 7/94)

8 - Partecipazioni non rappresentate da titoli - Plusvalenze realizzate nei periodi '93/94/95 - Rateizzazione non subordinata alla preiscrizione triennale in bilancio come «immobilizzazioni finanziarie» - DI 28/2/94, n. 139 reiterato da: dl 29/4/94, n. 261; dl 29/6/94, n. 416, convertito in legge 8/8/94, n. 503 - art. 2, comma 4 (Agg. 3/94)

9 - Plusvalenze iscritte per l'adeguamento del valore del patrimonio dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi: tassazione solo in caso di distribuzione - Plusvalenze realizzate dai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi: speciale regime fiscale - dl 31/7/1995, n. 318 art. 2, c. 1, lett. c), reiterato dal dl 26/9/1995, n. 406: nuovo art. 15, c. 3, legge 25/1/1994, n. 86 (Agg. 12/95)

10 - Plusvalenze da conferimento, in «consorzi stabili», di beni d'impresa - Intassabilità - Legge 11/2/94, n. 109 - art. 12, commi 1, 7, 8 (Agg. 5/94)

11 - Plusvalenze da conferimento di beni in società risultanti da fusioni tra imprese che eseguono opere pubbliche - Intassabilità - Legge 11/2/94, n.

109 - art. 35 (Agg. 5/94)

12 - Immobilizzazioni finanziarie - Plusvalenze da cessione - Calcolo del «triennio» ai fini della rateizzazione - Precisazioni - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.12 (Agg. 8/94)

13 - Nuove azioni acquisite in forza d'opzione - Cessione - Ai fini della rateizzazione della plusvalenza vale la data di acquisto delle vecchie azioni che hanno consentito di esercitare il diritto di opzione - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punti 3.15 e 3.16 (Agg. 8/94)

14 - Spese incrementative imputate al conto immobili - Non costituiscono plusvalenze iscritte - Comm. trib. centrale, dec. n. 3227 del 25/3/1994, dep. 5/10/1994 (Agg. 5/1995)

15 - Cessione gratuita a enti pubblici di beni relativi ad attività dismesse - Non dà luogo a plusvalenze - Art. 6, comma 23, dl 4/12/1995, n. 515 reiterato da DD.LL. 1/2/1996, n. 39; 2/4/1996, n. 180; 3/6/1996, n. 300; 2/8/1996, n. 404; 1/10/1996, n. 510 conv. in legge 28/11/1996, n. 608 (Agg. n. 2/1996)

16 - Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio ante D.lgs. n. 127/1991 - Rateizzazione - Legittimità - Istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi 1996 per l'anno 1995 (Agg. n. 5/1996)

17 - Plusvalenze da conferimento in società risultanti da fusioni tra imprese che eseguono opere pubbliche - Non sono assoggettabili a tassazione fino al 31/12/1996 - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 225/E del 8/10/1996 (Agg. n. 16/1996)

18 - Cessione di azienda con costituzione di rendita vitalizia indicizzata - Problemi connessi al realizzo della plusvalenza da parte del cedente e alla relativa tassabilità - Dir. reg. entrate per il Lazio, nota n. 13212 del 6/7/1996 (Agg. n. 1/1997)

19 - Plusvalenza da cessione di azienda - Imprenditore che cede l'azienda e contestualmente inizia una nuova e diversa attività d'impresa - Rateizzazione della plusvalenza - Compete - Dir. reg. entrate per l'Emilia Romagna - Nota n. 39525 del 18/9/1996 (Agg. n. 4/1997)

20 - Azienda donata ai familiari «pro indiviso» - Neutralità fiscale - Compete - Precisazioni - Dir. AA.GG. e Cont. trib., circ. n. 137/E, punto 15.4, del 15/5/1997 (Agg. n. 8/1997)

21 - Azienda donata ai familiari «pro indiviso» - Successivo scioglimento della società realizzatasi fra i familiari stessi e assegnazione dell'azienda a uno solo di essi - Neutralità fiscale - Non compete - Dir. AA.GG. e Cont. trib., circ. n. 137/E, punto 15.5, del 15/5/1997 (Agg. n. 8/1997)

22 - Familiari ai quali l'azienda può essere donata o trasferita mortis causa in neutralità fiscale - Loro individuazione - Dir. AA.GG. e Cont. trib., circ. n. 137/E, punto 15.6, del 15/5/1997 (Agg. n. 8/1997)

23 - Cessione di impresa familiare - Attribuzione al collaboratore familiare di una quota della plusvalenza realizzata - Precisazioni - Dir. AA.GG. e Cont. trib., nota n. 984/E del 17/7/1997 (Agg. n. 12/1997)

24 - Plusvalenza iscritta rappresentata dalla capitalizzazione di costi non documentati - Tassabilità - Corte di cassazione Ss.Uu., sent. n. 5290 dell'11/10/1996, dep. 12/6/1997 (Agg. n. 14/1997)

25 - Plusvalenza da cessione di azienda preposseduta da almeno tre anni - Imposta sostitutiva del 27% (aliquota ridotta al 19%, in unica soluzione, dall'art. 6, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342) in alternativa al regime ordinario di tassazione - Ambito applicativo e configurazione generale - Artt. 1 e 2, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punti 1.2 - 1.4 (Agg. n. 1/1998)

26 - Plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento iscritte come tali negli ultimi tre bilanci di un soggetto in contabilità ordinaria tra le immobilizzazioni finanziarie - Imposta sostitutiva del 27% (aliquota ridotta al 19%, in unica soluzione, dall'art. 6, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342) in alternativa al regime ordinario di tassazione - Configurazione generale - Artt. 1 e 2, dlgs n. 358 dell'8/10/1997 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punto 1.3 - 1.4 (Agg. 1/1998)

27 - Assegnazione agevolata, entro l'1/9/1998, di beni ai soci di società di persone e di capitali - Sua esclusione dalla formazione del reddito d'impresa - Precisazioni - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 29, commi da 1 a 6 (Agg. n. 6/1998)

28 - Trasformazione agevolata in società semplice, entro l'1/9/1998, di società per la gestione di beni - Assoggettamento a imposta sostitutiva - Precisazioni - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 29, commi da 1 a 6 (Agg. 6/1998)

29 - Plusvalenza da conferimento di azienda - Imposta sostitutiva del 27% (aliquota ridotta al 19%, in unica soluzione, dall'art. 6, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342) in alternativa al regime ordinario di tassazione - Ambito applicativo e configurazione generale - Art. 3, commi 1 e 2, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punti 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 (Agg. 8/1998)

30 - Plusvalenza da conferimento di partecipazioni di controllo o di colle-

gamento - Imposta sostitutiva del 27% (aliquota ridotta al 19%, in unica soluzione, dall'art. 6, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342) in alternativa al regime ordinario di tassazione - Ambito applicativo e configurazione generale - Art. 3, commi 1 e 2, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punti 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 (Agg. n. 8/1998)

31 - Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale - Regime fiscale della plusvalenza e della successiva cessione delle partecipazioni ricevute - Art. 3, comma 3, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punto 2.7 (Agg. 8/1998)

32 - Conferimenti di aziende tra soggetti Irpeg - Ordinario regime di neutralità - Condizioni e sua configurazione - Art. 4, dlgs 8/10/1997, cm n. 320/E del 19/12/1997, punti n. 2.8 - 2.9 - 2.10 - 2.11 - 2.12 (Agg. 8/1998)

33 - Scambio di partecipazioni mediante permuta - Neutralità fiscale - Condizioni - Art. 5, comma 1, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punto 3.4.1 (Agg. 9/1998)

34 - Scambio di partecipazioni mediante conferimento - Trattamento fiscale - Art. 5, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punto 3.4.2 (Agg. 9/1998)

35 - Costituzione di società con contestuale conferimento di azienda da parte dell'imprenditore individuale - Legge 8/5/1998, n. 146, art. 25 (Agg. 17/1998)

36 - Assegnazione agevolata di beni immobili e mobili registrati non strumentali nonché di quote partecipative ai soci di società di persone e di capitali - Proroga al 30/6/1999 dell'art. 29 della legge 27/12/1997, n. 449 ed estensione dell'agevolazione alle cessioni onerose - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 13 (Agg. 5/1999)

37 - Trasformazione agevolata in società semplice di società per la gestione di beni - Assoggettamento a imposta sostitutiva - Proroga del termine previsto dall'art. 29 della legge 27/12/1997, n. 449 - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 13 (Agg. 5/1999)

38 - Plusvalenza da vendita immobili da parte di una società di persone - Rateizzazione della plusvalenza - Legittimità - Investimento degli oneri fiscali derivanti da detta plusvalenza e ancora dovuti nei successivi quattro esercizi - Inammissibilità - Minfinanze, ris. n. 23/E del 12/2/1999 (Agg. 7/1999)

39 - Plusvalenze - Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti gratuitamente a popolazioni vittime di calamità pubbliche ed eventi straordinari anche se avvenuti in altri stati (es. Kosovo) - Condizioni - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 27, commi da 1 a 4 (Agg. 12/1999)

40 - Plusvalenze - «Visto pesante» - Caratteristiche ed effetti della certificazione tributaria - Esercizio 1999 - Dm n. 29/12/1999 in G.U. n. 1 del 3/1/2000; Dm 31/5/1999, n. 164 in G.U. n. 135 dell'11/6/1999; Dlgs 9/7/1997, n. 241, art. 36, aggiunto dall'art. 1 del dlgs 28/12/1998, n. 490 (Agg. 4/2000)

41 - Riserve (da fusione) in sospensione d'imposta ex art. 4, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Trattamento fiscale - Precisazioni - Minfinanze, rm n. 82/E del 6/6/2000 (Agg. 14/2000)

42 - Rivalutazione dei beni delle imprese (art. 10, legge n. 342/2000) - «Possibile» ma non «necessaria» la contestuale rivalutazione del «fondo ammortamenti» - Minfinanze, comunicato stampa del 6/12/2000 (Agg. 3/2001)

43 - Donazioni di opere librerie e di dotazioni informatiche a enti locali, a istituti di prevenzione e pena, a istituzioni scolastiche, a orfanotrofi ed enti religiosi - Non danno luogo a ricavi e plusvalenze per l'impresa donante - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 54, comma 1; Minfinanze, cm n. 207/E, punto 2.1.14, del 16/11/2000 (Agg. 4/2001)

44 - Rivalutazione dei beni dell'impresa in contabilità semplificata - Inapplicabilità delle disposizioni riguardanti il «saldo attivo di rivalutazione» - Minfinanze, cm n. 5/E, punto 4.1, del 26/1/2001 (Agg. 6/2001)

45 - Plusvalenze - «Visto pesante» - Esercizio 2000 - Notizia - Dm 4/1/2001 (G.U. n. 15 del 19/1/2001) (Agg. 10/2001)

46 - Cessione d'azienda - Differenza tra valore accertato ai fini dell'imposta di registro e prezzo di vendita indicato in bilancio - Legittimità dell'accertamento induttivo ai fini delle imposte dirette, fatta salva la facoltà del contribuente di dimostrare che il prezzo realizzato è inferiore al valore di mercato - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 14448 del 6/11/2001 (Agg. 11/2001)

47 - Rivalutazione ex legge n. 342/2000 dei beni di costo non superiore a 1.000.000 di lire - L'importo della rivalutazione va ammortizzato e non dedotto in unica soluzione - Motivo - Minfinanze - cm n. 57/E, punto 1.3 del 18/6/2001 (parte prima) (Agg. 20/2001)

48 - Rivalutazione ex legge n. 342/2000 dei beni precedentemente ammortizzati in misura inferiore al 50% del coefficiente tabellare - Criterio di determinazione del saldo di rivalutazione e dei successivi ammortamenti - Precisazioni - Minfinanze - cm n. 57/E, punto 1.3 del 18/6/2001 (parte seconda)

(Agg. 20/2001)

49 - Rivalutazione ex legge n. 342/2000 - Affrancamento delle plusvalenze che risultano iscritte in bilancio - Necessità di rendere indisponibile una riserva già esistente o, in mancanza di riserve, una quota del capitale sociale - Minfinanze - cm n. 57/E, punto 2.2, del 18/6/2001 (Agg. 20/2001)

50 - Cessione d'azienda - Certificazione delle contestazioni fiscali in corso al momento della cessione - Approvazione dei modelli di certificazione - Notizia - Ag. entrate - provvedimento 25/6/2001 (G.U. n. 155 del 6/7/2001) (Agg. n. 24/2001)

51 - Assegnazione agevolata, entro il 30 settembre 2002, di beni ai soci di società di persone e di capitali - Sua esclusione dalla formazione del reddito d'impresa - Precisazioni - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 12 (Agg. n. 3/2002)

52 - Trasformazione agevolata in società semplice, entro il 30 settembre 2002, di società per la gestione di beni - Assoggettamento a imposta sostitutiva - Precisazioni

53 - Rivalutazione dei beni dell'impresa ex legge n. 342/2000 - Riapertura dei termini e modifiche - Sua configurazione normativa - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 3, commi 1, 2, 3 (Agg. n. 3/2002)

54 - Scissione parziale proporzionale - Diritto di rivalutare un immobile sorto, ex legge n. 342/2000, in capo alla scissa e suo trasferimento alla beneficiaria cui lo stesso immobile è stato attribuito con la scissione - Legittimità - Chiarimenti - Minfinanze - Rm n. 91/E del 19/3/2002 (Agg. 17/2002)

55 - Azienda trasferita per successione o donazione a familiari o a non familiari - Quando il trasferimento comporta realizzo di plusvalenze - Società di fatto tra i familiari del donante e successiva trasformazione in società regolari - Chiarimenti - Minfinanze - Rm n. 237/E del 18/7/2002 (Agg. 18/2002)

56 - Acquisto di partecipazioni - Loro patrimonializzazione o destinazione a beni merce - Osservazioni generali - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 11240 del 30/7/2002 (Agg. 19/2002)

Art. 55. - Sopravvenienze attive

1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.

3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 53 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54;

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con dpr 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento

della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione. (1)

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società in nome collettivo o in accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti (2), né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo.

5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.

(1) La lettera b) del comma 3 è stata integralmente sostituita, con effetto dal 1998, dall'art. 21, comma 4, lett. b), della legge 27/12/1997, n. 449 e, successivamente, integrata dall'art. 9 della legge 18/2/1999, n. 28. Nell'ultimo periodo le parole «nonché quelli» a «locazione» sono state aggiunte dall'art. 80, comma 26 della legge 27/12/2002 n. 289.

(2) Le parole «derivanti da precedenti finanziamenti» che seguivano le parole «dei soci ai crediti», sono state soppresse dall'art. 1, c. 1, lett. g), legge 26/2/94, n. 133.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

- 1 - Imprenditoria femminile - Contributi in conto capitale - Legge 25.2.1992, n. 215 - artt. 2, 3, 4 (Agg. 4/1992)
- 2 - Imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno - Contributi in conto capitale - D.M. 17.1.1992, n. 244 - Ministero per il Mezzogiorno (Agg. 5/1992)
- 3 - Contributo in conto capitale alle piccole e medie imprese per «investimenti innovativi», «servizi reali» e «spese di ricerca» ex lege n. 317/1991 - Definizione comunitaria di «piccola» e «media» impresa in vigore dall'1.7.1993 - D.M. 1.6.1993 Minfinanze - C.M. 24.6.1993, n. 0168325 Min. Industria, Comm., Artigianato (Agg. 10/1993)
- 4 - Contributi CEE destinati a coprire spese d'investimento - Sono contributi in conto capitale - Dipartimento delle Entrate - Ris. n. III-6-023 del 22.7.1993 (Agg. 14/1993)
- 5 - Fondo sopravvenienze costituito ante '93 - Regolamentazione - Legge 24/12/93, n. 537 - art. 14, comma 5 (Agg. 1/94)
- 6 - Autotrasporto - Incentivi per la cessazione dell'attività - Le somme erogate costituiscono sopravvenienze attive per il percipiente - Inapplicabilità della ritenuta dell'art. 28, dpr 600/73 - Dir. AA.GG. e cont. trib. - ris. n. III-6-040 del 31/7/93 (Agg. 1/94)
- 7 - Sopravvenienze attive - Contributi in conto impianti - Regola generale - Contributi in conto impianti erogati da enti pubblici: la certezza del contributo è data dal momento dell'emissione del decreto di liquidazione - L'eventualità della condizione risolutiva o sospensiva - Precisazioni - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.18 (Agg. 7/94)
- 8 - Rimborso Ilor a una società di capitali derivante dalla trasformazione di una società di persone che, a suo tempo, ha pagato tale imposta - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.40 (Agg. 7/94)
- 9 - Contributi in conto capitale - Caratteristiche e diversità rispetto ai contributi in conto esercizio - Comm. trib. centrale, dec. n. 817 del 10/2/94, dep. 23/3/94 (Agg. 8/94)
- 10 - Rinuncia ai crediti di qualsiasi natura da parte dei soci - Non costituisce sopravvenienza per la società - Incrementa il costo della partecipazione - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.20 (Agg. 9/94)
- 11 - Autotrasporto - Incentivi per la cessazione dell'attività - Le somme erogate costituiscono sopravvenienze attive - In alternativa è consentita la tassazione separata - Dir. AA.GG. e Cont. trib. ris. n. III-6-841 del 17/11/1994 (Agg. 2/95)
- 12 - Contributi o liberalità - Criterio di cassa - Nuovo regime fiscale - Con-

seguimento di proventi sottoposti a condizione sospensiva - Precisazioni - Istruzioni per la compilazione del mod. 760/1995 per l'anno 1994 (Agg. 6/95)

13 - Incentivi per la cessazione dell'attività di autotrasporto c/terzi - Proroga dei benefici al 31/12/1997 - dl 29/3/1995, n. 92 art. 3 reiterato da: dl 30/5/1995, n. 205, dl 28/7/1995, n. 311, dl 26/9/1995, n. 402, dl 25/11/1995, n. 501, conv. dalla legge 5/1/1996, n. 11 (Agg. 7/95)

14 - Contributi in conto capitale - Costituzione dell'apposita riserva - Dir. AA.GG. e Cont. trib. circ. n. 154/E punto 8.2 del 30/5/1995 (Agg. 9/95)

15 - Contributi per la realizzazione di opere in concessione - Non hanno natura di sopravvenienza - Non sono soggetti né all'ammortamento tecnico, né a quello finanziario - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 7/E-VI-6-846 del 4/1/1996 (Agg. n. 4/1996)

16 - Contributi in c/esercizio erogati ante legge n. 549/1995 da soggetti diversi dallo Stato e da altri enti pubblici - Costituiscono sopravvenienze e non ricavi - Istruzioni alla dichiarazione dei redditi 1996 per l'anno 1995 (Agg. n. 5/1996)

17 - Riserva formata da accantonamento di contributi e liberalità - Utilizzo per copertura di perdite di esercizi diversi da quello della percezione dei contributi e liberalità - Legittimità - Istruzioni alla dichiarazione dei redditi 1996 per l'anno 1995 (Agg. n. 5/1996)

18 - Proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità - Trattamento fiscale - Istruzioni per la compilazione del mod. 760/1996 (Agg. n. 6/1996)

19 - Leasing - Cessione del contratto - Sopravvenienza - Criterio di calcolo - Minfinanze, circ. n. 108/E del 3/5/1996 - punto 6.11 (Agg. n. 8/1996)

20 - Contributi in c/capitale erogati a imprese del commercio e turismo - Sono sopravvenienze attive - Cipe, deliberazione 8/8/1996 in G.U. n. 236 dell'8/10/1996 (Agg. n. 17/1996)

21 - Imprese individuali che acquistano un'auto nuova consegnando per la rottamazione un veicolo ultradecennale - Contributo statale per la rottamazione - Sopravvenienza attiva - È tale - Dir. AA.GG. e Cont. trib., ris. n. 175/E/III-6-308 dell'1/8/1997 (Agg. n. 15/1997)

22 - Autotrasporto - Criterio della tassazione separata, alternativo alla qualificazione come «sopravvenienza attiva», del contributo per la cessazione nel 1998 dell'attività di trasporto c/terzi - Legge 23/12/1997, n. 454, art. 3, commi da 1 a 6 (Agg. 9/1998)

23 - Contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili - Regime fiscale a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1/1/1998 - Istruzioni per Unico 99 società di capitale ed enti commerciali (Agg. 9/1999)

24 - Contributi accordati a piani di investimento «complessi» - Regime fiscale a partire dal 1998 - Istruzioni Unico 99 (Agg. 10/1999)

25 - Contributi statali per interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico - Sono sopravvenienze attive del comma 2, lett. b), art. 55 T.u. 917/86 - Minfinanze, ris. n. 81/E del 14/5/1999 (Agg. 13/1999)

26 - Contributo per la «rottamazione licenze» ai sensi dell'art. 25, comma 7, dlgs 31/3/1998, n. 114 - Presumibile trattamento fiscale - Min. industria, circ. n. 903484 del 4/8/1999; dlgs 31/3/1998, n. 114, art. 25, comma 7, dm 23/6/1999 (G.U. n. 180 del 3/8/1999) (Agg. 18/1999)

27 - Somme rimborsate a seguito di sentenza provvisoriamente esecutiva - Sopravvenienze attive - Sono tali - Motivi - Dir. reg. entrate, Lombardia, ris. n. 2816/98 del 18/2/1999 (Agg. 2/2000)

28 - Sopravvenienze attive - «Visto pesante» - Caratteristiche ed effetti della certificazione tributaria - Esercizio 1999 - Dm 29/12/99 (in G.U. n. 1 del 3/1/2000) e dm 31/5/99, n. 164 (in G.U. n. 135 dell'11/6/99) (Agg. 4/2000)

29 - Sopravvenienze attive - «Visto pesante» - Esercizio 2000 - Notizia - Dm 4/1/2001 (G.U. n. 15 del 19/1/2001) (Agg. 10/2001)

30 - Dividendi deliberati dalla società e rinunciati dal socio - Dal 1993 non costituiscono sopravvenienza attiva per la società - Conseguenze - Corte di cassazione - Sez. V sent. n. 2710 del 25/2/2002 (Agg. 19/2002)

Art. 56. - Dividendi e interessi

1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'art. 5.

2. Gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 44.

3. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati

alle lettere a), b) e h) del comma 1 dell'art. 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

3-bis. (soppresso) (1)

3-ter Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto.

La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio (2).

4. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

(1) Il comma 3-bis è stato soppresso dall'art. 2, legge 27/6/94, n. 413.

(2) Il comma 3-ter è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. h), legge 8/8/94, n. 503.

NORME COMPLEMENTARI:

Legge 8/8/1995, n. 349, art. 5 di conv. del dl 28/6/1995, n. 250 (reiterativo di dl 29/4/1995, n. 132; dl 25/2/1995, n. 48 e dl 27/12/1994, n. 719):

Scarti di emissione

1. Tra gli interessi di cui all'art. 56, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari. Per ogni giorno di possesso dei titoli matura una quota parte di scarto determinata dividendo l'ammontare della differenza per il numero dei giorni di durata del titolo. Qualora l'importo della differenza sia in tutto o in parte determinabile in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte di detto importo proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data.

2. Nei confronti dei soggetti che, nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 29/12/1994, hanno adottato criteri di imputazione della differenza di cui al comma 1, difforni da quello previsto dell'art. 56, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. In tal caso, per i titoli posseduti all'inizio del periodo d'imposta in corso alla predetta data, la differenza già maturata concorre a formare il reddito di detto periodo per la parte riferibile all'intero periodo di possesso. A tal fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 29/12/94, possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute all'inizio del periodo d'imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno di detti esercizi e tali titoli si considerano posseduti per l'intero esercizio.

2-bis - E In ogni caso consentito applicare le disposizioni del presente articolo in sede di dichiarazione dei redditi, per il periodo d'imposta in corso al 29/12/94, anche in deroga all'art. 75 del T.U. 22/12/86, n. 917.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Interessi anatocistici per ritardato rimborso d'imposta - Inapplicabilità in materia tributaria - Avvocatura di stato - parere n. 008074 del 25/1/94 (Agg. 6/94)

2 - Scarti di emissione delle obbligazioni - Imputazione a reddito della quota maturata nell'esercizio - Relazione parlamentare al dl n. 719/94 - Atto camera dei deputati n. 1825 (Agg. 3/1995)

3 - Interessi per ritardato rimborso di imposte - Tassabilità - Comm. trib. centrale, dec. n. 1310 del 9/11/94, dep. 4/4/95 (Agg. 14/95)

4 - Capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione - Trattamento fiscale - Assonime, circ. n. 50-punto 8.1 - del 10/5/1996 (Agg. n. 10/1996)

5 - Interessi anatocistici - Inapplicabilità in materia tributaria - Comm. trib. centrale, dec. n. 1079 del 25/1/1996, dep. 12/3/1996 (Agg. n. 7/1997)

6 - Mod. Rad - Cessazione dal 1998 della loro validità - Obbligo della «apposita comunicazione» di cui al comma 7 dell'art. 105 T.u. 917/86 nella dichiarazione dei sostituti d'imposta - Nuovo schema di certificazione, da rilasciare al percettore, per l'attestazione degli utili corrisposti dall'1/1/1998 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 12, comma 13; Dm 4/2/1998; Minfinanze, cm n. 123/E del 12/5/1998; Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 5.1; Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998; punto 5.2 (Agg. 20/1998)

7 - Utili distribuiti, dall'1/7/1998, da società ed enti, di cui alle lett. a) e b), comma 1, art. 87 T.u. 917/86, a soggetti residenti - Regime fiscale - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 4.8 (Agg. 23/1998)

8 - Utili distribuiti, dall'1/7/1998, da società ed enti non residenti - Regime fiscale - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 4.10 (Agg. 23/1998)

9 - Interessi anatocistici - Le più recenti opinioni della Corte di cassazione - Corte di cassazione, sentt. n. 2374 del 20/5/1998, dep. 16/3/1999 e n. 552 del 9/10/1998, dep. 22/1/1999 (Agg. 10/1999)

10 - Crediti d'imposta sui dividendi - Loro contabilizzazione - Principi contabili, bilanci chiusi post 31/3/1999, cons. naz. dott. commercialisti e rag. commercialisti (Agg. 11/1999)

11 - Interessi sui crediti verso erario - Imponibilità e precisazioni in ordine alla loro contabilizzazione - Principi contabili, esercizi chiusi post 31/3/1999, cons. naz. dott. commercialisti e rag. commercialisti (Agg. 11/1999)

12 - Dividendi distribuiti da spa costituite in base alla legge n. 142/1990 - Inapplicabilità della ritenuta di cui all'art. 27, comma 5, dpr 600/73 nel periodo di moratoria fiscale - Dir. reg. entrate Lombardia, ris. n. 18969/99 del 7/5/1999 (Agg. 1/2000)

13 - Interessi attivi - «Visto pesante» - Caratteristiche ed effetti della certificazione tributaria - Esercizio 1999 - Dm 29/12/1999 (in G.U. n. 1 del 3/1/2000) e dm 31/5/1999, n. 164 (in G.U. n. 135 dell'11/6/1999) (Agg. 4/2000)

14 - Interessi attivi - «Visto pesante» - Esercizio 2000 - Notizia - Dm 4/1/2001 (G.U. n. 15 del 19/1/2001) (Agg. 10/2001)

15 - Enti pubblici territoriali - I dividendi percepiti non sono soggetti alla ritenuta d'imposta di cui all'art. 27, comma 5, dpr 600/1973 - Motivi - Minfinanze - rm n. 113/E, del 6/7/2001 (Agg. 22/2001)

16 - Cessione del credito per dividendi deliberati - Beneficiario del credito d'imposta rimane il socio che ha ceduto il proprio credito sui dividendi e non il cessionario non socio - Minfinanze - Rm n. 260/E del 2/8/2002 (Agg. 1/2003)

Il caso che ha dato luogo alla pronuncia ministeriale è il seguente: la srl «KK», in virtù di un contratto di cessione del credito, ha acquistato dai signori Tizio e Caio un credito per dividendi, deliberati ma non distribuiti, della srl «WW». Contestualmente la srl «KK» ha utilizzato in compensazione tale credito (ex art. 1241 e segg. del cod. civ.) a parziale copertura di un debito sorto nei confronti della stessa srl «WW» per acquisto di ramo d'azienda. Ciò premesso, la srl «KK» ha chiesto a quale soggetto spetti l'eventuale credito d'imposta sui dividendi. Al riguardo Minfinanze ha innanzitutto fatto presente che lo strumento del credito d'imposta è, in linea di principio, volto a impedire il fenomeno della doppia imposizione di un medesimo elemento reddituale in applicazione di quanto disposto dall'art. 127 T.u. 917/1986. In particolare, il credito d'imposta mira a evitare la doppia imposizione economica sul medesimo reddito in occasione della distribuzione di dividendi ai soci, allorché si verifica l'ulteriore assoggettamento a imposizione di somme che hanno già scontato la tassazione quali utili realizzati dalla società distributrice. Con tale meccanismo, infatti, l'imposta pagata dalla società è riconosciuta come imposta anticipata per conto del socio sui dividendi da quest'ultimo percepiti. L'art. 14, comma 1, T.u. 917/86 prevede a tal fine che il credito d'imposta sia attribuito per gli utili distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87. Sotto il profilo dei soggetti beneficiari, coerentemente con la «ratio» sopra esposta dello strumento del credito d'imposta, e come evidenziato dalla cm 16/5/1978, n. 122, tale beneficio non è accordato a coloro che, pur partecipando alla ripartizione degli utili, non rivestono la qualifica di soci. Nel caso qui esaminato, oggetto della cessione non è una quota di partecipazione, che come tale incorpora lo status di socio, bensì un mero diritto di credito relativo a utili deliberati, ma non distribuiti. La srl «KK», quindi, acquisisce questi ultimi non in qualità di socio, ma in veste di cessionario per effetto di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 e segg. del cod. civ. - Pertanto la srl «KK» non potrà considerare tale diritto di credito quale dividendo né al momento dell'acquisto dai soci, né al momento dell'utilizzo in compensazione (nella fattispecie, contestuale) con il debito verso la società distributrice. Ne consegue che la società «KK» non potrà fruire del relativo credito d'imposta. Unici beneficiari del credito per le im-

poste pagate dalla società distributrice rimangono i soci cedenti i quali provvederanno a chiedere la relativa detrazione «...a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti...» ai sensi dell'art. 14, comma 5, T.u. 917/86. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, in effetti, il rapporto intercorrente tra i soci cedenti e la società cessionaria è influente, ed è pertanto irrilevante la circostanza per cui il corrispettivo versato dal cessionario sia di uguale o diverso importo rispetto ai dividendi il cui diritto all'incasso è oggetto di cessione. La cessione del diritto di credito per utili deliberati ma non distribuiti da parte dei soci cedenti, infatti, non comporta un mutamento della natura del rapporto con la società partecipata e non incide sulla natura reddituale del dividendo che tali soggetti dovranno, secondo le ordinarie regole di tassazione, far concorrere alla determinazione del proprio reddito imponibile al momento della sua distribuzione (coincidente, nel caso in esame, con la descritta compensazione). Da tanto consegue che i dividendi distribuiti dal debitore ceduto (la società) continueranno a essere assistiti dal credito d'imposta che dovrà essere fatto valere dai soci cedenti.

Art. 57. - Proventi immobiliari

1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 84 per quelli situati all'estero.

2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Locazione fabbricati - Comunicazione al conduttore del codice fiscale e dei dati identificativi dell'immobile - Obbligo a regime - D.L. 11.7.1992, n. 333 conv. in legge 8.8.1992, n. 359 - art. 8, comma 3, secondo periodo (Agg. 11/1992)

2 - Minimum tax - Attività di gestione immobiliare - Inapplicabilità del contributo diretto lavorativo - Precisazione - Dir. Gen. II.DD. - Circ. n. 6/7/608 del 18.2.1993 (Agg. 4/1993)

3 - Proventi immobiliari - «Visto pesante» - Caratteristiche ed effetti della certificazione tributaria - Esercizio 1999 - Dm 29/12/99 (in G.U. n. 1 del 3/1/00) e dm 31/5/99, n. 164 (in G.U. n. 135 dell'11/6/99) (Agg. 4/00)

4 - Proventi immobiliari - «Visto pesante» - Esercizio 2000 - Notizia - Dm 4/1/2001 (G.U. n. 15 del 19/1/2001) (Agg. 10/2001)

5 - Dividendi - Inapplicabilità della ritenuta d'imposta ai soggetti «esclusi» dall'Irpeg - Il credito d'imposta relativo ai dividendi percepiti dai comuni e distribuiti dalle ex municipalizzate trasformate in società di capitali - Precisazioni - Minfinanze - rm n. 117/E del 12/7/2001 (Agg. n. 24/2001)

Art. 58. - Proventi non computabili

nella determinazione del reddito

1. Non concorrono alla formazione del reddito:

a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;

b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

c) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;

d) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art. 16, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Somme elargite ad imprenditori dal Fondo di sostegno per le vittime di

richieste estorsive - Esenzione - D.L. 31.12.1991, n. 419 conv. in legge 18.2.1992, n. 172 - artt. 1 e 2 (Agg. 2/1992)

2 - Redditi di capitale percepiti dai fondi comuni di investimento mobiliare «chiusi» - Sono soggetti a ritenuta secca - Imposta sostitutiva sul valore netto del fondo - Legge 14.8.1993, n. 344 - art. 11, commi 1, 2, 3 (Agg. 11/1993)

3 - Proventi di obbligazioni emesse da banche, SpA quotate, enti pubblici ed enti territoriali, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali ed assoggettati dall'1/1/1997 ad imposta sostitutiva - Loro concorrenza alla formazione del reddito d'impresa in deroga all'art. 58, comma 1, lett. b), T.U. 917/1986 - Scomputo dell'imposta sostitutiva - Compete - D.Lgs. 1/4/1996, n. 239, art. 5, comma 1 (Agg. 8/1996)

4 - Società di persone - Indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia - Loro concorrenza alla formazione del reddito d'impresa - Inapplicabilità della ritenuta d'acconto - Motivi - Minfinanze - rm n. 132/E del 18/9/2001 (Agg. n. 26/2001)

5 - Proventi delle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento immobiliare. Esclusione dall'imponibile - Compete - DI n. 25/9/2001, n. 351, art. 7, comma 1, 1° periodo (Agg. n. 28/2001)

6 - Indennità per la cessazione del rapporto di agenzia spettante alla società di persone - Il problema dello sordinamento tra gli artt. 16 e 58 T.u. 917/86 - L'opzione per la tassazione separata in capo ai soci e i relativi aspetti contabili - L'inapplicabilità della ritenuta d'acconto dell'art. 25 dpr 600/73 - Minfinanze - Cm n. 48/E, punto 2.4, del 7/6/2002 - Minfinanze - Rm n. 217/E, del 5/7/2002 (Agg. 16/2002)

Art. 59. - Variazioni delle rimanenze (1)

1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle esigenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono (2).

2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta all'applicazione del metodo adottato (3).

4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale (4).

Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente

comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale (5) per un valore superiore.

5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e nei quattro esercizi successivi.

96

(1) La rubrica dell'art. 59 è quella disposta dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 1, legge 8/8/94, n. 503.

(2) Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 2, legge 8/8/94, n. 503.

(3) Il comma 3-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 3, legge 8/8/94, n. 503.

(4) Il primo periodo del comma 4 è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 4, legge 8/8/94, n. 503.

(5) Le parole «nello stato patrimoniale» sostituiscono le precedenti «in bilancio» in forza dell'art. 1, comma 1, lett. i), n. 5, legge 8/8/94, n. 503.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Regolarizzazione delle rimanenze - Condono fiscale 1992 - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 33, comma 10 (Agg. 1/1992)

2 - Rimanenze di materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti, delle imprese minori - Dettaglio non vidimato - Idoneità - Ministero delle Finanze - Teleconferenza dell'8.5.1992 (Agg. 7/1992)

3 - Valutazione dei prodotti alimentari (prosciutti, formaggi) in corso di stragionatura a fine esercizio - Criterio - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 6287 del 6.10.1992, dep. 19.11.1992 (Agg. 4/1993)

4 - Rimanenze - Criterio errato di valutazione - Illegittimo anche se identico a quello di esercizi precedenti non censurati dall'Amministrazione finanziaria - Corte di Cassazione - sent. n. 9634 dell'8.3.1993, dep. 21.9.1993 (Agg. 14/1993)

5 - Rimanenze - Svalutazione e successiva rivalutazione - Imponibilità - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.26 (Agg. 11/94)

6 - Magazzino - Trasformazione di prodotti cartacei (pubblicazioni ecc.) in paste fibrose per la produzione di carta riciclata - Processo escluso dalla procedura prevista dalla circolare n. 23 del 29/9/1988 - Condizioni - dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. III-6-507 del 2/12/94 (Agg. 7/95)

7 - Contributi pubblici ricevuti in c/esercizio - Loro influenza ai fini della valutazione delle rimanenze finali - Consob Informa, n. 17 29/4/96 (Agg. 8/96)

8 - Contabilità di magazzino - Obbligatoria al superamento di 10 miliardi di ricavi e 2 miliardi di rimanenze - Notizia - Dpr 9/12/1996, n. 695, art. 1 e Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., circ. n. 45/E del 19/2/1997 (Agg. n. 2/1997)

9 - Distruzione dei beni oggetto dell'attività d'impresa o loro trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico - Procedura per evitare la presunzione di cessione dei beni stessi - Dpr 10/11/1997, n. 441, art. 52, comma 4 (Agg. 10/1998)

10 - Distruzione dei beni oggetto dell'attività d'impresa o loro trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico - Procedura per

evitare la presunzione di cessione dei beni - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 193/E del 23/7/1998, punto 1.3.3 (Agg. 24/1998)

11 - Perdita di beni dovuta ad eventi fortuiti - Procedura per evitare la presunzione di cessione dei beni stessi - Minfinanze, cm n. 193/E del 23/7/1998, punto 1.3.2 (Agg. 24/1998)

12 - Distruzione di beni disposta dalla pubblica amministrazione - Semplificazioni procedurali - Notizia - Minfinanze, ris. n. 136/E del 9/8/1999 (Agg. 17/1999)

13 - Magazzino - Adeguamento rimanenze iniziali 1999 (cosiddetta «rotamazione del magazzino») - Facoltà concessa alle imprese soggette agli «studi di settore» o ai «parametri» - Sua configurazione normativa - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 7, commi da 9 a 14 (Agg. 2/2000)

14 - Mercì - Cali naturali e cali tecnici - Misure tabellari riconosciute congrue - Notizia - Dm 13/1/2000, n. 55 (Agg. 10/2000)

15 - Magazzino - Adeguamento rimanenze iniziali 1999 - Coefficienti di maggiorazione da utilizzare - Notizia - D. dir. 23/3/2000 (in G.U. n. 80 del 5/4/2000) (Agg. 10/2000)

16 - Magazzino - Adeguamento delle rimanenze iniziali 1999 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi - Sua non concorrenza alla formazione del «Canestro A» (art. 105, comma 1, lett. a, T.U. 917/86) - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 115/E - punto 4.1-4.2 dell'1/6/2000 e cm n. 98/E - punto 1.5.4 del 17/5/2000 (Agg. 14/2000)

17 - Perdite involontarie di beni - Nuovo comma 3, art. 2, del dpr 10/11/1997, n. 441 - Dpr 7/12/2001, n. 435 - art. 16 (Agg. 6/2002)

18 - Società che opera nel settore dell'edilizia residenziale - Cessione gratuita al comune di parte dei terreni edificabili compresi tra le rimanenze - Valutazione dei terreni restanti - Chiarimenti - Minfinanze - Rm n. 322/E del 9/10/2002 (Agg. 20/2002)

Art. 60. - Opere, forniture e servizi

di durata ultrannuale

1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4 (1).

2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50%. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.

3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2%. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4%.

4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.

5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono

consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture possono essere autorizzate dall'ufficio delle imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito; l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata.

6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei punti dell'impresa.

7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ai fini dell'art. 72 ancorché non risultanti in bilancio.

(1) Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l), legge 8/8/94, n. 503.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dpr 4/2/88, n. 42 - art. 9

Autorizzazione per la valutazione «al costo»

«1. La richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 60, comma 5, del Testo unico deve essere presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte e s'intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel detto comma per tutte le opere, forniture e servizi».

2 - Dpr 4/2/88, n. 42 - art. 10

Corrispettivi in valuta estera non ancora riscossi - Criterio di contabilizzazione

«1. La disposizione dell'art. 60, comma 7, del Testo unico si applica con riferimento all'ammontare dei corrispettivi proporzionalmente corrispondenti al valore complessivo, di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto delle somme riscosse».

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Rimanenze per lavori in corso - Riduzione per rischio contrattuale - Raccordo tra normativa fiscale e decreto legislativo 9.4.1991 (IV Direttiva Cee) - Precisazioni - Associazione Dottori Commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 118/1993 (Agg. 10/1993).

2 - Commesse ultrannuali - Maggiorazioni di prezzo - Precisazioni - Assoc. dott. commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 122/94 (Agg. 10/94)

3 - Opere di durata ultrannuale - I ricavi si intendono conseguiti all'approvazione dei relativi stati avanzamento lavori anche se i relativi importi non risultano incassati - Corte di cassazione - sent. n. 2928 del 23/11/1995, dep. 29/3/1996 (Agg. n. 2/1997)

4 - Contabilità di magazzino - Obbligatoria al superamento di 10 miliardi di ricavi e 2 miliardi di rimanenze - Notizia - Dpr 9/12/1996, n. 695, art. 1 e Dir. Aa. e Cont. trib., circ. n. 45/E del 19/2/1997 (Agg. 2/1997)

5 - Prospetto delle opere e dei servizi in corso di esecuzione - Irregolarità della sua compilazione - Legittimità dell'accertamento induttivo - Comm. trib. centrale, dec. n. 5743 del 12/11/1996, dep. 15/11/1996 (Agg. n. 6/1997)

6 - Contributi pubblici in conto esercizio - Integrano i ricavi con il criterio della competenza e non influenzano la valutazione delle opere in corso di esecuzione - Chiarimenti - Dir. reg. entrate Piemonte, ris. n. 9962377 del 5/5/1999 (Agg. 17/1999)

7 - Opere e servizi in corso di esecuzione - Riduzione delle rimanenze iniziali operata dall'ufficio imposte sulla presunzione della mancata emissione di fatture - Illegittimità - Motivi - Corte di cassazione, sent. n. 688 del 26/1/1999 (Agg. 19/1999)

8 - Magazzino - Adeguamento delle rimanenze iniziali 1999 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi - Sua non concorrenza alla formazione del «Canestro A» (art. 105, comma 1, lett. a), T.U. 917/86) - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 115/E - punto 4.1-4.2 dell'1/6/2000 e cm n. 98/E punto 1.5.4 del 17/5/2000 (Agg. 14/2000)

9 - Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Maggiorazioni di prezzo richieste dall'appaltatore ma non previste da disposizioni di leg-

ge o da clausole contrattuali - Loro esclusione in sede di valutazione delle rimanenze - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 6084 del 24/1/2001, dep. 26/4/2001 (Agg. 14/2001)

10 - Rimanenze finali di servizi - Inapplicabilità del comma 5 dell'art. 60 e applicabilità dell'art. 75 del T.u. 917/1986 - Agenzia delle entrate - Rm n. 342/E del 31/10/02 (Agg. 2/2003)

Una società ha stipulato un «contratto di assistenza a lungo termine» per la manutenzione di turbine a gas. Per l'esecuzione dell'attività di manutenzione «programmata» e «non programmata», nonché per la nomina di un «capo commessa» e per l'attività di «monitoraggio e diagnosi» è stato fissato un mega compenso complessivo (diversi milioni di dollari) che verranno corrisposti a rate trimestrali di importo predefinito, dovute a titolo di acconto alle date pattuite. La società (autorizzata ex art. 60, comma 5, T.u. 917/86 alla valutazione «al costo») ha chiesto all'Agenzia delle entrate se sia corretto imputare tra le rimanenze finali tutti i costi sostenuti per l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto sopra descritto, facendoli poi concorrere alla determinazione del reddito nell'esercizio di scadenza del contratto stesso, imputando a quest'ultimo esercizio anche il complessivo corrispettivo del servizio di manutenzione effettuato nel corso dei sei anni. L'Agenzia delle entrate, nell'esaminare il quesito, ha preliminarmente osservato che l'art. 60 del T.u. 917/86 si riferisce a contratti:

- riguardanti opere, forniture e servizi che per essere compiutamente realizzati o eseguiti necessitano un tempo superiore a 12 mesi investendo, di conseguenza, almeno due periodi d'imposta;

- da cui derivano una serie di obbligazioni a carico del commissionario che, se pure distinte e singolarmente individuabili, sono tra di loro oggettivamente connesse in modo da perdere autonomia rilevanza e costituire un'unica, complessa prestazione volta al conseguimento di un risultato finale diverso e ulteriore rispetto alle singole prestazioni (per esempio, la fornitura «chiavi in mano» di un sistema informatico personalizzato o il restauro di un'opera d'arte).

È importante evidenziare che soltanto con riferimento ai lavori «a corpo», in cui viene pattuito un corrispettivo unitario (sintomo del fatto che, sul piano contrattuale, assume esclusiva rilevanza l'«opus perfectum»), sorge la necessità per il commissionario di valorizzare in bilancio la quota dei lavori effettuati alla data della chiusura di ciascun esercizio, lavori per i quali non è ancora intervenuta l'accettazione da parte del committente e i relativi proventi non possono essere considerati conseguiti perché, se pure liquidati, non lo sono in via definitiva. A tale riguardo, con circolare n. 36 del 22/9/1982 è stato evidenziato come gli eventuali «pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto non concorrono in alcun modo alla formazione del risultato economico dell'esercizio, in quanto rappresentano operazioni finanziarie che determinano semplici rapporti di debito e credito tra le due parti contraenti». Con specifico riferimento al contratto in discorso, occorre osservare che l'oggetto della prestazione non è unitario, nel senso richiesto dalla citata normativa, sebbene sia stato pattuito un corrispettivo complessivo. Non si tratta, infatti, di servizi caratterizzati da un'indivisibilità oggettivo-funzionale, il cui risultato si realizza compiutamente solo con l'esecuzione dell'ultima prestazione, secondo una fattispecie «progressiva»; il servizio ultrannuale di manutenzione si qualifica, piuttosto, come prestazione «continuata», il cui oggetto (mantenimento in efficienza degli impianti) si produce e si esaurisce durante tutto il corso della durata contrattuale. Il carattere di frazionabilità delle prestazioni rese nell'ambito di un appalto di servizi di manutenzione è stato confermato anche dalla giurisprudenza (per esempio: Cassazione, sez. III, sent. n. 4818 del 9/11/1977), secondo cui, a differenza dell'appalto di opere, in caso di risoluzione per inadempimento non può aversi piena retroattività e restano salve le prestazioni già eseguite e, quindi, l'obbligo di pagare il relativo corrispettivo, secondo la reale entità di esse in relazione all'utilità trattate dal committente. L'appalto del servizio di manutenzione di un impianto comporta, infatti, una prestazione continuativa e positiva di fare, attraverso l'assiduo intervento di personale specializzato e con il compimento di tutte le attività accessorie (Cassazione, sez. III, sent. n. 4385 del 21/7/1979). Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, dunque, la valorizzazione al costo delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi prevista dall'art. 60, comma 5, T.u. 917/86 non risulta applicabile al caso concreto, a nulla rilevando che la società abbia chiesto l'autorizzazione ex art. 60, comma 5, del citato T.u., concessa con «silenzio assenso». Pertanto, in ciascun esercizio di vigenza del contratto la società dovrà far concorrere al reddito, quale ricavo, il corrispettivo di competenza pari a un sesto del prezzo totale pattuito, indipendentemente dall'ammontare degli acconti ricevuti, in applicazione del principio della competenza economica sancito dall'art. 75 del medesimo T.u. 917/86.

Art. 61. - Valutazione dei titoli

1. I titoli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 53, esistenti al termine di un esercizio, concorrono a formare il reddito come rimanenze finali dell'esercizio stesso. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi (1).

1-bis. Le cessioni di titoli derivanti da contratti di riporto o di «pronti contro termine» che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli (2).

2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche (8).

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59, il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le azioni e titoli simili non negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, riducendo il valore unitario medio determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;

c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4 dell'art. 9. (3)

3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera b) del comma 3, relative ad azioni e titoli simili emessi da società ed enti residenti in stati non appartenenti alla Comunità economica europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste. (4)

4. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.

5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente, o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura. (5) Nella determina-

zione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente. (6)

5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 53. (7)

(1) Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), n. 1, legge 8/8/94, n. 503.

(2) Il comma 1-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. m), n. 2, legge 8/8/94, n. 503.

(3) Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), n. 3, legge 8/8/94, n. 503.

(4) Il comma 3-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. m), n. 4, legge 8/8/94, n. 503.

(5) Il primo periodo è stato introdotto, in sostituzione dei precedenti primi due periodi, dall'art. 1, comma 1, lett. i), legge 26/2/94, n. 133.

(6) Il secondo periodo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. m), n. 5, legge 8/8/94, n. 503.

(7) Il comma 5-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. m), n. 5, legge 8/8/94, n. 503.

(8) Il comma 2 è stato integralmente sostituito dall'art. 30, comma 8, della legge 23/12/94, n. 724.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 8/10/1997, n. 358 - Art. 7, comma 1:

Norma contro l'elusione - Valutazione titoli

(testo in calce all'art. 123 di questo T.u. n. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Pronti contro termine - Criteri di contabilizzazione adottati nel '93 - Validità - Limiti - DI 30/12/93, n. 554, reiterato da: dl 28/2/94, n. 139; dl 29/4/94, n. 261; dl 29/6/94, n. 416, convertito in legge 8/8/94, n. 503 - art. 2, comma 3 (Agg. 3/94)

2 - La rinuncia ai crediti di qualsiasi natura da parte dei soci - Incremento del costo della partecipazione - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.20 (Agg. 9/94)

3 - Svalutazione delle partecipazioni in società estere - Criterio da adottare - Min. finanze - circ. n. 73/E - punto 3.22 del 27/5/1994 (Agg. 9/94)

4 - Svalutazione partecipazioni non quotate in società situate in paesi extra Cee - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. circ. n. 154/E del 30/5/1995 punto 8.1 (Agg. 9/95)

5 - Svalutazione quote di «srl» - Deducibilità del periodo d'imposta in corso alla data del 30/12/1993 - Motivi - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 158/E/III-6-1091 dell'11/7/1997 (Agg. n. 15/1997)

6 - Valutazione titoli - Versamenti effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente dopo la copertura - Trattamento fiscale - Minfinanze, ris. n. 28/E del 12/2/1999 (Agg. 11/1999)

7 - Valutazione titoli - Versamenti effettuati a copertura di perdite - Trattamento fiscale ed esemplificazioni - Cons. naz. rag. commercialisti, circ. n. 19/1999 (Agg. 12/1999)

8 - Versamenti a copertura di perdite eccedenti il netto patrimoniale della società partecipata - Deducibilità - Interpretazione ministeriale dell'art. 61, comma 5, T.U. 917/86 - Minfinanze, rm n. 70/E del 24/5/2000 (Agg. 15/2000)

9 - Svalutazione di partecipazione in conseguenza della distribuzione di riserve della partecipata - Non è operazione «elusiva» - Chiarimenti - Minfinanze - rm n. 146/E del 15/5/2002 (Agg. 10/2002)

10 - Valutazione delle partecipazioni in società non quotate residenti e non residenti - Determinazione del «valore minimo» - Criterio applicativo a partire dal 2002 - DI 24/9/2002, n. 209 - art. 1, comma 1, lett. a) (Agg. 18/2002)

11 - Minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie - Deducibili in cinque esercizi per quote costanti - Criterio in vigore dal 2002 - DI 24/9/2002, n. 209 - art. 1, comma 1, lett. b) (Agg. 18/2002)

12 - Costi sostenuti per ripianare le perdite delle partecipate - Deducibilità secondo il principio della competenza - Compete - Motivi - Corte

di cassazione - S. trib. sent. n. 11240 del 30/7/2002 (Agg. 19/2002)
 13 - Dividendi deliberati dalla società e rinunciati dal socio - Dal 1993
 non costituiscono sopravvenienza attiva per la società - Conseguenze -
 Corte di cassazione - Sez. V sent. n. 2710 del 25/2/2002 (Agg. 19/2002)

Art. 62. - Spese per prestazioni di lavoro

1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto del comma 1 dell'art. 65.

1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'art. 48, comma 4, lett. c). Qualora i fabbricati di cui al primo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili (4)

1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76 (lire 350 mila); il predetto limite è elevato a euro 258,23 (lire 500 mila) per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. (3)

1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. (5)

2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5.

I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

3. I compensi spettanti agli amministratori delle

società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite. (1)

4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto dei profitti e delle perdite. (2)

(1) Il comma 3 è stato interamente sostituito dall'art. 14, comma 3, lett. e), legge 24.12.1993, n. 537.

(2) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 14, comma 3, lett. f), legge 24.12.1993, n. 537.

(3) Il comma 1-ter è stato inserito nell'art. 62 dall'art. 33, comma 1, dl 23/2/1995, n. 41 conv. in legge 22/3/1995, n. 85.

(4) Il comma 1-bis è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e), dlgs 2/9/1997, n. 314. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 145, comma 98, della legge 23/12/2000, n. 388.

(5) Il comma 1-quater è stato inserito nell'art. 62 dall'art. 1 della legge 10/8/2000, n. 229, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1/1/2000. Successivamente è stato integralmente sostituito dall'art. 21, comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289 con effetto del periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31/12/2001 in forza del comma 12, art. 21 della stessa legge n. 289/2002.

NORME COMPLEMENTARI

1 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 62:

Reddito dei soci delle cooperative di autotrasporto - Applicazione dell'art. 62, comma 1-quater, T.U. n. 917/1986

«1. La disposizione di cui all'art. 62, comma 1-quater, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 47, comma 1, lett. a), del medesimo Testo unico, se la società cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo ivi previsto, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.»

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Omaggi e liberalità ai dipendenti - Deducibilità - Unione Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Milano - Circ. n. 5 del 13.1.1992 (Agg. 8/1992).

2 - Libro paga e matricola - Cessazione obbligo della tenuta - Condizioni - Decorrenza - Decreto del presidente della repubblica 20/4/94, n. 350 (Agg. 10/94)

3 - Pranzo sociale - Deducibilità del relativo costo - Compete - Comm. trib. centrale, dec.n. 2662 del 25/5/94, dep. 14/7/94 (Agg. 1/95)

4 - Contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari - Deducibilità dal reddito d'impresa - Criterio e limiti - Legge 8/8/95, n. 335, art. 11, comma 1, nuovo art. 13, comma 2, dlgs 21/4/93, n. 124 (Agg. 12/95)

5 - Rimborsi per trasferte in Italia e all'estero dei dipendenti - Deducibilità della spesa - Precisazioni - Istruzioni per la compilazione del 760/1996 (Agg. 6/1996)

6 - Compensi ai soci amministratori - Importi congrui se rapportati alle dimensioni della società, del volume d'affari e del reddito - Considerazioni - Comm. Trib. I gr. Savona, dec. n. 228 del 25/5/1995 (Agg. 10/1996)

7 - Spese di trasferta (vitto, alloggio e viaggio) sostenute per i dipendenti e i collaboratori - Criterio di deducibilità dal reddito d'impresa - Precisazioni - Assonime, circ. n. 50-punto 1.3 - del 10/5/1996 (Agg. 11/1996)

8 - Compensi agli amministratori - Deducibili soltanto per la parte considerata congrua dal fisco - Motivi - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 12813 del 17/5/2000, dep. 27/9/2000 (Agg. 4/2001)

9 - Reddito dei soci delle cooperative di autotrasporto - Applicazione all'art. 47, comma 1, lett. a), dell'art. 62, comma 1-quater, T.u. 917/86 - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 207/E, punto 2.2.5, del 16/11/2000 (Agg. 5/2001)

10 - Compensi agli amministratori - Deducibilità per cassa dal reddito dell'impresa erogante - Minfinanze, cm n. 7/E, punto 5.11, del 26/1/2001

(Agg. 7/2001)

11 - Emersione del lavoro «nero» - Sua configurazione essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 1; Legge 23/11/2001, n. 409, art. 21; Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15; Cm n. 88/E dell'11/10/2001 (Agg. 1/2002)

12 - Dichiarazione di emersione del lavoro «nero» - Termine di presentazione prorogato al 30/6/2002 - Approvazione del modello ufficiale - Notizia - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15 - Dm 15/11/2001 (G.U. n. 273 del 23/11/2001) (Agg. n. 2/2002)

13 - Lavoro interinale - Definizione - Qualifica di sostituto d'imposta in capo all'impresa fornitrice - Precisazioni - Minfinanze - rm n. 121/E del 19/4/2002 (Agg. 10/2002)

14 - Compensi agli amministratori - Divieto per il fisco di sindacarne la congruità - Principio di diritto - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 6599 del 30/11/2001 dep. 9/5/2002 (Agg. 10/2002)

15 - Compensi per prestazioni di lavoro dipendente al socio accomandante - Deducibilità dal reddito d'impresa della società di persone - Chiarimenti - Minfinanze - rm n. 158/E del 27/5/2002 (Agg. 11/2002)

16 - Associazione in partecipazione - Le condizioni che attribuiscono rilevanza fiscale al contratto associativo - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 1.2, del 12/6/2002 (Agg. 14/2002)

17 - Fabbricati concessi in uso a dipendenti italiani e stranieri - L'integrale deducibilità dei canoni, degli ammortamenti e delle spese per un triennio - La casistica essenziale e i relativi regimi fiscali dei fabbricati concessi ai neo assunti - Minfinanze - rm n. 214/E del 3/7/2002 (Agg. 14/2002)

18 - Compensi corrisposti dall'imprenditore per il lavoro prestato dai figli maggiorenni - Deducibilità dal reddito d'impresa - Compete - Motivi - Minfinanze - Rm n. 351/E dell'11/11/2002 (Agg. 1/2003)

L'art. 62, comma 2, T.u. 917/86 stabilisce che non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, tra gli altri, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, precisando che tali compensi, proprio perché non ammessi in deduzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei percipienti. Come risulta dalla relazione ministeriale al T.u. 917/86, l'indeducibilità stabilita per i compensi dei figli minori è prevista non perché si tratta di persone per le quali può spettare la detrazione per carichi di famiglia, bensì per evitare artificiose manovre di contrazione degli utili con conseguente erosione della materia imponibile. Tale indeducibilità ha carattere sostanziale, nel senso che è fatto divieto all'imprenditore di dedurre in sede di determinazione del reddito d'impresa le somme corrisposte a titolo di compenso per il lavoro dei figli minori. Attesa la specificità del riferimento normativo ai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, sembra potersi desumere una tassatività della previsione della disposizione stessa. Di conseguenza Minfinanze ritiene che la disposta esclusione non valga per i figli, affidati o affiliati maggiorenni e non permanentemente inabili al lavoro, nonché per gli altri parenti ivi non indicati, con la conseguenza che i compensi a costoro spettanti sono deducibili subordinatamente alla loro registrazione nel libro paga e nel libro matricola ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori effettivamente versati. Tutto ciò considerato, Minfinanze ritiene che l'imprenditore possa dedurre, ricorrendo le condizioni sopra citate, il compenso del lavoro prestato dal figlio maggiorenne e debba conseguentemente operare sul predetto compenso le ritenute fiscali.

Art. 63. - Interessi passivi (1)

1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i re-

lativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;

e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si computano nella misura ivi stabilita;

f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio;

g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione. (2).

4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.

(1) Testo in vigore dall'1/7/1998, in forza dell'art. 16, comma 3, dlgs 21/11/1997, n. 461.

(2) Il comma 3 è stato integralmente sostituito dall'art. 8, comma 6, del dlgs 21/11/1997, n. 461.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Pronti contro termine - Scarto positivo - Concorrenza alla formazione del rapporto ex art. 63, T.U. 917/86 - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.21 (Agg. 10/94)

2 - Credito d'imposta «premio assunzione legge n. 489/94» - Rilevanza ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 2.11 (Agg. 14/94)

3 - Reddito d'impresa reinvestito - Detassazione di cui alla legge n. 489/94 - Influenza ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 3.4 (Agg. 14/94)

4 - Il reddito dei fabbricati, escluso dall'Ilor in quanto soggetto a Ici, non costituisce provento esente ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, dm 5/4/95 art. 3, punto d) (Agg. 7/95)

5 - Interessi corrisposti da SpA non quotate, cui compete il beneficio della ritenuta del 12,50%, determinati sulla base di un tasso eccedente quello legittimo - Indeducibilità - Art. 3, comma 115, legge 28/12/1995, n. 549 (Agg. 1/1996)

6 - Credito d'imposta per l'autotrasporto - Sua esclusione dal rapporto di deducibilità degli interessi passivi - Art. 2, comma 1, D.L. 20/2/1996, n. 67 reiterato dal D.L. 12/4/1996, n. 203; sostituito dal D.L. 22/6/1996, n. 329; reiterato dal D.L. 8/8/1996, n. 437 conv. in legge 24/10/1996, n. 556 (Agg. 4/1996)

7 - Ammortamento dei beni aziendali da parte dell'affittuario in caso di affitto di azienda - Valori fiscalmente riconosciuti ai beni al momento dell'inizio

e al momento della cessazione del rapporto locativo - Precisazioni - Dir. reg. entrate per l'Emilia Romagna, nota n. 42049 del 7/10/1996 (Agg. n. 2/1997)

8 - Rapporto di deducibilità degli interessi passivi - Alla sua determinazione non concorre il credito d'imposta di L. 10.000 di cui al comma 122, art. 3, legge n. 662/1996 - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, comma 122 (Agg. n. 3/1997)

9 - Credito d'imposta alle piccole e medie imprese operanti in particolari aree svantaggiate e che nel periodo 1/10/1997-31/12/2000 assumono nuovi dipendenti - Sua rilevanza ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali - Dm 3/8/1998, n. 311; D. Dir. gen. entrate 27/8/1998, n. 210; Minfinanze, cm n. 219/E del 18/9/1998 (Agg. 25/1998)

10 - Ininfluenza, ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del T.U. 917/86, del credito d'imposta per nuove assunzioni effettuate dall'1/1/2000 al 31/12/2002 con concessione di un fabbricato ai nuovi assunti - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 6, comma 11, e Minfinanze, cm n. 247/E, punto 1.9 del 29/12/1999 (Agg. 2/2000)

11 - Abrogazione, con effetto dal 2001, dell'esenzione Irpef di cui alla lettera c), comma 3, art. 3, T.U. 917/1986 - Contemporanea attivazione di un credito d'imposta per il datore di lavoro - Sua configurazione normativa e sua irrilevanza ai fini del rapporto dell'art. 63, T.U. 917/86 - Dlgs 23/12/1999, n. 505, art. 15 (Agg. 3/2000)

12 - Credito d'imposta agli autotrasportatori sui consumi di gasolio dal 16/1/1999 - Sua non concorrenza alla formazione del reddito imponibile e del «rapporto» di cui all'art. 63, T.U. 917/1986 - Dpr 9/6/2000 n. 277, art. 1 e 2 (Agg. 17/2000)

13 - Parametri di congruità dei rendimenti dei titoli obbligazionari - Loro rilevanza ai fini della deducibilità degli interessi passivi da parte dell'emittente - Minfinanze, cm n. 213/E, punto 2, del 24/11/2000 (Agg. 1/2001)

14 - Credito d'imposta per nuove assunzioni effettuate dall'1/1/2000 al 31/12/2002 con concessione di un fabbricato ai nuovi assunti, ininfluenza ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del T.U. 917/1986 - Sua abrogazione - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 2, comma 7; Minfinanze, cm n. 1/2001, punto 1.1.6, del 3/1/2001 (Agg. 2/2001)

15 - Credito d'imposta per l'assunzione di dipendenti nel periodo 1/10/2000-31/12/2003 - Caratteristiche essenziali - Sua irrilevanza ai fini del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, T.U. 917/1986 - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 7; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 5, del 3/1/2001 (Agg. 6/2001)

16 - Tasso ufficiale di riferimento ridotto al 3,25% a decorrere dal 14 novembre 2001 - Bankitalia - Provvedimento del 9/11/2001 (in G.U. n. 265 del 14/11/2001) (Agg. 1/2002)

17 - Interessi passivi - Deducibilità anche in assenza del requisito dell'inerenza - Motivi - Corte di cassazione - s. trib. sent. n. 14702 del 22/5/2001 dep. 21/11/2001 (Agg. 5/2002)

18 - Interessi passivi - Loro deducibilità indipendentemente dal requisito della inerenza - Precisazioni - Minfinanze - rm n. 178/E del 9/11/2001 (Agg. 9/2002)

19 - Credito mensile d'imposta alle imprese che a partire dal 28/7/2000 assumono lavoratori detenuti - Non concorrenza del credito alla formazione del rapporto di deducibilità degli artt. 63 e 75 T.u. 917/1986 - Dm 25/2/2002, n. 87 - artt. da 1 a 5 (G.U. n. 107 del 9/5/2002) (Agg. 11/2002)

20 - Investimenti nelle aree svantaggiate effettuati sino al 31/12/2006 - Credito d'imposta e sua irrilevanza ai fini del rapporto dell'art. 63 T.U. 917/86 - Sintesi normativa dell'agevolazione - I soggetti interessati - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 8, modificato dall'art. 60 della legge 28/12/2001, n. 448 e dall'art. 10 della legge 8/8/2002, n. 178, di conv. del dl 8/7/2002, n. 138 (Agg. 15/2002)

21 - Azioni proprie acquistate con somme prese a prestito - Deducibilità degli interessi passivi dei limiti corrispondenti al valore normale delle azioni e non al costo effettivamente sostenuto - Corte di cassazione sez. trib. sent. n. 12379 del 17/1/2002, dep. 22/8/2002 (Agg. 20/2002)

22 - Tasso ufficiale di riferimento ridotto al 2,75% a decorrere dall'11 dicembre 2002 - Sintesi anni 2000/2002 - Bankitalia - Provvedimento del 6/12/2002 (in G.U. n. 290 dell'11/12/02) (Agg. 2/2003)

Con decorrenza dall'11 dicembre 2002, il tasso ufficiale di riferimento, Tur (già: Tus), è stato ridotto da Bankitalia al 2,75%. Questo tasso esplica i suoi effetti sui limiti di deducibilità degli interessi passivi derivanti da obbligazioni, sia da quelle negoziate in mercati regolamentati sia dalle altre. Si rammenta che nel corso degli anni dal 2000 al 2002 il tasso ufficiale di riferimento è stato determinato nelle seguenti misure per i seguenti periodi:

= 3,25%.....dal 9/2/2000	al	21/3/2000
= 3,50%.....dal 22/3/2000	al	3/5/2000
= 3,75%.....dal 4/5/2000	al	14/6/2000
= 4,25%.....dal 15/6/2000	al	5/9/2000

= 4,50%.....dal 6/9/2000	al	10/10/2000
= 4,75%.....dall'11/10/2000	al	14/5/2001
= 4,50%.....dal 15/5/2001	al	4/9/2001
= 4,25%.....dal 5/9/2001	al	18/9/2001
= 3,75%.....dal 19/9/2001	al	13/11/2001
= 3,25%.....dal 14/11/2001	al	18/12/2002
= 2,75%.....dall'11/12/2002	a	oggi

Art. 64. - Oneri fiscali e contributivi

1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

2. Per l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 26/10/1972, n. 643, la deduzione è ammessa per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

3. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.

4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 15/12/1997, n. 446, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16 e 45, commi 1 e 2, modificato dal dlgs 10/4/1998, n. 137; dal dlgs 19/9/1998, n. 422; dal dlgs 10/6/1999, n. 176; dal dlgs 30/12/1999, n. 506; dalla legge 23/12/2000, n. 388; dalla legge 28/12/2001, n. 44; dalla legge 27/12/2002 n. 289:

IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive - Sua configurazione essenziale

Art. 1 - Istituzione dell'imposta

1. È istituita l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni.

2. L'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonoma organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'art. 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:

a) le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del predetto Testo unico nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'art. 51 del medesimo Testo unico;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle a esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3 del predetto Testo unico esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1, del medesimo Testo unico;

d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del predetto Testo unico, esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a 5 o a 15 milioni di lire esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34, comma 6, del dpr 26 ottobre 1973, n. 633, come sostituito dall'art. 5, comma 1 del dlgs 2 settembre 1997, n. 313, sempreché non abbiano rinunciato all'esonerazione a norma dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34;

e) gli enti privati di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del citato Testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;

e-bis) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs 3/2/1993, n. 29, nonché le amministrazioni della camera dei deputati, del senato, della Corte costituzionale, della presidenza della repubblica e gli orga-

ni legislativi delle regioni a statuto speciale.

a) i fondi comuni di investimento di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1994, n. 86;

b) i fondi pensione di cui al dlgs 21 aprile 1993, n. 124;

c) i gruppi economici di interesse europeo (Geie) di cui al dlgs 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'art. 13.

Art. 4 - Base imponibile

1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.

2. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, a eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e le imprese agricole proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici e all'estensione dei terreni, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.

3. Gli atti generali concernenti l'applicazione di cui al comma 2 sono adottati dal ministero delle finanze, sentita la Conferenza stato-regioni.

Art. 5 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b)

1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attività di cui agli artt. 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera b) del medesimo comma, a esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti all'applicazione del citato art. 2425.

(omissis)

Art. 8 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c)

1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Art. 9 Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d)

1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'art. 78 del Testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del presidente della repubblica 22/12/1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfettario di cui all'art. 5 della legge 30/12/1991, n. 413.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'art. 5. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui all'art. 19 e ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta cui essa si riferisce e fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi d'imposta.

3. Per i soggetti che esercitano attività agricola, diversi da quelli di cui al comma 1, delle società ed enti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e dalle società di cui alla successiva lettera b), la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui all'art. 5, o, ricorrendone le condizioni, comma 3. (omissis)

Art. 16 - Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25%, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'art. 45.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'art. 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5%.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del pre-

sente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino a un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

(omissis)

Art. 45 - Disposizioni transitorie

1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del decreto del presidente della repubblica 29/9/1973, n. 601, per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9%; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75%.

2. Per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 (ndr: si tratta delle banche e altri enti e società finanziari, nonché delle imprese di assicurazione), per i periodi d'imposta in corso all'1/1/1998, all'1/1/1999 e all'1/1/2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4%; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75%.

(omissis)

2 - Dlgs 12/4/2001, n. 168, art. 3, comma 1, modificativo dell'art. 5, comma 1, del dlgs 18/2/2000, n. 47 (nuovo art. 14, dlgs 21/4/1993, n. 124)

Fondi pensione in regime di contribuzione definita - Regime tributario

Dlgs 21/4/1993, n. 124, art. 14:

«comma 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti a imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio o soggetti a imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15%. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo».

«comma 2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento a esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione dal risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11% di tale importo».

«comma 3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'art. 26 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50%, dal comma 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77».

«comma 4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva».

«comma 5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del dlgs 9 luglio 1997, n. 241».

«comma 6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è pre-

sentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti alla dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente».

«comma 7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette a imposta di registro e a imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse».

Avvertenza. Le disposizioni dell'art. 14 del dlgs 21/4/1993, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 - Art. 9, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47, modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), dlgs 12/4/2001, n. 168.

3 - Dlgs 12/4/2001, n. 168, art. 4, comma 1, modificativo dell'art. 6, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47 (nuovo art. 14-bis, dlgs 21/4/1993, n. 124)

Fondi pensione in regime di prestazioni definite e contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter, dlgs n. 124/1993 - Regime tributario - Imposta sostitutiva dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo - Adempimenti delle imprese di assicurazione

Dlgs 21/4/1993, n. 124, art. 14-bis:

«comma 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza».

«comma 2. Per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza».

Avvertenze. Le disposizioni dell'art. 14-bis del dlgs n. 124/1993, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001. Va, inoltre, tenuto presente che per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui all'art. 14-bis del precitato dlgs n. 124/1993, si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'art. 14 del medesimo dlgs n. 124/1993. Vedansi in proposito l'art. 9, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), dlgs 12/4/2001, n. 168, e l'art. 6, comma 1, lett. b), del medesimo dlgs n. 168/2001.

4 - Dlgs 18/2/2000, n. 47, art. 7, comma 1 (nuovo art. 14-ter, dlgs 21/4/1993, n. 124)

Fondi pensione che detengono gli immobili - Regime tributario - Imposta sostitutiva dello 0,50% del patrimonio immobiliare

Dlgs 21/4/1993, n. 124, art. 14-ter:

«comma 1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50% del patrimonio riferibile agli immobili, determinato in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal dlgs 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata dell'1,50%».

«comma 2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 2».

«comma 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7».

Avvertenza. Le disposizioni dell'art. 14-ter del dlgs n. 124/1993, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 - Art. 9, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47, modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) dlgs n. 168/2001.

5 - Dlgs 12/4/2001, n. 168, art. 5, comma 1, modificativo dell'art. 8, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47 (nuovo art. 14-quater, dlgs 21/4/1993, n. 124)

Fondi pensione che risultano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23/10/1992, n. 421 - Regime tributario - Imposta sostitutiva dell'11%.

Dlgs 21/4/1993, n. 124, art. 14-quater:

«comma 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14».

«comma 2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7».

«comma 2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11%, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati».

«comma 3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito».

Annotazione. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di stato. Con decreto del ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. - Art. 8, comma 1-bis, dlgs. 18/2/2000, n. 47, inserito dall'art. 5, comma 2, dlgs. 12/4/2001, n. 168). Le disposizioni dell'art. 14-quater, dlgs n. 124/1993, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001. Art. 9, comma 1, dlgs n. 47/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), dlgs. n. 168/2001.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Cooperative e loro consorzi - Oneri contributivi - Versamenti annui, pari al 3 per cento degli utili, ai fondi di promozione e sviluppo della cooperazione - Deducibilità - Legge 31/1/1992, n. 59 - artt. 11 e 12 (Agg. 4/1992)

2 - Invim decennale relativa a immobile non strumentale - Indeducibilità - Risposta ministeriale a *Italia Oggi* del 18/6/1992 (Agg. 8/1992)

3 - Imposta 7,5 per mille sul patrimonio netto delle imprese - Caratteristiche - Indeducibilità - decreto legge 30/9/1992, n. 394 - convertito nella legge 26/11/1992, n. 461 - articoli da 1 a 5 (Agg. 13/1992)

4 - Ici - Imposta Comunale Immobiliare - Applicabile dal 1993 - Indeducibilità - Legge 23.10.1992, n. 421 - art. 4, comma 1, lett. a), n. 19 (Agg. 15/1992)

5 - Cooperative e loro consorzi - Contributo pari al 3% degli utili ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Precisazioni - Min. Lavoro e Previdenza Sociale - Circolare n. 29/1993 (Agg. 4/1993)

6 - Cooperative - Mancato versamento del 3% degli utili ai fondi istituiti a tutela del movimento cooperativistico - Decadenza dai benefici fiscali - Ministero del Lavoro - Dir. Gen. della Cooperazione - Circ. n. 83 del 10/8/1993 (Agg. 14/1993)

7 - Ici dovuta per gli immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi - Obblighi di dichiarazione e versamento solo per la società di gestione - Legge 25/1/94, n. 86 - articolo 15 (Agg. 5/94)

8 - Imposta 7,5 per mille sul patrimonio netto delle imprese - Inapplicabilità nei confronti del patrimonio del fondo comune di investimento immobiliare chiuso - Legge 25/1/94, n. 86 - art. 15, comma 1 (Agg. 5/94)

9 - Soppressione di tasse e diritti (frigoriferi - pesi e misure) - decreto legge 27/5/94, n. 357, convertito in legge 8/8/94, n. 489 - art. 8 (Agg. 8/94)

10 - Imposta 7,5 per mille sul patrimonio netto delle imprese - Proroga all'esercizio in corso al 30/9/95 - decreto legge 30/9/94, n. 564, convertito in legge 30/11/94, n. 656 - articolo n. 1 (Agg. 13/94)

11 - Imposta 7,5 per mille sul patrimonio netto delle cooperative - Concorso della «riserva indivisibile» alla formazione della base imponibile - decreto legge 30/9/94, n. 564, convertito in legge 30/11/94, n. 656 - art. 2, comma 1 (Agg. 13/94)

12 - Imposta patrimoniale straordinaria a carico delle cooperative calcolata sulle «riserve indivisibili» - decreto legge 30/9/94, n. 564, convertito, con modificazioni dalla legge 30/11/94, n. 656 - art. 2, commi 2, 4, 5 (Agg. 13/94 e Agg. 16/94)

13 - Cooperative - Mancato versamento del 3% degli utili ai fondi cooperativistici - Decadenza dai benefici fiscali - Precisazioni - Ministero del lavoro

e previdenza sociale - Dir. gen. cooperazione - Circolare ministeriale del 19/9/94, numero 96/94/5477 (Agg. 16/94)

14 - Imposta 7,5 per mille sul patrimonio netto delle imprese - Acconto 1995 - Precisazioni - Di 23/2/95, n. 41 conv. in legge 22/3/95, n. 85, art. 20 (Agg. 4/95)

15 - Somme, pari al 20% dei maggior valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei «disavanzi da fusione o scissione deliberate ante 14/1/95, versate al fine di renderli «fiscamente rilevanti» - Indeducibilità - Di 23/2/95, n. 41 conv. in legge 22/3/95, n. 85, art. 21, comma 2 (Agg. 4/95)

16 - Imposte sostitutive di cui all'art. 22, dl n. 41/1995 (legge n. 85/95) su riserve e fondi in sospensione d'imposta, sui saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi n. 408/90 e n. 413/91, sui maggiori valori di azioni o quote da conferimento agevolato (leggi n. 576/75 e n. 904/77) e da operazioni di concentrazioni di imprese di assicurazione (legge n. 742/1986) - Indeducibilità (Agg. 4/95)

17 - Ici 1995 - Coefficienti da adottare per determinare il valore dei fabbricati della cat. «D» posseduti da imprese e non ancora censiti - Dm 5/5/95 (Agg. 7/95)

18 - Pena pecuniaria - Inapplicabilità per «obiettive condizioni di incertezza» dichiarata dal giudice in assenza di specifica richiesta di parte - Legittimità - Corte di cassazione, sent. n. 2820 dell'11/1/95, dep. 11/3/95 (Agg. 7/95)

19 - Ici dovuta per gli immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi - Possibilità di aliquota ridotta - Precisazioni - Di 31/7/95, n. 318 art. 2 c. 1, lett. c) reiterato dal 26/9/95, n. 406 e conv. in legge 29/11/1995, n. 503, - nuovo art. 15, c. 7, legge 25/1/94, n. 86 (Agg. 12/95)

20 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Inapplicabilità ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi - Di 31/7/95, n. 318, art. 2, c. 1, lett. c) reiterato dal 26/9/95, n. 406 e conv. in legge 29/11/1995, n. 503, - nuovo art. 15, c. 2, legge 25/1/1994, n. 86 (Agg. 12/95)

21 - Soprattasse e pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento di imposte conseguente alla condotta illecita del commercialista - Sospensione della riscossione - Procedura - Legge 11/10/1995, n. 423, art. 1 (Agg. 16/1995)

22 - Ici, per anni 1997 e successivi, commisurata al valore degli immobili aumentato, o ridotto, entro il limite massimo del 10% - Precisazioni - Art. 3, comma 56, lett. e), legge 28/12/1995, n. 549 (Agg. 1/1996)

23 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Decorrenza dall'1/1/1996 - Regolamentazione - Art. 3, commi da 24 a 38, legge 28/12/1995, n. 549 (Agg. 1/1996)

24 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Proroga al 1997 - Criterio di computo del patrimonio netto di società e di cooperative - Acconto 1996 elevato al 55% - Precisazioni - Art. 3, commi 110, 111, 112, legge 28/12/1995, n. 549 (Agg. 1/1996)

25 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Esclusione della riserva indivisibile dalla base imponibile solo per le cooperative agricole - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., ris. n. 271/E-III-6-1055 del 26/11/1995 (Agg. 2/1996)

26 - Omessi o tardivi versamenti di imposte - Sanatoria - Limiti e condizioni - Dir. Centrale Accertamento e Programmazione, circ. n. 316/E-III-6-1382 dell'11/12/1995 (Agg. n. 3/1996)

27 - Ici - Estensione dell'aliquota ridotta, eventualmente deliberata dal Comune, a box e cantine se accatastate unitariamente alla casa di abitazione - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., circ. n. 318/E-2-1960-C del 14/12/1995 (Agg. 3/1996)

28 - Contenzioso fiscale - Autotutela - Rinuncia agli atti del giudizio - Cassistica - Dir. Reg. Entrate per la Lombardia, circolare dell'11/12/1995 (Agg. 3/1996)

29 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Base di calcolo in caso di «regolarizzazione delle scritture contabili» - Art. 4, D.L. 28/2/1996, n. 93 reiterato dai DD.LL. 29/4/1996, n. 230; 29/6/1996, n. 342; 30/8/1996, n. 449 sostituito dal D.L. 23/10/1996, n. 547 e successivamente sostituito dalla legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, commi da 141 a 164 (Agg. 4/1996)

30 - Imposta sostitutiva a seguito della «regolarizzazione delle scritture contabili» - Indeducibilità - Art. 4, D.L. 28/2/1996, n. 93, reiterato dai DD.LL. 29/4/1996, n. 230; 29/6/1996, n. 342; 30/8/1996, n. 449 sostituito dal D.L. 23/10/1996, n. 547 e successivamente sostituito dalla legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, commi da 141 a 164 (Agg. 5/1996)

31 - Ici 1996 - Coefficienti da adottare per determinare il valore dei fabbricati della cat. «D» posseduti da imprese e non ancora censiti - D.M. 2/5/1996 (Agg. 7/1996)

32 - Omessi e tardivi versamenti - Irregolarità - Inosservanza di obblighi e adempimenti vari - Sanatoria - Proroga per infrazioni commesse sino al 30/6/1996 - Art. 11-bis, legge 8/8/1996, n. 425 (Agg. 12/1996)

33 - Contributi ad una libera associazione di categoria, aventi anche na-

tura previdenziale e assistenziale - Indeducibilità dal reddito degli associati - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., ris. n. 140/E del 20/7/1996 (Agg. 14/1996)

34 - Imposte iscritte provvisoriamente a ruolo a seguito di accertamento - Sospensione dell'esecuzione al fine di evitare al contribuente danni gravi e irreparabili - Precisazioni e motivazioni - Comm. Provinciale di Udine - Decreto presidenziale del 6/7/1996 (Agg. 15/1996)

35 - Imposta sul patrimonio netto delle cooperative calcolata, ante 1° ottobre 1994, anche sulle «riserve indivisibili» - Consentito lo scomputo dall'imposta «straordinaria» sul patrimonio netto - D.M. 1/8/1996, n. 481 (Agg. 15/1996)

36 - Regolarizzazione omessi versamenti di imposte sui redditi, di altre imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi 1995 e precedenti - Soprattassa - Notizia - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, commi 209 e 210, e Dir. AA.GG. e Cont. trib., circ. n. 43/E del 17/2/1997

37 - Ici 1997 - Coefficienti da adottare per determinare il valore dei fabbricati della cat. «D» posseduti da imprese e non ancora censiti - Dm 22/3/1997 in G.U. n. 92 del 21/4/1997 (Agg. n. 5/1997)

38 - Sanzioni amministrative a carico del «de cuius» - Intramissibilità agli eredi - Corte di cassazione, sent. n. 10823 del 4/12/1996 (Agg. n. 6/1997)

39 - Invim da trasferimento di immobile - Responsabilità autonoma dell'acquirente senza la preventiva escussione del venditore - Legittimità - Principio di diritto applicabile - Corte di cassazione Ss.Uu., sent. n. 4021 del 21/2/1997, dep. 8/5/1997 (Agg. n. 9/1997)

40 - Importo versato a risarcimento del danno erariale nell'ambito del procedimento penale - Criterio di versamento - Dm 11/4/1997 in G.U. n. 110 del 14/5/1997 (Agg. n. 9/1997)

41 - Concordato fiscale a regime (accertamento con adesione) e conciliazione giudiziale - Loro configurazione essenziale - Dlgs 19/6/1997, n. 218, artt. da 1 a 17 (Agg. n. 10/1997)

42 - Ici immobili della cat. «D» posseduti da imprese e forniti di rendita catastale - Vale il valore catastale e non il valore «storico» attualizzato con l'applicazione dei coefficienti - Dir. centrale fiscalità locale, circ. n. 144/E/2-1056-C del 26/5/1997 (Agg. n. 11/1997)

43 - Autotutela - Procedimento e ambito applicativo - Dip. entrate, ufficio del direttore generale, circ. n. 195/E/1/4762/UDC dell'8/7/1997 (Agg. n. 11/1997)

44 - Imposte sui redditi - Termini per l'accertamento - Riduzione, dal 1999, a 4 anni in caso di dichiarazione presentata e a 5 anni in caso di dichiarazione omessa o nulla - Dlgs 9/7/1997, n. 241, artt. 15 e 16 (Agg. n. 12/1997)

45 - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento - Indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Dlgs 8/10/1997, n. 358, art. 2, comma 2 (Agg. n. 15/1997)

46 - Imposta sulla rumorosità degli aerei - Notizia - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 18, comma 1 (Agg. 3/1998) - Imposta soppressa a far tempo dal 2001 dall'art. 95 della legge 21/11/2000, n. 342 e sostituita con l'imposta regionale sulla rumorosità degli aerei di cui agli artt. da 90 a 95 della stessa legge n. 342/2000.

47 - Tributi non versati o versati tardivamente o insufficientemente in conseguenza della condotta illecita del commercialista e contribuente in difficoltà economiche - Sospensione della riscossione per due anni e successiva dilazione in 10 rate - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 25, comma 1 (Agg. n. 3/1998)

48 - Tributi e contributi aboliti dal 1998 in occasione dell'entrata in vigore dell'irap - Notizia - Elencazione - Dlgs 15/12/1997, n. 446, artt. 36 e 37 (Agg. 4/1998)

49 - Ici 1998 - Coefficienti da adottare per determinare il valore dei fabbricati alla cat. «D» posseduti da imprese e non ancora censiti - Dm 24/3/1998 in G.U. n. 86 del 14/4/1998 (Agg. 10/1998)

50 - Crediti tributari di modesta entità - Limiti entro i quali non rilevano ai fini della riscossione - Futura emanazione di apposito regolamento - Notizia - Legge 8/5/1998, n. 146, art. 16 (Agg. n. 14/1998)

51 - Imposte pagate ma non dovute per successiva sopravvenuta inesistenza dell'obbligazione tributaria - Ai fini del rimborso vale l'ordinario termine decennale - Inapplicabilità dell'art. 38 dpr 602/1973 (Agg. 14/1998)

52 - Irap - Rapporti tra l'imposta locale e le imposte dirette erariali (Irpef/Irpeg) - Caratteri distintivi del tributo, suoi presupposti e sua indeducibilità dalla base imponibile delle imposte sui redditi - Minfinanze, cm n. 141/E del 4/6/1998 (Agg. n. 21/1998)

53 - Imposte e contributi non pagati per differimento dei termini - Deducibilità - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 11 (Agg. 5/1999)

54 - Ici 1999 - Coefficienti da adottare per determinare il valore dei fabbricati della categoria «D» posseduti da imprese e non ancora censiti - Dm 19/2/1999 in G.U. n. 45 del 24/2/1999 (Agg. 6/1999)

55 - Ici - Fabbricati della cat. «D» con attribuzione di rendita - In caso di

variazioni strutturali non si può adottare il valore contabile ma la rendita simile - Minfinanze, ris. n. 35/E dell'1/3/1999 (Agg. 6/1999)

56 - Fondi pensione - Dichiarazione (mod. 780-ter) ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva - Notizia - Minfinanze, ris. n. 1/e del 14/1/1999 (Agg. 7/1999)

57 - Riscossione mediante ruolo - Il nuovo dpr 602/1973 in vigore dall'1/7/1999 - Notizia e principali innovazioni - Dlgs 26/2/1999, n. 46, artt. 3, 5, 6, 7 (Agg. 8/1999)

58 - Crediti tributari di modesta entità - Limite elevato a L. 32.000 per i tributi non ancora accertati e non pagati sino al 31/12/1997 - Dpr 16/4/1999, n. 129, art. 1 (Agg. 10/1999)

59 - Imposta sostitutiva sul «capital gain» - Nuovo sistema sanzionatorio - Notizia - Dlgs 21/7/1999, n. 259, art. 4, comma 1 (Agg. 15/1999)

60 - Cooperative che accantonano l'utile a «riserva indivisibile» - Assoggettamento a Irpeg della «variazione aumentativa» dovuta all'Irap - Compete - Chiarimenti - Minfinanze, circ. n. 189/E, punto 2.5, del 21/9/1999 (Agg. 17/1999)

61 - Imposta sostitutiva conseguente all'adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino 1999 - Indeducibilità - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 7, comma 14 (Agg. 2/2000)

62 - Ici 2000 - Coefficienti da adottare per determinare il valore dei fabbricati della categoria «D» posseduti da imprese e non ancora censiti - Dm 21/3/2000 in G.U. n. 94 del 21/4/2000 (Agg. 9/2000)

63 - Fondi pensione in regime di contribuzione definita - Imposta sostitutiva dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo - Notizia - Dlgs 18/2/2000, n. 47, art. 5, comma 1 (nuovo art. 14, dlgs 21/4/1993, n. 124 (Agg. 9/2000)

64 - Fondi pensione in regime di prestazioni definite - Imposta sostitutiva dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo - Notizia - Dlgs 18/2/2000, n. 47, art. 6, comma 1 (nuovo art. 14-bis, dlgs 21/4/1993, n. 124 (Agg. 9/2000)

65 - Contratti di assicurazione sulla vita attuativi di forme pensionistiche individuali - Applicazione da parte delle compagnie assicurative dell'imposta sostitutiva dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo - Notizia - Dlgs 18/2/2000, n. 47, art. 6, comma 1 (nuovo art. 14-bis, dlgs 21/4/1993, n. 124 (Agg. 9/2000)

66 - Fondi pensione che detengono immobili - Imposta sostitutiva dello 0,50% del patrimonio immobiliare e dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo derivante dal restante patrimonio - Notizia - Dlgs 18/2/2000, n. 47, art. 7, comma 1 (nuovo art. 14-ter, dlgs 21/4/1993, n. 124 (Agg. 9/2000)

67 - Imposte differite - Contabilizzazione necessaria per le società di capitali e solo opportuna per le società di persone - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 101/E, punto 4.1 del 19/5/2000 (Agg. 11/2000)

68 - Sanzioni Ue - Indeducibilità - Motivi - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 9.2.6 del 17/5/2000 (Agg. 14/2000)

69 - Acconto Irap 2000 - Riduzione dal 98 al 95% - Notizia - DI 30/9/2000, n. 268, art. 1, comma 5, 1° periodo (Agg. 16/2000)

70 - Ici 2001 - Coefficienti da adottare per determinare il valore dei fabbricati della cat. D posseduti da imprese e non ancora censiti - Dm 15/3/2001 (G.U. n. 73 del 28/3/2001) (Agg. 9/2001)

71 - Imposta regionale sulla rumorosità degli aerei in vigore dal 2001 - Notizia - Legge 21/11/2000, n. 342, artt. da 90 a 95; Minfinanze - Cm n. 207/E, punto 4, del 16/11/2000 (Agg. 9/2001)

72 - Sanzioni «antitrust» - Deducibili in quanto inerenti all'attività dell'impresa - Motivi - Comm. trib. prov. - Milano - sez. XLVII - sent. n. 370 del 12/12/2000, dep. 4/4/2001 (Agg. 11/2001)

73 - Sanzioni «antitrust» - Indeducibili in quanto non inerenti all'attività dell'impresa - Motivi - Minfinanze - Ag. entrate - Rm n. 89/E del 12/6/2001 - (Agg. 15/2001)

74 - Fondi pensione in regime di contribuzione definitiva - Regime fiscale - Il nuovo art. 14 del dlgs 21/4/93, n. 124 - Chiarimenti essenziali - Min. finanze, cm n. 29/E, punto 3.2.1, del 20/3/2001 - (Agg. 17/2001)

75 - Fondi pensione in regime di prestazioni definite - Regime fiscale - Il nuovo art. 14-bis del dlgs 21/4/1993, n. 124 - Chiarimenti essenziali - Minfinanze - Cm n. 29/E, punto 3.2.2, del 20/3/2001 (Agg. 19/2001)

76 - Saldi attivi di rivalutazione - Irrelevanza dell'Irap in caso di distribuzione - Chiarimenti - Minfinanze - Cm n. 57/E, punto 1.5 (1ª parte), del 18/6/2001 (Agg. 19/2001)

77 - Irap - Attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione - Inapplicabilità del tributo - Corte costituzionale - sent. n. 156 del 10/5/2001, dep. 21/5/2001 (Agg. 21/2001)

78 - Somma versata, pari al 2,50% delle attività finanziarie e non finanziarie detenute all'estero e «rimpatriate» o «regolarizzate» - Indeducibilità - DI 25/9/2001, n. 350 - art. 12, comma 1 (Agg. n. 27/2001)

79 - Invim - Soppressione del tributo dall'1/1/2002 - Legge 28/12/2001, n. 448 - art. 8 Minfinanze - cm n. 13/E, punto 1, del 31/1/2002 (Agg. n. 4/2002)

80 - Ici 2002 - Coefficienti da adottare per determinare il valore dei fabbricati della cat. «D» posseduti da imprese e non ancora censiti - Dm 27/2/2002 (G.U. n. 56 del 7/3/2002) (Agg. 6/2002)

Art. 65. - Oneri di utilità sociale

1. Le spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'art. 10, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato (1);

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato;

c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato;

c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1% del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa;

c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del presidente della repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della di-

chiarazione dei redditi (2);

c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel dpr 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello stato (2);

c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello stato. (2)

c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83 (4.000.000 di lire) o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle Onlus; (4)

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del 5% dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi; (4)

c-octies) [le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2 milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche;] (5)

c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.549,37 (3.000.000 di lire) o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiara-

to, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge; (9)

c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del dlgs 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al centro informativo del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal ministero per i beni e le attività culturali, versano all'entrata dello stato un importo pari al 37% della differenza; (6)

c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il ministro dell'ambiente individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello stato un importo pari al 37% della differenza; (7)

c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal ministro della sanità con apposito decreto che individua annualmente,

sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il ministero della sanità vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate. (8)

2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1. (10)

3. (abrogato). (3)

4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel primo comma dell'art. 62 non sono ammesse in deduzione.

(1) La lettera a) del comma 2 è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. c), legge 27/7/94, n. 473.

(2) Le lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) sono state aggiunte al comma 2 dall'art. 2, comma 1, lett. c), legge 27/7/94, n. 473.

(3) Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), legge 27/7/94, n. 473.

(4) Le lettere c-sexies) e c-septies) sono state aggiunte al comma 2 dell'art. 13, comma 1, lett. b), dlgs 4/12/1997, n. 460.

(5) La lettera c-octies) è stata aggiunta dall'art. 37, comma 1, lett. b), della legge 21/11/2000, n. 342, con applicazione dal 1° gennaio 2000. Successivamente è stata abrogata dall'art. 90, comma 9, lett. b), della legge 27/12/2002 n. 289, con effetto dall'1/1/2003.

(6) La lettera c-nonies) è stata aggiunta dall'art. 38, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001.

(7) La lettera c-decies) è stata aggiunta dall'art. 6, comma 20, della legge 23/12/2000, n. 388, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002.

(8) La lettera c-undecies) è stata aggiunta dall'art. 94, comma 1, della legge 23/12/2000, n. 388, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001.

(9) La seconda delle due lettere c-octies) è stata aggiunta dall'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7/12/2000, n. 383.

(10) Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b), della legge 29/3/2001, n. 134.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 4/12/1997, n. 460, art. 13, commi da 2 a 7:

Erogazioni liberali in natura alle Onlus - Trattamento fiscale

«2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917.

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per

importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'art. 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto Testo unico.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la Onlus beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23/8/1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26/2/1987, n. 49, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera 1-bis), del medesimo Testo unico.

6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'art. 65, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo art. 65, comma 2.

7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'art. 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo art. 114».

2 - Dlgs 4/12/1997, n. 460, art. 13, comma 1:

Erogazioni liberali in denaro alle onlus Trattamento fiscale
(vedasi regolamentazione disposta dall'art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis, di questo T.u. n. 917/86, introdotta dal comma 1, art. 13, dlgs n. 460/1997)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Erogazioni pro alluvionati del Nord Italia del novembre 1994 - Deducibilità dal reddito d'impresa 1994/1995 - Legge 21/1/95, n. 22, art. 14-bis, commi 4-bis e 4-ter (Agg. 3/95)

2 - Erogazioni liberali ad enti di assistenza sanitaria - Deducibilità nei limiti del 2% del reddito d'impresa dichiarato - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., ris. n. 276/E-VI-6-952 del 2/12/1995 (Agg. 3/1996)

3 - Erogazioni liberali a favore di un ente (fondazione) di diritto Vaticano, con personalità giuridica e non residente in Italia - Deducibilità dal reddito d'impresa in misura conforme alla lettera a), comma 2, art. 65 T.U. 917/1986 - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., ris. n. 99/E/III-6-173 del 17/6/1996 (Agg. 11/1996)

4 - Erogazioni liberali in denaro e somme versate al patrimonio o come contributo alla gestione delle «fondazioni» derivanti dalla trasformazione di enti lirici e che operano comunque nel settore musicale - Deducibilità nei limiti del 2% del reddito per le erogazioni, elevata al 30% per «somme» e «contributi» - Artt. 1, 2, 25, D.Lgs. 29/6/1996, n. 367 (Agg. 11/1996)

5 - Erogazioni liberali a favore di un comitato per lo sviluppo dell'informatica nelle scuole - Condizioni di deducibilità - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., ris. n. 134/E del 19/7/1996 (Agg. 14/1996)

6 - Erogazioni liberali in natura alle Onlus - Dipendenti «prestati» alle Onlus nonché cessioni gratuite di derrate alimentari, prodotti farmaceutici e beni di natura diversa - Trattamento fiscale - Minfinanze, cm n. 168/E del 26/6/1998, punto 4.3 (Agg. 15/1998)

7 - Dipendenti «prestati» alle onlus - Deducibilità della spesa conforme all'art. 65 T.u. 917/86 e in deroga al criterio di inerenza dell'art. 75 del medesimo T.u. - Modifica recata alla cm n. 168/E, punto 4.3, del 26/6/1998 - Minfinanze, circ. n. 22/E, punto 3, del 22/1/1999 (Agg. 4/1999)

8 - Erogazioni liberali in denaro a favore della «Società di cultura La Biennale di Venezia» - Detraibili per un importo non superiore al 30%

del reddito complessivo dichiarato - Configurazione normativa - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 1, commi 1 e 2 (Agg. 5/1999)

9 - Erogazioni liberali in denaro e cessione gratuita di beni aziendali a popolazioni vittime di calamità pubbliche ed eventi straordinari anche se avvenuti in altri stati (es. Kosovo) - Condizioni di deducibilità - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 27, commi da 1 a 4 (Agg. 12/1999)

10 - Erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche - Chiarimenti - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 37, comma 1, lett. b); Minfinanze, cm n. 207/E del 16/11/2000 (Agg. 3/2001)

11 - Donazioni all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo - Detraibilità dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30% dell'imposta lorda dovuta - Legge 6/3/2001, n. 52 - art. 8, commi 3 e 4 (Agg. 10/2001)

12 - Collaboratori coordinati e continuativi - Inapplicabilità dell'art. 65 T.u. n. 917/1986 - Minfinanze cm. 57/E, punto 7.2, del 18/6/2001 (Agg. 18/2001)

13 - Erogazioni liberali dirette alle «aziende pubbliche di servizi alla persona» - Applicabilità del regime fiscale previsto per le erogazioni liberali dirette alle onlus - Notizia - Dlgs 4/5/2001, n. 207 - art. 4, comma 7, e 5, comma 1 (Agg. 23/2001)

14 - Erogazioni liberali in denaro, deducibili dal reddito d'impresa, la realizzazione di programmi culturali nel settore dei beni culturali e dello spettacolo - Precisazioni in merito alla lett. c-nonies), comma 2, art. 65, T.u. 917/86 - Dm 11/4/2001 (min. beni culturali) - (G.U. n. 173 del 27/7/2001) (Agg. n. 24/2001)

15 - Erogazioni liberali per progetti culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo - Criteri di deducibilità dal reddito d'impresa - La lett. c-nonies), comma 2, art. 65 T.u. n. 917/1986 - Minfinanze e min. beni culturali - circolare congiunta n. 107/E e 141/01 del 31/12/2001 - punto 2; dm (min. beni culturali) 11/4/2001 (in G.U. n. 173 del 27/7/2001) (Agg. 2/2002)

16 - Erogazioni liberali a favore del Romano pontefice - Loro deducibilità dal reddito d'impresa - Precisazioni - Minfinanze - rm n. 76/E del 5/3/2002 (Agg. 7/2002)

17 - Spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e nidi sostenute dal datore di lavoro negli anni 2002, 2003 e 2004 - Deducibilità dal suo reddito d'impresa - Dm 17/5/2002 - art. 1, commi 2 e 3 (G.U. n. 122 del 27/5/2002) (Agg. 11/2002)

18 - Disposizioni per le associazioni sportive dilettantistiche recate dall'art. 6 del dl n. 138/2002, soppresso dalla legge di conversione n. 178/2002 - Notizia - DI 8/7/2002, n. 138, art. 6 (articolo soppresso dalla legge di conversione 8/8/2002, n. 178) (Agg. 17/2002)

19 - Erogazioni liberali in denaro e in natura - Deducibilità - Analisi della lett. a), comma 2, art. 65 T.u. n. 917/1986 - Minfinanze - Rm n. 234/E del 17/7/2002 (Agg. 18/2002)

Art. 66. - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'art. 54.

1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'art. 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. (1)

1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto ri-

sultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis. (1)

2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.

5. I versamenti dei denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in deduzione e il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette società non si applica la lettera b) del comma 3 dell'art. 61. (1)

5-bis. abrogato (2)

(1) I commi 1-bis e 1-ter sono stati inseriti, e il comma 5 è stato modificato, dall'art. 1, comma 1, lett. n), legge 8/8/94, n. 503.

(2) Il comma 5-bis è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lett. a), della legge 27/12/1997, n. 449, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/1997 in forza dell'art. 17, comma 3, della stessa legge n. 449/1997.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dpr 4 febbraio 1988, n. 42 - art. 11:

Debitore assoggettato a procedura concorsuale - Casistica

«1. - Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, a norma dell'art. 66, terzo comma, del Testo Unico, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».

2 - Dlgs 8/10/1997, n. 358, art. 7, comma 1, modificato dall'art. 7, comma 3, lett. b), dlgs 16/6/1998, n. 201:

Norma contro l'elusione

(testo in calce all'art. 123 di questo T.u. n. 917/1986)

3 - Legge 23/12/1996, n. 662-art. 3, commi da 37 a 45

Società di comodo - Computo delle perdite eccedenti il reddito minimo

(testo in calce all'art. 87 di questo T.u. n. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Rivalutazione obbligatoria immobili - Cessione o assegnazione immobiliare prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione - Minusvalenza determinata con riguardo al costo ante rivalutazione - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 21, comma 2 (Agg. 1/1992)

2 - Factoring - Commissioni riconosciute al «factor» - Rilevazione contabile - Dir. Gen. II.DD. - Ris. n. 9/081 del 6.5.1992 (Agg. 3/1993)

3 - Minusvalenze iscritte - Il principio della generale indeducibilità e le deroghe previste normativamente - Min. finanze - Circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3-13 (Agg. 7/94)

4 - Cessione crediti d'imposta Irpeg/Ilor - Ammissibilità - Precisazioni - Scit, relazione all'attività svolta nel 1994 - punto 6.2 (Agg. 9/95)

5 - Perdite su crediti - Enti creditizi e finanziari - Speciale deduzione dal reddito 1995 - Precisazioni - Art. 3, commi 107 e 108, legge 28/12/1995, n. 549 (Agg. 2/1996)

6 - Crediti verso procedure concorsuali - Svalutazione «a più riprese» - Legittimità - Assonime, circ. n. 50-punto 6.5-del 10/5/1996 (Agg. 11/1996)

7 - Crediti portati parzialmente a perdita - Successiva cessione dell'importo ancora risultante in bilancio - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., ris. n. 137/E/III-6-1116 del 20/7/1996 (Agg. 15/1996)

8 - Minusvalenze e plusvalenze da cessione di autoveicoli - Criterio di determinazione a partire dal 1997 - Minfinanze, cm n. 48/E del 10/2/1998 (Agg. 7/1998)

9 - Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti - «Visto pesante» - Caratteristiche ed effetti della certificazione tributaria - Esercizio 1999 - Dm 29/12/1999 in G.U. n. 1 del 3/1/2000; dm 31/5/1999 in G.U. n. 135 dell'11/6/1999 (Agg. 4/2000)

10 - Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite «Visto pesante» - Esercizio 2000 - Notizia - Dm 4/1/2001 (G.U. n. 15 del 19/1/2001) (Agg. 10/2001)

11 - Perdite su crediti vantati nei confronti di imprese estere soggette a procedure concorsuali - Condizioni di deducibilità - Chiarimenti essenziali - Minfinanze - cm n. 39/E del 10/5/2002 (Agg. 11/2002)

12 - Minusvalenze superiori a 10 milioni di euro derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate dal 25/9/2002 - Condizioni di deducibilità - DI 24/9/2002, n. 209 - art. 1, comma 4 (Agg. 18/2002)

13 - Valutazione delle partecipazioni in società non quotate residenti e non residenti - Determinazione del «valore minimo» - Criterio applicativo a partire dal 2002 - DI 24/9/2002, n. 209 - art. 1, comma 1, lett. a) (Agg. 18/2002)

14 - Minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie - Deducibili in cinque esercizi per quote costanti - Criterio in vigore dal 2002 - DI 24/9/2002, n. 209 - art. 1, comma 1, lett. b) (Agg. 18/2002)

15 - Perdite su crediti fallimentari - Deduzione in un esercizio diverso e successivo a quello del fallimento del debitore - Condizioni - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 12831 del 10/4/2002, dep. 4/9/2002 (Agg. 20/2002)

16 - Perdite conseguenti alla cessione pro soluto di crediti - Deducibili se risultano da elementi «certi e precisi» - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 14568 del 20/11/2001 (Agg. 20/2002)

Art. 67. - Ammortamento dei beni materiali

1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti

di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziare in bilancio, dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali, non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte. (1)

4. Se in un esercizio l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio è inferiore alla metà della misura massima il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.

5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.

6. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46 (1.000.000 di lire) è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del ministro delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.

8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il ministro delle finanze provvede ad au-

mentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.

8-bis. (abrogato) (2)

8-ter. (abrogato) (2).

9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.

10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50%; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa. (3)

10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestri di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo. (4)

(1) Il comma 3 è stato integralmente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. o), legge 8/8/94, n. 503.

(2) I commi 8-bis e 8-ter sono stati abrogati dall'art. 17, comma 2, lett. a), della legge 27/12/1997, n. 449, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31/12/1997.

(3) Dal 1° e 2° periodo del comma 10, l'art. 17, comma 2, lett. b), della legge 27/12/1997, n. 449, ha eliminato, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31/12/1997, ogni riferimento alle autovetture, ai ciclomotori e ai motocicli, il cui regime fiscale è ora contenuto nel nuovo art. 121-bis di questo T.u. n. 917/1986.

(4) Il comma 10-bis è stato integralmente sostituito, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 15, comma 2, della legge 28/12/2001, n. 448.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dpr 4 febbraio 1988, n. 42, art. 12:

Manutenzioni dei beni acquisiti in corso d'anno

«1. Per le spese di cui all'art. 67, settimo comma, del testo unico, relative ai beni acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, il limite percentuale di deducibilità ivi stabilito è calcolato sulla parte del relativo costo proporzionale alla durata del possesso».

2 - Dpr 4 febbraio 1988, n. 42 - art. 14:

Affitto d'azienda - Ammortamenti

«1. Nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario

dell'azienda le quote di ammortamento, di cui agli artt. 67, nono comma, e 68, quarto comma, del testo unico sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili, considerando già dedotte, per il 50% del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso».

«2. Le disposizioni del Testo unico, indicate nel primo comma, non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell'art. 2561 cc, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili».

3 - DI 31/12/1996, n. 669-art. 1, comma 2, conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30:

Imprese che anteriormente all'esercizio 1996 si sono avvalse sia dell'ammortamento tecnico dei beni materiali sia dell'ammortamento finanziario - Trattamento fiscale

(testo in calce all'art. 69 di questo T.u. n. 917/1986)

4 - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 14, commi 2, 3, 4:

Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione sostenute negli anni 1998 e 1999 da commercianti al minuto ed esercenti attività artigiane - Speciale criterio di deduzione

«2. In deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'art. 53 del predetto Testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono costituite per almeno l'80% da cessioni o prestazioni a privati:

- iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al dpr 8/6/1964, n. 537;
- esercenti tintolavanderie;
- esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
- esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- esercenti attività turistica;
- esercenti attività di estetista;
- esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data dell'1/1/1998 e in quello successivo.

4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi d'imposta indicati al comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato art. 67, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2».

5 - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 7, comma 18:

Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione sostenute nell'anno 2000 da commercianti al minuto ed esercenti attività artigiane - Speciale criterio di deduzione

«18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.».

Avvertenza: Lo speciale criterio di deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione di cui all'art. 14 della legge 27/12/97, n. 449, già esteso al periodo d'imposta 2000 dall'art. 7, comma 18, della legge 23/12/99, n. 488, è stato ulteriormente esteso dal comma 95, dell'art. 145, della legge 23/12/2000, n. 388 al periodo d'imposta 2001 per i soli soggetti di cui alla lett. f), comma 2, art. 14, della precitata legge n. 449/97 (soggetti esercenti attività turistica), tuttavia quest'ultima proroga non ha avuto applicazione in quanto il comma 95 dell'art. 145 della legge n. 388/2000 è stato inserito nella tabella delle norme soppresse dall'art. 5, comma 1, della legge 18/10/2001, n. 383, con effetto dal 2001.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Costo ammortizzabile dei fabbricati strumentali per natura - È comprensivo del costo dei terreni - Dm 13/2/1992 - art. 5, comma 5 (Agg. 4/1992)

2 - Spese di manutenzione integralmente deducibili - Beni ceduti in uso alle concessionarie per la gestione dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico - Legge 29/1/1992, n. 58 - art. 1 e 3, commi 1 e 8 (Agg. 4/1992)

3 - Leasing - Patrimonializzazione dei canoni e successivo ammortamento - Impossibilità - Comm. Trib. 1° grado - Macerata - dec. n. 443 del 12/11/1991, dep. 12/12/1991 (Agg. 8/1992)

4 - Deduzione integrale del costo dei pneumatici - Compete esclusivamente al settore dell'autotrasporto - Risposta ministeriale a *ItaliaOggi* del 18/6/1992 (Agg. 8/1992)

5 - Coefficienti di ammortamento - Modifiche alla tabella allegata al dm 31.12.1988 - Dm 7.11.1992 in G.U. n. 271 del 17/11/1992 (Agg. 16/1992)

6 - Nuovo coefficiente di ammortamento attribuito al gruppo XVIII della tabella: «Aereo completo di equipaggiamenti» - Dm 23/12/1992 (Agg. n. 2/93)

7 - Beni strumentali del fondo comune d'investimento immobiliare chiuso - Indeducibilità delle quote di ammortamento dei maggiori valori iscritti (plusvalenze iscritte) - Legge 25/1/94, n. 86 - art. 15, c. 3, nel testo sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. c) del 31/7/95, n. 318 reiterato dal 26/9/95, n. 406 (Agg. 5/94)

8 - Beni ammortizzabili acquistati da soggetti in «regime fiscale sostitutivo» - DI 357/94, convertito in legge n. 489/94 - Criterio di deduzione delle quote di ammortamento - Precisazioni - Risposta ministeriale del 20/6/94 relativa al dl n. 357/94 (Agg. 9/94)

9 - Imprese in «regime fiscale sostitutivo» - Ammortamento dei beni strumentali posseduti - Criterio - DI 10/6/94, n. 357, convertito in legge 8/8/94, n. 489 e risposta ministeriale del luglio '94 (Agg. 10/94)

10 - Costi di manutenzione - La loro patrimonializzazione è una libera scelta dell'impresa - Comm. trib. centrale, dec. n. 761 del 18/3/1994 (Agg. 14/94)

11 - Spese di manutenzione - Limite di deduzione elevato dal 5 all'11% per il settore siderurgico a partire dal '94 - Decreto ministeriale 13/10/94 (Agg. 16/94)

12 - Ammortamento dei costi provocati dall'alluvione che ha colpito il nord Italia nel novembre 1994 - Durata decennale massima - Legge 16/2/95, n. 35, art. 12 sexies (Agg. 3/95)

13 - Beni strumentali non inclusi nella tabella ministeriale - Ammortamento analogico - Legittimità - Corte di cassazione, sent. n. 5241 dell'8/2/95, dep. 12/5/95 (Agg. 13/95)

14 - Videocassette da noleggio - Costo ammortizzabile e non spesa pluriennale - Motivi - Comm. trib. I grado di Belluno, dec. n. 66 del 28/4/94, dep. 6/12/94 (Agg. 14/95)

15 - Nuovo coefficiente di ammortamento attribuito al gruppo XVIII, specie 10/a) - «Centrali manuali ed elettromeccaniche» e «Centrali manuali ed automatiche» - Dm 19/10/1995 in G.U. n. 255 del 31/10/1995 (Agg. 16/1995)

16 - Beni concessi in leasing - Ammortamento finanziario - Precisazioni - Art. 3, comma 109, legge 28/12/1995, n. 549 (Agg. 1/1996)

17 - Contributi per la realizzazione di opere in concessione - Non hanno natura di sopravvenienza e non sono soggetti all'ammortamento tecnico - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., ris. n. 7/E-VI-6-846 del 4/1/1996 (Agg. 4/1996)

18 - Ammortamento anticipato - Criterio di deduzione - Istruzioni per la compilazione del 760/1996 (Agg. 6/1996)

19 - Ammortamento navi - Gruppo XVIII, specie 1°, 2°, 3° - Modifica della dicitura tabellare - D.M. 28/3/1996 (Agg. 8/1996)

20 - Lease-back - Natura e caratteri del contratto e sua normale validità - Corte di cassazione, sent. n. 10805 del 12/5/1995, dep. 16/10/1995 (Agg. n. 10/1996)

21 - Ammortamento finanziario dei beni concessi in leasing - Assonime, circ. n. 50-punto 5.1-del 10/5/1996 (Agg. 12/1996)

22 - Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione incrementative - Trattamento fiscale - Associazione Dottori Commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 129/1996 (Agg. 17/1996)

23 - Ammortamento dei beni aziendali da parte dell'affittuario in caso di affitto di azienda - Valori fiscalmente riconosciuti ai beni al momento dell'inizio e al momento della cessazione del rapporto locativo - Precisazioni - Dir. reg. entrate per l'Emilia Romagna, nota n. 42049 del 7/10/1996 (Agg. n. 2/1997)

24 - Gruppo VII - Specie 1/a - Gru e cesorie elettriche sono «impianti generici» - Coeff. ammortamento 12% - Comm. trib. centrale, dec. n. 1229 del 9/2/1996, dep. 19/3/1996 (Agg. n. 6/1997)

25 - Imprese individuali che acquistano un'auto nuova consegnando per la rottamazione un veicolo ultradecennale - Il contributo statale concorre a formare il costo ammortizzabile dell'auto nuova - Motivo - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 175/E/III-6-308 dell'1/8/1997 (Agg. n. 15/1997)

26 - Leasing - Clausola risolutiva espressa inserita nel contratto - Successiva inadempienza del conduttore - Regime contabile e fiscale - Dir.

AA.GG. e Cont. trib., ris. n. 221/E del 20/11/1997 (Agg. n. 2/1998)

27 - Imprese individuali che acquistano un veicolo nuovo consegnando per la rottamazione un veicolo vetusto - Contributo statale per la rottamazione - Sua concorrenza alla formazione del costo ammortizzabile - DI 31/12/1996, n. 669, conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30, art. 29; DI 25/9/1997, n. 234, conv. dalla legge 25/11/1997, n. 403, art. 1; Legge 7/8/1997, n. 266, art. 22 (Agg. 7/1998)

28 - Autoveicoli aziendali - Criterio e limiti dell'ammortamento ammesso dal 1997 - Minfinanze, cm n. 48/E del 10/2/1998 (Agg. 7/1998)

29 - Maxicanone leasing - Inammissibilità della deduzione integrale nel primo esercizio di utilizzo del bene - Necessità del ricalcolo per quote costanti dei canoni periodici del leasing - Corte di cassazione, sent. n. 7209 del 26/3/1997, dep. 5/8/1997 (Agg. 17/1998)

30 - Autovettura in leasing - Durata minima fiscalmente utile del contratto di locazione finanziaria - Il calcolo va effettuato esclusivamente in base al coefficiente d'ammortamento tabellare senza tener conto della riduzione a metà del coefficiente per il primo esercizio - Minfinanze, cm n. 188/E del 16/7/1998, punto 6/A (Agg. 18/1998)

31 - Leasing immobiliare - Capitalizzazione della quota del canone leasing imputabile al costo reale dell'immobile - Illegittimità - Motivi - Corte d'appello di Milano, sent. dell'11/2/1997 (Agg. 3/1999)

32 - Ammortamenti inferiori al 50% dei coefficienti tabellari - In caso di dismissione del bene il «costo residuo» rimane pari al «costo storico» diminuito degli ammortamenti effettivi anche se inferiori alla metà dei coefficienti ordinari - Corte di cassazione, sent. n. 10412 del 27/3/1998, dep. 21/10/1998 (Agg. 4/1999)

33 - Contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili - Regime fiscale a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1/1/1998 - Istruzioni all'Unico 99, soc. di capitali ed enti commerciali (Agg. 9/1999)

34 - Ammortamenti anticipati - Criteri di contabilizzazione - Principi contabili, bilanci chiusi post 31/3/1999, Cons. naz. dott. e rag. commercialisti (Agg. 11/1999)

35 - Lease-back - Sua definizione e sua validità fiscale - Secit, delibera n. 55 del 7/6/1999 (Agg. 16/1999)

36 - Ammortamenti immobilizzazioni materiali - «Visto pesante» - Caratteristiche ed effetti della certificazione tributaria - Esercizio 1999 - Dm 29/12/1999 in G.U. n. 1 del 3/1/2000; dm 31/5/1999, n. 164 in G.U. n. 135 dell'11/6/1999 (Agg. 4/2000)

37 - Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione sostenute nel 1998, 1999 e 2000 per immobili relativi impianti, posseduti o detenuti per l'esercizio di mestieri artistici e tradizionali, tintolavanderie, vendita al dettaglio, somministrazione alimenti e bevande, attività turistica, attività di estetista e attività di produzione con vendita diretta al pubblico - Criteri di deducibilità - Chiarimenti - Minfinanze, Telefisco 2000 e cm n. 98/E, punto 1.5.5, del 17/5/2000 (Agg. 6/2000)

38 - Cespi venduti in corso d'esercizio - L'ammortamento per il periodo in cui avviene la cessione non può essere calcolato - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 1.1.1, del 17/5/2000 (Agg. 12/2000)

39 - Vigneti di proprietà di una casa vinicola - Il loro costo di acquisizione e messa in opera non è ammortizzabile ma rientra tra le spese relative a più esercizi di cui all'art. 74, comma 3, T.U. 917/1986 - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 1.1.2, del 17/5/2000 (Agg. 12/2000)

40 - Ammortamento delle spese che incrementano il valore di un bene ammortizzabile - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 5.1.8, del 17/5/2000 (Agg. 13/2000)

41 - Ammortamento accelerato - Chiarimenti essenziali - Minfinanze, Cm n. 98/E, punto 8.3.1, del 17/5/2000 (Agg. 13/2000)

42 - Leasing immobiliare - Il riscatto anticipato non pregiudica la legittimità dei canoni di locazione già dedotti - Precisazioni - Minfinanze - cm n. 183/E del 4/12/2000 (Agg. 4/2001)

43 - Lease-back - Sua ammissibilità e sintesi del trattamento fiscale delle varie fasi dei rapporti tra le parti - Minfinanze - cm n. 218/E, del 30/11/2000 (Agg. 5/2001)

44 - Ammortamenti anticipati - Riclassificazione - Disposizione normativa e chiarimenti - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 6, comma 7; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 1.4.4, del 3/1/2001; Minfinanze, cm n. 5/E, punto 11, del 26/1/2001 (Agg. 7/2001)

45 - Ammortamenti immobilizzazioni materiali - «Visto pesante» - Esercizio 2000 - Notizia - Dm 4/1/2001 (G.U. n. 15 del 19/1/2001) (Agg. 10/2001)

46 - Rivalutazione ex legge n. 342/2000 dei beni di costo non superiore a 1.000.000 di lire - L'importo della rivalutazione va ammortizzato e non dedotto in unica soluzione - Motivo - Minfinanze - cm n. 57/E, punto 1.3 del 18/6/2001 (parte prima) (Agg. 20/2001)

47 - Rivalutazione ex legge n. 342/2000 dei beni precedentemente

ammortizzati in misura inferiore al 50% del coefficiente tabellare - Criterio di determinazione del saldo di rivalutazione e dei successivi ammortamenti - Precisazioni - Minfinanze - cm n. 57/E, punto 1.3 del 18/6/2001 (parte seconda) (Agg. 20/2001)

48 - Ammortamento calcolato in relazione alla sola frazione dell'esercizio nel quale il cespite è stato utilizzato - Legittimità - Motivi - Minfinanze - rm n. 41/E del 12/2/2002 (Agg. 5/2002)

49 - Ammortamento decelerato - Ammissibile se il minor deperimento dei beni è dovuto a una loro minore utilizzazione, inammissibile se è dovuto solo a un alto grado di manutenzione - Minfinanze - rm n. 187/E del 22/11/2001 (Agg. 7/2002)

50 - Lease-back - Legittimità del contratto e deducibilità dei canoni dal reddito dell'utilizzatore - Corte di cassazione - s. trib. sent. n. 14404 del 16/11/2001 (Agg. 8/2002)

51 - Oneri e spese per impianti di telefonia delle imprese di autotrasporto - Analisi del comma 10-bis art. 67, T.u. n. 917/86, nel testo riformato dalla legge n. 448/2001 in vigore dal 2002 - Minfinanze - Cm n. 40/E, punto 6, del 13/5/2002 (Agg. 17/2002)

Art. 68. - Ammortamento dei beni immateriali

1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali e dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore al un decimo del costo. (1)

2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso. (1)

4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'art. 67.

(1) I commi 1 e 3 sono stati modificati rispettivamente dall'art. 21, comma 6, lett. a) e dall'art. 21, comma 6, lett. b), della legge 27/12/1997, n. 449, con effetto dal 1998 anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti (art. 21, comma 7, legge n. 449/1997).

NORME COMPLEMENTARI:

1 - D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42-art. 14:

Affitto d'azienda - Computo delle quote d'ammortamento

(testo in calce all'art. 67 di questo T.u. n. 917/1986)

2 - DI 31/12/1996, n. 669-art. 1, comma 2, conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30:

Imprese che anteriormente all'esercizio 1996 si sono avvalse sia dell'ammortamento tecnico dei beni immateriali sia dell'ammortamento finanziario - Trattamento fiscale

(testo in calce all'art. 69 di questo T.u. n. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO

1 - Ammortamento beni svalutati a seguito della rideterminazione agevolata del patrimonio netto societario - Legittimità della deduzione di quote di ammortamento commisurate al valore ante svalutazione - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. 235/E-III-6-792 dell'11/8/95 (Agg. 15/95)

2 - Società sportive - Indennità di preparazione e promozione degli atleti maturate al 30/6/1996 - Ammortamento del relativo importo entro 3 anni a decorrere dal 15/5/1996 - Precisazioni - Artt. 1, 2, 3 D.L. 17/5/1996, n. 272 reiterato dai DD.LL. 22/7/1996, n. 383 e 20/9/1996, n. 485 conv. in legge 18/11/1996, n. 586 (Agg. 10/1996)

3 - Costi di impianto e di ampliamento - Aspetti civilistici - Criteri di am-

mortamento - Cons. naz. dott. e rag. commercialisti - Principi contabili 1999 (Agg. 16/1999)

4 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali - «Visto pesante» - Caratteristiche ed effetti della certificazione tributaria - Esercizio 1999 - Dm 29/12/1999 in G.U. n. 1 del 3/1/2000; dm 31/5/1999, n. 164, in G.U. n. 135 dell'11/6/1999 (Agg. 4/2000)

5 - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - «Visto pesante» - Esercizio 2000 - Notizia - Dm 4/1/2001 (G.U. n. 15 del 19/1/2001) (Agg. 10/2001)

Art. 69. - Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili

1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario. (1)

2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni.

In caso di modifica della durata della concessione la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica è stata convenuta. (2)

3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.

4. (abrogato). (3)

5. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'art. 76.

(1) Il comma 1 è stato interamente sostituito, con effetto dal 1996, dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del DI 31/12/1996, n. 669, conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30.

(2) Il comma 2 è stato integrato, con effetto dal 1996, dall'art. 1, comma 1, lett. c) n. 2, del DI 31/12/1996, n. 669, conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30.

(3) Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3, del DI 31/12/1996, n. 669, conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - DI 31/12/1996, n. 669-art. 1, comma 2, conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30:

Imprese che anteriormente all'esercizio 1996 si sono avvalse sia dell'ammortamento finanziario che dell'ammortamento tecnico - Trattamento fiscale

«2. (omissis)... per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, del medesimo Testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67

e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera già ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta».

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Contributi per la realizzazione di opere in concessione - Non hanno natura di sopravvenienza e non sono soggetti all'ammortamento finanziario - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., ris. n. 7/E/VI-6-846 del 4/1/1996 (Agg. 4/1996)

Art. 70. - Accantonamenti

di quiescenza e previdenza

1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. (1)

2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

2-bis. È deducibile un importo non superiore al 3% delle quote di accantonamento annuale del tfr destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato. (2)

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'art. 16.

(1) Il testo del comma 1 è stato integralmente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1, del dlgs 18/2/2000, n. 47. Successivamente è stato modificato dall'art. 1, comma 2 del dlgs 12/4/2001, n. 168.

(2) Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2, del dlgs 18/2/2000, n. 47.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Accantonamento tfr eccedente i limiti normativi - Legittimità del recupero a tassazione - Irrilevanza della compensazione con il minor accantonamento dell'esercizio successivo - Comm. trib. centrale, dec. n. 436 del 13/1/94, dep. 3/2/94 (Agg. 9/94)

2 - Accantonamento indennità di fine rapporto degli amministratori - Rilezione degli amministratori - Comporta l'instaurarsi di un nuovo rapporto - Autonomia esigibilità dell'indennità al termine di ogni incarico - Motivazioni - Associazione dottori commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 125/95 (Agg. 10/95)

3 - Forme pensionistiche complementari - Accantonamento alla speciale riserva «Dlgs n. 124/93» - Limiti di utilizzazione - Criteri operativi - Dlgs 21/4/93, n. 124, art. 13, c. 6 sostituito dall'art. 11, c. 1, legge 8/8/95, n. 335 (Agg. 12/95)

4 - Tfr - Anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto maturati al 31/12/1996 e al 31/12/1997 - Base imponibile - Criteri di versamento - Credito d'imposta - Legge 28/5/1997, n. 140, di conversione del dl 28/3/1997, n. 79, art. 2 - sostituisce i commi 211, 212 e 213 dell'art. 3, legge 23/12/1996,

n. 662 (Agg. n. 7/1997)

5 - Tfr - Anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto maturati al 31/12/1996 e al 31/12/1997 - Istruzioni ministeriali - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., circ. n. 196/E/III-5-1060 dell'8/7/1997 (Agg. n. 11/1997)

6 - Tfr erogato con buoni postali fruttiferi, comprendente anche gli interessi derivanti da detti buoni postali già assoggettati a ritenuta secca - Tassazione separata sull'intero importo erogato - Compete - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 130/E/III-5-741 del 26/5/1997 (Agg. n. 9/1997)

7 - Attribuzione del tfr ai «Fondi pensione» e trasformazione del tfr in «strumenti finanziari» (cartolarizzazione) - Anni 1999/2002 - Notizia e aspetti fiscali - Dlgs 17/8/1999, n. 2999, artt. da 1 a 10; legge 17/5/1999, n. 144, art. 71 (Agg. 17/1999)

8 - Accantonamenti ai fondi di previdenza «interni» - Condizioni di deducibilità - Art. 70, comma 1, T.u. n. 917/1986 - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. I - punto 2.9.2 del 20/3/2001 (Agg. 20/2001)

Art. 71 - Svalutazione dei crediti e

accantonamenti per rischi su crediti (1)

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al dl 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a stati, banche centrali o enti di stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività a esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento (2) del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60 per cento (2) è deducibile in quote costanti nei nove (3) esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,60 per cento (2), sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad appo-

sito fondo di copertura dei rischi su crediti in conformità a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni «fuori bilancio» iscritte nell'attivo in applicazione dei crediti di cui all'art. 103-bis.

5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi sui crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai predetti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio.

(1) Il testo dell'art. 71 è quello integralmente sostituito dall'art. 3, c. 103, lett. d), legge 28/12/1995, n. 549.

(2) Le parole «0,60 per cento» sostituiscono le precedenti «0,50 per cento» in forza dell'art. 23, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 10/12/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 342/2000).

(3) La parola «nove» sostituisce la precedente «sette» in forza dell'art. 23, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 10/12/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 342/2000).

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 8/8/94, n. 506 - art. 2

Fondi rischi su crediti ante 1993 - Rilevanza fiscale

«2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 71 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, si tiene conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 30/12/93.»

2 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 22, commi 1-5:

Enti creditizi e finanziari - Fondo di copertura di rischi su crediti

«1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992.

2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19%. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5% del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'articolo 71, comma 3,

quinto periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.

3. L'imposta di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6% annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.

5. Con decreto del ministro delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.»

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Fondi rischi su crediti costituiti ante '93 - Validità permanente - Dl 30/12/93, n. 554, reiterato da: dl 28/2/94, n. 139; dl 29/4/94, n. 261; dl 29/6/94, n. 416, convertito in legge 8/8/94, n. 503 - art. 2, comma 2 (Agg. n. 3/94)

2 - Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi su crediti - Regole in vigore nel periodo '93 - Istruzioni al mod. 760/94 (Agg. 4/94)

3 - Accantonamento rischi su crediti - Crediti garantiti e crediti assicurati - Diverso trattamento fiscale - Dir. Aa.Gg. e cont. trib. n. III-6-701 del 30/12/93 (Agg. 4/94)

4 - Crediti - Necessità del «prospetto» nella dichiarazione dei redditi - Motivazione - Istruzioni per la compilazione del mod. 760/95 per l'anno 1994 (Agg. 6/95)

5 - Crediti cambiari scontati derivanti da operazioni di finanziamento - Non sono computabili ai fini dell'accantonamento al fondo rischi - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. 225/E-III-6-421 del 20/7/95 (Agg. 14/95)

6 - Svalutazione crediti - Enti creditizi e finanziari - Norme speciali - Precisazioni - Art. 3, commi 107 e 108, legge 28/12/1995, n. 549 (Agg. 2/1996)

7 - Accantonamento fondo rischi - Rilevanza dei crediti impliciti sui contratti di leasing per i quali l'ammortamento è effettuato con il criterio finanziario - Istruzioni per la compilazione del mod. 760/1996 (Agg. 6/1996)

8 - Effetti ceduti allo sconto non evidenziati in bilancio - Loro inclusione nel calcolo dell'accantonamento al fondo rischi su crediti - Legittimità - Comm. trib. Centrale, dec. n. 4174 del 23/11/1994, dep. 5/12/1995 (Agg. 9/1996)

9 - Crediti parzialmente assicurati - Criterio di svalutazione - Assonime, circ. n. 50-punto 6.4-del 10/5/1996 (Agg. 10/1996)

10 - Enti creditizi e finanziari - Crediti impliciti inerenti ai contratti di leasing - Svalutazione - Esemplicazioni e commento - Assonime, circ. n. 50-punto 6.13-del 10/5/1996 (Agg. 12/1996)

11 - Enti creditizi e finanziari - Crediti impliciti inerenti ai contratti di leasing e risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'utilizzatore - Assonime, circ. n. 50-punto 6.13-del 10/5/1996 (Agg. 13/1996)

12 - Crediti portati parzialmente a perdita - Successiva cessione dell'importo ancora risultante in bilancio - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., ris. 137/E/III-6-1116 del 20/7/1996 (Agg. 15/1996)

13 - Svalutazione del valore dei crediti in diretta contropartita del fondo rischi su crediti, effettuata nel contesto di una fusione societaria - Operazione fiscalmente rilevante - È tale - Motivi - Minfinanze, ris. n. 57/E del 30/3/1999 (Agg. 7/1999)

14 - Cartolarizzazione dei crediti - Sua configurazione normativa generale - Legge 30/4/1999, n. 130, artt. 1, 2, 3, 6, 7 (Agg. 10/1999)

15 - Svalutazione crediti - Criteri fiscalmente idonei - Precisazioni - Minfinanze, ris. n. 40/E del 15/3/1999 (Agg. 11/1999)

16 - Accantonamento rischi su crediti - «Visto pesante» - Caratteristiche ed effetti della certificazione tributaria - Esercizio 1999 - Dm n. 29/12/1999 in G.U. n. 1 del 3/1/2000; dm 31/5/1999, n. 164 in

G.U. n. 135 dell'11/6/1999 (Agg. 4/2000)

17 - Accantonamenti rischi su crediti - «Visto pesante» - Esercizio 2000 - Notizia - Dm 4/1/2001 (G.U. n. 15 del 19/1/2001) (Agg. 10/2001)

18 - Interessi di mora automatici per ritardato pagamento da parte della clientela - Sua configurazione normativa - Dlgs 9/10/2002 n. 231 - artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7 (Agg. 1/2003)

Art. 1 - Ambito di applicazione

«co. 1 - Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale»;

«co. 2 - Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

- a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore».

Art. 2 - Definizioni (omissis)

Art. 3 - Responsabilità del debitore

«co. 1 - Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Art. 4 - Decorrenza degli interessi moratori

«co. 1 - Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento».

«co. 2 - Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

- a) 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data»;

«co. 3 - Per i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile»;

«co. 4 - Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici».

Art. 5 - Saggio degli interessi

«co. 1 - Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Bce applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Bce del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi»; «co. 2 - Il ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella G.U. della repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare».

Art. 6 - Risarcimento dei costi di recupero

«co. 1 - Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile»;

«co. 2 - I costi, comunque corrispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base a elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale».

Art. 7 - Nullità

«co. 1 - L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi, purché a ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore»;

«co. 2 - Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento a esso concessi»;

«co. 3 - Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale e alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce a equità il contenuto dell'accordo medesimo».

Art. 8 - Tutela degli interessi collettivi (omissis)

Art. 9 - Modifiche al cpc (omissis)

Art. 10 - Modifiche alla legge 18/6/98 n. 192 (omissis)

Art. 11 - Norme transitorie e finali (omissis)

(Avvertenza: Il dlgs n. 231/2002 è stato pubblicato sulla G.U. n. 249 del 23/10/2002)

Art. 72. - Accantonamenti

per rischi di cambio

1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono sorti. La differenza si considera negativa in caso di diminuzione del saldo attivo o di aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto da contratti a termine o da contratti di assicurazione.

2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 è superiore all'ammontare del fondo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione è ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa è pari o inferiore all'ammontare del fondo alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione non è ammessa e l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il reddito dell'esercizio.

3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati nell'esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di cambio, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli artt. 54 e 66.

5. Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti e i debiti già risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico sono valutati secondo il cambio dell'ultimo mese

dell'esercizio stesso anziché secondo il cambio del giorno o del mese in cui sono sorti.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Rischi di cambio - Valutazione dei debiti e crediti in valuta alla data di fine esercizio in alternativa all'accantonamento - Precisazioni - Istruzioni per la compilazione del mod. 760/95 per l'anno 1994 (Agg. 6/95)

2 - Perdite su cambio eccedenti gli accantonamenti per rischi di cambio - Deducibilità - Compete - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 185/E/III-6-103 dell'11/8/1997 (Agg. n. 14/1997)

3 - Euro - Trattamento delle differenze cambio ai fini della determinazione del reddito d'impresa - Minfinanze, circ. n. 291/E punti 6.1 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.3 del 23/12/1998 (Agg. 2/1999)

Art. 73. - Altri accantonamenti

1. Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5% del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.

2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese sub-concessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 5% del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza è deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto. (1)

3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30% e al 70% dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. (2)

4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.

5. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente testo unico le imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa

al primo esercizio iniziato a partire dalla data stessa e imputando al fondo l'ammontare delle quote di ammortamento già dedotte a norma dell'art. 67.

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1 e n. 2 del dl 31/12/1996, n. 669, nella versione risultante dalla legge di conversione n. 30 del 28/2/1997.

(2) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 14, comma 3, lett. h), legge 24/12/1993, n. 537.

NOTE DI AGGIORNAMENTO

1 - Imprese concessionarie di opere pubbliche e imprese sub-concessionarie di queste - Accantonamento per spese di ripristino o di sostituzione di beni gratuitamente devolvibili - Coesistenza con l'ammortamento finanziario - Legittimità - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., circ. n. 137/E, punto 15.9, del 15/5/1997 (Agg. n. 11/1997)

2 - Operazioni a premio - Assoggettamento a ritenuta d'imposta se i beni o servizi elargiti hanno natura reddituale per i beneficiari - Abrogazione della «tassa di lotteria» e nuovo comma 1, art. 30, dpr n. 600/1973 - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 19, commi 1, 2, 3, 4 (Agg. 21/1998)

Art. 74. - Spese relative a più esercizi

1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica il comma 3 dell'art. 55.

2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (1). Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi (1). Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente lire 50 mila.

3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. (2)

4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

(1) Il criterio di deducibilità, per quote costanti, nell'esercizio del sostenimento e nei «due successivi» è stato sostituito dal criterio di deducibilità, per quote costanti, nell'esercizio del sostenimento e nei «quattro successivi» dall'art. 3, comma 93, della legge 28/12/1995, n. 549.

(2) - Il comma 3 è stato interamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q), legge 8/8/94, n. 503.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 14, commi 2, 3, 4:

Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione sostenute negli anni 1998 e 1999 da commercianti al minuto ed esercenti attività artigiane - Speciale criterio di deduzione in deroga all'art. 74 T.u. 917/86

(vedasi testo in calce all'art. 67 di questo T.u. n. 917/1986)

2 - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 7, comma 18:

Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione sostenute nell'anno 2000 da commercianti al minuto ed esercenti attività artigiane - Speciale criterio di deduzione

(testo in calce all'art. 67 di questo T.U. 917/86)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Spese di pubblicità e rappresentanza - Ruling - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 21, comma 2 («Agg. 1/1992»)

2 - Spese di rappresentanza - Omaggi alla clientela - Prova della destinazione degli omaggi - Unione Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Milano - Circolare n. 5 del 13.1.1992 («Agg. 8/1992»)

3 - Imposta di registro per aumento del capitale sociale - Costituisce «spesa di ampliamento» - Risposta ministeriale a *ItaliaOggi* del 18.6.1992 («Agg. 8/1992»)

4 - Spese di «sponsorizzazione» - Integralmente deducibili dal reddito d'impresa in quanto spese di pubblicità - Dir. Gen. II.DD. - Risoluzione n. 9/204 del 17.6.1992 («Agg. 14/1992»)

5 - Spese di pubblicità-Convegni e congressi organizzati da imprese farmaceutiche riguardanti l'impiego di medicinali - D.lgs. 30/12/1992, n. 541 - art. 12 (Agg. 3/1993).

6 - Spesa relativa alla organizzazione industriale-Carattere pluriennale-Deducibilità in più esercizi - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 4889 del 24/9/1992 (Agg. 6/1993).

7 - Costi pluriennali su beni di terzi-Iscrizione in bilancio e ammortamento - Criteri - Associazione dottori commercialisti di Milano-Norma di comportamento n. 119/1993 (Agg. 9/1993).

8 - Spese di pubblicità - La congruità va individuata in relazione al volume d'affari e non in relazione al reddito dichiarato - Comm. trib. centrale, dec. n. 3532 del 29/10/93, dep. 16/12/93 (Agg. 4/94)

9 - Beni già considerati tra le «rimanenze», patrimonializzati tra gli «oneri pluriennali» - Legittimità - Precisazioni - Comm. trib. centrale, dec. n. 762 del 22/10/93, dep. 18/3/94 (Agg. 9/94)

10 - Immobili condotti in locazione - Spese di ristrutturazione di immobili altrui - Riferimento ai criteri civilistici di ripartizione in più esercizi - Legittimità - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.36 (Agg. 12/94)

11 - Calcolatori - Ripartizione in più esercizi del «costo» dei diritti pluriennali alle loro prestazioni - Legittimità - Ripartizione del «valore di realizzo» degli stessi diritti pluriennali - Illegittimità - Tribunale di Napoli, sent. dell'8/6/94, dep. 10/6/94 (Agg. 1/95)

12 - Spese per l'istruttoria di un mutuo - Deducibilità nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio - Comm. trib. centrale, dec. n. 1520 del 21/3/1995, dep. 13/4/1995 (Agg. 14/95)

13 - Deducibilità delle seguenti spese: postali e di rappresentanza di modica entità anche se non documentate; frazioni di spese assicurative imputate al momento della maturazione del pagamento; minusvalenza su vendita di automezzo a prezzo inferiore a quello «normale»; spese di pubblicità in paesi esteri e in misura superiore a quella di anni precedenti - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 2506 del 26/4/1995, dep. 16/6/1995 (Agg. 16/1995)

14 - Immobile condotto in locazione - Spese di ristrutturazione e manutenzione sostenute prima della decorrenza del contratto di locazione - Indeducibilità - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 2606 del 7/6/1995, dep. 3/7/1995 (Agg. 3/1996)

15 - Spese promozionali di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e di sponsorizzazione - Nozione e criteri di deducibilità - Associazione Dottori Commercialisti - Milano - Norma di comportamento n. 127/1996 (Agg. 3/1996)

16 - Costi e oneri - Deducibili se l'impresa dimostra la loro inerenza alla propria attività - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 3560 del 12/10/1995, dep. 2/11/1995 (Agg. 14/1996)

17 - Crediti portati parzialmente a perdita - Successiva cessione dell'importo ancora risultante in bilancio - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., ris. n. 137/E/III-6-1116 del 20/7/1996 (Agg. 15/1996)

18 - Spese per la locazione di un appartamento da destinare ad uso foresteria per ospitare clienti/visitatori e per l'organizzazione di colazioni di lavoro e di eventuali brevi soggiorni per i clienti fuori sede - Loro collocazione tra le «Spese di rappresentanza» - Le precisazioni fornite a seguito di «interpello» (ruling) - Minfinanze, ris. n. 148/E del 17/9/1998 (Agg. 26/1998)

19 - Costi di ampliamento - Sono tali le spese sostenute per la risoluzione anticipata di un contratto di distribuzione dei prodotti aziendali - Capitalizzazione della spesa e sua ripartizione in 5 esercizi - Legittimità - Motivi - Tribunale di Bergamo, sent. n. 928 del 29/6/1999, dep. 8/7/1999 (Agg. 21/2000)

20 - Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione sostenute nel 2000 per immobili e relativi impianti, posseduti o detenuti per l'esercizio di mestieri artistici e tradizionali, tintolavanderie, vendite al dettaglio, somministrazione alimenti e bevande, attività turistica, attività di estetista e attività di produzione con vendita diretta al pubblico - Criterio di deducibilità - Minfinanze, Telefisco 2000 e cm n. 98/E, punto 1.5.5, del 17/5/2000 (Agg. 6/2000)

21 - Case farmaceutiche - Spese per riunioni informativo/scientifiche e spese per convegni e congressi - Sono costi commerciali e non spese di rappresentanza - Loro inerenza e integrale deducibilità dal reddito d'impresa - Comm. trib. prov. Milano, sent. n. 488 del 4/10/1999, dep. 25/10/1999 (Agg. 3/2000)

22 - Usufrutto su azioni - Criterio di deduzione del costo d'acquisto - Corte di cassazione, sent. n. 848 del 24/9/1999, dep. 24/1/2000 (Agg. 10/2000)

23 - Vigneti di proprietà di una casa vinicola - Il loro costo di acquisizione e messa in opera non è ammortizzabile ma rientra tra le spese relative a più esercizi di cui all'art. 74, comma 3, T.U. 917/1986 - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 1.1.2, del 17/5/2000 (Agg. 12/2000)

24 - Spese relative a studi - Liberamente deducibili nell'esercizio di competenza o in 5 periodi - Applicabilità del comma 1 e non del comma 3 dell'art. 74 T.U. 917/1986 - Corte di cassazione, sent. n. 5193 del 21/1/2000, dep. 19/4/2000 (Agg. 14/2000)

25 - Spese sostenute per l'accoglienza di visitatori di manifestazioni fieristiche - Spese di pubblicità - Sono tali - Motivi - Corte di cassazione, sent. n. 7803 del 23/2/2000, dep. 8/6/2000 (Agg. 16/2000)

26 - Spese sostenute per la partecipazione a fiere e per l'accoglienza dei clienti - Spese di rappresentanza - Sono tali - Le «nuove» spese di pubblicità - Analisi - Minfinanze, rm n. 137/E dell'8/9/2000 (Agg. 16/2000)

27 - Spese di aggiornamento professionale dell'imprenditore e dei dipendenti - Sono spese per studi e ricerche - Corte di cassazione - S. Trib. sent. n. 5193 del 19/4/2000 (Agg. 7/2001)

28 - Spese di sponsorizzazione - Criterio di deduzione - Associazione dottori comm. di Milano - Norma di comportamento n. 143/2001 (Agg. 10/2001)

29 - Spese sostenute in occasione di mostre fieristiche finalizzate alla presentazione e vendita di prodotti - Sono interamente deducibili - Inapplicabilità dell'art. 74 comma 2, T.u. 917/86 - Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive - Parere n. 1 del 19/2/2001 - (Agg. 15/2001)

30 - Costi e oneri - Deducibili se la loro inerenza all'attività dell'impresa è provata dal contribuente - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 12330 del 24/5/2001 dep. 8/10/2001 (Agg. 1/2002)

30 - Aziende farmaceutiche - Spese per pubblicità di medicinali attraverso convegni e congressi - Deducibili nella misura del 20% - Legge 28/12/2001, n. 448 - art. 2, comma 5 (nuovo comma 13, art. 36, legge 27/12/1997, n. 449) (Agg. 5/2002)

31 - Costi per l'istruttoria di un finanziamento - Sono «pluriennali» o «dell'esercizio» in funzione della valutazione civilistica caso per caso - Il criterio dell'art. 74, comma 3, T.u. n. 917/1986 - Minfinanze - Rm n. 240/E del 19/7/2002 (Agg. 19/2002)

32 - Erogazioni ad associazioni sportive dilettantistiche e a istituzioni scolastiche - A partire dal 2003 e sino all'importo di euro 200 mila sono spese di pubblicità - Legge 27/12/2002, n. 289 - art. 90, comma 8 (Agg. 2/2003)

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200 mila euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, c. 2, T.u. n. 917/1986.

33 - Spese sostenute per intrattenere la potenziale clientela - Spese di pubblicità - Sono tali in base a una loro valutazione complessiva - Motivi - Agenzia delle entrate - Ris. n. 316/E del 2/10/2002 (Agg. 2/2003)

Una società, invece di allestire un proprio stand all'interno della fiera internazionale cui partecipa, ha invitato i potenziali clienti a visitare la struttura aziendale situata nelle vicinanze, al fine di presentare i propri prodotti e far conoscere le proprie unità produttive e di vendita. Nel corso dei tre giorni di durata della manifestazione la società ha offerto gratuitamente ai visitatori un servizio di bus navetta tra la fiera e l'azienda

e intrattenimenti serali con cene a buffet e spettacoli di un famoso circo. I tendoni del circo sono stati allestiti nei piazzali dell'azienda, in modo che per accedervi bisognasse attraversare l'esposizione permanente dei prodotti. Nel corso degli spettacoli è stato distribuito materiale pubblicitario riguardante i prodotti aziendali. Le cene sono state organizzate presso i locali dell'azienda in concomitanza con gli spettacoli circensi. Oltre alle serate riservate agli operatori economici della fiera, il circo ha effettuato altri due spettacoli, sempre gratuiti, riservati alle scolaresche a ingresso libero. La società ha chiesto all'Agenzia delle entrate di ritenere la spesa sostenuta come spesa di pubblicità. Le osservazioni dell'Agenzia sono state le seguenti, avuto riguardo al problema della qualificazione delle spese stesse e della loro classificazione tra le spese di rappresentanza oppure tra quelle di pubblicità. In relazione al tema esaminato, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto opportuno richiamare la sentenza della Cassazione n. 7803 dell'8/6/2000, che nell'esaminare la natura delle spese sostenute all'interno di un «contenitore» quale la fiera del mobile, considerata uno strumento di promozione delle vendite, ha affermato che «le spese inerenti a una manifestazione pubblicitaria assumono la stessa qualificazione di questa, salvo prova contraria». Con riferimento al caso prospettato l'Agenzia ha osservato che le spese per organizzare gli spettacoli circensi e le cene a buffet sono state sostenute in occasione della manifestazione fieristica del settore di appartenenza della società. Una parte delle spese, tuttavia, si riferisce agli spettacoli, quello destinato alle scolaresche e quello a ingresso libero, non destinati alla clientela, nemmeno potenziale, ma alla comunità nella quale l'azienda è inserita. Ciononostante, la particolare fattispecie merita di essere valutata in tutti i suoi elementi, per giudicare se il comportamento del contribuente contrasti con la ratio della norma sopra delineata. Le spese sostenute dal contribuente, alla luce della sentenza della Cassazione richiamata, possono essere considerate inerenti all'attività d'impresa e di carattere promozionale, poiché strettamente attinenti nel loro complesso a una manifestazione fieristica che ha chiari scopi promozionali della produzione specifica dell'azienda e della sua immagine. Non contrasta con tale qualificazione il fatto che parte delle spese in esame siano state sostenute per offrire gratuitamente delle prestazioni non solo alla clientela, reale o potenziale, ma anche a soggetti neanche potenzialmente interessati alla produzione aziendale. Nello specifico caso, infatti, appare arbitraria una tale distinzione nell'ambito di spese sostenute per un'iniziativa che deve essere organizzata e, quindi, logicamente valutata nel suo complesso. Il compenso pattuito con il circo, in particolare, deve essere necessariamente riferito al complesso degli spettacoli concordati nell'ambito dei tre giorni di durata della fiera del settore. In conclusione, in questa fattispecie secondo l'Agenzia delle entrate assume particolare rilevanza la considerazione che il comportamento del contribuente non contrasta con l'intento del legislatore. Infatti, le spese sostenute dal contribuente, valutate nel loro complesso, appaiono finalizzate, nell'ambito di una manifestazione fieristica di promozione delle vendite, all'intrattenimento dei potenziali clienti dell'azienda e a stabilire un significativo contatto con la comunità nella quale opera e non appaiono obiettivamente idonee a mascherare quelle manovre elusive (elargizioni a titolo di liberalità, assegnazioni di beni ai soci e fenomeni di auto-consumo) che la norma vuole contrastare. Conclusivamente, l'Agenzia delle entrate ritiene che le spese in discorso debbano essere qualificate come spese di pubblicità e non di rappresentanza.

Art. 75. - Norme generali

componenti del reddito d'impresa

1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente Capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si conside-

rano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme del presente Capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 63.

5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto art. 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.

[6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui è prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione se la registrazione è stata omessa o è stata eseguita irregolarmente, salvo che si trat-

ti di irregolarità meramente formali.](1)

(1) Il comma 6 è stato abrogato dall'art. 5 del dpr 9/12/1996, n. 695.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

- 1 - Spese ammesse in sede di accertamento in base ai coefficienti - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 7, comma 6 (Agg. 1/1992)
- 2 - Condono fiscale 1992 - Disapplicazione commi 4 e 6 dell'art. 75 T.u. 917/1986 - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 33, comma 6 (Agg. 1/1992)
- 3 - Concessionari della riscossione - Momento di formazione dei ricavi - Servizio Centrale Riscossione - Div. CI - Nota n. 2290 del 22.10.1991 (Agg. 3/1992)
- 4 - Premi assicurativi - Deducibilità condizionata al pagamento dell'imposta sulle assicurazioni - D.L.vo 15.1.1992, n. 49 - art. 28, comma 4 (Agg. 4/1992)
- 5 - Ammortamento - Omessa iscrizione in bilancio e nel registro dei beni ammortizzabili - Indeducibilità - Comm. Trib. Centrale - sez. XVI - dec. n. 2812 del 17/1/1992, dep. 10.4.1992 (Agg. 14/1992)
- 6 - Perdita su titoli - Indeducibile se manifestamente antieconomica - Comm. Trib. Centrale - sez. II - dec. n. 3286 del 28.2.1992, dep. 5.5.1992 (Agg. 14/1992)
- 7 - Spese per la cena sociale offerta da una società ai soci in occasione della approvazione del bilancio-indeducibile in quanto non afferente - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 877 del 6/11/1992, dep. 9/2/1993 (Agg. 10/1993)
- 8 - Spese autostradali - Deducibili solo se risultanti da fattura della società Autostrade - Insufficienza dei singoli scontrini - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 877 del 6/11/1992, dep. 9/2/1993 (Agg. 10/1993)
- 9 - Perdita su titoli conseguente ad acquisto e rivendita di azioni a brevissima distanza di tempo - Deducibilità - Compete - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 1860 del 30/4/1993, dep. 13/5/1993 (Agg. 11/1993)
- 10 - Dipendenti in veste di docenti forniti gratuitamente dall'impresa per stage organizzati da associazioni di categoria - Ineranza della spesa - Deducibilità - Dir. AA.Gg. e cont. trib. - ris. n. III-6-005 del 14/7/93 - (Agg. 2/94)
- 11 - Contributi versati da imprese a seguito di condono previdenziale - Indeducibilità per difetto di competenza - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.37 - (Agg. 7/94)
- 12 - Credito d'imposta «premio assunzione, legge n. 489/94» - Rilevanza ai fini del calcolo di deducibilità delle spese generali - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 2.11 - (Agg. 14/94)
- 13 - Reddito d'impresa reinvestito - Detassazione di cui alla legge n. 489/94 - Influenza ai fini del calcolo di deducibilità delle spese generali - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 3.3 - (Agg. 14/94)
- 14 - Costi - Criterio della competenza - Precisazioni - Comm. trib. centrale, dec. n. 2006 del 24/2/1994, dep. 6/6/1994 (Agg. 1/95)
- 15 - Il reddito dei fabbricati, escluso dall'Ilor in quanto soggetto a Ici, non costituisce provento esente ai fini del rapporto di deducibilità delle spese generali e degli interessi passivi - Dm 5/4/1995 (Agg. 7/95)
- 16 - Provvigioni degli agenti di commercio - Si intendono conseguite solo quando l'affare è andato a buon fine - Motiv - Comm. trib. centrale dec. n. 395 del 23/11/94, dep. 2/2/95 (Agg. 14/95)
- 17 - Ammortamento beni svalutati a seguito della rideterminazione agevolata del patrimonio netto societario - Legittimità della deduzione di quote di ammortamento, commisurate al valore ante svalutazione, non imputate al C/pp - Dir. AA.Gg. e Cont. trib. ris. n. 235/E-III-6-792 dell'11/8/1995 (Agg. 15/95)
- 18 - Somma pagata da una società per il riscatto di un dirigente sequestrato - Indeducibilità - Corte di cassazione, sent. n. 8818 del 7/4/1995, dep. 11/8/1995 - (Agg. 16/1995)
- 19 - Spese viaggi e soggiorni rimborsate a professionisti - Deducibilità dal reddito d'impresa del committente se previste contrattualmente - Precisazioni - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 2606 del 7/6/1995, dep. 3/7/1995 - (Agg. 3/1996)
- 20 - Compensi ai sindaci di società - Deducibilità con il criterio della competenza - Ass. Dott. Commercialisti di Milano, norma di comportamento n. 128/1996 - (Agg. 4/1996)
- 21 - Redditi sfuggiti a tassazione in precedenti esercizi - Loro tassazione al momento della successiva emersione in bilancio - Legittimità - Corte di cassazione, sent. n. 1310 del 5/5/1995, dep. 20/2/1996 - (Agg. 6/1996)
- 22 - Compensi ai sindaci - Deducibilità degli emolumenti nel periodo in cui sono ultimate le prestazioni - Precisazioni - Ass. Dott. Commercialisti di Milano, norma di comportamento n. 128/1996 - (Agg. 13/1996)
- 23 - Costi - Omessa registrazione nelle scritture - Indeducibilità - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 4117 dell'11/10/1995, dep. 1/12/1995 - (Agg.

14/1996)

- 24 - Maggiori costi corrispondenti ai maggiori ricavi accertati induttivamente - Rilevanza anche se non imputati al conto economico - Corte di cassazione, sent. n. 3317 del 31/1/1996, dep. 10/4/1996 - (Agg. 15/1996)
- 25 - Contribuzione previdenziale 15% su versamenti a fondi o casse aziendali nel periodo 1/9/1985-30/6/1991 - Imputazione al c/p.p. - Criterio consentito - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 1, commi 193 e 194 - (Agg. n. 5/1997)
- 26 - Provvigioni degli agenti di commercio - Sono reddito solo quando l'affare è andato a buon fine - Precisazioni - Associazione dottori commercialisti di Milano, norma di comportamento n. 131 del 1997 - (Agg. n. 6/1997)
- 27 - Costi di chiusura e post chiusura delle discariche autorizzate per lo smaltimento rifiuti - Deducibilità nel periodo di funzionamento della discarica in base al criterio della correlazione costi-ricavi - Precisazioni - Dir. AA.GG. e Cont. trib., ris. n. 52/E del 2/6/1998 (Agg. 16/1998)
- 28 - Associazioni sportive dilettantistiche - Indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese erogate agli atleti - Deducibilità dal reddito d'impresa - Compete in quanto trattasi di spese inerenti - Minfinanze, ris. n. 158/E del 28/10/1998 (Agg. 27/1998)
- 29 - Vendita di cosa futura - Contabilizzazione dei proventi per competenza in conformità all'art. 75 T.u. 917/86 - Legittimità - Minfinanze, ris. n. 176/E del 25/11/1998 (Agg. 3/1999)
- 30 - Provvigioni agli agenti assicurativi - Sono componenti del reddito d'impresa - La contabilizzazione delle provvigioni «precontate» - Precisazioni - Minfinanze, ris. n. 161/E del 29/10/1998 (Agg. 3/1999)
- 31 - Dipendenti «prestati» alle onlus - Deducibilità della spesa conforme all'art. 65 T.u. n. 917/86 e in deroga al criterio di ineranza dell'art. 75 - Modifica recata alla cm n. 168/E, par. 4.3, del 26/6/1998 - Minfinanze, circ. n. 22/E, punto 3, del 22/1/1999 (Agg. 4/1999)
- 32 - Films - Diritti di sfruttamento economico - Regime fiscale - Minfinanze, ris. n. 21/E del 12/2/1999 (Agg. 8/1999)
- 33 - Agenti di commercio - Il diritto alla provvigione natura nel momento in cui il preponente esegue la prestazione - Il nuovo art. 1748 del c.c. - Dlgs 15/2/1999, n. 65, art. 3 (Agg. 11/1999)
- 34 - Contributi pubblici in conto esercizio - Integrano i ricavi con il criterio della competenza e non influenzano la valutazione delle rimanenze - Chiarimenti - Dir. reg. entrate, Piemonte, ris. n. 9962377 del 5/5/1999 (Agg. 17/1999)
- 35 - Case farmaceutiche - Spese per riunioni informativo/scientifiche e spese per convegni e congressi - Sono costi commerciali e non spese di rappresentanza - Loro ineranza e integrale deducibilità dal reddito d'impresa - Comm. trib. prov. Milano, sent. n. 488 del 4/10/1999, dep. 25/10/1999 (Agg. 3/2000)
- 36 - Appalto per la fornitura di macchinari «chiavi in mano» - Esercizio di competenza dei ricavi - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 1.5.2, del 17/5/2000 (Agg. 13/2000)
- 37 - Spese pubblicitarie sostenute prima che il prodotto sia concretamente offerto - Loro ineranza e deducibilità anche se si tratta di prodotti non destinati al consumatore finale ma a imprese committenti - Corte di cassazione, s. trib. sent. n. 6502 del 21/1/2000, dep. 19/5/2000 (Agg. 1/2001)
- 38 - Interventi di bonifica - Patrimonializzazione dei relativi oneri e speciale criterio di deducibilità dei medesimi - Chiarimenti - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 114, comma 3 - Minfinanze - Cm n. 5/E, punto 8, del 26/1/2001 (Agg. 8/2001)
- 39 - Reddito d'impresa - La rettifica induttiva dei ricavi deve tener conto anche dei correlati maggiori costi - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 640 del 19/10/2000, dep. 17/1/2001 (Agg. 9/2001)
- 40 - Concussione - Indeducibilità delle somme pagate a concussori per evitare ispezioni fiscali vessatorie - Inapplicabilità dell'art. 75 T.u. 917/86 - Motiv - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 5796 del 24/1/2001, dep. 19/4/2001 (Agg. 11/2001)
- 41 - Sanzioni «antitrust» - Deducibili in quanto inerenti all'attività dell'impresa - Motiv - Comm. trib. prov. - Milano - sez. XLVII - sent. n. 370 del 12/12/2000, dep. 4/4/2001 (Agg. 11/2001)
- 42 - Multe autostradali irrogate a un dipendente e pagate dalla società - Indeducibilità dal reddito d'impresa - Motiv - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 7071 del 29/5/2000 (Agg. 11/2001)
- 43 - Penali contrattuali per ritardata consegna - Deducibili in quanto inerenti all'attività d'impresa e non riconducibili a un comportamento illecito del contribuente - Comm. trib. prov. - Genova - sent. n. 326 del 26/4/1999, dep. 3/10/2000 (Agg. 11/2001)
- 44 - Sanzioni «antitrust» - Indeducibili in quanto non inerenti all'attività dell'impresa - Motiv - Minfinanze - Ag. entrate - Rm n. 89/E del 12/6/2001 - (Agg. 15/2001)
- 45 - Spese sostenute in occasione di mostre fieristiche finalizzate alla

presentazione e vendita di prodotti - Sono interamente deducibili - Inapplicabilità dell'art. 74 comma 2, T.u. 917/86 - Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive - Parere n. 1 del 19/2/2001 - (Agg. 15/2001)

46 - Costi e oneri - Deducibili se la loro inerenza all'attività dell'impresa è provata dal contribuente - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 12330 del 24/5/2001 dep. 8/10/2001 (Agg. 1/2002)

47 - Interessi passivi - Deducibilità anche in assenza del requisito dell'inerenza - Motivi - Corte di cassazione - s. trib. sent. n. 14702 del 22/5/2001 dep. 21/11/2001

48 - Compensi al collegio sindacale per le verifiche trimestrali e per il controllo sul bilancio - Sono deducibili rispettivamente nell'esercizio in cui le operazioni di verifica sono eseguite e nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio oggetto di controllo - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 54/E, punto 4, del 19/6/2002 (Agg. 13/2002)

49 - Costi sostenuti per ripianare le perdite delle partecipate - Deducibilità secondo il principio della competenza - Compete - Motivi - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 11240 del 30/7/2002 (Agg. 19/2002)

50 - Costi per l'istruttoria di un finanziamento - Sono «pluriennali» o «dell'esercizio» in funzione della valutazione civilistica caso per caso - Il criterio dell'art. 74, comma 3, T.u. n. 917/1986 - Minfinanze - Rm n. 240/E del 19/7/2002 (Agg. 19/2002)

51 - Perdite conseguenti alla cessione pro soluto di crediti - Deducibili se risultano da elementi «certi e precisi» - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 14568 del 20/11/2001 (Agg. 20/2002)

52 - Rimanenze finali di servizi - Inapplicabilità del comma 5 dell'art. 60 e applicabilità dell'art. 75 del T.u. 917/1986 - Agenzia delle entrate - Rm n. 342/E del 31/10/02 (Agg. 2/2003)

Una società ha stipulato un «contratto di assistenza a lungo termine» per la manutenzione di turbine a gas. Per l'esecuzione dell'attività di manutenzione «programmata» e «non programmata», nonché per la nomina di un «capo commessa» e per l'attività di «monitoraggio e diagnosi» è stato fissato un mega compenso complessivo (diversi milioni di dollari) che verranno corrisposti a rate trimestrali di importo predefinito, dovute a titolo di acconto alle date pattuite. La società (autorizzata ex art. 60, comma 5, T.u. 917/86 alla valutazione «al costo») ha chiesto all'Agenzia delle entrate se sia corretto imputare tra le rimanenze finali tutti i costi sostenuti per l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto sopra descritto, facendoli poi concorrere alla determinazione del reddito nell'esercizio di scadenza del contratto stesso, imputando a quest'ultimo esercizio anche il complessivo corrispettivo del servizio di manutenzione effettuato nel corso dei sei anni. L'Agenzia delle entrate, nell'esaminare il quesito, ha preliminarmente osservato che l'art. 60 del T.u. 917/86 si riferisce a contratti:

- riguardanti opere, forniture e servizi che per essere compiutamente realizzati o eseguiti necessitano un tempo superiore a 12 mesi investendo, di conseguenza, almeno due periodi d'imposta;

- da cui derivano una serie di obbligazioni a carico del commissionario che, se pure distinte e singolarmente individuabili, sono tra di loro oggettivamente connesse in modo da perdere autonomia rilevanza e costituire un'unica, complessa prestazione volta al conseguimento di un risultato finale diverso e ulteriore rispetto alle singole prestazioni (per esempio, la fornitura «chiavi in mano» di un sistema informatico personalizzato o il restauro di un'opera d'arte).

È importante evidenziare che soltanto con riferimento ai lavori «a corpo», in cui viene pattuito un corrispettivo unitario (sintomo del fatto che, sul piano contrattuale, assume esclusiva rilevanza l'«opus perfectum»), sorge la necessità per il commissionario di valorizzare in bilancio la quota dei lavori effettuati alla data della chiusura di ciascun esercizio, lavori per i quali non è ancora intervenuta l'accettazione da parte del committente e i relativi proventi non possono essere considerati conseguiti perché, se pure liquidati, non lo sono in via definitiva. A tale riguardo, con circolare n. 36 del 22/9/1982 è stato evidenziato come gli eventuali «pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto non concorrono in alcun modo alla formazione del risultato economico dell'esercizio, in quanto rappresentano operazioni finanziarie che determinano semplici rapporti di debito e credito tra le due parti contraenti». Con specifico riferimento al contratto in discorso, occorre osservare che l'oggetto della prestazione non è unitario, nel senso richiesto dalla citata normativa, sebbene sia stato pattuito un corrispettivo complessivo. Non si tratta, infatti, di servizi caratterizzati da un'indivisibilità oggettivo-funzionale, il cui risultato si realizza compiutamente solo con l'esecuzione dell'ultima prestazione, secondo una fattispecie «progressiva»; il servizio ultrannuale di manutenzione si qualifica, piuttosto, come prestazione «continuata», il cui oggetto (mantenimento in efficienza degli impianti) si produce e si esaurisce durante tutto il corso della durata contrattuale. Il ca-

ratte di frazionabilità delle prestazioni rese nell'ambito di un appalto di servizi di manutenzione è stato confermato anche dalla giurisprudenza (per esempio: Cassazione, sez. III, sent. n. 4818 del 9/11/1977), secondo cui, a differenza dell'appalto di opere, in caso di risoluzione per inadempimento non può aversi piena retroattività e restano salve le prestazioni già eseguite e, quindi, l'obbligo di pagare il relativo corrispettivo, secondo la reale entità di esse in relazione all'utilità trattata dal committente. L'appalto del servizio di manutenzione di un impianto comporta, infatti, una prestazione continuativa e positiva di fare, attraverso l'assiduo intervento di personale specializzato e con il compimento di tutte le attività accessorie (Cassazione, sez. III, sent. n. 4385 del 21/7/1979). Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, dunque, la valorizzazione al costo delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi prevista dall'art. 60, comma 5, T.u. 917/86 non risulta applicabile al caso concreto, a nulla rilevando che la società abbia chiesto l'autorizzazione ex art. 60, comma 5, del citato T.u., concessa con «silenzio assenso». Pertanto, in ciascun esercizio di vigenza del contratto la società dovrà far concorrere al reddito, quale ricavo, il corrispettivo di competenza pari a un sesto del prezzo totale pattuito, indipendentemente dall'ammontare degli acconti ricevuti, in applicazione del principio della competenza economica sancito dall'art. 75 del medesimo T.u. 917/86.

53 - Costo dei beni destinati a sanitari per agevolare la diffusione di prodotti farmaceutici - Indeducibilità - Legge 27/12/2002, n. 289 - art. 2, comma 9 (Agg. 2/2003)

Sono indeducibili ai sensi dell'art. 75 del T.u. n. 917/86 i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti citati, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico.

Art. 76. - Norme generali sulle valutazioni

1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte; (1)

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio a incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; (2)

c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte in bilancio a esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito; (3)

c-bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. (4)

2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natu-

ra o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi e le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti. (5)

3. I proventi determinati a norma degli art. 57 e 78 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 67, agli art. 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73, sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.

4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure amichevoli» previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

6. Le rettifiche da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio hanno effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi. (6)

7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio di valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle

finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese successivo.

7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di stati o territori individuati, con decreto del ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti. (7)

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove predette. Ove l'amministrazione non ritenga idonee le prove adottate, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti. (7)

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate. (7)

(1) Le parole finali precedenti della lettera a) «e degli eventuali contributi» sono state soppresse dall'art. 21, comma 4, lett. a), n. 1, della legge 27/12/1997, n. 449, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/1997 in forza dell'art. 21, comma 5, della stessa legge n. 449/1997.

(2) La lettera b) del comma 1 è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. r), n. 01, legge 8/8/94, n. 503.

(3) Il testo della lett. c) è quello integralmente sostituito dall'art. 21, comma 4, lett. a), n. 2, della legge 27/12/1997, n. 449, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/1997 in forza dell'art. 21, comma 5, della stessa legge n. 449/1997.

(4) La lettera c-bis) è stata inserita nel comma 1, dall'art. 1, comma 1, lettera r), n. 2, legge 8/8/94, n. 503.

(5) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r), n. 3, legge 8/8/94, n. 503.

(6) Il comma 6 è stato interamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. r), n. 3, legge 8/8/94, n. 503.

(7) I testi dei commi 7-bis e 7-ter sono quelli integralmente sostituiti dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, della legge 21/11/2000, n. 342. Il comma 7-quater è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2, della medesima legge n. 342/2000. Le disposizioni contenute nei predetti tre commi si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 4 dell'art. 127-bis di questo T.U. n. 917/1986. Successivamente, il primo periodo del comma 7-ter è stato integralmente sostituito dall'art. 9, comma 16, della legge 28/12/2001, n. 448, con effetto dall'1/1/2002.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Digs 8/10/1997, n. 358, art. 3, comma 1:

Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento - Valore di realizzo - Sue possibili determinazioni
(testo in calce all'art. 54 di questo T.u. n. 917/1986)

2 - Dlgs 5/6/1998, n. 203, art. 2, comma 4, lett. b) (nuovo ultimo periodo, comma 1, art. 6, dlgs 18/12/1997, n. 472):

Valutazioni - Non punibili gli scostamenti non eccedenti il 5% tra il dichiarato e l'accertato

«Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal dlgs 8/10/1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il 5%».

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Operazioni con imprese residenti in territori extra CEE aventi un regime fiscale privilegiato - Ruling - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 11, comma 12 («Agg. 1/1992»)

2 - Paesi extra CEE aventi un regime fiscale privilegiato - Loro individuazione ai fini del trattamento fiscale delle operazioni poste in essere da imprese italiane e imprese estere - Dm 24.4.1992 in G.U. n. 104 del 6.5.1992 («Agg. 6/1992»)

3 - Price intercompany - Procedura amichevole per evitare doppie tassazioni in capo a società controllanti e controllate di Paesi CEE. - Legge 22.3.1993, n. 99 (Agg. 6/1993).

4 - Debiti e crediti in valuta - Valutazione al cambio di fine esercizio in alternativa all'accantonamento al fondo per rischi di cambio - Legittimità - Condizioni - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.32 (Agg. 8/94)

5 - Sanzioni amministrative - Non hanno natura incrementativa dei beni cui sono riconducibili - Comm. trib. centrale, dec. n. 784 del 13/1/94, dep. 21/3/94 (Agg. 9/94)

6 - Interessi passivi su prestiti per l'acquisto o la costruzione di beni strumentali all'impresa - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.39 - (Agg. 9/94)

7 - Crediti e debiti in valuta - Valutazione al cambio di fine esercizio - Criterio - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.31 - (Agg. 10/94)

8 - Ammende pagate per la sanatoria di abusi edilizi - Non rappresentano un costo incrementativo del valore degli immobili - Comm. trib. centrale - dec. n. 784 del 21/3/94 (Agg. 12/94)

9 - Rettifica in aumento del valore finale di un bene - Correlativo aumento del valore iniziale - Non necessaria - Comm. trib. centrale, dec. n. 1449 del 22/2/94, dep. 4/5/94 (Agg. 13/94)

10 - Calciatori - Iscrizione in bilancio del diritto pluriennale alle loro prestazioni con il criterio del «costo» - Legittimità - Utilizzo del criterio del «valore di realizzo» - Illegittimità - Tribunale di Napoli - sent. dell'8/6/94, dep. 10/6/94 (Agg. 1/95)

11 - Valutazione obbligazioni - Rilevanza della quota di «scarto» di emissione al netto della ritenuta - Relazione parlamentare al dl n. 719/94 - Atto camera dei deputati n. 1825 (Agg. 3/95)

12 - Interessi passivi e costi indiretti - Criterio di imputazione al costo dei beni - Precisazioni - Istruzioni per la compilazione del mod. 760/95 per l'anno 1994 (Agg. 6/95)

13 - Criteri di valutazione - Strumentalità della «nota integrativa» per evidenziazioni e mutamenti - Chiarimenti - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. circ. n. 154/E del 30/5/95 punto 8.3 (Agg. 9/95)

14 - Proventi di obbligazioni emesse da banche, SpA quotate, enti pubblici ed enti territoriali - Imposta sostitutiva del 12,50% istituita dall'1/1/1997 - Applicabilità ai percettori residenti in Stati o territori aventi un regime fiscale «privilegiato» - art. 6, commi 1 e 2, Dlgs 1/4/1996, n. 239 - (Agg. 8/1996)

15 - Criteri di valutazione - Loro mutamento rispetto a quelli adottati in precedenti esercizi - L'omessa comunicazione all'Ufficio imposte non incide sulla validità del mutamento dei criteri - Precisazioni - Ass. Dott. Commercialisti di Milano, norma di comportamento n. 130/1996 - (Agg. 16/1996)

16 - Finanziamento gratuito a società controllata - Illegittimità della presunzione di interessi - Motivi - Comm. trib. provinciale di Reggio Emilia, sent. n. 55 del 13/2/1997, dep. 17/3/1997 - (Agg. n. 9/1997)

17 - Euro - Tassi di conversione tra l'euro e le monete degli stati membri che adottano l'euro dall'1/1/1999 - Consiglio dell'Ue, Regolamento (Ce), n. 2866/98 del 31/12/1998 (in Guce n. 359 del 31/12/1998) (Agg. 2/1999)

18 - Valore normale - «Transfer pricing» interno tra società residenti - Criterio di applicabilità del valore normale - Comm. trib. provinciale di Milano, sent. n. 577/1/97 del 18/3/1998 (Agg. 4/1999)

19 - Royalties - Valore normale - Criterio di determinazione inteso a evitare il trasferimento di reddito a società controllante residente in un paese estero a bassa fiscalità - Comm. trib. provinciale di Ravenna, sent. n. 387

dell'11/6/1998, dep. 19/6/1998 (Agg. 7/1999)

20 - Spese di regia sostenute nella sede centrale e riaddebitate alla filiale italiana - Condizioni di deducibilità - Corte di cassazione, sent. n. 14016 del 13/7/1999, dep. 14/12/1999 (Agg. 14/2000)

21 - Trattamento fiscale delle operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate in paesi extra-Ue in regime fiscale privilegiato - Analisi dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, art. 76 T.u. 917/86 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 1, comma 1, lett. b); Minfinanze, cm n. 207/E del 16/11/2000 (Agg. 3/2001)

22 - Fiscalità internazionale - Redditi di imprese estere partecipate - Minfinanze - Cm n. 9/E del 26/1/2001, punto 2.1 (Agg. 9/2001)

23 - Passaggio dalla lira all'euro dall'1/1/2002 - Notizia - DI 25/9/2001, n. 350 - artt. da 1 a 8 (Agg. n. 27/2001)

24 - Stati o territori a regime fiscale privilegiato - La «black list» ai fini del comma 7-bis, art. 76, T.u. 917/86 - Dm 23/1/2002 - artt. 1, 2, 3

25 - Stati o territori a regime fiscale privilegiato - La «black list» ai fini del comma 7-bis, art. 76 T.u. 917/86 - Modifica recata al dm 23/1/2002 riguardante Singapore - Dm 22/3/2002, art. 1 (G.U. n. 78 del 3/4/2002) (Agg. 10/2002)

26 - Perdite su crediti vantati nei confronti di imprese estere soggette a procedure concorsuali - Condizioni di deducibilità - Chiarimenti essenziali - Minfinanze - cm n. 39/E del 10/5/2002 (Agg. 11/2002)

27 - Price intercompany - Prezzi eccessivi praticati dalla controllante alla controllata entrambe residenti - Disconoscimento fiscale dello scostamento dal valore normale - Motivi - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 10802 del 23/4/2002, dep. 24/7/2002 (Agg. 18/2002)

Art. 77. - Beni relativi all'impresa

1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa oltre ai beni indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa e ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'art. 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'art. 79, nel registro dei beni ammortizzabili.

2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni a esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di fatto.

3. Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa.

3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al dpr 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all'art. 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Esclusione dall'impresa individuale dei beni immobili strumentali per destinazione - Termine per effettuare l'operazione previsto entro il 30.4.1992

e successivamente prorogato all'1.6.1992 e poi al 31.3.1993 - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 58, comma 2, dl. 27.4.1992, n. 269 - art. 1, co. 7; dl. 24.11.1992, n. 455 - art. 3, co. 7 («Agg. 1/1992», «Agg. 6/1992», «Agg. 16/1992»)

2 - Esclusione dall'impresa individuale dei beni immobili strumentali per destinazione - Disposizioni attuative - Dm 25.2.1992 - artt. 1 e 2 («Agg. 4/1992»)

3 - Immobili dell'imprenditore individuale - Rilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa - Regola applicabile dal 1992 - Dir. Gen. II.DD. - Div. IX - Circolare n. 8/9/226 del 15.4.1992 («Agg. 6/1992»)

4 - Prospetto attività e passività trascritto sul libro inventari - Legittimità - Corte di Cassazione - sez. I civile - sent. n. 7264 del 14.10.1991, dep. 13.6.1992 («Agg. 11/1992»)

5 - Esclusione dall'impresa individuale dei beni immobili strumentali per destinazione. Termine per effettuare l'operazione-Proroga definitiva al 20/6/1993. Legge 24/3/1993, n. 75 - articolo 3, comma 7 (Agg. n. 5/1993).

6 - L'azienda ereditata - Effetti in materia di imposte dirette - Unione commercio, turismo e servizi della provincia di Milano - circolare del 25/3/1993, punto 5 - (Agg. 6/1993).

7 - Azienda ereditata - regolarizzazione di società di fatto derivante da comunioni ereditarie. Unione commercio, turismo e servizi della provincia di Milano - Circ. del 25/3/1993 - (Agg. 7/1993).

8 - Beni relativi all'impresa da cui derivano interessi attivi - Ritenuta d'acconto e non più d'imposta sugli interessi attivi stessi maturati dall'1/1/94 - DI 30/12/93, n. 557, convertito in legge 26/2/94, n. 133 - art. 1, comma 2 - (Agg. 4/94)

9 - Immobili appartenenti a società in nome collettivo e in accomandita semplice - Per presunzione assoluta sono beni relativi all'impresa e non sono produttivi di reddito fondiario - Corte di cassazione, sent. n. 12393 dell'1/4/1998, dep. 9/12/1998 (Agg. 6/1999)

10 - Trasferimento di «partecipazioni» dalla sfera non commerciale a quella commerciale di un ente - Operazione elusiva - Motivi - Analisi del comma 3-bis, art. 77 T.u. 917/1986 e ambito applicativo del dpr 23/12/1974, n. 689 - Minfinanze - Rm n. 242/E del 19/7/2002 (Agg. 19/2002)

Art. 78. - Imprese di allevamento

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione.

2. Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 sono stabiliti ogni due anni con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'art. 51, comma 2, lettera c).

3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.

4. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Contributi U.N.I.R.E. (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) per incentivare l'attività di allevamento - Trattamento fiscale e definizione del contenzioso pendente - D.L. 30.12.1991, n. 417 - art. 5, commi 2 e 3 conv. in legge 6.2.1992, n. 66 (Agg. 2/1992)

2 - Minimum tax-Allevamento animali - reddito determinato forfettariamente - inapplicabilità del contributo diretto lavorativo - Dir. gen. II. DD. - Circ. n. 6/7/608 del 18/2/1993 (Agg. 4/1993)

3 - Imprese di allevamento - Reddito d'impresa reinvestito - Condizioni per fruire della detassazione di cui alla legge n. 489/94 - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 3.3 - (Agg. 14/94)

4 - Allevamento animali - Capi eccedenti la potenzialità del terreno - Determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore per il biennio 1994/1995 - Dm 14/2/1995 art. 2 (Agg. 5/95)

5 - Società di persone che esercitano l'attività di allevamento animali - Modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. 123/E-III-6-431 del 16/5/95 (Agg. 10/95)

6 - Allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29, T.u. 917/1986 - Determinazione del reddito d'impresa 1996 - Dm 11/2/1997 in G.U. n. 43 del 21/2/1997 - (Agg. n. 5/1997)

7 - Allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 T.u. 917/86 - Determinazione del reddito d'impresa per il biennio 1997 e 1998 - Dm 18/3/1998, in G.U. n. 70 del 25/3/1998 (Agg. 9/1998)

8 - Allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 T.U. 917/86 - Determinazione del reddito d'impresa per il biennio 1999 e 2000 - Dm n. 6/3/2000 in G.U. n. 68 del 22/3/2000 (Agg. 9/2000)

9 - Allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 T.U. 917/1986 - Determinazione del reddito d'impresa per il biennio 1999 e 2000 - Pubblicazione «tabelle» - Notizia - Comunicato Minfinanze in G.U. n. 199 del 26/8/2000 (Agg. 16/2000)

10 - Imprenditore agricolo - Definizione - Dlgs 18/5/2001, n. 228 - art. 1 (nuovo art. 2135 cod. civ.) (Agg. 22/2001)

11 - Allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 T.u. 917/86 - Determinazione del reddito d'impresa per il biennio 2001 e 2002 - Dm 26/3/2002 (G.U. n. 85 dell'11/4/2002) (Agg. 8/2002)

Art. 79. - Imprese minori

1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del dpr 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli artt. 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli artt. 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66.

2. (abrogato).

3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.

4. (abrogato).

5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli artt. 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma

4 dell'art. 75.

6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a euro 9.296,22 (18 milioni di lire).

6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli artt. 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.

7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3% dei ricavi fino a euro 6.197,48 (12 milioni di lire); 1% dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.478,53 (oltre 12 e fino a 150 milioni di lire); 0,50% dei ricavi oltre euro 77.478,53 e fino a euro 92.962,24 (oltre 150 e fino a 180 milioni di lire).

8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di euro 29,24 (lire 56.610) (1) per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 41,83 (lire 92.820) (1) per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfettaria annua di euro 154,94 (lire 300.000) per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi (2). La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

9. (abrogato).

(1) Si rammenta che gli importi della deduzione forfettaria concessa alle imprese minori di autotrasporti merci c/terzi sono stati, negli ultimi anni, i seguenti:

- Anni 1992/1994=lire 25.000 e lire 50.000 (art. 8, comma 1, dl 29/3/1993, n. 82, conv. dalla legge 27/5/1993, n. 162);

- Anni 1995/1997=lire 32.000 e lire 65.000 (art. 3, comma 2, dl 8/8/1996, n. 437, conv. dalla legge 24/10/1996, n. 556 (anno 1995); art. 1, dl 2/1/1997, n. 1, conv. dalla legge 5/2/1997, n. 38 (anno 1996); art. 1, dl 27/5/1998, n. 158, conv. dalla legge 24/7/1998, n. 245 (anno 1997);

- Anno 1998=lire 35.000 e lire 71.000 (art. 2, dl 28/12/1998, n. 451, conv. dalla legge 26/2/1999, n. 40);

- Anni 1999 e successivi=lire 45.500 e lire 81.000 (art. 2, comma 1, dl

19/6/2000, n. 167, conv. dalla legge 10/8/2000, n. 229).

Gli importi in euro 29,24 e 47,94 riportati nel testo sono desunti dalla bozza dell'Unico 2002 per l'anno 2001.

(2) Periodo inserito nel comma 8, con effetto dal 2001, dall'art. 6, comma 2, legge 23/12/2000, n. 388.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 23/12/1996, n. 662-art. 2, commi da 210 a 214 (ndr: il testo del comma 210 è quello sostituito, con effetto dal 1998, dall'art. 18, comma 1, dlgs 15/12/1997, n. 446)

Iniziativa produttive intraprese, a decorrere dall'1/1/1997, in forma individuale o associata - Configurazione generale del trattamento fiscale agevolato

«210. Per le iniziative produttive intraprese nei territori di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del dl 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50% dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50% dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque anni successivi».

211. Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano ai soggetti che: a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità; c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223; d) sono portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento Cee n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.

212. Le disposizioni del comma 210 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 211. Il credito di imposta di cui al comma 210 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5 è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

213. Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione.

214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214 del presente articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.

2 - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, commi da 171 a 185:

Imprese individuali «minime» con volume d'affari non superiore a 20 milioni di lire, beni strumentali di costo non superiore a 20 milioni di lire al netto degli ammortamenti e compensi a terzi non superiori al 70% del volume d'affari - Determinazione forfettaria del reddito d'impresa a decorrere dall'1/1/1997 - Percentuali di reddito applicabili
(testo in calce all'art. 80 di questo T.u. n. 917/1986)

3 - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, commi da 165 a 170:

Imprese individuali in regime contabile «semplice» con volume d'affari non superiore a 30 milioni di lire se prestano servizi e a 50 milioni se svolgono altre attività, acquisti non superiori a 35 milioni di lire se l'attività è di commercio o a 20 milioni se svolgono altre attività, beni strumentali di costo non superiore a 50 milioni di lire al netto degli ammortamenti e compensi a terzi non superiori al 70% del volume

d'affari - Semplificazioni contabili dall'1/1/1997*(testo in calce all'art. 80 di questo T.U. n. 917/1986)*

4 - Legge 13/5/1999, n. 133 - art. 2, commi da 8 a 12, modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e), della legge 21/11/2000, n. 342, e dagli artt. 6, comma 5, lett. a) e b) e 8, comma 4, della legge 23/12/2000, n. 388:

Superditi - Tassazione, con aliquota del 19%, della parte di reddito complessivo netto dichiarato per i periodi d'imposta 1999, 2000 e 2001 corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva operati nei periodi medesimi - Applicazione estesa alle imprese minori

(testo in calce all'art. 91 di questo T.U. n. 917/1986)

5 - Legge 21/11/2000, n. 342, artt. da 10 a 16:

Rivalutazione dei beni delle imprese*(testo in calce all'art. 54 di questo T.U. 917/1986)*

6 - Legge 23/12/2000, n. 388 - art. 13, commi da 1 a 9:

Nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo intraprese da persone fisiche - Regime fiscale agevolato per i primi tre periodi di attività - Imposta sostitutiva del 10% se i compensi di lavoro autonomo non superano 60 milioni di lire e i ricavi d'impresa non superano 60 o 120 milioni di lire a seconda che l'impresa abbia per oggetto la prestazione di servizi o altre attività

1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato Testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso Testo unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50% gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze.

5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40% della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire 600 mila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40% del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire 600 mila. Il credito d'imposta non

concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'Iva previsti dal decreto del presidente della repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7 - Legge 23/12/2000, n. 388 - art. 14, commi da 1 a 11:

Attività marginali di lavoro autonomo e d'impresa esercitate da persone fisiche e soggette agli «studi di settore» con compensi o ricavi comunque non superiori a 50 milioni di lire - Imposta sostitutiva del 15% - Configurazione generale del regime agevolato

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini dell'ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 15% del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato Testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del 50% del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effet-

tuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'Iva previsti dal decreto del presidente della repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze.

8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40% della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire 600 mila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al 40% del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire 600 mila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

10. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

11. Con uno o più decreti del ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Rivalutazione obbligatoria per le imprese «minori» - Legge 30.12.1991, n. 413 (Agg. 1/1992)

2 - Attività per la prestazione di servizi - Definizione - Dm. 17.1.1992 (Agg. 2/1992)

3 - Imprese minori - Minimum tax - Criteri applicativi - DI 19.9.1992, n. 384 - art. 11 conv. in legge 14.11.1992, n. 438 (Agg. 13/1992)

4 - Imprese minori - Ricavi - Determinazione induttiva sulla base dei coefficienti presuntivi - Criterio - DI 19.9.1992, n. 384 - art. 11, comma 3 - conv. in legge 14.11.1992, n. 438 (Agg. 16/1992)

5 - Versamento trimestrale Iva - Interessi dovuti nella misura dell'1,50% - Indeducibilità del reddito d'impresa - DI 31/12/1992, n. 513 - art. 66, commi 6 e 7 - reiterato da: dl 2/3/1993, n. 47; dl 28/4/1993, n. 131; dl 30/6/1993, n. 213; dl 30/8/1993, n. 331 conv. in legge 29/10/1993, n. 427 (Agg. 1/1993).

6 - Minimum tax - L'importo del contributo diretto lavorativo base per le imprese minori in regime naturale semplificato - DI 19/9/1992, n. 384 conv. in legge 14/11/1992, n. 438-Dpcm 18/12/1992 - Dpcm 23/12/1992 - Min. finanze e interno, circ. n. 7446/M/7/Uff. 1° - (Agg. 1/1993).

7 - Maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi al fine dell'adeguamento alla minimum tax e ai coefficienti presuntivi di reddito - Loro esclusione dal pagamento del 5% per la mancata annotazione nelle scritture contabili - DI 31/12/1992, n. 513 - art. 62, comma 12 - reiterato da: dl 2/3/1993, n. 47; dl 28/4/1993, n. 131; dl 30/6/1993, n. 213; dl 30/8/1993, n. 331 conv. in legge 29/10/1993, n. 427 (Agg. 1/1993).

8 - Esclusione dall'Ilor del contributo diretto lavorativo - DI 31.12.1992, n. 513 - art. 62, comma 11 - reiterato da: dl 2.3.1993, n. 47; dl 28.4.1993, n. 131; dl 30.6.1993, n. 231; dl 30.8.1993, n. 331 conv. in legge 29.10.1993, n. 427 (Agg. n. 1/1993)

9 - Minimum tax- Imprese minori - Agriturismo - Inapplicabilità del contributo diretto lavorativo - Dir. gen. II.Dd. - Circ. n. 6/7/608 del 18/2/1993 (Agg. 4/1993).

10 - Minimum tax - Vendite a domicilio - Inapplicabilità del contributo diretto lavorativo - Dir. Gen. II. DD. - Circ. n. 6/7/608 del 18/2/1993 - Risposta ministeriale del 3/2/1993 alla interrogazione parlamentare n. 5-00702 (Agg. 4/1993)

11 - Minimum tax - Corrispettivi indicati solo in dichiarazione per adeguamento al contributo diretto lavorativo - Non sanzionabili - Legge 24/3/1993, n. 75-art. 9, comma 9, primo periodo (Agg. 5/1993).

12 - Ricavi e corrispettivi dichiarati in misura maggiore, rispetto a quanto annotato e registrato nelle scritture, per evitare l'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi di reddito - Esonero dal versamento del ventesimo dei ricavi e dei corrispettivi - Legge 24/3/1993, n. 75-art. 9, comma 9, secondo periodo (Agg. 5/1993).

13 - Minimum tax e coefficienti presuntivi - Soggetti esclusi - Elencazione - Dir. Gen. II. DD. - Circ. n. 7 del 10/6/1993 (Agg. 7/1993).

14 - Impresa minore - Omessa indicazione delle rimanenze nella dichiarazione dei redditi - Accertamento induttivo - Legittimità - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 1445 del 13/1/1993, dep. 30/3/1993 (Agg. 10/1993).

15 - Imprese minori - Reddito accertato induttivamente sulla base di percentuali di ricarico - Legittimità - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 1777 del 10/12/1992, dep. 3/5/1993 (Agg. 11/1993).

16 - Incaricati alle vendite a domicilio - Ritenuta d'imposta commisurata all'intero importo delle provvigioni percepite - Regola a regime - Legge 24/12/93, n. 537 - art. 14, comma 6 - (Agg. 2/94)

17 - Passaggio dal «regime fiscale sostitutivo» di cui al dl 10/6/1994, n. 357, convertito dalla legge 8/8/1994, n. 489, al regime semplificato - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 1.13 - (Agg. 15/94)

18 - Minimum tax - Inefficacia delle norme relative alla capacità operativa dell'ufficio delle entrate e della Gdf da destinare ai controlli - Legge 30/11/94, n. 656 - art. 2-bis, comma 7 - (Agg. 16/94)

19 - Erogazioni pro alluvionati del nord Italia del novembre 1994 - Deducibilità dal reddito di impresa minore 1994/95 - Legge 21/1/95, n. 22 art. 14-bis, commi 4-bis e 4-ter (Agg. 3/95)

20 - Imprese minori - Determinazione induttiva del reddito basata sulle presunte ore lavorate - Illegittimità - Comm. trib. centrale, dec. n. 126 del 15/12/94, dep. 13/1/94 (Agg. 8/95)

21 - Imprese minori - Reddito determinato in base a studi di settore - Legittimità della rettifica fiscale anche in presenza di contabilità formalmente ineccepibile - Comm. trib. centrale, dec. n. 4027 del 24/6/1994, dep. 22/11/95 (Agg. 8/95)

22 - Concordato di massa (accertamento con adesione) per gli anni 1993 e precedenti - Redditi d'impresa - Applicabilità - Limiti - Legge 13/4/95, n. 177, art. 1, c. 1 (Agg. 11/95)

23 - Coefficienti presuntivi di reddito - Abrogazione a partire dal 1995 - Applicabilità di speciali «parametri contabili» dal 1995 - Validità successiva degli «studi di settore» - Art. 3, commi da 179 a 189, legge 28/12/1995, n. 549 - (Agg. 2/1996)

24 - Commercianti al minuto di età compresa tra i 62 e i 65 anni se uomini, e tra i 57 e i 60 se donne, che cessano l'attività - Indennizzo pari al trattamento pensionistico minimo - Art. 2, commi 43, 44 e 45, legge 28/12/1995, n. 549 - (Agg. 2/1996)

25 - Imprese minori - Registro delle imprese - Attivazione presso le Camere di commercio - Notizia - Dpr 7/12/1995, n. 581 - (Agg. 4/196)

26 - Regolarizzazione scritture contabili - Imprese minori - Limiti - Art. 4, dl. 28/2/1996, n. 93, reiterato dal ddll 29/4/1996, n. 230; 29/6/1996, n. 342; 30/8/1996, n. 449 sostituito dal dl 23/10/1996, n. 547, non convertito e sostituito dall'art. 2, commi da 141 a 146 della legge 23/12/1996, n. 662 - (Agg. 4/1996)

27 - «Concordato 1994» - Accertamento con adesione per le imprese minori - Art. 3, dl 28/2/1996, n. 93, reiterato dai ddll. 29/4/1996, n. 230; 29/6/1996, n. 342; 30/8/1996, n. 449 sostituito dal dl. 23/10/1996, n. 547, non convertito e sostituito dall'art. 2, commi da 137 a 140 della legge 23/12/1996, n. 662 - (Agg. 5/1996)

28 - Concordato «a regime» (accertamento con adesione) - Sua configurazione essenziale - Imprese minori - Art. da 1 a 7, dpr 30/4/1996, n. 316 - (Agg. 12/1996)

29 - Costi - Omessa registrazione nelle scritture delle imprese minori - Indeducibilità - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 4117 dell'11/10/1995, dep. 1/12/1995 - (Agg. 14/1996)

30 - Società «agricole» in nome collettivo e in accomandita semplice - Determinazione analitica e non catastale del reddito - Regime contabile semplificato per il 1997 - Minfinanze, telefisco 1997 del 28/1/1997 - (Agg. n. 2/1997)

31 - Imprese minori - Spese per prestazioni di lavoro dipendente - Semplificazione della registrazione - Precisazioni - Dpr 9/12/1996, n. 695, art. 4 - (Agg. n. 2/1997)

32 - Impresa minore - Mancata annotazione delle rimanenze - Accertamento induttivo - Legittimità - Principio di diritto - Corte di cassazione, sent. n. 9912 del 2/4/1996, dep. 12/11/1996 - (Agg. n. 3/1997)

33 - «Parametri» contabili «Ricavometro» - Proroga al 1996 e al 1997 - Rinvio degli «studi di settore» al 1998 - Notizia e precisazioni - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, commi da 124 a 126 e dpcm 27/3/1997 - (Agg. n. 5/1997)

34 - Concordato «a regime» (accertamento con adesione) e conciliazione giudiziale - Applicabilità alle imprese minori - Dlgs 19/6/1997, n. 218, art. da 1 a 17 - (Agg. n. 10/1997)

35 - Imprese individuali che acquistano un'auto nuova consegnando per la rottamazione un veicolo ultradecennale - Il contributo statale costituisce una sopravvenienza attiva e una componente del costo ammortizzabile dell'auto nuova - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 175/E/III-6-308 dell'8/18/1997 - (Agg. n. 15/1997)

36 - Lavoro a domicilio - Quando costituisce attività d'impresa e quando è considerato lavoro dipendente - Minfinanze, cm n. 326/E del 23/12/1997, punto 1.3 (Agg. 1/1998)

37 - Plusvalenza da cessione di azienda preposseduta da almeno tre anni da un soggetto in contabilità semplificata - Imposta sostitutiva del 27% (aliquota ridotta al 19%, in unica soluzione, dall'art. 6, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342) in alternativa al regime ordinario di tassazione - Ambito applicativo e configurazione generale - Art. 1 e 2, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punto 1.2 - 1.4 (Agg. 1/1998)

38 - Piccole e medie imprese - Loro individuazione ai fini della concessione di agevolazioni e aiuti alla loro attività produttiva - Dm 18/9/1997, min. ind. commercio art., in G.U. n. 229 dell'1/10/1997 (Agg. 3/1998)

39 - Imprese individuali - Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa mediante pagamento di un'imposta sostitutiva - Opzione da esercitarsi entro il 20/4/1998 con effetto dal 1998 - Configurazione normativa - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 30 (Agg. 6/1998)

40 - Imprese individuali che acquistano un'auto nuova consegnando per la rottamazione un veicolo vetusto - Il contributo statale costituisce una sopravvenienza attiva e una componente del costo ammortizzabile dell'auto nuova - Dl 31/12/1996, n. 669 conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30 - art. 29, dl 25/9/1997, n. 234 conv. dalla legge 25/11/1997, n. 403, art. 1; legge 7/8/1997, n. 266 - art. 22 (Agg. 7/1998)

41 - Impresa minore - Autoveicoli aziendali - Regime fiscale a partire dal 1997 - Minfinanze, cm n. 48/E del 10/2/1998 (Agg. 7/1998)

42 - Plusvalenza da conferimento di azienda - Imposta sostitutiva del 27% (aliquota ridotta al 19%, in unica soluzione, dall'art. 6, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342) in alternativa al regime ordinario di tassazione - Ambito applicativo e sua configurazione generale - Art. 3, commi 1 e 2, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punti 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 (Agg. 8/1998)

43 - Plusvalenze da conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento - Imposta sostitutiva del 27% (aliquota ridotta al 19%, in unica soluzione, dall'art. 6, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342) in alternativa al regime ordinario di tassazione - Ambito applicativo e sua configurazione generale - Art. 3, commi 1 e 2, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punti 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 (Agg. 8/1998)

44 - Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale - Sua configurazione fiscale - Precisazioni in merito all'art. 3, comma 3, dlgs 8/10/97, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/97, punto 2.7 (Agg. 8/1998)

45 - Conferimento dell'unica azienda dell'impresa familiare - Liquidazione dei diritti di credito ai collaboratori familiari - Precisazioni in merito al comma 3, art. 3, dlgs 8/10/97, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/97, punto 2.7 (Agg. n. 8/1998)

46 - Imprese minori - Legittimità costituzionale del reddito minimo determinato sulla base di coefficienti di redditività - Corte costituzionale, ord. n. 92 del 25/3/98, dep. 1/4/98 (Agg. 16/1998)

47 - Piccole e medie imprese del commercio, dei servizi e del turismo - Loro individuazione ai fini della concessione di aiuti di stato alla loro attività commerciale - Dm 23/12/97 (min. industria) in G.U. n. 34 dell'11/2/98 (Agg. 22/1998)

48 - Distributori di carburante - Riduzione forfettaria dei ricavi per i periodi d'imposta 1998-2000 - Finalità e limiti - Legge 23/12/1998, n. 448, art. 21, commi 1 e 2 (Agg. 2/1999)

49 - Studi di settore - Loro configurazione generale - Le categorie economiche già interessate dal periodo d'imposta 1998 - Applicabilità dei «parametri» per le categorie non ancora interessate dagli «studi di settore» - Istruzioni per Unico 99; dd.mm; 30/3/1999 (S.O. nn. 61 e 62 alla G.U. n. 75 del 31/3/1999) (Agg. 8/1999)

50 - Reddito d'impresa minore - Legittimità dell'accertamento induttivo in

caso di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, o di non restituzione di questionari firmati e compilati - Nuova lett. d-bis), comma 2, art. 39 dpr 600/73 (Agg. 8/1999)

51 - Impresa individuale - Esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa mediante pagamento di un'imposta sostitutiva di cui all'art. 30, comma 1, legge 27/12/1997, n. 449 - Termine per l'opzione prorogato al 16/9/1999 - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 15, comma 5 (Agg. 10/1999)

52 - Erogazioni liberali in denaro e cessione gratuita di beni aziendali a popolazioni vittime di calamità pubbliche ed eventi straordinari anche se avvenuti in altri stati (es: Kosovo) - Condizioni di deducibilità dal reddito delle imprese minori - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 27, commi da 1 a 4 (Agg. 12/1999)

53 - Aziende in regime contabile semplificato - Plusvalenze patrimoniali - Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento - Applicabilità dell'art. 3 dlgs n. 358/1997 - Compete - Motivi - Minfinanze, ris. n. 33/E del 26/2/1999 (Agg. 13/1999)

54 - Magazzino - Adeguamento rimanenze iniziali 1999 - Facoltà concessa alle imprese soggette agli «studi di settore» o ai «parametri» - Sua configurazione normativa - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 7, commi da 9 a 14 (Agg. 2/2000)

55 - Superditi - Imprese minori in regime contabile semplificato - Sono soggetti destinatari dell'agevolazione - Minfinanze, cm n. 51/E del 20/3/2000 (Agg. 7/2000)

56 - Credito d'imposta agli autotrasportatori sui consumi di gasolio dal 16/1/1999 - Sua non concorrenza alla formazione del reddito imponibile e del «rapporto» di cui all'art. 63 T.U. 917/1986 - Dpr 9/6/2000, n. 277, art. 1 e 2 (Agg. 17/2000)

57 - Rivalutazione dei beni dell'impresa in contabilità semplificata - Inapplicabilità delle disposizioni riguardanti il «saldo attivo di rivalutazione» - Minfinanze, cm n. 5/E, punto 4.1, del 26/1/2001 (Agg. 6/2001)

58 - Imprese minori - Credito d'imposta per l'assunzione di dipendenti nel periodo 1/10/2000-31/12/2003 - Caratteristiche essenziali - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 7; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 5, del 3/1/2001 (Agg. 6/2001)

59 - Autotrasportatori - Deduzione forfettaria di 300 mila lire - Chiarimenti - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 6, comma 2 - Minfinanze - Cm n. 1/E, punto 1.4.1, del 3/1/2001 - Minfinanze - Cm n. 5/E, punto 6, del 26/1/2001 (Agg. 8/2001)

60 - Nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex art. 13 e attività marginali ex art. 14 della legge 23/12/2000, n. 388 - Regime fiscale agevolato - Chiarimenti - Ag. entrate - Cm n. 23/E del 9/3/2001 (Agg. 12/2001)

61 - Indennizzi a cittadini e imprese operanti nei territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana - Esenzione da Irpef e Irpeg - Legge 29/3/2001, n. 137 - art. 4 (Agg. 12/2001)

62 - Saldo attivo di rivalutazione legge n. 342/2000 - Effetti fiscali nel passaggio dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata e viceversa - Minfinanze - Cm n. 57/E, punto 1.5 (2ª parte), del 18/6/2001 (Agg. 19/2001)

63 - Contabilità semplificata per le imprese minori con ricavi non superiori a 600 milioni di lire (Prestazioni di servizi) o a 1 miliardo di lire (altre attività) - Opzione ammessa per il regime ordinario - Altre precisazioni - Dpr 12/4/2001, n. 222 - art. 1 (nuovo art. 18, dpr n. 600/1973) (Agg. 23/2001)

64 - Reddito d'impresa in regime semplificato - Registri e scritture contabili - Soppressione dell'obbligo della bollatura - Notizia - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 8; Minfinanze, cm n. 92/E, punto 2, del 22/10/2001 (Agg. n. 28/2001)

65 - Emersione del lavoro «nero» - Sua configurazione essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 1; Legge 23/11/2001, n. 409, art. 21; Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15; Cm n. 88/E dell'11/10/2001 (Agg. 1/2002)

66 - Dichiarazione di emersione del lavoro «nero» - Termine di presentazione prorogato al 30/6/2002 - Approvazione del modello ufficiale - Notizia Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15 - Dm 15/11/2001 (G.U. n. 273 del 23/11/2001) (Agg. 2/2002)

67 - Trasformazione agevolata in società semplice, entro il 30 settembre 2002, di società per la gestione di beni - Assoggettamento a imposta sostitutiva - Precisazioni - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 12 (Agg. 3/2002)

68 - Impresa individuale - Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa mediante pagamento di un'imposta sostitutiva - Opzione da esercitarsi entro il 30/4/2002 con effetto dal 2002 - Configurazione normativa - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 3, commi 4, 5, 6 (Agg. 3/2002)

69 - Impresa minore di autotrasporto merci c/terzi - La deduzione forfettaria del comma 8, art. 79, T.u. 917/86 compete anche se l'impresa è in regime ordinario per opzione - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 23, del 12/6/2002 (Agg. 11/2002)

70 - Regime fiscale agevolato, ex art. 13 della legge n. 388/2000 - Ricavi e compensi del primo periodo d'imposta non vanno ragguagliati ad anno - Precisazione - Minfinanze - cm n. 55/E, punto 10, del 20/6/2002 (Agg. 15/2002)

71 - Investimenti nelle aree svantaggiate effettuati sino al 31/12/2006 - Credito d'imposta e sua irrilevanza ai fini del rapporto dell'art. 63 T.u. 917/86 - Sintesi normativa dell'agevolazione - I soggetti interessati - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 8, modificato dall'art. 60 della legge 28/12/2001, n. 448 e dall'art. 10 della legge 8/8/2002, n. 178, di conv. del dl 8/7/2002, n. 138 (Agg. 15/2002)

Art. 80. - Particolari categorie di imprese minori (1)

1. Per le imprese che secondo le norme del dpr 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilità semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 54:

- a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi67%;
- b) imprese aventi per oggetto altre attività.....50%.

2. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditività, il reddito di impresa è calcolato separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all'art. 18 del dpr 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, il coefficiente di redditività più elevato.

3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta di cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si è verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'art. 18 sopra indicato.

4. Nel corso dell'anno il limite di 18 milioni è superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attività, è determinato a norma dell'art. 79, e le annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

4-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli artt. 108 e 111 del presente T.u., che rientrano fra i soggetti disciplinati dal precedente art. 79 o dal presente articolo, si applicano, comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto art. 79 per la determinazione del reddito.

(1) L'art. 80, abrogato con effetto dall'1.1.1992 dall'art. 4, comma 4, della

legge 30.12.1991, n. 413, è tuttora richiamato dagli artt. 79, comma 6 e 124, commi 1 e 2, dello stesso T.u. n. 917/1986.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 23/12/1996, n. 662-art. 3, commi da 171 a 185, modificato dall'art. 9, comma 9, del dpr 22/07/1998, n. 322, a sua volta modificato dal dpr 07/12/2001, n. 435:

Imprese individuali «minime» con volume d'affari non superiore a 20 milioni di lire, beni strumentali di costo non superiore a 20 milioni di lire al netto degli ammortamenti e compensi a terzi non superiori al 70% del volume d'affari - Determinazione forfettaria del reddito d'impresa a decorrere dall'1/1/1997 - Percentuali di reddito applicabili

171. Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dei commi da 172 a 184 se nell'anno solare precedente:

- a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti nell'esercizio;
- b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni;
- c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali, superiori al 70% del volume d'affari di cui alla lettera a).

172. (omissis)

173. (omissis)

174. Il regime di cui ai commi da 171 a 173 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 171.

175. I soggetti indicati nel comma 171 possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari dandone comunicazione entro il 31 gennaio ai sensi dell'articolo 35 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale anche come opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte sul reddito, ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per almeno un triennio.

176. I soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi da 171 a 173 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza nel corso dell'anno dei requisiti di cui al comma 171.

177. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinato forfettariamente e in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali di seguito indicate applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'iva, nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari se trattasi di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio:

- a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75%;
- b) imprese aventi per oggetto altre attività: 61%;
- c) esercenti arti e professioni: 78%.

178. (Abrogato dall'art. 9, comma 9, dpr 21/07/1998, n. 322, modificato dal dpr 07/12/2001, n. 435).

179. (Abrogato dall'art. 9, comma 9, dpr 21/07/1998, n. 322, modificato dal dpr 07/12/2001, n. 435).

180. Qualora uno dei limiti previsti al comma 171 risulti superato in misura non superiore al 50% rispetto a quelli indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni; la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.

181. Ai fini delle imposte sul reddito, per evitare salti o duplicazioni di imposta, nel passaggio dal regime forfettario di cui ai commi da 171 a 173 a quello ordinario e viceversa, i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfettaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfettario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfettario di cui ai commi da 171 a 173.

182. Nell'ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfettario dei commi da 171 a 173 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, i beni strumentali si considerano riconosciuti in base ai valori documentati dalle relative fatture di acquisto, diminuiti delle quote di ammortamento annuali, e i beni di magazzino in base ai valori delle fatture di acquisto più recenti.

183. In caso di passaggio dal regime forfettario alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari l'imposta afferente agli acquisti di beni risultanti da fatture registrate nei periodi di imposta soggetti a tale ultima disciplina è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno soggetto a regime forfettario; l'imposta afferente agli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno soggetto alla disciplina ordinaria è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nel corso di periodi soggetti a regime forfettario.

184. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi da 171 a 183 potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e comunque dovranno essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

185. Le disposizioni dei commi da 165 a 184 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2 - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, commi da 165 a 170:

Imprese individuali in regime contabile «semplice» con volume d'affari non superiore a 30 milioni di lire se prestano servizi e a 50 milioni se svolgono altre attività, acquisti non superiori a 35 milioni di lire se l'attività è di commercio o a 20 milioni se svolgono altre attività, beni strumentali di costo non superiore a 50 milioni di lire al netto degli ammortamenti e compensi a terzi non superiori al 70% del volume d'affari - Semplificazioni contabili dall'1/1/1997

«165. Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni possono adempiere agli obblighi documentali e contabili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e agli effetti delle determinazioni del reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo le disposizioni del comma 166 a condizione che nell'anno solare precedente:

a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 30 milioni di lire per le attività di prestazioni di servizi e superiore a 50 milioni di lire negli altri casi; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, ai sensi dell'art. 6 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, nel periodo di imposta e, per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata;

b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se l'attività esercitata è la rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi;

c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a 50 milioni di lire;

d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali, superiori al 70% del volume d'affari di cui alla lettera a).

166. Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, in deroga a quanto previsto dal dpr 29 settembre 1973, n. 600, e dal dpr 26 ottobre 1972, n. 633, le persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni di cui al comma 165 possono:

a) annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate, o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato del decreto del ministro delle finanze, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del citato dpr n. 633 del 1972. Entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati i compensi e i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze;

b) annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta, nel registro di cui all'art. 25 del citato dpr n. 633 del 1972 o nel prospetto di cui alla lettera a); la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria

dell'impresa, arte o professione, dovrà essere comunque richiesta e conservata ai sensi dell'art. 22 del dpr n. 600 del 1973;

c) conservare, ai sensi dell'art. 22 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

167. Con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche dei prospetti in cui effettuare le annotazioni di cui al comma 166 e in cui indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

168. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi 165 e 166 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 35 del predetto dpr n. 633 del 1972, di presumere di non superare nel corso dell'anno i limiti di cui al comma 165.

169. Qualora uno dei requisiti di cui al comma 165 risulti eccedente in misura non superiore al 50% rispetto a quelli ivi indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al dpr 29 settembre 1973, n. 600 e al dpr 26 ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si applica se lediformità risultano prive di rilevanza.

170. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni di cui ai commi da 165 a 169 potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e dovranno comunque essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.»

CAPO VII - REDDITI DIVERSI

Art. 81. - Redditi diversi

(Testo in vigore sino al 30/6/1998) (1)

1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10%, secondo che si tratti di azioni negoziate in mercati regolamentari, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partici-

zioni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di 12 mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi: si considerano cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data più recente. Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successione. (4);

c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera *c*) realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni quotate rappresentative del capitale o del patrimonio o di altre partecipazioni analoghe, nonché di certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e di ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti e a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. (2)

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera *b*) del com-

ma 2 dell'art. 49;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo; (3)

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge n. 80/1986.

(1) Il testo dell'art. 81 è quello in vigore sino al 30/6/1998, in forza dell'art. 16, comma 3, dlgs 21/11/1997, n. 461.

(2) Il nuovo testo della lettera *c-ter* del comma 1 dell'art. 81 è stato introdotto dall'art. 67, comma 1 dl 31.12.1992, n. 513 reiterato da: dl 2.3.1993, n. 47; dl 28.4.1993, n. 131; dl 30.6.1993, n. 213; dl 30.8.1993, n. 331 conv. in legge 29.10.1993, n. 427.

(3) La lettera *h-bis* è stata inserita dall'art. 3, comma 25, lett. b) della legge 23/12/1996, n. 662.

(4) Il testo della lett. *c*) del comma 1 dell'art. 81 è stato sostituito dall'art. 4, comma 2, dl 29/9/1997, n. 328, conv. dalla legge 29/11/1997, n. 410.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 23/12/1996, n. 622, art. 3, commi da 37 a 45:

Scioglimento agevolato delle società di comodo - Beni assegnati ai soci - Determinazione del loro valore di acquisto in caso di successivo trasferimento

(testo in calce all'art. 87 di questo T.u. n. 917/1986)

2 - Dlgs 8/10/1997, n. 358, art. 7:

Norma contro l'elusione

(testo in calce all'art. 123 di questo T.u. n. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Indennità di esproprio - Trattamento fiscale - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 11, commi da 5 a 11 dm 5.2.1992 - (Agg. 1/1992) e (Agg. 4/1992)

2 - Indennità di esproprio - Codici tributo - D.M. 30.3.1992 in G.U. n. 79 del 3.4.1992 (Agg. 5/1992)

3 - Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti - Concetto - Dir. Gen. II.DD. - circolare n. 9/9/188 del 28.4.1992 (Agg. 6/1992)

4 - Capital gain - Non obbligatorietà della compensazione tra plusvalenze e minusvalenze realizzate - Ministero delle Finanze - teleconferenza dell'8.5.1992 (Agg. 7/1992)

5 - Capital gain - Scelta del regime forfettario e successivo superamento della soglia d'ingresso nel regime analitico - Coesistenza di due regimi - Condizioni - Ministero delle Finanze - teleconferenza dell'8.5.1992 (Agg. 7/1992)

6 - Redditi diversi - Buonuscita per rilascio anticipato di terreni agricoli concessi in affitto - Comm. Trib. 2° grado - Pavia - sez. III, dec. n. 109 del 6.2.1992 (Agg. 7/1992)

7 - Costruzione e vendita di immobili da parte di un privato - È attività commerciale occasionale - Comm. Trib. Centrale - sez. X - dec. n. 8141 del 26.11.1992, dep. 28.11.1992 (Agg. 9/1992)

8 - Indennità di esproprio delle aree edificabili e delle aree agricole - Criterio di determinazione - Legge 8.8.1992, n. 359 di conv. del dl 11.7.1992, n. 333 - art. 5-bis (Agg. 11/1992)

9 - Indennità per l'esproprio di terreno di interesse archeologico - Non im-

ponibilità - Dir. Gen. II.DD. - Div. VII - Risoluzione n. 7/1353 del 27.6.1992 (Agg. 12/1992)

10 - Lottizzazione e vendita terreni in comproprietà - Configurabile, ai fini della imposizione diretta, una società di fatto tra i comproprietari - Comm. trib. Centrale - sez. XXV - dec. n. 4130 del 19.6.1992 (Agg. 15/1992)

11 - Vendita di immobili nei cinque anni dall'acquisto - Plusvalenza intassabile se l'immobile è utilizzato da «familiari», tassabile se utilizzato da «parenti» - Comm. Trib. Centrale - sez. XVIII - dec. n. 4824 del 15.5.1992, dep. 11.9.1992 (Agg. 16/1992)

12 - Costruzione di un corpo di fabbricato per la successiva vendita di appartamenti da parte di due persone fisiche - Presunzione di attività d'impresa occasionale da parte di società di fatto tra i due soggetti - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 5020 dell'11.5.1992, dep. 30.9.1992 (Agg. 2/1993)

13 - Cessione di immobili in usufrutto - Ipotesi compresa tra i redditi diversi - Dir. Gen. II. DD. Ris. n. 7/020 del 12.1.1993 (Agg. 3/1993)

14 - Indennità di esproprio - Determinazione a seguito dell'entrata in vigore dell'I.C.I. - D.lgs. 30.12.1992, n. 504-art. 16, comma 2 (Agg. 3/1993)

15 - Locazione di video-giochi collocati presso pubblici esercizi-Reddito diverso - Quando è tale - Dir. Gen. II. DD. - Ris. n. 9/490 del 22/6/1992 (Agg. 7/1993)

16 - Azienda concessa in usufrutto o in affitto - Proventi conseguiti dal proprietario - Successiva vendita dell'azienda - Regime fiscale - Unione commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Milano - Circ. del 29.4.1993, punto 5 (Agg. 9/1993)

17 - Quote di s.r.l. - Trasferimento tra vivi - Pubblicità - Nuovi criteri - Legge 12.8.93, n. 310 - art. 1 (Agg. n. 10/1993)

18 - Quote di s.r.l. - Trasferimento mortis causa - Pubblicità - Nuovi criteri - Legge 12.8.1993, n. 310-art. 2 (Agg. 10/1993)

19 - Indennità di esproprio di aree e terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Precisazioni - Dipartimento delle Entrate - Dir. centrale per l'accertamento e la programmazione - Ris. n. 7/35 del 21.7.1993 (Agg. 10/1993)

20 - Trasferimento di terreni - Nuovi adempimenti - Legge 12.8.1993, n. 310 - art. 7 (Agg. 10/1993)

21 - Indennità di esproprio - Soggetto espropriato che esercita attività commerciale - Esclusione dalla ritenuta del 20% - Dir. Aa. Gg. e cont. Trib., ris. n. 7/984 dell'11.6.1993 (Agg. 13/1993)

22 - Immobile ceduto gratuitamente da un ente non commerciale ad altro ente non commerciale - Non costituisce reddito diverso - Dipartimento delle Entrate - ris. n. III - 6-027 del 22.7.1993 (Agg. 14/1993)

23 - Indennità di esproprio relative a fabbricati - Inapplicabilità della ritenuta di cui all'art. 11, legge n. 413/91 - Dir. Aa.Gg. e cont. trib. - ris. n. III-5-561 del 15/10/93 - (Agg. 2/94)

24 - Lottizzazioni - Concetto - Istruzioni al mod. 740/L '94 per l'anno '93 - (Agg. 5/94)

25 - Capital gain - Partecipazioni acquisite esercitando il diritto di opzione - Data in cui si intendono acquistate - Precisazione - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.16 - (Agg. 8/94)

26 - Acquisto azioni proprie e acquisto azioni o quote della società controllante - Nuove regole civilistiche - Dlgs 2/5/94, n. 315 - (Agg. 11/94)

27 - Acquisto di un credito da parte di un privato e successiva rivendita dello stesso a terzi - È configurabile un'attività commerciale occasionale - Associazione dottori commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 123/94, punto c) - (Agg. 11/94)

28 - Affitto dell'immobile non ancora «rogitato» percepito dal «promissario» acquirente - È reddito diverso per quest'ultimo - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 2.3.1 - (Agg. 12/94)

29 - Indennità di espropriazione e occupazione - Imponibilità retroattiva - Legittimità costituzionale - Corte costituzionale - sent. n. 315 del 20/7/94 (Agg. 14/94)

30 - Acquisto di un immobile per usucapione - Successiva vendita prima del decorso di cinque anni - Inapplicabilità dell'art. 81, T.U. 917/86 stante il necessario prepossesso ventennale dell'usucapiente - Comm. trib. I gr. di Ancona - dec. n. 76 del 3/3/94 (Agg. 15/94)

31 - Plusvalenze da esproprio - Intassabilità delle plusvalenze da esproprio di aree destinate a usi agricoli - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. III-5-1020 del 17/11/94 (Agg. 6/95)

32 - Indennità per il rilascio anticipato di un fondo agricolo - Reddito di natura fondiaria non determinabile catastalmente - È tale - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. 239/E-III-5-932 del 6/8/1995 (Agg. 14/95)

33 - Compensi corrisposti a dipendenti pubblici in qualità di collaboratori esterni - Quando sono classificabili fra i redditi di lavoro autonomo abituale (collaborazione coordinata e continuativa) od occasionale oppure fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., ris. n. 56/E/III-5-229 del 17/4/1996 - (Agg.

9/1996)

34 - Onorari a membri di collegi arbitrali - Redditi di lavoro autonomo (anche occasionale) - Sono tali anche se percepiti da pubblici dipendenti - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 1641 del 20/10/1995, dep. 12/4/1996 - (Agg. 10/1996)

35 - Indennizzo agli invalidi che rinunciano alla loro assunzione - Costituisce «reddito diverso» e non reddito di lavoro dipendente - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 150/E del 22/7/1996 - (Agg. 13/1996)

36 - Indennità di esproprio - Provvedimenti anteriori al 31/12/1988 ed erogazioni successive all'1/1/1992 - Problema connesso all'assoggettamento alla ritenuta dell'art. 11 della legge 30/12/1991, n. 413 - Comm. Trib. I gr. Treviso, dec. n. 493 del 16/5/1995 - (Agg. 15/1996)

37 - Indennità di esproprio terreni - Assoggettamento alla ritenuta del 20% per il solo fatto che i terreni siano «collocati» all'interno delle zone omogenee A, B, C, D - Precisazioni - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 111/E/5-812 dell'11/7/1996 - (Agg. 17/1996)

38 - Capital gain - Cessioni di partecipazioni a seguito del consolidamento dell'usufrutto - Precisazioni - Minfinanze, telefisco 1997, risposte del 18/1/1997 - (Agg. n. 4/1997)

39 - Indennità di esproprio - Per stabilire la tassabilità occorre riferirsi non al momento della emissione del decreto di esproprio bensì all'inizio della procedura esecutiva - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 30/E/III-5-1914 del 18/2/1997 - (Agg. n. 5/1997)

40 - Contributo comunale agli anziani che garantiscono la sicurezza davanti alle scuole («nonno vigile») - Reddito diverso - È tale in quanto deriva dall'assunzione di «obbligo di fare» - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., circ. n. 137/E, punto 8.2, del 15/5/1997 - (Agg. n. 7/1997)

41 - Concordato «a regime» (accertamento con adesione e conciliazione giudiziale - Applicabilità ai redditi diversi - Dlgs 19/6/1997, n. 218, artt. da 1 a 17 - (Agg. n. 10/1997)

42 - Capital gain - Regime forfettario - Imposta sostitutiva elevata dall'1,05 al 2,1% dal 29/9/1997 (avvertenza: la decorrenza dell'elevazione al 2,1% dell'imposta sostitutiva è stata successivamente prorogata all'1/10/97 dall'art. 21, comma 23, della legge 27/12/97, n. 449) al 30/6/1998 - DI 29/9/1997, n. 328, conv. dalla legge 29/11/1997, n. 410, art. 4, comma 1 - (Agg. n. 14/1997)

43 - Permuta di immobile, acquisito da non più di 5 anni, con manodopera da fornire - Cessione dell'immobile a titolo oneroso - È tale - La plusvalenza rientra tra i «redditi diversi» - Comm. trib. provinciale di Matera, sent. n. 208 del 17/4/1997, dep. 16/5/1997 - (Agg. n. 16/1997)

44 - Capital gain - Applicabilità per le cessioni delle partecipazioni dopo tre anni dall'averle ricevute a seguito del conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale - Dlgs 8/10/1997, n. 358, art. 3, comma 3 - (Agg. n. 16/1997)

Art. 81. - Redditi diversi

(Testo in vigore dall'1/7/1998) (1)

1. Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore-dipendente: (2)

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al mo-

mento della cessione;

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera *c)*, e dei soggetti di cui all'art. 87, lett. *a)*, *b)* e *d)*, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritto di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di 12 mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli e i diritti posseduti rappresentano una percentuale dei diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate; (3)

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera *c)*, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera *c)*, e dei soggetti di cui all'art. 87, nonché di diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni; (3)

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lett. *c)* e *c-bis)*, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione a organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; (3)

c-quater) i redditi diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e a ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; (4)

c-quinquies) le plusvalenze e altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di

rapporti produttivi di redditi di capitale, e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; (4)

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera *b)* del comma 2 dell'art. 49;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo;

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), degli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. (7)

1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere *c)*, *c-bis)* e *c-ter)* del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e i diritti, nonché le valute e i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera *c-quater)*, si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti in data più recente. (5)

1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a ti-

tolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito, a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a euro 51.645,69 (100 milioni di lire) per almeno sette giorni lavorativi continui. (5)

1-*quater*. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere *c-ter*, *c-quater* e *c-quinquies* si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. (6)

(1) Testo in vigore dall'1/7/1998 in forza dell'art. 16, comma 3, dlgs 21/11/1997, n. 461.

(2) Testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1, dlgs 21/11/1997, n. 461.

(3) Le lettere *c*, *c-bis* e *c-ter* del comma 1 sono state integralmente sostituite dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 2, dlgs 21/11/1997, n. 461. La lett. *c* è stata successivamente integrata dal dlgs 16/6/98, n. 201, art. 7, comma 2, lett. b).

(4) Le lettere *c-quater* e *c-quinquies* sono state inserite nel comma 1 dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 3, dlgs 21/11/1997, n. 461.

(5) I commi 1-bis e 1-ter sono stati aggiunti dall'art. 3, comma 1, lett. b), dlgs 21/11/1997, n. 461.

(6) Il comma 1-*quater* è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), dlgs 21/7/1999, n. 259.

(7) La lettera *m* è stata integralmente sostituita dall'art. 37, comma 1, lett. c), della legge 21/11/2000, n. 342, con applicazione dal 1° gennaio 2000. L'ultimo periodo (da «Tale disposizione» a «dilettantistiche») è stato aggiunto dall'art. 90, comma 3, lett. a), della legge 27/12/2002 n. 289, con effetto dall'1/1/2003.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 5, modificato dall'art. 4, comma 2, dlgs 16/6/1998, n. 201 e dall'art. 4, comma 1, lett. a), dlgs 21/7/1999, n. 259:

«**Capital gain» e altre plusvalenze e redditi, ex art. 81, comma 1, lett. da c) a c-quinquies**, T.u. n. 917/86 - Regime della «dichiarazione»

«1. Le plusvalenze di cui alla lett. c), del comma 1, dell'art. 81, del Tuir, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto Testo unico n. 917 dell'86, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27%. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lett. c), del comma 1, dell'art. 81, è portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.

2. I redditi di cui alle lett. da *c-bis* a *c-quinquies* del comma 1, dell'art. 81 del Tuir, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto Testo unico, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%.

3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti del ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti e oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6.

4. Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lett. da *c-bis* a *c-quinquies* del comma 1, dell'art. 81 del Tuir, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, come modificato, dall'art. 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:

a) soggetti residenti in stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, che consentano all'amministrazione finanziaria italiana di acquisire le informazioni necessarie per accertare la

sussistenza dei requisiti, sempreché tali soggetti non risiedano negli stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del predetto Testo unico n. 917/86. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni;

b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

2 - Dlgs 21/11/97, n. 461, art. 6, modificato dagli artt. 2, comma 1; 7, comma 1, lett. b) e 8, comma 1, lett. a) del dlgs 16/6/1998, n. 201; dall'art. 4, comma 1, lett. b), del dlgs 21/7/1999, n. 259; dall'art. 5, comma 1, lett. a), del dlgs 23/12/1999, n. 505; dall'art. 9, comma 1, lett. b), di 25/09/2001, n. 350, conv. dalla legge 23/11/2001, n. 409:

«**Capital gain» e altre plusvalenze e redditi ex art. 81, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies**, T.u. n. 917/86 - Regime del «risparmio amministrato»

1. Il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lett. *c-bis* e *c-ter* del comma 1, dell'art. 81 del Tuir, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lett. *c-ter* del comma 1, dell'art. 81 del T.u. n. 917/86, nonché per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lett. *c-quater* del citato comma 1, dell'art. 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lett. *c-quinquies* dello stesso comma 1, l'opzione può essere esercitata sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lett. *c-quater* del comma 1, dell'art. 81 del Tuir, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, e per i rapporti e le cessioni di cui alla lett. *c-quinquies* del medesimo comma 1, dell'art. 81 del Tuir n. 917/86, come modificato, dall'art. 3, comma 1, l'opzione può essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del ministro delle finanze, da pubblicare nella *G.U.* entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia può essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito a essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati e informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.

4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.

5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4, dell'art. 82 del Tuir, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.

6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzati mediante il trasferimento sono determinati con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5, dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.

7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.

8. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 7, siano superiori a quelle indicate nella lett. c) del comma 1, dell'art. 81 del Tuir, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, come modificato, dall'art. 3, comma 1. Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare a imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, dell'art. 5, si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro 15 giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogni qualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 4% del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.

9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati a operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente un'attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati.

10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei so-

stituti d'imposta dal quarto comma, dell'art. 9 del dpr 29/9/73, n. 600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del dpr 29/9/73, n. 600, sono stabilite le modalità di effettuazione di tale comunicazione.

11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

[12. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 9, dell'art. 82 del Tuir, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, introdotto dall'art. 4, comma 1, sulle plusvalenze, proventi, minusvalenze e perdite derivanti da titoli, quote, certificati o rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui al comma 1, si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto relativa a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti...] (Comma abrogato, con effetto dal 04/08/2001, dall'art. 9, comma 1, lett. b), dl n. 350/2001, conv. dalla legge 23/11/2001, n. 409).

3 - Dm 22/5/98, artt. 1 e 2:

Modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione per il regime del «risparmio amministrato» di cui all'art. 6, dlgs 21/11/97, n. 461, e successive modificazioni

«Art. 1. - 1. I contribuenti possono optare, ai sensi dell'art. 6, del dlgs 21/11/97, n. 461, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo sui redditi di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del Tuir, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, che conseguono nel corso del periodo d'imposta, con esclusione di quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante comunicazione alle banche e alle società di intermediazione mobiliare residenti in Italia, alle stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, nonché agli altri soggetti aventi sede in Italia individuati ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo.

Art. 2. - 1. L'esercizio e la revoca dell'opzione di cui all'art. 6 del dlgs 21/11/97, n. 461, sono effettuate dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, mediante apposita dichiarazione sottoscritta, in relazione a ciascun contratto di custodia, amministrazione, deposito o altro rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario. Nel caso di contratti o altri rapporti cointestati, l'esercizio e la revoca dell'opzione hanno effetto se esercitate da tutti i cointestati.

4 - Dlgs 21/11/97, n. 461, art. 7, modificato dagli artt. 7, comma 1, lett. c) e 8, comma 1, lett. b) del dlgs 16/6/1998, n. 201; dall'art. 4, comma 1, lett. c) del dlgs 21/7/1999, n. 259; dagli artt. 5, comma 1, lett. b) e c), e 7, comma 1, del dlgs 23/12/1999, n. 505; dall'art. 9, comma 1, lett. c), dl 25/09/2001, n. 350, conv. dalla legge 23/11/2001, n. 409:

«Capital gain», redditi di capitale e altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), T.u. n. 917/86 - Regime del «risparmio gestito»

«1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del dlgs 23/7/96, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli artt. 41 e 81, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli artt. 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.

2. Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del ministro delle finanze, da pubblicare nella G.U. entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.

3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli artt. 42 e 82 del Tuir, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonché all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'articolo (*rectius*: dell'articolo, *ndh*) 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:

a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis, del dlgs 1/4/96, n. 239;

b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del dpr del 29/9/73, n. 600,

sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;

c) le ritenute del 12,50% previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del '73;

d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere non negoziate in mercati regolamentati;

e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23/3/83, n. 77, come modificato dall'art. 8, comma 5.

4. Il risultato maturato della gestione è soggetto a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti a imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonché da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25/1/94, n. 86, e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.

5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del d.lgs 23/7/96, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10% dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o più decreti del ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma.

6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto, ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.

7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.

8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, è considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.

10. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.

11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è prelevata dal soggetto gestore ed è versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al ver-

samento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa è versata; nelle ipotesi previste dal comma 8 il soggetto gestore può sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.

12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e d) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalità di effettuazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei versamenti e la presentazione della dichiarazione dei dpr 29/9/1973, n. 600 e n. 602.

13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b), o nel caso di esistenza o apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5, dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.

14. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare a imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro 15 giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4% del valore delle partecipazioni, titoli o diritto posseduti alla data della violazione.

[15. Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'art. 82 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, introdotto dall'art. 4, comma 1, la data di acquisizione dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il 1° gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data è quella di chiusura del rapporto.] (Comma abrogato, con effetto dal 04/08/2001, dall'art. 9, comma 1, lett. c), dl n. 350/2001, conv. dalla legge 23/11/2001, n. 409).

16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del dpr 29/9/1973, n. 600, è approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.

5 - Dm 22/5/1998, art. 1 e 2, integrato e modificato dai decreti dirigenziali del 31/3/1999 (in G.U. dell'8/4/1999) e del 12/11/1999 (in G.U. n. 281 del 30/11/1999);

Modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione per il regime del «risparmio gestito» di cui all'art. 7, d.lgs 21/11/1997, n. 461, e successive modificazioni

«Art. 1 - 1. I contribuenti possono optare, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 21/11/1997, n. 461, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo sui redditi di capitale e sui redditi diversi di cui agli artt. 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, che conseguono nel corso del periodo d'imposta.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante comunicazione a:

a) società di gestione del risparmio residenti in Italia iscritte nell'albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs 24/2/1998, n. 58;

b) banche residenti in Italia autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento;

c) società di intermediazione mobiliare residenti in Italia iscritte nell'albo di cui all'art. 20 del dlgs 24/2/1998, n. 58;

d) società fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del dlgs 23/7/1996, n. 415;

e) stabili organizzazioni in Italia di società di gestione del risparmio, di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nell'albo di cui all'art. 20 del dlgs 24/2/1998, n. 58;

e-bis) agenti di cambio, iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del dlgs 24/2/1998, n. 58.

Art. 2 - 1. L'esercizio e la revoca dell'opzione di cui all'art. 7 del dlgs 21/11/1997, n. 461, sono effettuate dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, mediante apposita dichiarazione sottoscritta, in relazione a ciascun contratto di gestione intrattenuto presso il medesimo intermediario. Nel caso di contratti cointestati, l'esercizio e la revoca dell'opzione hanno effetto se esercitate da tutti i cointestatori.».

6 - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 25, sostituito dall'art. 37, comma 2, lett. a), legge 21/11/2000, n. 342.

Associazioni sportive dilettantistiche - Regime fiscale dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), T.U. n. 917/1986

(testo in calce all'art. 111 di questo T.U. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale - Successiva cessione, oltre tre anni dal conferimento, delle partecipazioni ricevute - Valgono le regole del «capital gain» - Precisazioni in merito all'art. 3, comma 3, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punto 2.7 (Agg. 8/1998)

2 - Cessione dello studio professionale - Intassabilità dei compensi percepiti - Motivi - Comm. trib. I grado di Ravenna - dec. n. 1505 dell'11/6/1988, dep. 11/7/1988 (Agg. 12/1998)

3 - Capital gain - Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate - Regime fiscale a partire dall'1/7/1998 - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 2.2.1 (Agg. 15/1998)

4 - Associazione tra artisti e professionisti - Cessione di partecipazione al capitale o al patrimonio dell'associazione - Sua esclusione dal regime del «capital gain» - Somme attribuite in caso di recesso all'associata - Loro imponibilità fuori dall'ambito del «capital gain» - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 2.2.2 (Agg. 17/1998)

5 - Cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate - Regime fiscale a partire dall'1/7/1998 - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 2.2.2 (Agg. 17/1998)

6 - Operazioni escluse dal «capital gain» - Casistica - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 2.2.1 - (Agg. 18/1998)

7 - Passaggio di un immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale del contribuente - Sua influenza ai fini del prepossesso quinquennale di cui all'art. 81, comma 1, lett. b), T.u. 917/86 - Minfinanze, cm n. 188/E del 16/7/1998, punto 5/B (Agg. 18/1998)

8 - Cessione onerosa di titoli partecipativi dall'1/7/1998 - Sintesi delle differenze tra il nuovo regime fiscale e quello in vigore sino al 30/6/1998 - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 2.2 (Agg. 19/1998)

9 - Proventi illeciti derivanti da «corruzione» o «concussione» - Inammissibilità della tassazione in capo all'erogante e della classificazione delle somme tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Legittimità della tassazione in capo al percipiente come «redditi diversi» - Comm. trib. prov. di Milano, sent. n. 39 del 19/2/1998 (Agg. 19/1998)

10 - Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute o rivenienti da depositi o conti correnti - Analisi dell'art. 81, comma 1, lett. c-ter), seconda parte, T.u. n. 917/86 - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 2.2.3 (Agg. 19/1998)

11 - Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi - Analisi dell'art. 81, comma 1, lett. c-ter), terza parte, T.u. n. 917/86 - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 2.2.3 (Agg. 19/1998)

12 - Finanziamento illecito ai partiti politici - Somme percepite da un «intermediario» per conto di un partito politico - Criterio di imponibilità - Quando le «somme» rientrano tra i «redditi diversi» - Comm. trib. prov. di Milano, sent. n. 442 del 2/7/1998 (Agg. 20/1998)

13 - Redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria - Analisi dell'art. 81, comma 1, lett. c-quater), T.u. 917/86 - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 2.2.4 (Agg. 20/1998)

14 - Plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante la cessione di crediti pecuniari, rapporti produttivi di redditi di capitale e strumenti finanziari, nonché redditi derivanti da contratti aleatori - Analisi dell'art. 81, comma 1, lett. c-quinquies), T.u. 917/86 - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 2.2.5 (Agg. 20/1998)

15 - Indennità di esproprio - Trattamento fiscale di cui all'art. 11, commi da 5 a 9 della legge 30/12/1991, n. 413 - Ritenuta del 20% su indennità e interessi - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 194/E del 24/7/1998 - (Agg. 23/1998)

16 - Capital gain - Coefficienti di adeguamento da valere sia ai fini della determinazione del costo delle partecipazioni cedute in regime analitico nel periodo 1/1-30/6/1998, sia agli ulteriori fini previsti dal dlgs 21/11/1997, n. 461 - Dm 10/2/1999 in G.U. n. 40 del 18/2/1999 (Agg. 4/1999)

17 - Capital gain - Regime transitorio - Valutazione del patrimonio netto alla data del 28/1/1991 in caso di scissione societaria - Criterio applicabile - Dir. rag. entrate Lombardia, nota n. 28121 del 22/6/1999 (Agg. 13/1999)

18 - Assegnazione beni ex art. 29, legge n. 449/97 e art. 13, legge n. 28/1999 - Effetti sul bene assegnato - Chiarimenti - Minfinanze, circ. n. 112/E, punto 4.3, del 21/5/1999 (Agg. 14/1999)

19 - Trasformazione agevolata in società semplice ex art. 29, legge n. 449/97 e art. 13 legge n. 28/99 - Effetti sui beni - Minfinanze, circ. n. 112/E, punto 1, del 21/5/1999 (Agg. 15/1999)

20 - Capital gain - Imposta sostitutiva - Nuovo sistema sanzionatorio - Notizia - Dlgs 21/7/1999, n. 259, art. 4, comma 1 (Agg. 15/1999)

21 - Capital gain - Regime transitorio ex art. 14, comma 9, del dlgs n. 461/1997 - Perizie - Il termine massimo per l'asseverazione è la data di presentazione prevista per ciascuna tipologia di dichiarazione - Minfinanze, circ. n. 189/E, punto 4.1, del 21/9/1999 (Agg. 17/1999)

22 - Redditi diversi di natura finanziaria derivanti dal rimborso o da chiusura di attività finanziarie - Rilevanza - Minusvalenze da rimborso di partecipazioni - Loro irrilevanza in quanto perdite di capitale - Analisi del comma 1-quater, art. 81, T.u. n. 917/86 - Minfinanze, circ. n. 207/E, punto 3, del 26/10/1999 (Agg. 19/1999)

23 - Capital gain - Non residenti - L'esclusione da imposizione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati - L'art. 20, comma 1, lett. f), n. 1, del T.u. 917/86 - Minfinanze, circ. n. 207/E, punto 1.3, del 26/10/1999. (Agg. 19/1999)

24 - Contributo per spese elettorali - Non costituisce «reddito diverso» dell'art. 81 T.U. 917/86 - Motivi - Comm. trib. prov. Taranto, sent. n. 246 del 15/10/1999, dep. 20/10/1999 (Agg. 9/2000)

25 - Capital gain - Certificazione - Obbligo esteso ai notai - Precisazioni - Minfinanze, rm. n. 39/E del 22/3/2000 (Agg. 9/2000)

26 - Vincite derivanti da giochi di sorte svolti in circoli privati - Inapplicabilità della ritenuta dell'art. 30 del dpr 600/1973 - Motivi - Minfinanze, rm. n. 42/E del 30/3/2000 (Agg. 10/2000)

27 - Capital gain - Rinuncia gratuita al diritto di opzione - Intassabilità - Minfinanze, cm. n. 98/E, punto 7.2.1, del 17/5/2000 (Agg. 13/2000)

28 - Capital gain - Le cessioni effettuate «nell'arco di 12 mesi» comprendono sia quelle onerose che quelle gratuite - Minfinanze, cm. n. 98/E, punto 7.2.1, del 17/5/2000 (Agg. 13/2000)

29 - Associazioni sportive dilettantistiche - Compensi cui è applicabile il regime agevolativo dell'art. 81, comma 1, lett. m), T.u. 917/86 e compensi esclusi dall'agevolazione - Minfinanze - Rm n. 34/E del 26/3/2001 (Agg. 9/2001)

30 - Capital gain - Decesso del soggetto intestatario dei rapporti di «risparmio amministrato» o di «risparmio gestito» - Inutilizzabili per l'erede i risultati negativi (minusvalenze realizzate o risultati negativi maturati) Realizzati dal de cuius - Motivi - Minfinanze - rm n. 120/E, punto 1, del 24/7/2001 (Agg. n. 25/2001)

31 - Capital gain - Valorizzazione dei titoli pervenuti in successione ma esclusi dal tributo - Precisazioni - Minfinanze - rm n. 120/E, punto 2, del 24/7/2001 (Agg. n. 25/2001)

32 - Capital gain - Criterio proporzionale di attribuzione dell'imposta sulle successioni ai titoli che fanno parte dell'attivo ereditario - Precisazioni - Min. finanze - rm n. 120/E, punto 3, del 24/7/2001 (Agg. n. 25/2001)

33 - Capital gain - Valore di perizia alla data del 28/1/1991 della partecipazione ceduta - Disconoscibile solo utilizzando criteri valutativi concreti e non astratti - Comm. trib. prov. Bologna - s. IX - sent. n. 68 del 23/3/2000 (Agg. n. 26/2001)

34 - Capital gain - Il costo dei titoli provenienti da eredità aperte sino

al 24/10/2001 e dal 25/10/2001 - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 13 - Minfinanze - cm n. 91/E, punto 5, del 18/10/2001 (Agg. n. 27/2001)

35 - Plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento immobiliare - Regime fiscale - DI n. 25/9/2001, n. 351, art. 7, comma 1, 1° periodo (Agg. n. 28/2001)

36 - Partecipazioni avute in donazione e rivendute entro cinque anni - Regime fiscale agli effetti del «capital gain» - Legge 18/10/2001, n. 383, artt. 13 e 16 - Minfinanze - cm n. 91/E, punto 5, del 18/10/2001 (Agg. n. 28/2001)

37 - Terreni edificabili e con destinazione agricola - Rivalutazione dei valori di acquisto - Sua configurazione - Legge 28/12/2001, n. 448 - art. 7, commi da 1 a 6 Minfinanze - cm n. 15/E dell'1/2/2002, punto 3 (Agg. 4/2002)

38 - Terreni edificabili e con destinazione agricola - Rivalutazione dei valori di acquisto - Sua configurazione - Legge 28/12/2001, n. 448 - art. 7, co-mi da 1 a 6 Minfinanze - cm n. 15/E dell'1/2/2002, punto 3 (Agg. 4/2002)

39 - Costo delle attività finanziarie rimpatriate ai fini dei «capital gain» I redditi e le plusvalenze prodotte successivamente al rimpatrio - DI 25/9/2001, n. 350, conv. dalla legge 23/11/2001, n. 409 - art. 14, comma 5-bis - Minfinanze - cm n. 99/E, punto 1.2.1, del 4/12/2001 - Minfinanze - cm n. 9/E, punto 1.5, del 30/1/2002 (Agg. 5/2002)

40 - Partecipazioni rivalutate ex art. 5 della legge n. 448/2001 - Successiva cessione a titolo oneroso e determinazione delle successive plusvalenze - Minfinanze - cm n. 12/E, punto 5, del 31/1/2002 (Agg. 5/2002)

41 - Capital gain - Rideterminazione parziale del costo di una partecipazione qualificata in una società non quotata - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 9/E, punto 2.1, del 30/1/2002 (Agg. 6/2002)

42 - Terreni «con destinazione agricola» - Effetti della rideterminazione del loro valore - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 9/E, punto 7.1, del 30/1/2002 (Agg. 6/2002)

43 - Capital gain - Partecipazioni ricevute in donazione o in successione dopo il 1° gennaio 2002 - Rideterminazione del loro valore da parte del donatario o dell'erede - Inammissibilità - Motivi - Minfinanze - cm n. 9/E, punto 2.3, del 30/1/2002 (Agg. 6/2002)

44 - Concorsi a premio - Nozione generale - Dpr 26/10/2001, n. 430 - art. 2 (Agg. 7/2002)

45 - Non residenti - Esonero dall'imposta sostitutiva per interessi, premi e altri frutti di obbligazioni, per altri redditi di capitale e taluni redditi diversi di natura finanziaria - Ambito soggettivo e «autocertificazione» - Minfinanze - cm n. 23/E, punto 1, dell'1/3/2002; di 25/9/2001, n. 350, conv. dalla legge 23/11/2001, n. 409, art. 10 (Agg. 8/2002)

46 - Cessione dell'attività professionale - L'importo percepito dal professionista cedente non è un «compenso» dell'art. 50 ma un «reddito di-verso» dell'art. 81 T.u. 917/86 - Per il professionista subentrante l'importo pagato è un costo deducibile - Minfinanze - rm n. 108/E del 29/3/2002 (Agg. 8/2002)

47 - Capital gain - La cessione di partecipazioni acquistate in regime di comunione legale - Partecipazione intestata a uno solo dei coniugi e plusvalenza imputata per metà a ciascuno di essi - Legittimità - Chiarimenti - Minfinanze - rm n. 131/E del 30/4/2002 (Agg. 10/2002)

48 - Capital gain - Rivalutazione entro il 30/9/2002 delle partecipazioni possedute all'1/1/2002 - Perizia successiva alla cessione delle partecipazioni - Ammissibilità in regime dichiarativo - Precisazioni - Minfinanze - cm n. 47/E del 5/6/2002 (Agg. 12/2002)

49 - Capital gain - La cessione di partecipazioni qualificate detenute da un soggetto (persona fisica) fallito - Trattamento fiscale - Chiarimenti - Minfinanze - rm n. 171/E del 5/6/2002 (Agg. 12/2002)

50 - Cessione da parte dell'agricoltore di terreno divenuto edificabile - Il ricavato non è assorbito dalla tassazione del reddito agrario ma rientra nella previsione dell'art. 81 T.u. 917/1986 - Minfinanze - rm n. 137/E del 7/5/2002 (Agg. 13/2002)

51 - Terreni lottizzati, terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e terreni agricoli, posseduti alla data dell'1/1/2002 - Rideterminazione del loro valore - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 55/E, punto 12, del 20/6/2002 (Agg. 14/2002)

52 - Sublocazione di immobili - Regime fiscale - Minfinanze - cm n. 55/E, punto 6, del 20/6/2002 (Agg. 14/2002)

53 - Abitualità e occasionalità dell'esercizio dell'impresa - Tassabilità del reddito derivante da un singolo affare - Chiarimenti - Minfinanze - rm n. 204/E del 20/6/2002 (Agg. 14/2002)

54 - Sovrapprezzo azioni - Distribuzione della riserva di sovrapprezzo e problemi fiscali connessi - Ass. dott. comm. di Milano - Norma di comportamento n. 149 (Agg. 16/2002)

55 - Disposizioni per le associazioni sportive dilettantistiche recate

dall'art. 6 del dl n. 138/2002, soppresso dalla legge di conversione n. 178/2002 - Notizia - DI 8/7/2002, n. 138, art. 6 (articolo soppresso dalla legge di conversione 8/8/2002, n. 178) (Agg. 17/2002)

56 - Minusvalenze superiori a 10 milioni di euro derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate dal 25/9/2002 - Condizioni di deducibilità - DI 24/9/2002, n. 209 - art. 1, comma 4 (Agg. 18/2002)

57 - Rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ex art. 5 legge n. 448/2001 - Proroga dei termini al 30/11/2002 - Notizia - DI 24/9/2002, n. 209 - art. 4, comma 3 (Agg. 18/2002)

58 - Rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola ex art. 7 legge n. 448/2001 - Proroga dei termini al 30/11/2002 - Notizia - DI 24/9/2002, n. 209 - art. 4, comma 3 (Agg. 18/2002)

59 - Azienda trasferita per successione o donazione a familiari o a non familiari - Quando il trasferimento comporta realizzo di plusvalenze - Società di fatto tra i familiari del donante e successiva trasformazione in società regolari - Chiarimenti - Minfinanze - Rm n. 237/E del 18/7/2002 (Agg. 18/2002)

60 - Cessione e scambio a termine di valute estere - I contratti denominati «domestic currency swap» - Criterio applicativo della lett. c-ter, comma 1, art. 81, T.u. 917/86 - Corte di cassazione - S. V. - sent. n. 6329 del 3/5/2002 (Agg. 18/2002)

61 - Capital gain - Regime del «risparmio amministrato» - Individuazione delle «società di gestione del risparmio» quali soggetti cui può rivolgersi il contribuente - Dm 25/6/2002 - art. 1 (G.U. n. 157 del 6/7/2002) (Agg. 20/2002)

62 - Dipendenti pubblici che prestano attività nell'ambito delle società sportive dilettantistiche - Le indennità e i rimborsi loro riconosciuti sono «redditi diversi» - Legge 27/12/2002, n. 289 - art. 90, comma 23 (Agg. 1/2003)

Nel contesto delle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica, il comma 23 dell'art. 90 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) prevede che «i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del T.u. n. 917/1986». A questo proposito si rammenta che sono redditi diversi, in base all'art. 81, lett. m) del precitato T.u. 917/86, «le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».

63 - Incaricati delle vendite a domicilio - Criterio di tassazione delle provvigioni a partire dal 2003 - Nuovo comma 6, art. 25-bis, dpr 600/1973 - Legge 27/12/2002, n. 289 - art. 2, comma 12 (Agg. 2/2003)

A seguito della sostituzione del primo periodo del comma 6 dell'art. 25-bis del dpr 600/73 operata dalla legge n. 289/2002, il criterio di tassazione per gli incaricati delle vendite a domicilio è diventato il seguente: «Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del dlgs 31/3/1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotte del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito». Resta confermato il secondo periodo del medesimo comma 6 dell'art. 25-bis, in base al quale «Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono». La predetta riduzione forfettaria del 22% è da mettere in relazione alle nuove aliquote disposte, dal 2003, dall'art. 11 del T.u. 917/86, e in particolare a quella applicabile al primo scaglione di reddito che è diventata del 23%, mentre sino al 2002 è stata del 18%.

Art. 82. - Plusvalenze (1)

1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ce-

duto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

1-bis. (soppresso) (2)

2. Per i terreni di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce e atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.

3. Le plusvalenze di cui alla lett. *c*) del comma 1 dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. (3)

4. Le plusvalenze di cui alle lett. *c-bis*) e *c-ter*) dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze nonché ai redditi e alle perdite di cui alla lett. *c-quater*) e alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lett. *c-quinquies*) del medesimo articolo; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. (3)

5. Le plusvalenze indicate nelle lett. *c*), *c-bis*) e *c-ter*) del comma 1 dell'art. 81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo o il valore di acquisto, ove già assoggettato a tassazione (5), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa

l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione, si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale, il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore d'acquisto deve essere documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 75, comma 7, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. (4)

6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:

a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lett. *c*) dell'art. 81, comma 1, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;

c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;

d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione;

e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lett. *c-quater*) dell'art. 81, comma 1, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzione;

f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta. (4)

7. I redditi di cui alla lett. c-quater) dell'art. 81, comma 1, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività di cui alle lett. c), c-bis) o c-ter) dell'art. 81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lett. e) del comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lett. c-quater) dell'art. 81, comma 1. (4)

8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lett. c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme o il valore normale dei beni rimborsati e i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi, nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lett. f) del comma 6. (4)

9. *[Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle lett. c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), nonché le relative minusvalenze, differenziali negativi e oneri, per i quali sia superiore a 12 mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso della partecipazione, titolo, certificato strumento finanziario o rapporto, concorrono a formare il reddito imponibile per un ammontare che si ottiene applicando al loro importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonché del momento di pagamento della stessa dei tassi di rendimento dei titoli di*

Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore delle attività finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla maturazione. Le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati sono rilevate dall'organo tecnico competente individuato con decreto del ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per la risoluzione di problemi di particolare difficoltà che insorgono nell'individuazione delle predette quotazioni, l'organo tecnico può, senza oneri, avvalersi delle competenze delle amministrazioni e degli organismi di categoria degli intermediari finanziari professionali individuati appositamente dal ministro delle finanze con il medesimo decreto. Con lo stesso o con separato decreto sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze e oneri realizzati a decorrere dalla data fissata nel medesimo decreto, che in ogni caso non può essere anteriore a 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.] (4)

(1) Testo in vigore dall'1/7/1998 in forza dell'art. 16, comma 3, dlgs 21/11/1997, n. 461.

(2) Il comma 1-bis è stato soppresso, con effetto dall'1/7/1998, dall'art. 4, comma 1, lett. a), del dlgs 21/11/1997, n. 461.

(3) I commi 3 e 4 sono stati sostituiti, con effetto dall'1/7/1998, dall'art. 4, comma 1, lett. b), del dlgs 21/11/1997, n. 461.

(4) I commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono stati inseriti, con effetto dall'1/7/1998, dall'art. 4, comma 1, lett. b), del dlgs 21/11/1997, n. 461. Successivamente, l'art. 1, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2, dlgs 21/7/1999, n. 259 ha sostituito il secondo periodo del comma 7 e ha modificato il primo periodo e sostituito il secondo periodo del comma 9. Successivamente l'art. 3, comma 1, del dlgs 19/7/2000, n. 221, ha sostituito gli originari ultimi due periodi del comma 9 dell'art. 82 T.U. 917/86 con gli attuali ultimi tre periodi (da «Le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati» alla fine dell'articolo). Infine, il comma 9 è stato integralmente abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. a), del dl. 25/09/2001, n. 350, conv. dalla legge 23/11/2001, n. 409, con effetto dal 04/08/2001. Pertanto l'applicazione dell'«equalizzatore» si è avuta solo per il periodo dal 1° gennaio al 3 agosto 2001.

(5) Le parole «ove già assoggettato a tassazione» sono state aggiunte, con effetto dalle operazioni effettuate a decorrere dall'1/1/2000, dall'art. 10, comma 1, del dlgs 23/12/1999, n. 505.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dm 9/6/1998 (in G.U. n. 138 del 16/6/1998), art. 1:

Patrimonio gestito - Determinazione dei criteri per la sua valutazione all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta

«1. I titoli, le quote, le partecipazioni, i certificati e gli altri rapporti, non negoziati nei mercati regolamentati di cui al dlgs 23/7/1996, n. 415 nonché di Stati appartenenti all'Ocse, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede, sono valutati al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato. Per i contratti e i rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-quater) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/1986, n. 917, nonché per i rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, indicati all'art. 81, comma 1, lett. c-quinquies), del medesimo Testo unico, non negoziati nei mercati regolamentati, la valutazione è effettuata con riferimento alle condizioni di mercato.

2. Qualora il valore complessivo medio annuo sia superiore al 10% dell'attivo medio gestito, gli strumenti finanziari di cui al comma 1, non negoziati nei mercati regolamentati, valutati al maggiore tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 e quello risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 4, lett. b) e c) del citato Testo unico.

3. Il superamento della percentuale di cui al comma 2 è rilevato con riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta o, se precedente, alla data di cessazione del contratto di gestione e ha effetto a partire dalla medesima data.»

2 - Dm 24/12/2001 (G.U. n. 300 del 28/12/2001).

Capital gain-Cessione del solo «usufrutto» e della sola nuda proprietà di azioni e quote-II «prospetto dei coefficienti» in vigore dall'1/1/2002

Premesso che il costo dei diritti limitati (usufrutto e nuda proprietà) può essere determinato riportando proporzionalmente al costo dell'azione o della quota i valori della nuda proprietà o dell'usufrutto secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del dpr n. 131/1986, si segnala che, in corrispondenza alla fissazione al 3% del saggio degli interessi legali, il «prospetto dei coefficienti» per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 3%, dall'1/1/2002 è il seguente:

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente	Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	31,75	da 64 a 66	16,00
da 21 a 30	30,00	da 67 a 69	14,25
da 31 a 40	28,25	da 70 a 72	12,50
da 41 a 45	26,50	da 73 a 75	10,75
da 46 a 50	24,75	da 76 a 78	9,00
da 51 a 53	23,00	da 79 a 82	7,25
da 54 a 56	21,25	da 83 a 86	5,50
da 57 a 60	19,50	da 87 a 92	3,75
da 61 a 63	17,75	da 93 a 99	2,00

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Redditi diversi - Plusvalenza da cessione di immobile - Rilevanza del prezzo reale di acquisto e di vendita - Irrilevanza del valore ai fini dell'imposta di registro - Comm. trib. centrale, dec. n. 3120 del 4/10/93, dep. 15/11/93 - (Agg. 5/94)

2 - Costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Determinazione - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 6.4 - (Agg. 12/94)

3 - Determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies del T.u. 917/86 - Configurazione generale - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 2.3.1 (Agg. 25/1998)

4 - Determinazione della base imponibile dei redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni, titoli, certificati, valute e metalli preziosi - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 2.3.2 (Agg. 25/1998)

5 - Determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli non partecipativi - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 2.3.2 (Agg. 26/1998)

6 - Redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies), comma 1, art. 81, T.u. n. 917/1986 - Imposta sostitutiva - Il regime ordinario della «dichiarazione» e i regimi opzionali del «risparmio amministrato» e del «risparmio gestito» - Configurazioni generali - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 3.1 (Agg. 26/1998)

7 - Le «stock options» - Il «costo» delle azioni della società presso cui presta la propria opera il dipendente che le ha acquisite - Il criterio in vigore dall'1/1/2000 e l'analisi delle lett. g) e g-bis), comma 2, art. 48, T.U. n. 917/1986 - Il regime transitorio nel passaggio dal criterio ante 1/1/2000 al criterio dall'1/1/2000 - Le regole in vigore per le cessioni entro il 31/12/1999 - Dlgs 23/12/1999, n. 505, artt. 10 e 13 e relazione governativa (Agg. 4/2000)

8 - Capital gain - Ripartizione del costo delle azioni in caso di scissione - Criteri di calcolo - Minfinanze, Telefisco 2000 e cm n. 98/E, punto 7.2.3, del 17/5/2000 (Agg. 5/2000)

9 - L'«equalizzatore» - Latitudine applicativa e decorrenza - Dm 4/8/2000 in G.U. n. 194 del 21/8/2000 (Agg. 15/2000)

10 - L'«equalizzatore» - Caratteristiche generali - Sua applicazione al «regime della dichiarazione» - Minfinanze, cm n. 173/E del 29/9/2000 (Agg. 17/2000)

11 - L'«equalizzatore» - Connotazioni generali - Minfinanze - cm n. 213/E, punto 6, del 24/11/2000 (Agg. 2/2001)

12 - «Equalizzatore» - Applicazione sospesa a partire dal 4 agosto 2001 - L'ordinanza del Tar del Lazio e i documenti dell'Abi e dell'Agenzia delle entrate - Tar del Lazio - sez. II - ord. n. 4971 dep. 3/8/2001; Abi - comunicato pos. 410/7 del 10/8/2001; Agenzia delle entrate, comunicato stampa diramato il 13/8/2001 (Agg. 23/2001)

13 - Capital gain - Decesso del soggetto intestatario dei rapporti di «risparmio amministrato» o di «risparmio gestito» - Inutilizzabili per l'erede i risultati negativi (minusvalenze realizzate o risultati negativi maturati) Realizzati dal de cuius - Motivi - Minfinanze - rm n. 120/E, punto 1, del 24/7/2001 (Agg. n. 25/2001)

14 - Capital gain - Valorizzazione dei titoli pervenuti in successione ma esclusi dal tributo - Precisazioni - Minfinanze - rm n. 120/E, punto 2, del 24/7/2001 (Agg. n. 25/2001)

15 - Capital gain - Criterio proporzionale di attribuzione dell'imposta sulle successioni ai titoli che fanno parte dell'attivo ereditario - Precisazioni - Minfinanze - rm n. 120/E, punto 3, del 24/7/2001 (Agg. n. 25/2001)

16 - Invim - Soppressione del tributo dall'1/1/2002 - Legge 28/12/2001, n. 448 - art. 8 Minfinanze - cm n. 13/E, punto 1, del 31/1/2002 (Agg. 4/2002)

17 - Terreni edificabili e con destinazione agricola - Rivalutazione dei valori di acquisto - Sua configurazione - Legge 28/12/2001, n. 448 - art. 7, commi da 1 a 6 Minfinanze - cm n. 15/E del 1/2/2002, punto 3 (Agg. 4/2002)

18 - Rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - Configurazione normativa - Legge 28/12/2001, n. 448 - art. 5, commi da 1 a 7 - Minfinanze - cm n. 12/E del 31/1/2002 - Minfinanze - rm n. 31/E del 31/1/2002 (codice tributo) (Agg. 4/2002)

19 - Costo delle attività finanziarie rimpatriate ai fini dei «capital gain» - I redditi e le plusvalenze prodotte successivamente al rimpatrio - DI 25/9/2001, n. 350, conv. dalla legge 23/11/2001, n. 409 - art. 14, comma 5-bis - Minfinanze - cm n. 99/E, punto 1.2.1, del 4/12/2001 - Minfinanze - cm n. 9/E, punto 1.5, del 30/1/2002 (Agg. 5/2002)

20 - Partecipazioni rivalutate ex art. 5 della legge n. 448/2001 - Successiva cessione a titolo oneroso e determinazione delle successive plusvalenze - Minfinanze - cm n. 12/E, punto 5, del 31/1/2002 (Agg. 5/2002)

21 - Capital gain - Rideterminazione parziale del costo di una partecipazione qualificata in una società non quotata - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 9/E, punto 2.1, del 30/1/2002 (Agg. 6/2002)

22 - Terreni «con destinazione agricola» - Effetti della rideterminazione del loro valore - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 9/E, punto 7.1, del 30/1/2002 (Agg. 6/2002)

23 - Capital gain - Partecipazioni ricevute in donazione o in successione dopo il 1° gennaio 2002 - Rideterminazione del loro valore da parte del donatario o dell'erede - Inammissibilità - Motivi - Minfinanze - cm n. 9/E, punto 2.3, del 30/1/2002 (Agg. 6/2002)

24 - Capital gain - La cessione di partecipazioni acquistate in regime di comunione legale - Partecipazione intestata a uno solo dei coniugi e plusvalenza imputata per metà a ciascuno di essi - Legittimità - Chiarimenti - Minfinanze - rm n. 131/E del 30/4/2002 (Agg. 10/2002)

25 - Equalizzatore - Problemi riguardanti il periodo di vigenza - Il risultato negativo di periodo e il «credito d'imposta virtuale» - Chiarimenti - Minfinanze - rm n. 87/E del 14/3/2002 (Agg. 7/2002)

26 - Capital gain - Rivalutazione entro il 30/9/2002 delle partecipazioni possedute all'1/1/2002 - Penza successiva alla cessione delle partecipazioni - Ammissibilità in regime dichiarativo - Precisazioni - Minfinanze - cm n. 47/E del 5/6/2002 (Agg. 12/2002)

27 - Capital gain - La cessione di partecipazioni qualificate detenute da un soggetto (persona fisica) fallito - Trattamento fiscale - Chiarimenti - Minfinanze - rm n. 171/E del 5/6/2002 (Agg. 12/2002)

28 - Terreni edificabili pervenuti per successione o donazione - Costituzionalmente legittima la rivalutazione del valore iniziale di acquisizione in analogia a quanto previsto per i terreni acquistati a titolo oneroso - Illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo, del comma 2, art. 82 T.u. n. 917/1986 - Corte costituzionale - sent. n. 328 dell'1/7/02, dep. il 9/7/2002 (Agg. 13/2002)

29 - Terreni lottizzati, terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e terreni agricoli, posseduti alla data dell'1/1/2002 - Rideterminazione del loro valore - Chiarimenti - Minfinanze - cm n. 55/E, punto 12, del 20/6/2002 (Agg. 14/2002)

30 - Equalizzatore - Conversione del credito d'imposta virtuale in minusvalenza utilizzabile nel regime «dichiarativo» - Chiarimenti - Minfinanze -

cm n. 50/E, punto 27, del 12/6/2002 (Agg. 15/2002)

31 - Minusvalenze superiori a 10 milioni di euro derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate dal 25/9/2002 - Condizioni di deducibilità - DI 24/9/2002, n. 209 - art. 1, comma 4 (Agg. 18/2002)

32 - Rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ex art. 5 legge n. 448/2001 - Proroga dei termini al 30/11/2002 - Notizia - DI 24/9/2002, n. 209 - art. 4, comma 3 (Agg. 18/2002)

33 - Rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola ex art. 7 legge n. 448/2001 - Proroga dei termini al 30/11/2002 - Notizia - DI 24/9/2002, n. 209 - art. 4, comma 3 (Agg. 18/2002)

Art. 83. - Premi, vincite e indennità

1. I premi e le vincite di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 81 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. (1)

(1) Il testo del comma 2 è stato integralmente sostituito dall'art. 37, comma 1, lett. d), della legge 21/11/2000, n. 342, con effetto dall'1/1/2000. Le parole «a 7.500 euro» sostituiscono le precedenti «a lire 10.000.000» in forza dell'art. 90, comma 3, lett. b) della legge 27/12/2002 n. 289, con effetto dall'1/1/2003.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Premi U.N.I.R.E. - Trattamento fiscale - Decreto legge 30.12.1991, n. 417 conv. in legge 6.2.1992, n. 66 - art. 5, commi 1 e 3 (Agg. 2/1992)

2 - Premi F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri - Trattamento fiscale - Decreto legge 30.12.1991, n. 417 convertito in legge 6.2.1992, n. 66 - articolo 5, comma 1 (Agg. 4/1992)

3 - Premio per il ritrovamento fortuito di oggetti in mare - Ritenuta alla fonte da titolo di imposta del 25% con facoltà di rivalsa - È dovuta - Precisazioni - Minfinanze, ris. n. 55/E dell'11/6/1998 (Agg. 21/1998)

4 - Operazioni a premio - Assoggettamento a ritenuta d'imposta se i beni o servizi elargiti hanno natura reddituale per i beneficiari - Abrogazione della «tassa di lotteria» e nuovo comma 1, art. 30, dpr n. 600/1973 - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 19, commi 1, 2, 3, 4 (Agg. 21/1998)

5 - Giocatori di calcio - Premi loro corrisposti dalla Figc in caso di vittorie - Inapplicabilità dell'art. 30, comma 2, del dpr n. 600/1973 - Corte di cassazione, sent. n. 5866 del 14/6/1999 (Agg. 2/2000)

6 - Vincite derivanti da giochi di sorte svolti in circoli privati - Inapplicabilità della ritenuta dell'art. 30 del dpr n. 600/1973 - Minfinanze, rm n. 42/E del 30/3/2000 (Agg. 10/2000)

7 - Associazioni sportive dilettantistiche - Compensi cui è applicabile il regime agevolativo dell'art. 81, comma 1, lett. m), T.u. 917/86 e compensi esclusi dall'agevolazione - Minfinanze - Rm n. 34/E del 26/3/2001 (Agg. 9/2001)

8 - Disposizioni per le associazioni sportive dilettantistiche recate dall'art. 6 del dl n. 138/2002, soppresso dalla legge di conversione n.

178/2002 - Notizia - DI 8/7/2002, n. 138, art. 6 (articolo soppresso dalla legge di conversione 8/8/2002, n. 178) (Agg. 17/2002)

9 - Capital gain - Regime del «risparmio amministrato» - Individuazione delle «società di gestione del risparmio» quali soggetti cui può rivolgersi il contribuente - Dm 25/6/2002 - art. 1 (G.U. n. 157 del 6/7/2002) (Agg. 20/2002)

Art. 84. - Redditi di natura fondiaria

1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo di imposta in cui sono percepiti.

2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento (1) a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

(1) La riduzione dal 25 al 15% è stata disposta dall'art. 7, comma 1, lett. a), legge 27/7/94, n. 473.

Art. 85. - Altri redditi

1. I redditi di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 81 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25% (1) se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.

2. I redditi di cui alle lettere *h*), *i*) e *l*) del comma 1 dell'art. 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Le plusvalenze indicate alle lettere *h*) e *h-bis*) del predetto articolo 81 sono determinate a norma dell'art. 54. (2)

(1) La riduzione dal 30 al 25% è stata disposta dall'art. 7, comma 1, lett. b), legge 27/7/94, n. 473

(2) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 3, comma 25, lettera c) della legge 23/12/1996, n. 662.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Sublocazione di immobili - Regime fiscale - Minfinanze - cm n. 55/E, punto 6, del 20/6/2002 (Agg. 14/2002)

TITOLO II

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 86. - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Art. 7, comma 3, dlgs 8/10/1997, n. 358:

Interposizione di persona - Rimborso delle imposte pagate dalla persona interposta

(testo in calce all'art. 1 di questo T.u. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Il termine dell'art. 36-bis del dpr n. 600/1973 è «ordinatorio» - Interpretazione autentica della norma - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 28 (Agg. 4/1998)

2 - Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27/12/1997, n. 449, che ha considerato, in via interpretativa, «ordinario» il termine dell'art. 36-bis, dpr n. 600/1973 - Corte costituzionale, sent. n. 229 del 7/6/1999, dep. 11/6/1999 (Agg. 12/1999)

Art. 87. - Soggetti passivi

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. (1)

4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. (1)

(1) Il comma 4 è stato sostituito, e il comma 4-bis è stato inserito, con effetto dal 1998, dall'art. 1, comma 1, del dlgs 4/12/1997, n. 460.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, commi da 37 a 45

Società di comodo - Definizione - Trattamento fiscale - Scioglimento agevolato

37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996, nell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente le società di comodo e la valutazione dei titoli, come modificato dall'art. 27 del dl 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) l'1% al valore dei beni indicati nell'art. 53, comma 1, lett. c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 4% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15% al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività; 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta; 4) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 5) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 6) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto;

6-bis) alle società con un numero di soci non inferiore a 100 (n.d.r.: il punto 6-bis è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1-ter della legge 9/5/1997, n. 122, di conversione del dl 11/3/1997, n. 50).

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'art. 76, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1, si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) lo 0,75% sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3% sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12% sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.

4. Se il reddito dichiarato dalle società o dagli enti che si presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al comma 3, il reddito può essere determinato induttivamente in misura pari a quella presunta, anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale. Tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

38. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonché quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta, che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'art. 2456 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 37 a 45, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 1996 ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1996.

39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'art. 124 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25%; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25%; per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10% e non spetta il credito di imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e dall'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'art. 105 del citato Testo unico sono assoggettati a imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5% e del 10%.

40. Ai fini dell'applicazione dell'art. 44, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci.

41. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, po-

sti in essere dalle società di cui al comma 38 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati a un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'art. 12 del dl 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

42. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38 a 41 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento.

43. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1% e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano a oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 50%; in tale ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto Testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal medesimo Testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta imposta, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito la predetta addizionale regionale con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e soppresso l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

44. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte sostitutive si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del liquidatore, e 8 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai termini per il versamento diretto dell'imposta; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

45. Per le società e gli enti non operativi di cui al comma 37, non è ammessa al rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi previste.

2 - Legge 23/3/1983, n. 77, art. 9, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 1, dlgs 21/11/1997, n. 461 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 2, dlgs 21/7/1999, n. 259; dall'art. 4, comma 1 e 7, comma 2, dlgs 23/12/1999, n. 505; dall'art. 2, comma 1, dlgs 19/7/2000, n. 221 e dall'art. 26, comma 1, legge 21/11/2000, n. 342:

Fondi comuni nazionali - Imposta sostitutiva sul risultato maturato
(*testo in calce all'art. 41 di questo T.u. 917/86*)

3 - Dlgs 25/1/1992, n. 84, art. 14, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 2, dlgs 21/11/1997, n. 461

Sicav - Società d'investimento a capitale variabile - Regime fiscale
(*testo in calce all'art. 41 di questo T.u. 917/86*)

4 - Legge 14/8/1993, n. 344, art. 11, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 3, dlgs 21/11/1997, n. 461 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 3, dlgs 21/7/1999, n. 259; dagli artt. 4, comma 2, e 7, comma 3, dlgs 23/12/1999, n. 505; dall'art. 2, comma 2, dlgs 19/7/2000, n. 221 e dall'art. 26, comma 2, legge 21/11/2000, n. 342:

Fondi comuni di investimento mobiliare chiusi - Imposta sostitutiva sul risultato maturato
(*testo in calce all'art. 41 di questo T.u. 917/86*)

5 - DI 30/9/1983, n. 512, conv. dalla legge 25/11/1983, n. 649, art. 11-bis, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 4, dlgs 21/11/1997, n. 461 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 4, dlgs 21/7/1999, n. 259; dagli artt. 4, comma 3, e 7 comma 2, dlgs 23/12/1999, n. 505; dall'art. 2, comma 3, dlgs 19/7/2000, n. 221 e dall'art. 26, comma 3, legge 21/11/2000, n. 342.

Fondi comuni esteri di investimento mobiliare - Imposta sostitutiva sul risultato maturato

(testo in calce all'art. 41 di questo T.u. 917/86)

6 - Legge 23/3/1983, n. 77, art. 10-ter, commi da 1 a 6, nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, dlgs 16/6/98, n. 201 e successivamente sostituito dall'art. 8, comma 5, dlgs 21/11/1997, n. 461);

Oicvm - Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero - Regime fiscale

(testo in calce all'art. 41 di questo T.u. 917/86)

7 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 9, modificato dagli artt. 2, comma 2, e 8, comma 1, lett. c), nn. 1 e 2, dlgs 16/6/1998, n. 201 e dall'art. 26, comma 4, legge 21/11/2000, n. 342.

Soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da Oicvm assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'art. 8, dlgs 461/1997 - Trattamento fiscale

(testo in calce all'art. 41 di questo T.u. 917/86)

8 - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 8

Investimenti in aree svantaggiate effettuati dal 2000 al 2006 - Credito d'imposta e sua rilevanza ai fini del rapporto dell'art. 63 T.u. 917/86 - Esclusione dall'agevolazione per gli enti non commerciali - Normativa Art. 8, legge 23/12/2000, n. 388:

«comma 1 - Ai soggetti titolari di redditi d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatari degli aiuti a finalità regionali di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano a oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta».

«comma 2 - Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del T.u. 22/12/1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella approvata con dm 31/12/1988 (in S.O. alla G.U. n. 27 del 2/2/1989), concernente i "coefficienti di ammortamento" destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relative a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25% del complesso degli altri investimenti agevolati».

«comma 3 - Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90%. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee».

«comma 4 - (omissis)

«comma 5 - Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del T.u. 22/12/1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del dlgs 9/7/1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi».

«comma 6 - Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie spe-

cifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato procede all'invio alla commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria».

«comma 7 - Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate».

«comma 8 - (omissis).

9 - Dlgs 12/4/2001, n. 168, art. 3, comma 1, modificativo dell'art. 5, comma 1, del dlgs 18/2/2000, n. 47 (nuovo art. 14, dlgs 21/4/1993, n. 124)

Fondi pensione in regime di contribuzione definita - Regime tributario

Dlgs 21/4/1993, n. 124, art. 14:

«comma 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti a imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio o soggetti a imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15%. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo».

«comma 2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento a esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione dal risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11% di tale importo».

«comma 3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'art. 26 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50%, dal comma 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77».

«comma 4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o

l'imposta sostitutiva sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva».

«comma 5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del dlgs 9 luglio 1997, n. 241».

«comma 6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti alla dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente».

«comma 7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette a imposta di registro e a imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse».

Avvertenza. Le disposizioni dell'art. 14 del dlgs 21/4/1993, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 - Art. 9, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47, modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), dlgs 12/4/2001, n. 168.

10 - Dlgs 12/4/2001, n. 168, art. 4, comma 1, modificativo dell'art. 6, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47 (nuovo art. 14-bis, dlgs 21/4/1993, n. 124)

Fondi pensione in regime di prestazioni definite e contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter, dlgs n. 124/1993 - Regime tributario - Imposta sostitutiva dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo - Adempimenti delle imprese di assicurazione

Dlgs 21/4/1993, n. 124, art. 14-bis:

«comma 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza».

«comma 2. Per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza».

Avvertenze. Le disposizioni dell'art. 14-bis del dlgs n. 124/1993, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001. Va, inoltre, tenuto presente che per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui all'art. 14-bis del precitato dlgs n. 124/1993, si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'art. 14 del medesimo dlgs n. 124/1993. Vedansi in proposito l'art. 9, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), dlgs 12/4/2001, n. 168, e l'art. 6, comma 1, lett. b), del medesimo dlgs n. 168/2001.

11 - Dlgs 18/2/2000, n. 47, art. 7, comma 1 (nuovo art. 14-ter, dlgs 21/4/1993, n. 124)

Fondi pensione che detengono gli immobili - Regime tributario - Imposte sostitutive dello 0,50% del patrimonio immobiliare

Dlgs 21/4/1993, n. 124, art. 14-ter:

«comma 1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50% del patrimonio riferibile agli immobili, determinato in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal dlgs 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata dell'1,50%».

«comma 2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 2».

«comma 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7».

Avvertenza. Le disposizioni dell'art. 14-ter del dlgs n. 124/1993, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 - Art. 9, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47, modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) dlgs n. 168/2001.

12 - Dlgs 12/4/2001, n. 168, art. 5, comma 1, modificativo dell'art. 8, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47 (nuovo art. 14-quater, dlgs 21/4/1993, n. 124)

Fondi pensione che risultano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23/10/1992, n. 421 - Regime tributario - Imposta sostitutiva dell'11%.

Dlgs 21/4/1993, n. 124, art. 14-quater:

«comma 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14».

«comma 2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7».

«comma 2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11%, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati».

«comma 3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito».

Annotazione. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di stato. Con decreto del ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. - Art. 8, comma 1-bis, dlgs. 18/2/2000, n. 47, inserito dall'art. 5, comma 2, dlgs. 12/4/2001, n. 168). Le disposizioni dell'art. 14-quater, dlgs n. 124/1993, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001. Art. 9, comma 1, dlgs n. 47/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), dlgs n. 168/2001.

NOTE DI AGGIORNAMENTO

1 - Rivalutazione obbligatoria per enti e società non residenti - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 26, comma 7 - (Agg. 1/1992)

2 - SICAV - Società di investimento a capitale variabile - Non ha soggettività passiva ILOR/IRPEG - D.L.vo 25.1.1992, n. 84 - art. 14 - (Agg. 4/1992)

3 - Associazioni per il recupero di tossicodipendenti - Sono soggetti passivi IRPEG/ILOR - Corte di Cassazione - sez. III penale - sent. 3857 dell'11.3.1992, dep. 3.4.1992 - (Agg. 9/1992)

4 - Società a responsabilità limitata con unico socio - Legittimità - D.lgs. 3/3/1993, n. 88 - Artt. da 1 a 8 - (Agg. 4/1993).

5 - S.p.A. - S.a.p.a. - s.r.l. - Elenco soci - Obbligo di deposito entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio - Legge 12/8/1993, n. 310-artt. 4 e 5 - Circolare consiglio nazionale notariato - (Agg. 10/1993).

6 - Società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi - Legge 14/8/1993, n. 344-art. 1 - (Agg. 11/1993).

7 - Società a responsabilità limitata - Socio unico - Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali - Trasmissibilità agli eredi - Comm. trib. centrale, dec. n. 34 del 6/7/93, dep. 3/1/94 - (Agg. 4/94)

8 - Società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi - Regime fiscale art. 2, c. 1, lett. c), dl 31/7/95, n. 318 reiterato dal dl 26/9/95, n. 406, conv. dalla legge 29/11/1995, n. 503, nuovo art. 15, commi 1, 2, 4 e 5, legge 25/1/94, n. 86 - (Agg. 12/95)

9 - Società di capitali - Libri sociali obbligatori - Vidimazione annuale - Obbligo soppresso con effetto retroattivo a tutti i fini fiscali e civilistici - Legge 8/8/94, n. 489 - artt. 7-bis e 7-ter - (Agg. 12/94)

10 - Comitato non riconosciuto - Immobile acquistato dal comitato con fondi raccolti per la beneficenza - Legittimità della proprietà dell'immobile anche in mancanza di personalità giuridica - Corte di cassazione, sent. n. 6032 dell'1/10/93, dep. 23/6/94 - (Agg. 15/94)

11 - Società per azioni non quotate - Ritenuta sulle obbligazioni emesse dall'1/1/95 ridotta al 12,50% - Condizioni - Legge 23/12/94, n. 725 art. 5, c. 1

146

(Agg. 1/95)
12 - Reddito d'impresa - Regime ordinario - Bilancio Ue - Nota integrativa - Sostituzione art. 2427, n. 14, cc. di 7/1/95, n. 1, art. 12, c. 1 reiterato da di 7/3/95, n. 64 di 10/5/95, n. 161; di 7/7/95, n. 272 e di 7/9/95, n. 372 e di 8/11/1995, n. 462; di 8/1/1996, n. 6, conv. dalla legge 6/3/1996, n. 110 - (Agg. 3/95)

13 - Reddito d'impresa - Regime ordinario - Bilancio consolidato - Nuovo comma 4-bis dell'art. 31, dlgs 127/91 di 7/1/95, n. 1, art. 12, c. 2 reiterato da: di 7/3/1995, n. 64; di 10/5/1995, n. 161; di 7/7/1995, n. 272; di 7/9/1995, n. 372; di 8/11/1995, n. 462; di 8/1/1996, n. 6, conv. dalla legge 6/3/1996, n. 110 - (Agg. 3/95)

14 - Associazioni sindacali - Cessioni di beni e prestazioni di servizi - Trattamento fiscale - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. VI-12-2563 del 5/1/95 - (Agg. 6/95)

15 - Le pseudo-associazioni religiose - Rilevanza dell'attività esercitata in concreto - Precisazioni - Secit, relazione all'attività svolta nel 1994 punto 5.3 - (Agg. 8/95)

16 - Cooperative esenti da Irpeg - Ritenuta sugli interessi su depositi, conti correnti, obbligazioni e titoli similari - È a titolo d'imposta - Motivazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib. circ. n. 150/E del 20/5/95 - (Agg. 9/95)

17 - La «piccola società cooperativa» - Soci in numero non inferiore a 5 e non superiore a 8 - Regolamentazione - DI 14/6/95, n. 232, art. 13 reiterato da di 4/8/95 n. 326 e di 2/10/95, n. 416; di 4/12/1995, n. 515; riproposto con di 1/2/1996, n. 40; di 2/4/1996, n. 181; di 3/6/1996, n. 301; di 2/8/1996, n. 405; di 1/10/1996, n. 511 non reiterato, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 4, legge 28/11/1996, n. 608 (circa la riproposizione dell'istituto della «piccola società cooperativa» vedasi la successiva nota di Agg. 37) - (Agg. 10/95)

18 - Società di capitali immobiliari che concedono in locazione impianti sportivi e circoli sportivi - Sono «di comodo» se non conseguono 800 milioni di ricavi e proventi - Ininfluenza, ai fini della «prova contraria», dell'impossibilità di trasformarsi in società di persone in quanto possedute da altre società di capitali - Risposta ministeriale del 15/6/95 all'interrogazione parlamentare del 5/4/95 n. 5-01048 - (Agg. 14/95)

19 - Obbligazioni emesse da Spa non quotate - Ritenuta del 12,50 % - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze - Art. 3, commi 114, 115, 116, legge 28/12/1995, n. 549 - (Agg. n. 1/1996)

20 - Società a responsabilità limitata - Collegio Sindacale - Limiti dell'obbligo dal 1996 - Art. 19, comma 1, legge 6/2/1996, n. 52 - (Agg. n. 3/1996)

21 - Società di capitali - Registro delle imprese - Attivazione presso le Camere di commercio - Notizia - Dpr 7/12/1995, n. 581 - (Agg. n. 4/1996)

22 - «Concordato 1994» (accertamento con adesione) per le persone giuridiche soggette Irpeg - Art. 3, di 28/1/1996, n. 93 reiterato dai DD.LL. 29/4/1996, n. 230; 29/6/1996, n. 342; 30/8/1996, n. 449 sostituito dal di 23/10/1996, n. 547 non convertito e riproposto dall'art. 2, commi da 137 a 140, legge 23/12/1996, n. 662 - (Agg. n. 5/1996)

23 - Cooperative esenti da Irpeg - Ritenuta su interessi bancari - È a titolo d'imposta - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 1541 del 3/2/1995, dep. 14/4/1995 - (Agg. n. 5/1996)

24 - Enti non commerciali senza esercizio abituale d'impresa - Ritenuta sui proventi obbligazionari - È a titolo d'imposta a partire dall'1/1/1997 - Art. 11, comma 1, D.lgs 1/4/1996, n. 239 - (Agg. n. 8/1996)

25 - Consorzio costituito per effettuare acquisti per i consorziati - L'attività svolta è commerciale - Gli interessi attivi su depositi bancari sono perciò soggetti a ritenuta d'acconto e non d'imposta - Precisazioni - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 3742 del 24/10/1995, dep. 14/11/1995 - (Agg. n. 10/1996)

26 - Fondazioni che operano nel settore musicale - Sono enti non commerciali - Particolarità - Artt. 1, 2, 3, 4, D.lgs. 29/6/1996, n. 367 - (Agg. n. 11/1996)

27 - Concordato «a regime» (accertamento con adesione) - Sua configurazione essenziale - Società di capitali ed Enti commerciali - Artt. da 1 a 7, Dpr 30/4/1996, n. 316 - (Agg. n. 12/1996)

28 - Società di comodo - Periodo in cui viene svolta una attività di ricerca propedeutica a una attività produttiva - Non è «periodo di normale svolgimento dell'attività» - Esclusione dalla disciplina delle società non operative - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 131/E/III-6-842 del 18/7/1996 - (Agg. 13/1996)

29 - Amministrazioni separate di uso civico (Asuc) - Hanno soggettività passiva Irpeg/Ilor - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 141/E/VI-0603 del 20/7/1996 - (Agg. n. 15/1996)

30 - Società «di comodo» - Scioglimento agevolato - Indicazioni ministeriali - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., circ. n. 48/E/III-6-159 del 26/2/1997, punto 6 - (Agg. n. 5/1997)

31 - Società «di comodo» - Srl le cui quote sociali sono state sottoposte a sequestro conservativo - Loro esclusione dalla disciplina delle società non

operative - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 43/E/III-6-779 del 14/3/1997 - (Agg. n. 5/1997)

32 - Società «di comodo» - Non sono tali le società con un numero di soci non inferiore a 100 - Legge 9/5/1997, n. 122, di conversione del di 11/3/1997, n. 50, art. 4, comma 1-ter - (Agg. n. 6/1997)

33 - Spa costituita da un'azienda Usl - Esclusa dai benefici fiscali delle spa a prevalente capitale pubblico - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 68/E/IV-8-1527 del 18/4/1997 - (Agg. n. 7/1997)

34 - Fondazioni riconosciute - Contributi in conto esercizio inutilizzati e soggetti a restituzione - Intassabili in quanto si configurano come semplici debiti - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 84/E/III-6-287 del 23/4/1997 - (Agg. n. 8/1997)

35 - Società artigiana a responsabilità limitata con socio unico - Legittimità - Legge 20/5/1997, n. 133, art. 1, comma 2, lett. b) - (Agg. n. 9/1997)

36 - La nuova «piccola società cooperativa» - Soci in numero non inferiore a tre e non superiore a otto - Regolamentazione - Legge 7/8/1997, n. 266, art. 21 - (Agg. n. 10/1997)

37 - Consorzio collettivo garanzia fidi tra piccole imprese soc.coop. rl trasformato in consorzio con attività esterna rivolta anche a soggetti terzi - Tassabilità della «riserva indivisibile» legge 904/1977 - Compete - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 127/E/III-6-683 del 23/5/1997 - (Agg. n. 10/1997)

38 - Busari e bollettino ufficiale delle società cooperative - Dall'1/10/1997 scompare l'obbligo della pubblicazione di atti e fatti societari - Legge 7/8/1997, n. 266, art. 29 - (Agg. n. 11/1997)

39 - Società «di comodo» - Presunzione di non operatività - Prova contraria sulla base di provate circostanze estranee alla volontà della società - Idoneità - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 154/E/III-6-500 del 4/7/1997 - (Agg. n. 14/1997)

40 - Società di capitale - Soppressione dell'obbligo di allegare il bilancio alla dichiarazione dei redditi - Dlgs 9/7/1997, n. 241, art. 2 - (Agg. n. 15/1997)

41 - Persone giuridiche che acquistano macchine agricole e attrezzature agricole consegnando per la rottamazione macchine e attrezzature vetuste - Contributo statale per la demolizione delle macchine e attrezzature vetuste - È una sopravvenienza attiva e concorre alla formazione del costo ammortizzabile - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 17, comma 34 (Agg. n. 7/1998)

42 - Enti non commerciali - Individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività - Minfinanze, cm n. 124/E del 12/5/1998, punti 1.1 - 1.2 (Agg. n. 14/1998)

43 - Enti non commerciali - Perdita della qualifica di ente non commerciale - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 124/E del 12/5/1998, punto 1.3 (Agg. 16/1998)

44 - Spa - Ammontare minimo del capitale sociale pari a 100.000 euro dall'1/1/2002 - Nuovo art. 2327 del codice civile - Notizia - Dlgs 24/6/1998, n. 213, art. 4, commi 2 e 3 (Agg. 19/1998)

45 - Srl - Ammontare minimo del capitale sociale pari a 10.000 euro dall'1/1/2002 - Nuovi commi 1, 2, 3 dell'art. 2474 cod. civile - Notizia - Dlgs 24/6/1998, n. 213, art. 4, commi 2 e 3 (Agg. 19/1998)

46 - Bilanci societari pubblicati in lire - Dall'1/1/1999 possono essere pubblicati anche in euro - Notizia - Dlgs 24/6/1998, n. 213, art. 4, comma 4 (Agg. 19/1998)

47 - Cooperative - Valore massimo delle quote possedute da ciascun socio non superiore a 50.000 euro, e valore nominale di ciascuna quota non inferiore a 25 euro e non superiore a 500 euro, dall'1/1/2002 - Nuovi commi 1 e 2 dell'art. 2521 cod. civile - Notizia - Dlgs 24/6/1998, n. 213, art. 4, comma 2, lett. c) e comma 3 (Agg. 20/1998)

48 - Banche popolari cooperative per azioni a rl - Valore nominale delle azioni non inferiore a 2 euro dall'1/1/2002 - Nuovo comma 2, art. 29, dlgs 1/9/1993, n. 385 - Notizia - Dlgs 24/6/1998, n. 213, art. 4, comma 2, lett. d) e comma 3 (Agg. 20/1998)

49 - Banche di credito cooperativo costituite in forma di coop. per azioni a rl - Il valore nominale delle azioni è compreso tra 25 e 500 euro a partire dall'1/1/2002 - Nuovo comma 4, art. 33, dlgs 1/9/1993, n. 385 - Notizia - Dlgs 24/6/1998, n. 213, art. 4, comma 2, lett. e) e comma 3 (Agg. 20/1998)

50 - Assicurazioni - Società per azioni e fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione - Valore minimo del capitale in euro a partire dall'1/1/2002 - Nuovo comma 1, art. 10, dlgs 17/3/1995, n. 174 e nuovo comma 1, art. 12, dlgs 17/3/1995, n. 175 - Dlgs 24/6/1998, n. 213, art. 4, commi 2 e 3 (Agg. 23/1998)

51 - Utili distribuiti, dall'1/7/1998, da società ed enti, di cui alle lett. a) e b), comma 1, art. 87 T.u. 917/86, a soggetti residenti - Soppressione della ritenuta d'acconto e contemporanea introduzione della ritenuta d'imposta sugli utili corrisposti ad alcune categorie di percettori - Minfi-

nanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 4.8 (Agg. 23/1998)

52 - Utili distribuiti, dall'1/7/1998, da società ed enti, di cui alle lett. a) e b), comma 1, art. 87 T.u. 917/86, a soggetti non residenti - Regime fiscale - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 4.9 (Agg. 23/1998)

53 - Utili distribuiti, dall'1/7/1998, da società ed enti non residenti a soggetti residenti - Regime fiscale - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 4.10 (Agg. 23/1998)

54 - Cooperative - Emissione prestiti obbligazionari - Regolamentazione - Legge 23/12/1998, n. 448, art. 58 (Agg. 2/1999)

55 - Cooperativa costituita con la procedura di reinvestimento della «indennità di mobilità» - Caratteristiche - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 15, commi 1, 2, 3 (Agg. 11/1999)

56 - Cooperative che accantonano l'utile a «riserva indivisibile» - Assoggettamento a Irpeg della «variazione aumentativa» dovuta all'Irap - Compete - Chiarimenti - Minfinanze, circ. n. 189/E, punto 2.5, del 21/9/1999 (Agg. 17/1999)

57 - Cooperative - Valore massimo delle quote o azioni possedute da ciascun socio non superiore a 50.000 euro, elevato a 70.000 euro per i soci delle cooperative agricole, di produzione e lavoro - Notizia - Nuovo comma 1, art. 3, legge 31/1/1992, n. 59 - Dlgs 15/6/1999, n. 206, art. 1, comma 2 (Agg. 17/1999)

58 - Dividendi distribuiti da spa costituite in base alla legge n. 142/1990 - Inapplicabilità della ritenuta di cui all'art. 27, comma 5, dpr 600/1973 nel periodo di moratoria fiscale - Dir. reg. entrate Lombardia, ris. n. 18969/99 del 7/5/1999 (Agg. 1/2000)

59 - Bilancio consolidato - Entrata in vigore dei limiti dimensionali (attivi patrimoniali, ricavi e dipendenti occupati) di cui all'art. 27 del dlgs n. 127/1991 a partire dall'esercizio 1999 - Dlgs 9/4/1991, n. 127, art. 46 (con effetto dal 1999) (Agg. 3/2000)

60 - Associazione nazionale delle università della terza età - Unire - Ente commerciale - È tale - Inapplicabilità degli artt. 108 e 111, T.U. 917/86 - Minfinanze, rm n. 66/E del 23/5/2000 (Agg. 14/2000)

61 - Cooperative - Condizioni di applicabilità delle agevolazioni tributarie - Minfinanze, cm n. 195/E, punto 1, del 31/10/2000 (Agg. 1/2001)

62 - Società cooperative - Somme ammesse in deduzione del reddito - Somme ripartite tra i soci in forma di restituzione di parte del prezzo dei beni e servizi acquistati - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 6, comma 23; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 1.4.7, del 3/1/2001 (Agg. 7/2001)

63 - Donazione di parte del patrimonio di una cooperativa a una Onlus - Comporta la perdita dei benefici fiscali - Motivi - Minfinanze - Cm n. 5/E, punto 9, del 26/1/2001 (Agg. 8/2001)

64 - Donazioni all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo - Detraibilità dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30% dell'imposta lorda dovuta - Legge 6/3/2001, n. 52 - art. 8, commi 3 e 4 (Agg. 10/2001)

65 - Casse rurali e artigiane - Requisito della mutualità per beneficiare dell'esenzione Irpeg - Art. 12, legge n. 904/1977 e art. 14 dpr n. 601/1973 - Chiarimenti - Agenzia entrate - Cm n. 30/E del 23/3/2001 (Agg. 12/2001)

66 - Srl «artigiane» pluripersonali - Legittimità della loro costituzione - Notizia - Legge 5/3/2001, n. 57 - Art. 13, comma 2 (Agg. 14/2001)

67 - Fondi pensione nel regime di contribuzione definita - Regime fiscale - Il nuovo art. 14 del dlgs 21/4/93, n. 124 - Chiarimenti essenziali - Minfinanze, cm n. 29/E, punto 3.2.1, del 20/3/2001 (Agg. 17/2001)

68 - Bilancio in forma abbreviata - Nuovi limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis cc espressi in euro e in lire - Notizia - Dlgs 27/4/2001, n. 203 - artt. 1 e 3 - (Agg. 17/2001)

69 - Bilancio consolidato - Nuovi limiti dimensionali di cui all'art. 27, comma 1, dlgs 9/4/1991, n. 127 espressi in euro e in lire - Notizia - Dlgs 27/4/2001, n. 203 - artt. 2 e 3 - (Agg. 17/2001)

70 - Fondi pensione in regime di prestazioni definite - Regime fiscale - Il nuovo art. 14-bis del dlgs 21/4/1993, n. 124 - Chiarimenti essenziali - Minfinanze - Cm n. 29/E, punto 3.2.2, del 20/3/2001 (Agg. 19/2001)

71 - Fondi pensione che detengono immobili - Regime fiscale - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. I - punto 3.2.3, del 20/3/2001 (Agg. 21/2001)

72 - Imprenditore agricolo a titolo principale - Attribuzione della qualifica alle società di persone, alle cooperative e alle società di capitali - Condizioni - Dlgs 18/5/2001, n. 228 - art. 10 (nuovo ultimo comma dell'art. 12, legge 9/5/1975, n. 153) (Agg. 22/2001)

73 - Imprenditore agricolo - Definizione - Dlgs 18/5/2001, n. 228 - art. 1 (nuovo art. 2135 cod. civ.) (Agg. 22/2001)

74 - Cooperative - Rivalutazione quote, azioni e parametri per il triennio 1998/2000 - Indici Istat di riferimento - Dm 26/4/2001 e dm 3/5/2001

(in G.U. n. 128 del 5/6/2001) (Agg. 23/2001)

75 - Dividendi - Inapplicabilità della ritenuta d'imposta ai soggetti «esclusi» dall'Irpeg - Il credito d'imposta relativo ai dividendi percepiti dai comuni e distribuiti dalle ex municipalizzate trasformate in società di capitali - Precisazioni - Minfinanze - rm n. 117/E del 12/7/2001 (Agg. n. 24/2001)

76 - Capitale sociale delle società di capitali - Sottoscrizione mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria - Notizia e disposizione normativa - Legge 18/10/2001, n. 383 - art. 6 (Agg. n. 27/2001)

77 - Fondi comuni di investimento immobiliare - Regime fiscale - DI 25/9/2001, n. 351 - artt. 6, 10, conv. dalla legge 23/11/2001, n. 410 (Agg. n. 27/2001)

78 - Reddito d'impresa in regime ordinario - Bollatura e vidimazione libro giornale e libro inventari - Obbligo soppresso - Ulteriori semplificazioni contabili - Notizia - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 8; Minfinanze, cm n. 92/E, punto 2, del 22/10/2001 (Agg. n. 28/2001)

79 - Emersione del lavoro «nero» - Sua configurazione essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 1; Legge 23/11/2001, n. 409, art. 21; Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15; Cm n. 88/E dell'11/10/2001 (Agg. 1/2002)

80 - Ente «commerciale» ed ente «non commerciale» - Nozione - Minfinanze - rm n. 136/E del 26/9/2001 (Agg. 4/2002)

81 - Trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa - Retrodatazione degli effetti della trasformazione - Inammissibilità - Consequenze - Minfinanze - rm n. 203/E del 20/6/2002 (Agg. 13/2002)

82 - Comitato che ogni anno organizza una «mostra mercato» - Attività d'impresa - È tale - Irrelevanza delle finalità socio-culturali perseguite dall'ente - Motivi - Minfinanze - Rm n. 148/E del 20/5/2002 (Agg. 17/2002)

83 - Cooperative - «Riserva minima obbligatoria» - Nuovo regime fiscale in vigore dal 2002 - Minfinanze - cm n. 53/E, punto 1, del 18/6/2002; DI 15/4/2002, n. 63, conv. dalla legge 15/6/2002, n. 112, art. 6, comma 1 (Agg. 18/2002)

84 - Interposizione fittizia di persona - Configurabilità nel caso di società di capitali costituita per fornire prestazioni accessorie all'attività propria di un professionista - Motivi - Minfinanze - rm n. 305/E del 17/9/2002 (Agg. 20/2002)

Art. 88. - Stato ed enti pubblici

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta. (1)

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali.

(1) Il comma 1 è stato modificato, con effetto dal 1998, dall'art. 22, legge 27/12/1997, n. 449.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Società di capitali che perseguono fini di interesse pubblico - Inapplicabilità del trattamento fiscale previsto per lo Stato e gli enti pubblici - Dir. Gen. II. DD. Div. XI - Risoluzione n. 11/752 dell'11.11.1992 - (Agg. 5/1992)

2 - Istituti ospedalieri, case di cura e centri di riabilitazione gestiti da religiosi - Natura commerciale di determinati proventi - Esclusione delle agevolazioni spettanti alle U.S.L. - Precisazione - Dir. Gen. II. DD. - Div. XI Risoluzione n. 11/238 del 23.10.1992 - (Agg. 16/1992)

3 - U.S.L. Soggettività passiva ai fini IRPEG/LOR esclusa solo per l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie - Dir. Gen. II. DD. - Div. XI - Risoluzione n. 11/481 del 23.10.1992 - (Agg. 16/1992)

4 - Fondazioni - IPAB - Mensa e somministrazione pasti - Attività non commerciali se esercitate esclusivamente nell'ambito di attività assistenziali - Dir. Gen. II. DD. - ris. n. 11/143 del 28/10/1992 - (Agg. 3/1993)

5 - Redditi di capitale percepiti da Comuni, Province, Regioni, Comunità

montane - Esonero da ritenute per mancanza di soggettività passiva Irpeg e Ilor - Dir. Gen. II. DD. - ris. n. 8/645 dell'8/1/1993 - (Agg. 5/1993).

6 - Enti regionali di sviluppo agricolo - Esenzione Irpeg di cui all'art. 88, T.U. 917/86 - Non compete - Dir. AA.GG. e cont. trib. - ris. n. VI-13-0097 del 24/9/94 - (Agg. 2/94)

7 - Enti pubblici - Interessi attivi bancari - Assoggettamento a ritenuta d'imposta - Legittimità - Dir. AA.GG. e cont. trib. - ris. n. III-5-846 del 28/12/93 - (Agg. 5/94)

8 - Aziende municipalizzate e comuni - Interessi attivi su depositi bancari - Inapplicabilità delle ritenute - Comm. trib. I° gr. Roma, dec. n. 663 del 30/9/94, dep. 5/11/94 - (Agg. 16/94)

9 - Enti regionali di sviluppo agricolo - Non imponibilità ai fini Irpeg - Non compete - Dir. AA.GG. e cont. trib. - ris. n. 13-0086 dell'8/6/94 - (Agg. 16/94)

10 - Ente per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale del paese - Soggetto passivo Irpeg - È tale - Inapplicabilità dell'esclusione di cui all'art. 88 T.u. 917/86 - Dir. AA.GG. e Cont. trib. ris. VI-13-006 dell'8/6/94 - (Agg. 1/95)

11 - Enti territoriali - Emissione di titoli obbligazionari - Facoltà - Legge 23/12/94, n. 724, art. 35 - (Agg. 2/95)

12 - Consorzi tra comuni - Esenzione Irpeg di cui all'art. 88 T.u. 917/86 - Non compete - Dir. AA.GG. e Cont. trib. ris. n. VI-13-0380 del 17/11/94 - (Agg. 2/95)

13 - Scuole materne non statali gestite da enti pubblici - Soggettività Irpeg - Applicabilità della ritenuta 4% ai contributi ottenuti da dette scuole - Precisazioni - Dir. AA.GG. e Cont. trib. ris. n. VI-13-225 del 7/7/94 - (Agg. 3/95)

14 - Istituti scolastici con aziende agrarie annesse - Soggettività passiva Irpeg - Sussiste - Precisazioni - Dir. AA.GG. e Cont. trib. ris. n. VI-13-0663 del 16/12/94 - (Agg. 5/95)

15 - Università statali - Soggettività passiva Irpeg per attività svolte in regime di diritto privato - Precisazioni - Dir. AA.GG. e cont. trib. ris. n. VI-13-0172 del 9/7/94 - (Agg. 6/95)

16 - Aziende municipali e provinciali - Aziende speciali - Acquisizione della personalità giuridica o trasformazione in aziende speciali consortili - Effetti fiscali - Art. 3, commi da 69 a 73, legge 28/12/1995, n. 549 - (Agg. n. 1/1996)

17 - Convitti nazionali - Attività «ospitaliera» di accoglienza - Natura commerciale - È tale - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 252/E/VI-13-0584 del 23/10/1995 - (Agg. n. 2/1996)

18 - Proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali - Applicabilità dall'1/1/1997 dell'imposta sostitutiva del 12,50% - Regolamentazione - Art. 1, co. 2, Dlgs 1/4/1996, n. 239 - (Agg. n. 8/1996)

19 - Enti territoriali - Emissione di titoli obbligazionari (Boc) anche invalida e sui mercati esteri - Facoltà - Art. 5, dl 24/7/1996, n. 390 reiterato dal dl 20/9/1996, n. 492 (non riproposto) - (Agg. n. 12/1996)

20 - Corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione percepiti dall'Inps per servizi resi, senza una specifica organizzazione, a Regioni e sindacati - Non imponibilità ai fini Irpeg in assenza di una attività commerciale - Precisazioni - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 102/E/6-932 del 17/6/1996 - (Agg. n. 13/1996)

21 - Interessi e redditi di capitale - Ritenuta d'imposta nei confronti anche dei soggetti «esclusi» dall'Irpeg - Interpretazione autentica dell'art. 26, comma 4, 3° periodo, dpr 600/1973 - Notizia - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 14 (Agg. 6/1999)

22 - Soggetti esenti Irpeg - Associazioni ed enti gestori di «demani collettivi» - Loro individuazione - Minfinanze, circ. n. 40/E del 17/2/1999 (Agg. 6/1999)

23 - Aziende speciali e società per azioni istituite ai sensi degli artt. 22 e 23, legge 8/6/1990, n. 142 - Momento di acquisizione della personalità giuridica e trattamento tributario nel periodo di «moratoria fiscale» - Minfinanze, circ. n. 131/E del 16/6/1999 (Agg. 13/1999)

24 - Comuni e altri soggetti esclusi dall'Irpeg - Ritenuta sugli interessi attivi bancari - Applicabilità, con effetto retroattivo, ex legge 18/2/1999, n. 28, art. 14 - Corte di cassazione, sent. n. 4904 del 15/3/1999, dep. 20/5/1999 (Agg. 15/1999)

25 - Trasferimento di beni da un ente locale a una società per la gestione di servizi pubblici - Esenzione Irpeg - Compete - Minfinanze, ris. n. 88/E del 31/5/1999 (Agg. 16/1999)

26 - Dividendi distribuiti da spa costituite in base alla legge n. 142/1990 - Inapplicabilità della ritenuta di cui all'art. 27, comma 5, dpr 600/1973 nel periodo di moratoria fiscale - Dir. reg. entrate Lombardia, ris. n. 18969 del 7/5/1999 (Agg. 1/2000)

27 - Enti pubblici e Onlus - Gli immobili adibiti ad attività non commerciali

sono produttivi di reddito fondiario - Minfinanze, cm n. 244/E del 28/12/1999 (Agg. 2/2000)

28 - Ipad - Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - Esenzione Irpeg ex art. 88, comma 2, lett. b); T.u. 917/1986 - Compete - Motivi - Minfinanze, rm n. 33/E del 14/3/2000 (Agg. 10/2000)

29 - Fondi pubblici di agevolazione - Disposizioni fiscali - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 39; Minfinanze - Cm n. 207/E, punto 1.5.10, del 16/11/2000 (Agg. 6/2001)

30 - Proventi dei canoni di concessione demaniali conseguiti dall'autorità portuale - Loro natura reddituale - Inapplicabilità dell'art. 88 T.u. 917/86 - Minfinanze rm n. 19/E del 7/2/2001 - (Agg. 13/2001)

31 - Enti pubblici territoriali - I dividendi percepiti non sono soggetti alla ritenuta d'imposta di cui all'art. 27, comma 5, dpr n. 600/1973 - Motivi - Minfinanze - rm n. 113/E, del 6/7/2001 (Agg. 22/2001)

32 - Aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Regime fiscale dell'art. 88, comma 2, T.u. n. 917/1986 - Compete - Precisazioni - Dlgs 4/5/2001, n. 207 - artt. 4, 5 (Agg. 23/2001)

33 - Dividendi - Inapplicabilità della ritenuta d'imposta ai soggetti «esclusi» dall'Irpeg - Il credito d'imposta relativo ai dividendi percepiti dai comuni e distribuiti dalle ex municipalizzate trasformate in società di capitali - Precisazioni - Minfinanze - rm n. 117/E del 12/7/2001 (Agg. n. 24/2001)

34 - Asl (Aziende sanitarie locali) - I proventi dall'attività libero-professionale intramuraria non concorrono a formare l'imponibile Irpeg - Motivi - Minfinanze - cm n. 83/E del 28/9/2001 (Agg. n. 27/2001)

35 - Consorzi «aziende speciali» - Inapplicabilità dell'art. 88 comma 1, T.u. 917/1986 - Soggettività Irpeg - Compete - Minfinanze - rm n. 92/E del 18/6/2001 (Agg. n. 27/2001)

36 - Attività di preparazione pasti per anziani esterni all'ente pubblico che li confeziona - Attività commerciale - È tale - Motivi - Minfinanze - Rm n. 290/E del 9/9/2002 (Agg. 20/2002)

Art. 89. - Base imponibile

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni del capo II per le società e per gli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, del capo III per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e del capo IV per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d).

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Di 19/12/94, n. 691 - art. 11, comma 2 conv. in legge 16/2/95, n. 35

«Tributo straordinario '94 pro alluvionati»

2. È istituito un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il tributo è pari all'1 per cento del reddito complessivo, al netto del credito d'imposta sui dividendi, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per il predetto periodo d'imposta.

(N.B. Il tributo è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito e non è dovuto dai soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dei comuni alluvionati).

2 - Legge 21/11/2000, n. 342, artt. da 10 a 16:

Rivalutazione dei beni delle imprese

(testo in calce all'art. 54 di questo T.U. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Somme elargite a persone giuridiche dal Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive - D.L. 31.12.1991, n. 419 conv. in legge 18.2.1992, n. 172 - art. 1 e 2 - (Agg. 2/1992)

2 - Base imponibile - Riduzione della base imponibile in caso di determinazione agevolata del reddito d'impresa, per i periodi 1993/1995, delle aziende che in presenza di utili crescenti effettuano in Italia investimenti innovativi - D.L. 11.7.1992, n. 333, conv. in legge 8.8.1992, n. 359 - art. 12, commi 1 e 2 - (Agg. 9/1992)

3 - Utili reinvestiti da imprese minerarie e altri soggetti che, in sostituzione della attività mineraria, intraprendono un'altra attività - Esenzione Irpeg e Ilor per i periodi 1992/1996 - Legge 24/3/1993, n. 75-art. 8, comma 6 - (Agg. 5/1993).

4 - Società ed enti commerciali residenti - Spese di manutenzione

ne, riparazione e altre sostenute, e non dedotte, nel '92 dal reddito fabbricati in base ai commi 4-bis e 4-ter (testo vigente ante dl n. 503/93 e successive reiteratezioni, convertito in legge n. 473/94) dell'art. 34, T.U. 917/86 - Deducibilità dal reddito complessivo '93 - Dl 6/12/93, n. 503, reiterato da: dl 4/2/94, n. 90; dl 31/3/94, n. 222; dl 31/5/94, n. 330, convertito in legge 27/7/94, n. 473 - art. 4, comma 2 e dl 28/2/94, n. 138, reiterato da: dl 29/4/94, n. 260, convertito in legge 27/6/94, n. 413 - art. 17, comma 2 - (Agg. 3/94)

5 - Reddito imponibile delle cooperative - Non concorrenza alla sua formazione delle plusvalenze destinate a «riserva indivisibile» senza essere preventivamente imputate al conto economico - Comm. trib. centrale, dec. n. 2974 del 10/1/94, dep. 2/9/94 - (Agg. 3/95)

6 - Reddito minimo delle «società di comodo» - Dir. Aa.Gg. e cont. trib. circ. n. 140/E-III-6-499 del 15/5/95 - (Agg. 11/95)

7 - Concordato di massa (accertamento con adesione) per gli anni 1993 e precedenti - Soggetti Irpeg - Applicabilità - Limiti - legge 13/4/95, n. 177, art. 1, c. 1 - (Agg. 11/95)

8 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Esclusione della riserva indivisibile dalla base imponibile solo per le cooperative agricole - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., ris. n. 271/O/III-6-1055 del 26/11/1995 - (Agg. n. 2/1996)

9 - Concordato 1994 (accertamento con adesione) - Soggetti Irpeg - Applicabilità - Art. 3, dl 28/2/1996, n. 93, reiterato dai Ddl 29/4/1996, n. 230; 29/6/96, n. 342; 30/8/1996, n. 449 sostituito dal dl 23/10/1996, n. 547 - (Agg. n. 5/1996)

10 - Concordato «a regime» (accertamento con adesione) - Sua configurazione essenziale - Criteri da adottare nella determinazione della base imponibile - Il contraddittorio con il contribuente - Artt. da 1 a 7, Dpr 30/4/1996, n. 316 - (Agg. n. 12/1996)

11 - Concordato a regime (accertamento con adesione) e conciliazione giudiziale - Applicabilità ai soggetti Irpeg - Dlgs 19/6/1997, n. 218, artt. da 1 a 17 - (Agg. n. 10/1997)

12 - Conferimenti di aziende tra soggetti Irpeg - Ordinario regime di neutralità - Condizioni e sua configurazione generale - Art. 4, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punti 2.8 - 2.9 - 2.10 - 2.11 - 2.12 (Agg. 8/1998)

13 - Plusvalenza da conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento - Imposta sostitutiva del 27% in alternativa al regime ordinario di tassazione - Ambito applicativo e sua configurazione generale - Art. 3, commi 1 e 2, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punti 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 (Agg. 8/1998)

14 - Plusvalenza da conferimento di azienda - Imposta sostitutiva del 27% in alternativa al regime ordinario di tassazione - Ambito applicativo e sua configurazione generale - Art. 3, commi 1 e 2, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punti 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 (Agg. n. 8/1998)

15 - Plusvalenza da cessione di azienda preposseduta da almeno tre anni da un soggetto Irpeg - Imposta sostitutiva del 27% in alternativa al regime ordinario di tassazione - Ambito applicativo e configurazione generale - Artt. 1 e 2, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punti 1.2 - 1.4 (Agg. 1/1998)

16 - Plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento iscritte come tali negli ultimi tre bilanci di un soggetto Irpeg tra le immobilizzazioni finanziarie - Imposta sostitutiva del 27% in alternativa al regime ordinario di tassazione - Configurazione generale - Artt. 1 e 2, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punti 1.3 - 1.4 (Agg. 1/1998)

17 - Cooperative e loro consorzi - Le imposte riferibili alle «variazioni in aumento» non concorrono a formare l'imponibile se ciò determina un utile da destinare alla «riserva indivisibile» ex art. 12, legge n. 904/1977 - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 21, comma 10 (Agg. 3/1998)

18 - Società di capitali - Assegnazione agevolata, entro l'1/9/1998, di beni immobili e mobili registrati non strumentali nonché di quote partecipative ai soci - Sua configurazione normativa - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 29, commi da 1 a 6 (Agg. 6/1998)

19 - Distributori di carburante - Riduzione forfettaria dei ricavi per i periodi d'imposta 1998/2000 - Finalità e limiti - Legge 23/12/1998, n. 448, art. 21, commi 1 e 2 (Agg. 2/1999)

20 - Società di capitali - Assegnazione agevolata, e cessione onerosa, di beni immobili e mobili registrati non strumentali, nonché di quote partecipative ai soci - Proroga al 30/6/1999 dell'art. 29 della legge 27/12/1997, n. 449 e sua nuova configurazione normativa - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 13 (Agg. 5/1999)

21 - Premio concesso per il fermo temporaneo (estate 1999) delle navi da pesca nell'Adriatico in dipendenza della crisi internazionale -

Sua non concorrenza alla formazione dell'imponibile e suo scomputo dall'imponibile Irap - Dl 31/5/1999, n. 154, convertito dalla legge 30/7/1999, n. 249, art. 1 (Agg. 18/1999)

22 - Magazzino - Adeguamento rimanenze iniziali 1999 - Facoltà concessa alle imprese soggette agli «studi di settore» o ai «parametri» - Sua configurazione normativa - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 7, commi da 9 a 14 (Agg. 2/2000)

23 - Credito d'imposta agli autotrasportatori sui consumi di gasolio dal 16/1/1999 - Sua non concorrenza alla formazione del reddito imponibile e del «rapporto» di cui all'art. 63 T.U. 917/86 - Dpr 9/6/2000, n. 277, artt. 1 e 2 (Agg. 17/2000)

24 - Distributori di carburante - Riduzione forfettaria dei ricavi per i periodi d'imposta 2001/2003 - Proroga dell'agevolazione recata dall'art. 21, comma 1, legge 23/12/1998, n. 446 - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 6, comma 3; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 1.4.2, del 3/1/2001 (Agg. 2/2001)

25 - Cooperative edilizie a proprietà indivisa - Deduzione, a partire dal 2000, delle rendite catastali delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 2, commi 5 e 6; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 1.1.5, del 3/1/2001 (Agg. 2/2001)

26 - Indennizzi a cittadini e imprese operanti nei territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana - Esenzione da Irpeg e Irpeg - Legge 29/3/2001, n. 137 - art. 4 (Agg. 12/2001)

27 - Reddito d'impresa - Detassazione «Tremonti-bis» per nuovi investimenti - Schema essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, artt. 4 e 5; Minfinanze, cm n. 90/E, punti da 1 a 6, del 17/10/2001 (Agg. n. 28/2001)

28 - Società di persone - Assegnazione agevolata, entro il 30 settembre 2002, di beni immobili e mobili registrati non strumentali nonché di quote partecipative ai soci - Sua configurazione - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 12 (Agg. 3/2002)

29 - Rivalutazione dei beni dell'impresa ex legge n. 342/2000 - Riapertura dei termini e modifiche - Sua configurazione normativa - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 3, commi 1, 2, 3 (Agg. 3/2002)

30 - Cooperative - «Riserva minima obbligatoria» - Nuovo regime fiscale in vigore dal 2002 - Minfinanze - cm n. 53/E, punto 1, del 18/6/2002; Dl 15/4/2002, n. 63, conv. dalla legge 15/6/2002, n. 112, art. 6, comma 1 (Agg. 18/2002)

Art. 90. - Periodo di imposta

1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrispondente una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli artt. 94 e 102.

2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo o è determinata in due o più anni il periodo di imposta è costituito dall'anno solare.

3. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle disposizioni relative alle categorie nelle quali rientrano.

4. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui agli artt. 57 e 78 sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui ai commi 2, 7 e 8 dell'art. 67, agli artt. 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73. (1)

(1) Testo risultante dopo la modifica apportata dall'art. 3, c. 103, lett. e), legge 28/12/1995, n. 549.

Art. 91. - Aliquota dell'imposta

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 36%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003. (1)

(1) Dal 1995 al 2000 l'aliquota Irpeg è stata del 37%. Per il biennio 2001

e 2002 l'aliquota si è ridotta al 36% in forza dell'art. 4, comma 1, lett. b) della legge 23/12/2000, n. 388 che, in pari tempo, ne aveva preventivata l'ulteriore riduzione al 35% dal 2003. Successivamente, l'art. 4, comma 1, lett. b) della legge 27/12/2002, n. 289 ha, invece, disposto che a partire dal 2003 l'aliquota applicabile diventi il 34%.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 18/12/1997, n. 466, artt. da 1 a 7, modificato dall'art. 3 del dlgs 23/3/1998, n. 56; dall'art. 12, comma 1, lett. a) e b), dlgs 23/12/1999, n. 505; dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del dlgs 18/1/2000, n. 9; dagli artt. 6, comma 5, lett. a) e b) e 8, comma 4, della legge 23/12/2000, n. 388 e dall'art. 5, comma 1, legge 18/10/2001, n. 383:

Dual income tax (Dit) - Reddito assoggettabile all'Irpeg con l'aliquota del 19% - Configurazione generale

Art. 1

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19% per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, incrementata del 20% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40% per i periodi d'imposta successivi. La presente disposizione non si applica nei casi previsti dall'art. 125 del Testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

2. La remunerazione ordinaria di cui al comma 1 è determinata con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3% a titolo di compensazione del maggior rischio, differenziabile in funzione del settore di attività delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione.

3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il capitale investito esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati in riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile; come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. In ciascun esercizio la variazione in aumento, così come incrementata ai sensi del comma 1, non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo.

5. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

Art. 2

1. La variazione in aumento di cui all'art. 1, comma 4, non ha effetto fino a concorrenza:

a) dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996;

b) del corrispettivo per l'acquisizione di aziende già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico.

2. La disposizione di cui alla lett. a) del precedente comma 1 non si applica alle banche e alle imprese di assicurazione.

Art. 3

1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 che, nel corso del periodo d'imposta, potevano considerarsi controllanti, in base all'art. 2359 del codice civile, i soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'art. 1 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, si applicano, in aggiunta alle disposizioni dei precedenti artt. 1 e 2, anche quelle del presente articolo.

2. La variazione in aumento di cui all'art. 1, comma 4, è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati o sottoposti al controllo del medesimo controllante ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione prescinde dalla persistenza del rappor-

to di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.

3. La variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza:

a) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del comitato istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nelle forme ivi previste;

b) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi diversi da quelli indicati nel dm 4 settembre 1996;

c) dell'incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Art. 4

1. Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3 si applicano anche alle società e agli enti di cui all'art. 1 che si sono costituiti successivamente al 30 settembre 1996 assumendo come incremento, al fine dell'art. 1, comma 4, anche il patrimonio di costituzione.

Art. 5

1. Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili e secondo i criteri indicati nel presente articolo, ai soggetti indicati nel comma 2 assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale investito, il patrimonio netto di cui all'art. 1, comma 4.

2. Il reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, può essere assoggettato separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19% per la parte corrispondente all'ammontare agevolato, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1. Tuttavia detto reddito, per un importo comunque non eccedente il limite superiore previsto per il primo scaglione, concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società personali ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

3. (soppresso)

4. (soppresso)

5. Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti commerciali non residenti per le attività svolte mediante stabili organizzazioni nel territorio dello stato.

Art. 6

1. Per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, alla quotazione nei mercati regolamentati dei paesi aderenti all'Unione europea per i primi tre periodi di imposta successivi a quello della prima quotazione, l'aliquota di cui al comma 1 dell'art. 1 è ridotta al 7%.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 500 miliardi di lire, così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio.

2. Alle disposizioni del presente decreto si applicano le previsioni degli artt. 37, terzo comma, e 37-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 600. Ai fini del citato art. 37-bis si considerano indebiti i comportamenti tesi a moltiplicare la base di calcolo del beneficio di cui all'art. 1 a fronte della medesima immisione di nuovo capitale investito.

Art. 7

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo al quello in corso al 30 settembre 1996 e, per le banche e le imprese di assicurazioni, dal quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data predetta.

Avvertenza: il dlgs 18/12/97, n. 466, è indicato nella tabella allegata all'art. 5, comma 1, della legge 18/10/2001, n. 383, tra i provvedimenti soppressi in concomitanza all'applicazione della «detassazione» disposta dall'art. 4 della medesima legge n. 383/2001 («Tremonti-bis» - Investimenti).

2 - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 2, commi da 8 a 12, modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e) della legge 21/11/2000, n. 342; degli artt. 4, comma 3, e 6 comma 24 della legge 23/12/2000, n. 388 e dall'art. 5, comma 1, legge 18/10/2001, n. 383:

Superdit - Tassazione, con aliquota del 19%, della parte di reddito complessivo netto dichiarato per i periodi d'imposta 1999, 2000 e 2001 corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva operati nei periodi medesimi.

Art. 2

8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge e per i due successivi, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'art. 87, comma 1, lett. a), b) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19% per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato art. 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello stato.

9. Agli effetti del comma 8:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), numero 1, del citato Testo unico approvato con dpr n. 917 del 1986, tranne quelli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti a uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8 utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo;

b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, del dlgs 18/12/1997 n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. Ad), del citato Testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello stato.

10 - Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli artt. 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato dlgs n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del citato Testo unico approvato con dpr n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'art. 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65% di detto reddito (ndr: per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, la misura del 48,65% è ridotta al 47,22% in forza dell'art. 4, comma 3, della legge 23/12/2000, n. 388).

11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivo all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28/12/1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del dl 30/8/1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.

11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto è attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista è rideterminato assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nel stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta è liquidata nella dichiarazione

ne dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto è attribuito ed è versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo.

12 - Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato in base alle disposizioni della legge 23/3/1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11.

Avvertenza:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 21/11/2000, n. 342, gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti e, per il secondo dei predetti periodi nonché ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma 8, secondo periodo, dell'articolo 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 21/11/2000, n. 342, i conferimenti si computano senza tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Infine si segnala che la legge 13/5/99, n. 133 è indicata nella tabella allegata all'art. 5, comma 1, della legge 18/10/01, n. 383, tra i provvedimenti soppressi in concomitanza all'applicazione della «detassazione» disposta dall'art. 4 della medesima legge n. 383/2001 («Tremonti-bis» - Investimenti).

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Aliquota IRPEG 36% - Applicabile dal 1993 agli interessi dei mutui a enti locali, ospedalieri e morali, nonché all'imponibile IRPEG di enti locali e altri - D.L. 31/12/1992, n. 513 art. 66, comma 5, prima parte - reiterato da: D.L. 2/3/1993, n. 47; D.L. 28/4/1993, n. 131; D.L. 30/6/1993, n. 213; D.L. 30/8/1993, n. 331 conv. in legge 29/10/1993, n. 427 - (Agg. 1/1993)

2 - Aliquota IRPEG ridotta al 18% - Applicabilità dal 1993 solo all'imponibile IRPEG di enti di assistenza, ospedalieri, di istituti di istruzione, di fondazioni e associazioni culturali e scientifiche - D.L. 30/6/1993, n. 213 art. 66, comma 8 - reiterato da: D.L. 30/8/1993, n. 331 conv. in legge 29/10/1993, n. 427 - (Agg. 9/1993).

3 - Aliquota IRPEG ridotta al 18% - Applicabilità dal 1993 anche agli IACP e loro consorzi - Legge 29/10/1993, n. 427 - art. 66, comma 8 - (Agg. 14/1993).

4 - Aliquota Irpeg '95/97 ridotta al 20% per le società ammesse alla quotazione di borsa entro il 31/12/96 - Dl 10/6/94, n. 357 - art. 5 - (Agg. 8/94)

5 - Aliquota Irpeg '95/97 ridotta al 20% per le società ammesse alla quotazione di borsa in Italia entro il 31/12/97 - Legge 8/8/94, n. 489 di conversione del dl 10/6/94, n. 357 - disposizioni integrative - (Agg. 13/94)

6 - Aliquota Irpeg ridotta di 16 punti per Spa quotate - Modalità per beneficiare della riduzione di cui all'art. 5, dl n. 357/1994, conv. in legge n. 489/1994 - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., ris. n. 129/E/III-6-1137- del 26/5/1997 - (Agg. n. 7/1997)

7 - Imposta sostitutiva del 27% (19% dal 2001 in un'unica soluzione - Art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 342/2000) in alternativa al regime di tassazione ordinario in caso di cessione d'azienda preeseduta da almeno tre anni - Artt. 1 e 2, dlgs n. 358/1997 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punto 1.5 (Agg. 1/1998)

8 - Imposta sostitutiva del 27% (19% dal 2001 in un'unica soluzione - Art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 342/2000) in alternativa al regime di tassazione ordinario in caso di cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento iscritte come tali negli ultimi tre bilanci di un soggetto Irpeg tra le immobilizzazioni finanziarie - Artt. 1 e 2, dlgs n. 358/1997 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punto 1.5 (Agg. 1/1998)

9 - Dual income tax (Dit) - Tasso di remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito pari al 7% per il 1997 - Notizia - Dm 24/3/1998 in G.U. n. 75 del 31/3/1998 (Agg. 9/1998)

10 - Dual income tax (Dit) - Tasso di remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito pari al 7% per il 1998 - Notizia - Dm 31/3/1999 (G.U. n. 75 del 31/3/1999) (Agg. 7/1999)

11 - Superdit - Chiarimenti ministeriali - Sintesi - Minfinanze, cm n. 51/E del 20/3/2000 (Agg. 7/2000)

12 - Dual income tax (Dit) - Tasso di remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito pari al 7% per il 2000 - Notizia - Dm 30/3/2000, in G.U. n. 76 del 31/3/2000 (Agg. 7/2000).

13 - Credito d'imposta sui dividendi - Modifiche recate dalla riduzione dell'aliquota Irpeg - Formazione e utilizzo dei «canestri» - Precisazioni - Gli effetti di Dit e Superdit - Minfinanze cm n. 1/E, punto 1.3, del 3/1/2001 (Agg.

5/2001)

14 - Dual income tax (Dit) - Tasso di remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito pari al 7% per il 2000 - Notizia - Dm 30/3/2001 (G.U. n. 83 del 9/4/2001) (Agg. 10/2001)

15 - Superdit (legge 13/5/1999, n. 133) - Sua soppressione e suoi rapporti con la detassazione del reddito d'impresa della «Tremonti-bis» - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 5, comma 1, lett. a) (Agg. n. 28/2001)

16 - Dit (dlgs 18/12/1997, n. 466) - Sua soppressione e suoi rapporti con la detassazione del reddito d'impresa della «Tremonti-bis» - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 5, comma 1, lett. b) (Agg. n. 28/2001)

17 - Dual income tax (Dit) - Tasso di remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito pari al 6% per il 2001 - Notizia - Dm 29/3/2002 (G.U. n. 79 del 4/4/2002) (Agg. 8/2002)

18 - Dual income tax (Dit) - Soppressione dell'incremento percentuale del 40% del patrimonio netto. Per la determinazione del reddito agevolabile e coefficiente di rendimento ordinario pari al saggio degli interessi legali - Regolamento in vigore dal 2002 - DI 24/9/2002, n. 209 - art. 1, comma 1, lett. c) (Agg. 18/2002)

Art. 91-bis - Detrazione di imposta

per oneri (1)

1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19% dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-ter). (3)

[2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di congruaggio.] (2)

(1) L'art. 91-bis è stato inserito nel Testo unico dall'art. 6, comma 1, legge 2/1/1997, n. 2, con effetto dal periodo d'imposta 1997.

(2) Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, n. 4, dlgs 18/12/1997, n. 467.

(3) Le parole «nonché dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1, lett. i-ter» sono state aggiunte dall'art. 37, comma 1, lett. e), della legge 21/11/2000, n. 342 con effetto dall'1/1/2000. In precedenza le parole finali, aggiunte dall'art. 25, comma 6, della legge 13/5/1999, n. 133 erano: «nonché dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1, lett. i-ter), ridotto alla metà».

NORME COMPLEMENTARI:

1. Legge 2/1/1997, n. 2, art. 7, comma 1:

Soggetti ai quali è preclusa la detrazione dell'art. 91-bis T.u. n. 917/86

«1. Di nessuna detrazione prevista dagli artt. 5 e 6 (ndr: il riferimento è alla detrazione di cui all'art. 13-bis, comma 1-bis, e all'art. 91-bis, T.u.) possono valersi persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali che abbiano dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale abbia avuto luogo.»

NORME DI AGGIORNAMENTO:

1 - Erogazioni a favore delle società sportive dilettantistiche - Criterio applicativo della lett. i-ter) dell'art. 13-bis, comma 1, T.U. 917/86 - Dm 26/11/1999, n. 473, art. 3 (Agg. 2/2000) - Nb: con la modifica delle parole finali dell'art. 91-bis, comma 1, del T.U. 917/86 a opera della legge 21/11/2000, n. 342, sono da ritenere implicitamente abrogati sia l'art. 25 della legge 13/5/1999, n. 133, che il dm 26/11/1999, n. 473: restano tuttavia salvi gli atti adottati in conformità alle loro disposizioni (art. 37, comma 4, legge n. 342/2000).

2 - Erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche - Nuovo criterio di detrazione per i soggetti Irpeg eroganti a

partire dal 2000 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 37, comma 1, lett. e); Minfinanze, cm 207/E, punto 1.5.8, del 16/11/2000 (Agg. 4/2001)

Avvertenza: per una visione completa del trattamento fiscale previsto per le erogazioni liberali suindicate, vedansi anche le «note di aggiornamento» sub artt. 13-bis e 65, T.u. 917/1986.

Art. 92. - Crediti di imposta

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società e da enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, o redditi prodotti all'estero, si applicano le disposizioni degli artt. 14 e 15.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Cooperative edilizie a proprietà indivisa - Detrazione Irpeg di L. 120.000 per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci - Effetto dall'1/1/93 - Dlgs 30/12/92, n. 504 - art. 17, commi 3 e 5 - (Agg. 3/93)

2 - Cooperative edili a proprietà indivisa - Detrazione Irpeg spettante dal '93 per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci - Elevazione della detrazione da L. 120.000 a L. 270.000 - Legge 24/12/93, n. 537 - art. 15, comma 4, lett. b) - (Agg. 1/94). Ulteriore elevazione della detrazione Irpeg spettante dal 1999 per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci da lire 270.000 a lire 500.000 - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 6, comma 2 (art. 17, comma 3, dlgs 30/12/1992, n. 504) (Agg. 1/2000) e, infine, a partire dal 2000, deduzione pari alla somma delle rendite catastali delle unità immobiliari che risultano adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari e delle relative pertinenze - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 2, commi 5 e 6 (Agg. 2/2001)

3 - Credito d'imposta su utili distribuiti da una collegata estera - Criterio di calcolo - Precisazioni - Dir. reg. entrate per Emilia Romagna, circ. n. 24656 del 28/5/1996 - (Agg. n. 1/1997)

4 - Credito d'imposta di L. 10.000 per l'invio, da parte dei contribuenti interessati, su supporto magnetico dei dati necessari all'elaborazione degli «studi di settore» - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, commi 121 e 122 - (Agg. n. 3/1997)

5 - Acquisto di strumenti per la pesatura - Credito d'imposta - Legge 25/3/1997, n. 77, art. 1 - (Agg. n. 5/1997)

6 - Cessione a terzi di crediti d'imposta chiesti a rimborso - Regolamento attuativo della legge n. 549/1995 - Dm 30/9/1997, n. 384, art. 1, in G.U. n. 258 del 5/11/1997 - (Agg. n. 16/1997)

7 - Cessione infragruppo dei crediti d'imposta - Regolamento attuativo della legge n. 549/1995 - Dm 30/9/1997, n. 384, art. 2, in G.U. n. 258 del 5/11/1997 - (Agg. n. 16/1997)

8 - Credito d'imposta alle piccole e medie imprese operanti in aree svantaggiate che nel periodo 1/10/1997-31/12/2000 assumono nuovi dipendenti - Sua configurazione essenziale - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 4, commi da 1 a 12 (Agg. 5/1998)

9 - Incentivi per la ricerca scientifica - Credito d'imposta per nuove assunzioni di ricercatori qualificati pari a 15 milioni ad assunzione - Sua configurazione essenziale - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 5, commi 1, 2, 6 (Agg. 5/1998)

10 - Incentivi per la ricerca scientifica - Credito d'imposta pari al 60% degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e istituti di ricerca nonché degli impegni presi per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 5, commi 1, 3, 4, 6 (Agg. 5/1998)

11 - Credito d'imposta per la «rottamazione» di veicoli riconosciuto alle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi - DI 31/12/1996, n. 669 conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30, art. 29, comma 4; DI 25/9/1997, n. 234 conv. dalla legge 25/11/1997, n. 403, art. 1, comma 1; Legge 7/8/1997, n. 266, art. 22, comma 5; Legge 27/12/1997, n. 449, art. 17, comma 34 (Agg. 7/1998)

12 - Credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e alle imprese turistiche, che a partire dall'1/1/1998 acquistano beni strumentali - Caratteristiche e latitudine applicativa - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 11; Cm 19/3/1998 (min. industria) n. 915190; Dm 21/4/1998 (min. industria); Cm 28/5/1998, n. 902294 (min. industria) (Agg. 21/1998)

13 - Credito d'imposta alle imprese costruttrici o importatrici di auto nuove a metano o a gpl, e agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a gpl su auto, pari al contributo rispettivamente di L. 800.000 e di L. 600.000 riconosciuti ai clienti - Caratteristiche e latitudine applicativa - Dm 17/7/1998, n. 256; DI 25/9/1997, n. 234 conv. dalla legge 25/11/1997, n. 403 art. 1 (Agg. 21/1998)

14 - Credito d'imposta ai soggetti che utilizzano navi iscritte nel registro internazionale - Sua configurazione essenziale - DI 30/12/1997, n. 457 conv. dalla legge 27/2/1998, n. 30, art. 4, comma 1 (Agg. 22/1998)

15 - Credito d'imposta di L. 200.000 per la vendita scontata, da effettuarsi entro il 31/12/1998 - termine prorogato al 31/10/1999 dall'art. 5 della legge 13/5/1999, n. 133, di attrezzatura informatica (pc, modem e software) a università e istituzioni scolastiche - Sue caratteristiche essenziali - Legge 27/12/1997, n. 449, art. 6 (Agg. 24/1998)

16 - Credito d'imposta alle piccole e medie imprese operanti in particolari aree svantaggiate e che nel periodo 1/10/1997-31/12/2000 assumono nuovi dipendenti - Regole attuative dell'art. 4, legge 27/12/1997, n. 449 - Dm 3/8/1998, n. 311; D. Dir. gen. entrate 27/8/1998, n. 210; Minfinanze, cm n. 219/E del 18/9/1998 (Agg. 25/1998)

17 - Dividendi - Credito d'imposta limitato - Sua applicazione - Esempificazione - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 3.2 (Agg. 27/1998)

18 - Credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e turistiche, che, a partire dall'1/1/1998 e in forza dell'art. 11 della legge n. 449/1997, acquistano beni strumentali - Sua estensione all'acquisto di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica - Legge 23/12/1998, n. 448, art. 53 (Agg. n. 2/1999) - Agevolazione successivamente estesa alle rivendite di generi di monopolio e a beni per la prevenzione crimini - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 7, comma 17 (Agg. 3/2000)

19 - Credito d'imposta alle piccole e medie imprese operanti in particolari aree a elevato tasso di disoccupazione e che nel periodo 1/1/1999-31/12/2001 assumono nuovi dipendenti - Sua configurazione essenziale - Legge 23/12/1998, n. 448, art. 4 (Agg. 4/1999) - Successive modifiche alla legge 23/12/1998, n. 448, recate dall'art. 50, comma 1, legge 23/12/1999, n. 488 (Agg. 1/2000)

20 - Credito d'imposta di lire 200.000 per la vendita scontata di attrezzatura informatica (pc, modem, software) a università e istituzioni scolastiche - Proroga al 31/10/1999 del precedente termine del 31/12/1998 - Precisazioni - Legge 12/5/1999, n. 133, art. 5; Minfinanze, circ. n. 155/E del 14/7/1999; D. int. 2/12/1998, n. 440 (Agg. 13/1999)

21 - Autotrasportatori - Credito d'imposta finalizzato a compensare la «carbon tax» con effetto dal 16/1/1999 - Notizia - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 7, commi 15 e 16 (nuova lett. e), comma 10, art. 8, legge 23/12/1998, n. 448 (Agg. 3/2000)

22 - Abrogazione, con effetto dal 2001, dell'esenzione Irpeg di cui alla lett. c), comma 3, art. 3, T.U. 917/86 - Contemporanea attivazione di un credito d'imposta per il datore di lavoro - Sua configurazione normativa e sua irrilevanza ai fini del rapporto dell'art. 63 T.U. 917/86 - Dlgs 23/12/1999, n. 505, art. 15 (Agg. 3/2000)

23 - Credito d'imposta per nuove assunzioni effettuate dall'1/1/2000 al 31/12/2002 con concessione di un fabbricato ai nuovi assunti - Sua configurazione essenziale e sua ininfluenza ai fini del rapporto di cui all'art. 63 T.U. 917/86 - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 6, commi 9, 10, 11 e Minfinanze, cm n. 247/E, punto 1.9, del 29/12/1999 (Agg. 3/2000)

24 - Credito d'imposta agli autotrasportatori sui consumi di gasolio dal 16/1/1999 - Sua non concorrenza alla formazione del reddito imponibile e del «rapporto» di cui all'art. 63 T.U. 917/86 - Dpr 9/6/2000, n. 277, art. 1 e 2 (Agg. 17/2000)

25 - Credito d'imposta per nuove assunzioni effettuate dall'1/1/2000 al 31/12/2002 con concessione di un fabbricato ai nuovi assunti - Sua abrogazione - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 2, comma 7; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 1.1.6, del 3/1/2001 (Agg. 2/2001)

26 - Cooperative edilizie a proprietà indivisa - Deduzione, a partire dal 2000, delle rendite catastali delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 2, commi 5 e 6; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 1.1.5, del 3/1/2001 (Agg. 2/2001)

27 - Credito d'imposta sui dividendi - Modifiche recate dalla riduzione dell'aliquota Irpeg - Formazione e utilizzo dei «canestri» - Precisazioni - Gli effetti di Dit e Superdit - Minfinanze cm n. 1/E, punto 1.3, del 3/1/2001 (Agg. 5/2001)

28 - Credito d'imposta riconosciuto a tutte le categorie di datori di lavoro che assumono dipendenti nel periodo dall'1/10/2000 al 31/12/2003 - Caratteristiche essenziali - Estinzione anticipata al 31/12/2000 del credito d'imposta di cui all'art. 4, legge 23/12/1998, n. 448 - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 7;

Minfinanze, cm n. 1/E, punto 5, del 3/1/2001 (Agg. 6/2001)

29 - Dividendi - Inapplicabilità della ritenuta d'imposta ai soggetti «esclusi» dall'Irpeg - Il credito d'imposta relativo ai dividendi percepiti dai comuni e distribuiti dalle ex municipalizzate trasformate in società di capitali - Precisazioni - Minfinanze - rm n. 117/E del 12/7/2001 (Agg. n. 24/2001)

30 - Credito d'imposta sui proventi da partecipazione ai fondi comuni d'investimento immobiliare - DI 25/9/2001, n. 351 - art. 7, 2° periodo (Agg. n. 27/2001)

31 - Autotrasportatori - Credito d'imposta per i periodi compresi tra settembre 2000 e giugno 2002 - Sua esclusione dall'imponibile e dal rapporto dell'art. 63 T.U. 917/86 - Minfinanze - cm n. 36/E del 30/4/2002 (Agg. 10/2002)

32 - Credito mensile d'imposta alle imprese che a partire dal 28/7/2000 assumono lavoratori detenuti - Non concorrenza del credito alla formazione del rapporto di deducibilità degli artt. 63 e 75 T.U. 917/1986 - Dm 25/2/2002, n. 87 - artt. da 1 a 5 (G.U. n. 107 del 9/5/2002) (Agg. 11/2002)

33 - Credito d'imposta alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti di cui all'art. 8, comma 2, legge 7/3/2001, n. 62 - Regolamento attuativo - Dpcm 6/6/2002, n. 143 (G.U. n. 169 del 20/7/2002) (Agg. 15/2002)

34 - Investimenti nelle aree svantaggiate effettuati sino al 31/12/2006 Credito d'imposta e sua irrilevanza ai fini del rapporto dell'art. 63 T.U. 917/86 - Sintesi normativa dell'agevolazione - I soggetti interessati - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 8, modificato dall'art. 60 della legge 28/12/2001, n. 448 e dall'art. 10 della legge 8/8/2002, n. 178, di conv. del 8/7/2002, n. 138 (Agg. 15/2002)

35 - Cessione del credito per dividendi deliberati - Beneficiario del credito d'imposta rimane il socio che ha ceduto il proprio credito sui dividendi e non il cessionario non socio - Minfinanze - Rm n. 260/E del 2/8/2002 (Agg. 1/2003)

Il caso che ha dato luogo alla pronuncia ministeriale è il seguente: la srl «KK», in virtù di un contratto di cessione del credito, ha acquistato dai signori Tizio e Caio un credito per dividendi, deliberati ma non distribuiti, della srl «WW». Contestualmente la srl «KK» ha utilizzato in compensazione tale credito (ex art. 1241 e segg. del cod. civ.) a parziale copertura di un debito sorto nei confronti della stessa srl «WW» per acquisto di ramo d'azienda. Ciò premesso, la srl «KK» ha chiesto a quale soggetto spetti l'eventuale credito d'imposta sui dividendi. Al riguardo Minfinanze ha innanzitutto fatto presente che lo strumento del credito d'imposta è, in linea di principio, volto a impedire il fenomeno della doppia imposizione di un medesimo elemento reddituale in applicazione di quanto disposto dall'art. 127 T.U. 917/1986. In particolare, il credito d'imposta mira a evitare la doppia imposizione economica sul medesimo reddito in occasione della distribuzione di dividendi ai soci, allorché si verifica l'ulteriore assoggettamento a imposizione di somme che hanno già scontato la tassazione quali utili realizzati dalla società distributrice. Con tale meccanismo, infatti, l'imposta pagata dalla società è riconosciuta come imposta anticipata per conto del socio sui dividendi da quest'ultimo percepiti. L'art. 14, comma 1, T.U. 917/86 prevede a tal fine che il credito d'imposta sia attribuito per gli utili distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87. Sotto il profilo dei soggetti beneficiari, coerentemente con la «ratio» sopra esposta dello strumento del credito d'imposta, e come evidenziato dalla cm 16/5/1978, n. 122, tale beneficio non è accordato a coloro che, pur partecipando alla ripartizione degli utili, non rivestono la qualifica di soci. Nel caso qui esaminato, oggetto della cessione non è una quota di partecipazione, che come tale incorpora lo status di socio, bensì un mero diritto di credito relativo a utili deliberati, ma non distribuiti. La srl «KK», quindi, acquisisce questi ultimi non in qualità di socio, ma in veste di cessionario per effetto di un contratto di cessione del credito ex artt. 1260 e segg. del cod. civ. - Pertanto la srl «KK» non potrà considerare tale diritto di credito quale dividendo né al momento dell'acquisto dai soci, né al momento dell'utilizzo in compensazione (nella fattispecie, contestuale) con il debito verso la società distributrice. Ne consegue che la società «KK» non potrà fruire del relativo credito d'imposta. Unici beneficiari del credito per le imposte pagate dalla società distributrice rimangono i soci cedenti i quali provvederanno a chiedere la relativa detrazione «...a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti...» ai sensi dell'art. 14, comma 5, T.U. 917/86. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, in effetti, il rapporto intercorrente tra i soci cedenti e la società cessionaria è ininfluente, ed è parimenti irrilevante la circostanza per cui il corrispettivo versato dal cessionario sia di uguale o diverso importo ri-

spetto ai dividendi il cui diritto all'incasso è oggetto di cessione. La cessione del diritto di credito per utili deliberati ma non distribuiti da parte dei soci cedenti, infatti, non comporta un mutamento della natura del rapporto con la società partecipata e non incide sulla natura reddituale del dividendo che tali soggetti dovranno, secondo le ordinarie regole di tassazione, far concorrere alla determinazione del proprio reddito imponibile al momento della sua distribuzione (coincidente, nel caso in esame, con la descritta compensazione). Da tanto consegue che i dividendi distribuiti dal debitore ceduto (la società) continueranno a essere assistiti dal credito d'imposta che dovrà essere fatto valere dai soci cedenti.

Avvertenza: vedasi anche le note di aggiornamento, in quanto compatibili, in calce all'articolo 14 di questo T.u. numero 917/1986.

Art. 93 - Scomputo degli acconti

1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'art. 19, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta.

L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - D.L. 31/12/1996, n. 669-art. 6, comma 1, conv. dalla legge 28/2/1997, n. 30:

Importi versati a risarcimento del danno erariale nell'ambito del procedimento penale - Loro scomputo ai fini delle imposte accertate

(testo in calce all'art. 1 di questo T.U. n. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Acconto d'imposta - Omesso versamento della prima rata e versamento della seconda rata in misura inferiore all'acconto complessivamente dovuto - Criterio di applicabilità della sopratassa - Comm. Trib. I gr. Reggio Emilia, dec. n. 322 del 9/11/1995, dep. 14/11/1995 - (Agg. 5/1996)

2 - Imposta sostitutiva del 12,50% applicata dall'1/1/1997 ai proventi di obbligazioni emesse da banche, SpA quotate, enti pubblici ed enti territoriali - Scomputabile dall'Irpeg se i proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente - Art. 5, co. 1, D.Lgs. 1/4/1996, n. 239 - (Agg. 8/1996)

3 - Acconto Irpeg 2000 - Riduzione dal 98 al 93% - Notizia - DI 30/9/2000, n. 268, art. 1, comma 5, 2° periodo (Agg. 16/2000)

4 - Acconto Irpeg per il 2001 pari al 93,5%, per il 2002 pari al 58,5%, per il 2003 pari al 99% - Notizia - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 4, comma 4; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 1.3, del 3/1/2001 (Agg. 2/2001)

5 - Procedura concorsuale - Scomputo delle ritenute d'acconto su interessi maturati ed eventuale rimborso alla chiusura della procedura - Chiarimenti - Minfinanze - Rm n. 154/E del 24/5/2002 (Agg. 17/2002)

Art. 94. - Riporto o rimborso delle eccedenze

1. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in ac-

conto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. (1)

1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. (2)

1-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di cui al comma 1-bis, il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14. (2)

(1) Il testo del comma 1 è stato integrato dall'art. 2, comma 1, n. 5 dlgs 18/12/1997, n. 467.

(2) I commi 1-bis e 1-ter sono stati inseriti dall'art. 2, comma 1, n. 6, dlgs 18/12/1997, n. 467. Con effetto dal 1999, le parole «al lordo» risultanti nella stesura originaria del secondo periodo del comma 1-bis, sono state sostituite dalle parole «al netto» dall'art. 11, comma 1, lett. b), del dlgs 23/12/1999, n. 505

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Compensazione orizzontale IRPEG/ILOR dal 1992 - Legge 6/2/1992, n. 66 di conv. del D.L. 30/12/1991, n. 417 - art. 2 (Agg. 2/1992 e Agg. 3/1992).

2 - Cessione a terzi dei crediti d'imposta (Irpeg/Ilor) chiesti a rimborso - Art. 3, commi 94 e 95, legge 28/12/1995, n. 549 - (Agg. 1/1996)

3 - Cessione delle eccedenze di Irpeg/Ilor nell'ambito del «gruppo» - Regolamentazione - Art. 3, commi 94 e 96, legge 28/12/1995, n. 549 - (Agg. 1/1996)

4 - Eccedenza d'imposta chiesta a rimborso - Inammissibilità della successiva richiesta di riportarla a credito - Precisazioni - Comm. Trib. Centrale, dec. n. 3852 del 20/6/1995, dep. 20/11/1995 - (Agg. 5/1996)

5 - Eccedenze d'imposta (Irpeg) cedute da un ente non commerciale alle proprie partecipate - Ammissibilità - Condizioni - Dir. AA.GG. e Comm. Trib., ris. n. 237/E/III-6-669 del 23/10/1996 - (Agg. 17/1996)

6 - Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione - Riconoscimento automatico in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi - Notizia - Dir. centrale servizi generali, personale e organizzazione, circ. n. 145/E/14/974968 del 27/5/1997 - (Agg. n. 9/1997)

7 - Versamento unitario e compensazione tra imposte e tributi vari - Criterio della «compensazione integrale» a regime dal 2000 per i soggetti Irpeg - Dlgs 9/7/1997, n. 241, artt. 17, 25, 28 - (Agg. n. 12/1997) - Successiva anticipazione all'anno 1999 della decorrenza per i soggetti Irpeg - Dpcm 7/1/1999 in G.U. n. 6 del 9/1/1999 (Agg. 3/1999)

8 - Cessione infragruppo delle eccedenze d'imposta - Regolamento attuativo della legge n. 549/1995 - Dm 30/9/1997, n. 384, art. 2, in G.U. n. 258 del 5/11/1997 - (Agg. n. 16/1997)

9 - Imposte pagate ma non dovute per successiva sopravvenuta inesistenza dell'obbligazione tributaria - Ai fini del rimborso vale l'ordinario termine decennale - Inapplicabilità dell'art. 38 dpr 602/1973 - Comm. trib. centrale, dec. n. 3248 del 10/6/1997, dep. 13/6/1997 (Agg. 14/1998)

10 - Dividendi - Credito d'imposta ordinario e credito d'imposta limitato - Aspetti generali - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 1.3 (Agg. 21/1998)

**CAPO II - SOCIETÀ
ED ENTI COMMERCIALI**

Art. 95. - Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del comma 3 dell'art. 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 21/11/2000, n. 342, artt. da 10 a 16:

Rivalutazione dei beni delle imprese

(testo in calce all'art. 54 di questo T.U. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Deduzione dal reddito complessivo Irpeg '94 di crediti d'imposta per riduzione degli estimi catastali - Società ed enti commerciali residenti - DI 6/12/93, n. 503, reiterato e convertito dalla legge 27/7/94, n. 473 - art. 2, comma 3, e di 30/12/93, n. 557 convertito in legge 26/2/94, n. 133 - art. 10, commi 1 e 2 - (Agg. 2/94)

2 - Interessi presuntivamente distribuiti ai soci - Ritenuta dell'art. 26 dpr n. 600/73 - Applicabilità - Comm. trib. centrale, dec. n. 3084 del 10/5/94, dep. 28/9/94 - (Agg. 1/95)

3 - Società immobiliari - La loro attività è attività d'impresa - Precisazioni - Dir. AA.Gg. e Cont. trib. ris. n. 224/E-III-6-906 del 20/7/95 - (Agg. 14/95)

4 - Scambio di azioni tra società appartenenti a Stati della Ce - Neutralità fiscale dell'operazione - Condizioni - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 55/E/VI-6-231 del 17/4/1996 - (Agg. 9/1996)

5 - Concordato a regime (accertamento con adesione) e conciliazione giudiziale - Applicabilità a società ed enti commerciali - Dlgs 19/6/1997, n. 218, artt. da 1 a 17 - (Agg. n. 10/1997)

6 - Navi iscritte nel registro internazionale - Dal 1998 solo il 20% del reddito derivante dalla loro utilizzazione concorre a formare il reddito complessivo Irpeg - Legge 27/2/1998, n. 30 di conversione del 30/12/1997, n. 457, art. 4, comma 2 (Agg. 22/1998)

7 - Studi di settore - Loro configurazione generale - Società ed enti commerciali - Istruzioni Unico 99 (Agg. 8/1999)

8 - Erogazioni liberali in denaro e cessione gratuita di beni aziendali a popolazioni vittime di calamità pubbliche ed eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati (es: Kosovo) - Condizioni di deducibilità dal reddito di società ed enti commerciali residenti - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 27, commi da 1 a 4 (Agg. 12/1999)

9 - Emersione del lavoro «nero» - Sua configurazione essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 1; Legge 23/11/2001, n. 409, art. 21; Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15; Cm n. 88/E dell'11/10/2001 (Agg. 1/2002)

10 - Rivalutazione dei beni dell'impresa ex legge n. 342/2000 - Riapertura dei termini e modifiche - Sua configurazione normativa - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 3, commi 1, 2, 3 (Agg. 3/2002)

11 - Ente «commerciale» ed ente «non commerciale» - Nozione - Minfinanze - rm n. 136/E del 26/9/2001 (Agg. 4/2002)

Art. 96. - Dividendi esteri

1. Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Tuttavia la

parte di detti utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle società indicate nel periodo precedente sono deducibili limitatamente all'ammontare che eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi del presente comma. (1)

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in paesi non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'art. 76.

1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione.

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, n. 7, del dlgs 18/12/1997, n. 467, con effetto dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/1996 in forza dell'art. 3, comma 3, dello stesso dlgs n. 467/1997.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Utili distribuiti da una società «figlia», residente in uno Stato estero membro della CEE, alla società «madre» italiana - Futuro regime fiscale - Legge 19.2.1992, n. 142 - art. 35 - (Agg. 5/1992)

2 - Dividendi provenienti da società collegate residenti in Paesi extra CEE aventi un regime fiscale «privilegiato» - D.M. 24.4.1992 in G.U. n. 104 del 6.5.1992 - (Agg. 6/1992)

3 - Dividendi distribuiti da una collegata estera - Criterio di calcolo del credito d'imposta - Precisazioni - Dir. reg. entrate per Emilia Romagna, circ. n. 24656 del 28/5/1996 - (Agg. n. 1/1997)

4 - Dividendi - Credito d'imposta ordinario e credito d'imposta limitato - Aspetti generali - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 1.3 (Agg. 21/1998)

5 - Utili distribuiti, dall'1/7/1998, da società ed enti non residenti a soggetti residenti - Regime fiscale - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 4.10 (Agg. n. 23/1998)

6 - Dividendi esteri - Credito d'imposta limitato per la parte di utili non assoggettati a tassazione - Esemplificazione - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 4.1 (Agg. 27/1998)

Art. 96-bis - Dividendi distribuiti

da società non residenti (1)

1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale è non inferiore al 25% ed è detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare e tuttavia detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. (2)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente:

a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/Cee del Consiglio del 23 luglio 1990;

b) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro della Comunità europea;

c) è soggetta nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle seguenti imposte:

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;
- selskabsskat in Danimarca;
- Körperschaftsteuer in Germania;
- phòros eisodématos Nomikòn prosòpon Kerdoskopikou charaktéra in Grecia;
- impuesto sobre sociedades in Spagna;
- impôt sur les sociétés in Francia;
- corporation tax in Irlanda;
- impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo;
- vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
- corporation tax nel Regno Unito;

o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.

2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con decreto del ministro delle finanze, è integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2. (4)

2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in stati non appartenenti all'Unione europea, soggette a un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma. (5)

3. (abrogato) (3)

4. (abrogato) (3)

5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel c. 2 ovvero al c. 2-ter. (6)

7. (abrogato) (7)

(1) L'art. 96-bis è stato inserito dall'art. 1 del D. Lgs. 6/3/1993, n. 136.

(2) Il comma 1 è stato integralmente sostituito dall'art. 2, comma 1, n. 8, dlgs 18/12/1997, n. 467, con decorrenza dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/1996 in forza dell'art. 3, comma 3, dello stesso dlgs n. 467/1997.

(3) I commi 3 e 4 sono stati abrogati dall'art. 2, comma 1, n. 9, dlgs 18/12/1997, n. 467, con decorrenza dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/1996 in forza dell'art. 3, comma 3, dello stesso dlgs 467/1997.

(4) Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, legge 8/5/1998, n.

146, con effetto dal 15/5/1998.

(5) Il comma 2-ter è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, della legge 21/11/2000, n. 342.

(6) Le parole «ovvero nel comma 2-ter» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2, della legge 21/11/2000, n. 342.

(7) Il comma 7 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3, della legge 21/11/2000, n. 342.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Dividendi distribuiti da «società madri» a «società figlie» residenti in Paesi Cee - Comunicato ministeriale - Minfinanze - Comunicato del 5.3.1993 - (Agg. 5/1993).

2 - Dividendi distribuiti da società non residenti - Precisazioni - Istruzioni alla dichiarazione dei redditi 1996 per l'anno 1995 - (Agg. 5/1996)

3 - Dividendi distribuiti da società non residenti a soggetti residenti a partire dall'1/7/1998 - Regime fiscale - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 4.10 (Agg. 23/1998)

4 - Dividendi - Credito d'imposta ordinario e credito d'imposta limitato - Aspetti generali - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 1.3 (Agg. 21/1998)

5 - Utili distribuiti a società «madri» da società «figlie» - Precisazioni ed esemplificazione - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 4.2 (Agg. 27/1998)

6 - Dividendi distribuiti a società «madri» residenti in uno Stato Ce - Rimborso della ritenuta - Condizioni - Nuovo art. 27-bis, dpr 600/1973 - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 15 (Agg. 13/1999)

7 - Dividendi provenienti da società «figlie» residenti in paesi che non sono a regime fiscale privilegiato - Regime fiscale - Nuovo comma 2-ter, art. 96-bis, T.u. 917/86 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 1, comma 1, lett. c); Minfinanze, cm n. 207/E del 16/11/2000 (Agg. 3/2001)

8 - Dividendi pagati a società madre comunitaria prima del decorso di un anno di ininterrotto possesso della partecipazione nella società figlia residente in Italia - Regime fiscale - Chiarimenti - Minfinanze cm. 60/E, punto 5, del 19/6/2001 (Agg. 18/2001)

9 - Stati extra-Ue soggetti a un regime di tassazione non privilegiato - La «white list» - Elencazione - Dm 21/11/2001, artt. 1, 2 (G.U. n. 273 del 23/11/2001) (Agg. 2/2002)

Art. 97. - Soprapprezzi di emissione e interessi di conguaglio

1. I soprapprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote non concorrono alla formazione del reddito.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Sovrapprezzo azioni - Distribuzione della riserva di sovrapprezzo e problemi fiscali connessi - Ass. dott. comm. di Milano - Norma di comportamento n. 149 (Agg. 16/2002)

Art. 98. - Prestiti obbligazionari

1. Per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 8/8/95, n. 349, art. 5:

Scarti di emissione

(Vedasi testo in calce all'art. 56 di questo Testo unico).

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Prestito obbligazionario - Scarto di emissione - Ammortamento conforme alla durata del prestito - Corte di Cassazione - sez. I - sent. n. 5502 del 28.5.1991, dep. 8.5.1992 - (Agg. 7/1992).

2 - Obbligazioni emesse da società per azioni non quotate, sottoscritte dall'1/1/1995 - Ritenuta ridotta al 12,50% - Condizioni - Legge 23/12/1994,

n. 725, art. 5, c. 1 - (Agg. 1/1995)

3 - Titoli obbligazionari emessi da enti locali territoriali - Emissioni alla pari - Precisazioni - Legge 23/12/1994, n. 724 art. 35 - (Agg. 2/1995)

4 - Scarti di ammissione delle obbligazioni - Imputazione a reddito della quota maturata nell'esercizio - Precisazioni - Correttivo per l'utilizzo, in passato, di un diverso criterio di rilevazione - Relazione parlamentare al dl n. 719/1994 - Atto camera deputati n. 1825 - (Agg. 3/1995).

5 - Obbligazioni emesse da SpA non quotate - Ritenuta del 12,50% - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze - Art. 3, commi 114, 115, 116, legge 28/12/1995, n. 549 - (Agg. 1/1996)

6 - Obbligazioni e titoli similari emessi da banche, SpA quotate, enti pubblici ed enti territoriali - Assoggettamento dei relativi interessi e altri frutti ad imposta sostitutiva del 12,50% a partire dall'1/1/1997 - Artt. da 1 a 9, D.Lgs. 1/4/1996, n. 239 - (Agg. 8/1996)

7 - Interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari emessi da società ed enti - Ritenuta del 12,50% o del 27% secondo che la scadenza dei titoli sia superiore o inferiore a 18 mesi - Somma pari al 20% degli interessi, premi e altri frutti in caso di rimborso anticipato entro 10 mesi dalla emissione - Art. 14, comma 2, lett. a) e comma 4, D.L. 30/8/1996, n. 449, sostituito dal D.L. 23/10/1996, n. 547, non convertito e riproposto dall'art. 2, comma 160, legge 23/12/1996, n. 662 - (Agg. 13/1996)

8 - Titoli del debito pubblico - Facoltà concessa al ministro del tesoro di trasformarli o sostituirli con titoli di diverso tipo - Notizia - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 165 - (Agg. n. 1/1997)

9 - Obbligazioni emesse all'estero da soggetti residenti in Italia - Trattamento fiscale - Applicabilità dell'art. 26, comma 1, dpr n. 600/1973 - Dir. Aa.Gg. e cont. trib., ris. n. 54/E/III-5-542 del 4/4/1997 - (Agg. n. 6/1997)

10 - Obbligazioni emesse all'estero da una società italiana - I relativi proventi sono soggetti al regime fiscale italiano - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 54/E/5-542 del 4/4/1997 - (Agg. n. 8/1997)

11 - Cooperativa - Emissione prestiti obbligazionari - Regolamentazione - Legge 23/12/1998, n. 448, art. 58 (Agg. 2/1999)

12 - Cartolarizzazione dei crediti - Titoli emessi dalle società «cessionarie» - Trattamento fiscale identico a quello delle obbligazioni emesse dalle società per azioni quotate - Compete - Legge 30/4/1999, n. 130, art. 6 (Agg. 10/1999)

13 - Certificati di solidarietà finalizzati al finanziamento delle onlus - Regolamento di attuazione dell'art. 29 del dlgs 4/12/1997, n. 460 - Dm 8/6/1999, n. 328 (Min. tesoro - G.U. n. 244 del 23/9/1999) (Agg. 17/1999)

14 - Parametri di congruità dei rendimenti dei titoli obbligazionari - Loro rilevanza ai fini della deducibilità degli interessi passivi da parte dell'emittente - Minfinanze, cm n. 213/E, punto 2, del 24/11/2000 (Agg. 1/2001)

15 - Tasso ufficiale di riferimento ridotto dal 4,75 al 4,50% a decorrere dal 15 maggio 2001 - Bankitalia-Provvedimento del 10/5/2001 (in G.U. n. 111 del 15/5/2001) - (Agg. 16/2001)

16 - Tasso ufficiale di riferimento ridotto dal 4,50 al 4,25% a decorrere dal 5 settembre 2001, e ulteriormente ridotto al 3,75% a decorrere dal 19 settembre 2001 - Bankitalia - provvedimento del 30/8/2001 (in G.U. n. 204 del 3/9/2001); Bankitalia - provvedimento del 17/9/2001 (in G.U. n. 217 del 18/9/2001) (Agg. n. 25/2001)

17 - Tasso ufficiale di riferimento ridotto al 2,75% a decorrere dall'11 dicembre 2002 - Sintesi anni 2000/2002 - Bankitalia - Provvedimento del 6/12/2002 (in G.U. n. 290 dell'11/12/02) (Agg. 2/2003)

Con decorrenza dall'11 dicembre 2002, il tasso ufficiale di riferimento, Tur (già: Tus), è stato ridotto da Bankitalia al 2,75%. Questo tasso esplica i suoi effetti sui limiti di deducibilità degli interessi passivi derivanti da obbligazioni, sia da quelle negoziate in mercati regolamentati sia dalle altre. Si rammenta che nel corso degli anni dal 2000 al 2002 il tasso ufficiale di riferimento è stato determinato nelle seguenti misure per i seguenti periodi:

= 3,25%.....dal 9/2/2000	al	21/3/2000
= 3,50%.....dal 22/3/2000	al	3/5/2000
= 3,75%.....dal 4/5/2000	al	14/6/2000
= 4,25%.....dal 15/6/2000	al	5/9/2000
= 4,50%.....dal 6/9/2000	al	10/10/2000
= 4,75%.....dall'11/10/2000	al	14/5/2001
= 4,50%.....dal 15/5/2001	al	4/9/2001
= 4,25%.....dal 5/9/2001	al	18/9/2001
= 3,75%.....dal 19/9/2001	al	13/11/2001
= 3,25%.....dal 14/11/2001	al	18/12/2002
= 2,75%.....dall'11/12/2002	a	oggi

Art. 99. - Annullamento di azioni proprie

1. In caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o prece-dentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Acquisto di azioni proprie - È una operazione soggetta alle regole del «capital gain» - SECIT - Comitato di coordinamento - Delibera dell'1.6.1992 - (Agg. 10/1992)

2 - Acquisto azioni proprie - Operazione soggetta alle regole del «capital gain» se non finalizzata alla riduzione del capitale sociale - In caso contrario il cedente realizza un utile azionario - Dir.Gen. II.DD. Div. IX - Circolare n. 24/9/035 del 3/9/1992 - (Agg. 14/1992).

3 - Scambio di azioni tra società appartenenti a Stati della Ue - Neutralità fiscale dell'operazione - Condizioni - Dir. AA.GG. e Cont. Trib., ris. n. 55/E/VI-6-231 del 17/4/1996 - (Agg. 9/1996)

Art. 100. - Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali

1. La disposizione del comma 4 dell'art. 54 si applica anche per le plusvalenze delle azioni o quote alienate a norma degli artt. 2357, comma 4, 2357-bis, comma 2, e 2359-bis, comma 3, del codice civile e a norma del comma 7 dell'art. 5 del dl 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'art. 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

Art. 101. - Oneri fiscali (1)

1. Nella determinazione del reddito, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 64, è deducibile l'imposta locale sui redditi relativa al periodo di imposta di competenza.

2. Gli accantonamenti per l'imposta locale sui redditi non ancora definitivamente accertata sono deducibili a norma del comma 3 dell'art. 64.

(1) L'art. 101 è stato soppresso, a far tempo dal periodo d'imposta in corso alla data del 19.9.1992, dall'art. 10, comma 3, lett. d) del dl 19.9.1992, n. 384 conv. in legge 14.11.1992, n. 438.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

(Si rinvia, in quanto compatibili, alle note di aggiornamento in calce all'art. 64 T.u. n. 917/1986).

Art. 102. - Riporto delle perdite

1 - La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute alla fonte

a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente art. 94.

1-bis. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, con le modalità previste al comma 1, devono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. (1)

1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo, e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La limitazione non si applica qualora:

a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425, lett. A), n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi di cui all'art. 2425, lett. B), n. 9, lett. a) e b) del codice civile superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. (1)

(1) I commi 1-bis e 1-ter sono stati inseriti dall'art. 8, comma 1, lett. b), del dlgs 8/10/1997, n. 358. Queste nuove disposizioni, in forza dell'art. 9, comma 7, dlgs n. 358/1997, si applicano: a) alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del dlgs n. 358/1997, con riferimento a quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 102 T.u.; b) a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del dlgs n. 358/1997 anche in relazione alle perdite dichiarate in precedenti periodi d'imposta, con riferimento a quanto disposto dal comma 1-ter dell'art. 102 T.u.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 23/12/96, n. 662-art. 3, commi da 37 a 45:

Società di comodo - Escluso il riporto delle perdite fatta salva la prova contraria

(Vedasi il testo integrale in calce all'art. 87 di questo Testo unico).

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Perdite non utilizzate ai fini IRPEG da una società di capitali - Successiva trasformazione in società di persone - Inutilizzabilità delle perdite - Risposta ministeriale a ItaliaOggi del 18.6.1992 - (Agg. 8/1992)

2 - Riporto delle perdite pregresse - Esercizi in cui è consentito - Precisazione - Comm. Trib. Centrale - dec. n. 4888 del 21/9/1992, dep. 24.9.1992 - (Agg. 2/1993)

3 - Riporto delle perdite - Nuovo criterio di determinazione a partire dal '93 - Precisazioni - Min. finanze - circ. n. 73/E del 27/5/94 - punto 3.11 - (Agg. 12/94)

4 - Detassazione del reddito d'impresa reinvestito - Legge 8/8/94, n. 489 - art. 3 - Conseguenze reddituali - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 3.4 - (Agg. 14/94)

5 - Riporto perdite pregresse - Inammissibilità in caso di trasforma-

zione da società di capitali in società di persone - Dir. regionale entrate del Veneto, ris. n. 44130/S1/I del 19/12/94 - (Agg. 8/95)

6 - Concordato di massa (accertamento con adesione) per gli anni 1993 e precedenti - Irrilevanza delle perdite dichiarate - dpr 13/4/95, n. 177 art. 8, c. 3 - (Agg. 11/95)

7 - Perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta - Sono illimitatamente riportabili - Applicabilità dell'art. 102, comma 1-bis, T.u. 917/86 - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punto 7.2 (Agg. 9/1998)

8 - Norma antielusiva in materia di riporto delle perdite - Applicabilità dell'art. 102, comma 1-ter, T.u. 917/86 - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/1997, punto 7.3 (Agg. 9/1998)

9 - Perdite fiscali - Iscrizione in bilancio - Considerazioni - Principi contabili 1999 del Cons. naz. dott. e rag. commercialisti (Agg. 15/1999)

10 - Utili 1998 e 1999, o riserve di utili 1997, distribuiti da imprese costituite nel Mezzogiorno per la realizzazione di nuove attività produttive - Loro esclusione dalla formazione del reddito d'impresa se portati in riduzione o annullamento di perdite rilevanti ai fini degli artt. 8, comma 3, e 102 del T.u. n. 917/1986 - Notizia - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 2, comma 7 (Agg. 18/1999)

11 - Riporto delle perdite nell'ambito della liquidazione ordinaria - Chiarimenti - Minfinanze - rm n. 124/E del 23/4/2002 (Agg. 11/2002)

Art. 103. - Imprese di assicurazione

1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative sono deducibili, oltre quelli previsti nel capo VI del titolo I, gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge.

2. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.

3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai fini del margine di solvibilità obbligatorio per legge non concorrono a formare il reddito fino a quando il relativo fondo di integrazione non sia distribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore ad essi attribuito.

4. Alle società e agli enti di cui al presente articolo che percepiscono proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, è attribuito un credito di imposta pari a un decimo dell'ammontare dei proventi stessi. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'art. 14.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dl 19/12/94, n. 691 - art. 12 - conv. in legge 16/2/95, n. 35:

Riserva per rischi di calamità naturali

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio dello stato devono costituire una riserva di equilibrio per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione di detta riserva sono fissate con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi, di concerto con il ministro delle finanze, entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap). L'obbligo di costituzione della riserva non sussiste per le assicurazioni del credito e delle cauzioni. L'accantonamento annuale alla riserva non può superare il 3% dei premi di competenza di ciascun ramo e l'importo massimo della stessa non può essere superiore al 75% dei predetti premi.

2. Gli accantonamenti destinati a costituire o a integrare le riserve istituite ai sensi del comma 1 sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito, limitatamente a quelli relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2 - Dlgs 12/4/2001, n. 168, art. 4, comma 1, modificativo dell'art. 6, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47 (nuovo art. 14-bis, dlgs 21/4/1993, n. 124)

Fondi pensione in regime di prestazioni definite e contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter, dlgs n. 124/1993 - Regime tributario - Imposta sostitutiva dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo - Adempimenti delle imprese di assicurazione

Dlgs 21/4/1993, n. 124, art. 14-bis:

«comma 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza».

«comma 2. Per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza».

Avvertenze. Le disposizioni dell'art. 14-bis del dlgs n. 124/1993, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001. Va, inoltre, tenuto presente che per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui all'art. 14-bis del precitato dlgs n. 124/1993, si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'art. 14 del medesimo dlgs n. 124/1993. Vedansi in proposito l'art. 9, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), dlgs 12/4/2001, n. 168, e l'art. 6, comma 1, lett. b), del medesimo dlgs n. 168/2001.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Riserve tecniche delle Compagnie di assicurazione: Riserva di senescenza e Riserva per sinistri denunciati tardivamente - D.L.v.o. 15.1.1992, n. 49 - art. 31 - (Agg. 3/1992)

2 - Contributo sui premi assicurativi per l'alimentazione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive - D.M. 13/2/1993, n. 251-art. 1 - Min. Ind. Comm. Art. - (Agg. 11/1993)

3 - Capitali percepiti in dipendenza di contratti assicurativi nell'esercizio di attività commerciali - Ritenuta a titolo di acconto e non d'imposta del 12,50%-art. 3, comma 113, legge 28/12/1995, n. 549 - (Agg. 1/1996)

4 - Assicurazioni - Società per azioni e fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione - Valore minimo del capitale in euro a partire dall'1/1/2000 - Nuovo comma 1, art. 10, dlgs 17/3/1995, n. 174 e nuovo art. 12, comma 1, dlgs 17/3/1995, n. 175 - Dlgs 24/6/1998, n. 213, art. 4, commi 2 e 3 (Agg. 23/1998)

5 - Riserva sinistri - Caratteristiche specifiche e sua qualificazione fiscale - Comm. trib. prov. di Roma, sent. n. 304 del 7/7/1998, dep. 18/9/1998 (Agg. 26/1998)

6 - Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita - Regime tributario - Dlgs 18/2/2000, n. 47, art. 6, comma 1 (nuovo art. 14-bis, comma 2, dlgs 21/4/1993, n. 124) (Agg. 9/2000)

7 - Riserva sinistri su rischi politici - Accantonamento effettuato dalla Sace - Deducibilità dal reddito d'impresa - Motivi - Minfinanze, rm n. 19/E del 25/2/2000 (Agg. 10/2000)

8 - Imprese di assicurazione estere - Nomina del rappresentante fiscale per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione riguardanti la previdenza individuale - Dm 13/12/2000 (G.U. n. 301 del 28/12/2000) (Agg. 10/2001)

9 - Contratti sulla vita e di capitalizzazione stipulati ante 1/1/2001 e rinnovati a decorrere da tale data - Trattamento fiscale - Chiarimenti - Minfinanze - Rm n. 229/E del 12/7/2002 (Agg. 16/2002)

10 - Accantonamenti alle riserve tecniche delle imprese di assicurazione - Deducibilità ridotta, a partire dal 2002, al 98% della media del triennio precedente - Deducibili in nove periodi e per quote costanti le quote degli accantonamenti che superano detto limite - DI 24/9/2002, n. 209 - art. 1, comma 2 (Agg. 18/2002)

Art. 103-bis - Enti creditizi e finanziari (1)

1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27/1/1992 n. 87 concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni «fuori bilancio», in corso alla data di chiusura dell'esercizio derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli, o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15 comma 1 lettera c); 18 comma 3; 20 comma 3 e 21 commi 2 e 3 dlgs 27/1/92, n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 61;

c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27/1/92, n. 87;

d) in tutti gli altri casi il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.

2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1. (2)

3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettivo funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività.

(1) L'art. 103-bis è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 8/8/94, n. 503.

(2) Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/1999.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

- 1 - Operazioni «fuori bilancio» - Concetto - Istruzioni al mod. 760/94 - (Agg. 4/94)
- 2 - Enti creditizi - Conferimenti previsti dalla legge 30/7/90, n. 218 - Possibilità, per le società destinatarie dei conferimenti, di applicare un'imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti e il loro costo fiscalmente rilevante - Possibilità per le società che hanno eseguito conferimenti di applicare un'imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto - Disposizioni attuative - Legge 22/3/95, n. 85 di conversione del dl 23/2/95, n. 41, artt. 23, 24, 25, 26 - (Agg. 5/95)
- 3 - Segreto bancario - Richiesta al contribuente sottoposto ad accertamento, ispezione, verifica di una dichiarazione riguardante i suoi rapporti con istituti di credito - Facoltà e non obbligo-art. 3, comma 178, legge 28/12/1996, n. 549 - (Agg. 1/1996)
- 4 - Enti creditizi e finanziari - Svalutazione dei crediti e riprese di valore - Minfinanze, circ. n. 108/E-punto 6.2.1-del 3/5/1996 - (Agg. 8/1996)
- 5 - Enti creditizi e finanziari - Svalutazione crediti e accantonamenti per rischi su crediti impliciti per contratti di leasing - Minfinanze, circ. n. 108/E-punto 6.2.2 - del 3/5/1996 - (Agg. 8/1996)
- 6 - Banche popolari cooperative e banche di credito cooperativo - Conversione in euro del valore nominale delle azioni a partire dall'1/1/2002 - Nuovi comma 2, art. 29, e comma 4, art. 33, dlgs 1/9/1993, n. 385 - Notizia - Dlgs 24/6/1998, n. 213, art. 4, comma 2, lettere d) ed e), e comma 3 (Agg. 20/1998)
- 7 - Svalutazione crediti bancari - Criteri fiscalmente idonei - Precisazioni - Minfinanze, ris. n. 40/E del 15/3/1999 (Agg. 11/1999)
- 8 - Operazioni fuori bilancio - Soggetti che hanno scelto di valutare tali operazioni nei conti annuali - precisazioni - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 2 - cm n. 207/E del 16/11/2000 (Agg. 2/2001)

Art. 104. - Banca d'Italia

e Ufficio italiano dei cambi

1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto:

a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il ministero del tesoro;

b) [delle plusvalenze delle disponibilità in oro iscritte in bilancio in base all'andamento delle quotazioni sul mercato internazionale e accantonate in apposito fondo del passivo;] (2)

c) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del passivo.

2. Si applicano la disposizione del terzo periodo del comma 2 dell'art. 76, nonché le disposizioni dell'art. 71, comma 2 e dell'art. 103-bis. (1)

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), legge 8/8/94, n. 503.

(2) La lett. b) è stata abrogata dall'art. 65, comma 4, della legge 27/12/2002, n. 289, con effetto dall'1/1/2003.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dpr 4/2/88, n. 42 - art. 15

«1. La disposizione di cui all'art. 104, comma 2, del Testo unico vale anche per le aziende e gli istituti di credito abilitati dalla Banca d'Italia a compiere operazioni valutarie e in cambi.»

[Art. 105. - Maggiorazione

dell'imposta a titolo di conguaglio] (1)

(Testo in vigore sino al 1997)

[1. Se la somma distribuita ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore è superiore al 64% del reddito dichiarato, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi della differenza.

2. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'imposta a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1/12/83, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.

3. Se il 64% del reddito dichiarato in un esercizio, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, è superiore all'utile risultante dal bilancio, la differenza è computata in diminuzione delle riserve o fondi di cui al comma 2, i quali si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente. Se la differenza è superiore all'ammontare complessivo delle riserve o fondi di cui al comma 2 l'eccedenza si computa in aumento degli utili dei successivi esercizi che possano essere distribuiti senza maggiorazione.

4. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983, o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata di un importo pari al 15% del relativo ammontare, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.

5. La maggiorazione di conguaglio si applica, a norma dei commi da 1 a 4, anche se le riserve o i fondi sono stati imputati al capitale e questo viene ridotto mediante rimborso ai soci.

6. Le disposizioni dei commi 2 e 4 non si applicano se le somme distribuite sono prelevate: a) da riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente; b) da riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

7. Nella relazione degli amministratori allegata al bilancio o rendiconto e nella dichiarazione dei redditi devono essere distintamente indicati: a) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1/12/83 con utili o proventi assoggettati all'imposta; b) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4; c) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 2; d) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera a) del comma 6; e) l'ammontare complessivo delle riserve e

degli altri fondi di cui alla lettera b) del comma 6.

8. Le somme distribuite, se nella relativa deliberazione non è stato stabilito diversamente, si considerano prelevate dalle riserve o dagli altri fondi nell'ordine in cui sono indicati nel comma 7. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi è stata omessa l'indicazione di cui al comma 7 l'imposta è in ogni caso aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite mediante prelievo da riserve o altri fondi.

9. Ai fini dell'applicazione agli enti commerciali delle disposizioni dei commi 2, 4 e 7 e di quelle che vi fanno riferimento si ha riguardo alla data di entrata in vigore del presente Testo unico anziché a quella del 1° dicembre 1983.]

(1) Il testo dell'art. 105 vigente sino a tutto il 1997 è stato sostituito integralmente dall'art. 2, comma 1, n. 10, del dlgs 18/12/1997, n. 467. Tuttavia se ne riporta ugualmente il testo in quanto di indispensabile riferimento nel momento di transizione dalle precedenti alle nuove disposizioni, come del resto è previsto dall'art. 1, commi da 1 a 6, dello stesso dlgs n. 467/1997, riportato tra le «norme complementari» del nuovo art. 105 T.u. n. 917/1986 cui si rinvia.

Art. 105. - Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti (1)

(Testo in vigore dal 1998)

1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 14, le società e gli enti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2) e 3); b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4.

2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lett. a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 600, e iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonché le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44.

3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lett. a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresì, nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per

il periodo nel quale tale distribuzione è deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la società o l'ente è tenuto a effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis.

4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lett. b) del comma 1: 1) l'imposta calcolata nella misura del 56,25%, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 51,51%, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 (2), corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente Testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è stato attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) è commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) è computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla società o dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.

5. Indipendentemente dall'utilizzabilità da parte dei soci o partecipanti del credito d'imposta di cui all'art. 14, gli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un importo pari al 56,25%, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 51,51%, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003 (3), degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44. Gli importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non è stato stabilito diversamente, comportano la riduzione prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata lett. a).

6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati: 1) gli incrementi e i decrementi di cui alla lett. a) del comma 1 verificatisi nell'esercizio; 2) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lett. b) del comma 1 verificatisi nell'esercizio.

7. Gli utili distribuiti per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 ovvero è attribuito il credito d'imposta limitato di cui agli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, devono essere separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicem-

bre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione.

8. Nel caso di omessa comunicazione, in conformità a quanto previsto nel comma precedente, si applicano le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, della medesima legge n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni è raddoppiata qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti d'imposta inesistenti o più vantaggiosi.

(1) Il testo dell'art. 105 è quello integralmente sostituito dall'art. 2, comma 1, n. 10, dlgs 18/12/1997, n. 467.

(2) Le parole da «nella misura del 56,25%» a «in corso al 1° gennaio 2003» sostituiscono le precedenti «nella misura del 58,73%» in forza dell'art. 4, comma 1, lett. c), della legge 23/12/2000, n. 388. Le parole «del 51,51 per cento» sostituiscono le precedenti «del 53,85 per cento» in forza dell'art. 4, comma 1, lett. c) della legge 27/12/2002 n. 289.

(3) Le parole da «di un importo pari al 56,25%» a «in corso al 1° gennaio 2003» sostituiscono le parole «di un importo pari al 58,73%» in forza dell'art. 4, comma 1, lett. d), della legge 23/12/2000, n. 388. Le parole «del 51,51 per cento» sostituiscono le precedenti «del 53,85 per cento» in forza dell'art. 4, comma 1, lett. c) della legge 27/12/2002 n. 289.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 18/12/1997, n. 467, art. 3, commi da 1 a 5:

Disposizioni transitorie nel passaggio dal previgente art. 105 al nuovo art. 105 T.u. n. 917/1986

1. Le modificazioni introdotte dall'art. 2, comma 1, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) si applicano con riguardo alle distribuzioni degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, nonché delle riduzioni di capitale sociale o del fondo di dotazione deliberate a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.

2. Le modificazioni introdotte dall'art. 2, comma 1, numero 14), si applicano con riguardo alle trasformazioni che hanno effetto a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.

3. Le modificazioni introdotte dall'art. 2, comma 1, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) decorrono dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Nella dichiarazione dei redditi presentata per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 devono essere distintamente indicati gli importi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del presente decreto e l'ammontare delle imposte di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 105 del Testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'art. 2, comma 1, numero 10, del presente decreto.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'art. 105 del Testo unico delle imposte sui redditi, sono compresi inizialmente i seguenti importi:

a) i 9/16 delle riserve e degli altri fondi, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, che, ai sensi dell'art. 105, comma 3, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'art. 2, comma 1, n. 10), ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto si considerano formati con utili assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) il 25% delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

c) il 25% delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi ai sensi dell'art. 22, comma 4, del 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 25 marzo 1995, n. 85 nonché l'11% di dette riserve e altri fondi, ove non distribuiti entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995;

d) i 9/16 dell'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'art. 105 del Tuir nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'art. 2, comma 1, numero 10), che non è stata utilizzata agli effetti dell'applicazione dell'art. 1 comma 2, del presente decreto. Tale importo va computato per quote costanti nella dichiarazione dei redditi di cui al presente comma e in quelle relative ai nove esercizi successivi;

e) l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del Tuir, sono ricompresi, inizialmente, i seguenti importi:

a) il 55,24% delle riserve e degli altri fondi assoggettati a imposta sostituti-

tiva del 2,2% e il 49,84% delle riserve e degli altri fondi assoggettati a imposta sostitutiva del 5,6%, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto:

b) i nove sedicesimi delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 che si considerano formati con gli utili che non concorrono alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 96-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all'art. 2, comma 1, numeri 8) e 9) ovvero che si considerano formati per ogni successivo percettore con detti utili;

c) l'imposta corrispondente al reddito dichiarato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e compensato con le perdite di detto esercizio e di quelli precedenti, ai sensi dell'art. 102 del Testo unico delle imposte sui redditi.

2 - Dlgs 18/12/1997, n. 467, art. 1:

Affrancamento di riserve e fondi mediante imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio

1. Le riserve e gli altri fondi di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 105 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo art. 2, comma 1, numero 10), esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 sono soggetti, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, a imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio, pari al 5,6% per quelli di cui al comma 2 e pari al 2,2% per quelli di cui al comma 4.

2. L'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'art. 105 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1996, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo art. 2, comma 1, numero 10), che risulta esposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, si computa in diminuzione delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4 del medesimo art. 105, che si considerano assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche fino a concorrenza del suo ammontare.

3. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 2 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996. L'importo da versare è pari al 9% dell'imposta sostitutiva, per il primo versamento, al 50% per il secondo e al 41% per il terzo.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'art. 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei confronti delle società e degli enti totalmente partecipati dallo stato.

3 - Dlgs 18/12/1997, n. 467, art. 4, modificato dall'art. 6, comma 2, legge 21/11/2000, n. 342; dall'art. 4, comma 2, della legge 23/12/2000, n. 388; dall'art. 4 comma 2 della legge 27/12/2002, n. 289:

Disposizioni speciali - Ammontare delle imposte di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 105, T.u. n. 917/1986 - Precisazioni

1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi del dlgs 8 ottobre 1997, n. 358, recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del Testo unico delle imposte sui redditi.

2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione dell'art. 1 e dell'art. 4, commi 2 e 5, del predetto decreto legislativo recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione, permuta di partecipazioni e il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, rilevano anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22% di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio

2001, e del 44,12% delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003; per le società quotate, tali misure sono pari, rispettivamente, all'80,56 e all'80%.

4 - Dm 13/4/2001, n. 162 - art. 8 (G.U. n. 105 dell'8/5/2001)

Rivalutazione legge 342/2000 - Imposta sostitutiva - Sua rilevanza ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1, art. 105, T.u. n. 917/1986

«Comma 1 - L'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi dell'art. 12, della legge (ndr: il riferimento è alla legge 21/11/2000, n. 342), rileva ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 105 del Tuir, nell'ipotesi in cui il saldo attivo sia ridotto per copertura di perdite d'esercizio».

5 - Dm 13/4/2001, n. 162 - art. 9 (G.U. n. 105 dell'8/5/2001)

Saldo attivo di rivalutazione legge 342/2000 - Trattamento fiscale

«Comma 1 - Anche ai fini fiscali il saldo attivo risultante dalla rivalutazione è costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in apposita riserva ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge (ndr: il riferimento è alla legge 21/11/2000, n. 342)».

«Comma 2 - Nelle ipotesi indicate nell'art. 13, comma 3, della legge, il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società o dell'ente ai soli fini delle imposte sul reddito. Le disposizioni di cui all'art. 13, comma 3 della legge si applicano anche ai soggetti indicati nell'art. 15 della legge diversi da quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità».

«Comma 3 - Agli effetti delle disposizioni di cui al dlgs 18/12/1997, n. 466, finalizzate a favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui all'art. 13, comma 1, della legge concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita».

«Comma 4 - Nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 3, della legge, le riduzioni di capitale vanno proporzionalmente imputate alla riserva di rivalutazione iscritta ai sensi dell'art. 13, comma 1, e a quelle iscritte in bilancio rendiconto a norma di precedenti leggi di rivalutazione».

6 - DI 24/9/2002, n. 209, conv. dalla legge 22/11/2002, n. 265, art. 1, comma 5

Disavanzo di fusione - Affrancamento con versamento in due rate uguali (2003/2004) di una «somma» pari al 6% dei maggiori valori iscritti nei limiti e alle condizioni dell'art. 6 del dlgs n. 358, 1997 - Configurazione normativa

«co. 5 - Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'art. 6 del dlgs 8/10/1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, ai sensi dell'art. 37-bis del dpr n. 600/1973, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti e alle condizioni stabiliti dal predetto articolo 6, con il versamento facoltativo di una somma pari al 6% dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni e il rispetto dei limiti di cui al citato art. 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap ed è versata in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2002 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004».

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Riserve indivisibili delle cooperative-Precisazioni - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 9, comma 1, lett. c) (Agg. 1/1992)

2 - Saldo attivo della rivalutazione obbligatoria-Precisazioni - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 26 (Agg. 1/1992)

3 - Reddito di impresa reinvestito e detassato ai sensi della legge 8/8/94, n. 489, di conversione del dl 10/6/94, n. 357 - Sua rilevanza ai fini della massimizzazione di conguaglio - Minfinanze - circ. n. 181/E del 27/10/94, punto 3.4 (Agg. 14/94)

4 - Riserve, fondi e saldi attivi di rivalutazione di cui alle leggi n. 408/1990 e n. 413/1991 - Affrancamento mediante imposta sostitutiva art. 22 dl n. 41/1995 (legge n. 85/1995) - Successiva distribuzione - Esclusione dalla maggiorazione di conguaglio - DI 23/2/1995, n. 41, conv. in legge 22/3/1995, n. 85 art. 22, commi 1, 2, 3 - (Agg. 4/95)

5 - Conferimenti agevolati (leggi n. 576/1975 e n. 904/1977) - Assoggettamento a imposta sostitutiva del maggior valore riconosciuto ad azioni o quote ricevute - Conseguente legittimazione delle riserve costituite in sede di conferimento - DI 23/2/1995, n. 41, conv. in legge 22/3/1995, n. 85, commi 4, 5, 7 - (Agg. 4/95)

6 - Forme pensionistiche complementari - Speciale riserva dlgs n. 124/1993 = Accantonamento - Limiti di utilizzazione - Criteri operativi - Legge 8/8/1995, n. 335 art. 11, c. 1, - Nuovo art. 13, c. 6, Dlgs 21/4/1993, n. 124 - (Agg. 12/95)

7 - Saldi attivi di rivalutazione monetaria imputati a capitale subito dopo la delibera di riduzione del capitale stesso - Tassazione delle somme attribuite ai soci mediante le riduzioni del capitale anteriori all'immediata imputazione al medesimo dei saldi attivi di rivalutazione - Legittimità - Motivi - Comm. trib. centrale dec. n. 1198 del 13/1/1995, dep. 22/3/1995 - (Agg. 13/95)

8 - Regolarizzazione scritture contabili - Speciale «riserva» dl n. 93/1996 - Sua configurazione fiscale - Art. 4, dl 28/2/1996, n. 93 reiterato dai ddll 29/4/1996, n. 230; 29/6/1996, n. 342; 30/8/1996, n. 449, sostituito dal dl 23/10/1996, n. 547, non convertito e riproposto dalla legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, commi da 141 a 164 - (Agg. n. 4/1996)

9 - Trasferimento della sede dell'impresa all'estero - Fondi in sospensione d'imposta - Se e quando sono tassabili - Precisazioni - Istruzioni per la compilazione del 760/1996 - (Agg. n. 6/1996)

10 - Regolarizzazione scritture contabili - Collocazione della speciale «riserva da regolarizzazione» al rigo 10 del «prospetto» delle riserve - Precisazione - Minfinanze, circ. n. 108/E-punto 6.5.1-del 3/5/1996 - (Agg. n. 8/1996)

11 - Società «di comodo» - Scioglimento agevolato - Riserve e fondi in sospensione d'imposta - Assoggettamento a imposta sostitutiva - Notizia - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., circ. n. 48/E/III-6-159, punto 6, del 26/2/1997 - (Agg. n. 5/1997)

12 - Riserve indivisibili delle cooperative - Tassabilità in caso di incorporazione della cooperativa da parte di una società per azioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 126/E/III-6-1144 del 23/5/1997 - (Agg. n. 7/1997)

13 - Riserva indivisibile legge n. 904/1997 - Tassabilità in caso di trasformazione di un consorzio collettivo garanzia fidi tra piccole imprese in un consorzio con attività esterna rivolta anche a soggetti terzi - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 127/E/III-6-683 del 23/5/1997 - (Agg. n. 10/1997)

14 - Cooperative e loro consorzi - Le imposte riferibili alle «variazioni in aumento» non concorrono a formare l'imponibile se ciò determina un utile da destinare alla «riserva indivisibile» ex art. 12, legge n. 904/1977 - Legge 27/12/1997, n. 449 (Agg. 3/1998)

15 - Ammontare iniziale (all'1/1/1998 per esercizi coincidenti con l'anno solare) del «Canestro A» e del «Canestro B», recanti le imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), T.u. 917/86, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta «ordinario» o «limitato» in sede di distribuzione degli utili, delle riserve e dei fondi - Schemi - Dlgs 18/12/1997, n. 467, art. 3, commi 4 e 5; Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, cap. VI; Istruzioni al mod. 760, quadro RFsez. IV (Agg. 10/1998)

16 - Mod. Rad - Cessazione dal 1998 della loro validità - Obbligo dell'«apposita comunicazione» di cui al comma 7 dell'art. 105 T.u. 917/86 nella dichiarazione dei sostituti d'imposta - Nuovo schema di certificazione, da rilasciare al percettore, per l'attestazione degli utili corrisposti dall'1/1/1998 - Dlgs 21/11/1997, n. 461, art. 12, comma 13; Dm 4/2/1998 del 12/2/1998; Minfinanze, cm n. 123/E del 12/5/1998; Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 5.1; Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998; punto 5.2 (Agg. 20/1998)

17 - Dividendi - Credito d'imposta ordinario e credito d'imposta limitato - Aspetti generali - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 1.3 (Agg. 21/1998)

18 - Dividendi - Credito d'imposta - Individuazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), T.u. 917/86 disponibili per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci - Imposte: liquidate in base alla dichiarazione dei redditi e all'art. 36-bis dpr 600/1973; derivanti da accertamenti definitivi; applicate a titolo di imposte sostitutive; derivanti dalla «franchigia» - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punti 2.1 - 2.1.1 - 2.1.2 - 2.1.3 - 2.1.4 - 2.1.5 (Agg. 22/1998)

19 - Dividendi - Distribuzione di utili dell'esercizio - Criteri di determinazione del credito d'imposta - Analisi del comma 3 dell'art. 105 T.u. 917/86 - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 2.1.6 (Agg. 22/1998)

20 - Dividendi - Credito d'imposta «limitato» - Individuazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b) e comma 4, T.u. 917/86 - Imposte riferibili a proventi che non concorrono alla formazione del reddito e imposte relative agli utili che hanno concorso a formare il reddito con credito «limitato» - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punti 2.2 - 2.2.1 - 2.2.2 (Agg. 24/1998)

21 - Dividendi - Riduzione, a seguito di distribuzione di utili e di riserve e in corrispondenza all'attribuzione del credito d'imposta ai soci, delle imposte «memorizzate» ex art. 105 T.u. 917/86 - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 2.3 (Agg. 26/1998)

22 - Riserva indivisibile delle cooperative - Ricostituzione della riserva utilizzata per la copertura di perdite quale condizione necessaria per godere di benefici fiscali - Interpretazione autentica dell'art. 12 della legge n. 904/1977 - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 3, comma 1 (Agg. 5/1999)

23 - Imposta sostitutiva sulle riserve annullate per effetto dell'assegnazione

zione di beni ex art. 29, legge n. 449/1997 e art. 13, legge n. 28/1999 - Chiarimenti ministeriali - Minfinanze, circ. n. 112/E, cap. I, parte 2ª, punto 3, del 21/5/1999 (Agg. 14/1999)

24 - Assegnazione agevolata di beni ai soci ex art. 29 legge n. 449/1997 e art. 13 legge n. 28/1999 - Adempimenti delle società assegnanti - Minfinanze, circ. n. 112/E, cap. I, parte 2ª, punto 4.2, del 21/5/1999 (Agg. 14/1999)

25 - Cooperative che accantonano l'utile a «riserva indivisibile» - Assoggettamento a Irpeg della «variazione aumentativa» dovuta all'Irap - Compete - Chiarimenti - Minfinanze, circ. n. 189/E, punto 2.5, del 21/9/1999 (Agg. 17/1999)

26 - Superdit - Traslazione dei benefici ai soci e partecipanti e memorizzazione nel «canestro B» - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 51/E, punto 9, del 20/3/2000 (art. 2, commi da 8 a 12, legge 13/5/1999, n. 133) (Agg. 9/2000)

27 - Riserve (da fusione) in sospensione d'imposta ex art. 4, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Trattamento fiscale - Precisazioni - Minfinanze, rm n. 82/E del 6/6/2000 (Agg. 14/2000)

28 - Magazzino - Adeguamento delle rimanenze iniziali 1999 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi - Sua non concorrenza alla formazione del «canestro A» (art. 105, comma 1, lett. a, T.U. 917/86) - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 115/E, punti 4.1 e 4.2, dell'1/6/2000, e Minfinanze, cm n. 98/E, punto 1.5.4, del 17/5/2000 (Agg. 14/2000)

29 - Credito d'imposta sui dividendi - Modifiche recate dalla riduzione dell'aliquota Irpeg - Formazione e utilizzo dei «canestri» - Precisazioni - Gli effetti di Dit e Superdit - Minfinanze cm n. 1/E, punto 1.3, del 31/1/2001 (Agg. 5/2001)

30 - Restituzione ai soci dei versamenti pregressi in conto capitale effettuata contestualmente all'accantonamento di utili provenienti da dividendi - Illegittimità della presunzione di distribuzione di utili - Inesistenza di un ordine di priorità nella distribuzione delle riserve - Motivi e analisi storica - Minfinanze rm n. 79/E del 31/5/2001 (Agg. 18/2001)

31 - Saldi attivi di rivalutazione - Irrelevanza dell'Irap in caso di distribuzione - Chiarimenti - Minfinanze - Cm n. 57/E, punto 1.5 (1ª parte), del 18/6/2001 (Agg. 19/2001)

32 - Saldo attivo di rivalutazione legge n. 342/2000 - Effetti fiscali nel passaggio dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata e viceversa - Minfinanze - Cm n. 57/E, punto 1.5 (2ª parte), del 18/6/2001 (Agg. 19/2001)

33 - Rivalutazione ex legge n. 342/2000 dei beni precedentemente ammortizzati in misura inferiore al 50% del coefficiente tabellare - Criterio di determinazione del saldo di rivalutazione e dei successivi ammortamenti - Precisazioni - Minfinanze - cm n. 57/E, punto 1.3 del 18/6/2001 (parte seconda) (Agg. 20/2001)

34 - Rivalutazione ex legge n. 342/2000 - Affrancamento delle plusvalenze che risultano iscritte in bilancio - Necessità di rendere indisponibile una riserva già esistente o, in mancanza di riserve, una quota del capitale sociale - Minfinanze - cm n. 57/E, punto 2.2, del 18/6/2001 (Agg. 20/2001)

35 - Credito d'imposta limitato - Non compete al reddito che fruisce della Dit e Superdit anziché della «Tremonti-bis» (investimenti) - Configurazione normativa - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 5, comma 3; Minfinanze, cm n. 90/E, punto 5.4, del 17/10/2001 (Agg. n. 28/2001)

36 - Rivalutazione dei beni dell'impresa - L'imposta sostitutiva concorre alla formazione del «canestro A» - Precisazioni - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 3, comma 3 (Agg. 3/2002)

37 - Riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2001 - Affrancamento - Legge 28/12/2001, n. 448 - articolo 4, commi da 1 a 6 (Agg. 4/2002)

38 - Riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2001 - Affrancamento

39 - Disavanzi di fusione - Affrancamento con versamento, entro il 30/11/2002, di una «somma» pari al 4% dei maggiori valori iscritti nei li-miti e alle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, art. 6, dlgs n. 358/1997 - DI 24/9/2002, n. 209 - art. 1, comma 5 (Agg. 18/2002)

40 - Cooperative - «Riserva minima obbligatoria» - Nuovo regime fiscale in vigore dal 2002 - Minfinanze - cm n. 53/E, punto 1, del 18/6/2002; DI 15/4/2002, n. 63, conv. dalla legge 15/6/2002, n. 112, art. 6, comma 1 (Agg. 18/2002)

41 - Dividendi deliberati dalla società e rinunciati dal socio - Dal 1993 non costituiscono sopravvenienza attiva per la società - Conseguenze - Corte di cassazione - Sez. V sent. n. 2710 del 25/2/2002 (Agg. 19/2002)

Art. 105-bis - Versamenti integrativi (1)

1. Ferma rimanendo la disposizione dell'art. 105,

comma 3, ultimo periodo, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 14 le società e gli enti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 possono incrementare l'ammontare indicato alla lett. a) del comma 1 dell'art. 105 di un'imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa al periodo nel quale la deliberazione di distribuzione è stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di esercizio, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui all'art. 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni dell'art. 105, comma 6, nonché quelle degli artt. 9 e 92 del dpr 29 settembre 1973, n. 602.

(1) L'art. 105-bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, n. 11, del dlgs 18/12/1997, n. 467.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 18/12/1997, n. 467, art. 3, comma 3:

Disposizioni transitorie - Decorrenza delle disposizioni recate dall'art. 105-bis T.u. n. 917/86

(testo in calce al nuovo art. 105 T.u. n. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Dividendi - Versamenti integrativi per dare copertura d'imposta attribuito ai soci - Minfinanze, cm n. 26/e del 22/1/1998, punto 2.1.7 (Agg. 24/1998)

Art. 106. - Credito d'imposta relativo

alla distribuzione di utili fruenti

di agevolazioni territoriali (1)

1. Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 105 del Testo unico approvato con dpr 6 marzo 1978, n. 218, all'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'art. 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine gli utili assoggettati a tassazione ai sensi dei citati articoli con l'aliquota ridotta alla metà si considerano come utili che non concorrono a formare il reddito per il 50% del loro ammontare.

(1) L'art. 106 è stato integralmente sostituito dall'art. 2, comma 1, n. 12, dlgs 18/12/1997, n. 467, con decorrenza dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/1996.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Distribuzione dei proventi dei fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi - Inapplicabilità dell'art. 106, T.U. 917/86 - Legge 25/1/94, n. 86 - (Agg. 5/94)

2 - Riduzione al 20% dell'aliquota Irpeg per le società quotate nei mercati regolamentati in base alla legge 8/8/94, n. 489 - Applicabilità della maggiorazione di conguaglio - Precisazioni - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 5.8 e punto 5.9 - (Agg. 15/94)

3 - Distribuzione dei proventi dei fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi - Inapplicabilità dell'art. 106 T.u. 917/1986 di 31/7/1995, n. 318, art. 2, c. 1, lett. c) reiterato dal d. 26/9/1995, n. 406, conv. dalla legge 29/11/1995, n. 503 - nuovo art. 15, c. 2, legge 25/1/1994, n. 86 - (Agg. 12/95)

4 - Dividendi - Credito d'imposta ordinario e credito d'imposta limitato - Aspetti generali - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 1.3 (Agg. 24/1998)

21/1998)

5 - Utili che fruiscono di agevolazioni territoriali - Credito d'imposta limitato - Precitazioni - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 4.3 (Agg. 28/1998)

Art. 106-bis - Credito per le imposte pagate

all'estero e credito d'imposta figurativo (1)

1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.

(1) La rubrica e il testo dell'art. 106-bis sono quelli integralmente sostituiti dall'art. 1, comma 1, lett. d), della legge 21/11/2000, n. 342. La nuova disposizione ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10/12/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 342/2000). Si rammenta che, in origine, l'art. 106-bis è stato introdotto nel T.U. 917/86 dall'art. 2, comma 1, n. 13, dlgs 18/12/1997, n. 467 e che la rubrica e il testo erano i seguenti: «Credito d'imposta figurativo» - «1. L'imposta relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, è computata, fino a concorrenza di detto credito nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) di tale comma.»

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Redditi prodotti all'estero - Credito d'imposta figurativo - Precitazioni - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 4.4 (Agg. 28/1998)

2 - Credito per imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativa - Il nuovo art. 106-bis, T.u. 917/86 - Chiarimenti - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 1, comma 1, lett. d); Minfinanze, cm n. 207/E del 16/11/2000 (Agg. 3/2001) Come si evince dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge, la modifica dell'art. 106-bis del T.u. 917/1986 (meglio sarebbe dire la «sostituzione dell'art. 106-bis», ndr); prevista alla lett. d), del comma 1, art. 1, legge n. 342/2000, è stata dettata dalla necessità di riportare entro il medesimo contesto logico, ivi previsto, anche il credito d'imposta disciplinato dall'art. 15 T.u. Ciò a evitare il rimborso di imposte non riscalate dallo stato.

Art. 107. - Compensazione e rimborso delle

eccedenze della maggiorazione di conguaglio

1. Se il reddito in base al quale è stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 1 dell'art. 105 viene successivamente accertato in misura più elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del dpr 29/9/1973, n. 602.

2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi in base al cui ammontare è stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel c. 2 dell'art. 105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il relativo accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo

pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui al predetto art. 44.

3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 è superiore a quello dell'imposta dovuta l'eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 18/12/1997, n. 467, art. 3, comma 6:

Ultrattività dell'art. 107 T.u. n. 917/1986 - Precitazioni

6. L'art. 107 del Testo unico delle imposte sui redditi relativo alla compensazione e al rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio conserva efficacia e i riferimenti ivi contenuti all'art. 105 dello stesso Testo unico devono intendersi effettuati all'art. 105 nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'art. 2, comma 1, numero 10.

CAPO III - ENTI NON COMMERCIALI

Art. 108. - Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 8.

2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 8, comma 7, del dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. g) del dlgs 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. (1) (2)

(1) Il comma 2-bis è stato inserito, con effetto dal 1998, dall'art. 2, comma 1, dlgs 4/12/1997, n. 460.

(2) Si fa notare che l'art. 8, comma 7, del dlgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, citato nel testo della lett. b), comma 2-bis, dell'art. 108 T.U. 917/86, è stato abrogato dall'art. 8, comma 3, del dlgs 19/6/1999, n. 229.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 12/4/2001, n. 168, art. 3, comma 1, modificativo dell'art. 5, comma 1, del dlgs 18/2/2000, n. 47 (nuovo art. 14, dlgs 21/4/1993, n. 124)

Fondi pensione in regime di contribuzione definita - Regime tributario

Dlgs 21/4/1993, n. 124, art. 14:

«comma 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti a imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio o soggetti a imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15%. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo».

«comma 2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento a esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione dal risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11% di tale importo».

«comma 3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'art. 26 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50%, dal comma 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77».

«comma 4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva».

«comma 5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del dlgs 9 luglio 1997, n. 241».

«comma 6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti alla dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente».

«comma 7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette a imposta di registro e a imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse».

Avvertenza. Le disposizioni dell'art. 14 del dlgs 21/4/1993, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 - Art. 9, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47, modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), dlgs 12/4/2001, n. 168.

2 - Dlgs 12/4/2001, n. 168, art. 4, comma 1, modificativo dell'art. 6, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47 (nuovo art. 14-bis, dlgs 21/4/1993, n. 124)

Fondi pensione in regime di prestazioni definite e contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter, dlgs n. 124/1993 - Regime tributario - Imposta sostitutiva dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo - Adempimenti delle imprese di assicurazione

Dlgs 21/4/1993, n. 124, art. 14-bis:

«comma 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato net-

to si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza».

«comma 2. Per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza».

Avvertenze. Le disposizioni dell'art. 14-bis del dlgs n. 124/1993, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001. Va, inoltre, tenuto presente che per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui all'art. 14-bis del precitato dlgs n. 124/1993, si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'art. 14 del medesimo dlgs n. 124/1993. Vedansi in proposito l'art. 9, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), dlgs 12/4/2001, n. 168, e l'art. 6, comma 1, lett. b), del medesimo dlgs n. 168/2001.

3 - Dlgs 18/2/2000, n. 47, art. 7, comma 1 (nuovo art. 14-ter, dlgs 21/4/1993, n. 124)

Fondi pensione che detengono gli immobili - Regime tributario - Imposta sostitutiva dello 0,50% del patrimonio immobiliare

Dlgs 21/4/1993, n. 124, art. 14-ter:

«comma 1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50% del patrimonio riferibile agli immobili, determinato in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal dlgs 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata dell'1,50%».

«comma 2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 2».

«comma 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7».

Avvertenza. Le disposizioni dell'art. 14-ter del dlgs n. 124/1993, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 - Art. 9, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47, modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) dlgs n. 168/2001.

4 - Dlgs 12/4/2001, n. 168, art. 5, comma 1, modificativo dell'art. 8, comma 1, dlgs 18/2/2000, n. 47 (nuovo art. 14-quater, dlgs 21/4/1993, n. 124)

Fondi pensione che risultano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23/10/1992, n. 421 - Regime tributario - Imposta sostitutiva dell'11%.

Dlgs 21/4/1993, n. 124, art. 14-quater:

«comma 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14».

«comma 2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7».

«comma 2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11%, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati».

«comma 3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito».

Annotazione. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art.

14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di stato. Con decreto del ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. - Art. 8, comma 1-bis, dlgs. 18/2/2000, n. 47, inserito dall'art. 5, comma 2, dlgs. 12/4/2001, n. 168). Le disposizioni dell'art. 14-quater, dlgs. n. 124/1993, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001. Art. 9, comma 1, dlgs. n. 47/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), dlgs. n. 168/2001.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

- 1 - Enti non commerciali - Corrispettivi a fronte di studi e ricerche per conto di privati - Presupposto impositivo - Dir. Gen. II. DD. - ris. n. 11/274 del 23/10/1992 - (Agg. 4/1993)
- 2 - Proventi derivanti agli enti non commerciali dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi - Esclusione dalla base imponibile - Legge 14/8/1993, n. 344-art. 11, comma 4, prima parte - (Agg. 11/1993).
- 3 - Proventi delle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi non assunte nell'esercizio di imprese commerciali - Esclusione dalla base imponibile - Legge 25/1/94, n. 86 - art. 15, comma 5 - (Agg. 5/94)
- 4 - Proventi di obbligazioni emesse da banche, spa quotate, enti pubblici ed enti territoriali, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali e assoggettati dall'1/1/1997 a imposta sostitutiva - Loro concorrenza alla formazione del reddito d'impresa in deroga all'art. 108, comma 1, del T.U. n. 917/1986 - Scomputo dell'imposta sostitutiva - Compete - Art. 5, comma 1, dlgs 1/4/1996, n. 239 - (Agg. n. 8/1996)
- 5 - Fondazioni che operano nel settore musicale - Regime fiscale - Art. 25, dlgs 29/6/1996, n. 367 - (Agg. n. 11/1996)
- 6 - Corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione percepiti dall'Inps per servizi resi, senza una specifica organizzazione, a regioni e sindacati - Non imponibilità ai fini Irpeg in assenza di una attività commerciale - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 102/E/6-932 del 17/6/1996 - (Agg. n. 13/1996)
- 7 - Concordato a regime (accertamento con adesione) e conciliazione giudiziale - Applicabilità agli enti non commerciali - Dlgs 19/6/1997, n. 218, artt. da 1 a 17 - (Agg. n. 10/1997)
- 8 - Enti non commerciali - Reddito d'impresa - Soppressione dell'obbligo di allegare il bilancio alla dichiarazione dei redditi - Dlgs 9/7/1997, n. 241, art. 2 - (Agg. n. 15/1997)
- 9 - Enti non commerciali residenti - Individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività - Minfinanze, cm n. 124/E del 12/5/1998, punti 1.1 - 1.2 - (Agg. 16/1998)
- 10 - «Società di cultura La Biennale di Venezia» - Esclusione dalle imposte sui redditi dei proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali - Obbligo del versamento all'Erario di somme corrispondenti al risparmio d'imposta fruito dai soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro alla «società di cultura» - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 1, commi 3 e 4 (Agg. 5/1999)
- 11 - Fondi pensione - Dichiarazione (mod. 780-ter) ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva - Notizia - Minfinanze, ris. n. 1/E del 14/1/1999 (Agg. 7/1999)
- 12 - Associazioni sportive dilettantistiche - Proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi - Applicabilità della lett. b), comma 1, art. 25, legge 13/5/1999, n. 133 - Inapplicabilità dell'art. 108, comma 2-bis, lett. a), T.U. 917/86 - Dm 26/11/1999, n. 473, art. 1, comma 4 (avvertenza: il dm 473/1999 è stato implicitamente abrogato dalla legge 21/11/2000, n. 342) (Agg. 3/2000)
- 13 - Parrocchia - Gestione di un asilo - Attività commerciale soggetta a Irpeg - È tale - Motivi - Corte di cassazione, sent. n. 9529 dell'8/9/1999 (Agg. 6/2000)
- 14 - Fondi pensione in regime di contribuzione definita - Regime tributario - Dlgs 18/2/2000, n. 47, art. 5, comma 1 (nuovo art. 14 del dlgs 21/4/1993, n. 124) (Agg. 9/2000)
- 15 - Fondi pensione in regime di prestazioni definite - Regime tributario - Dlgs 18/2/2000, n. 47, art. 6, comma 1 (nuovo art. 14-bis, comma 1, del dlgs 21/4/1993, n. 124) (Agg. 9/2000)
- 16 - Fondi pensione che detengono immobili - Regime tributario - Dlgs 18/2/2000, n. 47, art. 7, comma 1 (nuovo art. 14-ter del dlgs 21/4/1993, n. 124) (Agg. 9/2000)
- 17 - Associazione nazionale delle università della terza età - Unire - Ente commerciale - È tale - Inapplicabilità degli artt. 108 e 111 del T.U. 917/86 - Minfinanze, rm n. 66/E del 23/5/2000 (Agg. 14/2000)

18 - Ente non commerciale - Vendita all'asta di opere d'arte ricevute in donazione - Intassabilità dei proventi realizzati - Motivi - Minfinanze - Rm n. 5/E del 24/1/2001 (Agg. 8/2001)

19 - Istituti di patronato e di assistenza sociale - Nuova disciplina - Trattamento fiscale - Legge 30/3/2001, n. 152 - art. 18 (Agg. 12/2001)

20 - Fondi pensione in regime di contribuzione definita - Regime fiscale - Il nuovo art. 14 del dlgs 21/4/1993, n. 124 - Chiarimenti essenziali - Minfinanze - Cm n. 29/E, punto 3.2.1, del 20/3/2001 - (Agg. 17/2001)

21 - Onlus - Case di riposo per anziani - Regime fiscale agevolato solo se l'assistenza riguarda soggetti che versano in disagio economico oltre che fisico - Chiarimenti - Minfinanze - Rm n. 189/E dell'11/12/2000 (Agg. 10/2001)

22 - Fondi pensione che detengono immobili - Regime fiscale - Minfinanze - cm n. 29/E, cap. I - punto 3.2.3, del 20/3/2001 (Agg. 21/2001)

23 - Fondi comuni di investimento immobiliare - Regime fiscale - DI 25/9/2001, n. 351 - artt. 6, 10 (Agg. n. 27/2001)

24 - Reddito d'impresa - Detassazione «Tremonti-bis» per nuovi investimenti - Schema essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, artt. 4 e 5; Minfinanze, cm n. 90/E, punti da 1 a 6, del 17/10/2001 (Agg. n. 28/2001)

25 - Tasso ufficiale di riferimento ridotto al 3,25% a decorrere dal 14 novembre 2001 - Bankitalia - Provvedimento del 9/11/2001 (in G.U. n. 265 del 14/11/2001) (Agg. 1/2002)

26 - Dichiarazione di emersione del lavoro «nero» - Termine di presentazione prorogato al 30/6/2002 - Approvazione del modello ufficiale - Notizia - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15 - Dm 15/11/2001 (G.U. n. 273 del 23/11/2001) (Agg. 2/2002)

Art. 109. - Determinazione dei redditi

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.

2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata. (1)

3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'art. 77, commi 1 e 3-bis. (1)

3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto. (2)

4. Per gli enti religiosi di cui all'art. 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.

4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti. (3)

(1) I commi 2 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 3, comma 1, lett. a), dlgs 4/12/1997, n. 460.

(2) Il comma 3-bis è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), dlgs 4/12/1997, n. 460.

(3) Il comma 4-bis è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), dlgs 4/12/1997, n. 460

NORME COMPLEMENTARI

1 - Legge 21/11/2000, n. 342, artt. da 10 a 16:

Rivalutazione dei beni delle imprese

(testo in calce all'art. 54 di questo T.U. 917/86)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Scuole materne non statali - Attività oggettivamente commerciale anche se senza fine di lucro - Tassabilità dei sussidi di gestione - Dir. Gen. II. DD. - ris. n. 8/296 dell'8/1/1993 - (Agg. 4/1993)

2 - Enti non commerciali - Contabilità separata per l'attività commerciale svolta da enti non ammessi al regime forfettario di determinazione del reddito - Minfinanze, cm n. 124/E del 12/5/1998, punto 3 (Agg. 20/1998)

3 - «Società di cultura La Biennale di Venezia» - Esclusione dalle imposte sui redditi dei proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali - Obbligo del versamento all'erario di somme corrispondenti al risparmio d'imposta fruito dai soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro alla «società di cultura» - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 1, commi 3 e 4 (Agg. 5/1999)

4 - Studi di settore - Loro configurazione generale - Enti non commerciali - Istruzioni Unico 99 (Agg. 8/1999)

5 - Erogazioni liberali in denaro e cessione gratuita di beni aziendali a popolazioni vittime di calamità pubbliche ed eventi straordinari anche se avvenuti in altri stati (es: Kosovo) - Condizioni di deducibilità dal reddito di enti non commerciali residenti - Legge 13/5/1999, n. 133, art. 27, commi da 1 a 4 (Agg. 12/1999)

6 - Parrocchia - Gestione di un asilo - Attività commerciale soggetta a Irpeg - E tale - Motivi - Corte di cassazione, sent. n. 9529 dell'8/9/1999 (Agg. 6/2000)

7 - Enti non commerciali - Credito d'imposta per l'assunzione di dipendenti nel periodo 1/10/2000-31/12/2003 - Caratteristiche essenziali - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 7; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 5, del 3/1/2001 (Agg. 6/2001)

8 - Fondi pensione in regime di prestazioni definite - Regime fiscale - Il nuovo art. 14-bis del dlgs 21/4/1993, n. 124 - Chiarimenti essenziali - Minfinanze - Cm n. 29/E, punto 3.2.2, del 20/3/2001 (Agg. 19/2001)

9 - Attività finanziarie e non finanziarie immobili e altre detenute all'estero da persone fisiche, società semplici ed equiparate e da enti non commerciali - «Rimpatrio» e/o «regolarizzazione» - Codice tributo - DI 25/9/2001, n. 350 - artt. da 11 a 21, conv. dalla legge 23/11/2001, n. 409 - Minfinanze - cm n. 85/E dell'1/10/2001 - Minfinanze - rm n. 143/E dell'1/10/2001 (Agg. n. 27/2001)

10 - Attività finanziarie e non finanziarie detenute all'estero - «Rimpatrio» e/o «regolarizzazione» - Proroga al 15/5/2002 per la presentazione della «dichiarazione riservata» - Notizia - DI 22/2/2002, n. 12 - art. 1 (Agg. 7/2002)

11 - Trasferimento di «partecipazioni» dalla sfera non commerciale a quella commerciale di un ente - Operazione elusiva - Motivi - Analisi del comma 3-bis, art. 77 T.u. 917/1986 e ambito applicativo del dpr 23/12/1974, n. 689 - Minfinanze - Rm n. 242/E del 19/7/2002 (Agg. 19/2002)

Art. 109-bis - Regime forfettario

degli enti non commerciali (1)

1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco dall'art. 9-bis del dl 30 dicembre 1991, n. 417 convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui

agli artt. 54, 55, 56 e 57:

a) attività di prestazione di servizi:

1) fino a euro 15.493,71 (lire 30.000.000), coefficiente 15%;

2) da euro 15.493,71 (lire 30.000.001) a euro 309.874,14 (lire 600.000.000) (2), coefficiente 25%;

b) altre attività:

1) fino a euro 25.822,84 (lire 50.000.000), coefficiente 10%;

2) da euro 25.822,85 (lire 50.000.001) a euro 516.456,90 (lire 1.000.000.000), coefficiente 15%.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. Il regime forfettario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.

La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 35 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

(1) L'art. 109-bis è stato inserito nel T.u. n. 917/1986, a partire dal 1998, dall'art. 4, comma 1, dlgs 4/12/1997, n. 460.

(2) Il limite, originariamente di L. 360.000.000, è stato elevato a L. 600.000.000 (euro 309.874,14) dall'art. 4, comma 1, del dpr 12/4/2001, n. 222.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Associazioni senza fine di lucro e associazioni sportive dilettantistiche - Limiti dei proventi 1998 entro cui è consentita la determinazione forfettaria del reddito - Dpcm 10/11/1998 (in G.U. n. 285 del 5/12/1998) (Agg. 2/1999)

2 - Parrocchia - Gestione di un asilo - Attività commerciale soggetta a Irpeg - E tale - Motivi - Corte di cassazione, sent. n. 9529 dell'8/9/1999 (Agg. 6/2000)

3 - Rivalutazione dei beni dell'impresa ex legge n. 342/2000 - Riapertura dei termini e modifiche - Sua configurazione normativa - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 3, commi 1, 2, 3 (Agg. 3/2002)

Art. 110. - Oneri deducibili (1)

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'art. 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del dpr 26/10/1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.

(1) L'art. 110 è stato interamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), legge 27/7/94, n. 473.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Spese sostenute per il risparmio energetico - Deduzione dal reddito complessivo e non dal reddito fabbricati - Dl 4/2/94, n. 90 (convertito in legge 27/7/94, n. 473), art. 2, comma 2 e dl 28/2/94, n. 138 (convertito in legge 27/6/94, n. 413), art. 17, c. 2 - (Agg. 3/94)

2 - Contributi, donazioni ed erogazioni liberali a favore di organismi internazionali - Indetraibilità - Dir. Aa. gg. e Cont. trib. ris. n. III-5-1620 del 16/12/1994 - (Agg. 2/95)

3 - Enti non commerciali - Soppressione dell'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi la documentazione degli «oneri deducibili», dei versamenti eseguiti e le certificazioni dei sostituti d'imposta - Dlgs 9/7/1997, n. 241, art. 2, nuovo art. 5, comma 4, dpr 600/1973 - (Agg. n. 16/1997)

4 - Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore - Deducibilità dal reddito complessivo Irpef e non dal reddito complessivo Irpeg degli enti non commerciali ex art. 110, T.u. 917/1986 - Legittimità costituzionale della disparità di trattamento - Corte costituzionale, sent. n. 227 dell'1/6/1998, dep. 19/6/1998 (Agg. 22/1998)

Avvertenza: Vedansi anche, in quanto compatibili, le note di aggiornamento in calce all'art. 10, T.u. 917/1986.

Art. 110-bis - Detrazione

d'imposta per oneri (1)

1. Dall'imposta lorda si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19% degli oneri indicati alle lett. a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'art. 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione, l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19% dell'onere rimborsato. (2)

(1) L'art. 110-bis è stato inserito nel Testo unico dall'art. 3, comma 1, lett. g), legge 27/7/94, n. 473.

(2) Il testo è quello modificato dall'art. 2, comma 10, lett. c), legge 8/10/1997, n. 352 e dall'art. 13, comma 1, lett. c), dlgs 4/12/1997, n. 460 e dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge 7/12/2000, n. 383. La percentuale di detrazione, originariamente pari al 27% e successivamente ridotta al 22% dal 1995 dall'art. 18, comma 1, dl 23/2/1995, n. 41, conv. in legge 22/3/1995, n. 85, è stata ulteriormente ridotta al 19% dal 1998 dall'art. 49, comma 1, dlgs 15/12/1997, n. 446.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Beni ceduti gratuitamente da enti non commerciali per attività culturali e artistiche - Detraibilità del costo specifico o del valore normale dei beni ceduti - Legge 8/10/1997, n. 352, art. 2, comma 10, lett. c) e comma 11 - (Agg. n. 16/1997)

2 - Enti non commerciali - Soppressione dell'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi la documentazione degli «oneri detraibili», dei versamenti eseguiti e le certificazioni dei sostituti d'imposta - Dlgs 9/7/1997, n. 241, art. 2, nuovo art. 5, comma 4, dpr n. 600/1973 - (Agg. n. 16/1997)

3 - Enti non commerciali residenti - Erogazioni liberali in denaro alle onlus - Detraibilità nei limiti di 4 milioni di lire - Incumulabilità con i contributi per i paesi in via di sviluppo (per «la fame nel mondo») - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 168/E del 26/6/1998, punto 4.1 (Agg. 15/1998)

4 - Erogazioni liberali in denaro a favore della «Società di cultura La Biennale di Venezia» - Detraibilità per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato - Configurazione normativa - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 1, commi 1 e 2 (Agg. 5/1999)

5 - Donazioni all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo - Detraibilità dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30% dell'imposta lorda dovuta - Legge 6/3/2001, n. 52 - art. 8, commi 3 e 4 (Agg. 10/2001)

6 - Erogazioni liberali dirette alle «aziende pubbliche di servizi alla persona» - Applicabilità del regime fiscale previsto per le erogazioni liberali dirette

alle onlus - Notizia - Dlgs 4/5/2001, n. 207 - artt. 4, comma 7, e 5, comma 1 (Agg. 23/2001)

7 - Spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e nidi nei luoghi di lavoro sostenute negli anni 2002, 2003 e 2004 - Deducibilità dal reddito complessivo dei genitori - Dm 17/5/2002 - art. 1, com-mi 1 e 3 (G.U. n. 122 del 27/5/2002) (Agg. 11/2002)

Avvertenza: vedansi, in quanto compatibili, anche le «note di aggiornamento» in calce all'art. 13-bis, T.u. n. 917/1986.

Art. 111. - Enti di tipo associativo

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. (1)

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità

assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. (2)

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. (2)

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. (2)

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assem-

blea dei soci, associati o partecipanti e i criteri della loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore all'1/1/1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; (3)

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. (2)

4-sexties. Le disposizioni di cui alle lett. c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. (2)

(1) Il comma 3 è stato sostituito, dal 1998, dall'art. 5, comma 1, lett. a), dlgs 4/12/1997, n. 460.

(2) I commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies sono stati aggiunti, dal 1998, dall'art. 5, comma 1, lett. b), dlgs 4/12/1997, n. 460.

(3) Le parole da «è ammesso» a «livello locale» sono state aggiunte alla lett. e) del comma 4-quinquies dall'art. 5, comma 2, del dlgs 19/11/1998, n. 422.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 13/5/1999, n. 133 - art. 25, sostituito dall'art. 37, comma 2, lett. a), della legge 21/11/2000, n. 342 e integrato dall'art. 33, comma 5, legge 23/12/2000, n. 388 nonché dall'art. 90, comma 2, della legge 27/12/2002 n. 289:

Associazioni sportive dilettantistiche e pro loco - Disposizioni tributarie

«1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso Testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato Testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni pro loco.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal Coni o dalle federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il ministro per i beni e le attività culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108 comma 2-bis, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni in materia di formazione del reddito complessivo.

3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a 250.000 euro.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3 è abrogato;

b) nell'articolo 2:

1) al comma 3, le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;

2) al comma 5, le parole: «6%» sono sostituite dalle seguenti: «3%». (n.d.r. si tratta del coefficiente di redditività).

5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.»

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Associazioni «pro loco» e associazioni senza fini di lucro - Criterio forfettario di determinazione del reddito derivante dai proventi per attività commerciali svolte - Legge 6.2.1992, n. 66 di conv. del D.L. 30.12.1991, n. 417 - art. 9- bis - (Agg. 3/1992)

2 - Associazioni sportive dilettantistiche - Criterio forfettario di determinazione del reddito derivante dai proventi conseguiti per attività commerciali svolte - Legge 16.12.1991, n. 398 - artt. 1, 2, 3 - (Agg. 2/1992)

3 - C.A.F. - Centri di assistenza fiscale - Imponibilità delle prestazioni di assistenza e consulenza fiscale a partire dall'1.1.1993. Dir. Gen. II.DD. - Risoluzione n. 11/175 del 21.5.1992 - (Agg. 7/1992)

4 - Associazioni sportive dilettantistiche - Precisazioni - Dir. Gen. II.DD. - circolare n. 1/11/151 dell'11.2.1992 (Agg. 8/1992)

5 - Organizzazioni di «volontariato» - Agevolazioni fiscali - Condizioni-Precisazioni procedurali - Dir. Gen. II.DD. - Circolare n. 3/11/152 del 25.2.1992 - (Agg. 9/1992)

6 - Associazione sindacale farmacisti - Corrispettivi ininfluenti e corrispettivi rilevanti ai fini del reddito d'impresa. Dir. Gen. II.DD. - ris. n. 11/004 del 23.10.1992 - (Agg. 1/1993)

7 - Attività di scuola materna svolta contro corrispettivi - Attività commerciale - È tale - Dir. Gen. II.DD. - ris. n. 11/599 del 28.10.1992 - (Agg. 1/1993)

8 - Associazioni di volontariato - Incompatibilità della loro costituzione in forma societaria ai fini delle agevolazioni fiscali - Dir. AA.GG. e cont. trib., ris. VI-12-0011 del 6/6/94 - (Agg. 11/94)

9 - Organizzazioni di «volontariato» - Agevolazioni fiscali di cui alla legge 11/8/91, n. 266 - Concessione - Modalità - Dir. AA.GG. e cont. trib. - ris. n. VI-12-2202 del 29/7/94 - (Agg. 12/94)

10 - Cinema - Circoli di cultura cinematografica - Agevolazioni - Dir. AA.GG. e cont. trib. - ris. n. IV-8-097 del 3/11/94 - punto 3 - (Agg. 16/94)

11 - Circolo Acli - Gestione bar - Quando l'attività non assume le caratteristiche di «commerciale» - Comm. trib. 1° gr. Livorno - dec. n. 130 del 3/5/94 - (Agg. 16/94)

12 - Volontariato - Esenzione Irpeg/Ilor su eventuali avanzi di gestione delle organizzazioni di volontariato - Apposito decreto ministeriale - Non necessita - Dir. AA.GG. e cont. trib. - ris. n. VI-12-2589 dell'8/9/94 - (Agg. 16/94)

13 - Bar gestito da un circolo ricreativo e/o culturale - Attività commerciale - È tale - Dir. AA.GG. e Cont. trib. ris. n. VI-12-0166del

15/10/94 - (Agg. 1/1995)

14 - Enti morali (non commerciali - Attività commerciale eventualmente svolta - La riduzione a metà dell'aliquota Irpeg compete solo se l'attività commerciale è direttamente strumentale ai fini istituzionali - Corte di cassazione, sent. n. 1633 del 14/10/1994, dep. 15/2/1995 e sent. n. 2705 del 14/10/1994, dep. 8/3/1995 - (Agg. 7/95)

15 - Associazioni «pro loco» - Regime fiscale e contabile - Precisazioni dir. AA.GG. e Cont. trib. ris. n. VI-12-0192 del 20/4/1995 - (Agg. 8/95)

16 - Volontariato - Attività «marginali» improduttive di reddito ai fini Irpeg e Ilor - Elencazione - dm 25/5/1995 - (Agg. 10/95)

17 - Associazioni sindacali - Adempimenti contabili - Dir. AA.GG. e Cont. trib. ris. n. 4/E-VI-12-2563 del 5/1/1995 - (Agg. 12/95)

18 - Organizzazioni di volontariato - Attività produttive marginali - Domanda di esenzione Irpeg/Ilor - Non necessita - Dir. AA.GG. e Cont. Trib. - circ. n. 221/E-VI-13-0579 dell'8/8/1995 - (Agg. n. 16/1995)

19 - Associazioni sportive dilettantistiche - Limite dei proventi 1995 entro cui è consentita la determinazione forfettaria del reddito - Dpcm 7/11/1995 - (Agg. n. 2/1996)

20 - Chiesa evangelica luterana in Italia - Celi - Comunità a essa collegata - Regime tributario - art. 25, legge 29/11/1995, n. 520 - (Agg. n. 2/1996)

21 - Associazioni sindacali agricole - Criterio di determinazione del reddito - Istruzioni per la compilazione del 760/1996 - (Agg. n. 6/1996)

22 - Associazioni sportive - Regime fiscale di quote e corrispettivi versati dai soci, da soci di altri circoli, da soci di circoli sportivi esteri - Dir. AA.GG. e Cont. trib., ris. n. 108/E/III-7-717 del 6/7/1996 - (Agg. n. 14/1996)

23 - Associazioni sportive dilettantistiche - Limite dei proventi 1996 entro cui è consentita la determinazione forfettaria del reddito - Dpcm 12/12/1996 in G.U. n. 16 del 21/1/1997 - (Agg. n. 2/1997)

24 - Pubblicazioni di un'associazione religiosa prodotte per la vendita - Quando si configura un'attività commerciale - Corte di cassazione, sent. n. 1753 del 27/2/1997 - (Agg. n. 15/1997)

25 - Associazioni sportive dilettantistiche e associazioni senza fini di lucro - Limite dei proventi 1997 entro cui è consentita la determinazione forfettaria del reddito - Dpcm 28/11/1997 (Agg. 3/1998)

26 - Associazioni sportive dilettantistiche - Indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese erogati agli atleti - Deducibilità dal reddito d'impresa - Compete in quanto trattasi di spese inerenti - Minfinanze, ris. n. 158/E del 28/10/1998 (Agg. 27/1998)

27 - Associazioni sportive dilettantistiche e associazioni senza fini di lucro - Limite dei proventi 1998 entro cui è consentita la determinazione forfettaria del reddito - Dpcm 10/11/1998 in G.U. n. 285 del 5/12/1998 (Agg. 2/1999)

28 - Associazione nazionale delle università della terza età - Unità - Ente commerciale - È tale - Inapplicabilità dell'art. 111 e dell'art. 108 T.U. 917/86 - Minfinanze, rm n. 66/E del 23/5/2000 (Agg. 14/2000)

29 - Associazioni «pro loco» - Regime fiscale agevolato assimilato a quello delle associazioni sportive dilettantistiche - Notizia - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 33, comma 5; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 2.5.3, del 3/1/2001 (Agg. 2/2001)

30 - Comitato che ogni anno organizza una «mostra mercato» - Attività d'impresa - È tale - Irrelevanza delle finalità socio-culturali perseguite dall'ente - Motivi - Minfinanze - Rm n. 148/E del 20/5/2002 (Agg. 17/2002)

31 - Dipendenti pubblici che prestano attività nell'ambito delle società sportive dilettantistiche - Le indennità e i rimborsi loro riconosciuti sono «redditi diversi» - Legge 27/12/2002, n. 289 - art. 90, comma 23 (Agg. 1/2003)

Nel contesto delle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica, il comma 23 dell'art. 90 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) prevede che «i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del T.u. n. 917/1986». A questo proposito si rammenta che sono redditi diversi, in base all'art. 81, lett. m) del precitato T.u. 917/86, «le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche

ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».

Art. 111-bis - Perdita della qualifica

di ente non commerciale (1)

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'art. 15 del dpr 29 settembre 1973, n. 600.

L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al dpr 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e alle associazioni sportive dilettantistiche. (2)

(1) L'art. 111-bis è stato inserito nel T.u. n. 917/1986, con effetto dal 1998, dall'art. 6, comma 1, dlgs 4/12/1997, n. 460.

(2) Le parole «e alle associazioni sportive dilettantistiche» sono state aggiunte dall'art. 90, comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289, con effetto dall'1/1/2003.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Enti non commerciali - Perdita della qualifica di ente non commerciale - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 124/E del 12/5/1998, punto 1.3 (Agg. 16/1998)

2 - Disposizioni per le associazioni sportive dilettantistiche recate dall'art. 6 del dl n. 138/2002, soppresso dalla legge di conversione n. 178/2002 - Notizia - DI 8/7/2002, n. 138, art. 6 (articolo soppresso dalla legge di conversione 8/8/2002, n. 178) (Agg. 17/2002)

Art. 111-ter - Organizzazioni

non lucrative di utilità sociale-Onlus (1)

1. Per le organizzazioni non lucrative di uti-

lità sociale (Onlus), a eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusiva finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

(1) L'art. 111-ter è stato inserito nel T.u. n. 917/1986, con effetto dal 1998, dall'art. 12, comma 1, dlgs 4/12/1997, n. 460.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 4/12/1997, n. 460, art. 10, modificato dall'art. 5, comma 2, del dlgs 19/11/1998, n. 422:

Le Onlus - Loro configurazione e caratteristiche

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi compresi le biblioteche e i beni di cui al dpr 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del dlgs 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «Onlus».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della

cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lett. a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lett. a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lett. a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione o valorizzazione delle cose d'interesse artistico storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi compresi le biblioteche e i beni di cui al dpr 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambito e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1 lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lett. a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzati di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lett. a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, e ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal dpr 10 ottobre 1994, n. 645, e dal dl 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lett. h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lett. h) e i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati Onlus, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla leg-

ge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali.

Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno, sono considerate Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lett. a) del comma 1, fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lett. c) del comma 1 agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

2 - Dlgs 4/12/1997, n. 460, art. 11:

Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni

1. È istituita presso il ministero delle finanze l'anagrafe unica delle Onlus. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il dpr 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'art. 10 ne danno comunicazione entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'art. 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di Onlus.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità d'esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

3 - Dlgs 4/12/1997, n. 460, art. 13, commi da 2 a 7:

Erogazioni liberali in natura alle Onlus - Trattamento fiscale (testo in calce all'art. 65 di questo T.u. n. 917/1986)

4 - Dlgs 4/12/1997, n. 460, art. 13, comma 1:

Erogazioni liberali in denaro alle Onlus - Trattamento fiscale (vedasi regolamentazione disposta dall'art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis, di questo T.u. n. 917/1986, introdotta dal comma 1, art. 13, dlgs n. 460/1997)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Onlus - Adempimenti di cui all'art. 10, comma 8, dlgs n. 460/1997 - La posizione delle «organizzazioni di volontariato», delle «organizzazioni non governative idonee ex legge n. 49/1987» e delle «cooperative sociali» - Minfinanze, cm n. 127/E del 19/5/1998 (Agg. 12/1998)

2 - Onlus - Soggetti ammessi ad assumere la qualifica di Onlus e soggetti esclusi da tale possibilità - Elencazione - Minfinanze, cm n. 168/E del 26/6/1998, punto 1.1 (Agg. 17/1998)

3 - Onlus - Regime fiscale in materia di imposizione diretta - Minfinanze, cm n. 168/E del 26/6/1998, punti 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 (Agg. 26/1998)

4 - Enti ecclesiastici - Loro parziale configurazione come Onlus-

Precisazioni - Minfinanze, circ. n. 22/E, punto 4, del 22/1/1999 (Agg. 2/1999)

5 - Dipendenti «prestati» alle Onlus - Deducibilità della spesa conforme all'art. 65 T.u. 917/86 e in deroga al criterio di ineranza dell'art. 75 del medesimo T.u. - Modifica recata alla circ. n. 168/E, punto 4.3, del 26/6/1998 - Minfinanze, circ. n. 22/E, punto 4, del 22/1/1999 (Agg. 4/1999)

6 - Onlus - Istituti religiosi e cooperative di carattere privato che svolgono attività nel campo dell'istruzione - Quando possono essere considerati Onlus - Minfinanze, circ. n. 22/E, punto 4, del 22/1/1999 (Agg. n. 6/1999)

7 - Certificati di solidarietà finalizzati al finanziamento delle Onlus - Regolamento di attuazione dell'art. 29 del dlgs 4/12/1997, n. 460 - Dm 8/6/1999, n. 328 (min. tesoro in G.U. n. 244 del 23/9/1999) (Agg. 17/1999)

8 - Enti pubblici e Onlus - Gli immobili adibiti ad attività non commerciali sono produttivi di reddito fondiario - Minfinanze, cm n. 244/E del 28/12/1999 (Agg. 2/2000)

9 - Onlus - Obbligo di utilizzare l'acronimo Onlus in tutte le operazioni e manifestazioni - Minfinanze, cm n. 101/E, punto 8.4, del 19/5/2000 (Agg. 13/2000)

10 - Banca della solidarietà - Esclusa la qualifica di Onlus - Motivi - Minfinanze, rm n. 87/E del 15/6/2000 (Agg. 15/2000)

11 - Istituzione dell'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus - Notizia - Dpcm n. 229 del 30/9/2000 (Agg. 17/2000)

12 - Onlus - Case di riposo per anziani - Regime fiscale agevolato solo se l'assistenza riguarda soggetti che versano in disagio economico oltre che fisico - Chiarimenti - Minfinanze - Rm n. 189/E dell'11/12/2000 (Agg. 10/2001)

13 - Onlus - Attività istituzionali e attività connesse alla gestione di scuola materna non è «connessa» alla gestione di casa di riposo per anziani - Motivi - Minfinanze - rm n. 75/E, del 21/5/2001 (Agg. 22/2001)

14 - Erogazioni liberali dirette alle «aziende pubbliche di servizi alla persona» - Applicabilità del regime fiscale previsto per le erogazioni liberali dirette alle onlus - Notizia - Dlgs 4/5/2001, n. 207 - artt. 4, comma 7, e 5, comma 1 (Agg. 23/2001)

15 - Onlus - Organizzazioni che promuovono la cultura e l'arte - Hanno finalità di solidarietà sociale se la loro attività arreca beneficio a persone svantaggiate oppure se sono destinatarie di apporti economici erogati dallo stato. Chiarimenti - Minfinanze - Cm n. 63/E dell'1/8/2002 (Agg. 18/2002)

CAPO IV - SOCIETÀ ED ENTI

NON RESIDENTI

Art. 112. - Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 87 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'art. 20, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 e le plusvalenze [relative alle partecipazioni sociali] indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f). (1)

(1) Le parole «relative alle partecipazioni sociali» sono state soppresse, con effetto dall'1/7/1998, dall'art.1, comma 2, dlgs n. 21/11/1997, n. 461.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 21/11/1997, n. 461 - art. 9, commi da 1 a 5:

Soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da Oicvm assoggettati all'imposta sostitutiva dell'art. 8 del dlgs n. 461/1997 - Trattamento fiscale

(testo in calce all'art.41 di questo T.u. 917/86)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Stabile organizzazione in Italia di società estera - È tale il possesso in Italia di rotaie e stazioni ferroviarie - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 282/E-VII-14-1184 dell'11/12/1995 - (Agg. n. 3/1996)

2 - Interessi e altri frutti di obbligazioni emesse da banche, spa quotate enti pubblici ed enti territoriali - Intassabilità se percepiti da società ed enti non residenti - Condizioni - Art. 6, commi 1 e 2, dlgs 1/4/96, n. 239 - (Agg. n. 8/1996)

3 - Scambio di azioni tra società appartenenti a stati della Ce - Neutralità fiscale dell'operazione - Condizioni - Dir. Aa.Gg. e Cont. trib., ris. n. 55/E/VI-6-231 - (Agg. n. 9/1996)

4 - Non residenti ai quali non è applicabile l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche e private (Bot ecc.) - Elencazione - Dm 4/9/1996 - (Agg. n. 15/1996)

5 - Rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di stato - Nuovo regime fiscale dei Ctz - Legge 24/4/97, n. 114, artt. 1, 2, 3 - (Agg. 9/1997)

6 - Concordato a regime (accertamento con adesione) e conciliazione giudiziale - Applicabilità a società ed enti non residenti - Dlgs 19/6/1997, n. 218, artt. da 1 a 17 - (Agg. 10/1997)

7 - Società ed enti non residenti - Reddito d'impresa - Soppressione dell'obbligo di allegare il bilancio alla dichiarazione dei redditi - Dlgs 9/7/1997, n. 241, art. 2 - (Agg. 15/1997)

8 - Stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente - L'esistenza di una «struttura dei costi» come elemento caratterizzante - Insufficienza del semplice conseguimento di ricavi (es.: di royalty) - Precisazioni - Comm. trib. prov.le di Milano, sent. n. 238 dell'1/7/97, dep. 12/9/97 (Agg. 12/1998)

9 - Mod. Rad - Cessazione dal 1998 della loro validità - Obbligo della «apposita comunicazione» di cui al comma 7 dell'art. 105 T.u. 917/86 nella dichiarazione dei sostituti d'imposta ed estensione dell'obbligo anche agli utili assoggettati a ritenuta d'imposta corrisposti a non residenti - Nuovo schema di certificazione, da rilasciare al percettore, per l'attestazione degli utili corrisposti dall'1/1/1998 con o senza attribuzione credito 4/2/1998; Minfinanze, cm n. 123/E del 12/5/1998; Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 5.1; Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/1998, punto 5.2 (Agg. 20/1998)

10 - Utili distribuiti, dall'1/7/1998, da società ed enti, di cui alle lett. a) e b), comma 1, art. 87, T.u. n. 917/86, a soggetti non residenti - Regime fiscale - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/1998, punto 4.9 (Agg. 23/1998)

11 - Società ed enti non residenti - Credito d'imposta per l'assunzione di dipendenti nel periodo 1/10/2000-31/12/2003 - Caratteristiche essenziali - Legge 23/12/2000, n. 388, art. 7; Minfinanze, cm n. 1/E, punto 5, del 3/1/2001 (Agg. 6/2001)

12 - Imprese di assicurazione estere - Nomina del rappresentante fiscale per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione riguardanti la previdenza individuale - Dm 13/12/2000 (G.U. n. 301 del 28/12/2000) (Agg. 10/2001)

13 - Reddito d'impresa - Detassazione «Tremonti-bis» per nuovi investimenti - Schema essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, artt. 4 e 5; Minfinanze, cm n. 90/E, punti da 1 a 6, del 17/10/2001 (Agg. n. 28/2001)

14 - Emersione del lavoro «nero» - Sua configurazione essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, art. 1; Legge 23/11/2001, n. 409, art. 21; Legge 28/12/2001, n. 448, art. 9, comma 15; Cm n. 88/E dell'11/10/2001 (Agg. 1/2002)

15 - Comitato che ogni anno organizza una «mostra mercato» - Attività d'impresa - È tale - Irrelevanza delle finalità socio-culturali perseguite dall'ente - Motivi - Minfinanze - Rm n. 148/E del 20/5/2002 (Agg. 17/2002)

Art. 113. - Società ed enti commerciali

1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate e società semplici, il reddito com-

complessivo è determinato secondo le disposizioni del capo II sulla base di apposito conto dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano.

Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere *a)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi l'imposta di cui all'art. 3 del dpr 26 ottobre 1972, n. 643.

Si applica la disposizione dell'art. 110, comma 1, terzo periodo. (1)

2-bis. Dall'imposta lorda si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% degli oneri indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)*, *h-bis)*, *i)*, *i-bis)* e *i-quater)* del comma 1 dell'articolo 13-bis. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, ultimo periodo. (2)

3. Per la determinazione del reddito complessivo delle società semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell'art. 5 si applicano in ogni caso le disposizioni del secondo comma.

4. Per le società di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi primo e secondo o quelle del terzo comma secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali.

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett.f), legge 27/7/94, n. 473.

(2) Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. h), legge 27/7/94, n. 473, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 10, lett. c), legge 8/10/1997, n. 352, e dall'art. 13, comma 1, lett. d) dlgs. 4/12/1997, n. 460, e dall'art. 22, comma 1, lett. d), legge 7/12/2000, n. 383. La percentuale di detrazione, originariamente pari al 27% e successivamente ridotta al 22% dal 1995 dall'art. 18, comma 1, dl 23/2/1995, n. 41, conv. in legge 22/3/1995, n. 85, è stata ulteriormente ridotta al 19% dal 1998 dall'art. 49, comma 1, dlgs. 15/12/1997, n. 446.

NOTE COMPLEMENTARI:

1 - Legge 21/11/2000, n. 342, artt. da 10 a 16:
Rivalutazione dei beni delle imprese
(testo in calce all'art. 54 di questo T.U. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Ente non commerciale - Cessione del diritto di superficie su un immobile - Non è imponibile il corrispettivo percepito - Comm. trib. centrale, dec. n. 1227 del 21/3/1995, dep. 24/3/1995 - (Agg. n. 16/1995)

2 - Beni ceduti gratuitamente da società ed enti commerciali non residenti per attività culturali e artistiche - Detraibilità del costo specifico o del valore normale dei beni ceduti - Integrazione del comma 2-bis, art.113, T.u. 917/86 - Legge 8/10/97, n. 352, art. 2, comma 10, lett. c) e comma 11 - (Agg. 16/1997)

3 - Società ed enti commerciali non residenti - Soppressione dell'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi la documentazione degli «oneri deducibili» e degli «oneri detraibili» nonché le residue certificazioni e documentazioni - Dlgs 9/7/1997, n. 241, art. 2, nuovo art. 5, co. 4, dpr 600/73 - (Agg. 16/1997)

4 - Società ed enti commerciali non residenti - Erogazioni liberali in denaro alle Onlus - Detraibilità nei limiti di 4 milioni di lire - Incu-

mulabilità con i contributi per i paesi in via di sviluppo (per «la fame nel mondo») - Dlgs 4/12/1997, n. 460, art. 13, comma 7; Minfinanze, cm n. 168/E del 26/6/1998, punto 4.1 (Agg. 15/1998)

5 - Studi di settore - Loro configurazione generale - Società ed enti non residenti - Istruzioni Unico 99 (Agg. 8/1999)

6 - Erogazioni liberali dirette alle «aziende pubbliche di servizi alla persona» - Applicabilità del regime fiscale previsto per le erogazioni liberali dirette alle onlus - Notizia - Dlgs 4/5/2001, n. 207 - artt. 4, comma 7, e 5, comma 1 (Agg. 23/2001)

7 - Rivalutazione dei beni dell'impresa ex legge n. 342/2000 - Riapertura dei termini e modifiche - Sua configurazione normativa - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 3, commi 1, 2, 3 (Agg. 3/2002)

Avvertenza: vedansi, in quanto compatibili, anche le «note di aggiornamento» in calce rispettivamente agli artt. 10 e 13-bis di questo T.u. n. 917/86

Art. 114. - Enti non commerciali

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni del titolo I.

Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere *a)* e *g)* del comma 1 dell'art. 10 e l'imposta di cui all'art. 3 del dpr 26/10/72 n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1 terzo periodo. (1)

1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% degli oneri indicati alle lett. *a)*, *g)*, *h)*, *h-bis)*, *i)*, *i-bis)* e *i-quater)*, del comma 1 dell'art. 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che occorre a formare il reddito complessivo.

Si applica la disposizione dell'art. 110-bis comma 1, terzo periodo. (2)

2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109. (3)

2-bis. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni, fondazioni private legalmente riconosciute le quali senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, alla tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'art. 1 legge 29 giugno 1939, n. 1497 facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e al dl 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazioni di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazioni immobili indicati alla lett. *c)* del presente comma senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per con-

sentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determina la indeducibilità delle spese dal reddito.

Il ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che portano la decadenza delle agevolazioni; dalla data ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri, marittimi statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina statale e regionale nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai nn. 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui l'art. 5 della stessa legge e al dl 27/6/1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8/8/85, n. 431 (3).

2-ter. Il ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni.

Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza per motivi non imputabili ai beneficiari.

(1) Il c. 1 è stato modificato dall'art. 2 c.1, lett. g), legge 27/7/94, n. 473.

(2) Il comma 1-bis è stato inserito nell'art. 3, comma 1, lett. i), legge 27/7/94, n. 473, e successivamente modificato, con effetto dal 1998, dall'art. 2, comma 10, lett. c), legge 8/10/1997, n. 352, dall'art. 13, comma 1, lett. e), dlgs 4/12/1997, n. 460, e dall'art. 22, comma 1, lett. e), legge 7/12/2000, n. 383. La percentuale di detrazione, originariamente pari al 27% e successivamente ridotta al 22% dal 1995 dall'art. 18, comma 1, di 23/2/1995, n. 41, convertito dalla legge 22/3/1995, n. 85, è stata ulteriormente ridotta al 19% dal 1998 dall'art. 49, comma 1, dlgs. 15/12/1997, n. 446.

(3) Il comma 2 è stato integrato, con effetto dal 1998, dall'articolo 7, comma 1, dlgs 4/12/1997, n. 460.

NORME COMPLEMENTARI

1 - Dlgs 4/12/97, n. 460, art. 13, commi da 2 a 7:

Erogazioni liberali in natura alle Onlus - Trattamento fiscale
(Vedasi testo in calce all'art. 65 di questo T.u.)

2 - Legge 21/11/2000, n. 342, artt. da 10 a 16:

Rivalutazione dei beni delle imprese

(Vedasi testo in calce all'art. 54 di questo T.u.)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Fondazione di diritto Vaticano - Ente non commerciale non residente - È tale - Dir.Aa.Gg e Cont. trib., ris. n. 99/E/III-6-173 del 17/6/1996 - (Agg. n. 11/1996)

2 - Enti non commerciali non residenti - Soppressione dell'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi la documentazione degli «oneri deducibili» e «detraibili» nonché le residue certificazioni e documentazioni - Dlgs 9/7/1997, n. 241, art. 2 - Nuovo art. 5, comma 4, dpr n. 600/1973 - (Agg. 16/1997)

3 - Enti non commerciali non residenti - Individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività - Minfinanze, cm n. 124/E del 12/5/98, punti 1.1, 1.2 (Agg. 16/1998)

4 - Onlus - Inammissibilità degli enti non residenti ad assumere la qualifica di Onlus - Minfinanze, cm n. 168/E del 26/6/98, punto 1.1 (Agg. 17/1998)

5 - Enti non commerciali non residenti - Contabilità separata per l'attività commerciale svolta nel territorio dello Stato dagli enti non ammessi al regime forfettario di determinazione del reddito - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 124/E del 12/5/98, punto 3 (Agg. 20/1998)

6 - Studi di settore - Loro configurazione generale - Enti non commerciali non residenti - Istruzioni Unico 99 (Agg. 8/1999)

7 - Erogazioni liberali dirette alle «aziende pubbliche di servizi alla persona» - Applicabilità del regime fiscale previsto per le erogazioni liberali dirette alle onlus - Notizia - Dlgs 4/5/2001, n. 207 - artt. 4, comma 7, e 5, comma 1 (Agg. 23/2001)

8 - Rivalutazione dei beni dell'impresa ex legge n. 342/2000 - Riapertura dei termini e modifiche - Sua configurazione normativa - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 3, commi 1, 2, 3 (Agg. 3/2002)

Avvertenza: vedansi, in quanto compatibili, anche le «note di aggiornamento» in calce rispettivamente agli artt. 10 e 13-bis di questo T.u. n. 917/86.

TITOLO III

IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

L'Ilor è stata abolita, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, dall'art. 36, comma 1, lett. b), dlgs 15/12/1997, n. 446, in conseguenza dell'entrata in vigore in pari data dell'Irap - Imposta regionale sulle attività produttive - disciplinata dagli articoli da 1 a 45 dello stesso dlgs n. 446/1997.

Si riportano ancora, qui di seguito, gli articoli da 115 a 121 del T.u. n. 917/1986 in quanto è ad essi che occorre comunque riferirsi per i periodi d'imposta 1997 e precedenti, mentre per ciò che riguarda le relative «norme complementari» e le «note di aggiornamento» si rinvia a quanto esposto nel «Tuir aggiornato all'1/1/2000».

Art. 115. - Presupposto dell'imposta

1. *Presupposto dell'imposta locale sui redditi è il possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi prodotti nel territorio dello Stato, ancorché esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.*

2. Sono esclusi dall'imposta:

a) i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati alle lett. a) e b), del comma 1, dell'art. 87, per i quali spetta il credito d'imposta di cui all'art. 14, e alle lett. c) e d) dello stesso articolo;

b) i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;

c) i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del comma 4 dell'art. 5;

d) i redditi indicati alle lettere l) e m) del comma 1 dell'art. 81;

e) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino a un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.

Art. 116. - Soggetti passivi

1. *Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovunque residenti.*

2. *Non sono soggette all'imposta le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.*

Art. 117. - Redditi prodotti**nel territorio dello Stato**

1. *Si considerano prodotti nel territorio dello*

Stato i redditi indicati nell'art. 20.

2. *Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero senza una stabile organizzazione con gestione e contabilità separate.*

3. *Nei confronti delle società e degli enti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi di cui al comma 2 dell'art. 112.*

Art. 118. - Base imponibile

1. *L'imposta si applica:*

a) *per le persone fisiche e per le società semplici, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. Il reddito delle imprese familiari è assunto al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori;*

b) *per le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, sul reddito determinato con i criteri stabiliti nel titolo I;*

c) *per le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche residenti nel territorio dello Stato e per quelli non residenti con stabile organizzazione nel territorio stesso, sul reddito complessivo determinato con i criteri stabiliti nel titolo II, diminuito dei redditi prodotti fuori del territorio dello Stato. Il reddito complessivo è assunto al lordo degli accantonamenti per imposta locale sui redditi e delle perdite di precedenti esercizi di cui all'art. 102;*

d) *per le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I.2. Ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63 e all'art. 75, c. 5, non si tiene conto dei redditi esclusi dall'imposta ai sensi del c. 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.*

Art. 119. - Periodo di imposta

1. *L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.*

2. *Per la determinazione del periodo di imposta e per l'imputazione dei redditi al periodo di imposta valgono le disposizioni dei titoli I e II.*

Art. 120. - Deduzioni

1. *Dal reddito agrario e dal reddito di impresa delle persone fisiche si deduce una quota pari al 50% del rispettivo ammontare e comunque non in-*

feriore a 8 né superiore a 16 milioni di lire ragguagliati ad anno, a condizione che il contribuente presti la sua opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.

2. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiera, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce un'ulteriore quota pari al 30% del reddito al netto della deduzione di cui al comma 1, a condizione che l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione prevalente del contribuente.

L'ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore a 2 milioni né superiore a 4 milioni di lire ragguagliate ad anno; tali misure sono elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o più apprendisti.

3. Nei confronti dei possessori di redditi agrario e di impresa derivanti dall'esercizio di un'uni-

ca impresa, l'ammontare della deduzione, ferme restando le misure minima e massima, è calcolato sul cumulo dei redditi stessi ed è imputato proporzionalmente a ciascuno di essi.

4. La deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che prestano la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato.

5. La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a 3, si applica a condizione che l'imprenditore o la società attestino, nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti indicati nei commi stessi.

6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i redditi di impresa dei titolari di autorizzazioni all'autotrasporto soci di organismi cooperativi esercenti l'attività di autotrasporto di merci ai quali sono applicate le forme e le modalità previdenziali di cui al dpr 30 aprile 1970, n. 602.

Art. 121. - Aliquota dell'imposta

1. L'imposta è applicata con l'aliquota del 16,2%.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 121-bis - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni (1)

1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti a uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

b) nella misura del 50% relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50%, limitatamente a un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 18.075,99 (lire 35 milioni) per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 (lire 8 milioni) per i motocicli, euro 2.065,83 (lire 4 milioni) per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 3.615,20 (lire 7 milioni) per le autovetture e gli autocaravan, euro 7.74,69 (lire 1,5 milioni) per i motocicli, euro 413,17 (lire 800 mila) per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e di associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno

ragguagliati a un anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di euro 18.075,99 (35 milioni di lire) per le autovetture è elevato a euro 25.822,84 (50 milioni di lire) per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.

(1) L'art. 121-bis è stato inserito nel T.u. n. 917/1986 dall'art. 17, comma 1, legge 27/12/1997, n. 449, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/1997 in forza dell'art. 17, comma 3, della stessa legge n. 449/1997. I relativi chiarimenti ministeriali sono contenuti nella circolare n. 48/E del 10/2/1998.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Spesa per l'acquisto di carburante - Documentazione - Nuova «scheda carburante» a partire dall'1/3/98 - Caratteristiche - Finalità - Dpr 10/1/97, n. 444, artt. da 1 a 7 (Agg. 2/1998)

2 - Tassa automobilistica - Nuovo criterio di determinazione a partire dal '98 - Notizia - Legge 27/12/97, n. 449, art. 17, commi 15 e 16; dd.mm. 27/12/97 (Agg. 2/1998)

3 - Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'AcI da valere per il '98 - Notizia - Dm 28/11/97 (Agg. 3/1998)

4 - Rottamazione autovetture, motocicli, ciclomotori, macchine e attrezzature agricole - Sintesi dei provvedimenti emanati nel corso degli anni 1996/1997 - DI 31/12/96, n. 669, conv. dalla legge 28/2/97, n. 30, art. 29, comma 4; di 25/9/97, n. 234, conv. dalla legge 25/11/97, n. 403, art. 1, comma 1; legge 7/8/97, n. 266, art. 22, comma 5; legge 27/12/97, n. 449, art. 17, comma 34 (Agg. 7/1998)

5 - Auto aziendale in uso «promiscuo» al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta o del periodo di possesso dell'auto nel corso dell'esercizio - Precisazioni - Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi '98 per l'anno '97 (Agg. n. 9/1998)

6 - Autovettura in leasing - Durata minima fiscalmente utile del contratto di locazione finanziaria - Il calcolo va effettuato esclusivamente in base al coefficiente d'ammortamento tabellare senza tenere conto della riduzione a metà del coefficiente per il primo esercizio - Minfinanze, cm n. 188/E del 16/7/98, punto 6/A (Agg. 18/1998)

7 - Autovetture per agenti e rappresentanti di commercio - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 188/E del 16/7/1998, punto 2/A (Agg. 18/1998)

8 - Scheda carburante - Sua sostituzione con la particolare procedura di fatturazione sulla base di apposito contratto di somministrazione - Legittimità - Minfinanze, cm n. 205/E del 12/8/98, punto 4 (Agg. 21/1998)

9 - Credito d'imposta alle imprese costruttrici o importatrici di auto nuove a metano o gpl, e agli installatori di impianti di alimentazione a metano o gpl su auto, pari al contributo rispettivamente di L. 800 mila e di L. 600 mila riconosciuto ai clienti - Caratteristiche e latitudine applicativa - Dm 17/7/98, n. 256; di 25/9/97, n. 234, conv. dalla legge 25/11/97, n. 403, art. 1 (Agg. 21/1998)

10 - Tabella nazionale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e

motocicli elaborate dall'Automobile Club d'Italia da utilizzare per il 1999 ai fini dell'art. 48, comma 4, lett. a), T.U. 917/86 - Notizia - Minfinanze, circ. n. 14/E dell'8/1/1999 (Agg. 3/1999)

11 - Veicoli destinati al trasporto promiscuo di cose e persone - Coefficiente di ammortamento del 25% - Compete - Motivi - Minfinanze, ris. n. 129/E del 29/7/1999 (Agg. 17/1999)

12 - Tabella nazionale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Automobile Club d'Italia da utilizzare per il 2000 ai fini dell'art. 48, comma 4, lett. a), T.U. 917/86 - Notizia - Minfinanze, comunicato in s.o. n. 214 alla G.U. n. 288 del 9/12/1999 (Agg. 2/2000)

13 - Rottamazione motocicli e ciclomotori e contemporaneo acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica - Acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti in sede europea - Proroga al 31/12/2000 dei relativi contributi incentivanti - Notizia - Legge 23/12/1999, n. 488, art. 54, comma 4 (Agg. 4/2000)

14 - Tabella nazionale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Automobile Club d'Italia da utilizzare per il 2001 ai fini dell'art. 48, comma 4, lett. a), T.U. 917/86 - Notizia - Minfinanze - Comunicato in s.o. n. 217 alla G.U. n. 301 del 28/12/2000 (Agg. 6/2001)

15 - Autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori - Trattamento fiscale - Minfinanze, cm n. 5/E, punto 10, del 26/1/2001 (Agg. 7/2001)

16 - Tabella nazionale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli per il 2001 - Correzioni - Notizia - Minfinanze - Comunicato del 13/3/2001 in G.U. n. 61 del 14/3/2001 (Agg. 10/2001)

17 - Autovetture allestite all'estero con messaggi pubblicitari e marchi d'impresa - Regime fiscale identico alle altre autovetture - Motivo - Minfinanze - cm n. 50/E, punto 12, del 12/6/2002 (Agg. 12/2002)

Art. 122. - Trasformazione della società

1. La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

2. In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.

3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'art. 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 2 dell'articolo 44.

4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta, le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'articolo 44, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5:

a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.

Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito d'imposta a norma dell'articolo 14 a condizione che

la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte dall'articolo 105. (1)

(1) Il secondo periodo della lettera b) è stato integralmente sostituito dall'art. 2, comma 1, n. 14, del dlgs 18/12/1997, n. 467.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 8/10/1997, n. 358 - art. 7, comma 1, modificato dall'art. 7, comma 3, lett. b), dlgs 16/6/1998, n. 201 (nuovo art. 37-bis, dpr n. 600/1973):

Norma contro l'elusione

(testo in calce all'art. 123 di questo T.u. n. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Trasformazione agevolata in S.p.A. di IRI, ENI, INA, ENEL - D.L. 11.7.1992, n. 333 conv. in legge 8.8.1992, n. 359 - art. 19 - (Agg. 9/1992)

2 - Trasformazione agevolata in S.p.A. della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - D.L. 21.7.1992, n. 345 (non conv.) - art. 8, commi da 1 a 10 - (Agg. 10/1992)

3 - Enti pubblici trasformati in S.p.A. - Capitale iniziale - Criterio di determinazione - D.L. 14.8.1992, n. 365, reiterato da D.L. 20.10.1992, n. 413; D.L. 19.12.1992, n. 486; D.L. 18.2.1993, n. 37; D.L. 21.4.1993, n. 116; D.L. 21.6.1993, n. 198 - art. 1 - (Agg. 11/1992)

4 - Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali - Criterio fiscale applicabile - D.L. 19.10.1992, n. 409 - art. 3 - reiterato da D.L. 19.12.1992, n. 484; D.L. 18.2.1993, n. 36; D.L. 19.4.1993, n. 111; D.L. 21.6.1993, n. 197; D.L. 12.8.1993, n. 314 - (Agg. 15/1992)

5 - Trasformazione di una società di capitali in una «società semplice» - Non dà luogo a plusvalenze - Comm. trib. centrale, dec. n. 597 del 23/2/94, dep. 8/3/94 - (Agg. 8/94)

6 - Trasformazione di società - Trasferimento del credito d'imposta «premio assunzione, legge n. 489/94» alla società risultante dalla trasformazione - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 2.10 - (Agg. 14/94)

7 - Reddito d'impresa reinvestito - Detassazione legge n. 489/94 - Media degli investimenti da confrontare con quelli del periodo di riferimento in caso di trasformazione - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 3.12 - (Agg. 15/94)

8 - Società di persone - Trasformazione in impresa individuale a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro i sei mesi - Precisazioni - Unione commercio, turismo e servizi Milano circ. n. 799/504 del 29/11/1994 - (Agg. 3/95)

9 - Trasformazione di società - Ha effetto dalla data di iscrizione nel registro delle imprese - Precisazioni - Comm. trib. centrale, dec. n. 114 del 27/10/1995, dep. 18/1/1996 - (Agg. n. 14/1996)

10 - Trasformazione di società di persone (s.n.c., s.a.s., ecc.) in società semplice - Comporta il realizzo di plusvalenze tassabili - Precisazioni - Minfinanze, cm n. 137/E, punto 15.3 del 15/5/97 (Agg. 2/1997)

11 - Società di fatto e comunioni tacite familiari - Trasformazione agevolata in imprese agricole individuali - Legge 28/5/1997, n. 140, di conversione del 28/3/1997, n. 79, art. 9-bis, comma 2, nuovo comma 75-bis, art. 3, legge 23/12/1996, n. 662 - (Agg. 8/1997)

12 - Azienda donata ai familiari «pro indiviso» - Neutralità fiscale della donazione - Successiva regolarizzazione della società di fatto costituitasi tra i familiari mediante trasformazione in altro tipo di società - Precisazioni - Dir. Aa.Gg. e cont. trib., circ. n. 137/E, punto 15/4, del 15/5/1997 - (Agg. 8/1997)

13 - Trasformazione di un consorzio garanzia fidi tra piccole imprese in un consorzio con attività esterna rivolta anche a soggetti terzi - Imponibilità della «riserva indivisibile» legge n. 904/1977 - Compete - Dir. Aa.Gg. e cont. trib., ris. n. 127/E/III-6-683 del 23/5/1997 - (Agg. 10/1997)

14 - Trasformazioni di società operate nell'ambito di un comportamento elusivo - Conseguenze - Dlgs 8/10/1997, n. 358; art. 7, comma 1, nuovo art. 37-bis, commi 1, 2, 3 lett. f), dpr n.600/1973 - (Agg. n.16/1997)

15 - Trasformazione agevolata in società semplice, entro l'1/9/98, di società per la gestione di beni immobili non strumentali, di beni mobili registrati e di quote partecipative - Caratteristiche - Legge 27/12/97, n. 449, art. 29, commi da 1 a 6 (Agg. 6/1998) - Proroga del termine per la trasformazione al 30/6/1999 - Legge 18/2/1999, n. 28, art. 13 (Agg. 5/1999) - Trasformazione agevolata in società semplice, ex art. 29, legge n. 449/1997, e art. 13, legge n. 28/1999, deliberata dal 2/9/1998 al 30/6/1999 - Chiarimenti - Minfinanze, circ. n. 112/E, parte I, punto 1, del 21/5/1999 (Agg. 14/1999)

16 - Trasformazione di società soggetto Irpeg in società non soggetto Irpeg - Trasferimento ai soci del credito d'imposta sui dividendi - Minfinanze, cm n. 26/E del 22/1/98, punto 4.5 (Agg. 28/1998)

17 - Trasformazione di enti pubblici in Spa - Operazione fiscalmente neutra - È tale - Legge 23/12/1998, n. 448, art. 45, comma 25 (Agg. 2/1999)

18 - Dichiarazione dei redditi in caso di trasformazione - Termini di

presentazione e modalità - Dpr 7/12/2001, n. 435 - art. 6 (nuovo art. 5-bis, comma 1, dpr 22/7/1998, n. 322) (Agg. 1/2002)

19 - Dichiarazione dei redditi in caso di trasformazione - Termini di presentazione e modalità - Dpr 7/12/2001, n. 435 - art. 6 (nuovo art. 5-bis, comma 1, dpr 22/7/1998, n. 322) (Agg. 1/2002)

20 - Tabella nazionale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Ac in lire e in euro da utilizzare per il '02 ai fini dell'art. 48, comma 4, lett. a), T.u. 917/86 - Notizia - Dm 1/12/2001 (in S.O. n. 284 alla G.U. n. 300 del 28/12/2001) (Agg. 2/2002)

21 - Trasformazione agevolata in società semplice, entro il 30 settembre 2002, di società per la gestione di beni - Assoggettamento a imposta sostitutiva - Precisazioni - Legge 28/12/2001, n. 448, art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 12 (Agg. 3/2002)

22 - Trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa - Retrodatazione degli effetti della trasformazione - Inammissibilità - Conseguenze - Minfinanze - Rm n. 203/E del 20/6/2002 (Agg. 13/2002)

23 - Azienda trasferita per successione o donazione a familiari o a non familiari - Quando il trasferimento comporta realizzo di plusvalenze - Società di fatto tra i familiari del donante e successiva trasformazione in società regolari - Chiarimenti - Minfinanze - Rm n. 237/E del 18/7/2002 (Agg. 18/2002)

Art. 123. - Fusione di società

1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Le plusvalenze e minusvalenze risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'art. 2502 del codice civile non si considerano iscritte in bilancio.

2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili.

3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 4 e 5.

4. I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel suo bilancio.

Questa disposizione non si applica per i fondi tassabili solo in caso di distribuzione i quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza; quelli che anteriormente alla fusione sono stati imputati al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferiti nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il

reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425-bis, parte I, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425-bis, parte II, n. 3, del codice civile, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad esse cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante.

6. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.

7. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dpr 4/2/88, n. 42 - Art. 16

Contributi erogati dallo stato e da enti pubblici

«1. Tra i versamenti di cui all'art. 123, comma 5, del Testo unico non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.»

2 - Dlgs 8/10/1997, n. 358 - art. 7, c. 1, modificato dall'art. 7, comma 3, lett. b), dlgs 16/6/1998, n. 201 (nuovo art. 37-bis, dpr n. 600/1973):

Norma contro l'elusione

1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, e a ottenere riduzioni d'imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma precedente, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma precedente, siano utilizzate una

o più delle seguenti operazioni:

- a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
- b) conferimenti in società, nonché negozi aventi a oggetto il trasferimento o il godimento di aziende o di complessi aziendali;
- c) cessioni di crediti;
- d) cessioni di eccedenze d'imposta;
- e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;
- f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi a oggetto i beni e i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta; nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificatamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente, e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, e unitamente ai relativi interessi, dopo la decisione della commissione tributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quello cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.

3 - Legge 23/12/1994, n. 724, art. 27 integrato dall'art. 22, c. 8, dl 23/2/1995, n. 41 conv. in legge 22/3/1995, n. 85

Neutralità fiscale delle operazioni di fusione e di scissione

«1. Le fusioni e le scissioni di società sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. Ai fondi in sospensione d'imposta continuano, per neutralità, a essere applicate le disposizioni di cui all'art. 123, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, anche se istituiti per effetto di operazioni di concentrazione poste in essere in precedenza dalle società incorporate.

La fusione tra società che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 34 della legge 2/12/1975, n. 576, dell'art. 10 della legge 16/12/1977, n. 904, e dell'art. 79 della legge 22/10/1986, n. 742, non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione d'imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito dell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.

2. Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi di fusione, si applicano alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

4 - Legge 28/12/1995, n. 549, art. 3

Utilizzazione del disavanzo di fusione e di scissione ai soli fini del bilancio - Prospetto di riconciliazione tra valori di bilancio e valori fiscalmente riconosciuti

«105. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 27 della legge 23/12/1994, n. 724, in materia di neutralità delle fusioni e delle scissioni, non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento o da concambio, emergente dalle operazioni di fusione o di scis-

sione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento. I dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi».

5 - Dlgs 8/10/97, n. 358, art. 6, modificato dall'art. 7, comma 4, lett. b), dlgs 16/06/1998, n. 201:

Disavanzo derivante da operazioni di fusione o di scissione di società - Nuovo regime dal periodo in corso all'8/11/97

«1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva indicata nell'art. 1. L'incremento di patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio si considera formato con utili di cui all'art. 41, comma 1, lett. e), del Tuir, approvato con dpr 22/12/86, n. 917, concernente gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg.

2. I maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto:

a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del dl 28/1/91, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/3/91, n. 102, concernente le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva, nonché ai sensi del comma 1, dell'art. 5, del dlgs 21/11/1997, n. 461, o che sono state assoggettate a imposta sostitutiva ai sensi del presente decreto;

b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente;

c) delle svalutazioni nonché delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, la società incorporante o beneficiaria deve documentare i componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate, realizzate dalla società stessa e dai precedenti possessori.

4. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 devono chiederne l'applicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione. Restano ferme, in caso contrario, le disposizioni in materia di fusioni e di scissioni di società attualmente vigenti.»

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Fusioni elusive - Ruling - Legge 30.12.1991, n. 413 - art. 21, commi 1, 2, 3 - (Agg. 1/1992)

2 - Imprese di autotrasporto c/terzi - Fusioni e conferimenti agevolati se effettuati nel periodo 1992/1994 - Legge 5.2.1992 - n. 68 - art. 3, comma 1 - (Agg. 3/1992)

3 - Fusioni, scissioni, conferimenti di attivo, scambio di azioni, tra società appartenenti a diversi Stati membri della CEE - Legge 19.2.1992, n. 142 - art. 34, comma 1 - (Agg. 5/1992)

4 - Incorporazione - Disavanzo di fusione - Il disavanzo considerato «avviamento» non è ammortizzabile - SECIT - Relazione dell'attività svolta nel 1991 - par. 4.1.6.3 - (Agg. 14/1992)

5 - Disavanzo di concambio - Inutilizzabilità per iscrivere plusvalenze non imponibili - SECIT - Relazione sull'attività svolta nel 1991 - par. 4.1.6.2 - (Agg. 14/1992)

6 - Incorporazione - Fondi in sospensione d'imposta - Loro necessaria inclusione nel patrimonio netto dell'incorporante - SECIT - Relazione sull'attività svolta nel 1991 - par. 4.1.6.1 - (Agg. 14/1992)

7 - Conferimento «ramo d'azienda» - Configurabilità di una «succursale» come «ramo d'azienda» in base all'art. 7, par. 1, lett. b) della Direttiva Cee n. 69/335 del 7.7.1969 - Corte di Giustizia Cee - Sent. n. 50/91 del 13.10.1992 - (Agg. 2/1993)

8 - Operazioni di fusione poste in essere da società controllate dallo Stato-Speciale regolamentazione - D.L. 10.9.1993, n. 350 - art. 1 - conv. in legge 8.11.1993, n. 442 - (Agg. 11/1993)

9 - Incorporazione - Disavanzo di fusione - Il disavanzo considerato «avviamento» è ammortizzabile - Comm. trib. centrale, dec. n. 3015 del 28/5/93, dep. 3/11/93 - (Agg. 3/94)

10 - Fusioni societarie - Criteri di individuazione dell'eventuale carattere elusivo dell'operazione di fusione - Secit - Delibera n. 105 del 5/7/94 - (Agg. 13/94)

11 - Disavanzo di fusione - Il disavanzo considerato «avviamento» non è ammortizzabile - Comm. trib. centrale I° gr. Torino, dec. n. 1241 del 13/7/94, dep. 11/8/94 - (Agg. 14/94)

12 - Rivalutazione di titoli azionari mediante utilizzo del disavanzo di fusione - Legittimità - Comm. trib. I° gr. Torino - dec. n. 1241 del 13/7/94, dep. 11/8/94 - (Agg. 14/94)

13 - Fusione di società - Trasferimento del credito d'imposta «premio asunzione, legge n. 489/94» alla società risultante dalla fusione - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 2.10 - (Agg. 14/94)

14 - Riduzione al 20% dell'aliquota Irpeg in base alla legge n. 489/94 in caso di fusione societaria - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 5.9 - (Agg. 15/94)

15 - Reddito d'impresa reinvestito - Detassazione, legge n. 489/94 - Media degli investimenti da confrontare con quelli del periodo di riferimento in caso di fusione - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 3.12 - (Agg. 15/94)

16 - Conferimento di azienda - Inapplicabilità delle disposizioni relative alla fusione - Corte di cassazione, sent. n. 6563 del 7/3/94, dep. 13/7/94 - (Agg. 16/94)

17 - Fusioni societarie - Maggiori valori di bilancio derivanti dall'imputazione dei «disavanzi» - Loro riconoscimento fiscale se assoggettati a imposta sostitutiva - Modalità - Precisazioni, dl 23/2/1995, n. 41, conv. in legge 22/3/1995, n. 85 art. 21 - (Agg. n. 4/95)

18 - Disavanzo di fusione e di scissione - Affrancamento mediante versamento di imposta sostitutiva - Regolamento attuativo - D.M. 2/11/1995, n. 525 - (Agg. n. 4/1996)

19 - Disavanzo a seguito di operazioni di fusione o scissione realizzate ante legge n. 724/1994 - Suo utilizzo per l'iscrizione in bilancio della voce «avviamento» e deducibilità fiscale delle relative quote di ammortamento - Legittimità - Natura innovativa e non interpretativa della legge n. 724/1994 - Motivi - Comm. Trib. I° gr. Rimini, dec. n. 335 del 28/6/1995, dep. 31/10/1995 - (Agg. n. 4/1996)

20 - Disavanzo di fusione (o di scissione) - Rilevanza ai soli fini civilistici della sua utilizzazione per l'iscrizione di maggiori valori sui beni dell'incorporata - Istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi 1996 per l'anno 1995 - (Agg. n. 5/1996)

21 - Riporto delle perdite in caso di fusione - Irrilevanza delle «plusvalenze iscritte» dall'incorporante o dalla società risultante dalla fusione - Abrogazione tacita dell'ultima parte dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 123 T.u. n. 917/1986 - Minfinanze, circ. n. 108/E-punto 6.3 del 3/5/1996 - (Agg. n. 7/1996)

22 - Disavanzo di fusione - Sua inutilizzabilità per iscrivere plusvalenze non imponibili - Precisazioni - Istruzioni per la compilazione del mod. 760/1996 - (Agg. n. 7/1996)

23 - Fusione elusiva - Analisi degli elementi che la contraddistinguono - Comm. Trib. I° gr. Milano, dec. n. 239 del 5/3/1996, dep. 4/5/1996 - (Agg. n. 14/1996)

24 - Plusvalenze da conferimento in società risultanti da fusioni tra imprese che seguono opere pubbliche - Non sono assoggettabili a tassazione fino al 31/12/1996 - dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., ris. n. 225/E del 8/10/1996 - (Agg. n. 16/1996)

25 - Operazioni di fusione e scissione - Versamenti di imposte e ritenute - Soggetti obbligati - Dl 11/3/1997, n. 50, convertito dalla legge 9/5/1997, n. 122, art. 4 - (Agg. 4/1997)

26 - Operazioni di fusione e scissione relative a società «di comodo» - Versamenti di imposte e ritenute - Soggetti obbligati - Legge 9/5/1997, n. 122, di conversione del dl 11/3/1997, n. 50, art. 4, comma 1-bis - (Agg. 6/1997)

27 - Fusione propria tra società con esercizi sociali che chiudono al 31/12 di ogni anno - Retrodatazione della fusione - Legittimità - Dir. Aa.Gg. e cont. trib., ris. n. 134/E/6-1098 del 30/5/1997 - (Agg. 11/1997)

28 - Istanza per il riconoscimento dei valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo di fusione e scissione - Ritardato versamento delle somme dovute per le rate successive alla prima - Ininfluenza ai fini della legittimità dell'imputazione - Dir. Aa.Gg. e cont. trib., ris. n. 186/E/III-6-876 del 11/8/1997 - (Agg. 14/1997)

29 - Disavanzi di fusione - Loro utilizzo per l'iscrizione di valori (compreso l'avviamento) ancora esistenti nel bilancio chiuso prima dell'8/11/97 e fiscalmente non riconosciuti - Affrancamento con versamento di imposta sostitutiva - Dlgs 8/10/97, n. 358, art. 9, comma 3 - (Agg. 5/1998)

30 - Disavanzi da operazioni di fusione e scissione - Disavanzo da cambio - Regime fiscale di cui all'art. 6 del dlgs 8/10/97, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/97, punto 4.2.1 - (Agg. 12/1998)

31 - Disavanzi da operazioni di fusione e scissione - Disavanzo da annullamento - Regime fiscale di cui all'art. 6 del dlgs 8/10/97, n. 358 - Minfinan-

ze, cm n. 320/E del 19/12/97, punto 4.2.2 - (Agg. 13/1998)

32 - Ruling - Ambito oggettivo del diritto di interpello - Operazioni di fusione di società - Procedura per la richiesta di pareri da parte del contribuente - Minfinanze, cm n. 135/E del 28/5/98 - (Agg. 17/1998)

33 - Azioni o quote ricevute in controcambio in relazione a operazioni di fusioni societarie - Irrilevanza ai fini del «capital gain» - Min. finanze, cm 165/E del 24/6/98, punto 2.2.1 - (Agg. 18/1998)

34 - Fusione per incorporazione - Contabilizzazione al costo storico, con separata esposizione del fondo ammortamento, dei beni dell'incorporata da parte dell'incorporante - Dir. reg. entrate del Piemonte, nota n. 27 del 3/6/98 - (Agg. 28/1998)

35 - Disavanzo di fusione - Sua utilizzazione per la rivalutazione del magazzino - Legittimità - Motivi - Comm. trib. provinciale di Padova, sent. n. 21 del 19/3/1998, dep. 31/3/1998 (Agg. 5/1999)

36 - Cooperativa che incorpora una società di capitali trasferendo al proprio c/economico il reddito di quest'ultima e accantonandolo a «riserva indivisibile» sottraendolo a tassazione - Legittimità - Motivi - Minfinanze, ris. n. 98/E del 15/6/1999 (Agg. 15/1999)

39 - Disavanzo di fusione - Imputazione ai beni immateriali dell'incorporata e iscrizione della voce «avviamento» nel bilancio dell'incorporante - Analisi fiscale - Dir. reg. entrate Lombardia, nota n. 44434/98 del 22/6/1999 (Agg. 18/1999)

40 - Fusione tra cooperative aventi i requisiti di cui all'art. 26 del dlgs cps n. 1577 del 1947 - Minfinanze, cm n. 195/E, punto 4, del 30/10/2000 (Agg. 1/2001)

41 - Imputazione del disavanzo di fusione - Riconoscimento dei maggiori valori senza applicazione dell'imposta sostitutiva - Quando è consentito dall'art. 6, comma 2, lett. a), dlgs 10/10/1997, n. 358 - Chiarimenti - Minfinanze, rm n. 182/E del 29/11/2000 (Agg. 3/2001)

42 - Fusione per incorporazione - Fondi in sospensione d'imposta - Regime fiscale - Interpretazione dell'art. 123, comma 4 del T.u. n. 917/1986 - Minfinanze, rm n. 1/E del 11/1/2001 (Agg. 7/2001)

43 - Operazioni di fusione - Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio - Quando non è necessaria - Consiglio del notariato di Milano - Massima del 9/2/2001 (Agg. 10/2001)

44 - Disavanzo da fusione - Irrilevanza del pagamento dilazionato al cedente persona fisica ai fini dell'affrancamento gratuito - Art. 6, comma 2, dlgs n. 358/1997 - Associazione dott. commercialisti di Milano - Norma di comportamento n. 144/2001 (Agg. 11/2001)

45 - Disavanzo di fusione imputato ad avviamento - Deducibilità delle quote annuali di ammortamento - Analisi storica e chiarimenti - Minfinanze - Cm n. 49/E del 30/5/2001 (Agg. 14/2001)

46 - Disavanzo di fusione - Affrancamento gratuito - Analisi dell'art. 6, comma 2, dlgs 8/10/1997, n. 358 - Minfinanze - rm n. 80/E, del 4/6/2001 (Agg. 21/2001)

47 - Avanzo di fusione - Ricostituzione dei fondi in sospensione di imposta nel bilancio della società incorporante - Modalità - Analisi del comma 4, art. 123, T.u. 917/86 - Minfinanze - rm n. 131/E del 18/9/2001 (Agg. n. 26/2001)

48 - Dichiarazione dei redditi in caso di fusione di più società - Termini di presentazione e modalità - Dpr 7/12/2001, n. 435 - art. 6 (nuovo art. 5-bis, comma 2, dpr 22/7/1998, n. 322) (Agg. 1/2002)

49 - Dichiarazione dei redditi in caso di fusione di più società - Termini di presentazione e modalità - Dpr 7/12/2001, n. 435 - art. 6 (nuovo art. 5-bis, comma 2, dpr 22/7/1998, n. 322) (Agg. 1/2002)

50 - Disavanzi di fusione - Affrancamento con versamento, entro il 30/11/2002, di una «somma» pari al 4% dei maggiori valori iscritti nei limiti e alle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, art. 6, dlgs n. 358/1997 - Dl 24/9/2002, n. 209 - art. 1, comma 5 (Agg. 18/2002)

Art. 123-bis - Scissione di società (1)

1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Le plusvalenze e le minusvalenze risultanti dai progetti di scissione redatti a norma dell'articolo 2504-octies del codice civile o dalle situazioni patrimoniali redatte a norma dell'articolo 2504-novies dello stesso codice non si considerano iscritte in bilancio.

2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2504-*novies* del codice civile. In quest'ultima ipotesi non concorrono a formare il reddito di ciascuna società beneficiaria le plusvalenze iscritte in bilancio fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società scisse annullate e il valore risultante dalle scritture contabili della corrispondente quota del patrimonio netto della società stessa.

3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione del comma 3 dell'art. 44 in caso di conguaglio.

4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 54, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.

6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.

Se la scissione non ha effetto retroattivo, il fondo di cui all'articolo 72 si imputa in proporzione ai rischi di cambio esistenti nel giorno in cui ha effetto la scissione; la valutazione deve essere effettuata secondo i criteri ivi previsti. Qualora non sia possibile correlare il valore dei fondi ai predetti elementi, l'attribuzione proporzionale è effettuata con riguardo alle quote di patrimonio netto attribuite alle società beneficiarie.

7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 59 e 61 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le società beneficiarie.

8. In caso di scissione parziale e in caso di scissio-

ne non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:

a) i beni di cui al precedente comma ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente alle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;

b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di cui all'articolo 67, comma 7, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata dell'utilizzo dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie.

9. I fondi in sospensione d'imposta iscritti nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, i fondi della società scissa si riducono in corrispondenza.

Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, i fondi debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie, che acquisiscono tali elementi.

Nei riguardi della beneficiaria che abbia omesso la ricostituzione si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dal comma 4 dell'articolo 123 per la società incorporante o risultante dalla fusione.

10. Le perdite fiscali della società scissa sono attribuite a norma del comma 4, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle disposizioni del comma 5 dell'articolo 123, riferendosi alla società scissa e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo 2504-*octies* ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2504-*vies*.

11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2504-*decies* del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-*bis*, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale e a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.

12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro proce-

dimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio delle imposte dirette della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge.

Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.

14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei all'operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui al comma 10 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto a essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.

15. Nei confronti della società soggetta all'Irpeg beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto possibile, rispettivamente i commi 3 e 4 dell'articolo 122, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.

[16. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono da interpretare nel senso che si applicano anche alle operazioni di scissione, disconoscendosi in ogni caso i vantaggi tributari nell'ipotesi di scissioni non aventi per oggetto aziende o complessi aziendali, anche sotto forma di partecipazioni, ovvero in quella di assegnazione ai partecipanti di ciascuno dei soggetti beneficiari di azioni o quote in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni nella società scissa.] (soppresso) (2)

(1) L'art. 123-bis è stato inserito nel Testo unico dall'art. 1 del dlgs 30/12/1992, n. 543.

(2) Il comma 16 è stato soppresso dall'art. 9, comma 6, dlgs 8/10/1997, n. 358.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 8/10/1997, n. 358-art. 7, comma 1 modificato dall'art. 7, comma 3, lett. b), dlgs 16/6/1998, n. 201 (nuovo art. 37-bis, dpr n. 600/1973)

Norma contro l'elusione:

(testo in calce all'art. 123 di questo T.u. n. 917/1986)

2 - Legge 23/12/1994, n. 724, art. 27 integrato dall'art. 22, c. 8, dl 23/2/1995, n. 41 conv. in legge 22/3/1995, n. 85

Neutralità fiscale delle operazioni di fusione e scissione

(testo in calce all'art. 123)

3 - Legge 28/12/1995, n. 549, art. 3, c. 105

Utilizzazione del disavanzo di fusione e di scissione ai soli fini del bilancio - Prospetto di riconciliazione tra valori di bilancio e valori fiscalmente riconosciuti.

(testo in calce all'art. 123)

4 - Dlgs 8/10/97, n. 358, art. 6, modificato dall'art. 7, comma 4, lett. b), dlgs 16/06/1998, n. 201:

Disavanzo derivante da operazioni di fusione o di scissione di società - Nuovo regime dal periodo in corso all'8/11/97

(testo in calce all'art. 123)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Operazioni di scissione poste in essere da società controllate dallo Stato - Speciale regolamentazione - D.L. 10.9.1993, n. 350-artt. 1 e 2-conv. in legge 8.11.1993, n. 442 - (Agg. 11/1993)

2 - Scissione di società - Trasferimento del credito d'imposta «premio assunzione, legge n. 489/94» alle società risultanti dalla scissione - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 2.10 - (Agg. 14/94)

3 - Riduzione al 20% dell'aliquota Irpeg in base alla legge n. 489/94 in caso di scissione di società - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 5.9 - (Agg. 15/94)

4 - Reddito d'impresa reinvestito - Detassazione legge n. 489/94 - Media degli investimenti da confrontare con quelli del periodo di riferimento in caso di scissione - Min. finanze - circ. n. 181/E del 27/10/94 - punto 3.12 - (Agg. 15/94)

5 - Scissioni societarie - Maggiori valori di bilancio derivanti dall'imputazione dei «disavanzi» - Loro riconoscimento fiscale se assoggettati a imposta sostitutiva - Precisazioni - DI 23/2/1995, n. 41 art. 21, conv. dalla legge 22/3/1995, n. 85 - (Agg. 4/95)

6 - Disavanzo di scissione - Sua inutilizzabilità per iscrivere plusvalenze non imponibili - Precisazione - Istruzioni per la compilazione del mod. 760/1996 - (Agg. n. 8/1996)

7 - Scissione «totale» con effetti retrodatati - Dichiarazione dei redditi - Criteri - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib., ris. n. 132/E/III - 6 - 527 del 18/7/1996 - (Agg. n. 13/1996)

8 - Scissioni - Non sono mai operazioni elusive - Abrogazione implicita del comma 16 dell'art. 123 bis del T.U. n. 917/1986 - Consiglio di stato, parere n. 1535 del 23/1/1996 - (Agg. n. 16/1996)

9 - Operazioni di scissione e fusione - Versamenti di imposte e ritenute - Soggetti obbligati - DI 11/3/1997, n. 50, art. 4, conv. dalla legge 9/5/1997, n. 122 - (Agg. 4/1997)

10 - Operazioni di scissione e fusione relative a società «di comodo» - Versamenti di imposte e ritenute - Soggetti obbligati - Legge 9/5/1997, n. 122, di conversione del dl 11/3/1997, n. 50, art. 4, comma 1-bis - (Agg. 6/1997)

11 - Disavanzi di scissione - Loro utilizzo per l'iscrizione di valori fiscalmente non riconosciuti ancora esistenti nel bilancio chiuso prima dell'8/11/97 - Affrancamento con versamento d'imposta sostitutiva - Dlgs 8/10/97, n. 358, art. 9, comma 3 - (Agg. 5/1998)

12 - Scissione - Fondi in sospensione d'imposta - Loro ricostituzione in modo proporzionale alle quote di patrimonio netto rimaste alla società scissa o trasferite alla società beneficiaria - La sospensione d'imposta rimane se i fondi sono costituiti da contributi in denaro, mentre viene meno se sono costituiti da contributi in natura - Minfinanze, ris. n. 5/E del 6/2/98 - (Agg. 9/1998)

13 - Disavanzi da operazioni di scissione e fusione - Disavanzo da cambio - Regime fiscale di cui all'art. 6 del dlgs 8/10/97, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/97, punto 4.2.1 - (Agg. 12/1998)

14 - Disavanzi da operazioni di scissione e fusione - Disavanzo da annullamento - Regime fiscale di cui all'art. 6 del dlgs 8/10/97, n. 358 - (Agg. 13/1998)

15 - Plusvalenze e minusvalenze in caso di scissioni societarie - Loro irrilevanza ai fini del «capital gain» - Minfinanze, cm n. 165/E del 24/6/98, punto 2.2.1 - (Agg. 18/1998)

16 - Scissione totale di una srl immobiliare con costituzione di tre società con identici diritti patrimoniali dei soci - Problemi connessi alla normativa antielusione - Dir. reg. entrate Lombardia, ris. n. 78348/98 del 17/6/1999 - (Agg. 1/2000)

17 - Capital gain - Ripartizione del costo delle azioni in caso di scissione - Criterio di calcolo - Minfinanze, Telefisco 2000 e cm n. 98/E, punto 7.2.3, del 17/5/2000 - (Agg. 5/2000)

18 - Scissione - Attribuzione alle beneficiarie delle riserve di rivalutazione monetaria secondo la generale regola di proporzionalità - Irrilevanza dell'ori-

ginario legame tra i beni rivalutati e le riserve di rivalutazione - Minfinanze, cm n. 98/E, punto 1.5.9, del 17/5/2000 - (Agg. 12/2000)

19 - Operazioni di scissione - Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio - Quando non necessita - Consiglio del notariato di Milano - Massima del 9/2/2001 (Agg. 10/2001)

20 - Scissione di società industriale con trasferimento degli immobili alla beneficiaria che assume carattere esclusivamente immobiliare - Operazione fiscalmente legittima in quanto non elusiva - Motivi - Minfinanze-Ag. entrate-Rm n. 32/E del 23/3/2001 - (Agg. 16/2001)

21 - Scissione parziale di una società tra i cui soci è presente un soggetto non residente - Attribuzione alla beneficiaria dell'attività produttiva e successiva cessione delle quote di quest'ultima - Operazione elusiva - E tale - Motivi - Minfinanze - Rm n. 33/E, del 23/3/2001 (Agg. 19/2001)

22 - Scissione non proporzionale - Operazione non elusiva - E tale - Condizioni - Minfinanze - rom n. 117/E del 12/7/2001 (Agg. n. 24/2001)

23 - Scissione parziale con attribuzione dell'immobile, ove è situata la sede legale e operativa, a una società immobiliare - Operazione non elusiva - Condizioni - Minfinanze - rm n. 183/E del 14/11/2001 (Agg. 3/2002)

24 - Dichiarazione dei redditi in caso di scissione - Termini di presentazione e modalità - Dpr 7/12/2001, n. 435 - art. 6 (nuovo art. 5-bis, comma 3, dpr 22/7/1998, n. 322) (Agg. 3/2002)

25 - Scissione societaria parziale - Successiva cessione delle azioni o quote delle società beneficiarie - Considerazioni circa la possibile elusività dell'operazione - Minfinanze - rm n. 224/E del 9/7/2002 (Agg. 15/2002)

26 - Scissione parziale proporzionale - Diritto di rivalutare un immobile sorto, ex legge n. 342/2000, in capo alla scissa e suo trasferimento alla beneficiaria cui lo stesso immobile è stato attribuito con la scissione - Legittimità - Chiarimenti - Minfinanze - Rm n. 91/E del 19/3/2002 (Agg. 17/2002)

27 - Scissione parziale finalizzata alla donazione di quote della beneficiaria - Operazione configurabile come elusiva - Motivi - Agenzia delle entrate - Ris. n. 327/E del 16/10/02 (Agg. 2/2003)

Il socio unico di una «srl» ha chiesto di conoscere se è configurabile o meno come elusiva una scissione della «srl» con trasferimento alla beneficiaria di alcuni immobili, cui farebbe seguito la donazione ai figli delle quote della beneficiaria medesima. A questa richiesta di parere l'Agenzia delle entrate ha fornito la risposta che segue. L'operazione di scissione non è di per sé elusiva. Perché la fattispecie rientri nelle previsioni della norma antielusiva che trova fondamento nell'art. 37-bis del dpr 600/1973 occorre che si verifichino simultaneamente tre condizioni:

- l'assenza di valide ragioni economiche;
- l'aggravamento di un obbligo o divieto previsto dall'ordinamento;
- il risparmio d'imposta conseguente.

Inoltre, dalla relazione ministeriale al dlgs n. 358/97 si evince che, più del singolo comportamento, è rilevante, in un'ottica elusiva, il disegno complessivamente ideato dal contribuente, composto di una pluralità di atti fra loro coordinati, diretti esclusivamente, in assenza di valide ragioni economiche, all'ottenimento di un risultato disapprovato dai principi ispiratori dell'ordinamento giuridico tributario. Di conseguenza, il vantaggio tributario potrebbe non derivare necessariamente dalla singola operazione di scissione ma, verosimilmente, dalla realizzazione di eventi prodromici o consequenziali a essa, come l'acquisto o la cessione di partecipazioni sociali. Nella fattispecie prospettata occorre pertanto verificare se sussistono le condizioni sopra elencate idonee a segnalare la presenza di un intento elusivo. In merito alla rilevanza delle ragioni economiche, l'istante non adduce alcuna valida motivazione e, anzi, pone l'accento sulla sussistenza di un mero interesse dell'unico socio di separare il patrimonio sociale con il fine ultimo di destinarne una parte ai figli della propria moglie, attraverso la donazione delle quote di partecipazione nella società beneficiaria neocostituita. Si evince, pertanto, l'assenza di una concreta motivazione economico-gestionale di natura produttiva od organizzativa volta, proprio attraverso la divisione del patrimonio originario e una modifica degli assetti societari, a consentire il mantenimento di stabili condizioni di vita aziendale per entrambi gli organismi derivanti dall'operazione. Da quanto rappresentato in istanza non si evince affatto l'intenzione del socio totalitario della società beneficiaria di intraprendere alcuna attività economica diretta allo sfruttamento del patrimonio a essa destinato con la prospettata scissione. L'operazione di scissione in argomento si sostanzia invece nella creazione di una mera società «contenitore» destinata ad accogliere beni da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni. L'unica ragione sottesa a una siffatta operazione è la convenienza fiscale, così come peraltro affermato dall'istante, atteso che l'istituto alternativo dell'estromis-

sione dei beni immobili dall'esercizio di impresa con conseguente assegnazione degli stessi all'unico socio, che sarebbe successivamente libero di provvedere alla donazione a favore dei figli, genererebbe consistenti plusvalori, tassabili ipso facto. Viceversa, la scissione è operazione fiscalmente neutrale e priva di costi nell'immediato. Del resto, l'alternativa di adottare una delle due soluzioni non è «fisiologica al sistema», attesa l'assoluta mancanza di ragioni economiche che giustificano, nella fattispecie rappresentata, l'utilizzo della scissione rispetto al più adeguato, ma meno conveniente, istituto sopra ricordato. Dall'operazione come prospettata emerge, peraltro, che la scissione, in regime di neutralità, e la successiva donazione delle quote sociali sono realizzate al solo fine di aggirare l'ordinario ambito impositivo delle plusvalenze conseguite in regime di estromissione dei beni dall'impresa così come disciplinato dall'art. 54, lett. d), del T.u. 917/86. Il requisito dell'indebito risparmio d'imposta è pertanto senz'altro integrato nella misura in cui l'operazione consente di evitare la tassazione sul plusvalore realizzabile in caso di assegnazione al socio dei beni immobili di cui è questione e di avvalersi artificiosamente, senza valide ragioni economiche, della neutralità della scissione combinata con l'istituto della donazione. In conclusione, sulla base di quanto sin qui argomentato, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'operazione di scissione prospettata è diretta unicamente a conseguire un indebito risparmio d'imposta in quanto posta in essere in assenza di valide ragioni economiche e pertanto, ai sensi dell'art. 37-bis del dpr 600/1973, la stessa è da considerarsi elusiva.

Annotazione: Il soggetto istante, nel formulare la richiesta di parere all'Agenzia delle entrate, aveva affermato che l'operazione, a suo giudizio, non assumeva caratteri di elusività, essendo «preordinata al raggiungimento di una legittima e libera potestà di disposizione del proprio patrimonio in vita», in un'ottica di contenimento dei costi relativi alla sua realizzazione. Sempre in tema di scissioni societarie si segnalano i seguenti provvedimenti amministrativi utili a verificare l'esistenza o meno di elusività:

- Consiglio di stato, parere n. 1535 del 23/1/1996;
- Dre Lombardia, ris. n. 78348/98 del 17/6/1999;
- Agenzia delle entrate, ris. n. 32/E del 23/3/2001;
- Agenzia delle entrate, ris. n. 33/E del 23/3/2001;
- Agenzia delle entrate, ris. n. 117/E del 12/7/2001;
- Agenzia delle entrate, ris. n. 183/E del 14/1/2001;
- Agenzia delle entrate, ris. n. 224/E del 9/7/2002.

Avvertenza - Vedansi anche le note di aggiornamento in calce all'art. 123 riguardanti le operazioni di fusione e scissione.

Art. 124. - Liquidazione ordinaria

1. In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto dei profitti e delle perdite, ovvero a norma dell'art. 79 o dell'art. 80 se ne ricorrono i presupposti; il conto dei profitti e delle perdite deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'art. 2277 del codice civile.

Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella in cui ne viene data comunicazione all'ufficio delle imposte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui agli artt. 79 e 80. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell'art. 79 o dell'art. 80 se ne ricorrono

no i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale.

Se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati, ancorché già tassati separatamente a norma degli artt. 16 e 18, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'art. 8.

3. Per le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale.

Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell'art. 102 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio.

Se la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorché già tassati separatamente a norma degli artt. 16 e 18, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.

4. Per i redditi degli immobili non strumentali compresi nella liquidazione l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso a titolo definitivo anche per la frazione di esercizio e per gli esercizi intermedi di cui ai commi 2 e 3.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 8/10/1997, n. 358-art. 7, comma 1, modificato dall'art. 7, comma 3, lett. b), dlgs 16/6/1998, n. 201 (nuovo art. 37-bis, dpr n. 600/1973)

Norma contro l'elusione

(testo in calce all'art. 123 di questo T.u. 917/1986)

2 - Legge 23/12/1996, n. 662-art. 3, commi da 37 a 45:

Società di comodo - Scioglimento agevolato

(testo in calce all'art. 87 di questo T.u. 917/1986)

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Cooperativa - Liquidazione - Devoluzione del patrimonio residuo ai fini mutualistici - Obbligo - Applicabilità della legge 31.1.1992, n. 59 - Dir. Gen. II, DD. - ris. n. 11/193 dell'8.3.1993 - (Agg. 10/1993).

2 - Liquidazione - Responsabilità solidale del rappresentante per le sanzioni - Avviso di mora - Insufficienza - Comm. trib. centrale, dec. n. 2437 del 25/1/94, dep. 5/7/94 - (Agg. 16/94)

3 - Società di persone - Estinzione senza la preventiva procedura di liquidazione - Legittimità - Dichiarazione dei redditi entro 4 mesi dall'estinzione - Obbligo - Comm. Trib. 1° gr. di Treviso, dec. n. 423 del 3/11/1994, dep. 4/3/1995 - (Agg. n. 16/95)

4 - Impresa in liquidazione - Plusvalenze rateizzabili e manutenzioni eccedenti il plafond - Criterio d'imputazione - Minfinanze, circ. n. 108/E - punto

6.12 - del 3/5/1996 - (Agg. n. 8/1996)

5 - Società «di comodo» - Scioglimento agevolato - Modalità procedurali - Dir. Aa.Gg. e cont. trib., circ. n. 48/E/III-6-159, punto 6, del 26/2/1997 - (Agg. 5/1997)

6 - Scioglimento e liquidazione di una società di persone conseguente al venir meno della pluralità dei soci - Precisazioni - Comm. trib. centrale, dec. n. 4777, del 21/2/1996, dep. 1/10/1996 - (Agg. 8/1997)

7 - Associazioni fra professionisti - Scioglimento - Crediti professionali, pregressi percepiti dagli ex soci - Trattamento fiscale - Chiarimenti - Minfinanze, rm n. 45090 del 19/7/2000 - Dre Emilia Romagna (Agg. 2/2001)

8 - Società di persone in liquidazione - Termini di presentazione delle dichiarazioni - Minfinanze-cm n. 55/E, punto 6.2, del 14/6/2001 - (Agg. 16/2001)

9 - Dichiarazione dei redditi in caso di liquidazione - Termini di presentazione e modalità - Dpr 7/12/2001, n. 435 - art. 5 (nuovo art. 5, commi 1 e 3, dpr 22/7/1998, n. 322)

10 - Riporto delle perdite nell'ambito della liquidazione ordinaria - Chiarimenti - Minfinanze - rm n. 124/E del 23/4/2002 (Agg. 11/2002)

Art. 125. - Fallimento e liquidazione coatta

1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.

2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.

3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, è imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si è chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'art. 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'art. 46 del regio decreto 16/3/1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo d'imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.

4. L'imposta locale sui redditi afferenti il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed è prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all'art. 57, comma 1 e di quelli personali degli imprenditori o dei soci com-

presi nel fallimento o nella liquidazione l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Dpr 4 febbraio 1988, n. 42 - art. 18:

Disposizioni attuative in caso di fallimento e liquidazione coatta

«1. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il reddito d'impresa, di cui al comma 1 e quello di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 125 del Testo unico, risultano dalle dichiarazioni iniziali e finali che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore a norma dell'art. 10, commi primo, secondo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento concorsuale, di cui al comma 2 dell'art. 125 del Testo unico, è determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al comma 1 dello stesso articolo, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale dal curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto è considerato nullo se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività.

3. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, nei modi ordinari, dell'imposta locale sui redditi afferente il reddito d'impresa che ne risulta nonché al versamento, se la società fallita o liquidata vi è soggetta, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di società in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziali e finali di cui al comma 1, deve consegnare o spedire copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si è chiuso il procedimento concorsuale.

5. Per ciascuno degli immobili di cui all'art. 125, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all'ufficio delle imposte apposita dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'art. 23 del Testo unico».

2 - DI 8/7/2002, n. 138, conv. dalla legge 8/8/2002, n. 178 - art. 3, comma 1 (nuovo art. 87 dpr n. 602/1973):

Il «fallimento fiscale»

«co. 1 - L'art. 87 del dpr 29/9/1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

Art. 87 (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo)

«co. 1 - Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'art. 6 del rd 16/3/1942, n. 267».

«co. 2 - Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo per conto dell'Agenzia delle entrate, l'ammissione al passivo della procedura».

Norma richiamata

Rd 16/3/1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 6:

«Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero, oppure d'ufficio».

Cenni storici

Sino al 31/12/1973 il dpr 29/1/1958, n. 645 - Tit. XI, cap. II, art. 261, comma 2, consentiva all'amministrazione finanziaria di promuovere la «dichiarazione di fallimento» del contribuente-imprenditore moroso. L'art. 104 del dpr 602/1973, in vigore dall'1/1/1974, ha abrogato quella disposizione. L'art. 3, comma 1, del di 8/7/2002, n. 138, sostituendo l'art. 87 del dpr 602/73, ha nuovamente reintrodotto il «fallimento fiscale», legittimando stavolta il concessionario della riscossione a richiederlo. In sede di conversione del di 138/02, la legge n. 178/2002 ha integrato l'art. 3 consentendo alla Agenzia delle entrate la transazione dei tributi dovuti dal fallito.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Cooperative edili e loro consorzi - Scioglimento di diritto in conseguenza del mancato deposito dei bilanci degli ultimi due anni - Legge 31.1.1992, n. 59 - art. 18, comma 1 - (Agg. 4/1992)

2 - Fallimento fiscale - Incostituzionalità - Corte Costituzionale - sent. n. 89 del 21.2.1992, dep. 9.3.1992 - (Agg. 5/1992)

3 - Grandi imprese in crisi - Amministrazione straordinaria - Periodi d'imposta in presenza o in assenza di esercizio di impresa - Precisazioni - Dir. Gen. II.DD. - Div. IX - Nota n. 9/523 del 5.7.1992 - (Agg. 10/1992)

4 - Fallimento del socio di società di persone - Momento in cui va dichiarato il reddito di partecipazione da parte del curatore - Comm. Trib. Centrale - sez. VI - dec. n. 4336 dell'8.6.1992, dep. 7.7.1992 - (Agg. 16/1992).

5 - Curatore fallimentare - Non sanzionabile l'omessa presentazione della dichiarazione di variazione dati - Comm. trib. centrale, dec. n. 1359 del 13/4/94, dep. 2/5/94 - (Agg. 15/94)

6 - Società in liquidazione coatta - Ritenuta d'acconto su interessi attivi bancari - È dovuta - Precisazioni - Corte di cassazione, sent. n. 13154 del 16/3/1995, dep. 29/12/1995 - (Agg. n. 6/1996)

7 - Plusvalenza da cessione di azienda realizzata nel corso di una procedura concorsuale - Inapplicabilità dell'imposta sostitutiva del 27% in alternativa al regime ordinario di tassazione - Art. 1, comma 1, dlgs 8/10/97, n. 358 - Minfinanze, cm n. 320/E del 19/12/97, punto 1.2.1 - (Agg. 1/1998)

8 - Amministrazione straordinaria chiusa mediante concordato garantito - Determinazione del reddito - Precisazioni - Minfinanze, ris. n. 153/E del 7/10/1998 (Agg. 3/1999)

9 - Concordato fallimentare con assuntore - La cessione all'assuntore di tutte le attività fallimentari impedisce la formazione di residui passivi e non ne consente quindi la tassazione - Chiarimenti - Corte di cassazione - S. trib. sent. n. 11568 dell'11/12/2000 - (Agg. 15/2001)

10 - Dichiarazione dei redditi in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa - Termini di presentazione e modalità - Dpr 7/12/2001, n. 435 - art. 5 (nuovo art. 5, commi 3 e 5, dpr 22/7/1998, n. 322) (Agg. 3/2002)

11 - Il «fallimento» - Configurazione fiscale essenziale - Minfinanze - cm n. 26/E, punto 1.2, del 22/3/2002 (Agg. 7/2002)

12 - Il «fallimento» - Particolare regime di determinazione del reddito - La diversità rispetto alla liquidazione ordinaria - Precisazioni - Minfinanze - cm n. 26/E, punto 1.2, del 22/3/2002 (Agg. 7/2002)

13 - Fallimento dell'imprenditore individuale - Configurazione fiscale - Precisazioni in ordine alla dichiarazione dei redditi - Minfinanze - cm n. 26/E, punto 4, del 22/3/2002 (Agg. 8/2002)

14 - Capital gain - La cessione di partecipazioni qualificate detenute da un soggetto (persona fisica) fallito - Trattamento fiscale - Chiarimenti - Minfinanze - rm n. 171/E del 5/6/2002 (Agg. 12/2002)

15 - Procedura concorsuale - Scomputo delle ritenute d'acconto su interessi maturati ed eventuale rimborso alla chiusura della procedura - Chiarimenti - Minfinanze - Rm n. 154/E del 24/5/2002 (Agg. 17/2002)

Art. 126. - Applicazione analogica

1. Le disposizioni degli articoli da 122 a 125 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di trasformazione, fusione, liquidazione fallimento di enti diversi dalle società.

Art. 127. - Divieto della doppia imposizione

1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Redditi percepiti per interposta persona - Intassabilità in capo all'effettivo destinatario del reddito onde evitare una doppia imposizione - Corte di cassazione, sent. n. 2739 del 20/5/93, dep. 22/3/94 - (Agg. 7/94)

2 - Duplicazione d'imposta - Istanza di rimborso entro due anni dall'avvenuto pagamento - Legittimità - Motivi - Comm. trib. centrale, dec. n. 1614 del 18/3/1996, dep. 10/4/1996 - (Agg. 1/1997)

3 - Reddito di lavoro autonomo dichiarato erroneamente per «competenza» e non per «cassa» - Illegittimità dell'accertamento per «cassa» dello stesso reddito se ciò comporta una doppia tassazione - Comm. trib. regionale del Piemonte - s. XXXI - sent. n. 22 del 12/6/2001 (Agg. 20/2002)

Art. 127-bis - Disposizioni in materia

di imprese estere partecipate (1)

1. Se un soggetto residente in Italia detiene, di-

rettamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.

Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di stati o territori individuati, con decreti del ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività nello stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27%. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a con-

correnza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

(1) L'art. 127-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 21/11/2000, n. 342. Le disposizioni in esso contenute si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 del medesimo art. 127-bis.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

- 1 - Redditi prodotti da imprese estere partecipate localizzate in paesi o territori a regime fiscale privilegiato - Il nuovo art. 127-bis, T.u. 917/86 - Chiarimenti - Minfinanze, cm n. 207/E, punto 1.1.1, del 16/11/2000 (Agg. 5/2001)
- 2 - Fiscalità internazionale - Redditi di imprese estere partecipate - Minfinanze - Cm n. 9/E del 26/1/2001, punto 2.1 (Agg. 9/2001)
- 3 - Stati o territori a regime fiscale privilegiato - La «black list» - Elencazione - Dm 21/11/2001, artt. 1, 2, 3 (G.U. n. 273 del 23/11/2001) (Agg. 2/2002)
- 4 - Redditi prodotti da imprese estere partecipate localizzate in paesi della «black list» - Condizioni per l'inapplicabilità dell'art. 127-bis, comma 1, T.u. 917/86 - Minfinanze - cm n. 9/E, punto 6.1, del 30/1/2002 (Agg. 8/2002)
- 5 - Imprese controllate estere residenti in paesi della «black list» - Imputazione del reddito al soggetto residente controllante - L'eventualità della disapplicazione dell'art. 127-bis, comma 1, T.u. 917/86 - Precisazioni - Minfinanze - cm n. 18/E del 12/2/2002, punti 2.4-2.5 (Agg. 9/2002)
- 6 - Valutazione delle partecipazioni in società non quotate residenti e non residenti - Determinazione del «valore minimo» - Criterio applicativo a partire dal 2002 - DI 24/9/2002, n. 209 - art. 1, comma 1, lett. a) (Agg. 18/2002)

Art. 128. - Accordi internazionali

1. Le disposizioni del presente Testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

- 1 - Pensioni erogate da enti previdenziali esteri per incidenti sul lavoro o malattie professionali - Procedura per il riconoscimento della loro natura risarcitoria - Dir. Aa.Gg. e cont. trib., ris. n. 39/E del 3/3/1997 - (Agg. 4/1997)
- 2 - Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni - Redditi prodotti all'estero da soggetti residenti in Italia - Dir. centrale accertamento e programmazione, circolare n. 304/E/1/2/705 del 2/12/97 - (Agg. 6/1998)
- 3 - Convenzione Italia-Albania per evitare le doppie imposizioni - Notizia - Legge 21/5/98, n. 175 - (Agg. 27/1998)
- 4 - Convenzione Italia-Russia per evitare le doppie imposizioni - Notizia - Legge 9/10/97, n. 370 - (Agg. 27/1998)
- 5 - Convenzione italo-francese - Le pensioni di natura pubblica pagate dallo Stato italiano a un soggetto con la sola nazionalità francese sono tassate in Francia - Minfinanze, ris. n. 136/E dell'8/9/1998 (Agg. 4/99)
- 6 - Convenzione Italia-Usa per evitare le doppie imposizioni - Notizia - Convenzione Italia-Usa siglata il 25/8/1999 (Agg. 18/1999)
- 7 - Convenzione Italia-Vietnam per evitare la doppia imposizione - Notizia - Legge 15/12/1998, n. 474 (Agg. 18/1999)
- 8 - Convenzione Italia-Sudafrica per evitare le doppie imposizioni - Notizia - Legge 15/12/1998, n. 473 (Agg. 18/1999)
- 9 - Convenzione Italia-Israel per evitare le doppie imposizioni - Notizia - Legge 9/10/1997, n. 371 (Agg. 18/1999)
- 10 - Convenzione Italia-Lituania per evitare le doppie imposizioni - Notizia - Legge 9/2/1999, n. 31 (Agg. 5/2000)
- 11 - Convenzione Italia-Argentina per evitare le doppie imposizioni - Notizia - Legge 28/10/1999, n. 423 (Agg. 5/2000)
- 12 - Convenzione Italia-Estonia per evitare le doppie imposizioni - Notizia - Legge 19/10/1999, n. 427 (Agg. 5/2000)
- 13 - Convenzione Italia-Kuwait per evitare le doppie imposizioni - Notizia - Legge 28/10/1999, n. 413 (Agg. 9/2000)

T.U. 22.12.1986, N. 917

14 - Convenzione Italia-Macedonia per evitare le doppie imposizioni - Notizia - Legge 19/10/1999, n. 428 (Agg. 17/2000)

15 - Convenzione Italia-Senegal per evitare le doppie imposizioni - Notizia - Legge 20/12/2000, n. 417 (Agg. 9/2001)

16 - Convenzione Italia-Usa - Ritenute s/dividendi - Istanza di rimborso - Condizioni di ammissibilità - Corte di cassazione, s. I, sent. n. 12458 del 10/11/1999 (Agg. 9/2001)

17 - Convenzione Italia-Oman per evitare le doppie imposizioni - Notizia - Legge 11/3/2002, n. 50 (Agg. 16/2002)

18 - Convenzione Italia-Ucraina per evitare le doppie imposizioni - Notizia

- Legge 11/7/2002, n. 169 (Agg. 18/2002)

19 - Convenzione Italia-Danimarca per evitare le doppie imposizioni - Notizia - Legge 11/7/2002, n. 170 (Agg. 2/2003)

La legge n. 170/2002 ratifica e rende esecutiva la convenzione tra il governo della repubblica italiana e il regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per evitare e prevenire le evasioni fiscali, fatta a Copenaghen il 5/5/1999. La legge n. 170/2002 è pubblicata sul S.o. n. 164/L alla G.U. n. 184 del 7/8/2002. L'art. 27 della Convenzione prevede lo scambio di informazioni tra i due stati contraenti, necessario per l'applicazione della Convenzione stessa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE,
TRANSITORIE E FINALI**Art. 129. - Terreni e fabbricati soggetti
a regimi vincolistici**

1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale è determinato in misura pari a quella del canone di affitto.

2. In deroga all'art. 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15%. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25%. (1)

(1) Il comma 2 è interamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. e), legge 27/7/94, n. 473.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Estensione all'abitazione principale del criterio di calcolo utilizzato per i fabbricati locati a equo canone - D.L. 21.1.1992, n. 14, reiterato da: D.L. 20.3.1992, n. 237; D.L. 20.5.1992, n. 293; D.L. 24.7.1992, n. 348; D.L. 24.9.1992, n. 388; D.L. 24.11.1992, n. 455; D.L. 23.1.1993, n. 16 conv. in legge 24.3.1993, n. 75 - (Agg. n. 2/1992)

2 - Equo canone - Riduzione dell'ambito applicativo - D.L. 11.7.1992, n. 333 conv. in legge 8.8.1992, n. 359 - art. 11, commi 1 e 2 - (Agg. 9/1992)

3 - Locazione fabbricati - Comunicazione al conduttore del codice fiscale e dei dati identificativi dell'immobile - Obbligo a regime - D.L. 11.7.92, n. 333 conv. in legge 8.8.92, n. 359 - art. 11, commi 1, 2 e 2-bis - (Agg. 11/1992)

4 - Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione - Vale il reddito effettivo e non quello previsto dall'art. 11, comma 2, legge n. 413/91 - Comm. trib. regionale di Firenze, sent. n. 5 del 10/1/97 - (Agg. 8/1997)

5 - Immobile di interesse storico o artistico concesso in locazione - Vale il reddito indicato dall'art. 11, comma 2, legge n. 413/1991 e non quello effettivo - Comm. trib. regionale di Milano, sent. n. 135 dell'11/6/1998 (Agg. 4/1999)

6 - Immobile di interesse storico o artistico concesso in locazione - Vale il reddito indicato dall'art. 11, comma 2, legge n. 413/1991 e non quello effettivo - Corte di cassazione, sent. n. 2442 del 18/3/1999 (Agg. 16/1999)

7 - Redditi fondiari - Imponibilità, indipendentemente dall'effettiva percezione, in quanto rappresentativi di capacità contributiva - Motivi - Minfinanze, circ. n. 150/E del 7/7/1999 (Agg. 16/1999)

8 - Canoni di locazione di immobili a uso abitativo non percepiti - Credito d'imposta pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti - Imponibilità della rendita catastale - Precisazioni - Minfinanze, circ. n. 150/E del 7/7/1999 (Agg. 16/1999)

Art. 130. - Società civili

1. Ai fini delle imposte sui redditi le società civili esistenti alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all'art. 204, commi primo e secondo, del rd 30/3/42, n. 318, sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali. Alle società civili costituite in forma di società per azioni, di cui al terzo comma del

predetto art. 204, si applicano le disposizioni del presente Testo unico relative a questo tipo di società.

Art. 131. - Eredità giacente

1. Se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, e secondo quelle del capo III del titolo II, se il chiamato è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Dopo l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui al comma 3 dell'art. 7, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione di eredità.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell'eredità sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito.

3. Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 l'imposta locale sui redditi è applicata in via definitiva in ciascun periodo di imposta.

NOTE COMPLEMENTARI:

1 - Dlgs 18/12/1997, n. 472, art. 8:

Intransmissibilità della sanzione agli eredi

«1 - L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.»

2 - Dpr 4/2/1988, n. 42, art. 19:

Eredità giacente - Adempimenti di curatori e amministratori

«1. I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'art. 131 del Testo unico, da presentare nei termini ordinari relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro sei mesi dall'assunzione delle funzioni:

a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;

b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.

2. I curatori e gli amministratori devono inoltre:

a) adempiere, per i periodi d'imposta indicati nell'alinea del comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta, stabiliti nel

dpr 29 settembre 1973, n. 600;

b) presentare entro sei mesi dall'assunzione delle funzioni, le dichiarazioni di sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma;

c) comunicare, mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, entro sessanta giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi.

3. L'erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, deve dare comunicazione e indicare l'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi e la propria quota di eredità. Nella stessa dichiarazione può essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all'art. 131 del Testo unico sono stati determinati in via provvisoria, la facoltà prevista nell'art. 16, comma 3, dello stesso Testo unico.

4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, o in mancanza dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell'art. 131 del Testo unico.

5. Nei confronti del curatore o dell'amministratore, salvo quanto disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di sei mesi.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Eredi del contribuente - Intrasmissibilità delle sanzioni amministrative a carico del de cuius - Corte di cassazione, sent. 10823 del 4/12/1996 - (Agg. 6/1997)

2 - Imposta di successione - Sua soppressione dal 25/10/2001 - Notizia - Legge 18/10/2001, n. 383 - art. 13, comma 1; cm n. 91/E, punto 2, del 18/10/2001 (Agg. n. 3/2002)

192

Art. 132. - Campione d'Italia

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio. (1)

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro. (2)

3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. (3)

(1) Il testo del comma 1 è stato interamente sostituito dall'art. 40, comma 2, lett. a), della legge 21/11/2000, n. 342, con applicazione a decorrere dall'1/1/2001, e successivamente modificato dall'art. 15-quater, comma 1, lett. a) della legge 27/2/2002, n. 16, di conversione del dl 28/12/2001, n. 452.

(2) Il testo del comma 2 è stato interamente sostituito dall'art. 40, comma 2, lett. b), della legge 21/11/2000, n. 342, con applicazione a decorrere dall'1/1/2001 e successivamente modificato dall'art. 15-quater, comma 1, lett. b) della legge 27/2/2002, n. 16, di conversione del dl 28/12/2001, n. 452.

(3) Il testo del comma 3 è stato interamente sostituito dall'art. 40, comma 2, lett. c), della legge 21/11/2000, n. 342, con applicazione a decorrere dall'1/1/2000.

NORME COMPLEMENTARI:

1 - Legge 21/11/2000, n. 342, art. 40, comma 1:

Soggetti iscritti all'Aire e domiciliati nel comune di Campione d'Italia - Regime fiscale

«1. Le disposizioni recate dall'articolo 132 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al comune di Campione d'Italia, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) del comune di Campione d'Italia i quali, già iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel predetto comune, hanno nello stesso il domicilio fiscale.»

2 - Dm 23/5/2002 (G.U. n. 130 del 5/6/2002):

Tasso convenzionale di cambio da utilizzare ai fini del trattamento fiscale dei redditi prodotti da cittadini residenti in Campione d'Italia per i periodi 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004.

«1 - Per il periodo d'imposta 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004, i redditi delle persone fisiche prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, sono determinati applicando un tasso convenzionale di cambio stabilito in euro 0,40482 per ogni franco svizzero».

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

1 - Campione d'Italia - Tasso di cambio ai fini Irpef tra lire e franchi svizzeri - Anni 1992/1994 - D.M. 19/10/92 - Ministero del tesoro - (Agg. 2/93)

2 - Campione d'Italia - Tasso di cambio ai fini Irpef tra lire e franco svizzero - Anni 1995/1997 - Dm 19/5/95 - Ministero del tesoro - (Agg. 11/95).

3 - Campione d'Italia - Tasso di cambio ai fini Irpef tra lire e franco svizzero - Anni 1998/2000 - Dm 30/1/98 - Ministero del tesoro - (Agg. 12/1998)

4 - Campione d'Italia - Tasso di cambio ai fini Irpef tra lire e franco svizzero per redditi non superiori a 200.000 franchi svizzeri - Anni 2001/2003 - Dm 30/7/2001 (min. economia e finanze) - (G.U. n. 204 del 3/9/2001) (Agg. n. 26/2001)

5 - Tasso convenzionale di cambio da utilizzare ai fini del trattamento fiscale dei redditi prodotti da cittadini residenti in Campione d'Italia per i periodi 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 - Dm 23/5/2002 (G.U. n. 130 del 5/6/2002) (Agg. 11/2002)

Art. 133. - Riferimenti legislativi

a imposte abolite

1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1°/1/74 va inteso come fatto agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'art. 34 del dpr 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera lire 960 mila. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente considerato.

3. Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei

redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'art. 34 del dpr 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma 2 quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente.

4. Se il riferimento è fatto ad un ammontare dell'imponibile dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'art. 34 del dpr 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di lire 240 mila per il contribuente, di lire 100 mila per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta e di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente.

5. Se il riferimento è fatto alla quota esente dall'imposta complementare progressiva sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare è determinato in lire 240 mila o nel rispettivo multiplo.

6. Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito imponibile di una o più categorie dell'imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa determinati ai sensi del titolo I, capi V e VI, diminuiti di lire 360 mila, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati determinati ai sensi dello stesso titolo I, capo IV, diminuiti di lire 840 mila. Nelle ipotesi di cui all'art. 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito di impresa o di lavoro autonomo della società o associazione, diminuito di lire 360 mila, imputabile all'interessato.

7. Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a lire 360 mila ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi.

8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi.

9. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'art. 34 del dpr 29/9/73, n. 601.

10. Gli uffici delle imposte rilasciano i certi-

ficati di cui al comma 9 anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall'interessato ad un funzionario dell'ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, numero 15. Per il rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1) e 4) della tabella allegato A) al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, numero 648.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresì per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da essa risultante.

Art. 134. - Redditi dei fabbricati

1. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 34 le rendite catastali dei fabbricati saranno aggiornate mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale.

2. Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita catastale aggiornata per oltre un quinto di questa, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto di un quarto. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di due quinti anziché di un quarto; per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di un terzo, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40. Fino al termine medesimo le disposizioni del comma 2 dell'art. 129 si applicano con riferimento alla rendita catastale aggiornata.

3. L'aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di interesse storico e artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale è ridotta a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Il mutamento di destinazione degli immobili medesimi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali e il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili vincolati, determinano la decadenza dall'agevolazione tributaria, ferma restando ogni altra sanzione. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali ne dà al competente ufficio delle imposte

immediata comunicazione, dal ricevimento della quale inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

- 1 - Reddito dei fabbricati - Disposizioni abrogate a partire dal 1993 (comma 2, art. 7, legge 22.4.1982, n. 168 e comma 1, art. 1, Dl 23.1.1993, n. 16 convertito in legge 24.3.1993, n. 75) - Decreto legge 6.12.1993, n. 503 - art. 4, comma 3 reiterato da: dl 4/2/1994, n. 90; dl 31/3/1994, n. 222 e dl 31/5/1994, n. 330, conv. in legge 27/7/1994, n. 473 - (Agg. 15-16/1993).
- 2 - Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione - Vale il reddito effettivo e non quello previsto dall'art. 11, comma 2, legge n. 413/1991 - Comm. trib. regionale di Firenze, sent. n. 5 del 10/1/1997 - (Agg. 8/1997)
- 3 - Immobile di interesse storico o artistico concesso in locazione - Vale il reddito indicato dall'art. 11, comma 2, legge n. 413/1991 e non quello effettivo - Comm. trib. regionale di Milano, sent. n. 135 dell'11/6/1998 (Agg. 4/1999)
- 4 - Immobile di interesse storico o artistico concesso in locazione - Vale il reddito indicato dall'art. 11, comma 2, legge n. 413/1991 e non quello effettivo - Corte di cassazione, sent. n. 2442 del 18/3/1999 (Agg. 16/1999)
- 5 - Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione - Vale il reddito effettivo in conseguenza della sopravvenuta disciplina delle locazioni di cui alla legge 9/12/1998, n. 431 - Minfinanze - Cm n. 22/E del 6/3/2001 (Agg. 9/2001)
- 6 - Immobile di interesse storico o artistico concesso in locazione - Vale il reddito indicato dall'art. 11, comma 2, legge n. 413/1991 e non quello effettivo - Corte di cassazione - s. trib. sent. n. 12790 del 15/5/2001, dep. 19/10/2001

Avvertenza: Circa la determinazione del reddito dei fabbricati si rinvia al precedente art. 34 e alle «norme complementari» riportate in calce a esso.

Art. 135. - Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie

1. Restano ferme, oltre alle agevolazioni tributarie previste dal dpr 29/12/1973, n. 601, e successive modificazioni, e da leggi speciali, le agevolazioni disposte a favore di consorzi e di cooperative dal terzo comma dell'art. 20 del dpr 29/12/1973, n. 598, e successive modificazioni.

NOTE DI AGGIORNAMENTO:

- 1 - Cooperative - Agevolazioni - Non spettano se la distribuzione di dividendi è oltre i limiti di legge - Precisazioni dir. Aa.Gg. e Cont. trib. ris. n. 188/E-VI-13-0048 del 13/7/1995 - (Agg. 1-4/95).
- 2 - Agevolazioni alle cooperative - Competono se lo statuto reca anche la previsione della destinazione del 3% degli utili annuali ai fondi mutualistici - Precisazione - Dir. Aa.Gg. e Cont. Trib. - ris. 214/E-13-0308 del 17/7/95 - (Agg. n. 16/95)
- 3 - Aziende municipali e provinciali - Aziende speciali - Acquisizione della personalità giuridica o trasformazione in aziende speciali consorzi - Agevolazioni - Effetti fiscali - Art. 3, commi da 69 a 73, legge 28/12/95, n. 549 - (Agg. n. 1/1996)
- 4 - Benzinai - Riduzione forfettaria dei ricavi per i periodi 1995/1997 - Limiti, finalità e caratteristiche dell'agevolazione - art. 1, D.L. 30/12/1995, n. 566 conv. in legge 10/2/1996, n. 58 - (Agg. 2/1996)
- 5 - Reddito d'impresa reinvestito - Detassazione - Proroga al 1996 - Cosiddetta «Tremonti-bis» - Sua configurazione e caratteristiche dell'agevolazione - Art. 3, commi da 85 a 92, legge 28/12/1995, n. 549 - (Agg. n. 2/1996)
- 6 - Cessione gratuita a enti pubblici di beni relativi ad attività dismesse - Non dà luogo a plusvalenze - Caratteristiche dell'agevolazione - Art. 6, comma 23, dl 4/12/1995, n. 515; reiterato dal Dd.Ll.

1/2/1996, n. 39; 2/4/1996, n. 180; 3/6/1996, n. 300; 2/8/1996, n. 404; 1/10/1996, n. 510 convertito in legge 28/11/1996, n. 608 - (Agg. n. 2/1996)

- 7 - Fondazioni che operano nel settore musicale - Regime fiscale agevolato - Art. 25, D.Lgs 29/6/1996, n. 367 - (Agg. n. 11/1996)
- 8 - «Altre società cooperative» - Agevolazione della riduzione di 1/4 per Irpeg e Ilor - Soppressa dal 1996 - Notizia - Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, comma 47 - (Agg. 2/1997)
- 9 - Iniziative produttive intraprese dall'1/1/1997 in zone geografiche svantaggiate o nel Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali - Caratteristiche - Legge 23/12/1996, n. 662 - (Agg. 5/1997)
- 10 - Agevolazioni fiscali concesse alle Spa a prevalente capitale pubblico - Non competono a una Spa costituita da un'azienda Usl - Competono, in via esclusiva, alle Spa costituite da comuni e province - Dir. Aa.Gg. e cont. trib., ris. n. 68/E/IV-8-1527 del 18/4/1997 - (Agg. 7/1997)
- 11 - Agevolazioni (credito d'imposta) per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo delle imprese - Notizie - Legge 28/5/1997, n. 140, di conversione del dl 28/3/1997, n. 79, art. 13 - (Agg. 8/1997)
- 12 - Piccole e medie imprese - Loro individuazione ai fini della concessione di agevolazioni e aiuti alla loro attività produttiva - Dm 18/9/97 - Min. industria - (Agg. 3/1998)
- 13 - Piccole e medie imprese del commercio, dei servizi e del turismo - Loro individuazione ai fini della concessione di aiuti di stato alla loro attività commerciale - Dm 23/12/97 - Min. industria - (Agg. 22/1998)
- 14 - Principi generali che regolano gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive, gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi - Dlgs 31/3/98, n. 123, artt. da 1 a 12 - (Agg. 22/1998)
- 15 - Reddito minimo di inserimento finalizzato a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale - Sperimentazione in talune aree per gli anni 98/99/2000 - Sua equiparazione, ai fini fiscali, alla pensione sociale - Dlgs 18/6/98, n. 237, artt. da 1 a 15 - (Agg. 24/1998)
- 16 - Credito d'imposta alle piccole e medie imprese operanti in particolari aree svantaggiate e che nel periodo 1/10/97-31/12/2000 assumono nuovi dipendenti - Regole attuative dell'art. 4, legge 27/12/97, n. 449 - Dm 3/8/98, n. 311; D. dir. gen. entrate 27/8/98, n. 210; Minfinanze, cm n. 219/E del 18/9/98 - (Agg. 25/1998)
- 17 - Elargizioni a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - Non imponibilità ai fini Irpeg - Legge 23/11/1998, n. 407, artt. da 1 a 5 (Agg. 4/1999)
- 18 - Elargizioni in denaro a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive e dall'usura - È esente da Irpeg e Irap - Possibile anche l'esenzione Irap - Legge 23/2/1999, n. 44, artt. 1, 2, 9 (Agg. 7/1999)
- 19 - Cooperative - Condizioni di applicabilità delle agevolazioni tributarie - Minfinanze, cm n. 195/E, punto 1, del 31/10/2000 (Agg. 1/2001)
- 20 - Imprenditore agricolo a titolo principale - Attribuzione della qualifica alle società di persone, alle cooperative e alle società di capitali - Condizioni - Dlgs 18/5/2001, n. 228 - art. 10 (nuovo ultimo comma dell'art. 12, legge 9/5/1975, n. 153) (Agg. 22/2001)
- 21 - Reddito d'impresa - Detassazione «Tremonti-bis» per nuovi investimenti - Schema essenziale - Legge 18/10/2001, n. 383, artt. 4 e 5; Minfinanze, cm n. 90/E, punti da 1 a 6, del 17/10/2001 (Agg. n. 28/2001)
- 22 - Agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche recate dall'art. 6 del dl n. 138/2002, soppresso dalla legge di conversione n. 178/2002 - Notizia - Dl 8/7/2002, n. 138, art. 6 (articolo soppresso dalla legge di conversione 8/8/2002, n. 178) (Agg. 17/2002)

Art. 136. - Entrata in vigore

1. Il presente Testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1988 con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987.

Indice analitico-alfabetico - Anno 2002

Aggiornamenti 2002	Data di pubblicazione
N. 1	18 gennaio
N. 2	6 febbraio
N. 3	9 febbraio
N. 4	23 febbraio
N. 5	19 marzo
N. 6	30 marzo
N. 7	24 aprile
N. 8	1 giugno
N. 9	15 giugno
N. 10	29 giugno
N. 11	27 luglio
N. 12	7 agosto
N. 13	13 agosto
N. 14	17 agosto
N. 15	22 agosto
N. 16	17 settembre
N. 17	5 ottobre
N. 18	12 ottobre (*)
N. 19	9 novembre
N. 20	16 novembre

(*) L'«Aggiornamento» n. 18 del 12/10/2002 è in un fascicolo doppio

- A -

- Abitualità e occasionalità dell'esercizio dell'impresa, tassabilità del reddito derivante da un singolo affare, chiarimenti ... 51(14)-81(14)
- Accomandante (vedi: Compensi per prestazioni di lavoro dipendente al socio -)
- Aci (vedi: Tabella nazionale dei costi chilometrici)
- Acquisto di partecipazioni, loro patrimonializzazione o destinazione a beni merce, osservazioni generali ... 53(19)-54(19)
- Affrancamento riserve e fondi (vedi: Riserve e fondi)
- Agenzia (vedi: Indennità per la cessazione del rapporto di -)
- Agricoltore (vedi: Cessione da parte dell' - di terreno divenuto edificabile)
- Allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 T.u. 917/86, determinazione del reddito d'impresa per il biennio 2001/2002 ... 78(8)
- Amministratori (vedi: Compensi agli -)
- Ammortamento (vedi: Autovettura utilizzate come «ufficio» mobile)
- Ammortamento calcolato in relazione alla sola frazione dell'esercizio nel quale il cespite è stato utilizzato, legittimità, motivi ... 67(5)
- Ammortamento decelerato, ammissibile se il minore deperimento dei beni è dovuto a una loro minore utilizzazione, inammissibile se è dovuto a un alto grado di manutenzione ... 67(7)
- Ammortamento dei beni strumentali in caso di pagamento non ancora avvenuto in tutto o in parte, i beni di costo unitario non superiore a lire 1.000.000 (a euro 516,46) ... 50(1)
- Aree svantaggiate (vedi: Investimenti in -)

- Asili (vedi: Spese di partecipazione alla gestione di micro-asili)
- Assegnazione agevolata di beni immobili e mobili registrati non strumentali, nonché di quote partecipative, ai soci, sua configurazione essenziale ... 5(3)-44(3)-54(3)-89(3)
- Assicurazioni (vedi: Contratti sulla vita e di capitalizzazione)
- Associato in partecipazione che apporta capitale e/o lavoro, i due diversi regimi fiscali ... 41(13)-49(13)-50(13)
- Associazione in partecipazione, le condizioni che attribuiscono rilevanza fiscale al contratto associativo ... 41(14)-49(14)-62(14)
- Attività abituale (vedi: Abitualità e occasionalità dell'esercizio dell'impresa)
- Attività di preparazione pasti per anziani esterni all'ente pubblico che li confeziona, attività commerciale, è tale, motivi ... 88(20)
- Attività finanziarie e non finanziarie detenute all'estero, «rimpatrio» e/o «regolarizzazione», proroga al 15/5/2002 per la presentazione della «dichiarazione riservata», notizia ... 5(7)-33(7)-42(7)-109(7)
- Attività occasionale (vedi: Abitualità e occasionalità dell'esercizio dell'impresa)
- Attività professionale (vedi anche: Cessione dell' -)
- Autotrasportatori, credito d'imposta per i periodi compresi tra settembre 2000 e giugno 2002, sua esclusione dall'imponibile e dal rapporto dell'art. 63 del T.u. 917/86... 14(10)-92(10)
- Autotrasporto (vedi: Oneri e spese per impianti di telefonia delle imprese di -)
- Autotrasporto merci c/terzi (vedi: Impresa minore di -)
- Autovettura utilizzata come «ufficio mobile», ammortamento e spese di impiego, condizioni di deducibilità ... 121.bis(1)
- Autovetture allestite all'esterno con messaggi pubblicitari e marchi d'impresa, regime fiscale identico alle altre autovetture, motivo ... 121.bis(12)
- Azienda trasferita per successione o donazione a familiari o a non familiari, quando il trasferimento comporta realizzo ai plusvalenze, società di fatto tra i familiari del donante e successiva trasformazione in società regolari, chiarimenti ... 5(18)-54(18)-81(18)-122(18)
- Aziende farmaceutiche, spese per pubblicità di medicinali attraverso convegni e congressi, deducibili nella misura del 20% ... 74(5)
- Azioni proprie acquistate con somme prese a prestito, deducibilità degli interessi passivi nei limiti corrispondenti al valore normale delle azioni a non al costo effettivamente sostenuto ... 9(20)-63(20)

- B -

- Benefit (vedi anche: Biglietti aerei)
- Biglietti aerei a tariffa agevolata ai dipendenti delle Compagnie, valore attribuibile al «benefit» precisazioni ... 48(8)
- Black list (vedi: Stati o territori a regime fiscale privilegiato; Redditi prodotti da imprese estere partecipate;

AVVERTENZA

I numeri fuori parentesi indicano gli articoli del T.u. n. 919/1986 interessati dalle novità del 2002, mentre i numeri fra parentesi indicano gli «Aggiornamenti» del 2002 in cui le novità sono state riportate

Imprese controllate estere residenti in paesi della black list)

- C -

- Campione d'Italia (vedi: Tasso convenzionale di cambio)
- Capital gain (vedi: Costo delle attività finanziarie rimpatriate; rivalutazione partecipazioni)
- Capital gain, rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1/1/2002, perizia successiva alla cessione delle partecipazioni, ammissibilità in regime dichiarativo, precisazioni ... 81(12)-82(12)
- Capital gain, la cessione di partecipazioni qualificate detenute da un soggetto (persona fisica) fallito, trattamento fiscale, chiarimenti ... 81(12)-82(12)-125(12)
- Capital gain, rideterminazione parziale del costo di una partecipazione qualificata in una società non quotata, chiarimenti ... 81(6)-82(6)
- Capital gain, partecipazioni ricevute in donazione o in successione dopo l'1/1/2002, rideterminazione del loro valore da parto del donatario o dell'erede, inammissibilità, motivi ... 81(6)-82(6)
- Capital gain, la cessione di partecipazioni acquistate in regime di comunione legale, partecipazione intestata a uno solo dei coniugi e plusvalenza imputata per metà a ciascuno di essi, legittimità, chiarimenti ... 81(10)-82(10)
- Capital gain, regime del «risparmio amministrato», individuazione delle «società di gestione del risparmio» quali soggetti cui può rivolgersi il contribuente... 81(20)-82(20)
- Cessione da parte dell'agricoltore di terreno divenuto edificabile, il ricavo non è assorbito dal reddito agrario ma rientra nella previsione dell'art. 81 T.u. 9 17/86...31(13) 81(13)
- Cessione dell'attività professionale, l'importo percepito dal professionista cedente non è un «compenso» dell'art. 50 ma un «reddito diverso» dell'art. 81 T.u. 917/86, per il professionista subentrante l'importo pagato è un costo deducibile ... 50(8)-81(8)
- Cessione e scambio a termine di valute estere, i contratti denominati «domestic currency swap», criterio applicativo della lett. c.ter), comma 1, art. 81 T.u. 917/86... 81(18)
- Cfc (vedi: Tassazione dei redditi delle imprese estere)
- Collegio sindacale (vedi: Compensi al -)
- Coltivazione di fiori e piante in serra e loro commercializzazione, natura agraria dell'attività, quando è tale ... 29(12)
- Comitato che ogni anno organizza una «mostra mercato», attività d'impresa, è tale, irrilevanza delle finalità socio-culturali perseguite dall'ente, motivi... 51(17)-87(17)-111(17)- 111.bis(17)
- Compensi per prestazioni di lavoro dipendente al socio accomandante, deducibilità dal reddito d'impresa della società di persone, chiarimenti ... 62(11)
- Compensi corrisposti dal professionista ai propri dipendenti, deducibilità con il criterio di «cassa puro» e non di «cassa allargata», precisazioni ... 50(13)
- Compensi al collegio sindacale per le verifiche trimestrali e per il controllo sul bilancio, sono deducibili rispettivamente nell'esercizio in cui le operazioni di verifica sono eseguite e nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio oggetto di controllo, chiarimenti ... 75(13)
- Compensi agli amministratori, divieto per il fisco di

sindacarne la congruità, principio di diritto ... 62(10)

- Compensi corrisposti dalla società ai soci per «prestazioni accessorie», per i soci costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la società sono costi deducibili ex art. 75 T.u. 917/86 ... 47(9)-48(9)
- Concorsi a premio, nozione generale ... 73(7)-81(7)-83(7)
- Convenzione Italia-Ucraina per evitare le doppie imposizioni, notizia ... 128(18)
- Convenzione Italia-Danimarca per evitare le doppie imposizioni, notizie ... 128(19)
- Convenzione Italia-Oman per evitare le doppie imposizioni, notizia ... 128(16)
- Contratti sulla vita e di capitalizzazione stipulati ante 1/1/2001 e rinnovati e decorrere da tale data, trattamento fiscale, chiarimenti ... 42(16)-47(16)-48(16) - 48.bis (16)-103(16)
- Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a casse o enti aventi esclusivamente fine assistenziale, detraibilità delle spese mediche non rimborsate dall'ente o cassa, chiarimenti ... 48(14)-13.bis (14)
- Cooperative (vedi: Interessi corrisposti dalle - ai soci)
- Cooperative, il nuovo regime n scale del dl 15/4/2002, n. 63, conv. dalla legge 15/6/2002, n. 112 ... 87(9)-89(9)-93(9)-105(9)
- Cooperative, «riserva minima obbligatoria», nuovo regime fiscale in vigore dal 2002 ... 87(18)-89(18)-105(18)
- Costi e oneri, deducibili se la loro inerenza all'attività dell'impresa è provata dal contribuente ... 74(1)-75(1)
- Costo delle attività finanziarie rimpatriate ai fini del «capital gain», i redditi e le plusvalenze prodotte successivamente al rimpatrio ... 81(5)-82(5)
- Costi sostenuti per ripianare le perdite delle partecipate, deducibilità secondo il principio della competenza, compete, motivi ... 61(18)-75(18)
- Costi per l'istruttoria di un finanziamento, sono «pluriennali» o «dell'esercizio» in funzione della valutazione civilistica caso per caso, il criterio dell'art. 74, comma 3, T.u. 917/86 ... 74(19)-75(19)
- Credito mensile d'imposta alle imprese che a partire dal 28/7/2000 assumono lavoratori detenuti, non concorrenza del credito alla formazione del rapporto di deducibilità degli artt. 63 e 75 T.u. 917/86 ... 14(11)-63(11)-75(11)-92(11)
- Credito d'imposta per imposte pagate all'estero, analisi dell'art. 15, comma 1, T.u. 917/86 ... 15(12)
- Credito d'imposta alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti di cui all'art. 8, comma 2, legge 7/3/2001, n. 62, regolamento attuativo ... 14(15)-52(15)-92(15)

- D -

- Detenuti (vedi: Credito mensile alle imprese)
- Detrazione d'imposta ai dipendenti che traferiscono la propria residenza nel comune di lavoro, esclusione per i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, chiarimenti ... 13.ter(14)
- Detrazione d'imposta per oneri:
 - detrazione d'imposta pari al 36% delle spese non superiori a 150 milioni di lire (euro 77.468,53) per ristrutturazioni edili, proroga al 2002 e particolarità, l'art. 9, comma 1, della legge n. 448/2001 ... 13.bis(6)
 - auto per portatori di handicap gravi, certificazione dell'esistenza di una grave limitazione permanente

- della capacità di deambulazione, obbligatoria ai fini della deducibilità della spesa, chiarimenti ... 13.bis(19)
- autovettura non adattata acquistata da un disabile «grave» installazione successiva di una pedana sollevatrice, ulteriore detraibilità della relativa spesa ... 13.bis(9)
 - contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a casse o enti aventi esclusivamente fine assistenziale, detraibilità delle spese mediche non rimborsate dall'ente o cassa, chiarimenti...13.bis(14)-48(14)
 - interessi su mutuo ipotecario stipulato ante 2001 per l'acquisto dell'abitazione di un figlio, detraibilità, compete ... 13.bis(12)
 - interessi su mutui ipotecari per l'acquisto di due unità immobiliari, la detrazione compete per uno solo degli acquisti, chiarimenti ... 13.bis(12)
 - interessi su mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi, detrazione per il coniuge che ha fiscalmente a carico l'altro coniuge, compete per l'intero importo solo per contratti stipulati a partire dall'1/1/1993 ... 13.bis(12)
 - detrazione d'imposta agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale e detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, alternattività e possibile coesistenza delle detrazioni ... 13.ter(8)
 - detrazione d'imposta del 36% per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi ex art. 9, comma 6, legge 28/12/2001, n. 448, regolamento di attuazione, sintesi ... 13.bis(13)
 - detrazione del 36% (legge n. 449/1997) delle spese di recupero edilizio sostenute dal familiare convivente del possessore dell'immobile, compete, precisazioni ... 13.bis(14)
 - detrazione d'imposta per l'acquisto di immobili ristrutturati, chiarimenti, l'art. 9, comma 2, legge n. 448/2001 ... 13.bis(6)
 - detrazione per servizi di interpretariato, soggetti sordomuti, precisazione ... 13.bis(7)
 - detrazione «41/36%» per ristrutturazioni di immobili, compete esclusivamente ai contribuenti che risultano legittimati all'inizio lavori ... 13.bis(10)
 - Dichiarazione dei redditi, termini e modalità (vedi: Scissioni; Liquidazioni; Fallimento; e liquidazione coatta amministrativa)
 - Dividendi deliberati dalla società e rinunciati dal socio, dal 1993 non costituiscono sopravvenienza attiva per la società, conseguenze ... 42(19)-55(19)-61(19)-105(19)
 - Domestic currency swap (vedi: Cessione e scambio a termine di valute estere)
 - Dual income Tax (Dit), tasso di remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito pari al 6% per il 2001, notizia ... 91(8) Dual income Tax (Dit), soppressione dell'incremento percentuale del 40% del patrimonio netto per la determinazione del reddito agevolabile e coefficiente di rendimento ordinario pari al saggio degli interessi legali, regolamentazione in vigore del 2002 ... 91(18)

- E -

- Emersione del «lavoro nero», sua configurazione essenziale ... 5(1)-48(1)-48.bis(1)-50(1) - 52(1)-62(1)-79(1)-87(1)-95(1)-108(1)-112(1)-5(2)-48(2)-48.bis(2)-50(2)-52(2) - 62(2)-79(2)-87(2)-95(2)-108(2)-112(2)

- Ente «commerciale» e ente «non commerciale», nozione ... 87(4)-95(4)-108(4)
- Equalizzatore, conversione del credito d'imposta virtuale in minusvalenza utilizzabile nel regime «dichiarativo», chiarimenti ... 82(15)
- Equalizzatore, problemi riguardanti il periodo di vigenza, il risultato negativo di periodo e il «credito d'imposta virtuale», chiarimenti ... 82(11)
- Erogazione corrisposta in aggiunta al tfr in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, criterio di imponibilità ... 16(10)-48(10)
- Erogazioni liberali a favore del Romano pontefice, loro deducibilità dal reddito d'impresa, precisazioni ... 65(7)
- Erogazioni liberali in denaro e in natura, deducibilità, analisi della lett. a), comma 2, art. 65 T.u. 9 17/86 ... 65(18)
- Erogazioni liberali per progetti culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, criteri di deducibilità dal reddito d'impresa, la lett. c-nonies), comma 2, art. 65 T.u. 917/86 ... 65(2)
- Esclusione di beni immobili strumentali del patrimonio dell'impresa (vedi: Impresa individuale)

- F -

- Fabbricati, revisione della rendita catastale, effetti, analisi del comma 3, art. 34, T.u. 917/86 ... 34(18)
- Fabbricati concessi in uso a dipendenti italiani e stranieri, l'integrale deducibilità dei canoni, degli ammortamenti e delle spese per un triennio, la casistica essenziale e i relativi regimi fiscali dei fabbricati concessi ai neoassunti ... 62(14)
- Fallimento (vedi: Procedura concorsuale)
- Fallimento, configurazione fiscale essenziale ... 125(7)
- Fallimento e liquidazione coatta amministrativa, dichiarazione dei redditi, termini di presentazione e modalità ... 125(3)
- Fallimento fiscale ... 125(19)
- Fallimento dell'imprenditore individuale, configurazione fiscale, precisazioni in ordine alla dichiarazione dei redditi ... 125(8)
- Fallimento, particolare regime di determinazione del reddito, le diversità rispetto alla liquidazione ordinaria, precisazioni ... 125(7)
- Familiari a carico, vanno individuati sulla base dei soli loro redditi che confluiscono nel quadro RN dell'Unico persone fisiche, irrilevanza di eventuali redditi a tassazione separata ... 12(13)
- Farmaceutici (vedi: Aziende farmaceutiche)
- Fringe benefit (vedi: Fabbricati concessi in uso ai dipendenti)
- Frontalieri, redditi di lavoro dipendente dei -, esclusione dalla base imponibile prorogata al 31/12/2002, notizia ... 3(4)-3(7)
- Fusione, dichiarazione dei redditi in caso di fusione di più società, termini di presentazione e modalità ... 123(1)

- I -

- Ici 2002, coefficienti da adottare per determinare il valore dei fabbricati della cat. «D» posseduti da imprese e non ancora censiti ... 64(6)
- Immobile di interesse storico o artistico concesso in locazione, vale il reddito indicato dall'art. 11, comma 2, legge n. 413/1991 e non quello effettivo ... 34(1)-134(1)
- Immobile(vedi anche: Penale per ritardato rilascio

dell' -)

- Immobile concesso in comodato, tassabilità del reddito catastale aumentato di un terzo, chiarimenti ... 38(12)
- Immobili (vedi: Sublocazione di -)
- Imposta di successione, sua soppressione dal 25/10/2001, notizia ... 131(3)
- Impresa individuale, esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, opzione da esercitare entro il 30/4/2002 con effetto dal 2002, configurazione normativa ... 79(3)
- Imprese controllate estere residenti in paesi della «black list», imputazione del reddito al soggetto residente controllante, l'eventualità della disapplicazione dell'art. 127.bis, comma 1, T.u. 917/86, precisazioni ... 127.bis(9)
- Impresa minore di autotrasporto merci c/terzi, la deduzione forfettaria del comma 8, art. 79, T.u. 917/86 compete anche se l'impresa è in regime ordinario per opzione ... 79(11)
- Impresa (vedi anche: Abitualità e occasionalità dell'esercizio dell' -)
- Imprese produttrici di prodotti editoriali (vedi: Credito d'imposta sulle -)
- Incarico depauperativo al dipendente, intassabilità del rimborso spese in quanto somma «risarcitoria» ... 3(15)-48(15)
- Indennità per la cessazione del rapporto di agenzia spettante alle società al persone, il problema dello sordinamento tra gli artt. 16 e 58 T.u. 917/86, l'opzione per la tassazione separata in capo ai soci e i relativi aspetti contabili, l'inapplicabilità della ritenuta d'acconto dell'art. 25 dpr 600/73 ... 16(16)-58(16)
- Infortuni professionali ed extra-professionali (vedi: Somma erogate a dipendenti in occasione di -)
- Interessi legali (vedi: Saggio degli -)
- Interessi passivi, deducibilità anche in assenza del requisito dell'inerenza, motivi...63(5) 75(5)
- Interessi corrisposti dalla cooperativa ai soci che erogano prestiti, sono soggetti a ritenuta d'imposta ... 41(9)
- Interessi passivi, loro deducibilità indipendentemente dal requisito dell'inerenza, precisazioni ... 63(9)
- Interposizione fittizia di persone, configurabilità nel caso di società di capitali costituita per fornire prestazioni accessorie all'attività propria di un professionista (commercialista), motivi ... 1(20)-50(20)-87(20)
- Investimenti in aree svantaggiate effettuati sino al 31/12/2006, credito d'imposta a sua irrilevanza ai fini del rapporto dell'art. 63 T.u. 917/86, sintesi normativa ... 5(15) 14(15)-52(15)-63(15)-79(15)-92(15)
- Invim, soppressione del tributo dal 1/1/2002 ... 64(4)-82(4)
- Irpef, detrazioni per carichi di famiglia in vigore per il 2002, conversione in euro delle detrazioni per il coniuge a carico indicate nella lett. a), comma 1, art. 12, T.u. 917/86 ... 12(2)
- Irpef, detrazioni per lavoro dipendente, criterio di conversione in euro degli importi esposti in lire nell'art. 13, T.u. 917/86 ... 13(2)
- Irpef, scaglioni e aliquote in vigore per il 2002, conversione in euro degli importi indicati nel comma l'art. 11, T.u. 917/86 ... 11(2)

- L -

- Lavoro autonomo (vedi: Ammortamento)

- Lavoro dipendente (vedi: Erogazione corrisposta in aggiunta al tfr; Incarico depauperativo)
- Lavoro dipendente prestato all'estero, marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, inapplicabilità della «retribuzione convenzionale», chiarimenti...48(14)
- Lavoro dipendente prestato in Italia e all'estero con contratti separati, credito d'imposta, chiarimenti ... 3(19)-15(19)
- Lavoro interinale, definizione, qualifica di sostituto d'imposta in capo all'impresa fornitrice, precisazioni ... 47(10)-62(10)
- Lavoro «nero» (vedi: Emersione del -)
- Lease-back, legittimità del contratto e deducibilità dei canoni dal reddito dell'utilizzatore ... 67(8)
- Liquidazione coatta amministrativa (vedi: Fallimento e -; Procedure concorsuali)
- Liquidazione, dichiarazione dei redditi in caso di liquidazione, termini di presentazione e modalità ... 124(3)
- Liquidazione ordinaria (vedi: Riporto delle perdite nell'ambito della -)

- M -

- Marittimi (vedi: lavoro dipendente prestato all'estero)
- Micro asili (vedi: Spese di partecipazione alla gestione di -) Monitoraggio fiscale investimenti esteri 2001 ... 42(6)

- N -

- Non residenti, esonero dall'imposta sostitutiva per interessi, premi e altri frutti di obbligazioni per altri redditi di capitale e taluni redditi diversi di natura finanziaria, ambito soggettivo e «autocertificazione» ... 20(8)-41(8)-81(8)

- O -

- Occasionalità dell'esercizio dell'impresa (vedi: Abitualità e Oneri (vedi: Costi e oneri) Oneri deducibili:
 - assegni al coniuge, pagamento delle rate del mutuo in sostituzione dell'assegno di mantenimento al coniuge, indeducibilità del relativo importo, chiarimenti... 10(12)
 - assegno «una tantum al coniuge separato, la sua indeducibilità è costituzionalmente legittima, motivi ... 10(1)
 - casalinghe, assicurazione obbligatoria a tutela del rischio infortunistico derivante dal lavoro domestico, premio assicurativo (euro 12,91=£. 25.000) deducibile anche se sostenuto per familiari a carico, chiarimenti ... 10(16)
 - contributi agricoli unificati (Cau) versati per familiari a carico, deducibilità, compete...10(12)
 - contributi Fasi, rilevanza fiscale per i dirigenti in servizio e irrilevanza per i dirigenti in pensione...10(13)-48(13)
 - contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, deducibilità integrale identica a quelli pagati ai fini della pensione...10(19)
 - contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale notariato, sono «oneri deducibili» dal reddito complessivo e non sono configurabili come spese deducibili dal reddito professionale...10(7)-50(7)

- contributi alla «Gestione separata Inps, contributo elevato al 14% per il 2002/2003, notizia...10(5)-48.bis(5)
- contributo alla «Gestione separata Inps» ex legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, massimale contributivo elevato a euro 78.507,00 per il 2002, notizia ... 10(5)-48.bis(5)
- contributo al Ssn riferito alla polizza rc auto pagata dal genitore per il figlio fiscalmente a carico, compete ... 10(12)
- interessi corrisposti all'usufruttuario di un fondo sulle somme impiegate dal nudo proprietario per costruzioni o piantagioni, indeducibilità, motivi ... 10(12)
- somme restituite all'inquilino per canoni riscossi in eccesso, deducibilità, condizioni ... 10(6)
- spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e nidi nei luoghi di lavoro sostenute negli anni 2002, 2003 e 2004, deducibilità dal reddito complessivo dei genitori ... 10(11)
- Tassa smaltimento rifiuti a tassa «passo carraio» non sono oneri deducibili dal reddito complessivo Irpef... 10(7)
- Oneri e spese per impianti di telefonia delle imprese di autotrasporto, analisi del comma 10.bis, art. 67, T.u. 917/86 nel testo riformulato dalla legge n. 448/2001 in vigore dal 2002 ... 67(17)
- Onlus, organizzazioni che promuovono la cultura e l'arte, hanno finalità di solidarietà sociale se la loro attività arreca beneficio a persone svantaggiate oppure se sono destinatarie di apporti economici erogati dallo stato, chiarimenti ... 111.ter(19)

- P -

- Partecipazioni (vedi: Rivalutazione delle -; Valutazione delle -; Minusvalenze; Acquisto di -; Trasferimento di -; Svalutazione di)
- Partecipazioni rivalutate ex art. 5 della legge n. 488/2001, successiva cessione a titolo oneroso e determinazione delle successive plusvalenze ... 81(5)-82(5)
- Penale per ritardato rilascio dell'immobile concesso in locazione, intassabilità...33(12)
- Perdite (vedi: Riporto delle -; Costi sostenuti per ripianare le -)
- Perdite eccedenti il capitale, società in accomandita semplice, deducibilità delle - da parte degli accomandatari, analisi del comma 2, art. 8, T.u. 917/86 ... 8(2)
- Perdite conseguenti alla cessione pro-soluto di crediti, deducibili se risultano da «elementi incerti e precisi» ... 66(20)
- Perdite involontarie di beni, nuovo comma 3, art. 2, dpr 10/11/1997, n. 441 ... 59(6)
- Perdite su crediti vantati nei confronti di imprese estere soggette a procedure concorsuali, condizioni di deducibilità, chiarimenti essenziali ... 66(11)-76(11)
- Perdite di crediti fallimentari, deduzione in un esercizio diverso e successivo a quello del fallimento del debitore, condizioni ... 66(20)-75(20)
- Polizza vita con rendimento minimo garantito («unit linked») stipulata all'estero, regime fiscale e segnalazione nel quadro «RW» del mod. Unico ... 16.bis (18)-41(18)
- Price intercompany, prezzi eccessivi praticati dalla controllante alla controllata entrambe residenti, riconoscimento fiscale dello scostamento dal valore normale, motivi... ..9(18)-76(18)-52(18)
- Prestazioni accessorie (vedi: Compensi corrisposti dal-

- la società ai soci per -)
- Prestazioni lavorative(vedi anche: Somme erogate al dipendente)
- Procedura concorsuale, scomputo delle ritenute d'acconto su interessi maturati ed eventuale rimborso alla chiusura della procedura, chiarimenti ...93(17)-125(17)
- Prodotti editoriali (vedi: Credito d'imposta alle imprese produttrici di -)
- Professionisti(vedi anche: Cessione dell'attività professionale; Compensi corrisposti dai ai propri dipendenti Sanzione pecuniaria irrogata a un -)
- Professionista che acquista un'enciclopedia o un dizionario, deducibilità del costo,

- R -

- Recesso del socio dl società di persone, omessa o tardiva iscrizione nel registro delle imprese e omessa comunicazione all'amministrazione finanziaria, inopponibilità del recesso ai fini Irpef ... 5(17)-16(17)
- Redditi fondiari (vedi: Terreni)
- Redditi prodotti da imprese estere partecipate localizzate in paesi della «black list», condizioni per l'inapplicabilità dell'art. 127.bis, comma 1, T.u. 917/86... 127.bis(8)
- Reddito di lavoro dipendente(vedi anche: Somme erogate al dipendente)
- Reddito di lavoro autonomo dichiarato erroneamente per «competenza» e non per «cassa», illegittimità dell'accertamento per «cassa» dello stesso reddito se ciò comporta una doppia tassazione ... 50(20)-127(20)
- Regime fiscale agevolato es art. 13 della legge n. 388/2000, ricavi e compensi del primo periodo d'imposta non vanno ragguagliati ad anno, precisazioni...5(15)-50(15)-79(15)
- Riporto delle perdite nell'ambito della liquidazione ordinaria, chiarimenti...102(11) 124(11)
- Riserva minima obbligatoria (vedi: Cooperative)
- Riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2001, affrancamento ... 105(4)-105(16)
- Rivalutazione dei beni dell'impresa es legge n. 342/2000, riapertura dei termini e modifiche, sua configurazione normativa...20(3)-54(3)-79(3)-89(3)-95(3)-105(3)-109(3)-113(3)- 114(3)
- Rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, configurazione normativa... 81(4)-82(4)
- Rivalutazione terreni (vedi: Terreni edificabili e con destinazione agricola)
- Romano pontefice (vedi: Erogazioni liberali a favore del -)

- S -

- Saggio degli interessi legali pari al 3% dal 2002 ... 42(1)
- Sanzione pecuniaria irrogata a un professionista, indeducibilità del relativo costo, motivi... 50(14)
- Scissione, dichiarazione dei redditi in caso di scissione, termini di presentazione e modalità... 123.bis(3)
- Scissione parziale con attribuzione dell'immobile, ove è situata la sede legale e operativa, a una società immobiliare, operazione non elusiva, condizioni... 123.bis(3)
- Scissione parziale proporzionale, diritto di rivalutare un immobile sorto, ex legge 342/2000, in capo alla scissa e suo trasferimento alla beneficiaria cui lo stesso im-

mobile è stato attribuito con la scissione, legittimità, chiarimenti ... 54(17)-123.bis(17)

- Scissione societaria parziale, successiva cessione delle azioni o quote delle società beneficiarie, considerazioni circa la possibile elusività dell'operazione...123.bis(15)
- Società che opera nel settore dell'edilizia residenziale, cessione gratuita al comune di parte dei terreni edificabili compresi tra le rimanenze, valutazione dei terreni restanti, chiarimenti... 59(20)
- Società di capitali (vedi anche: Trasformazione di società di persone in - e viceversa)
- Società di persone (vedi anche: Trasformazione di -)
- Società di persone, impossibilità di proseguire l'attività in forma societaria per mancanza della pluralità dei soci, conseguenze fiscali in capo al socio superstite e ai soci uscenti... 5(13)-44(13)
- Società in accomandita semplice (vedi: Perdite eccedenti il capitale)
- Società semplice agricola, attività svolta su terreni di proprietà dei soci, criterio di imputazione del reddito agrario e dominicale... 5(13)-24(13)-29(13)
- Socio accomandante (vedi: Compensi per prestazioni di lavoro dipendente al -)
- Somme erogate ai dipendenti in occasione di infortuni professionali ed extra professionali, costituiscono reddito di lavoro dipendente, motivi... 48(4)
- Somme erogate al dipendente per prestazioni lavorative eccedenti i limiti dell'orario massimo di lavoro, natura risarcitoria, intassabili ai fini Irpef, motivi ...1(18)-6(18) 46(18)-48(18)
- Sovrapprezzo azioni, distribuzione della riserva di sovrapprezzo e problemi fiscali connessi... 41(16)-44(16)-81(16)-97(16)
- Spese di partecipazione alla gestione di micro-asili e nidi sostenute dal datore di lavoro negli anni 2002, 2003 e 2004, deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo ... 50(11)-65(11)-110(11)
- Stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, criteri per la sua individuazione, principi di diritto ...20(17)-112(17)
- Stagisti (vedi: Tirocinanti e -)
- Stati extra Ue soggetti a un regime di tassazione non privilegiato, la «white list», elencazione... 96.bis(2)
- Stati o territori Q regime fiscale privilegiato, la «black list» ai fini del comma 7.bis, art. 76 T.u. 917/86 ... 76(6)-76(10)
- Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la «black list», elencazione ai fini dell'art. 127.bis T.u. 917/86 ... 127.bis(2)
- Sublocazione di immobili, regime fiscale ... 81(14)-85(14)
- Successione (vedi: Imposta di -)
- Svalutazione di partecipazione in conseguenza della distribuzione di riserve della partecipata, non è operazione «elusiva», chiarimenti ... 61(10)

- T -

- Tabella nazionale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Ac in lire e in euro da utilizzare per il 2002 ai fini dell'art. 48, comma 4, lett. a), T.u. 917/86, notizia ... 48(2)-121.bis(2)
- Tasso ufficiale di riferimento ridotto al 3,25% a decorrere dal 14/11/2001...63(1)-98(1)
- Tassazione dei redditi delle imprese estere, localizzate

in stati o territori con regime fiscale privilegiato, partecipate da soggetti residenti in Italia, regolamento attuativo delle disposizioni dell'art. 127.bis T.u. 917/86 ...127.bis(5)

- Telefonia (vedi: Oneri e spese per impianti di - delle imprese di autotrasporto)
- Terreni «con destinazione aericola», effetti della rideeterminazione del loro valore, chiarimenti... 81(6)-82(6)
- Terreni edificabili e con destinazione agricola, rivalutazione dei valori di acquisto, sua configurazione... 81(4)-82(4)
- Terreni edificabili pervenuti per successione o donazione, costituzionalmente legittima la rivalutazione del valore iniziale di acquisizione in analogia a quanto previsto per i terreni acquistati a titolo oneroso, illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 2, art. 82 T.u. 917/86 ... 82(13)
- Terreni lottizzati, terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e terreni agricoli posseduti alla data dell'1/1/2002, rideterminazione del loro valore, chiarimenti ... 81(14)-82(14)
- Terreni, perdite per eventi naturali, soggetti legittimati a richiedere la delimitazione delle zone danneggiate sono i sindaci dei comuni interessati e non i singoli contribuenti, analisi del comma 3, art. 28, T.u. 917/86 ... 28(18)
- Terreni edificabili e con destinazione agricola, rivalutazione dei valori di acquisto, proroga dei termini al 30/11/2002, notizia ... (81(18)-82(18) (nb=Il termine è stato successivamente prorogato ulteriormente al 16/12/2002 dall'art. 4, comma 3.bis, della legge 22/11/2002, n. 265 di commerciale del dl 24/9/2002, n. 209)
- Terreni edificabili (vedi: Società che opera nel settore dell'edilizia)
- Terreno divenuto edificabile (vedi: Cessione da parte dell'agricoltore di -)
- Tirocinanti e stagisti, regime tributario dei rimborsi spese loro corrisposti del professionista ospitante ... 50(9)
- Trasferimento di «partecipazioni» dalla sfera non commerciale a quella commerciale di un ente, operazione elusiva, motivi, analisi del comma 3.bis, art. 77, T.u. 917/86 e ambito applicativo del dpr 23/12/1974, n. 689 ... 77(19)-109(19)
- Trasformazione, dichiarazione dei redditi in caso di trasformazione, termini di presentazione e modalità... 122(1)
- Trasformazione agevolata in società semplice, entro il 30/9/2002, di società per la gestione di beni immobili non strumentali, di beni mobili registrati e di quote partecipative, caratteristiche ... 5(3)-54(3)-122(3)
- Trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa, retrodatazione degli effetti della trasformazione, inammissibilità, conseguenza... 5(13)-87(13)-122(13)

- V -

- Valute estere (vedi: Cessione e scambio a termine di -)

- W -

- White list (vedi: Stati extra Ue soggetti a un regime di tassazione non privilegiato)